



IN NOME DEL POPOLO

ITALIANO

La Corte di Appello del distretto di Palermo, 3a Sezione Penale

Composta dai Signori:

1. Presidente Dott. LOFORTI RAIMONDO
2. Consigliere Dott. DANIELA TROJA -relatore-
3. Consigliere Dott. MARIO CONTE

il **25/03/2013** con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica Dott. Luigi Patronaggio__ e con l'assistenza del Cancelliere B3 _M.Letizia Bivona

Ha emesso e pubblicato la seguente:

SENTENZA

Nel procedimento penale contro:

DELL'UTRI/MARCELLO nato il 11/09/1941 in PALERMO residente in TORNO-VIA VITTORIO VENETO, 7, e domiciliato in MILANO-VIA SENATO, 12;

LIBERO - PRESENTE- APPELLANTE E APPELLATO DAL PM

Assistito e difeso dall'Avv. MASSIMO KROGH - del foro di NAPOLI, presente e dall'Avv. GIUSEPPE DI PERI del foro di PALERMO, presente.

Data Sentenza 25/03/2013

Sentenza anno 2013

N. 1352/2013 Sent

N. 1852/2012 R.G.

N. 4578/1996 N.R.

N. 843/1997 R.G.T.

N. _____
Reg. Mod. 3/SG

Compilata Scheda per il
Casellario e per l'elettorato
addi'

Depositata in Cancelleria
addi' **04 SET. 2013**

Il Funzionario
Dirigente di Sezione
Dr. Giuseppe BILLETTERI
irrevocabile il

PARTI CIVILI

PARTI CIVILI

COMUNE DI PALERMO IN P. / DEL SINDACO PRO TEMPORE,

nato a PALERMO

residente in PA-PALAZZO RISTAGNO-P.ZZA MARINA, 39

domiciliato in PA-C/O AVV. SALVATORE MODICA

avvocato: SALVATORE MODICA del foro di PALERMO, presente

PROVINCIA REGIONALE / DI PALERMO,

nato a PALERMO

residente in PALERMO-VIA MAQUEDA, 100

domiciliato in PA-C/O AV.RA PROV.LE-AV. FILIPPO VILLANOVA

avvocato: FILIPPO VILLANOVA (A.RA PROV. LE) del foro di PALERMO, presente

Avverso la sentenza emessa da –TRIBUNALE di PALERMO –Sezione Seconda in data 11/12/2004 con la quale fu condannato alla pena di anni nove di reclusione, oltre al pagamento in solido con coimputato, delle spese processuali per i reati di cui al capi: A) Artt. 110, 416 commi 1, 4 e 5 c.p. Reato commesso in Palermo (luogo di costituzione e centro operativo della associazione per delinquere denominata Cosa Nostra), Milano ed altre località, da epoca imprecisata sino al 28/09/1982 B) Artt. 110, 416 bis commi 1, 4 e 6 c.p. Reato commesso in Palermo (luogo di costituzione e centro operativo della associazione per delinquere denominata Cosa Nostra), Milano ed altre località, dal 28/09/1982 ad oggi - Ritenuta la continuazione tra i reati. Dichiarato Dell'Utri interdetto in perpetuo dai PP.UU. e in stato di interdizione legale durante la pena. Applicata la misura della libertà vigilata per anni due, a pena espiata. Condannato Dell'Utri in solido con il coimputato al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, Provincia Regionale di Palermo e Comune di Palermo, da liquidarsi in separato giudizio, rigettate le richieste di pagamento di provvisoria immediatamente esecutive. Condannato in solido al pagamento delle spese sostenute dalle medesime parti civili liquidate in complessivi Euro 20.000 Palermo ed Euro 5.000,00 per la Provincia Regionale di Palermo, somme comprensive di onorari e spese.

-La Corte di Appello di Palermo Sezione Seconda con sentenza del 29/06/2010, su appello proposto dal Pubblico Ministero e dal difensore dell'imputato, in riforma della sentenza di primo grado ha dichiarato assorbita l'imputazione ascritta al capo A) della rubrica in quella di cui al capo B) ed ha assolto Dell'Utri dal reato ascrittogli, limitatamente alle condotte contestate come commesse in epoca successiva al 1992, perchè il fatto non sussiste e per effetto ha ridotto la pena allo stesso inflitta ad anni sette di reclusione. Ha confermato nel resto



l'appellata sentenza. Condannato Dell'Utri alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite, Provincia Regionale di Palermo e Comune di Palermo, l ciascuna di esse in complessivi Euro 7.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per Legge. – La Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 09.3.2012 ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'Appello; ha annullato la sentenza impugnata nel capo relativo al reato del quale l'imputato è stato dichiarato colpevole e rinvia , per nuovo giudizio , ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo.

IMPUTATI

DELL'UTRI / MARCELLO

del reato B) Artt. 110, 416 bis co. 1, 4 e 6 c.p. In esso assorbito il capo A) Reato Commesso in Palermo (luogo di costituzione e centro operativo dell'associazione per delinquere denominata Cosa Nostra),

Udita la relazione fatta dal Dott.ssa Troja

Nonche' la lettura degli atti del processo. Avvertiti gli imputati della facolta' di chiedere la parola.

Intesi il P.M. e la Difesa, i quali hanno concluso come segue:

- P.G.:(ud. 18.1.13) ha chiesto affermarsi la responsabilità dell'imputato e e confermare le pene principali ed accessorie inflitte con la sentenza di condanna della Corte d'appello di Palermo del 29.6.2010
- Difensore della P.C.: (ud. 18.1.2013) Comune di Palermo, avv. Modica , ha concluso come da comparsa che ha depositato unitamente alla nota spese.
- Difensore di P.C. (ud. 18.1.2013) Provincia Regionale , avv. Villanova, ha concluso , come da comparsa, che ha depositato unitamente alla nota spese.
- DIFENSORE: Di Peri, (ud. 04.2.13) ha chiesto che la Corte dichiari non doversi procedere per il reato di cui al capo A) della rubrica come commesso fino al 1976 ; assolversi da entrambi i reati contestati all'imputato per il periodo successivo al 1976 ; in subordine che la Corte dichiari non doversi procedere per prescrizione per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., in esso assorbito l'art. 416 c.p., come commesso sino al 1986
- DIFENSORE: avv. Krogh, (ud. 11.2.13) ha chiesto l'estinzione del reato per prescrizione per i fatti fino al 1977, l' assoluzione perché il fatto non sussiste per i fatti dal 1977 al 1982,

l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato per i fatti dal 1982 al 1992, in subordine che la Corte dichiari la prescrizione del reato rideterminando il momento consumativo, in ulteriore subordine l'applicazione delle attenuanti generiche ritenute prevalenti.

La Corte ha considerato:

[A large, diagonal handwritten scribble or signature mark, possibly indicating a signature or a large mark.]

[A small, stylized handwritten mark or signature.]

LA SENTENZA DI PRIMO GRADO

Con sentenza dell'11 dicembre 2004, il Tribunale di Palermo ha condannato Marcello Dell'Utri alla pena di anni nove di reclusione ritenendolo responsabile dei delitti, avvinti dal vincolo della continuazione:

di concorso esterno in associazione per delinquere di cui agli artt. 110 e 416 commi 1, 4 e 5 c.p. per avere concorso nelle attività della associazione di tipo mafioso denominata "Cosa Nostra", nonché nel perseguimento degli scopi della stessa, mettendo a disposizione della medesima associazione l'influenza ed il potere derivanti dalla sua posizione di esponente del mondo finanziario ed imprenditoriale, nonché dalle relazioni intessute nel corso della sua attività, partecipando in questo modo al mantenimento, al rafforzamento ed alla espansione della associazione medesima. E così ad esempio:

1. partecipando personalmente ad incontri con esponenti anche di vertice di Cosa Nostra, nel corso dei quali venivano discusse condotte funzionali agli interessi della organizzazione;

2. intrattenendo, inoltre, rapporti continuativi con l'associazione per delinquere tramite numerosi esponenti di rilievo di detto sodalizio criminale, tra i quali Bontate Stefano, Teresi Girolamo, Pullarà Ignazio, Pullarà Giovanbattista, Mangano Vittorio, Cinà Gaetano, Di Napoli Giuseppe, Di Napoli Pietro, Ganci Raffaele, Riina Salvatore;

3. provvedendo a ricoverare latitanti appartenenti alla detta organizzazione;

4. ponendo a disposizione dei suddetti esponenti di Cosa Nostra le conoscenze acquisite presso il sistema economico italiano e siciliano.

Così rafforzando la potenzialità criminale dell'organizzazione in quanto, tra l'altro, determinava nei capi di Cosa Nostra ed in altri suoi aderenti la consapevolezza della responsabilità di esso Dell'Utri a porre in essere (in varie forme e modi, anche mediati) condotte volte ad influenzare – a vantaggio della associazione per delinquere – individui operanti nel mondo istituzionale, imprenditoriale e finanziario. Con le aggravanti di cui all'articolo 416 commi 4° e 5° c.p. trattandosi di associazione armata ed essendo il numero degli associati superiore a dieci. Reato commesso in Palermo (luogo di costituzione e centro operativo della associazione per delinquere denominata Cosa Nostra), Milano ed altre località, da epoca imprecisata sino al 28.9.1982; (capo a)

di concorso esterno in associazione per delinquere di tipo mafioso di cui agli artt. 110 e 416 bis commi 1, 4 e 6 c.p. per avere concorso nelle attività della associazione di tipo mafioso denominata "Cosa Nostra", nonché nel perseguimento degli scopi della stessa, mettendo a disposizione della medesima associazione l'influenza ed il potere derivanti dalla sua posizione di esponente del mondo finanziario ed imprenditoriale, nonché dalle relazioni intessute nel corso della sua attività, partecipando in questo modo al mantenimento, al rafforzamento ed alla espansione della associazione medesima. E così ad esempio:

1. partecipando personalmente ad incontri con esponenti anche di vertice di Cosa Nostra, nel corso dei quali venivano discusse condotte funzionali agli interessi della organizzazione;

2. intrattenendo, inoltre, rapporti continuativi con l'associazione per delinquere tramite numerosi esponenti di rilievo di detto sodalizio criminale, tra i quali, Pullarà Ignazio, Pullarà Giovanbattista, Di Napoli Giuseppe, Di Napoli Pietro, Ganci Raffaele, Riina Salvatore, Graviano Giuseppe;

3. provvedendo a ricoverare latitanti appartenenti alla detta organizzazione;

4. ponendo a disposizione dei suddetti esponenti di Cosa Nostra le conoscenze acquisite presso il sistema economico italiano e siciliano. Così rafforzando la potenzialità criminale dell'organizzazione in quanto, tra l'altro, determinava nei capi di Cosa Nostra ed in altri suoi aderenti la consapevolezza della responsabilità di esso Dell'Utri a porre in essere (in varie forme e modi, anche mediati) condotte volte ad influenzare – a vantaggio della associazione per delinquere – individui operanti nel mondo istituzionale, imprenditoriale e finanziario. Con le aggravanti di cui ai commi 4° e 6° dell'art.416 bis c.p., trattandosi di associazione armata e finalizzata ad assumere il controllo di attività economiche finanziate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti. Reato commesso in Palermo (luogo di costituzione e centro operativo dell'associazione per delinquere denominata Cosa Nostra), Milano ed altre località, dal 28.9.1982 ad oggi. (capo b)

Lo stesso imputato è stato dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato d'interdizione legale durante l'esecuzione della pena, sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di due anni da eseguirsi a pena espiata e condannato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite (Provincia

Regionale di Palermo e Comune di Palermo) da liquidarsi in separato giudizio nonché al pagamento delle spese sostenute dalle stesse parti civili.

Detta sentenza - al cui contenuto si rinvia integralmente - ha esaminato la condotta di Marcello Dell'Utri ritenendola penalmente rilevante in relazione alle due contestazioni originariamente formulate nei suoi confronti (110, 416 c.p. e 110 e 416 bis c.p.) con riguardo ad un arco temporale compreso tra i primi anni '70 fino al 1998.

In primo luogo il Tribunale ha ricostruito i rapporti esistenti tra Dell'Utri, Silvio Berlusconi, Gaetano Cinà e Vittorio Mangano.

Dell'Utri aveva conosciuto Silvio Berlusconi nel 1961, anno in cui aveva lasciato Palermo ed era andato a Milano a studiare presso l'Università Statale.

Nel 1970 era ritornato a Palermo ed era stato assunto presso la Cassa di Risparmio delle Province Siciliane a Catania dove aveva lavorato dal 2 febbraio 1970 al 25 febbraio 1971. Nel maggio del 1973 - dopo un breve periodo di lavoro presso l'agenzia della stessa banca di Belmonte Mezzagno - era stato trasferito al Servizio di Credito Agrario presso la Direzione Generale di Palermo.

Rientrato a Palermo aveva ripreso i rapporti con la società calcistica Bacigalupo che lui stesso aveva fondato nel 1957.

Nell'ambito di detta società aveva conosciuto Gaetano Cinà, padre di un ragazzo che giocava a calcio e che aveva mostrato un particolare talento, e Vittorio Mangano, amico di Cinà, che assisteva alle partite di calcio. Lo stesso Mangano aveva confermato di avere conosciuto

Dell'Utri all'epoca in cui era presidente della società calcistica appena citata e che a presentarglielo era stato Cinà che gli aveva detto che era un suo amico.

Dell'Utri aveva rammentato, in particolare, che la funzione di Mangano era stata quella di tutelare i giocatori della Bacigalupo "*società prestigiosa costituita con la base dei ragazzi del Gonzaga*", allorchè le partite si giocavano contro squadre composte da "*figli della società meno nobile palermitana*".

Nell'agosto del 1973 Berlusconi aveva proposto a Dell'Utri di svolgere mansioni alle sue dipendenze e per tale ragione l'imputato aveva presentato la propria lettera di dimissioni dalla Cassa di Risparmio il 5 marzo 1974 con decorrenza dal mese di aprile successivo. Le dimissioni erano state accettate formalmente dalla banca con delibera dell'8 aprile 1974.

Fedele Confalonieri, sentito all'udienza del 31 marzo 2003, aveva anticipato l'inizio del rapporto lavorativo all'autunno del 1973, ricordando che Dell'Utri era entrato alla Edilnord cinque o sei mesi dopo la sua assunzione avvenuta nell'aprile dello stesso anno.

Di fatto, le funzioni di Dell'Utri erano state quelle di segretario personale di Berlusconi ; a lui Berlusconi aveva affidato il controllo dei lavori di restauro di Villa Casati ad Arcore, acquistata in quel periodo dall'imprenditore milanese e dove quest'ultimo si era trasferito intorno alla Pasqua del 1974.

Subito dopo l'inizio dell'attività lavorativa di Dell'Utri, Vittorio Mangano era arrivato ad Arcore.

Dell'Utri in sede di spontanee dichiarazioni aveva collocato temporalmente l'arrivo di Mangano ad Arcore nell'aprile del 1974, la

data è stata ritenuta corretta dal Tribunale in quanto Mangano aveva trasferito la propria residenza anagrafica a Milano dall'1 luglio 1974 e Fedele Confalonieri aveva indicato detto arrivo nell'estate del 1974.

Mangano era stato assunto proprio grazie all'intermediazione dell'imputato così come era stato dichiarato da Dell'Utri nel corso dell'interrogatorio dinanzi al P.M. del 26 giugno 1996 ed anche in sede di spontanee dichiarazioni rese il 29 novembre 2004 e dallo stesso Silvio Berlusconi al Giudice Istruttore di Milano il 26 giugno 1987.

Il Tribunale ha ritenuto che il motivo dell'assunzione di Mangano ad Arcore era da ravvisarsi nella funzione di "garanzia" e di "protezione" di Silvio Berlusconi e dei suoi familiari; detta considerazione era stata confermata dal fatto che, dopo l'allontanamento di Vittorio Mangano da Arcore, l'imprenditore si era munito di un servizio di sicurezza privata e che, come aveva dichiarato lo stesso Dell'Utri (v. verb. spontanee dichiarazioni in data 29 novembre 2004), a Mangano era stato affidato il compito di accompagnare i figli di Berlusconi a scuola.

La sentenza di primo grado ha poi delineato i rapporti esistenti tra Gaetano Cinà, soggetto con il quale Dell'Utri ha svolto il ruolo di intermediazione tra "cosa nostra" e Berlusconi, con esponenti mafiosi del calibro di Benedetto Citarda (suo cognato avendo sposato la sorella Caterina Cinà), Girolamo Teresi, sottocapo della *famiglia* mafiosa di Santa Maria di Gesù (che aveva sposato una delle figlie di Caterina Cinà Citarda), Giovanni Bontade (fratello di Stefano Bontade, che aveva sposato un'altra figlia dei Citarda), Giuseppe Albanese, uomo d'onore della *famiglia* mafiosa di Malaspina e Giuseppe Contorno uomo d'onore

della *famiglia* di Santa Maria di Gesù (anche loro mariti delle figlie del Citarda).

La sentenza di primo grado ha anche esaminato le dichiarazioni del collaborante Francesco Di Carlo, uomo d'onore della *famiglia* di Altofonte, (v. dich. rese da Di Carlo il 16 febbraio e 2 marzo 1998) della quale aveva fatto parte fin dagli anni '60 divenendone in seguito il consigliere e poi il sottocapo.

Fin dall'inizio della sua collaborazione aveva riferito di avere conosciuto Dell'Utri nei primi anni '70 in un bar vicino alla lavanderia di Gaetano Cinà: era stato proprio quest'ultimo a presentargli l'imputato. Aveva inoltre immediatamente raccontato di avere visto Dell'Utri anche nell'incontro avvenuto a Milano nella primavera o nell'autunno del 1974 ed in seguito al matrimonio di Girolamo Fauci a Londra.

Il collaboratore aveva dunque ricordato che poco dopo la presentazione di Dell'Utri da parte di Cinà aveva incontrato quest'ultimo a Palermo con Stefano Bontade e Mimmo Teresi che gli avevano proposto un incontro a Milano, dove dovevano recarsi, fissandogli un appuntamento negli uffici di Ugo Martello (latitante appartenente alla *famiglia* mafiosa di Bolognetta) siti in via Larga.

Si erano pertanto ritrovati tutti a Milano ed era stato in quell'occasione che Cina, Teresi e Bontade gli avevano proposto di accompagnarli ad un appuntamento con un industriale di nome Silvio Berlusconi, il cui nome in quel momento non gli aveva detto nulla, e con Marcello Dell'Utri che invece aveva conosciuto a Palermo.

L'incontro, organizzato da Cinà e da Dell'Utri (Di Carlo: "*Dell'Utri parla con Tanino (Gaetano Cinà) e fanno questo*



incontro”, era avvenuto, secondo Di Carlo, nella primavera o nell’autunno del 1974.

A detto incontro avevano partecipato Berlusconi, Dell’Utri, Cinà – che seppur non essendo ritualmente affiliato era presente in quanto era stato lui a “*portare questa amicizia di Dell’Utri e Berlusconi a Bontade e Teresi*” ed ovviamente Teresi, Bontade ed il collaboratore.

Secondo il racconto, arrivati nel luogo dell’appuntamento (un ufficio che aveva sede in un palazzo) , era stato proprio Dell’Utri ad accoglierli ed a condurli in una sala, dove avevano atteso l’arrivo di Berlusconi. L’imputato aveva baciato Cinà ed aveva scambiato delle battute scherzose con Nino Grado, che dunque conosceva ed al quale infatti dava del tu. Poco dopo era arrivato Silvio Berlusconi.

Durante l’incontro, dopo avere parlato di edilizia (Di Carlo ha ricordato che Berlusconi aveva in corso la realizzazione di “Milano 2”), avevano affrontato il problema della garanzia. Stefano Bontade aveva rassicurato l’imprenditore valorizzando la presenza a suo fianco di Marcello Dell’Utri e garantendogli l’invio di “*qualcuno*”.

Appena aveva lasciato l’ufficio Cinà, rivolgendosi a Teresi e Bontade aveva indicato Vittorio Mangano, che Di Carlo conosceva come uomo d’onore della *famiglia* di Porta Nuova (all’epoca aggregata alla *famiglia* di Stefano Bontade) e che gli era stato presentato “*ritualmente ...come “cosa nostra*”, nel 1972/1973.

Mangano dunque era stato mandato ad Arcore per attestare la presenza di “*cosa nostra*”: il collaboratore aveva escluso che la funzione svolta da quest’ultimo fosse stata quella di stalliere (“*perché cosa nostra non ne pulisce stalle a nessuno*”).

Cinà gli aveva confidato di essere imbarazzato perché gli era stato detto di chiedere a Berlusconi la somma di 100.000.000, somma che, in effetti, gli era stata poi consegnata.

Di Carlo non aveva saputo riferire se oltre a quella somma ne erano state consegnate delle altre ed aveva soggiunto che il denaro, non solo garantiva di non essere sequestrati, ma tutelava da tutto ciò che poteva accadere ad un industriale.

Il Tribunale ha ritenuto attendibili le dichiarazioni del Di Carlo, mettendo in evidenza come le stesse avessero ricevuto rilevanti riscontri esterni.

In particolare è stata evidenziata la corrispondenza tra la descrizione dell'edificio in cui era avvenuto l'incontro appena evocato e le foto dei locali della Edilnord, società di Berlusconi che aveva da poco trasferito la propria sede in via Foro Bonaparte n. 24.

Lo stesso giudice ha rilevato che Di Carlo era stato il primo a parlare, non solo dell'incontro tra Berlusconi e Bontade, incontro nel quale Dell'Utri e Cinà avevano svolto il ruolo di intermediari, ma anche della partecipazione di Dell'Utri al matrimonio di Girolamo Fauci tenutosi a Londra nel 1980, partecipazione che era stato confermata dallo stesso Dell'Utri.

Ha altresì sottolineato la sostanziale costanza e la tempestività delle accuse.

Proprio con riguardo alla tempestività, il Tribunale ha messo in evidenza che Di Carlo aveva parlato dell'incontro milanese fin dall'inizio della sua collaborazione e cioè nel corso delle dichiarazioni rese il 31 luglio 1996 in seguito al suo trasferimento in Italia avvenuto il 13



giugno precedente, dopo un periodo in cui aveva avuto problemi di salute.

In quell'occasione (e cioè il 31 luglio 2006), il collaborante aveva ricordato i principali incontri con Dell'Utri: 1) la presentazione avvenuta in un bar di Palermo da parte del Cinà; 2) l'incontro avvenuto a Milano; 3) la comune partecipazione al matrimonio di Gimmy Fauci avvenuto a Londra il 19.4.1980.

I giudici di primo grado hanno poi ritenuto privi di fondamento i rilievi della difesa sull'attendibilità del Di Carlo rilevando che non era in alcun modo rilevante il fatto che Tommaso Buscetta avesse dichiarato che Stefano Bontade, che lo aveva ospitato alla fine del 1980, non gli aveva parlato né dell'incontro a Milano né di aver mandato Mangano a Milano per proteggere un importante imprenditore.

Il Tribunale ha osservato che: a) l'incontro milanese era avvenuto sei anni prima e che per Bontade non doveva avere assunto una particolare importanza trattandosi di un incontro tra mafiosi ed imprenditori finalizzato alla conclusione di affari; b) nel 1980 Sivio Berlusconi era un imprenditore e non aveva raggiunto quella notorietà che avrebbe assunto a seguito del suo ingresso, avvenuto molti anni dopo, nella vita politica del paese; c) lo stesso Buscetta aveva affermato di non essere stato il "*confessore*" di Bontade.

Il 14 febbraio 1997 Di Carlo aveva parlato di ulteriori incontri con Dell'Utri e cioè della cena – avvenuta nel 1979 o in un periodo di poco precedente - a casa di Stefano Bontade alla quale avevano partecipato Dell'Utri, alcuni uomini d'onore (Mimmo Teresi, Giovanni Bontade, detto "*l'avvocato*" fratello di Stefano Bontade) e altri soggetti che non erano uomini d'onore; degli incontri avvenuti all'interno della

lavanderia del Cinà, che era un punto d'incontro di uomini d'onore. Tali incontri erano avvenuti alla fine del 1979, primi mesi del 1980 ("*alla fine degli anni '70, se non è '79, fine '79, uno è all'inizio dell'80*").

Nello stesso periodo Di Carlo aveva ricordato un appuntamento che lui aveva dato a Salvatore Micalizzi - sottocapo del mandamento di Partanna Mondello che, dopo la guerra di mafia, aveva assunto il ruolo di capo della suddetta *famiglia* - presso la lavanderia di Cinà. Lì aveva trovato Dell'Utri mentre Micalizzi era arrivato poco dopo con due giovani, uno di loro era Francesco Onorato (affiliato in cosa nostra nel 1980 all'interno della *famiglia* mafiosa di Partanna Mondello a capo della quale vi erano Salvatore Micalizzi e Rosario Riccobono e, dopo la guerra di mafia, era rimasto accanto all'ala dei corleonesi e posto a capo della stessa *famiglia*).

Il Tribunale ha messo in evidenza che detti episodi – oggetto di contestazione da parte della difesa dell'imputato – erano privi di valenza illecita e del tutto marginali, ma che quelli relativi agli incontri presso la lavanderia, avevano dimostrato la stabilità nel tempo dei rapporti tra Dell'Utri e Cinà .

In ordine alle eccezioni della difesa sulla possibile concertazione tra il Di Carlo e Francesco Onorato (i due collaboranti avevano parlato dell'episodio dell'incontro di Dell'Utri e Di Carlo presso la lavanderia del Cinà a distanza di due giorni l'uno dall'altro – l'Onorato il 12 febbraio 1997 ed il Di Carlo il 14 febbraio 1997, dopo un periodo di comune detenzione a Rebibbia), il Tribunale ha svolto le seguenti considerazioni.

In primo luogo ha rilevato che, sulla base della documentazione acquisita presso il carcere di Rebibbia, era risultato che i due detenuti

erano stati stabilmente sottoposti a sorveglianza; sotto altro profilo ha evidenziato che, se l'Onorato avesse voluto costruire un riscontro alle dichiarazioni di Di Carlo, avrebbe dovuto riferire circostanze ricollegabili alle dichiarazioni rese da quest'ultimo in precedenti occasioni.

Ha, pertanto, ritenuto che alle dichiarazioni rese da Di Carlo il 14 febbraio 1997 doveva attribuirsi una "*scarsa rilevanza sotto un profilo strettamente probatorio*" e ciò aveva giustificato il fatto che costui dei due episodi (cena a casa di Bontade e incontri presso la lavanderia di Cinà) non ne avesse parlato nei suoi precedenti interrogatori.

Tuttavia, poiché potevano sorgere dubbi sulla genuinità del racconto, il Tribunale ha ritenuto di non tener conto di detti episodi nella valutazione del materiale probatorio emerso a carico dell'imputato.

La sentenza ha approfondito il tema della collocazione temporale dell'incontro milanese, in ordine al quale erano emerse delle differenze nelle dichiarazioni rese da Di Carlo che, nel corso del dibattimento, aveva indicato detto momento nella primavera o nell'autunno del 1974, mentre nell'interrogatorio del 31 luglio 1996 aveva indicato il 1975.

Il Tribunale, mettendo in evidenza la spontaneità con la quale il collaborante all'udienza del 2 marzo 1998 - a seguito delle contestazioni della difesa - aveva ribadito la propria incertezza sull'epoca, ha collocato l'episodio tra la primavera del 1974 (come aveva riferito il Di Carlo, rammentando gli abiti che indossavano i partecipanti) e la seconda metà del mese di maggio dello stesso anno.

In relazione all'ultima data, Di Carlo aveva ricordato che l'incontro era avvenuto pochissimo tempo dopo l'arresto di Luciano Leggio (avvenuto il 16 maggio 1974) e prima dell'arresto di Stefano

Bontade (avvenuto il 29 maggio 1974); quest'ultimo, infatti, era stato presente alla riunione ed aveva dato il proprio assenso alla indicazione del Mangano quale uomo da inviare ad Arcore.

Di Carlo aveva ricordato che Cinà gli aveva manifestato il suo imbarazzo dovuto al fatto che, all'esito dell'incontro di Milano, o gli era stato detto di chiedere a Berlusconi la somma di lire 100.000.000.

Aveva poi raccontato che qualche tempo dopo, nel 1977-1978, lo stesso Cinà, si era rivolto, chiedendogli aiuto dopo che Dell'Utri gli aveva chiesto di interessarsi di risolvere il problema dell'installazione delle antenne.

In relazione all'incontro milanese tra Stefano Bontade e Silvio Berlusconi e all'intermediazione di Cinà e di Dell'Utri, il giudice di primo grado ha ritenuto di trovare un riscontro alle dichiarazioni di Di Carlo in quanto aveva riferito Antonino Galliano all'udienza del 19 gennaio 1988.

Galliano (nipote di Raffaele Ganci e vicino al figlio di quest'ultimo Domenico), affiliato formalmente alla *famiglia* mafiosa della Noce della quale per un certo periodo era stato reggente insieme a Franco Spina, conosceva Gaetano Cinà.

Era stato proprio da quest'ultimo che aveva saputo dell'incontro milanese tra Berlusconi e Bontade. Ed invero Galliano aveva riferito di avere partecipato nel 1986 ad una riunione nella villa di Giovanni Citarda, dove quest'ultimo trascorreva la propria latitanza. A detta riunione avevano partecipato Mimmo Ganci, che sostituiva il padre Raffaele, a quel tempo detenuto nella reggenza del mandamento della Noce, Pippo Di Napoli, rappresentante della *famiglia* mafiosa di

Malaspina padrino di Galliano e presente alla cerimonia di iniziazione dello stesso e anche Gaetano Cinà.

In quell'occasione quest'ultimo aveva riferito che Dell'Utri lo aveva fatto chiamare a Milano manifestandogli la sua preoccupazione per le minacce di sequestro che erano state fatte al figlio di Berlusconi e che loro credevano provenissero dai mafiosi catanesi.

Cinà, rientrato a Palermo, ne aveva parlato con i suoi parenti Citarda e costoro ne avevano parlato con Stefano Bontade.

Era stato quindi organizzato un incontro a Milano tra Cinà, Bontade, Mimmo Teresi, Dell'Utri e Berlusconi e quest'ultimo era stato rassicurato da Bontade che *“per maggiore sicurezza”* gli aveva mandato Mangano.

La difesa di Dell'Utri, anche con riferimento alle dichiarazioni di Di Carlo e di Galliano, aveva mosso sospetti di concertazione atteso che i due collaboranti avevano trascorso un periodo breve di detenzione comune (dal 12 al 29 settembre 1996) presso il carcere di Pagliarelli, periodo di poco precedente alle prime dichiarazioni di Galliano sulle confidenze ricevute da Cinà.

Il Tribunale però ha escluso la possibilità di concertazione rilevando che i due erano sottoposti ad isolamento e non era emerso alcun contatto tra di loro e ha dunque ritenuto che le dichiarazioni di Galliano dovevano essere considerate *“quale autorevole riscontro alla versione dei fatti offerta dal Di Carlo, sia per quanto riguarda l'incontro milanese con Stefano Bontade, grazie all'intermediazione di Gaetano Cinà e Marcello Dell'Utri, sia per quanto concerne la diretta corresponsione di somme di denaro in favore di “cosa nostra”*.

Il Tribunale ha considerato riscontro alle dichiarazioni di Di Carlo quelle rese da Salvatore Cucuzza, uomo d'onore dal 1975 appartenente alla *famiglia* mafiosa palermitana del Borgo che faceva parte del mandamento guidato da Saro Riccobono.

Cucuzza, arrestato poco dopo la propria affiliazione e detenuto fino al 1979, aveva trascorso una breve latitanza tra il 1976 ed il 1977. Proprio in quel periodo aveva conosciuto Vittorio Mangano che gli era stato presentato come uomo d'onore formalmente affiliato alla *famiglia* di Porta Nuova e che lui aveva affiancato nella reggenza del mandamento dopo una lunga detenzione patita dal settembre 1983 al giugno 1994. Aveva incontrato Vittorio Mangano nel periodo di codetenzione dal 1983 al 1990 ; dopo l'arresto di Mangano, Cucuzza aveva guidato da solo il mandamento.

Il 28 agosto 1996 Cucuzza aveva deciso definitivamente di collaborare con la giustizia.

Le dichiarazioni di Cucuzza, riferite *de relato* in quanto apprese da Mangano nel loro comune periodo di detenzione, sono state ritenute dal Tribunale un valido riscontro a quanto riferito da Di Carlo.

Il collaborante, invero, aveva riferito che Mangano gli aveva confidato di essersi recato a Milano agli inizi degli anni '70; di essersi accompagnato con i fratelli Gaetano e Nino Grado ed a volte con Salvatore Contorno, uomini della famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù e di aver commesso con loro "*estorsioni, truffe, qualsiasi cosa per guadagnare soldi...danneggiamenti*"; di aver collocato con costoro bombe a persone vicine a Berlusconi sì da indurlo a cercare garanzia. Gli aveva anche riferito che era riuscito a farsi assumere ad Arcore come fattore, tramite Cinà; che quest'ultimo conosceva Marcello Dell'Utri;

che si era allontanato da Arcore dopo il fallito sequestro del principe D'Angerio avvenuto i primi di dicembre del 1974. Detto sequestro aveva segnato la fine del rapporto di fiducia tra Berlusconi e Mangano, tuttavia, malgrado l'imprenditore avesse sospettato che quest'ultimo fosse coinvolto nel sequestro, non lo aveva denunciato ed anzi aveva consentito alla sua famiglia di rimanere ad Arcore.

Nei rapporti con l'imprenditore milanese era pertanto subentrato – tramite Cinà – Mimmo Teresi uomo ritenuto più affidabile del Mangano e che era stato presentato a Dell'Utri proprio dal Cinà; i rapporti tra l'imputato e Teresi erano proseguiti fino alla morte di quest'ultimo.

Il collaborante aveva riferito che Berlusconi versava a “cosa nostra” 50.000.000 l'anno, somma che veniva consegnata inizialmente a Mangano, il quale, a sua volta, la faceva pervenire al mandamento di Santa Maria del Gesù, tramite Nicola Milano.

Cucuzza, pertanto, aveva confermato il ruolo di garante ricoperto da Mangano, la consegna di una somma di denaro da parte di Berlusconi per la sua protezione ed anche il ruolo di tramite svolto da Cinà che aveva indicato il nome di Mangano per arrivare all'imprenditore milanese, amico di Dell'Utri.

Della consegna di somme di denaro al Mangano aveva parlato anche Francesco Scrima all'udienza del 9 febbraio 1998. Il collaborante, uomo d'onore della *famiglia* mafiosa di Porta Nuova, che aveva conosciuto Mangano in carcere nel 1975, aveva riferito che quest'ultimo gli era stato presentato come uomo d'onore.

Il collaborante aveva incontrato di nuovo Mangano nel 1988-1989 presso il carcere di Palermo “Ucciardone” ed anche in seguito fuori dal

carcere presso il deposito di biancheria dei fratelli Milano con i quali il Mangano intratteneva rapporti.

Mangano aveva parlato a Scrima della propria attività di stalliere svolta ad Arcore negli anni '70 e nel 1988/1989 si era lamentato con lui del comportamento, che aveva giudicato scorretto, tenuto nei suoi confronti da parte di Ignazio Pullarà, reggente della *famiglia* di Santa Maria di Gesù, che si era appropriato delle somme che erano state versate da Berlusconi e che Mangano riteneva spettassero a lui.

Il Tribunale ha valorizzato, quale ulteriore riscontro alle dichiarazioni di Di Carlo, quanto aveva riferito all'udienza dell'1 giugno 1998 Francesco La Marca, uomo d'onore di Porta Nuova, che aveva appreso da Giovanni Lipari, sottocapo della stessa *famiglia*, delle trasferte a Milano effettuate da Mangano per conto di Bontade.

Infine, il Tribunale ha esaminato le dichiarazioni di Filippo Alberto Rapisarda, sottolineandone tuttavia le contraddizioni e considerando solo quelle parti che avevano ricevuto una conferma.

In particolare il 5 maggio 1987 Rapisarda aveva riferito che aveva assunto alle proprie dipendenze Marcello ed Alberto Dell'Utri perché gli era stato sostanzialmente imposto da Gaetano Cinà e che l'imputato gli aveva confidato di avere mediato tra Berlusconi e coloro che avevano fatto a quest'ultimo estorsioni e minacce.

Dell'Utri aveva confermato di essersi recato da Rapisarda con Cinà, evidenziando che il primo era rimasto "*impressionato*" nel vederlo arrivare con Cinà; non aveva negato di avere fatto le confidenze riferite da Rapisarda, di avere mediato cioè tra Berlusconi ed i suoi estortori, ma aveva precisato di averlo fatto solo per vantarsi; detta giustificazione è stata ritenuta dal Tribunale "*risibile e sorprendente*".

Quanto emerso, secondo il Tribunale, era valso a sostanziare l'accusa mossa a Dell'Utri di avere svolto un'opera di mediazione con il Cinà, creando un canale di collegamento tra Berlusconi e Bontade, all'epoca esponente di massimo rilievo del sodalizio "cosa nostra", e rafforzando consapevolmente il sodalizio mafioso stesso.

In effetti negli anni '70 a Milano, era stata segnalata la presenza di soggetti mafiosi appartenenti a "cosa nostra" attivi nei sequestri di persona. Tra questi Luciano Leggio, uomo d'onore corleonese autore di sequestri di persona nel nord d'Italia (sequestro dell'industriale Rossi di Montelera); Ugo Martello, uomo d'onore della *famiglia* mafiosa di Bolognetta che Di Carlo aveva dichiarato di avere incontrato a Milano in un ufficio in Via Larga; Alfredo e Pippo Bono appartenenti rispettivamente alle *famiglie* mafiose di San Giuseppe Jato e Bolognetta.

Orbene dell'operatività dei gruppi mafiosi a Milano avevano parlato Giuseppe Marchese, che aveva riferito che nel 1988, dialogando in carcere con Illuminato Asaro, catanese legato al clan Turatello (Francesco Turatello e Renato Vallanzasca avevano dominato la scena criminale di Milano negli anni 70'), di un progetto di sequestro di un familiare di Berlusconi da parte del gruppo mafioso catanese, progetto che era stato evitato grazie all'intervento di "cosa nostra" palermitana.

Gaspere Mutolo, uomo d'onore della *famiglia* di Partanna Mondello, aveva parlato del progetto di sequestro di un familiare di Berlusconi progetto in cui era coinvolto non solo lui, ma anche Antonino Grado, uomo d'onore della *famiglia* di Santa Maria di Gesù ed al quale erano anche interessati Stefano Bontade, Gaetano Badalamenti e Masino Scaduto.

Il progetto era rientrato in quanto l'imprenditore era venuto in contatto con alcuni "*personaggi importanti*" e gli era stato garantito che non sarebbe stato più minacciato.

Mutolo aveva collocato temporalmente il progetto di sequestro intorno al 1975, periodo che aveva preceduto l'arresto di Luciano Leggio (avvenuto il 16 maggio 1974).

Mutolo, dopo avere spiegato la necessità di effettuare i sequestri di persona fuori dal territorio siciliano per il divieto imposto da "cosa nostra" (così come aveva riferito Di Carlo), aveva dichiarato di avere parlato con Mangano del tentato e fallito sequestro di un nobile (identificabile nel principe D'Angerio) che era stato realizzato, dopo il progetto di sequestro ai danni del Berlusconi, da soggetti facenti capo a Calò e Bontade e che aveva visto come basista proprio Mangano.

Era stato proprio quest'ultimo a raccontare a Mutolo di avere svolto il ruolo di "*basante*" e che al sequestro avevano partecipato Pietro Vernengo, Pietro Mafara, i fratelli Graviano e Nino Grado.

Anche il collaborante Antonino Giuffrè, uomo d'onore a capo della *famiglia* di Caccamo e vicino a Bernardo Provenzano, arrestato il 16 aprile 2002 dopo otto anni di latitanza e che aveva iniziato a collaborare con la giustizia nel giugno del 2002, all'udienza del 7 gennaio 2003 aveva riferito di avere saputo da Michele Greco, "*il papa*", del progetto di sequestrare Berlusconi negli anni '70 ed aveva ricordato il sequestro del principe D'Angerio.

Il Tribunale ha poi esaminato la vicenda del sequestro del nobile D'Angerio, mettendo in evidenza – per descrivere la vita all'interno della Villa di Arcore nel periodo in cui vi risiedeva Mangano - che quest'ultimo aveva dichiarato di essersi seduto a tavola con gli invitati la

sera del tentato sequestro, circostanza questa che era stata confermata dal principe D'Angerio, ma negata da Felice Confalonieri.

Secondo quanto riferito da Cucuzza, che aveva conosciuto da Mangano alcuni dettagli su un sequestro dalle modalità coincidenti con quelle del tentato sequestro del principe Luigi D'Angerio, proprio a seguito del fallito sequestro, i rapporti tra lo stesso Mangano e Berlusconi si erano incrinati; quest'ultimo aveva capito che la "regia" del sequestro era stata di Mangano, malgrado non lo avesse denunciato, gli aveva fatto capire che era meglio che si allontanasse da Arcore.

Vittorio Mangano, dopo essere stato arrestato il 27 dicembre 1974 per scontare una pena definitiva, era tuttavia ritornato ad Arcore il 22 gennaio 1975, dove la sua famiglia sarebbe rimasta per tutto il 1975 e dove lui stesso, una volta scarcerato dopo un breve arresto (dall'1 al 6 dicembre 1975), aveva eletto domicilio.

Il Tribunale ha rilevato – contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di Dell'Utri, che aveva evidenziato che il comportamento del Mangano era in contrasto con il ruolo di garante e di rappresentante di "cosa nostra" che gli era stato attribuito all'interno della villa - che l'episodio si inquadrava perfettamente nella logica dell'organizzazione mafiosa che era solita attuare una *"strategia fatta di minacce ed intimidazioni proprio per fare sì che l'imprenditore, entrato nel mirino si legasse ancor più all'organizzazione"*.

E' stato poi esaminato l'attentato dinamitardo commesso nella villa di Berlusconi di Via Rovani a Milano il 26 maggio 1975, attentato che solo indagini successive avevano consentito di collegare all'imprenditore (v. dich. dott.ssa Galletta rese all'udienza del 27 ottobre 1998).

Ed invero, undici anni dopo, dal tenore del colloquio telefonico intercettato tra Berlusconi, Confalonieri e Dell'Utri, la sera del secondo attentato commesso il 28 novembre 1986 ai danni della stessa villa, attentato che inizialmente Berlusconi aveva attribuito a Mangano, era emerso che da parte dell'imputato e dell'imprenditore non vi erano dubbi in ordine alla responsabilità di Mangano per il precedente attentato del 1975, quest'ultimo, in un primo momento, era stato ritenuto responsabile anche della seconda azione intimidatoria.

La sentenza di primo grado ha messo in rilievo il fatto che i rapporti tra Dell'Utri e Mangano erano proseguiti anche dopo l'allontanamento di quest'ultimo da Arcore, come dimostrava un pranzo avvenuto nel 1976 e del quale aveva parlato il collaborante di giustizia Antonino Calderone che aveva ricordato che il 24 ottobre 1976, in occasione di detto pranzo per il suo compleanno al ristorante di Milano "Le Colline Pistoiesi", insieme a Nino Grado e Vittorio Mangano, vi era un "certo Dell'Utri" che Mangano gli aveva presentato come il suo "principale".

Lo stesso Dell'Utri, nell'interrogatorio del 26 giugno 1996 aveva confermato l'episodio raccontato da Calderone, riferendo di essersi recato più volte a mangiare con Mangano e di avere pranzato con lui e con altre persone delle quali non conosceva il nome; aveva tuttavia negato di conoscere sia Calderone che Grado.

La sentenza di primo grado, dopo avere esaminato con attenzione il profilo criminale e mafioso di Vittorio Mangano ed il suo coinvolgimento nel traffico di sostanze stupefacenti al quale era seguito il suo arresto avvenuto nel maggio del 1980 nell'ambito di una vasta operazione in cui erano stati coinvolti numerosi esponenti mafiosi e che

si era conclusa con il processo a carico di Rosario Spatola ed altri, si era soffermato sulla telefonata intercettata in quel contesto, il 14 febbraio 1980 e intercorsa tra Mangano (residente presso l'Hotel Duca di York di Milano) e Marcello Dell'Utri.

A seguito di tale telefonata, Dell'Utri veniva coinvolto nelle indagini, compendiate nel rapporto della Criminalpol di Milano del 13 aprile 1981, che avevano consentito gli arresti della notte del 15 febbraio 1980 (c.d. "*bliz di San Valentino*"); a carico di Dell'Utri erano stati emessi una comunicazione giudiziaria ed un decreto di perquisizione, per il delitto di cui agli artt. 416, 416 bis c.p.

La posizione veniva poi separata dall'intero processo nel 1987 e decisa con sentenza del G.I. di Milano del 24 maggio 1990 con la quale si riteneva insussistente la prova dell'inserimento dell'imputato Dell'Utri nel sodalizio mafioso operante a Milano.

Il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità per precedente giudicato, rilevando la diversità tra l'associazione mafiosa oggetto del procedimento in esame ed il sodalizio criminale oggetto dell'indagine milanese malgrado le indagini avessero portato all'individuazione di alcuni esponenti di "cosa nostra" operanti nel territorio milanese.

A dimostrazione della prosecuzione delle relazioni tra Mangano e Dell'Utri anche nel periodo in cui quest'ultimo si era allontanato da Arcore, è stata esaminata la telefonata – già richiamata - intercorsa tra Dell'Utri e Mangano il 14 febbraio 1980, allorchè quest'ultimo soggiornava presso l'Hotel Duca di York di Milano.

Il Tribunale non ha collegato la conversazione in cui si era parlato di “ cavalli”- termine adoperato da Mangano allorchè, in altre occasioni, si era riferito alla sostanza stupefacente – a traffici illeciti nei quali quest’ultimo era in quel periodo coinvolto, ma l’aveva valorizzata in quanto aveva fornito una conferma del fatto che i rapporti tra Marcello Dell’Utri e Mangano Vittorio non si erano mai interrotti neppure dopo l’allontanamento di quest’ultimo da Arcore ed erano rimasti sospesi solo nel periodo in cui Mangano era stato detenuto ed erano ripresi dopo il suo ritorno in libertà, nel 1990.

La sentenza ha poi esaminato la vicenda del matrimonio matrimonio di Girolamo Fauci, celebratosi a Londra, della quale aveva parlato Francesco Di Carlo che aveva riferito di avervi preso parte in qualità di testimone dello sposo e al quale avevano partecipato Dell’Utri, Cinà e Mimmo Teresi (quest’ultimo testimone della sposa).

Di Carlo aveva rammentato di avere visto Dell’Utri all’ingresso della chiesa e di essersi appartato con lui e con Mimmo Teresi; quest’ultimo rivolgendosi a Dell’Utri, gli aveva detto che Di Carlo era latitante e che ove avesse avuto bisogno di ospitalità a Milano, lui doveva mettersi a disposizione.

Di Carlo aveva riferito che Dell’Utri gli aveva dato il proprio numero di telefono, ma lui non lo aveva mai contattato.

Dell’Utri - in un’intervista rilasciata a Panorama sulla quale ha reso dichiarazioni il giornalista Giampiero Mughini all’udienza del 25 gennaio 1999 – aveva confermato la sua presenza al suddetto matrimonio sottolineando che essa era stata del tutto casuale in quanto si era recato a Londra per vedere una mostra sui Vichinghi e che Cinà gli aveva proposto di andare con lui.

Il giudice di primo grado ha tuttavia messo in evidenza che era inconfutabilmente emerso che Dell'Utri aveva partecipato a Londra al matrimonio del Fauci, trafficante di sostanze stupefacenti; che casuale o concordata che fosse stata la sua presenza a Londra, l'imputato aveva accettato l'invito del sodale ed amico Cinà che lo aveva coinvolto, malgrado fosse consapevole della presenza di personaggi del calibro mafioso di Di Carlo, che in quel momento era latitante, e di Teresi, soggetti che Dell'Utri conosceva per averli incontrati in precedenza.

Il Tribunale è poi passato ad analizzare i rapporti intrattenuti da Dell'Utri con l'imprenditore Filippo Alberto Rapisarda presso il quale l'imputato era andato a lavorare alla fine del 1977 dopo avere lasciato l'incarico di segretario personale di Silvio Berlusconi.

Rapisarda era al vertice di uno dei maggiori gruppi immobiliari italiani dell'epoca; a detto gruppo facevano capo diverse società aventi sede in Corso Concordia e Via Chiaravalle, tra le quali vi erano la BRESCIANO s.p.a., la COFIRE s.p.a. (Compagnia Fiduciaria di Consulenze e Revisione) la INIM s.p.a Internazionale Immobiliare con sede a Torino ed a Milano.

Il Tribunale, dopo avere analizzato i rapporti tra Rapisarda ed esponenti mafiosi e le dichiarazioni accusatorie rese dall'imprenditore nei confronti di Marcello Dell'Utri è pervenuto ad un giudizio di generale inattendibilità intrinseca dello stesso Rapisarda, limitandosi a valorizzare solo le dichiarazioni che avevano ricevuto riscontro in altre fonti di prova.

Il 5 maggio 1987, nell'ambito di altro processo svoltosi a Milano per il fallimento della Bresciano ed anche nel corso delle dichiarazioni

rese nel presente giudizio il 22 settembre 1998, Rapisarda aveva riferito di avere assunto Dell'Utri su richiesta di Cinà, che aveva conosciuto insieme a Bontade ed a Teresi. Consapevole delle frequentazioni mafiose intrattenute da Cinà non si era sentito di negargli il favore.

Dell'Utri, sentito nell'ambito dello stesso processo del Rapisarda, il 20 maggio 1987 aveva confermato di avere iniziato a lavorare nell'ottobre del 1977 nel gruppo societario del Rapisarda negli uffici di Via Chiaravalle. Aveva deciso di lasciare la Edilnord e Berlusconi perché da Rapisarda guadagnava il doppio e aveva un maggiore spazio di iniziativa e di autonomia.

Dell'Utri aveva ammesso che era stato Cinà ad accompagnarlo da Rapisarda, seppur negando di essere stato raccomandato da lui.

Il Tribunale, dopo avere esaminato le dichiarazioni di Rapisarda e di Dell'Utri e di altri soggetti che erano stati coinvolti nella vicenda imprenditoriale di Rapisarda ed avere valutato il contenuto delle dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia come Angelo Siino e Francesco Di Carlo, le cointeressenze economiche tra Rapisarda e Bontade che in quel periodo storico era il vertice di "cosa nostra" ed i rapporti tra lo stesso Rapisarda ed i mafiosi del gruppo Cuntrera-Caruana, ha concluso ritenendo che non sussistevano elementi per affermare che l'odierno imputato aveva svolto *"concretamente ed in prima persona una effettiva attività di riciclaggio di denaro proveniente dall'organizzazione criminale "cosa nostra"*, o che aveva agito allo scopo di tutelare gli interessi del sodalizio mafioso all'interno del gruppo imprenditoriale facente capo a Rapisarda.

Il Tribunale ha poi esaminato le dichiarazioni di Angelo Siino, che all'udienza del 9 giugno 1998 aveva riferito che nella seconda metà degli anni '70 aveva accompagnato a Milano Stefano Bontade.

Siino aveva ricordato che, in occasione di uno di detti viaggi, aveva incontrato Dell'Utri che scendeva le scale di Via Larga, dove vi era l'ufficio di Ugo Martello, insieme a Stefano Bontade, allo stesso Martello e, forse, a Mimmo Teresi (della cui presenza tuttavia non era certo).

Il Tribunale ha collocato l'incontro nel 1977- 1979 in quanto dalle dichiarazioni del collaborante era possibile desumere che l'imputato lavorasse già per Rapisarda.

Siino ha poi rammentato di avere accompagnato, nello stesso periodo, Stefano Bontade a Milano un'altra volta. Era stato in quell'occasione che Bontade - dopo avere incontrato tali Condello, calabresi che avevano progettato di sequestrare Berlusconi o i suoi familiari - gli aveva detto che i Pullarà avevano protetto Berlusconi e che la protezione stava costando a quest'ultimo un caro prezzo; aveva in particolare detto che i Pullarà “ *ci (a Berlusconi: n.d.r.) stanno tirando u radicuni*”.

Le dichiarazioni di Filippo Alberto Rapisarda sul reinvestimento di denaro di origine illecita nelle società del gruppo facente capo a Berlusconi avevano dato l'avvio ad indagini nell'ambito di un differente procedimento penale che aveva visto indagati l'imputato e Berlusconi nel delitto di riciclaggio in concorso con Bontade, Teresi ed ignoti.

Il Tribunale, dopo avere esaminato i dati processuali raccolti ed in particolare le dichiarazioni di Rapisarda, di Gioacchino Pennino, di Francesco Di Carlo e di Tullio Cannella in ordine ad una pretesa attività

di riciclaggio da parte di Dell'Utri dal 1975 in poi ed i risultati ai quali erano pervenuti il dott. Giuffrida, consulente del p.m. ed il prof. Iovenitti, consulente della difesa, ha concluso ritenendo che *“le indicazioni dei collaboranti e del Rapisarda non possono ritenersi del tutto incompatibili con l'esito degli accertamenti svolti, i quali non hanno evidenziato elementi di insuperabile contrasto con le dichiarazioni accusatorie, ma neppure riscontri specifici ed individualizzanti alle stesse”*.

La sentenza di primo grado ha poi escluso ogni riscontro alle tesi dell'accusa in ordine alla sussistenza di interessi di Dell'Utri e del gruppo Fininvest negli investimenti immobiliari sia in Sardegna che nel centro storico di Palermo.

E' stata poi esaminata l'evoluzione dei rapporti tra il gruppo societario milanese di Berlusconi e “cosa nostra” dopo il 1981 anno in cui veniva ucciso Stefano Bontade (23 aprile 1981) e scompariva poco dopo, vittima della cosiddetta “*lupara bianca*”, Mimmo Teresi nella guerra di mafia che aveva visto prevalere l'ala corleonese di Salvatore Riina.

L'esame dell'esistenza dei rapporti tra Dell'Utri e la nuova compagine mafiosa nel periodo successivo al 1981 ha preso le mosse dal tema del pagamento delle somme versate dalla FININVEST a “cosa nostra” nella metà degli anni '80.

E' stato messo in rilievo che la Fininvest, all'inizio di quegli anni, aveva acquistato alcune emittenti televisive siciliane per diffondere su tutto il territorio nazionale i programmi trasmessi dall'azienda milanese.


Era stato il collaborante Di Carlo a dichiarare che “nel 1977-1978” (l’epoca veniva ritenuta dal Tribunale compatibile con la pronuncia della Corte Costituzionale che nel luglio del 1976 aveva liberalizzato le trasmissioni radiotelevisive private in ambito locale) Dell’Utri aveva chiesto a Cinà la “*messa a posto*” per la installazione delle antenne TV che dovevano essere collocate in una zona che non rientrava nel territorio della famiglia mafiosa di Stefano Bontade.

Cinà aveva chiesto a Di Carlo di interessarsi con i capi mandamento della zona interessata dalla installazione: Francesco Madonia (“Ciccio”) e Rosario Riccobono e Di Carlo aveva poi riferito di avere saputo da costoro che Cinà si era rivolto a Teresi ed a Bontade.

Il Tribunale ha poi analizzato gli acquisti delle televisioni private siciliane effettuati da Fininvest prendendo le mosse dal primo avvenuto alla fine del 1980, quello di Rete Sicilia s.r.l, emittente privata costituita il 21 dicembre 1979 che aveva acquistato TVR Sicilia.

Antonio Inzaranto, presidente della TVR (in seguito unico azionista), all’udienza del 2 giugno 1998, aveva dichiarato di essersi interessato – dopo l’incorporazione con Rete Sicilia – dell’acquisto di postazioni dove collocare le antenne e di essere stato nominato presidente del consiglio di amministrazione di Rete Sicilia dove rimaneva fino al 1987-1988.

Inzaranto aveva sottolineato di avere avuto contatti con Adriano Galliani e Luigi Lacchini e di non avere conosciuto né Berlusconi né Dell’Utri; né aveva saputo che dietro tale acquisto vi fosse stato il gruppo Fininvest, circostanza che aveva appreso allorchè in un secondo tempo era stato apposto il marchio di Canale 5.



Nel 1985 la Fininvest aveva acquistato un'altra emittente televisiva, Sicilia Televisiva.

La sentenza di primo grado ha preso poi in esame le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Calogero Ganci, Francesco Paolo Anzelmo e Antonino Galliano, tutti appartenenti alla *famiglia* mafiosa della Noce a capo della quale vi era Raffaele Ganci, fedelissimo di Salvatore Riina.

Calogero Ganci, figlio di Raffaele, all'udienza del 9 gennaio 1998, aveva riferito di aver appreso dal proprio genitore che Cinà, nel 1984-1985 si era fatto portavoce della richiesta di Dell'Utri che, per conto di una ditta milanese, voleva "*aggiustare la situazione delle antenne televisive*", voleva "*mettersi cioè a posto con cosa nostra al fine di ottenere, in cambio del versamento di una somma di denaro, protezione per le suddette antenne in Sicilia*".

Nella stessa occasione Dell'Utri si era lamentato con Cinà per essere stato "tartassato" dai fratelli Ignazio e Giovanbattista Pullarà, uomini d'onore della *famiglia* di Santa Maria di Gesù ai quali, Riina - dopo la morte di Bontade e Teresi - aveva affidato la reggenza della mandamento e che avevano ereditato i rapporti intrattenuti da Bontade e Teresi con la ditta di Milano.

Riina, raccolto il malumore di Dell'Utri da Raffaele Ganci, che lo aveva appreso da Pippo Di Napoli al quale, essendo il capo famiglia, Cinà si era rivolto e risentito per il fatto che i Pullarà non avevano ritenuto di comunicare né a lui né al loro capo mandamento Bernardo Brusca, i rapporti che avevano intrattenuto con questa ditta di Milano, aveva deciso che "*la situazione portata dal Cinà*" e cioè questo rapporto con Dell'Utri, doveva essere gestita personalmente ed esclusivamente soltanto da Cinà che - secondo quanto gli aveva raccontato il padre

Raffaele - si recava a Milano un paio di volte all'anno per ricevere da Dell'Utri una somma di denaro della quale non sapeva precisare l'ammontare e che veniva consegnata dallo stesso Cinà a Di Napoli, da quest'ultimo a Ganci Raffaele ed infine perveniva a Riina.

Ganci aveva definito il rapporto con Dell'Utri di natura estorsiva, ma non sapeva se, in seguito, vi era stata un'evoluzione di tale rapporto.

Francesco Paolo Anzelmo aveva riferito di essere venuto a conoscenza da Raffaele Ganci che, tra il 1985 ed il 1986, Cinà si era interessato a riscuotere i soldi da Dell'Utri; era venuto a sapere inoltre che Cinà aveva riferito a Di Napoli che Dell'Utri si era lamentato con lui in quanto si sentiva tartassato da Ignazio Pullarà uomo d'onore che aveva sostituito il Bontade nella reggenza della famiglia di Santa Maria di Gesù; il collaborante tuttavia non aveva saputo riferire i motivi di tale pressione esercitata dai Pullarà.

Di Napoli, ricevuta la notizia dal Cinà, ne aveva parlato con Raffaele Ganci e quest'ultimo ne aveva parlato con Riina che aveva estromesso il Pullarà affidando la gestione dei rapporti solo a Cinà.

Cinà, dunque, ritirava da Dell'Utri a Milano il denaro (L.200.000.000 suddivisi in due rate semestrali) e lo consegnava a Di Napoli; quest'ultimo lo dava a Raffaele Ganci, che a sua volta lo faceva pervenire a Riina che infine lo depositava nella "*cassa comune della commissione provinciale di Palermo*".

L'Anzelmo aveva spiegato che L.50.000.000 andavano alla *famiglia* mafiosa di Santa Maria di Gesù e dunque ad Ignazio Pullarà.

Il Tribunale ha esaminato le dichiarazioni di Antonino Galliano, uomo d'onore "riservato", appartenente dal 1986 alla *famiglia* della

Noce e nipote di Ganci Raffaele, che aveva riferito di aver conosciuto tra il 1985 ed il 1986, Cinà presso la villa di Citarda Giovanni (uomo d'onore della *famiglia* di Malaspina), villa che veniva utilizzata da Pippo Di Napoli nel periodo della propria latitanza.

Verso la fine del 1986, presso la suddetta villa, aveva accompagnato Mimmo Ganci (che in quel momento sostituiva il padre Raffaele che era stato arrestato) e che era stato convocato da Di Napoli. Lì avevano trovato Cinà che – sollecitato da Di Napoli - aveva detto che non voleva più andare da Dell'Utri a riscuotere i soldi in quanto quest'ultimo aveva assunto nei suoi confronti un atteggiamento scostante, facendolo attendere e lasciando la busta con i soldi dal segretario.

Le lamentele di Cinà erano sembrate rilevanti e Ganci - dopo avere fatto allontanare Cinà che, non essendo uomo d'onore non poteva assistere - aveva deciso di informare Riina che, poco tempo dopo aveva incaricato Ganci di recarsi a Catania per imbucare una lettera intimidatoria indirizzata a Berlusconi e di effettuare sempre da Catania una telefonata di minaccia allo stesso imprenditore.

Mimmo Ganci, dunque, agli inizi del 1987, si era recato a Catania, in compagnia di Francesco Spina, uomo d'onore della *famiglia* della Noce, per imbucare una lettera intimidatoria indirizzata a Berlusconi; dopo qualche settimana erano tornati nuovamente a Catania per fare una telefonata intimidatoria diretta ad Arcore allo stesso Berlusconi (al numero telefonico che gli aveva fornito Cinà).

Riina aveva ordinato che la telefonata e la lettera provenissero da Catania in quanto in quel periodo la mafia catanese di Nitto Santapaola

aveva effettuato un attentato a Berlusconi posizionando un esplosivo in una sua "proprietà".

Riina – dopo averne parlato con il boss catanese – aveva fatto credere all'imprenditore che ad agire fossero stati ancora i catanesi.

Dopo gli atti d'intimidazione, Cinà era stato convocato "urgentemente" a Milano da Dell'Utri che gli aveva chiesto di interessarsi per risolvere la questione.

Tornato a Palermo il Cinà aveva riferito la richiesta del Dell'Utri al Di Napoli, che ne aveva parlato con Ganci; era stato poi quest'ultimo a discuterne con Riina che aveva ordinato di raddoppiare la somma dovuta da Dell'Utri (da L.50.000.000 a L.100.000.000), somma che doveva essere consegnata in due rate semestrali per proteggere l'imprenditore milanese e non a titolo di pizzo per l'installazione delle antenne.

Cinà si era dunque recato a Milano per parlare con Dell'Utri e aveva riferito che questi era d'accordo per il raddoppio della somma, ma che il pizzo delle antenne doveva essere richiesto ai responsabili delle emittenti locali.

Il denaro veniva consegnato da Dell'Utri a Cinà che lo passava a Di Napoli; da Di Napoli veniva consegnato a Ganci che, su incarico di Riina, ne dava una parte alla *famiglia* di Santa Maria di Gesù, e quindi ai Pullarà e dopo all'Aglieri, un'altra quota alla *famiglia* di San Lorenzo ed una terza parte alla stessa *famiglia* della Noce.

Nel 1988 Galliano aveva riferito di avere assistito alla consegna del denaro da Di Napoli a Ganci Raffaele allorchè quest'ultimo era uscito dal carcere e di avere saputo che Cinà era andato a riscuotere il denaro da Dell'Utri fino al 1995.

Anche Galliano aveva riferito che, per le elezioni del 1987, Riina aveva dato disposizioni di votale per il P.S.I.

Il Tribunale, dopo avere escluso che le dichiarazioni di Ganci e di Anzelmo potessero essere frutto di una dolosa preordinazione ed anche "omologate" a quelle di Salvatore Cancemi che per primo aveva reso dichiarazioni sullo stesso argomento ed avere affermato anche l'attendibilità del Galliano, ha messo in evidenza gli elementi che avevano convalidato il contenuto delle loro propalazioni.

A tal proposito il Tribunale ha evocato la lamentela che il Cinà - in relazione all'atteggiamento scostante assunto nei suoi confronti da Dell'Utri - aveva manifestato al fratello dell'imputato, Alberto, in una telefonata intercorsa il 25 dicembre 1996, in epoca dunque prossima all'incontro presso la Villa di Citarda così come aveva riferito Galliano.

Il Tribunale ha poi rinvenuto un riscontro al fatto che Riina avesse ordinato a Mimmo Ganci di recarsi a Catania per inviare missive anonime intimidatorie a Berlusconi e per fargli delle telefonate dello stesso tenore al fine di "rafforzare" Cinà agli occhi di Dell'Utri, nella conversazione telefonica intercorsa tra Berlusconi e Dell'Utri il 29 novembre 1986, il giorno dopo l'attentato dinamitardo commesso ai danni della villa di Via Rovani. In quel dialogo l'imprenditore aveva esposto al suo interlocutore - che aveva mostrato delle perplessità- la propria convinzione che l'autore dell'attentato fosse stato Vittorio Mangano nell'erroneo presupposto che fosse libero.

Il 30 novembre 1986, nel corso di un'altra conversazione telefonica avvenuta tra gli stessi soggetti (Berlusconi-Dell'Utri), l'imputato aveva riferito di avere parlato con Cinà e che quest'ultimo aveva categoricamente escluso che l'autore dell'attentato fosse stato

Mangano che era ancora detenuto, riservandosi di spiegargli “ di persona” altri dettagli.

Dalle intercettazioni telefoniche acquisite dunque, secondo il Tribunale, erano emersi elementi di conferma alle dichiarazioni di Galliano che avere dichiarato che le somme consegnate da Berlusconi non erano tanto il pizzo pagato per le antenne (per il quale dovevano essere contattati i responsabili delle emittenti locali come Filippo Rappa proprietario di TRM), ma un “regalo” un “ contributo” a cosa nostra per l’interessamento di Riina per la protezione dell’azienda milanese da attentati.

Tale affermazione – differente da quanto avevano affermato Ganci ed Anzelmo che avevano collegato il pagamento delle somme al pizzo per la messa a posto delle antenne- secondo il Tribunale non incideva sulla complessiva attendibilità dei collaboranti *“in quanto Che Berlusconi fosse costretto a pagare per la “protezione delle antenne”, dopo le relative minacce, ovvero che pagasse per ottenere la “protezione” dal rischio dei sequestri, dopo le relative minacce, si tratta sempre di estorsione ai danni dell’imprenditore (persona diversa dagli imputati).*

Il Tribunale ha messo in rilievo come anche in precedenza Berlusconi aveva pagato Bontade per evitare il rischio di minacce e di sequestri.

Sulla consegna del denaro da Fininvest nel periodo 1989/1990 sono state esaminate le dichiarazioni di Giovan Battista Ferrante e di Salvatore Cangemi.

Ferrante, uomo d’onore della *famiglia* di San Lorenzo dal 1980, aveva dichiarato di non avere mai conosciuto né Dell’Utri né Cinà, ma

di avere saputo che Raffaele Ganci consegnava somme di denaro a Biondino provenienti da *Canale 5* con cadenza semestrale o forse annuale. Lui stesso aveva assistito a qualche consegna di denaro: cinque milioni di lire, non collegati al pagamento di pizzo imposto dalla *famiglia* mafiosa di San Lorenzo per i ripetitori Fininvest o per gli uffici di Canale 5.

La consegna di denaro era avvenuta almeno dal 1988/1989, ma era possibile anche da epoca precedente ed era proseguita fino al 1992.

Il Tribunale ha sottolineato che le dichiarazioni di Ferrante erano state confermate da Galliano che aveva riferito che Raffaele Ganci, dopo la propria scarcerazione avvenuta il 28 novembre 1988, aveva nuovamente gestito la situazione relativa ai soldi che arrivavano da Fininvest per mezzo di Dell'Utri e di Cinà ed aveva provveduto lui stesso a dividerli tra le tre famiglie mafiose (Noce, San Lorenzo e Malaspina) dopo avere preso i soldi per quella di Santa Maria di Gesù.

I giudici di primo grado hanno messo in rilievo come Ferrante aveva permesso di rinvenire anche due rubriche manoscritte nascoste in un luogo segreto (insieme ad esse venivano anche rinvenute armi appartenenti alla *famiglia* di San Lorenzo); in dette rubriche erano annotate le somme di denaro provenienti dai pagamenti a titolo di pizzo da parte dei commercianti della zona di San Lorenzo.

L'indicazione contenuta in una di dette rubriche era la seguente “ *Can. 5 numero 8*” e nell'altra al numero 8 “ *regalo 990, 5000*”. Secondo Ferrante doveva ritenersi che vi fosse stata una consegna di 5 milioni di lire da parte di Canale 5 nell'anno 1990 a titolo di “regalo” e non di estorsione.

Dopo avere valutato i rilievi difensivi, il Tribunale – sottolineando da un lato l’incompletezza delle annotazioni delle agende, la difficoltà del loro aggiornamento, l’impossibilità di ricondurre la somma di 5 milioni di lire alla cessione dell’emittente privata di tale Pietro Cocco alla Fininvest e dall’altro la compatibilità di detta somma con le dichiarazioni rese da Galliano sulla determinazione della stessa e sulle modalità di versamento (L.100.000.000. in due rate da L.50.000.000 da dividere tra le famiglie mafiose) - ha ritenuto le dichiarazioni di Ferrante avessero dato una conferma a quanto riferito dai collaboranti Ganci, Anzelmo e Galliano.

Il Tribunale ha poi ritenuto che le dichiarazioni di Ferrante fossero state riscontrate da quelle rese da Antonino Avitabile.

Avitabile, figlio di un uomo d’onore della *famiglia* di Partanna Mondello e inserito, anche se non formalmente, in quella di Resuttana dai primi anni '80, ha reso dichiarazioni alle quali il Tribunale ha ritenuto che potesse attribuirsi rilievo solo ove fornissero riscontri ad altre, non avendo apportato elementi di accusa autonomi.

In tale ottica sono state considerate quelle relative all’imprenditore Pietro Cocco che aveva ceduto la propria emittente televisiva alla Fininvest e che gli aveva confidato di avere pagato una grossa cifra alla *famiglia* mafiosa di San Lorenzo e di essersi adoperato affinché gli acquirenti della sua emittente dessero un “regalo” ogni anno alla stessa “famiglia”

Il Tribunale ha esaminato anche le dichiarazioni del collaborante Giusto Di Natale che era stato incaricato nel 1995 da Giuseppe Guastella di tenere un “libro mastro” relativo alle estorsioni della *famiglia* di

Resuttana ove aveva annotato “u serpente” che era riferibile al “ biscione
“ simbolo delle emittenti televisive di Berlusconi.

Poiché il collaborante era apparso al Tribunale incerto e confuso,
le dichiarazioni non erano state tenute in alcuna considerazione.

Del pagamento di somme provenienti da Berlusconi ai fratelli
Pullarà ne aveva parlato anche il collaborante Francesco Scrima, uomo
d'onore della *famiglia* di “Porta Nuova” che aveva dichiarato che, nel
periodo in cui era stato in carcere con Vittorio Mangano tra il 1988 ed il
1989, quest'ultimo gli aveva manifestato il proprio risentimento per il
fatto che Ignazio Pullarà, durante la sua reggenza a Santa Maria di Gesù,
dunque dopo la morte di Bontate, si era appropriato del denaro
proveniente da Berlusconi e che secondo Mangano spettava a lui.

Per il Tribunale la consegna di denaro ai Pullarà era stata
confermata dal collaborante Vincenzo La Piana, che aveva riferito che
Mangano nel 1993-94 gli aveva confidato di essere stato estromesso nei
rapporti con il gruppo imprenditoriale rappresentato da Dell'Utri,
allorchè era stato sostituito da Pullarà prima e da un “certo” Cinà, dopo.

Anche Salvatore Cucuzza - nel periodo di codetenzione con il
Mangano che il Tribunale ha collocato temporalmente durante il maxi
processo tra il febbraio 1986 ed il dicembre 1987 - aveva raccolto le
confidenze dello stesso Mangano. Quest'ultimo gli aveva manifestato il
suo disappunto per il fatto che dal momento della sua detenzione (dal
1980 in poi), non aveva più ricevuto le somme di denaro provenienti da
Berlusconi (50 milioni di lire) che lui sin da epoca precedente la morte
di Bontade aveva percepito e che in seguito (dopo la morte di Bontade)
erano state date a coloro che avevano avuto la reggenza del mandamento
di Santa Maria di Gesù e cioè ai fratelli Pullarà.

Sul tema il Tribunale ha infine esaminato le dichiarazioni di Salvatore Cancemi, ritenute complessivamente prive di un'autonoma significatività probatoria; quest'ultimo aveva confermato l'esistenza di dazioni di denaro dalla Fininvest a "cosa nostra" da 1989-1990 fino all'epoca delle stragi del 1992.

Il giudice di primo grado – nel paragrafo riservato alle *"considerazioni riepilogative"* – ha ritenuto che, anche nel periodo successivo alla morte di Stefano Bontade, durante il dominio di Salvatore Riina, l'imputato (con Cinà) aveva agito in modo che il gruppo imprenditoriale milanese facente capo a Silvio Berlusconi pagasse somme di denaro alla mafia, a titolo estorsivo, e ciò fino agli inizi degli anni '90.

Secondo il Tribunale Dell'Utri, dal 1983 consigliere delegato di Publitalia e manager assai vicino a Berlusconi, aveva "rappresentato" presso i mafiosi gli interessi del gruppo per conto dell'imprenditore, mediando *"tra gli interessi di " cosa nostra" e gli interessi di Berlusconi"* con ciò consentendo al sodalizio mafioso di percepire un vantaggio ed in tal modo contribuendo al consolidamento ed al rafforzamento di " cosa nostra" alla quale aveva consentito di agganciare una delle più importanti realtà imprenditoriali italiane.

Un ulteriore capitolo della sentenza di primo grado ha riguardato gli attentati verificatisi agli inizi degli anni '90 a danno degli esercizi commerciali della Standa di Catania e della provincia, azienda acquistata dal gruppo Fininvest nel 1988 e della quale Dell'Utri era divenuto consigliere di amministrazione.

L'episodio più grave era stato quello dell'incendio del 18 gennaio 1990 che aveva causato danni per 14 miliardi di lire; erano seguiti quelli,

di minor gravità, del 21 gennaio, del 12 e 13 febbraio, quest'ultimo ai danni di un affiliato Standa di Paternò, e del 16 febbraio del 1990.

Questi attentati, secondo il Tribunale, avevano palesato un'ulteriore condotta di mediazione posta in essere dall'imputato tra "cosa nostra" ed il gruppo imprenditoriale di Berlusconi.

Il Tribunale ha esaminato le dichiarazioni, rese sul tema, dai collaboratori di giustizia appartenenti alla mafia catanese Maurizio Avola, Giuseppe Pulvirenti, Filippo Malvagna, Claudio Saverino Samperi Claudio e Francesco Pattarino e le conclusioni alle quali era pervenuta la Corte di Assise di Appello di Catania con la sentenza irrevocabile del 10.7.2001 (proc. c.d. Orsa Maggiore), che aveva accertato che detti attentati erano stati commessi dalla *famiglia* mafiosa catanese facente capo a Benedetto ("Nitto") Santapaola ed al nipote Aldo Ercolano; costoro erano stati condannati come mandanti degli incendi alla Standa e della tentata estorsione connessa.

Il collaborante Claudio Samperi Severino, aveva confessato di avere commesso materialmente i danneggiamenti alle filiali della Standa di Catania su ordine di Aldo Ercolano (responsabile della famiglia a seguito della latitanza di Nitto Santapaola) ed aveva riferito che gli attentati ai danni delle filiali che si trovavano nelle province catanesi erano stati opera di Antonino Pulvirenti, figlio di Giuseppe "u' malpassotu"

Il collaborante aveva riferito – seppur in termini reputati dal Tribunale "del tutto vaghi" - che al di là della causale estorsiva degli attentati vi fosse stato "qualcos'altro sotto" e che, dopo alcuni mesi dalla loro commissione, Ercolano aveva dato l'ordine di interrompere le azioni intimidatorie.

Anche il collaborante Pattarino, il cui “ *peso probatorio* ” è stato reputato dal Tribunale “ *assolutamente marginale* ”, aveva confermato che gli attentati erano stati organizzati dalla mafia catanese di Santapaola; aveva poi parlato di contatti amichevoli tra Aldo Papalia, Ercolano e Salvatore Tuccio.

Dalle dichiarazioni rese da Filippo Malvagna era emerso che gli attentati alla Standa erano da inserire in un programma estorsivo (riguardante anche il Sigros) deliberato dalla *famiglia* mafiosa catanese.

Nel corso del dibattimento Malvagna, dopo avere detto di aver saputo da Antonino Pulvirenti che vi era stata un'attività di mediazione da parte dei dirigenti della Standa per aggiustare la vicenda dell'estorsione ed avere affermato di non sapere il nome delle persone ai vertici del gruppo che erano interessate, su domanda del difensore della parte civile, aveva ricordato che Ercolano gli aveva confidato che quel soggetto era stato “ *il signor Marcello Dell'Utri* ”.

Il Tribunale tuttavia ha ritenuto di non valorizzare detta dichiarazione, resa solo su domanda della parte civile e che aveva manifestato una sospetta progressione accusatoria nei confronti dell'imputato; ha reputato tuttavia valido ed attendibile il nucleo originario delle dichiarazioni rese dallo stesso collaborante in ordine all'esistenza di un mediatore dell'estorsione ed al fatto che detto mediatore era “ *un alto dirigente della Standa o comunque del gruppo Berlusconi* ”.

Malvagna aveva poi parlato dei rapporti “ottimi” che esistevano tra la famiglia mafiosa catanese e quella palermitana di Salvatore Riina e del fatto che l'estorsione ai danni della Standa era stata organizzata di

comune accordo con i mafiosi palermitani di Riina così come gli avevano detto Aldo Ercolano e Giuseppe Pulvirenti (“*u’ malpassotu*”).

La circostanza relativa al fatto che mandante degli attentati alla Standa era stato Nitto Santapaola è stata riferita anche dal collaborante Giuseppe Pulvirenti che aveva appreso da Salvatore Tuccio che, prima degli attentati, vi era stata una richiesta estorsiva nei confronti della Standa e di Dell’Utri; quest’ultimo aveva fatto sapere di non poter chiedere a Berlusconi di pagare la somma pretesa (tre miliardi e mezzo di lire all’anno). Era stato a seguito di tale rifiuto che erano stati fatti gli attentati.

Anche Pulvirenti ricordava che per commettere detti atti intimidatori ai danni della Standa, era stato necessario il consenso dei palermitani e cioè dei corleonesi di Salvatore Riina.

Il collaborante Giuffrè Antonino, sulla vicenda della Standa, aveva riferito che Riina gli aveva detto che Santapaola aveva interesse a “*mettersi nelle mani la persona proprietaria della Standa*” (v. dich. rese 7 gennaio 2003).

Siino Angelo aveva riferito di avere assistito a Catania ad una conversazione tra Giovanni Brusca e Nitto Santapaola dopo l’attentato al Sigros del 12 gennaio 1991; Brusca in quella conversazione aveva spinto il suo interlocutore a commettere “*un’azione nei confronti di Berlusconi*”, che riteneva vicino all’onorevole Craxi e aveva fatto un accenno anche a Dell’Utri, dicendo che di lui non gli importava nulla (“*mi ni futto di Dell’Utri*”). Siino non aveva saputo riferire altro perché i due si erano appartati per chiacchierare tra di loro, escludendolo.

Giovanni Brusca aveva smentito le dichiarazioni di Siino, detta circostanza è stata ritenuta dal Tribunale irrilevante attesa la ambiguità e la contraddittorietà del collaborante Brusca nel presente processo.

Il Tribunale ha poi messo in risalto che dalle dichiarazioni rese da Siino, che erano state ritenute incerte in relazione al fine politico che aveva perseguito anche il mafioso catanese Santapaola, era emerso che il gruppo dei mafiosi palermitani aveva sperato di avvicinare, tramite Berlusconi, l'onorevole Craxi e che almeno fino al 1991 (anno in cui il Brusca aveva spinto il Santapaola a svolgere azioni intimidatorie nei confronti di Berlusconi) detta speranza di natura politica non era stata ancora realizzata.

Secondo i giudici di primo grado, il contatto con l'onorevole Craxi non era avvenuto nemmeno negli anni immediatamente successivi come doveva desumersi dalla politica stragista voluta ed attuata da Riina nel 1992 e nel 1993.

Il Tribunale ha concluso l'argomento affermando che, se da un lato era risultata confermata la natura estorsiva degli attentati alla Standa del 1990 ed il concerto con i mafiosi palermitani; dall'altro non poteva dirsi in alcun modo provata la matrice politica di detti attentati.

Il coinvolgimento di Dell'Utri nella vicenda degli attentati alla Standa di Catania – secondo il Tribunale – aveva ricevuto una conferma sulla base delle dichiarazioni rese da Vincenzo Garraffa che, all'udienza del 13 novembre 2000 aveva dichiarato che Maria Pia La Malfa, moglie del fratello dell'odierno imputato, gli aveva detto che il cognato (Marcello Dell'Utri), dopo gli attentati della Standa di Catania (nel periodo in cui l'azienda era di Berlusconi), aveva risolto il problema “*parlando con certo Aldo Papalia*” recandosi personalmente a Catania.

Il Tribunale - che aveva valutato attendibili le dichiarazioni rese sull'argomento da Garraffa - ha ritenuto che erano stati provati i rapporti tra Papalia e la struttura di Publitalia (secondo quanto riferito dalla teste Ambra Monterosso, Commissario di P.S. all'udienza del 19 novembre 1999, Papalia aveva aperto una società i cui uffici erano all'interno di Publitalia); i rapporti tra lo stesso Papalia ed Alberto Dell'Utri (e ciò sulla base di intercettazioni telefoniche) ed anche - sia pure con minore frequenza- con l'imputato; i rapporti tra Papalia ed Aldo Ercolano.

Lo stesso giudice di primo grado ha ritenuto infine che si era raggiunta la prova della presenza dell'imputato a Catania, tra il 1990 ed il 1992 .

E' stato dunque ritenuto che le dichiarazioni di Garraffa erano state *“ la chiave di volta per ritenere inconfutabilmente provato, oltre ogni ragionevole dubbio, un effettivo ruolo di mediazione svolto consapevolmente dall'imputato nella composizione della vicenda relativa agli attentati alla Standa di Catania ”*.

Dell'Utri, secondo il Tribunale, aveva parlato con Aldo Papalia, in contatto con Aldo Ercolano, vice rappresentante della *famiglia* mafiosa di Catania e, a seguito dell'accordo che era stato raggiunto grazie alla sua mediazione, gli attentati erano cessati immediatamente per ordine dello stesso Ercolano.

Altro tema di indagine sul quale si è soffermato il Tribunale è quello della vicenda relativa alla sponsorizzazione della società sportiva *“Pallacanestro Trapani”* da parte della *“Birra Messina”* e del ruolo svolto da Dell'Utri e dalla società *“Publitalia”*.

Dalla relazione di servizio redatta dall'ispettore di P.S. Giuseppe Culcasi, trasmessa il 5 marzo 1997 dal Procuratore della Repubblica di

Trapani insieme alla relazione del suo ufficio, alla Procura della Repubblica di Palermo, era stato possibile rilevare che Vincenzo Garraffa, senatore e presidente della società sportiva Pallacanestro Trapani, aveva riferito al Pubblico Ministero di Trapani, alla presenza dello stesso ispettore, fatti relativi ad una vicenda risalente agli anni 1990-1991-1992 collegati al contratto di sponsorizzazione dell'importo di 1.500 milioni di lire concluso, tramite Publitalia, dalla Pallacanestro Trapani con la Birra Messina.

Garraffa aveva dichiarato di avere ricevuto da Publitalia e poi personalmente dallo stesso Dell'Utri una richiesta di restituzione in nero della metà della somma della sponsorizzazione e ciò a titolo di compenso per la intermediazione.

In seguito al rifiuto di Garraffa, Dell'Utri aveva fatto intervenire esponenti della mafia locale al fine di vincere le sue resistenze.

Sentito alle udienze del 6 e del 13 novembre del 2000, Garraffa aveva confermato quanto aveva riferito in precedenza al P.M. di Trapani ed all'ispettore Culcasi ed aveva aggiunto che l'importo della sponsorizzazione era arrivato alla società sportiva in due *tranches* che erano state accreditate su un conto corrente acceso presso la Banca Commerciale di Trapani.

Su detto importo aveva pagato i diritti di agenzia versando in contanti ed in due soluzioni, così come aveva preteso Publitalia, la somma di L. 70.000.000.

Successivamente lo stesso Garraffa aveva versato personalmente altri 100.000.000 di lire recandosi a Milano.

Dopo l'accredito della seconda rata di lire 750.000.000, due funzionari di Publitalia (Piovella e Biraghi) avevano chiesto a Garraffa di

versare in nero la somma in contanti di lire 530.000.000, senza emissione di alcuna fattura.

A seguito del rifiuto di Garraffa di versare detta somma di denaro quest'ultimo era stato invitato dal Piovella a discutere della questione direttamente con Dell'Utri.

Nel corso dell'incontro, avvenuto tra la fine del 1991 ed i primi del 1992 nella sede di Publitalia a Milano, Dell'Utri gli aveva confermato che, per il pagamento della "provvigione" richiesta, non sarebbe stata rilasciata alcuna fattura, dicendogli che "*i siciliani prima pagano e poi discutono*" ed ammonendolo, con tono percepito come minaccia da Garraffa, che avevano "*uomini e mezzi per convincerlo a pagare*".

Dopo qualche mese, e comunque prima della sua elezione al Senato avvenuta il 5 aprile 1992, Garraffa era stato raggiunto, presso l'Ospedale di Trapani dove svolgeva le funzioni di primario, da Vincenzo Virga e Michele Buffa.

Virga gli aveva chiesto di risolvere la questione della sponsorizzazione collegata a Publitalia ed alla domanda di Garraffa su chi lo avesse mandato da lui, gli aveva detto, in un primo momento, che erano stati degli "amici" e dopo aveva ammesso che era stato Dell'Utri.

In seguito al rifiuto di Garraffa di aderire alle richieste, Virga gli aveva detto che se ci fossero state delle novità sarebbe tornato a trovarlo altrimenti doveva considerare il discorso chiuso.

Garraffa aveva parlato della visita di Virga con due persone che gli erano molto vicine: Valentino Renzi, general manager della società Pallacanestro Trapani e Giuseppe Vento, commissario straordinario della

stessa società al quale, in particolare, aveva detto che se gli fosse successo qualcosa era da collegare al fatto che era stato avvicinato” *da personaggi di primo livello, uomini sentiti*”.

Il Tribunale ha ritenuto che le dichiarazioni di Garraffa avevano trovato conferma all’esito delle indagini ed alla luce delle dichiarazioni rese da testimoni e collaboratori di giustizia.

Veniva sentito Valentino Renzi che riferiva che Garraffa gli aveva confidato che circa la metà (700/750 milioni di lire) della somma che era stata data con il contratto di sponsorizzazione dalla Birra Messina, doveva essere restituita a Publitalia e che in relazione a detta vicenda, doveva incontrarsi con Dell’Utri. Garraffa aveva convocato Renzi nel suo studio e, con tono preoccupato, gli aveva detto che gli era stato ”consigliato” di adempiere all’impegno assunto con Publitalia.

Lo stesso Renzi aveva riferito di avere versato a Piovella – presentatogli dal Garraffa come uomo di Publitalia – la somma di lire 30.000.000 quale incasso di una partita giocata dalla Pallacanestro Trapani senza che gli venisse rilasciata alcuna fattura.

Nicola Liotti, legale e consigliere di amministrazione della Pallacanestro Trapani, aveva riferito di essere a conoscenza del problema che preoccupava Garraffa e del quale si era discusso in una riunione in cui erano presenti oltre al Garraffa ed allo stesso Liotti anche Vento e Renzi. All’esito della riunione era stato deciso di non pagare alcuna somma agli emissari della Publitalia senza pezze giustificative.

Liotti, legale del Buffa, aveva riferito che quest’ultimo gli aveva sempre detto che non vi era stato mai alcun incontro tra lui, Virga e Garraffa, con il quale Buffa era in rapporti di amicizia tant’è che era intervenuto per comporre le diverse liti tra i coniugi Garraffa.

Veniva sentito anche Giuseppe Vento che, all'udienza del 26 febbraio 2001, seppur rilevando di non avere più rapporti di amicizia con Garraffa, aveva riferito che quest'ultimo gli aveva detto di essere disperato in quanto gli erano state rivolte minacce provenienti da ambienti malavitosi per costringerlo a versare la somma di lire 800.000.000.

Ferruccio Barbera, sentito all'udienza del 28 gennaio 1998, aveva affermato che nel corso di una riunione tra Dell'Utri, Storace e forse Piovella negli uffici milanesi di Publitalia, era stato proposto che, al fine di risarcire il danno subito dalla Birra Messina per non avere ricevuto la somma in nero da Garraffa, Publitalia avrebbe trasmesso spot pubblicitari sino all'ammontare della suddetta somma.

Giuliana Paoletti, titolare della Image Building, aveva confermato che alla sua agenzia era stato dato l'incarico da Garraffa di curare l'immagine della Pallacanestro Trapani e che, non essendo riuscita a trovare uno sponsor, aveva ideato una sorta di auto sponsorizzazione realizzata con il marchio "L'altra Sicilia-made in Italy". In seguito i rapporti con Garraffa si erano incrinati in quanto quest'ultimo non aveva pagato i compensi dovuti alla sua agenzia. La stessa Paoletti aveva ricordato che ad Erice, Garraffa le aveva detto di avere salvato la vita al figlio di un boss.

Sulla vicenda della Pallacanestro Trapani ha reso dichiarazioni anche Vincenzo Sinacori, reggente del mandamento di Mazara del Vallo, che all'udienza del 16 luglio 2001 aveva riferito che l'incarico di contattare Garraffa per convincerlo a saldare il suo debito, era stato conferito a Vincenzo Virga tramite lui stesso (Sinacori), da Matteo Messina Denaro.

Sinacori aveva poi saputo da Virga che l'incontro c'era stato.

Gli era sembrato di capire, dalle parole di Messina Denaro, che Garraffa doveva dei soldi ai palermitani e che il "discorso" veniva da Vittorio Mangano e che forse era interessato anche Marcello Dell'Utri.

Il Tribunale ha poi esaminato le dichiarazioni rese da Giuseppe Messina, "*commercialista nelle mani del Virga*", al P.M. il 19 novembre 1996, nell'ambito del processo penale R.G.N.R. n.4495/94 e nel corso dell'incidente probatorio espletato nella fase delle indagini preliminari relative al processo R.G.N.R. n. 5222/97 nei confronti di Virga, Buffa e Dell'Utri, imputati di tentata estorsione ai danni del Garraffa.

Messina nel corso dell'incidente probatorio, dopo avere parlato dei suoi rapporti con Virga, dei rapporti tra quest'ultimo e Vincenzo Garraffa e tra loro due (Garraffa e Virga) con Buffa Michele, aveva dichiarato di volersi avvalere della facoltà di non rispondere in ordine alla vicenda della Pallacanestro Trapani ed al ruolo che in tale vicenda aveva avuto Dell'Utri, limitandosi ad affermare di avere parlato dell'imputato con Buffa.

Nel corso del giudizio di primo grado veniva sentita Maria Pia La Malfa, moglie di Alberto Dell'Utri, che aveva ricordato che Garraffa aveva chiesto ed ottenuto di essere accompagnato da Alberto Dell'Utri ad un appuntamento con l'imputato presso la sede di Publitalia a Milano per "*cose di sponsorizzazioni*".

All'esito dell'incontro l'imputato e Garraffa non avevano raggiunto un accordo e quest'ultimo si era lamentato con la La Malfa e con Alberto Dell'Utri di essere stato trattato malissimo dall'imputato.

Marcello Dell'Utri (che aveva parlato dei fatti relativi alla vicenda della Pallacanestro Trapani e di Garraffa in una trasmissione televisiva

trasmessa su Italia 1, mentre era in corso il giudizio di primo grado), nelle spontanee dichiarazioni rese all'udienza del 13 novembre 2000 aveva respinto tutte le accuse mosse da Garraffa, negando di conoscere Virga e Buffa .

Aveva ricordato di avere incontrato Garraffa a Milano in due occasioni. Durante il primo incontro, che era stato preceduto da un telegramma inviato da Garraffa, quest'ultimo gli aveva parlato della cessione di diritti televisivi sulle partite di basket. Il secondo incontro era stato del tutto casuale, sul pianerottolo degli uffici di Publitalia e Garraffa si era limitato a dirgli che doveva parlare con l'amministratore delegato della società .

Sulla stessa vicenda sono stati sentiti alcuni testi di p.g. che avevano svolto le indagini ed altri testimoni (Paolo Berlusconi ed alcuni giornalisti) ed è stata esaminata la documentazione prodotta dalle parti.

Era emerso in particolare che presso Publitalia non esisteva alcuna traccia relativa alla sponsorizzazione tra la Birra Messina e le Polisportive Trapani e Marsala (v. dichiarazioni del teste dell'Ispettore di P.S Maurizio Gatti all'udienza del 4 dicembre 2000) .

Il personale del Servizio Centrale Operativo aveva poi (tra l'altro) accertato che presso Publitalia non vi era alcuna traccia del pagamento della pretesa "provvigione" alla società di pubblicità né della somma di 170.000.000 di lire alla quale aveva fatto riferimento Garraffa né della somma di 35.000.000 di lire che Renzi aveva detto di avere consegnato a Piovella.

Il Tribunale ha poi considerato degno di "*particolare attenzione*" un documento del 21 settembre 1990 sequestrato a Filippo Starace ed

inviato da quest'ultimo ai dirigenti della Birra Messina in cui si metteva in risalto come, *attraverso l'interessamento della Publitalia* era stato raggiunto un accordo con la squadra di basket Pallacanestro Trapani e che, grazie al forte impatto pubblicitario, la Birra Messina era riconosciuta nell'isola come una forte investitrice.

Il Tribunale ha giustificato il fatto che una multinazionale come la Dreher-Heineken avesse voluto collegare la propria campagna pubblicitaria ad una squadra di basket semiconosciuta, all'interesse di Publitalia e dunque di Dell'Utri a ricevere denaro in contanti in nero sì da costituire fondi occulti attraverso la restituzione a Publitalia da parte della Pallacanestro Trapani della somma di L.750.000.000 pari a metà dell'intero importo della sponsorizzazione.

Del resto – hanno sottolineato i giudici di primo grado – la costituzione di fondi neri rientrava nella strategia aziendale di Publitalia. A riprova di ciò è stata ricordata la sentenza irrevocabile di condanna di Marcello Dell'Utri per il delitto di cui agli artt. 81, 110 c.p. e 4 n.5 L. 516/82 alla pena di anni tre di reclusione e L. 8.000.000 di multa.

E' stato poi esaminato un documento, privo di data, rinvenuto in possesso di Renzo Piovella che Garraffa aveva confessato di avere redatto sotto dettatura dello stesso Piovella o di Biraghi in prospettiva di un rinnovo della sponsorizzazione per l'anno 1991-1992 (dunque prima della rottura dei rapporti con Publitalia).

Detto documento - in cui era stato scritto " *alla firma MDL 2.0 dei quali MDL 1 a chi di dovere*" - aveva palesato il fatto che vi era qualcuno al quale doveva consegnarsi la metà della somma di sponsorizzazione.

In conclusione il Tribunale – sottolineando che la vicenda della tentata estorsione di Dell’Utri, in concorso con Virga e Buffa) costituiva oggetto di un distinto procedimento che (in quel momento: *n.d.r.*) si era concluso con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano di condanna di Dell’Utri e di Virga (Buffa era deceduto) alla pena di anni due di reclusione ed euro 344,00 di multa - ha ritenuto che dovevano comunque ritenersi accertate alcune circostanze :1) l’attendibilità di Vincenzo Garraffa; 2) l’interesse di Dell’Utri alla restituzione da parte della Pallacanestro Trapani della metà dell’importo della sponsorizzazione a titolo di” provvigione”; 3) il ricorso, da parte dello stesso imputato, a Virga ed a Buffa per convincere Garraffa a pagare la somma; 4) l’incarico di contattare Garraffa, affidato ai due boss mafiosi da parte di Vincenzo Sinacori che a sua volta aveva ricevuto l’ordine dal boss latitante Matteo Messina Denaro. Il Sinacori aveva ricordato che Messina Denaro gli aveva detto che Garraffa doveva essere contattato al fine di risolvere un “*discorso*” che interessava forse Dell’Utri, ma che era “*tramite Mangano*”, quest’ultimo, ad avviso del Tribunale, avvalendosi della sua posizione prestigiosa all’interno della consorteria criminale, era dunque andato in aiuto di Dell’Utri.

In conclusione, è stata messa in evidenza la “*disinvoltura*” con la quale Dell’Utri aveva fatto ricorso a soggetti mafiosi per risolvere i problemi della Publitalia confidando nell’aiuto di Mangano e così ingenerando e rafforzando nei componenti della *famiglia* mafiosa di Trapani, ai quali era stato affidato il compito di contattare Garraffa, il convincimento di poter disporre di Dell’Utri per il mantenimento ed il rafforzamento dell’associazione mafiosa.



Dopo avere considerato la vicenda legata all'immobile sito a Palermo in Corso Calatafimi di proprietà della società Mulini Virga s.p.a. al quale – secondo le dichiarazioni di alcuni collaboranti (Pasquale Di Filippo, Emanuele Di Filippo, Vincenzo Carra, Pietro Romeo, Salvatore Spataro e Giovan Battista Ferrante), invero non “*sufficientemente riscontrate*” – sarebbero stati interessati non solo i fratelli Graviano, ma anche il gruppo imprenditoriale facente capo a Berlusconi, la sentenza ha poi affrontato il tema dei rapporti diretti o mediati di Dell’Utri con i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, responsabili della *famiglia* mafiosa di Brancaccio, arrestati, da latitanti, a Milano il 27 gennaio 1994 con Salvatore Spataro e Giuseppe D’Agostino.

A seguito del suo arresto, D’Agostino, in una lettera che aveva inviato G.I.P, aveva affermato di essersi recato nel settembre 1992 a Milano in compagnia di Francesco Piacenti e Carmelo Barone. Quest’ultimo gli aveva promesso che si sarebbe interessato con Dell’Utri per fare trasferire la sua famiglia a Milano.

L’imputato, sentito dagli agenti di p.g, aveva negato di conoscere Barone e Piacenti che per lui erano perfetti sconosciuti.

Il Tribunale, tuttavia, ha messo in risalto alcune annotazioni contenute nelle agende dell’imputato in cui vi era il riferimento a Piacenti, a Barone ed a D’Agostino preceduto da due nomi “*m.llo Sirio e Brig. Bicchio*”, nonché l’annotazione della data dell’”11.2” che era stata fissata per l’audizione da parte del Carabinieri (l’audizione era invero avvenuta il giorno successivo).

In un’altra agenda del 1992, utilizzata dalla segretaria di Dell’Utri, alla data del 7 settembre 1992 era stata rinvenuta



un'annotazione riferita a " *Barone*" che il Tribunale ha ritenuto collegabile a Carmelo Barone e ciò in quanto in altra agenda vi era il nominativo " *Barone*" seguito dal nome "*Melo*" e da due numeri telefonici proprio di Barone.

D'Agostino, tratto nuovamente in arresto il ordine al delitto di cui agli 110, 416 bis c.p. aveva deciso di collaborare con la giustizia e l'1 giugno 1998 aveva dichiarato che Carmelo Barone, che sapeva che lui aveva il giglio (un "*ragazzino*") che giocava a calcio, si sarebbe interessato a fargli fare un provino presso la squadra del Milan e che avrebbe parlato con Dell'Utri, che Barone gli aveva detto di conoscere, per cercare di farli trovare un lavoro.

D'Agostino aveva ricordato che Barone aveva chiamato in sua presenza alcune volte l'ufficio di Dell'Utri ed aveva parlato con la segretaria alla quale aveva lasciato il proprio nome. La ricerca, tuttavia, non aveva avuto seguito perché Barone poco dopo era deceduto in un incidente stradale.

Nel 1993 era entrato in rapporto con Giuseppe Graviano che aveva ospitato durante la latitanza dall'8 dicembre 1993 al 27 gennaio 1994 e gli aveva chiesto se poteva farlo lavorare. Graviano gli aveva detto che ne avrebbe parlato con il fratello Filippo.

I Graviano si erano effettivamente adoperati per trovargli un lavoro in un "*centro commerciale, un eurocommerciale*" che gli inquirenti - secondo quanto è emerso dalla sentenza del Tribunale - avevano collegato alla Fininvest.

Le dichiarazioni di D'Agostino, secondo il Tribunale, erano state confermate dall'annotazione contenuta nell'agenda della segretaria di Dell'Utri ove alla data del 2 settembre 1992 era scritto: "MELO" ed

accanto "*interessa al MILAN*"; vi era anche riportato il nome "*Pacinotti*" seguito dagli stessi numeri telefonici rinvenuti accanto al già evocato nominativo "*Melo Barone*". L'indicazione poi "*10 anni*" è stata collegata all'età del figlio di D'Agostino e l'annotazione "*in ritiro pullman del Milan, interessato D'Agostino Giacomo*" ("*Patrassi-Zagatti*") era ritenuta riferibile allo stesso ragazzino che si chiamava tuttavia Gaetano ed ai due tecnici del Milan.

Anche Spataro Salvatore, cognato di D'Agostino aveva confermato le dichiarazioni di quest'ultimo.

Erano stati poi sentiti Francesco Zagatti che aveva dichiarato che "*nel 1993-1994*" era stato "*capo degli osservatori del settore giovanile*", che aveva visto il figlio di D'Agostino a Palermo e poi a Milano dove il ragazzino era stato accompagnato dal proprio padre e che era stato "*ben contento di rivedere il ragazzo*" che aveva fatto "*una grossa prova*".

Il ragazzo gli era stato segnalato da Dell'Utri e lui era stato contento di rivedere un giocatore che avrebbe voluto prendere con sé sei mesi prima.

Il Tribunale ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni dei testi Francesco Tumiatti e Roberto Patrassi, quest'ultimo in particolare aveva negato di sapere qualcosa della vicenda di D'Agostino, mentre il suo nome figurava nell'annotazione dell'agenda alla data del 2 settembre 1992.

Secondo i giudici di primo grado era emerso che negli anni 1993-1994 l'imputato si era interessato per il figlio di Giuseppe D'Agostino; detto interessamento, essendo deceduto Barone Melo non poteva che essere stato caldeggiato, direttamente o indirettamente dai fratelli

Graviano. Il ragazzino, secondo il Tribunale, aveva infatti fatto un altro provino nel 1994 cioè nel periodo in cui D'Agostino aveva "ospitato" i latitanti Graviano ed aveva ottenuto il loro intervento presso Dell'Utri che aveva segnalato il giovane calciatore al tecnico Zagatti per visionarlo.

Infine sono state esaminate anche le dichiarazioni del collaborante Gioacchino Pennino, uomo d'onore della famiglia di Brancaccio, che aveva riferito che il padre di Giuseppe D'Agostino sperava che il nipote fosse preso "tra i pulcini del Milan" grazie all'interessamento del Barone.

Il collaborante aveva rammentato di avere saputo da Sebastiano Lombardo, anche lui uomo d'onore della stessa famiglia (così come lo erano i Graviano), che del provino se ne poteva occupare l'onorevole Dell'Utri che lui aveva conosciuto ai tempi della società calcistica Bacigalupo.

Il Tribunale ha messo in evidenza come nella metà degli anni '80, accanto ad un primario interesse di natura economica, l'associazione mafiosa nella persona del "*suo capo assoluto*" Salvatore Riina, avesse tentato di avvicinare, tramite Berlusconi, l'onorevole Craxi. Per tale motivo Riina aveva ordinato che per le elezioni del 1987 si votasse per il PSI.

Lo stesso giudice ha escluso che vi fossero prove del fatto che Riina aveva effettivamente realizzato trattative o accordi politici con Berlusconi, per il tramite di Dell'Utri e ciò, sicuramente, almeno fino al 1993, anno in cui Berlusconi aveva deciso di impegnarsi direttamente in politica "*portandosi con sé (...) l'imputato Marcello Dell'Utri*".

Peraltro la stagione stragista della metà del 1992 aveva proprio palesato l'assenza di contatti tra la mafia ed il mondo della politica, dopo la perdita dei contatti che vi erano stati in precedenza.

Così come ugualmente dimostrativo dell'assenza di contatti tra mafia e politica era stato il progetto nato nel 1993, di cui aveva parlato Tullio Cannella (che nei due anni che avevano preceduto il suo arresto – avvenuto il 5 luglio 1995- aveva curato la latitanza del boss mafioso corleonese Bagarella Leoluca, cognato di Riina), che era maturato all'interno di “cosa nostra” di dare vita ad una formazione politica di tipo autonomista:” Sicilia Libera”.

Cannella, piccolo imprenditore edile che aveva svolto attività politica nelle file della Democrazia Cristiana e che, su richiesta dei fratelli Graviano, aveva ospitato Bagarella presso il Villaggio Euromare di Buonfornello nell'estate del 1993, aveva dichiarato che Bagarella (che gli aveva rivelato la propria identità solo nel mese di luglio), gli aveva dato l'incarico di fondare il partito indipendentista “Sicilia Libera” consegnandogli 10.000.000 di lire. A detto partito era interessato anche Bernardo Provenzano.

Bagarella che, secondo quanto riferito da Cannella non aveva voluto dare più soldi, “*intorno al gennaio del 1994*” aveva cambiato progetto appoggiando Forza Italia.

A Bagarella, Tullio Cannella aveva chiesto di inserire nelle liste di Forza Italia qualche candidato di Sicilia Libera ed il capomafia lo aveva rassicurato che avrebbe parlato con l'onorevole Miccichè che si occupava della formazione delle liste in Sicilia. Dopo qualche giorno gli era stato comunicato che entro quarantotto ore avrebbe incontrato “*un certo Vittorio Nangano o Mangano*”, ma l'incontro non era avvenuto.

Dell'Utri aveva negato di conoscere la vicenda relativa alla nascita di Sicilia Libera, riferendo che di tutte le vicende siciliane se ne era occupato l'onorevole Miccichè.

Secondo il Tribunale le dichiarazioni di Cannella erano state convalidate da Antonio Calvaruso, che – come Cannella – aveva curato la latitanza del Bagarella al quale aveva fatto da autista tra il 1993 ed il 1995 e che era stato arrestato con quest'ultimo il 24 giugno 1995.

Detta vicinanza aveva consentito a Calvaruso di venire a conoscenza dell'iniziativa politica di Bagarella e del partito, *“tutto prettamente cosa nostra”*, Sicilia Libera.

Il collaboratore aveva confermato il ruolo che aveva avuto Cannella nel sostenere l'iniziativa ed aveva ricordato che il progetto politico era andato “scemando” e che l'interesse di Bagarella si era rivolto verso Forza Italia in quanto – così come gli aveva riferito quest'ultimo – detto nuovo partito aveva una linea garantista che *“volutamente o non volutamente”* avrebbe aiutato i boss di “cosa nostra”.

Calvaruso aveva anche parlato di Vittorio Mangano che, secondo quanto gli aveva riferito Bagarella, era *“la persona che si doveva interessare di comandare Palermo-Centro”* dopo l'arresto di Salvatore Cancemi. Bagarella non aveva alcuna considerazione di Mangano e, nell'estate del 1994, lo aveva condannato a morte dando l'incarico di ucciderlo allo stesso Calvaruso. L'ordine, tuttavia, era stato revocato in quanto Mangano era ancora utile (*“serviva”*) sia politicamente (Bagarella aveva infatti detto a Cannella di farsi appoggiare da Mangano nell'iniziativa politica di Sicilia Libera), che territorialmente.

Il Tribunale ha poi esaminato la tesi accusatoria secondo cui l'imputato aveva favorito la discesa in campo di Berlusconi al fine di

curare gli interessi di “cosa nostra” che aveva perso i propri referenti politici ed ha concluso sostenendo, da una parte che le motivazioni che potevano avere indotto Berlusconi a fondare un nuovo partito erano state molteplici e avevano trovato altre giustificazioni su altri piani (veniva evocata, a tal fine la testimonianza del giornalista Federico Orlando); dall'altra che Dell'Utri era stato fin da subito un sostenitore della iniziativa politica di Berlusconi.

Il successo elettorale di Forza Italia nelle consultazioni politiche del 1994 aveva confermato che l'idea di fondare in nuovo partito politico era stata giusta e che detta scelta aveva risposto alle aspettative degli italiani in quel momento storico.

Era dunque da respingersi - secondo il Tribunale - la tesi accusatoria secondo cui Dell'Utri aveva favorito il proposito politico di Berlusconi per rafforzare e sostenere gli interessi di “cosa nostra”.

Del resto - ha continuato il giudice di primo grado - il fatto che l'idea autonomista non era stata ancora abbandonata alla fine del 1993 e che “cosa nostra” aveva realizzato stragi in tutta Italia, aveva dimostrato che non si erano ottenute certezze e garanzie politiche provenienti da altri “canali”.

E' stato sentito il collaborante Antonino Giuffrè, reggente del mandamento di Caccamo, componente della commissione provinciale di “cosa nostra”, in stretti rapporti con Bernardo Provenzano durati dall'arresto di Salvatore Riina (15 gennaio 1993) fino all'arresto dello stesso Giuffrè (16 aprile 2002).

Le dichiarazioni di Giuffrè, che aveva deciso di collaborare dal 15 giugno 2002, erano state ritenute dalla difesa di Dell'Utri caratterizzate da una progressione accusatoria nei confronti dell'imputato.

Il Giuffrè aveva infatti riferito che nel 1987 la scelta di “cosa nostra” era stata quella di sostenere alle elezioni politiche il P.S.I; da quel momento si era registrata la ricerca di nuovi referenti politici “ solidi ed affidabili” e ciò fino al 1993.

Nella primavera del 1993, il collaborante, poco dopo la sua scarcerazione (Giuffrè era stato detenuto dal marzo del 1992 al gennaio del 1993), aveva trovato in “cosa nostra” dei cambiamenti sostanziali; aveva infatti notato una linea “*pacifista*” riconducibile a Provenzano che si contrapponeva a quella di Bagarella “ *che di pacifista non aveva un bel niente*”. Anche dal punto di vista politico aveva registrato una diversità di vedute nel senso che, mentre il gruppo di Bagarella mirava alla costituzione di un partito locale, Sicilia Libera, il gruppo legato a Provenzano proponeva di cercare referenti all’interno di forze politiche più rilevanti così come era stato fatto in passato con la Democrazia Cristiana.

Giuffrè aveva riferito che, verso la fine del 1993, “cosa nostra” dell’ala di Provenzano aveva iniziato a valutare se poteva essere conveniente sostenere il movimento politico da poco costituito facente capo a Berlusconi.

Dopo incontri e discussioni Provenzano era “*uscito allo scoperto*” ed aveva deciso di appoggiarlo, avendo ricevuto delle garanzie.

Nell’interrogatorio del 18 ottobre 2012 Giuffrè aveva precisato che Provenzano, tuttavia, si era mantenuto “ *abbottonato*” sui nomi di coloro che avevano dato dette garanzie.

L’8 novembre 2002 lo stesso collaborante, confermando che Provenzano non aveva fatto alcun nome, aveva riferito che i boss Carlo Greco e Giovanni Brusca gli avevano indicato alcuni nomi degli

intermediari e cioè il costruttore Ienna, soggetto legato ai Graviano, ed un certo avvocato Berruti (soggetto mai identificato).

Seppur con molte incertezze, il collaborante aveva fatto poi il nome di Vittorio Mangano e di Dell'Utri indicato come uno dei “*personaggi più dinamici e interessati a portare avanti questo discorso, cioè la creazione di un nuovo partito*”.

Nel corso del dibattimento Giuffrè aveva ribadito il ruolo del costruttore Ienna e di Dell'Utri dichiarando che quest'ultimo era reputato dai suoi interlocutori mafiosi una persona seria, affidabile e “*vicina a “cosa nostra*” e che nelle elezioni politiche del 2001 alcuni “*personaggi*” legati a Provenzano avevano appoggiato la sua candidatura.

Il Tribunale, a seguito dei rilievi difensivi, aveva ritenuto che le nuove affermazioni di Giuffrè fatte nel corso del dibattimento ed in contrasto con quanto lo stesso collaborante aveva riferito nei precedenti interrogatori (acquisiti su accordo delle parti), non potessero essere valorizzabili perché frutto di una sospetta progressione accusatoria. Ha reputato, invece, che le stesse dichiarazioni fossero state esenti da critiche e dunque apprezzabili allorchè avevano indicato le garanzie ricevute da Provenzano quale motivo della scelta di votare Forza Italia.

Al fine di esaminare il ruolo assunto da Vittorio Mangano tra la fine del 1993 e la prima metà del 1994, il Tribunale preliminarmente ha evidenziato che Mangano era stato detenuto dal maggio del 1980 al giugno del 1990, era stato condannato per “*fatti connessi al suo status di mafioso*” ed aveva assunto – dopo l'arresto di Salvatore Cancemi, avvenuto il 22 luglio 1993 – il ruolo di reggente della famiglia *mafiosa* di Palermo Centro – Porta Nuova.

In tale veste Mangano aveva intrattenuto rapporti con i boss mafiosi Brusca e Bagarella.

Anche Calogero Ganci aveva riferito che nel periodo compreso tra il 1994 ed il 1995 gli era nota la qualifica di Mangano come “reggente” di Porta Nuova; detto ruolo era stato ribadito, con riferimento al periodo successivo all’arresto di Cancemi Salvatore, dai fratelli Pasquale ed Emanuele Di Filippo

Giovanni Brusca, aveva precisato che era stato proprio grazie a lui ed a Bagarella che Mangano aveva assunto la funzione “dirigenziale” all’interno di “cosa nostra” .

Galliano – consapevole del ruolo di capo mandamento che nel 1994 era stato assunto da Mangano – aveva dichiarato di avere saputo da Salvatore Cucuzza che, in epoca successiva alle elezioni, quest’ultimo aveva pensato di mandare a Milano Mangano per parlare con Dell’Utri al fine di fare alleggerire la pressione dello Stato contro la mafia con il regime detentivo del “41 bis”; non aveva saputo tuttavia se l’incontro vi era stato.

Francesco La Marca, uomo d’onore della *famiglia* di Porta Nuova, al quale Mangano era stato “ritualmente” presentato nel 1990, aveva ricordato una conversazione intervenuta con Mangano nei primi mesi del 1994, prima delle elezioni, nel corso della quale quest’ultimo gli aveva confidato che, su ordine di Bagarella e di Brusca doveva recarsi a Milano per parlare con “*certi politici per fatto di queste votazioni*”; tornato dal viaggio Mangano gli aveva detto che era “tutto a posto” e che dovevano votare Forza Italia perché in tal modo avrebbero avuto dei vantaggi per il 41 bis, per sequestri di beni e dei benefici per le loro collaborazioni.

Non aveva saputo tuttavia con chi si fosse incontrato a Milano né era al corrente di rapporti tra Mangano e Dell'Utri.

La Marca si era attivato per fare votare Forza Italia, nel suo quartiere di competenza.

Salvatore Cucuzza aveva riferito di avere saputo da Bagarella che Mangano veniva mantenuto nel ruolo di reggente del mandamento di Porta Nuova perché egli garantiva i rapporti con Dell'Utri che, com'era noto, era legato all'imprenditore Berlusconi. Cucuzza aveva altresì ricordato che Mangano gli aveva riferito che - poco prima della scarcerazione di Cucuzza avvenuta nel giugno del 1994 - aveva incontrato Dell'Utri *"un paio di volte"*.

In relazione al contenuto degli incontri, Cucuzza aveva affermato che essi avevano avuto un connotato politico in quanto Dell'Utri aveva promesso che si sarebbe attivato per presentare proposte favorevoli per *"cosa nostra"* sul fronte della giustizia *"nel gennaio del 1995"*, quali la *"modifica del 41 bis, (lo) sbarramento per gli arresti relativi al 416 bis"*.

Il Tribunale ha attribuito particolare rilievo alle dichiarazioni di Cucuzza rilevando che esse avevano provato che Dell'Utri aveva fatto precise promesse di intervento politico in favore di *"cosa nostra"*, ponendo in così in essere una condotta rilevante ai fini della sussistenza del reato contestato, al di là del fatto, del tutto privo di alcun significato, che l'impegno avesse sortito o meno l'effetto promesso.

Il Tribunale ha ritenuto che la promessa proveniente dal Dell'Utri *"soggetto influente che, in passato, aveva dato buona prova di sé, dimostrandosi disponibile verso "cosa nostra"*, aveva ingenerato negli ambienti mafiosi il convincimento di raggiungere obiettivi fondamentali

nella sua strategia criminale, contando sui *“massimi vertici della politica nazionale”*.

Dopo avere escluso che Mangano avesse potuto millantare con Cucuzza, con Brusca e con Bagarella (fatto quest'ultimo che avrebbe determinato la sua condanna a morte) il Tribunale, al fine di confermare le dichiarazioni di Cucuzza e le confidenze che quest'ultimo aveva ricevuto da Mangano in ordine ai suoi incontri con Dell'Utri, ha valorizzato due annotazioni contenute nelle agende sequestrate all'imputato in cui era emersa una traccia di due incontri avvenuti il 2 ed il 30 novembre 1993.

Dell'Utri, nel corso dell'interrogatorio dell'1 luglio 1996 non aveva negato di avere incontrato Mangano adducendo che quest'ultimo andava a trovarlo in ufficio per esporgli problemi di carattere personale e precisando che subiva tali incontri.

Il Tribunale ha poi ritenuto che avevano costituito una conferma della ricostruzione di Cucuzza le dichiarazioni del collaborante Giusto Di Natale il quale aveva riferito che Guastella (reggente del mandamento di Resuttana), dopo le elezioni del 1994, era tornato euforico da un incontro con Mangano o con il genero di questi, Enrico Di Grusa, e voleva comunicare a Bagarella che Mangano gli aveva assicurato di aver parlato con Dell'Utri e che quest'ultimo gli aveva dato buone speranze.

Il Tribunale ha evidenziato che *“la compromissione di Dell'Utri con la mafia anche sul fronte della politica”* aveva ricevuto un'ulteriore conferma nella intercettazioni eseguite negli anni 1999 e 2001, allorchè vi erano state le elezioni al Parlamento Europeo e le elezioni politiche nazionali: Dell'Utri, già deputato dal 1996, in quelle elezioni era stato

eletto al Parlamento europeo e Senatore della Repubblica nel partito Forza Italia che lui stesso aveva fondato nel 1993.

Nel 1999 – allorchè il Dell’Utri era candidato alle elezioni al Parlamento Europeo nel collegio Sicilia-Sardegna - venivano captate alcune conversazioni tra presenti all’interno dell’auto di Carmelo Amato, titolare di una autoscuola di Palermo, luogo di incontro di soggetti mafiosi legati al boss Provenzano, come Francesco Pastoia, uomo d’onore appartenente alla *famiglia* di Belmonte Mezzagno.

I dialoghi avevano evocato il nome di parecchi esponenti mafiosi (Bontade, Teresi, Greco, Galliano) ed anche quello dell’imputato che, secondo quanto aveva sottolineato Amato con uno dei suoi interlocutori, doveva essere aiutato alle elezioni perché così si sarebbe sottratto ai problemi giudiziari (v. conv. del 5 maggio 1999 intercorsa tra Amato e Michele Lo Forte (Amato:” *ma dobbiamo portare a Dell’Utri (..) compare lo dobbiamo aiutare perché se no lo fottono)*”).

Il Tribunale ha dunque ritenuto che nell’ambiente mafioso era stata presa “ *una netta e precisa decisione in ordine al candidato da votare e fare votare in occasione delle imminenti consultazioni (...) All’interno di cosa nostra era stato deciso che Marcello Dell’Utri andava votato alle elezioni del Parlamento europeo che si sarebbero tenute di lì a poco*”.

Dalle intercettazioni ambientali disposte nel 2001 – in epoca dunque coincidente alle elezioni politiche nazionali all’esito delle quali Dell’Utri veniva eletto al Senato - nell’ambito dell’indagine denominata “Ghiaccio 2” e captate all’interno dell’abitazione del boss mafioso Giuseppe Guttadauro, reggente del mandamento di Brancaccio, erano emersi riferimenti alle elezioni avvenute nel 1999 al Parlamento europeo all’esito delle quali il Dell’Utri era stato eletto deputato ed alle

promesse che non aveva mantenuto (v. conv. intercorse il 9 aprile ed il 20 maggio 2001 tra Guttadauro e Salvatore Aragona).

Il Tribunale ha attribuito rilievo al fatto che erano emerse le prove delle promesse fatte dall'imputato e che dunque, *“relativamente alle elezioni europee del 1999 “vi era stato uno scambio politico – mafioso”*.

Alla luce di tali elementi probatori, il Tribunale ha ritenuto di poter desumere che nel 1993-1994 Mangano non aveva millantato con Brusca e Provenzano di avere ricevuto da Dell'Utri delle promesse politiche (così come aveva ritenuto la difesa), ma quelle promesse erano state veramente fatte. Era dunque configurabile una *“compromissione mafiosa dell'imputato anche relativamente alla sua stagione politica”* e conseguentemente *“una delle tante condotte sussumibili nell'alveo della contestazione accusatoria”*.

La sentenza ha esaminato le dichiarazioni di La Piana Vincenzo, collaboratore di giustizia, nipote del capomafia Gerlando Alberti, ritenendo tuttavia che dette dichiarazioni, attinenti ad una presunta partecipazione dell'imputato nella qualità di finanziatore di un traffico internazionale di sostanze stupefacenti a partire dal 1994 ed all'interessamento dallo stesso imputato volto ad ottenere un miglioramento delle condizioni carcerarie del Mangano, non potevano essere valorizzate in quanto prive di conferme esterne.

Le dichiarazioni di La Piana sono state tuttavia valorizzate in quanto da esse era possibile accertare la permanenza di *“ inquietanti contatti di Marcello Dell'Utri con soggetti legati a Vittorio Mangano relativi, in particolar modo, ad un periodo successivo all'ultima carcerazione del mafioso, decorrente dall'aprile del 1995”* e fino al 1998.

La Piana aveva invero raccontato di alcuni viaggi a Milano fatti con Enrico Di Grusa, genero di Mangano, durante i quali aveva incontrato Dell'Utri ed altri soggetti "Natale" e "Nino" poi riconosciuti in Natale Sartori e Antonino Salvatore Currò, che erano in contatto con i familiari del Mangano (in particolare le figlie di Mangano lavoravano in una delle cooperative di Sartori a Milano).

Dell'Utri aveva avuto rapporti personali con il Sartori come avevano provato l'annotazione in un foglio trovato all'interno del suo ufficio di Publitalia dei numeri di telefono e degli indirizzi di due società gestite dal Sartori e l'incontro avvenuto con lo stesso Sartori nella residenza dell'imputato a Milano il 12 ottobre 1998.

L'accusa aveva sostenuto che l'incontro con Sartori poteva essere collegato ad una fuga di notizie circa la collaborazione di La Piana che – secondo quanto aveva riferito un comunicato Ansa - stava rendendo dichiarazioni accusatorie nei confronti di Dell'Utri.

Con riferimento agli elementi probatori raccolti ed in particolare del contenuto delle conversazioni intercorse dopo l'incontro con l'imputato, tra Sartori e Daniele Formisano, nipote del Mangano (dal tenore delle quali il Tribunale ha ipotizzato un chiaro riferimento dei due interlocutori al colloquio poco prima avuto con Marcello Dell'Utri) e tra lo stesso Sartori e Currò, il Tribunale ha affermato che appariva arduo, sulla base delle impressioni di Sartori circa la reazione dell'imputato alla notizia delle nuove accuse che avrebbero potuto coinvolgerlo, *"dedurre qualcosa di utile, in un senso o nell'altro"*.

Tuttavia lo stesso giudice ha ritenuto che ciò che era inconfutabilmente emerso era che *"Dell'Utri, ancora nel 1998, aveva*

contatti ambigui con un personaggio ambiguo (Sartori: ndr), legato in via diretta a Vittorio Mangano”.

Il Tribunale ha poi esaminato le dichiarazioni resa da Giovanni Brusca, reggente del mandamento di San Giuseppe Iato che, dopo avere iniziato il proprio contatto con le autorità giudiziarie coinvolgendo falsamente il proprio fratello pur di salvare il boss di Partinico, Vito Vitale, aveva iniziato un percorso di collaborazione il 20 maggio 1996.

I giudici di primo grado hanno ritenuto le dichiarazioni di Brusca caratterizzate da una “*fortissima ambiguità*”.

Brusca aveva dichiarato di non avere saputo per lungo tempo alcunché in ordine ai fatti oggetto del presente procedimento accaduti in epoca antecedente agli anni '90.

Solo dopo la pubblicazione nel 1993 di un articolo sull'Espresso (che tuttavia non aveva saputo indicare) in cui si parlava dei contatti tra Mangano e Berlusconi, aveva chiesto a Mangano se era vero quello che era stato riportato.

Il Tribunale, all'esito delle valutazioni del contenuto delle dichiarazioni di Brusca, ha in primo luogo sottolineato che quest'ultimo non aveva fatto alcun riferimento a Dell'Utri, e ciò, per “*alleggerire la posizione dell'imputato*”, cadendo tuttavia in contraddizione con sicure acquisizioni dibattimentali in base alle quali ad esempio era stato accertato il ruolo svolto dall'imputato nell'assunzione di Mangano ad Arcore.

E' stato poi messo in evidenza dal giudice di primo grado che lo stesso collaborante, dopo avere ammesso il ruolo di comando che aveva rivestito insieme a Leoluca Bagarella nel periodo 1993-1994 ed avere dichiarato (trovando conferma nelle dichiarazioni di numerosi

collaboratori di giustizia già evocati: La Marca, Cannella, Calvaruso, Di Filippo, Di Natale) che erano stati lui e Bagarella a fare assumere a Mangano il ruolo di reggente del mandamento di Porta Nuova, aveva poi dichiarato di non sapere che Dell'Utri e Mangano si conoscessero e che in quel periodo, come peraltro ammesso dallo stesso Dell'Utri, si incontrassero.

E' stata poi esaminata l'attività di inquinamento che Dell'Utri avrebbe posto in essere nel 1998, allorchè il processo in primo grado era già iniziato.

Il Tribunale, in particolare, ha esaminato la condotta dell'imputato in due ambiti del tutto differenti accomunati solo dalla medesima collocazione temporale individuabile nell'arco del 1998 e cioè in seguito all'inizio del dibattimento.

La prima delle due vicende era quella relativa ai presunti rapporti tra Dell'Utri e l'architetto Giorgio Bressani, Yvette Grut e Giovanni Cangemi, soggetti collegati per ragioni di lavoro al Rapisarda e che, secondo l'assunto accusatorio, l'imputato avrebbe contattato tra il 1997 ed il 1998 al solo fine di indurli, attraverso promesse di denaro, a rendere dichiarazioni favorevoli alla sua posizione processuale.

Il Tribunale ha reputato la vicenda priva di alcuna "*valenza dimostrativa in danno dell'imputato*" atteso che dalle intercettazioni telefoniche era emerso che a causa delle loro cattive condizioni finanziarie, a seguito del fallimento di Rapisarda erano stati i tre soggetti a chiedere un aiuto economico e lavorativo a Dell'Utri e che colui che aveva tentato un'attività di inquinamento probatorio era stato l'ex datore di lavoro dei suddetti testi: Filippo Alberto Rapisarda.

La seconda vicenda, reputata dal Tribunale significativa del tentativo dell'imputato di inquinare le prove, ha riguardato invece i contatti tra Dell'Utri, Cosimo Cirfeta e Giuseppe Chiofalo.

Il 31 dicembre 1998 Marcello Dell'Utri, a bordo della propria auto accompagnato solo dall'autista, lasciava Milano per raggiungere, nella zona di Rimini, Giuseppe Chiofalo, collaboratore di giustizia messinese, che era in permesso per le festività natalizie.

Per spiegare i motivi per il quali Dell'Utri si era deciso a recarsi, con doni acquistati la mattina dalla propria moglie Miranda Ratti, da un soggetto che era stato condannato all'ergastolo per gravi fatti di sangue, il Tribunale ha preso le mosse dal ruolo che nella vicenda aveva assunto Cosimo Cirfeta, uomo di spicco della "sacra corona unita" associazione mafiosa pugliese, condannato all'ergastolo che aveva deciso di collaborare con la giustizia.

I due magistrati che avevano incontrato Cirfeta nel suo percorso collaborativo (un sostituto procuratore della Procura di Brindisi, applicato alla D.D.A. di Lecce ed un sostituto procuratore presso detta D.D.A.) lo avevano descritto come un soggetto irrequieto che intratteneva pessimi rapporti con gli altri detenuti e con gli agenti di custodia e che aveva simulato tentativi di suicidio.

Cirfeta – al quale era stata più volte revocata la misura cautelare degli arresti domiciliari con sostituzione della custodia cautelare in carcere – il 24 agosto 1997 aveva consegnato una lettera, datata 24 settembre 1997, al personale del Servizio Centrale di Protezione da recapitare a due PP.MM. della D.D.A. di Lecce. In tale missiva aveva chiesto di essere sentito in quanto aveva saputo, nel corso della sua

ultima detenzione (dal 7 giugno al 10 luglio 1997), che un tale Giuseppe Guglielmini si era accordato con altri due collaboratori di giustizia, tutti detenuti nello stesso carcere in cui si trovava Cirfeta, per muovere false accuse a Berlusconi ed a Dell'Utri.

Il 19 settembre 1997 lo stesso Cirfeta aveva indirizzato al p.m. un telegramma nel quale aveva lamentato la propria situazione carceraria senza riprendere il tema precedente delle false accuse all'imputato (e a Berlusconi) ed il 26 settembre successivo aveva fatto pervenire al p.m. una lettera nella quale, dopo avere ripreso il motivo delle false accuse nei confronti di Dell'Utri e di Berlusconi, aveva chiesto di poter avere un colloquio.

Il 27 settembre 1997 Cirfeta veniva sentito dal personale della polizia penitenziaria di Paliano, su delega della DDA di Lecce e nei mesi successivi aveva scritto ai magistrati delle DDA di Bari e Lecce (denunciando la scomparsa di due notes in cui vi erano importanti appunti), alla Procura Nazionale Antimafia, alle DDA di Bari e di Roma ed al Servizio Centrale di Protezione.

Nel corso delle dichiarazioni rese il 27 settembre 1997 Cirfeta aveva invero riferito che nel giugno dello stesso anno, tratto in arresto e condotto presso il carcere di Rebibbia, aveva incontrato i collaboranti Francesco Onorato, Francesco Di Carlo e Giuseppe Guglielmini; quest'ultimo gli aveva detto che Onorato e Di Carlo si erano messi d'accordo per accusare Berlusconi e Dell'Utri e gli aveva chiesto se era in grado di costruire un'accusa contro Forza Italia . Cirfeta gli aveva risposto che la "cosa " non gli interessava perché sarebbe uscito dal carcere da lì a poco.

Il Tribunale ha rilevato che – contrariamente a quanto riferito da Cirfeta – Francesco Onorato non aveva reso dichiarazioni su Dell’Utri e su Berlusconi nel giugno o luglio 1997, ma solo sul conto del primo il 12 febbraio 1997 ricordando l’incontro avvenuto tra lui stesso, Cinà, Di Carlo e Micalizzi, precisando che lui era rimasto in disparte.

Ed ancora, secondo il Tribunale, la denuncia di Cirfeta non aveva colto nel segno laddove aveva sostenuto che Di Carlo aveva partecipato ad un complotto contro Dell’Utri e Berlusconi atteso che il collaborante aveva parlato dei suoi incontri con costoro già dal 30 luglio 1996 e cioè un anno prima del presunto complotto ordito con Onorato e Guglielmi.

Venivano sentiti Di Carlo, Onorato e Guglielmi che smentivano le accuse di Cirfeta, delineandone una personalità negativa ed uno stile di vita riprovevole (tossicodipendente, totalmente trascurato: v. dich. di Onorato), Angelo Izzo, che dichiarava che Di Carlo era un soggetto *riservatissimo*, che era stato sottoposto a misure eccezionali di sicurezza, che veniva seguito sempre da un agente e che non aveva avuto nessun rapporto con Cirfeta.

Giuseppe Pagano, collaboratore di giustizia, confermava le dichiarazioni rese da Izzo e riferiva che Cirfeta, messo alle strette da lui e da Izzo, aveva ammesso di avere sbagliato e che aveva creduto alle promesse di denaro e di espatrio che gli erano state fatte.

Veniva sentito anche Antonio Cariolo, detenuto presso il carcere di Paliano che all’udienza del 24 settembre 2001 dichiarava che Cirfeta e Chiofalo avevano proposto a lui ed anche ai fratelli Sparta Leonardi di dichiarare che i collaboratori Di Carlo, Onorato e Guglielmi si erano messi “ *d’accordo nello specifico per accusare l’onorevole Dell’Utri*” anche se ciò non era vero; da tali dichiarazioni ne avrebbero tratto

vantaggi “ *per quanto riguarda i benefici penitenziari e (..) in termini economici*” .

Cariolo, infine, ricordava che Chiofalo agli aveva detto che in occasione delle festività natalizie del 1998 avrebbe incontrato un influente personaggio politico che avrebbe dovuto “*diramare*” (sistemare) tutta la situazione.

All’udienza del 21 maggio 2001 venivano sentiti i fratelli Carmelo e Francesco Sparta Leonardi.

Il primo riferiva che Cirfeta gli aveva proposto di accusare i collaboranti Cucuzza e Ferrante di essersi messi d’accordo per il processo del “*dottore Dell’Utri*”. Alcuni giorni dopo Chiofalo, arrivato in carcere nella sua cella, gli aveva parlato delle accuse che dovevano essere mosse ai collaboratori di giustizia di Palermo, (“*si deve fare questa cosa*”), assicurandogli che in cambio avrebbe ricevuto soldi per iniziare un’attività, assistenza legale e “*l’interessamento di amici suoi*” per una prossima scarcerazione.

Francesco Sparta Leonardi alla stessa udienza confermava la proposta ricevuta da lui da parte di Cirfeta e Chiofalo a metà settembre del 1998 di muovere false accuse nei confronti dei collaboranti Onorato, Di Carlo e Gulielmini, “*per deligittimarli*”; al fratello era stato chiesto di rendere false accuse su Cucuzza e Ferrante. Il motivo era quello di fare “*decadere la Procura di Palermo*” e poi “*Forza Italia avrebbe fatto il resto*”.

In quell’occasione avevano parlato del processo pendente nei confronti di Dell’Utri e del compenso in denaro che avrebbero ricevuto.

Veniva poi sentito Rade Cukic, collaboratore di giustizia detenuto a Paliano che, all’udienza del 9 ottobre 2000, confermava che Chiofalo e

Cirfeta avevano tentato di convincere Carmelo Sparta a dire che Cucuzza e Ferrante si erano messi d'accordo per accusare Dell'Utri, mentre Francesco Sparta doveva accusare l'Onorato ed un altro collaboratore del quale non ricordava il nome.

Il Tribunale ha ritenuto che era rimasto accertato il piano di Chiofalo e Cirfeta finalizzato a delegittimare i collaboratori palermitani che avevano accusato Dell'Utri e che l'ispiratore del detto piano di delegittimazione non poteva che essere stato lo stesso Dell'Utri.

Un riscontro a tale tesi era da rinvenire nel fatto che il 23 dicembre 2008 Chiofalo, non appena ottenuto un permesso di uscita dal carcere, aveva chiamato Dell'Utri concordando l'incontro che poi era effettivamente avvenuto il 31 dicembre successivo. (Chiofalo:” sono arrivato in questo momento ..a casa” Dell'Utri:” che bravo finalmente ben arrivato (...) un abbraccio di accoglienza”).

Il 30 dicembre 1998 Chiofalo aveva chiamato telefonicamente Dell'Utri per fissare l'appuntamento.

Il 31 dicembre 1998 era stato Dell'Utri a telefonare al Chiofalo chiedendo del “*signor Delfino*” , adoperando il nome usato da Cirfeta allorchè questi aveva contattato telefonicamente Dell'Utri per riferirgli quanto denunciato al P.M. della D.D.A di Lecce .

All'esito di servizio di pedinamento, osservazione ed intercettazione, era stato accertato che il 31 dicembre alle 13.55 l'auto di Dell'Utri, guidata dall'autista, si era fermata dietro quella da cui era sceso Chiofalo; quest'ultimo – salutato l'autista dell'imputato – si era avvicinato a Dell'Utri.

I due, a bordo delle loro auto, si erano poi diretti verso l'abitazione di Chiofalo dove Dell'Utri doveva fermarsi a pranzo.

Poco dopo, Dell'Utri aveva chiamato telefonicamente Chiofalo informandolo che si era accorto che erano pedinati. Raggiunta l'abitazione di Chiofalo i due si erano trattenuti per una decina di minuti all'interno del box di pertinenza dell'abitazione; l'autista aveva preso dal portabagagli un cesto di frutta e due sacchetti di plastica avviandosi, insieme al Chiofalo, verso l'abitazione di quest'ultimo.

Poco dopo anche Dell'Utri era andato con il Chiofalo presso la stessa abitazione e lì era rimasto con quest'ultimo per un tempo brevissimo; alle 15.00 infatti era salito a bordo della propria auto ed era andato via.

Dopo qualche minuto Dell'Utri riceveva una telefonata da Chiofalo che stavolta lo aveva chiamato con il proprio cognome (*"senta dottor Dell'Utri"*), rimproverandolo per il fatto che non si era fatto accompagnare dal suo legale. Dell'Utri si era scusato adducendo che si era trattato di un disguido.

Il Tribunale ha ritenuto che detta conversazione era stata *"escogitata da Dell'Utri come messa in scena al fine di dimostrare l'indimostrabile (...) e cioè la liceità della ragione dell'incontro con il Chiofalo"*.

Chiofalo, sentito nel corso dell'incidente probatorio espletato nell'ambito del processo per calunnia conclusosi per lui, con sentenza di applicazione della pena di mesi dieci di reclusione, aveva parlato delle falsità che Cirfeta aveva sostenuto dinanzi all'A.G. allorchè aveva affermato che era visto di buon occhio dai collaboranti palermitani in quanto era amico dello stesso Chiofalo, che invece apparteneva ad un clan mafioso in guerra con gli esponenti di "cosa nostra".

Lo stesso Chiofalo aveva negato di avere conosciuto i collaboranti Onorato, Gugliemini e Di Carlo; aveva dichiarato di avere incontrato Dell'Utri quattro volte per conto del Cirfeta tra il febbraio ed il dicembre del 1998, che in occasione dell'ultimo incontro l'imputato gli era apparso turbato e lo aveva invitato a confermare le dichiarazioni di Cirfeta promettendogli che " *lo avrebbe fatto ricco*".

Dell'Utri nel corso delle dichiarazioni spontanee rese all'udienza dell'1 febbraio 1999 aveva precisato di essersi recato da Chiofalo in quanto quest'ultimo gli aveva detto che aveva importanti dichiarazioni da rendere in sua difesa; era andato senza i suoi difensori in quanto era il periodo delle feste natalizie e lui si era precipitato lì senza informarli.

Il Tribunale ha ritenuto che Dell'Utri aveva preordinato artificialmente accuse false nei riguardi dei collaboranti che lo avevano accusato offrendo somme di denaro a Chiofalo che aveva agito in concorso con Cirfeta, in tal modo costruendo "*falsi elementi probatori a suo favore*" e delegittimando i collaboranti Onorato, Di Carlo e Guglielmini.

In conclusione il Tribunale ha ritenuto che fosse stata raggiunta la prova della "*posizione assunta da Marcello Dell'Utri nei confronti di esponenti di "cosa nostra"*"; dei contatti diretti e personali con taluni di essi (Bontade, Teresi Mangano e Cinà); del ruolo svolto dall'imputato quale mediatore con il "*coordinamento di Gaetano Cinà*, tra il sodalizio mafioso e gli ambienti imprenditoriali e finanziari milanesi ed in particolare con il gruppo Fininvest; della "*funzione di "garanzia"*" assunta da Dell'Utri nei confronti di Berlusconi che temeva il sequestro dei suoi familiari, "*adoperandosi per l'assunzione di Mangano presso la*

villa di Arcore quale "responsabile" e non già come stalliere, seppur consapevole dello spessore criminale di quest'ultimo, ottenendo l'avallo di Stefano Bontate e Girolano Teresi che "all'epoca erano già due degli uomini d'onore più importanti di "cosa nostra" a Palermo"; della protrazione dei rapporti dello stesso imputato con il sodalizio mafioso, per circa un trentennio, rapporti che, in alcuni casi, erano stati favoriti anche dall'intermediazione di Cinà; del rapporto di Dell'Utri con Cinà con Vittorio Mangano, che nel tempo aveva assunto un ruolo di vertice nel mandamento di Porta Nuova ed al quale Dell'Utri ha mostrato costante disponibilità, incontrandolo più volte; dell'aver, l'imputato, consentito, anche grazie al Cinà, che "cosa nostra percepisse lauti guadagni a titolo estorsivo dall'azienda milanese facente capo a Silvio Berlusconi, intervenendo per mediare i rapporti tra l'associazione mafiosa e la Fininvest in momento in cui il rapporto aveva palesato una crisi (è stata citata come esempio la vicenda degli attentati ai magazzini Standa a Catania) e chiedendo ed ottenendo da Mangano favori (come nella vicenda Garraffa), promettendo appoggio in campo politico e giudiziario.

L'attività posta in essere da Dell'Utri – in conclusione - aveva costituito *"un concreto, volontario, consapevole, specifico e prezioso contributo al mantenimento, consolidamento e rafforzamento di "cosa nostra" alla quale è stata, tra l'altro, offerta l'opportunità di entrare in contatto con importanti ambienti dell'economia e della finanza, e di perseguire in modo più agevole i "suoi fini illeciti, sia meramente economici che latu sensu, politici".*

LE IMPUGNAZIONI

Avverso la sentenza hanno proposto appello la difesa dell'imputato e, solo in relazione alla determinazione della pena inflitta, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.

E' opportuno premettere che nell'espone i motivi d'impugnazione proposti dalla difesa si terrà conto del contenuto della sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Corte di Cassazione il 9 marzo 2012: saranno dunque solo brevemente enunciate le censure riferibili alle parti della sentenza ormai divenute irrevocabili.

Con l'atto di appello la difesa dell'imputato ha preliminarmente sollevato questioni di natura processuale ed in particolare ha eccepito l'inutilizzabilità :

degli interrogatori resi da Dell'Utri il 26 giugno e l'1 luglio 1996 e delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato il 20 maggio e 3 giugno 1987 dinanzi al Giudice Istruttore del Tribunale di Milano in altro procedimento;


dell'esame dibattimentale di Vittorio Mangano del 13 luglio 1998; delle dichiarazioni rese da Silvio Berlusconi il 20 giugno 1987 al Giudice Istruttore di Milano ;

delle dichiarazioni dibattimentali rese da Vincenzo Garraffa nel corso delle udienze del 6 e del 13 novembre 2000;

della deposizione resa da Giuseppe Messina nel caso dell'incidente probatorio espletato il 21 aprile 2000 nell'ambito del proc. pen. N. 5222/97 R.G.N.R.;

della deposizione resa da Antonino Giuffrè nel corso delle udienze dibattimentali del 7 e del 20 gennaio 2003;

dei tabulati di comunicazioni telefoniche elaborati dal consulente dott. Gioacchino Genchi e della sua deposizione dibattimentale nel corso



delle udienze del 28 gennaio; 4, 12, 18 febbraio; 4 ed 11 novembre 2002;

delle intercettazioni telefoniche relative alla vicenda Cirfeta-Chiofalo;

delle intercettazioni ambientali del procedimento denominato “ Ghiaccio 2”.

La difesa ha altresì eccepito la mancata correlazione tra imputazione e sentenza avuto riguardo all'attività integrativa d'indagine ex art. 430 c.p.p. nonché la nullità del decreto che disponeva il giudizio per mancata o insufficiente enunciazione del fatto contestato.

E' stata inoltre eccepita la violazione del principio del *ne bis in idem* con riguardo ai processi n. 1088/87 R.G.G.I – 4654/87 R.G.P.M. e n.512/89 R.G.G.I. – 8374/89 R.G.P.M. definiti con sentenze emesse dal Giudice Istruttore di Milano in data 24 maggio 1990 e 12 giugno 1990, con la prima di dette sentenze il Dell'Utri era stato assolto dal delitto di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p, commesso con Vittorio Mangano ed altri, a Milano ed all'estero fino al 29 settembre 1982; con l'altra sentenza pronunciata nei confronti di Marcello Dell'Utri, Vito Ciancimino, Francesco Paolo Alamia, Paolo Caristi, Filippo Alberto Rapisarda , Alberto Dell'Utri, per lo stesso delitto (artt. 416 e 416 bis c.p.) commesso a Milano, in altre parti d'Italia ed all'estero fino al 1984 era stato dichiarato non doversi procedere, per insussistenza del fatto.

La difesa dell'imputato ha innanzitutto messo in evidenza che la sentenza di primo grado aveva ridimensionato l'impianto accusatorio originariamente esistente a carico di Dell'Utri e aveva ritenuto che quest'ultimo fosse responsabile per condotte che, rimaste prive di ogni

collegamento logico e cronologico, non potevano essere poste a fondamento di un giudizio di responsabilità; ha poi censurato il metodo di valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti che, sebbene fossero stati reputati totalmente o parzialmente inattendibili, erano stati recuperati quali riscontri esterni.

Nell'esame del merito delle condotte contestate a Dell'Utri in ordine alle quali il giudice di primo grado aveva ritenuto la sua colpevolezza, la difesa ha preso le mosse dalla vicenda dell'assunzione di Mangano ad Arcore.

Seppur non negando che quest'ultimo, arrivato ad Arcore con la propria famiglia, avesse stretto un rapporto di "*particolare cordialità*" con Dell'Utri (che abitava anche lui ad Arcore) e Berlusconi, tanto che gli era stato affidato l'incarico di accompagnare i figli dell'imprenditore a scuola, la stessa difesa ha voluto sottolineare che l'interesse di Mangano per i cavalli era emerso da più fonti ed anche dal contenuto della telefonata intercorsa con Dell'Utri dall'Hotel Duca di York di Milano; ha, dunque, reputato infondata la tesi sostenuta dal giudice di primo grado secondo cui Mangano era stato chiamato ad Arcore per garantire l'incolumità di Silvio Berlusconi e dei suoi familiari dalla minaccia di sequestri provenienti dalle organizzazioni criminali operanti nel territorio.

Le fonti dalle quali era emersa questa finalità dell'assunzione erano costituite dai collaboratori di giustizia che, tuttavia (con l'esclusione del Di Carlo), avevano riferito notizie - tra le quali quella relativa all'incontro avvenuto a Milano nel 1974 tra Stefano Bontade, Mimmo Teresi, Dell'Utri e Berlusconi, all'esito del quale si sarebbero

stati concordati i termini della protezione del Berlusconi e l'assunzione del Mangano ad Arcore – che erano state loro riferite da terzi.

Le dichiarazioni del collaborante Francesco Di Carlo – che aveva parlato di quell'incontro milanese e che costituiva l'unica fonte diretta del racconto - sono state ritenute dalla difesa del tutto inattendibili in quanto, da un lato caratterizzate da uno sviluppo progressivo nell'indicazione dei soggetti che Dell'Utri aveva incontrato; dall'altro rese in coincidenza con quelle di altri collaboranti con i quali Di Carlo aveva trascorso periodi di comune detenzione.

La difesa ha poi messo in rilievo come non poteva non suscitare delle perplessità il fatto che Di Carlo, che non aveva alcun interesse o necessità ad essere presente all'incontro, certamente di natura riservata, era stato invitato a parteciparvi.

Ha poi soggiunto che le prodezze del suddetto collaboratore erano state incerte in ordine al periodo dell'incontro (1974 o 1975; primavera o autunno) e in ordine al momento in cui Mangano era arrivato ad Arcore: prima del suddetto incontro o dopo di esso solo perché in tal modo avevano deciso Bontade e Teresi.

Ha sottolineato poi la difesa che la tesi sostenuta da Di Carlo, secondo cui all'incontro a Milano erano stati decisi i termini della protezione personale dell'imprenditore milanese, non aveva tenuto conto del fatto che, dopo l'assunzione del Mangano ad Arcore, si erano verificati due gravissimi episodi che erano stati, peraltro, attribuiti allo stesso Mangano : il tentato sequestro del principe D'Angerio nel dicembre del 1974 e l'attentato di Via Rovani alla villa del Berlusconi nel 1975.

Non sono state ritenute una conferma alle dichiarazioni di Di Carlo, le rivelazioni del collaborante Antonino Galliano, al quale Cinà aveva riferito di essere stato convocato a Milano da Dell'Utri per le minacce di sequestro per uno dei figli che aveva ricevuto Berlusconi.

Galliano aveva attribuito alla mafia catanese le suddette minacce, fatto questo che aveva avuto un'apparente conferma da parte di Giuseppe Marchese, mentre Gaspare Mutolo, seppur parlando di un progetto di sequestro di un familiare di Berlusconi, non aveva mai fatto riferimento alla mafia catanese, affermando che erano interessati lui stesso ed anche Bontade e Antonio Grado.

La difesa ha poi esaminato le dichiarazioni rese da Salvatore Cucuzza che sono state giudicate del tutto incompatibili con quanto aveva riferito Di Carlo.

Cucuzza invero aveva appreso da Mangano che la sua assunzione era stata preceduta da una serie di atti d'intimidazione compiuti ai danni di Berlusconi dallo stesso Mangano e dalla mafia palermitana che in quel momento operava a Milano.

A causa di tali atti Berlusconi era stato indotto, tramite Dell'Utri, a rivolgersi a Cinà che aveva fatto in modo che Mangano venisse assunto ad Arcore.

Detta ricostruzione a parere della difesa è apparsa "*chiaramente improponibile sul piano logico e tortuosa rispetto al suo percorso complessivo*".

Secondo la difesa, le dichiarazioni di Cucuzza avevano escluso la circostanza che Mangano fosse arrivato ad Arcore come "*prescelto dal gruppo mafioso palermitano*" e come soggetto destinato esclusivamente alla protezione dell'imprenditore per conto dell'organizzazione mafiosa.

Ed invero, Mangano aveva riferito a Cucuzza che l'intento era stato quello di arricchirsi e che, per tale motivo, aveva organizzato il sequestro D'Angerio.

Tale sequestro tuttavia aveva fatto venir meno la fiducia di Berlusconi in Mangano ed aveva determinato il suo allontanamento da Arcore e la sua sostituzione con Teresi, giudicato più affidabile.

La difesa ha dunque messo in evidenza che l'intervento di Teresi era stato successivo all'arrivo di Mangano ad Arcore ed escluso che l'incontro a Milano fosse mai avvenuto, incontro del quale Mangano non aveva mai parlato allo stesso Cucuzza, – al fine di confutare le dichiarazioni di Di Carlo – ha rilevato che l'esistenza del patto tra “cosa nostra” e Berlusconi era rimasta sconosciuta non solo a personaggi del calibro di Tommaso Buscetta, che era stato ospite del Bontade nel 1980, ma anche a Totò Riina, uno dei vertici della mafia palermitana. Quest'ultimo, solo nel 1985-1986, aveva appreso della consegna di soldi da parte del Berlusconi alla *famiglia* di Santa Maria del Gesù, così come aveva riferito Galliano.

La tesi di Di Carlo, inoltre, non era compatibile – secondo la difesa - con la successione delle azioni intimidatorie già citate ai danni del Berlusconi commesse dopo l'arrivo di Mangano ad Arcore (il tentato sequestro del principe D'Angerio nella notte tra il 6 ed il 7 dicembre del 1974 e l'attentato di Via Rovani alla villa del Berlusconi avvenuto il 26 maggio 1975).

Ha rilevato la difesa che Berlusconi, a fronte dell'acclarata inefficienza del sistema di protezione che gli era stato assicurato da Bontade e consapevole del fatto che nelle azioni intimidatorie era coinvolto proprio colui che era stato destinato alla sua tutela, non aveva

sollecitato il rispetto del patto di protezione stipulato con "cosa nostra" né aveva rinegoziato le condizioni relative alla sua protezione con i gruppi mafiosi.

Aveva preferito – fatto questo che la difesa ha ritenuto del tutto irragionevole seppur in costanza del patto di protezione - abbandonare l'Italia e munirsi di una sicurezza privata.

Né – secondo la difesa - la conferma alle dichiarazioni di Di Carlo in ordine all'incontro milanese poteva individuarsi in quanto aveva riferito il collaborante Antonino Galliano e ciò in quanto vi era stata una "*convergenza cronologica*" tra dette dichiarazioni ed il periodo di comune detenzione con il Di Carlo nel carcere di Pagliarelli a Palermo dal 12 al 22 settembre 1996 ed anche una contestuale pubblicazione sulla stampa delle notizie sulla collaborazione di quest'ultimo.

Con specifico riferimento all'incontro milanese, le dichiarazioni di Galliano - secondo la difesa – avevano mostrato divergenze rispetto a quanto riferito dal Di Carlo.

In particolare Galliano, nella sua prima dichiarazione, non aveva parlato della presenza di Berlusconi all'incontro milanese, aveva ricordato le minacce ricevute da Berlusconi ad "*opera dei catanesi*", fatto di cui Di Carlo non aveva mai parlato, aveva dato per certa l'assegnazione di Mangano ad Arcore "*solo dopo ed a seguito dell'incontro*" avvenuto a Milano (circostanza questa sulla quale il Di Carlo aveva palesato "*grande incertezza*"), aveva riferito che Berlusconi, dopo la conclusione dell'incontro, aveva detto a Stefano Bontade che voleva fargli un regalo, mentre il Di Carlo aveva dichiarato di avere appreso da Cinà che Teresi e Bontade avevano chiesto a

Berlusconi, tramite lo stesso Cinà, la somma di 100.000.000 di lire, fatto che aveva molto imbarazzato quest'ultimo.

Lo stesso collaborante aveva poi ricostruito in modo del tutto inverosimile le modalità in era venuto a conoscenza dell'incontro milanese riferendo che Cinà, nel 1986, e cioè molti anni dopo, presso la villa del Citarda, aveva informato Mimmo Ganci, che sostituiva il padre Raffaele nella reggenza del mandamento della Noce, e Di Napoli, capo della *famiglia* di Malaspina, che non sapevano nulla di ciò così come nulla sapeva Totò Riina. Era davvero singolare, secondo la difesa, che la comunicazione di tale notizia, di natura particolarmente riservata, fosse stata data alla presenza di Galliano che a quell'epoca si era limitato ad accompagnare Ganci e che non era "*abilitato ad essere coinvolto in simili situazioni*".

E' stato poi messo in rilievo che il quadro probatorio individuato dal Tribunale in relazione al versamento di somme di denaro da parte di Berlusconi alla famiglia mafiosa palermitana era risultato incerto e contraddittorio, potendosi affermare che non si era raggiunta la prova dell'effettivo versamento da parte dell'imprenditore milanese di alcuna somma di denaro.

E se i collaboratori di giustizia sentiti su detto argomento avevano parlato del pagamento di "*una tangente compensativa*" da parte di Berlusconi per la protezione che avrebbe dovuto ricevere ed in seguito per l'installazione delle antenne, la difesa ha messo in rilievo come gli stessi collaboratori avevano riferito fatti, quantità e modalità di detti versamenti del tutto differenti tra loro specialmente con riferimento ai destinatari delle somme.

La difesa ha esaminato in primo luogo le dichiarazioni di Salvatore Cucuzza che, seppur confermando l'entità della somma (L.50.000.000. all'anno), aveva indicato un percorso attraversato dai soldi della tangente, non parlando mai della consegna del denaro da Dell'Utri a Cinà presso lo studio di Milano del primo (come aveva riferito Galliano) ed indicando Mangano come iniziale percettore della somma pagata da Berlusconi, somma che lo stesso Mangano consegnava in parte a Nicola Milano.

La difesa ha sottolineato che anche il collaborante Francesco Scrima aveva dichiarato che Mangano si era lamentato con lui del fatto che Ignazio Pullarà si era appropriato di somme di denaro che gli erano state mandate da Berlusconi e che spettavano a lui (Mangano).

La difesa ha messo in evidenza i margini di diversità e di contraddizione emersi dalle dichiarazioni dei collaboranti Di Carlo, Cucuzza e Galliano, affermando che da essi non poteva desumersi una " *realtà rassicurante*".

Ha poi sottolineato che la continuità dei pagamenti da parte di Berlusconi, che secondo il giudice di primo grado si era protratta dal momento della " *stipula del patto di protezione*" fino ed oltre l'uccisione di Bontade e la scomparsa di Teresi, non era compatibile né con l'intervenuta crisi del rapporto tra l'imprenditore (ed anche di Dell'Utri), con Mangano una volta che era stato violato il suddetto patto; né con l'allontanamento di Dell'Utri da Berlusconi in assenza di provati rapporti tra quest'ultimo ed Cinà, né tantomeno con la tutela istituzionale alla quale aveva fatto ricorso lo stesso Berlusconi.

E' stata poi esaminata e contestata quella parte della sentenza di primo grado in cui era stata riconosciuta la continuità rapporti di

Berlusconi con la famiglia mafiosa palermitana, e quindi con i Pullarà, dapprima quali “ *eredi*” del patto stipulato con Bontade e Teresi ed in seguito quali collettori del “ *pizzo per le antenne*”.

Non era invero emerso – secondo la difesa – alcun elemento dimostrativo “ *sui modi, sui termini e sulla stessa legittimazione dei Pullarà ad assumere tale ruolo*”; né era stato indicato con chi costoro avessero preso contatto dopo la scomparsa di Bontade e di Teresi, per rinnovare il “ patto” di protezione di Berlusconi una volta venuto a mancare anche il punto di riferimento costituito da Mangano e non essendo emerso un altro canale di collegamento con il Berlusconi. La difesa ha sottolineato che Dell’Utri, peraltro, sin dall’ottobre del 1977, si era allontanato dall’imprenditore Berlusconi per andare a lavorare con Rapisarda restando con lui almeno fino al 1982-1983.

Detta discontinuità nel rapporto con l’imprenditore milanese, aveva coperto proprio il periodo “*del trapasso dei poteri nell’organizzazione mafiosa palermitana e nella famiglia di Santa Maria di Gesù dai due capi eliminati e scomparsi ai suoi successori*”.

La difesa ha sottolineato che il Tribunale in un capitolo aveva affrontato il tema dei “*pagamenti ai fratelli Pullarà*”, ma, trovatosi di fronte ad un “*intrigo di indicazioni*”, non era pervenuto ad una soluzione accettabile.

In particolare ha evidenziato la difesa che detto giudice, dopo avere affermato che, solo alla fine della guerra di mafia del 1983, i fratelli Pullarà avevano assunto la reggenza della *famiglia* mafiosa di Santa Maria di Gesù, non aveva spiegato a che titolo costoro avessero riscosso, dopo l’eliminazione dei due uomini di vertice avvenuta nel

marzo del 1981, per ben due anni, le somme di denaro da Silvio Berlusconi, non avendo avuto alcuna legittimazione a tale riscossione.

Ha sottolineato la difesa che Salvatore Cucuzza aveva dichiarato che Mangano si era lamentato con lui del fatto che i Pullarà si erano intromessi arbitrariamente nella riscossione delle somme che secondo Mangano spettavano a lui. Cucuzza dunque aveva parlato dell'argomento con Giovan Battista Pullarà che aveva negato di percepire somme provenienti da Berlusconi perché dopo la morte di Teresi il "canale" con Milano si era interrotto e stavano cercando di ripristinarlo.

La difesa ha rilevato che era frutto di "un'autentica supposizione", l'ipotesi del Tribunale secondo cui i Pullarà potevano avere mentito a Cucuzza non volendo in realtà corrispondere alcuna somma di denaro a Mangano.

In relazione al pizzo per le antenne, la difesa ha messo in evidenza che né Berlusconi, né Dell'Utri per conto dell'amico imprenditore, si erano rivolti a Bontade e a Teresi per "contrattare la protezione per le antenne" delle quali nel frattempo le emittenti della Fininvest si servivano.

La versione resa dal collaborante Di Carlo, che aveva riferito che Cinà su incarico di Dell'Utri, si era rivolto a lui per risolvere il problema del pizzo per le antenne, scavalcando Teresi e Bontade e che lui gli aveva suggerito di rivolgersi ai due capimafia, è stata ritenuta dalla difesa dell'imputato "nel suo complesso, contorta ed inattendibile".

In primo luogo perché Di Carlo aveva indicato come periodo in cui era avvenuto tale episodio il 1977-1978, epoca in cui Fininvest non operava nel territorio con le televisioni private; sotto altro profilo perché la condotta attribuita a Cinà, era del tutto "irragionevole, non potendo

ipotizzarsi che quest'ultimo avesse scelto Di Carlo, e non già i due boss mafiosi, per esporgli il problema prospettato da Dell'Utri.

La difesa non ha trascurato di evidenziare che in ogni caso Di Carlo non aveva fatto alcun riferimento ad un intervento di Dell'Utri e che il problema delle antenne era insorto in un'epoca in cui l'imputato lavorava per Rapisarda.

Con riguardo allo stesso tema, la difesa ha evidenziato che la collocazione temporale dei pagamenti del pizzo per le antenne era riferibile ad un'epoca (1984/1985) distante dalla presenza della Fininvest in Sicilia ed era inspiegabile che un'organizzazione, che aveva già sperimentato la disponibilità di Berlusconi di aderire senza esitazione alle richieste estorsive avanzate per la sua protezione personale, aveva atteso parecchi anni per chiedere alla Fininvest di "*mettersi a posto*".

Ha sottolineato la difesa che le dichiarazioni dei collaboranti, che avevano palesato divergenze, reputate "*sostanziali ed inconciliabili sulla misura dei pagamenti, sui tempi e sui percorsi seguiti per pervenire alla destinazione finale delle tangenti*", avrebbero dovuto indurre il Tribunale ad una valutazione più attenta della vicenda.

In particolare la difesa ha evidenziato che le dichiarazioni del collaborante Cancemi, pur essendo state ritenute poco credibili dal Tribunale, erano state poi utilizzate per asseverare altri dati processuali, sottolineando che Cancemi non aveva fatto alcun riferimento al passaggio del denaro - duecento milioni l'anno in diverse rate dal "*1989-1990 a fino a pochi mesi prima della strage di Capaci avvenuta il 23 maggio 1992*" - nelle mani dei Pullarà ed aveva solo ricordato la

consegna di denaro da Cinà a Di Napoli e da quest'ultimo, mediante Raffaele Ganci, a Riina.

Calogero Ganci – che aveva riferito circostanze apprese dal proprio genitore – aveva collocato la richiesta di pizzo per le antenne nel 1984-1985, aveva descritto lo stesso percorso che aveva seguito il denaro, del quale tuttavia non aveva saputo indicare l'ammontare, ed aveva aggiunto, seppur in termini generici, che Dell'Utri si era lamentato con Cinà di essere “*tartassato*” dai Pullarà.

Il collaborante Anzelmo – che aveva avuto anche lui come fonte delle notizie Raffaele Ganci - aveva reso una versione dei fatti analoga a quella del cugino Calogero Ganci ed aveva anche riferito che la somma era di L.200.000.000 corrisposta in due rate semestrali da L.100.000.000 ciascuna.

Galliano aveva parlato di una somma, che Riina aveva poi ordinato di raddoppiare, di 100.000.000 di lire divisa in due rate semestrali di 50.000.000 di lire, somma che era stata versata non per i ripetitori, ma per risolvere il problema delle intimidazioni.

Detta affermazione – secondo la difesa – era stata annotata acriticamente dal Tribunale pur essendo risultata in dissenso con quanto riferito dagli altri collaboratori.

Galliano aveva spiegato che la decisione di Riina di raddoppiare la somma da pagare era collegata all'iniziativa intimidatoria promossa nei confronti dell'imprenditore milanese, per la commissione delle quali Riina aveva incaricato Domenico Ganci.

Quest'ultimo si era recato a Catania ed aveva imbucato una lettera intimidatoria nei confronti di Berlusconi; dopo qualche settimana aveva fatto, dalla stessa città, a Berlusconi una telefonata minacciosa.

Riina aveva preso tale decisione, in quanto in quel periodo si era svolta, in parallelo, da parte della mafia catanese, un'azione di estorsione nei confronti dello stesso imprenditore ed era stato spinto ad adottarla in seguito delle lamentele di Cinà che aveva riferito dell'atteggiamento scostante, assunto nei suoi confronti da Dell'Utri.

In questo modo Cinà avrebbe assunto forza agli occhi di Dell'Utri che era considerato il tramite lui arrivare a Berlusconi ed all'onorevole Craxi.

La difesa ha messo in evidenza che, malgrado il quadro emerso dalle dichiarazioni dei collaboranti fosse risultato "*incerto e contraddittorio*", il Tribunale aveva ritenuto la loro ricostruzione complessivamente attendibile.

E' stato poi censurato il ragionamento del giudice di primo grado, reputato dalla difesa "*tortuoso e contraddittorio*", nella parte in cui aveva ritenuto di rinvenire una conferma alle affermazioni di Galliano - che aveva parlato delle lamentele mosse da Cinà in ordine al comportamento scostante assunto nei suoi confronti dal Dell'Utri - in una conversazione del 1988, intercettata nell'ambito del processo "*Bresciano*", intercorsa tra lo stesso Cinà ed Alberto Dell'Utri, fratello dell'imputato.

Ha rilevato la difesa che il tono tra i due - così come aveva peraltro ritenuto il Tribunale - era stato "*ironico e scherzoso*" e tuttavia il dialogo era stato reputato dal giudice di primo grado significativo del raffreddamento dei rapporti tra Cinà e Dell'Utri.

La stessa difesa ha reputato "*arbitrario sul piano logico e consequenziale*", il fatto che il Tribunale avesse ritenuto che le iniziative intimidatorie di Riina attraverso lettere e telefonate indirizzate a

Berlusconi da Catania potessero essere collegate all'attentato di Via Rovani della notte del 29 novembre 1986 e fossero servite a rafforzare Cinà agli occhi di Dell'Utri e ad accrescere il potere d'imposizione vessatoria della mafia palermitana.

E' stato messo in rilievo che l'elemento di conferma alle dichiarazioni di Galliano, era stato rinvenuto dal Tribunale nelle dichiarazioni di Ganci e Anzelmo che, seppur reputate dallo stesso giudice frutto di ricordi "vaghi", erano state infine ritenute sintoniche con quanto riferito dal primo collaborante e ciò in quanto tutti e tre i collaboranti avevano fatto riferimento a Mimmo Ganci.

La difesa ha sottolineato che non vi era stata alcuna emergenza processuale, "*neppure marginale*", che potesse ricondurre l'attentato ad un'azione intimidatoria dei catanesi.

Né se ne era fatto cenno nella conversazione telefonica intercorsa tra Dell'Utri e Berlusconi nel corso della quale era emerso il sospetto che l'attentato di Via Rovani potesse essere attribuito a Mangano.

Ha difesa ha sottolineato che l'intervento immediatamente chiesto a Cinà da Dell'Utri subito dopo l'attentato e la rassicurazione che quest'ultimo aveva ricevuto dallo stesso Cinà erano già motivi sufficienti a rinsaldare i rapporti dei primo nei confronti del secondo. Depistare verso i catanesi l'origine delle azioni intimidatorie "*non avrebbe in alcun modo giovato al reinserimento di costui (del Cina: n.d.r.) nei rapporti con l'imprenditore*", in quanto non poteva ritenersi certo che Berlusconi e, per suo conto, Dell'Utri avrebbero coinvolto l'amico Cinà per essere protetti dagli esponenti mafiosi catanesi.

E' stato ancora censurato il valore attribuito dal Tribunale alle dichiarazioni del collaborante Giovan Battista Ferrante che aveva parlato

di somme di denaro che provenivano da “*Canale 5*” nella misura di 5.000.000 di lire per volta con cadenza semestrale o annuale che, pervenute a Totò Riina, tramite Raffaele Ganci arrivavano alla *famiglia* mafiosa di San Lorenzo, attraverso Salvatore Biondino.

Il collaborante aveva riferito che detta somma non era collegata ad alcuna iniziativa intimidatoria di quella famiglia nei confronti della Fininvest e che il versamento iniziato nel 1988-1989 era proseguito fino al 1992. Detta dichiarazione – secondo la difesa – non aveva trovato alcuna “*sponda*” nelle dichiarazioni di Galliano né tanto meno in quelle di Cancemi, di Ganci e di Anzelmo.

La difesa ha poi contestato che potesse essere attribuito il significato di riscontro alle dichiarazioni di Ferrante, diversamente da quanto aveva fatto il Tribunale, alle annotazioni contenute nelle due rubriche fatte trovare dallo stesso Ferrante, che avrebbero riportato le “*entrate*” della famiglia mafiosa.

In una di tali annotazioni vi era annotata, “*in forma peraltro spezzata*”, la seguente frase: “*Can. 5 regalo 990, 5.000*”. Ha rilevato la difesa che si era trattato di un’unica annotazione al riguardo che pertanto non poteva confermare la “*costanza, la periodicità e la misura dei versamenti*” di cui aveva parlato il collaborante; il termine “*regalo*” doveva fare propendere il Tribunale per una elargizione di denaro del tutto occasionale ed isolata.

Né era possibile giustificare l’incompletezza delle annotazioni sulla base dei motivi dedotti da Ferrante che aveva riferito che nelle agende non veniva annotato tutto il movimento degli “*affari della famiglia*”, che le stesse erano sotterrate ed era dunque difficile aggiornarle, che esisteva altra “*documentazione cartacea*” sulla quale

erano annotate le entrate ed infine che il compito di redazione affidato a Salvatore Biondo, circostanze tutte che secondo la difesa non avevano trovato alcun riscontro oggettivo.

Anche l'esclusione della riconducibilità della somma annotata nell'agenda al pizzo pagato dall'imprenditore Cocco, a seguito della cessione della propria emittente alla Fininvest (tangente che Ferrante aveva indicato nella somma di lire 60.000.000), è stata censurata dalla difesa che ha evidenziato che proprio Galliano aveva dichiarato che, sulla pretesa del raddoppio del pizzo avanzata da Cinà a Dell'Utri dopo l'attentato di Via Rovani, non vi era stata alcuna obiezione mentre per il pizzo sulle antenne televisive era stato deciso che dovevano essere "*compulsati i locali*".

Anche le dichiarazioni di Antonino Avitabile hanno costituito oggetto di censura da parte della difesa: il collaborante aveva riferito che il boss Galatolo, della *famiglia* dell'Acquasanta, si era lamentato di non avere percepito alcuna somma di denaro da parte di Canale 5 a differenza di Riina e di Madonia. Detta affermazione costituiva una conferma del fatto che "*il regalo*" di lire 5.000.000, annotato nell'agenda fatta ritrovare da Ferrante, ben poteva essere la somma pagata dall'imprenditore Cocco, visto che la sua azienda operava nella zona della *famiglia* di San Lorenzo.

La difesa ha reputato le dichiarazioni del collaborante Giusto Di Natale del tutto inattendibili, così come aveva fatto il Tribunale dichiarandole "*incerte, confuse*".

La difesa ha giudicato "*sorprendente e fuori da ogni logica*" di "*cosa nostra*" il fatto che Riina aveva appreso solo nel 1986, a seguito dello sfogo di Cinà, dell'apporto significativo che Berlusconi aveva

fornito all'associazione mafiosa e dell'intermediazione "*compiacente e solidale*" di Dell'Utri di cui la stessa l'associazione poteva godere.

In relazione poi alla collocazione temporale dell'attività estorsiva nei confronti della Fininvest fissata in epoca precedente al 1985-1986, era incomprensibile il motivo per il quale, se Dell'Utri aveva mantenuto saldo e permanente nel tempo il rapporto con l'organizzazione mafiosa, una volta ritornato a lavorare per l'imprenditore nel 1982, non fosse stato immediatamente utilizzato dai suoi referenti mafiosi palermitani per la loro azione estorsiva e costoro avessero "*atteso fino al 1985-1986 per intraprendere per suo tramite la loro azione vessatoria collegata all'uso delle antenne televisive*".

In ordine alla vicenda degli attentati ai magazzini Standa di Catania e di altre località della stessa provincia avvenuti negli anni 1990-1991, che era stata affidata alle rivelazioni di alcuni collaboranti di giustizia, la difesa ha messo in evidenza come il Tribunale, seppur esprimendo un giudizio "*ampiamente negativo*" sulla veridicità di quanto da loro riferito, aveva poi scomposto le singole dichiarazioni valorizzandone gli aspetti parziali utilizzati "*per ricomporre una versione convergente che consentisse di rappresentare una verità conclusiva davvero affidabile*".

La stessa difesa ha rilevato che i collaboranti avevano riferito fatti relativi al preteso ruolo assunto da Dell'Utri nella vicenda in esame in epoca molto tardiva rispetto al momento iniziale della loro collaborazione ed anche in modo graduale e progressivo. Il Tribunale, infatti, aveva reputato le accuse rivolte al Dell'Utri "*scarsamente*" credibili ed "*assai poco*" utilizzabili. Il giudizio era stato analogo per tutti i collaboranti (Pattarino, Avola, Pulvirenti, Malvagna) ad eccezione

di Saverino Samperi che, tuttavia, non aveva mai fatto alcun riferimento ad interventi esterni al gruppo mafioso al quale apparteneva (Ercolano-Santapaola- Pulvirenti) né tantomeno al coinvolgimento di Dell'Utri.

In relazione alle dichiarazioni del Pattarino, la difesa ha censurato il fatto che il Tribunale, dopo avere rilevato che esse contenevano notizie inedite, sollecitate dalle contestazioni del p.m. e mai approfondite o riscontrate, aveva poi attribuito ad esse valore con riferimento agli affermati contatti tra Dell'Utri ed Ercolano solo perché in tale parte le dichiarazioni avevano trovato conferma in altre emergenze processuali.

La difesa poi ha ripreso le valutazioni negative, espresse dal Tribunale, sulla attendibilità dei collaboranti Malvagna ed Avola, sottolineando però che non era stata svolta dal giudice di primo grado alcuna riflessione in ordine all'interesse palesato in generale dai collaboratori di *"affacciarsi alla porta del processo attratti dalla notorietà dei casi e dei suoi protagonisti e, quindi dalla aspettative di conseguire vantaggi concreti che la loro disponibilità gli faceva sperare"*.

E' stato censurato l'operato del giudice di primo grado che, dopo avere affermato che le dichiarazioni rese da Giuseppe Pulvirenti erano apparse difficilmente decifrabili e dopo avere espresso rilievi critici sulla attendibilità del collaborante laddove aveva riferito fatti riguardanti i rapporti tra Dell'Utri ed i mafiosi catanesi e l'intervento dello stesso Dell'Utri nella sistemazione della questione degli attentati, aveva poi ritenuto di non potere esprimere un giudizio negativo su tali dichiarazioni.

La difesa, alla luce delle considerazioni effettuate sui suddetti collaboranti, ha censurato la tesi del Tribunale che aveva affermato che le

estorsioni ai danni della Standa di Catania erano state promosse dai mafiosi catanesi anche con il consenso dei palermitani, che Dell'Utri aveva condotto una trattativa per rimediare alle richieste estorsive ed infine che era stata pagata una tangente da parte della Standa.

Ha sottolineato la difesa che Samperi Severino, direttamente coinvolto negli attentati ed in diretto collegamento con Aldo Ercolano e Antonino Pulvirenti, non aveva fatto mai riferimento ad interventi esterni al gruppo al quale egli apparteneva nè al coinvolgimento di Marcello Dell'Utri. La circostanza, riferita dal collaborante e valorizzata dal Tribunale, secondo cui, dopo la commissione dei primi attentati, era arrivato da Ercolano l'ordine di fermarsi, era stata spiegata nel senso che l'impatto sull'opinione pubblica era stato devastante e che a seguito di ciò Ercolano aveva detto di interrompere dette azioni intimidatorie. Il fatto che il collaborante aveva poi aggiunto che era come se ci fossero stati degli altri contatti, secondo la difesa, doveva considerarsi solo frutto di una sua personale supposizione.

Con riguardo al collegamento tra la mafia catanese e quella palermitana, la difesa ha messo in evidenza che Malvagna, che aveva riferito che le estorsioni ai danni della Standa e del Sigros erano state organizzate di comune accordo tra i palermitani - fatto che aveva appreso da Aldo Ercolano e da Giuseppe Pulvirenti - era stato già giudicato inattendibile dal Tribunale sul coinvolgimento di Dell'Utri nella vicenda in esame.

Pulvirenti, che aveva parlato anche lui dell'intervento dei palermitani negli attentati alla Standa, aveva dato una chiave di lettura diversa a detto intervento palermitano, precisando che, per fare gli attentati, non vi era stata una comune iniziativa (così come aveva

riferito il Malvagna), ma vi era stato a monte il consenso dei corleonesi di Riina e ciò in quanto – secondo il collaborante - vi era un'amicizia tra Dell'Utri e Tuccio Salvatore, circostanza che era stata invece del tutto smentita.

Il Tribunale, per confermare l'ipotesi di un collegamento tra i gruppi mafiosi delle due città siciliane (Catania e Palermo), a parere della difesa, aveva addotto delle emergenze processuali del tutto inaffidabili ed inconducibili.

La difesa ha richiamato le dichiarazioni di Antonino Giuffrè che, a suo avviso, aveva presentato chiare divergenze sugli elementi che erano stati raccolti sugli attentati. Il collaborante, invero, non aveva parlato né di un'iniziativa comune né di un consenso chiesto dai mafiosi catanesi a quelli palermitani in via preventiva, ma di una decisione comune di agire anche nel territorio palermitano non solo contro la Standa, ma anche contro l'Upim e qualche altra azienda.

Giuffrè aveva riferito che Riina gli aveva chiesto di accertare se nel suo territorio vi fossero stati dei negozi Standa e di valutare la possibilità di effettuare danneggiamenti.

La difesa ha messo in evidenza come il collaborante non aveva mai fatto riferimento a Dell'Utri.

L'inesistenza di un collegamento tra i due gruppi mafiosi (catanese e palermitano), affermata dalla difesa, poteva desumersi ad avviso di quest'ultima, inoltre dalle dichiarazioni rese dal collaborante Angelo Siino che aveva riferito di avere assistito ad un dialogo tra Giovanni Brusca e Benedetto Santapaola i quali, avrebbero discusso delle azioni intimidatorie da compiere ai danni di Berlusconi ed avrebbero fatto un

cenno a Dell'Utri allorquando Brusca aveva detto“ *mi ni futtu di Dell'Utri*”.

Tutti i riferimenti di Siino a tale episodio erano risultati poco compatibili con la versione dei fatti ricostruita attraverso le altri fonti di prova, tanto che lo stesso Tribunale aveva ritenuto le affermazioni del collaborante connotate da margini di incertezza.

La difesa, infine, proprio per escludere l'esistenza di un qualsiasi collegamento tra gli esponenti dell'organizzazione catanese e quelli palermitani, ha conclusivamente affermato che era in ogni caso difficilmente spiegabile il motivo per il quale il Dell'Utri – che avrebbe mantenuto ancora rapporti collusivi con i mafiosi palermitani ai quali faceva pervenire il pizzo per le antenne – non aveva promosso un intervento “ *dei suoi naturali referenti con i quali, in quel periodo avrebbe mantenuto rapporti collusivi tesi a far conseguire i rilevanti vantaggi economici provenienti dal pagamento del pizzo per le antenne*”..

Né, secondo l'assunto difensivo, potevano considerarsi una conferma dell'esistenza dei rapporti tra Dell'Utri ed i gruppi mafiosi siciliani, le dichiarazioni rese da Vincenzo Garraffa che aveva riferito di avere saputo dalla cognata di Dell'Utri, Maria Pia La Malfa , che l'imputato, per risolvere il problema sorto a Catania, si era rivolto ad Aldo Papalia che avrebbe dovuto fare da tramite con Santapaola per la sistemazione della controversia.

Tale dichiarazione, che era stata tenuta in considerazione dal Tribunale, doveva ritenersi da un lato inverosimile in quanto era difficilmente comprensibile il motivo per il quale Dell'Utri avrebbe scelto di rivolgersi ad un soggetto risultato estraneo all'organizzazione

mafiosa e non già di “*agganciare direttamente il boss catanese*” tramite i palermitani con i quali aveva coltivato nel tempo rapporti; dall’altro inutilizzabile in quanto si era trattato di una notizia appresa *de relato*, che non aveva ricevuto alcuna conferma né da parte della fonte originaria dell’informazione né dai collaboranti che avevano parlato della vicenda dettagliatamente.

Né, a parere della difesa potevano reputarsi significativi la “*triangolazione di rapporti, per la verità vaga ed indiretta, tra Dell’Utri e Papalia*”, desunta dalle sue relazioni con Publitalia, e tra Papalia e Santapoala, tratta dalle generiche indicazioni provenienti dalla teste dottoressa Monterosso della Polizia di Stato e gli accertati viaggi a Catania effettuati dall’imputato negli anni 1990-1992.

Si è rilevato che nessuno dei collaboranti aveva confermato che il pagamento della tangente era effettivamente avvenuto.

Samperi, in particolare, aveva dichiarato di non sapere come era stata “*composta*” la vicenda della Standa e se era stato raggiunto un accordo sul pagamento; la difesa ha ritenuto che tale affermazione doveva considerarsi una negazione della conclusione negoziale della vicenda atteso che, se ci fosse stato un pagamento, il collaborante ne sarebbe venuto a conoscenza in quanto a lui sarebbe stato elargito qualche compenso per l’attività prestata.

Né una conferma del pagamento di somme di denaro da parte della Standa era venuta dal Pattarino la cui dichiarazione sul tema era stata ritenuta “*smentita*” dal Tribunale.

Anche Pulvirenti aveva riferito delle resistenze della Standa ad aderire ad una richiesta estorsiva di tre miliardi e mezzo di lire all’anno, mentre detto pagamento era stato smentito da Ferrante, da Fedele

Confalonieri, dallo stesso Berlusconi nonché dalla sentenza definitiva che era stata pronunciata dalla Corte di Assise di Appello di Catania (definitiva già al momento dell'emissione della sentenza di primo grado: v. pag 26 dei motivi aggiunti dep. il 14.6.2006 dalla difesa del Dell'Utri), all'esito del processo denominato " Orsa Maggiore" con la quale erano stati condannati i responsabili delle azioni intimidatorie poste in essere nei confronti della Standa, per il delitto di tentata estorsione.

Nei motivi aggiunti depositati il 14 giugno 2006 la difesa ha censurato l'operato del giudice di primo grado che aveva ricostruito i fatti in modo diverso da quanto era emerso dal procedimento concluso con la suddetta sentenza catanese, ed aveva chiesto al giudice dell'appello, ove avesse ritenuto rilevante l'episodio degli attentati alla Standa, di rimanere aderente alla ricostruzione operata in quella pronuncia escludendo dunque ogni intervento ed ogni responsabilità di Dell'Utri nella stessa vicenda.

La difesa ha formulato " *ampie riserve*" in ordine alla decisione adottata dal Tribunale sulla riconducibilità nell'ipotesi delittuosa del concorso esterno in associazione mafiosa delle condotte tenute da Dell'Utri nella vicenda dell'estorsione posta in essere nei confronti di Berlusconi, della Fininvest e della Standa.

Ha rilevato che detto giudice non aveva tenuto nella giusta considerazione il ruolo funzionale rivestito da Dell'Utri all'interno della Fininvest ed il rapporto esclusivo che lo aveva legato a Berlusconi, rapporto che poteva spiegare il presunto ruolo di mediatore svolto dall'imputato con " *spinte solidaristiche nei confronti del Berlusconi e della sua famiglia*".

Ha evidenziato la difesa che era stato lo stesso legislatore ad elevare a scriminanti le condizioni soggettive di chi si trovi nella necessità di sacrificare un interesse penalmente protetto per evitare uno specifico e determinato pericolo, tutelando in tal modo un interesse proprio ed anche "altrui".

La difesa dell'imputato ha sottoposto ad una severa censura lo snodo argomentativo, che ha definito "illogico e contraddittorio", del Tribunale che, dopo avere riconosciuto la delicatezza del tema ed avere escluso dall'area del delitto di cui all'art. 629 c.p. la presunta condotta di mediatore svolta da Dell'Utri nelle dinamiche estorsive che aveva ritenuto unicamente ascrivibili a "cosa nostra", e ciò, non solo in relazione al ruolo svolto all'interno del gruppo finanziario, ma anche e soprattutto in relazione al rapporto di fraterna amicizia che lo legava a Berlusconi, aveva qualificato la presunta condotta di Dell'Utri rilevante sotto "un profilo penale ai sensi del combinato disposto degli artt. 110 e 416 bis c.p.". E ciò, per un motivo ritenuto dalla difesa di carattere squisitamente processuale costituito "nella sostanza dalla "mancanza della contestazione specifica del reato di estorsione o di concorso nello stesso a carico dell'imputato".

E' stato rilevato come era sfuggita la linearità e la coerenza del percorso argomentativo laddove il Tribunale, nell'affermare la rilevanza penale della condotta dell'imputato, aveva destituito "di valore e di significato processuale il dato soggettivo dell'imputato, costituito dalle spinte, dalle ragioni e dalle determinazioni personali che avrebbero indotto il "mediatore" Dell'Utri al suo comportamento".

Non era stato spiegato il motivo per il quale queste situazioni soggettive potevano assumere per l'imputato un rilievo favorevole

(almeno rispetto al profilo del dolo) se il processo avesse riguardato solo fatti estorsivi, mentre non avevano avuto alcun rilievo per l'ipotesi alternativa del concorso esterno.

La difesa ha reputato "*ambigua e giuridicamente improponibile*" ai fini della sussistenza della fattispecie contestata, l'evocazione fatta dal giudice di primo grado di generici rapporti intrattenuti dall'imputato con esponenti del sodalizio mafioso, trascurando in tal modo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità che, sul tema del concorso esterno in associazione mafiosa, ha più volte escluso dall'area penalmente rilevante le relazioni ed i rapporti intrattenuti con soggetti appartenenti al sodalizio mafioso in assenza sia del nesso di causalità che del dolo del concorrente.

Di talchè doveva reputarsi infondato il passaggio della sentenza in cui il Tribunale aveva ritenuto che Dell'Utri avesse assunto consapevolmente lo stesso ruolo di Cinà e fosse stato l'anello più importante di una catena che aveva consolidato e rafforzato "cosa nostra" consentendo alla stessa di agganciare Berlusconi e di percepire nel rapporto estorsivo un lauto guadagno economico; in tal modo – ha sostenuto la difesa – erano state pretermesse circostanze afferenti sia all'autonomia dell'azione estorsiva intrapresa da "cosa nostra" sia alla "*proiezione psicologica*" dell'imputato – amico di Berlusconi ed interessato direttamente alla tutela delle imprese di quest'ultimo – nelle vicende estorsive, circostanze tali da incidere negativamente sulla sussistenza del reato ed in particolare sulla configurabilità del "*dolo di concorso*".

La difesa ha ritenuto improponibile l'affermazione del Tribunale secondo cui "cosa nostra" aveva potuto perseguire il proprio scopo

criminale solo grazie alla presenza ed al ruolo attivo di Dell'Utri. Detta affermazione era inconciliabile con le dinamiche intimidatorie adottate da "cosa nostra" che, anche nell'ipotesi in cui induce ad una mediazione, *"attribuisce un ruolo passivo ed obbligato e non di certo attivo ed autonomo al soggetto della stessa trattativa"*.

La difesa ha messo in evidenza che le azioni intimidatorie ai danni dell'imprenditore milanese erano state già commesse prima che Dell'Utri avesse intrapreso un'opera di mediazione con l'associazione mafiosa.

Detta circostanza, secondo la difesa, ha confermato la tesi dalla stessa prospettata secondo cui l'imputato aveva agito per tutelare gli interessi dell'amico e del gruppo imprenditoriale di cui era *"prestigioso rappresentante"*.

Ha poi sottolineato la difesa che nel caso in esame la condotta di Dell'Utri non era tipicamente riconducibile allo schema del concorso esterno atteso che il concorrente è colui al quale l'associazione si rivolge per chiedergli un contributo nell'interesse del sodalizio, mentre nel caso in esame era stato lo stesso Dell'Utri, con un'iniziativa personale, ad assumere il ruolo di mediatore tra Berlusconi e "cosa nostra".

In relazione ai rapporti di Dell'Utri con Filippo Alberto Rapisarda, presso il quale l'imputato era andato a lavorare fino al 1982 - anno in cui era rientrato in Fininvest - in quanto non pienamente soddisfatto del proprio ruolo di segretario particolare di Berlusconi, la difesa ha censurato l'operato del giudice di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto che anche in quel periodo lavorativo, lontano dalle sorti di Berlusconi, Dell'Utri era comunque rimasto *"costante e solido il filo che legava l'appellante a cosa nostra"*.

La difesa ha messo in evidenza che il Tribunale, con una motivazione ritenuta “*carente sul piano logico ricostruttivo*” e “*intrinsecamente contraddittoria*”, pur avendo ritenuto Rapisarda “*sostanzialmente inattendibile*”, non aveva assunto un atteggiamento rigoroso nella valutazione delle accuse mosse da quest’ultimo nei confronti dell’appellante e ne aveva utilizzato le dichiarazioni nelle parti in cui avevano trovato conforto in altri elementi di prova.

A tal proposito la difesa ha censurato l’operato del giudice di primo grado nella parte in cui aveva attribuito la patente di credibilità alle dichiarazioni di Rapisarda sulla genesi dell’assunzione di Dell’Utri presso la Bresciano, assunzione che, secondo il racconto dello stesso imprenditore era stata raccomandata da Gaetano Cinà .

Il rapporto esistente tra Cinà ed i due boss mafiosi Bontade e Teresi aveva reso la richiesta non rifiutabile, così come aveva dichiarato Rapisarda, le cui dichiarazioni erano state ritenute, in tale parte, utilizzabili.

La difesa, contestando sia che Dell’Utri era stato assunto presso la Bresciano per intercessione di Cinà, sia che dietro l’intervento di quest’ultimo potessero esserci stati Bontade e Teresi, ha censurato il fatto che il Tribunale aveva affrontato il tema assai rilevante, con “*argomentazioni superficiali e comunque non condivisibili*”.

Ha inoltre sottolineato che Dell’Utri, seppur negando che la presenza di Cinà era da collegare ai “*buoni uffici mafiosi*” di quest’ultimo vicino ai boss Bontade e Teresi, con atteggiamento del quale non poteva non apprezzarsi la “*genuinità e la spontaneità*”, aveva ammesso di essersi recato da Rapisarda in compagnia dell’amico Cinà.

Il Tribunale aveva ritenuto di rinvenire una conferma alle dichiarazioni di Rapisarda circa l'asserita raccomandazione di Cinà, nelle dichiarazioni rese dal teste Giuseppe Montaperto che, sentito all'udienza del 9 giugno 2003, aveva riferito che Cinà gli aveva detto, in epoca imprecisata, di avere raccomandato l'amico Dell'Utri per un'occupazione a Milano, senza tuttavia essere stato in grado di collocare temporalmente l'episodio e senza aver fatto mai un chiaro riferimento a Rapisarda.

La difesa, ribadendo che non era stato Cinà ad *"introdurre"* Marcello Dell'Utri, presso l'imprenditore Rapisarda, ha messo in evidenza che i rapporti tra i due esistevano fin dal 1975 ed erano avvenuti tramite la moglie del fratello del Prof. Giacomo Delitala, fatto quest'ultimo che era stato confermato anche dallo stesso Rapisarda.

Ha soggiunto la difesa che il Tribunale – che aveva ritenuto che dietro la raccomandazione di Cinà vi fosse stato l'interessamento di Bontade e Teresi - avrebbe dovuto individuare elementi obiettivi idonei a *"colorare in chiave mafiosa non solo l'asserito intervento di Cinà, ma anche la stessa permanenza di Marcello Dell'Utri presso la Bresciano"* non essendo ragionevole che Teresi e Bontade avessero fatto assumere Dell'Utri, senza averne *"un'adeguata contropartita"*.

E' stato reputato illogico il passaggio della motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui, dopo avere escluso che l'imputato aveva *"concretamente ed in prima persona"* svolto un'attività di riciclaggio di denaro proveniente da *"cosa nostra"* e che aveva agito, *"all'interno del gruppo imprenditoriale facente capo al Rapisarda"* allo scopo di tutelare gli interessi dell'appena evocato sodalizio, aveva poi concluso affermando che dietro l'assunzione di Dell'Utri vi era stata *"la*

mano di "cosa nostra". Non era invece possibile escludere – secondo la difesa – che “ *l'ipotetico* ” intervento di Cinà era stato solo una mera segnalazione per un amico presso l'imprenditore che lui conosceva da tanti anni, considerato del resto che l'assunzione di Dell'Utri non si era rivelata utile per l'associazione criminale.

Peraltro, ha soggiunto la difesa, se Teresi e Bontade avessero avuto interesse a fare assumere Dell'Utri da Rapisarda, sarebbero intervenuti direttamente e non tramite Cinà; se invece avessero voluto inserire professionalmente Dell'Utri in settori strategici per “cosa nostra “ non avrebbero scelto una società, la Bresciano s.p.a., che già al momento dell'acquisto da parte di Rapisarda (estate 1977) era in stato di decozione.

La difesa poi ha reputato “*confusa zoppicante nonché in molti punti scarsamente comprensibile*”, la motivazione della sentenza nella parte in cui aveva collegato l'intervento di Cinà per l'assunzione di Dell'Utri presso Rapisarda ai rapporti intercorsi tra quest'ultimo e personaggi vicino alla criminalità organizzata (Alamia Francesco Paolo, Ciancimino Vito ed ancora il gruppo Cuntrera-Caruana), rapporti ai quali Dell'Utri era estraneo.

Ha poi messo in evidenza che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di primo grado, dal contenuto dell'intercettazione ambientale dell'11 marzo del 1994 in cui Pergola Pasquale, soggetto legato a Tanino Martello ed inquisito nell'operazione denominata “ San Valentino”, aveva affermato che Rapisarda “*era padrone di un sacco di soldi che gli aveva fatto avere Stefano Bontade*”, non era possibile desumere un'attività di reinvestimento di denaro di Bontade nelle imprese di Rapisarda ad opera di Dell'Utri; semmai da essa (così come dalle

dichiarazioni rese dal Pergola nell'interrogatorio del 26 luglio 2006) era emerso che era stato il Rapisarda ad avere reinvestito i flussi di denaro illecito ricevuto da Bontade.

Sono state poi censurate le argomentazioni dei giudici di primo grado che avevano ritenuto di desumere dalla conversazione telefonica tra Pergola e la figlia, il fatto che Dell'Utri conoscesse Tanino Martello. E' stato sottolineato che Pergola – spiegando il contenuto della suddetta conversazione nel corso dell'interrogatorio al p.m. aveva escluso di conoscere Dell'Utri e di sapere che quest'ultimo conosceva i Martello, affermando di avere solo ipotizzato l'esistenza di detti rapporti.

La difesa ha mosso seri dubbi sulla logicità della motivazione della sentenza laddove era stato ritenuto che Pergola aveva negato l'esistenza dei rapporti tra Dell'Utri e Martello solo per finalità difensive, non essendo stato spiegato quale pregiudizio sarebbe potuto derivare al Pergola dall'eventuale ammissione di detta conoscenza.

La difesa ha contestato le conclusioni alle quale era pervenuto il Tribunale che, seppur rilevando che i rapporti tra i vertici di "cosa nostra" ed il Rapisarda erano *"rimasti sullo sfondo"* e non avevano trovato *"nella compiuta istruzione dibattimentale una definitiva chiave di lettura che consentisse di ricostruirne con sufficiente certezza la reale dinamica anche per la sostanziale e intrinseca inattendibilità che inquina le dichiarazioni di tutti quei soggetti, i quali protagonisti delle vicende di quegli anni insieme al Rapisarda e a Marcello Dell'Utri sono stati sentiti nel corso del dibattimento dimostrando (...) evidenti sentimenti di partigianeria nei riguardi dell'imputato"* ovvero da *"altrettanti sentimenti di astio nei riguardi del Rapisarda"*, aveva concluso ritenendo che vi fosse stato un tentativo di inquinamento e che i ripetuti riferimenti



ai rapporti di Rapisarda con soggetti gravitanti in ambienti mafiosi erano generici, e non avevano consentito un giudizio definitivo.

In ogni caso – ha sottolineato la difesa – tali rapporti, ove fossero stati accertati, non avrebbero potuto incidere sulla posizione di Dell’Utri in mancanza di una sua personale e diretta relazione con tali vertici mafiosi.

Ed ancora, ha rilevato la difesa, sottolineando la contraddittorietà della stessa motivazione, i giudici di primo grado avevano ritenuto che gli elementi probatori raccolti in dibattimento non avevano consentito di affermare che negli anni in cui il Dell’Utri aveva lavorato per il Rapisarda avesse riciclato capitali mafiosi o agito per tutelare gli scopi dell’associazione: da tale affermazione derivava che se non c’era la prova non c’era il fatto.

Invece , mutando radicalmente prospettiva, il Tribunale aveva affermato non già che Dell’Utri non aveva contribuito al rafforzamento dell’associazione mafiosa, ma che era stato impossibile pervenire all’accertamento della verità.

La difesa ha censurato detto ragionamento definendolo “*capzioso*”, ed ha rilevato che poteva “*in via di mera ipotesi*” convenirsi su quanto affermato dal Tribunale sul fatto che i rapporti tra Rapisarda e “cosa nostra” non erano stati “*definitivamente chiariti*”, mentre era stata invece raggiunta una piena verità processuale sul fatto che Dell’Utri, allorchè era stato con Rapisarda, non aveva lavorato per “*cosa nostra*”.

In ordine alla telefonata intercorsa tra Dell’Utri e Mangano il 14 febbraio 1980, la difesa ha in primo luogo messo in evidenza che il Tribunale aveva escluso che il dialogo in cui si era adoperato il termine “cavalli”, termine che secondo quanto aveva riferito il dott. Paolo

Borsellino in un'intervista era adoperato da Mangano per riferirsi alla droga, aveva riguardato un traffico illecito di droga; ha inoltre affermato che esso era stato l'unico contatto, tra Dell'Utri e Mangano e tra il primo e tutti i soggetti che erano coinvolti nelle indagini relative all'operazione denominata " San Valentino", indagini che si erano concluse con una sentenza di proscioglimento di Dell'Utri pronunciata dal Giudice Istruttore di Milano il 24 maggio 1990, non essendo in alcun modo emerso che l'imputato si era associato ad organizzazioni di stampo mafioso o comunque era stato partecipe di associazione per delinquere.

Esclusa ogni valenza illecita al dialogo, il Tribunale, secondo la difesa, avrebbe dovuto ritenere la telefonata del tutto irrilevante ai fini dell'imputazione ed invece aveva operato un ideale collegamento temporale tra la stessa ed il pranzo del 24 ottobre 1976 con Antonino Calderone al ristorante le "Colline Pistoiesi", e ciò al fine di valutare che i rapporti tra Dell'Utri e Mangano non si erano interrotti ed anzi erano continuati anche dopo l'allontanamento di quest'ultimo da Arcore, per proseguire, con l'interruzione del periodo di detenzione di Mangano, fino agli anni '90.

Detto collegamento – secondo la difesa – non aveva tenuto conto del fatto che tra la telefonata ed il pranzo erano intercorsi quattro anni e che i due soggetti, in circa quindici anni, si erano visti una volta nel 1976 al pranzo presso le Colline Pistoiesi, si erano sentiti per telefono nel 1980 e si erano poi incontrati due volte nel 1990. Tali contatti, peraltro, erano privi di ogni valenza illecita ed avevano solo dimostrato un " *mero rapporto di conoscenza tra due soggetti*".

La difesa ha rilevato che, al fine di " *illuminare*" i rapporti intercorsi tra Dell'Utri con " *cosa nostra* alla fine degli anni '70 e dunque

nel periodo in cui l'imputato aveva lavorato per Rapisarda, erano state considerate le dichiarazioni rese da Angelo Siino che aveva riferito di alcuni viaggi effettuati tra il 1977 ed il 1979 in compagnia di Stefano Bontade ed in particolare di un incontro tra lo stesso Siino, Bontade e Dell'Utri a Milano.

Siino aveva accompagnato Bontade in Via Larga a Milano presso l'ufficio di Tanino Martello e da detto ufficio aveva visto uscire quest'ultimo in compagnia di Dell'Utri e di Bontade. Era stato proprio Bontade, che aveva definito Dell'Utri un imbroglione ("*mbrughiunazzu*") ad avere detto a Siino che l'imputato si occupava di problemi di ordine finanziario all'estero e "*curava problemi finanziari del Ciancimino*".

La difesa ha sostenuto che dalle dichiarazioni del Siino non poteva desumersi che Dell'Utri fosse coinvolto in un'attività di riciclaggio di capitali di "cosa nostra" all'estero, considerata peraltro la nota riservatezza di Bontade in ordine soprattutto alle questioni economiche.

La difesa ha poi reputato del tutto inconsistente la tesi relativa all'esistenza dei rapporti finanziari tra Ciancimino e Dell'Utri atteso che nell'ambito delle approfondite indagini che avevano riguardato la vita dei due personaggi, non era emerso neppure un mero indizio relativo alla sussistenza di relazioni finanziarie tra di loro. Lo stesso Tribunale aveva riconosciuto che la "*voce di Siino*" sul fatto che Dell'Utri avrebbe curato gli interessi di Ciancimino, era rimasta isolata.

Il termine "*mbrughiunazzo*" adoperato da Bontade allorchè dialogando con Siino si era riferito a Dell'Utri, a parere della difesa, non si conciliava con quanto aveva dichiarato Di Carlo in ordine al dialogo che aveva avuto con Teresi al matrimonio di Fauci celebrato a Londra

nel 1980, allorchè gli aveva confidato la volontà di “cosa nostra” di volere “combinare” Dell’Utri.

La difesa ha mosso rilievi e censure a quella parte della sentenza che ha riguardato l’impegno politico di Dell’Utri ed altre vicende successive al 1992, periodo non rientra nell’ambito delle questioni sottoposte all’esame di questa Corte a seguito del rigetto, da parte della Suprema Corte, del ricorso del P.G. avverso sentenza della Corte d’Appello di Palermo del 29 giugno 2010.

E’ stato in primo luogo rilevato che, secondo l’assunto accusatorio, prima della nascita di Forza Italia, a partire dalla metà degli anni ‘80 i capimafia di Corleone e primo fra tutti Totò Riina, avevano deciso di indirizzare i loro interessi verso la politica garantista del P.S.I. ed avevano ritenuto di individuare un possibile interlocutore nell’onorevole Bettino Craxi. Al fine di raggiungere il segretario del partito socialista era stato attivato il canale Berlusconi - Dell’Utri - Cinà.

Il Tribunale aveva disatteso l’impostazione accusatoria secondo cui nei rapporti tra Dell’Utri e “cosa nostra” vi era stato qualcosa di diverso dalla semplice prevaricazione estorsiva ed aveva affermato che il pagamento del pizzo delle antenne era stato solo riconducibile ad un contesto estorsivo; lo stesso giudice, tuttavia, aveva ritenuto che Berlusconi era visto dai corleonesi come colui che non solo doveva pagare il prezzo della estorsione, ma come il soggetto che avrebbe potuto aiutare l’organizzazione mafiosa sul piano politico grazie al suo rapporto di amicizia con l’onorevole Craxi.

La difesa, mettendo in risalto la “*precaria tenuta soggettiva dei tre collaboranti*” Ganci, Galliano ed Anzelmo sul ruolo assunto in tale vicenda da Dell’Utri, ha poi rilevato che non era emerso alcun elemento



di conforto sull'*ipotetico interesse politico di Riina verso Dell'Utri/Berlusconi* né una conferma alle loro propalazioni poteva desumersi dal contenuto di alcune intercettazioni telefoniche effettuate nell'ambito del processo "Bresciano".

E' stato a tal proposito censurato l'operato del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto che era da collegare alla volontà di Riina il fatto di "coltivare" il rapporto con Berlusconi, che avrebbe potuto aiutare l'organizzazione non solo come soggetto estorto, l'invio di alcune cassette siciliane da parte di Cinà, per le festive natalizie del 1986, ai fratelli Dell'Utri, Berlusconi e a Confalonieri.

Il giudice di primo grado invero aveva spiegato detto gesto con "*l'interesse di matrice politica*" di cui sarebbe stato portatore Cinà per conto del boss Totò Riina, mentre, mentre secondo la difesa detto gesto doveva ritenersi solo un modo per mantenere in vita il contatto con Berlusconi al quale Cinà era arrivato tramite Dell'Utri ed al quale teneva moltissimo.

Le censure della difesa hanno poi riguardato le considerazioni svolte dal Tribunale nella parte dedicata alla stagione politica.

La difesa – dopo aver messo in evidenza che il Tribunale, aveva attribuito particolare credibilità al racconto fatto dal collaborante Tullio Cannella in quanto non aveva riguardato direttamente gli imputati – ha ritenuto tale motivazione sull'attendibilità del collaborante non del tutto condivisibile, valutandone la correttezza solo per le dichiarazioni riguardanti la nascita del movimento Sicilia Libera.

Tullio Cannella aveva riferito che Leoluca Bagarella nel 1993 gli aveva affidato il compito di organizzare per "cosa nostra" una propria forza politica e di fondare "Sicilia Libera". Bagarella qualche tempo

dopo gli aveva riferito che si sarebbe orientato in altra direzione e che si stavano appoggiando a Forza Italia perché avevano degli "agganci". Orbene, mentre in precedenti verbali Cannella era stato "tanto falsamente esplicito" da collegare gli asseriti referenti politici di "cosa nostra" a Marcello Dell'Utri, nel corso del dibattimento aveva ritrattato tale collegamento, parlando solo di una sua personale deduzione, "*un peccato di pensiero*".

Il contrasto tra le dichiarazioni rese nella fase delle indagini e quelle rese in dibattimento aveva fatto sì che il racconto, secondo la difesa, nelle parti direttamente o indirettamente connesse all'accusa contro Marcello Dell'Utri, non superassero il vaglio di attendibilità intrinseca.

L'inattendibilità del collaboratore si era inoltre manifestata nell'asserito interessamento di Vittorio Mangano nella formazione delle liste di Forza Italia nelle elezioni politiche del 1994.

Anche le dichiarazioni di Antonino Calvaruso, secondo la difesa, non potevano ritenersi convergenti con quelle di Cannella su Mangano e Dell'Utri; il collaborante aveva confermato che era esistito il progetto di Bagarella di fondare il partito Sicilia Libera a Palermo, che il compito di fondarlo era stato affidato a Tullio Cannella, che l'interesse di Bagarella verso il nuovo partito era andato scemando e che dopo la metà del 1994 era stato detto di votare per Forza Italia. Aveva inoltre affermato di non essere a conoscenza di "*eventuali accordi elettorali mafiosi con qualcuno di quel partito*" né se la scelta di votare per Forza Italia era dettata dall'esistenza di "*agganci occulti*".

Le frasi di Bagarella riferite dal Calvaruso sui motivi che avevano determinato una preferenza di voto all'appena nato partito - secondo la

difesa - avevano palesato un'adesione spontanea a Forza Italia, incoraggiata solo dalle aspettative di effetti indiretti che potevano giungere dal programma giudiziario garantista che quel partito aveva professato di volere realizzare.

Con riguardo poi alla figura di Vittorio Mangano, la difesa aveva ritenuto le dichiarazioni di Calvaruso “ *meno maliziose ed allusive di quelle di Cannella*”; il collaborante aveva riferito che nel corso del 1994, tra Mangano, già capo mandamento della *famiglia* di Porta Nuova, Giovanni Brusca e Leoluca Bagarella si erano creati dei contatti. Per Bagarella, Mangano serviva sia “*territorialmente che politicamente*” e poteva aiutare il Cannella e Sicilia Libera.

Orbene, secondo la difesa, tali dichiarazioni non erano valorizzabili, nella parte in cui si erano riproposte di creare un rapporto tra Mangano e Cannella, non essendo emersa alcuna prova che i due si erano incontrati e che i candidati di Sicilia Libera erano stati inseriti nelle liste di Forza Italia.

In ogni caso, ha sottolineato la difesa, dalle dichiarazioni del Cannella e del Calvaruso era emerso il progetto di creazione di un partito politico coltivato dal Bagarella e da altri mafiosi nell'ottobre del 1993: tale circostanza aveva contraddetto l'esistenza di un affidabile rapporto di tipo politico attivato tramite Dell'Utri.

La difesa ha messo in evidenza che il Tribunale aveva da un lato collegato la scelta di voto di “cosa nostra” in favore di Forza Italia alle “*posizioni ideologiche della nuova forza politica*” che, improntata al massimo garantismo, era destinata fatalmente ad aiutare gli affiliati a “cosa nostra”, dall'altro aveva rigettato la tesi dell'accusa secondo cui Dell'Utri, ancor prima dell'ufficializzazione della scelta di Berlusconi,

aveva cominciato ad interessarsi all'organizzazione di una nuova forza politica con il proposito di “ *meglio curare gli interessi degli esponenti di cosa nostra* ”.

E' stato poi evidenziato come il Tribunale, sempre nella ricostruzione della stagione politica, aveva riservato alle dichiarazioni del collaborante Antonino Giuffrè un giudizio diverso da quello dato dalla pubblica accusa .

Il giudice di primo grado infatti, non aveva attribuito al collaborante “ *la patente di attendibilità* ”, laddove quest'ultimo aveva indicato Dell'Utri e Mangano quali tramite delle garanzie che sarebbero state assicurate a “ cosa nostra ”.

La difesa ha considerato rilevante il fatto che il Giuffrè, inserito nel 1987 nella commissione provinciale di “ cosa nostra “ e ai massimi vertici dell'organizzazione criminale, non aveva mai sentito alcunché in ordine all'asserito proposito di Riina nei riguardi di Berlusconi.

Passando poi alla figura di Vittorio Mangano all'interno di “ cosa nostra ” e ai suoi rapporti con Dell'Utri, nell'arco temporale compreso tra il 1993 ed il 1994, la difesa ha messo in evidenza che la sua nomina a capo mandamento era stata decisa da Brusca e da Bagarella, dopo la cattura di Salvatore Riina, che la sua “ *promozione* ” era dipesa dalla considerazione che aveva acquistato a seguito della diffusione delle notizie sul suo lavoro di stalliere presso la villa ad Arcore di Berlusconi: la conoscenza con tale importante uomo d'affari aveva contribuito a rafforzarne il prestigio all'interno di “ cosa nostra ”.

A proposito dei contatti politici di Mangano, nell'atto d'impugnazione sono state ricordate le dichiarazioni del collaborante Francesco La Marca che aveva riferito che Mangano, nel febbraio/marzo

del 1994 prima delle elezioni, gli aveva confidato che doveva recarsi a Milano per parlare con “*certi politici per il fatto di queste elezioni*”; che dopo qualche giorno lo stesso Mangano era ritornato rassicurando La Marca sul fatto che tutto era a posto, che si poteva votare per Forza Italia e che aveva avuto rassicurazioni *per ammorbidire* la legge sui collaboratori, sul regime carcerario del 41 *bis*, e sui “*sequestri dei beni*”.

La Marca aveva riferito che Mangano non aveva mai fatto il nome dei suoi asseriti interlocutori e che non aveva sentito fare il nome di Dell’Utri.

Le dichiarazioni rese da Salvatore Cucuzza, nelle quali il Tribunale aveva rintracciato la conferma della compromissione politica di Dell’Utri, hanno costituito oggetto di articolati rilievi da parte della difesa.

Il collaborante aveva riferito che Mangano gli aveva confidato che, prima del dicembre del 1994, aveva incontrato Dell’Utri il quale gli aveva promesso che sarebbero state presentate proposte “*favorevoli per la giustizia*”.

La difesa ha censurato in primo luogo il fatto che il Tribunale aveva corretto la collocazione temporale degli incontri e delle promesse che Cucuzza aveva indicato in epoca anteriore al dicembre del 1994, ritenendo che tale periodo fosse stato frutto di un *lapsus* e che il collaborante avrebbe inteso riferirsi al dicembre del 1993.

Ha censurato altresì il fatto che lo stesso giudice aveva ritenuto raggiunta la prova della “*promessa di aiuto politico a “cosa nostra*”, sulla base della garanzia – reputata seria ed affidabile – assicurata da

Dell'Utri a Mangano, senza tuttavia verificare la concretezza delle promesse.

La difesa ha recisamente contestato che l'incontro tra il Mangano e Dell'Utri, di cui aveva parlato Cucuzza, vi fosse mai stato. Ed invero, già il dato temporale, "ipotizzato" dal Tribunale (1993) era stato smentito dalle dichiarazioni rese da Cannella e da Calvaruso che avevano dichiarato che l'orientamento in favore di Forza Italia da parte di Bagarella e di Brusca era avvenuto in un'epoca troppo distante (Cannella aveva fatto riferimento al gennaio del 1994 e Calvaruso alla seconda metà del 1994), rispetto alle garanzie che Mangano avrebbe ricevuto prima del dicembre del 1993.

La difesa - valutando i riferimenti temporali contenuti nelle dichiarazioni di altri collaboranti (Di Natale, Brusca e La Marca) e di testimoni (Gianni Letta) - ha concluso affermando che la collocazione temporale indicata da Cucuzza delle promesse fatte da Dell'Utri a Mangano era stata ulteriormente smentita. Così come erano state smentite le dichiarazioni rese dallo stesso collaborante in ordine alle promesse che Dell'Utri avrebbe fatto a Mangano.

La difesa ha infatti rilevato che se l'iniziativa del Mangano avesse avuto un esito positivo, Brusca e Bagarella ne sarebbero stati informati; ed invece Bagarella aveva parlato con Cucuzza solo di tentativi di Mangano senza alcun cenno a garanzie o promesse da parte di Dell'Utri o di Berlusconi, malgrado il suddetto dialogo fosse avvenuto dopo il preteso incontro tra Dell'Utri e Mangano.

Anche il collaborante Antonio Galliano aveva smentito Cucuzza, affermando che allorché Forza Italia era al governo (aprile 1994), Cucuzza aveva sollecitato un incontro con lui (Galliano) e Franco Spina

per discutere di politica. Cucuzza, in quell'occasione, aveva riferito di una riunione che vi era stata con Brusca e Bagarella per decidere se continuare con la politica stragista ed aveva chiesto la loro opinione.

Galliano aveva manifestato il suo personale dissenso in ordine a tale proposito ed aveva suggerito di inviare Mangano a Milano, sfruttando l'amicizia che quest'ultimo aveva con Dell'Utri.

Secondo la difesa dunque alla data dell'incontro, Cucuzza aveva parlato ancora di propositi su Mangano e di incontri non verificati senza alcun cenno a pretese garanzie già ottenute e ciò in *“clamoroso contrasto con le dichiarazioni di Cucuzza, secondo cui i contatti tra Dell'Utri e Mangano sarebbero avvenuti prima della fine del 1993”*.

La versione di Cucuzza e la ricostruzione conseguente effettuata dal Tribunale si era posta – secondo la difesa – in contraddizione con quanto dichiarato dal collaborante Antonino Giuffrè, secondo cui Provenzano aveva detto che vi erano state delle *“garanzie”*. Orbene, seppur ammettendo che quest'ultimo avesse ottenuto *“rassicurazioni”*, secondo la difesa, non poteva affermarsi che il canale attraverso il quale erano derivati detti impegni poteva essere stato Mangano, così come aveva ritenuto il giudice di primo grado.

Il contatto attivato tramite Vittorio Mangano infatti faceva capo a Bagarella e a Brusca e nessuno aveva mai parlato di rapporti diretti tra Mangano e Provenzano o tra quest'ultimo e Dell'Utri. Con la conseguenza che la speranza nutrita da Bernardo Provenzano verso il nuovo partito politico non si era basata sul canale che avrebbe attivato il Mangano.

Anche le dichiarazioni di Giovanni Brusca si sono poste, per la difesa, in *“contrasto frontale”* con quelle rese da Cucuzza.

Brusca aveva dichiarato di avere dato, insieme a Bagarella, un incarico a Mangano affinché facesse da tramite con Forza Italia; tuttavia l'iniziativa non aveva *"prodotto alcun frutto"*, in particolare i contatti che Mangano aveva detto di avere con Berlusconi *"tramite i suoi amici impresari"*, non avevano portato quelle garanzie di cui avrebbe parlato Mangano con Cucuzza.

La difesa ha censurato l'operato del giudice di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto che il contrasto tra le dichiarazioni di Brusca e quelle di Cucuzza in ordine alle garanzie, non poteva giustificare il giudizio di inattendibilità espresso su Brusca dal Tribunale.

Secondo la difesa le due annotazioni contenute nelle agende sequestrate a Dell'Utri, relative ad incontri con Vittorio Mangano avvenuti il 2 ed il 30 novembre 1993, non solo non potevano considerarsi un riscontro alle dichiarazioni di Cucuzza, ma dovevano ritenersi del tutto irrilevanti in quanto non vi era stata prova che avessero avuto ad oggetto le asserite promesse politiche a *"cosa nostra"*.

In relazione poi alle dichiarazioni di Giusto Di Natale, la difesa ha evidenziato come il Tribunale aveva valutato il collaborante negativamente allorchè aveva parlato di pagamenti avvenuti nel 1995 dalle aziende di Berlusconi, mentre lo aveva ritenuto attendibile allorchè aveva parlato della fase politica, con censurabile metodo di valutazione delle provalazioni *"a compartimenti stagni"*; ha inoltre sottolineato che le dichiarazioni rese da Di Natale non potevano costituire un riscontro a quelle rese da Cucuzza, in quanto il primo collaboratore aveva riferito che le *"buone speranze"* sulle *"cose politiche"* date da Dell'Utri a Mangano, che aveva rassicurato Guastella e quest'ultimo a sua volta



Bagarella, sarebbero intervenute dopo le elezioni del 1994 (e non già prima di esse come aveva riferito Cucuzza).

La difesa ha infine prospettato l'ipotesi che Mangano potesse avere millantato il suo rapporto con Dell'Utri e Berlusconi *“rappresentando falsamente ai suoi sodali una trattativa politica e le garanzie che ne sarebbero scaturite, in realtà mai esistite”* solo perché la propria vita nel 1993/1994 era *“appesa ad un filo”* in quanto Bagarella lo aveva condannato a morte nell'agosto del 1994. Calvaruso aveva riferito di avere ricevuto l'incarico dell'omicidio, ma che l'ordine era stato sospeso proprio perché Mangano ed i suoi contatti con Dell'Utri ed il Berlusconi, potevano essere utili.

La difesa ha poi censurato il ragionamento del giudice di primo grado nella parte in cui aveva considerato un *“riscontro giuridico alla compromissione politica di Dell'Utri con la mafia ed alle dichiarazioni di Cucuzza”* le intercettazioni del 1999 e del 2001, durante le elezioni europee e nazionali.

E' stato messo in evidenza che esse avevano esorbitato i limiti della contestazione e ciò con riguardo, da un lato al diverso periodo in cui erano avvenute rispetto all'epoca del presunto accordo politico-mafioso con Mangano; dall'altro al fatto che dal loro tenore non era emersa alcuna traccia dell'asserito precedente patto né del ruolo del Mangano né di altri elementi che potevano avvalorare la ricostruzione del Tribunale.

E' stato rilevato che Dell'Utri non avrebbe potuto trarre dal quel patto alcun vantaggio elettorale essendo candidato in una diversa circoscrizione elettorale del nord Italia (dove poi era stato eletto) e che dal primo gruppo di intercettazioni – captate all'interno dell'autoscuola



di Carmelo Amato – era emersa un'autonoma decisione di votare Dell'Utri e non già l'esistenza di accordi sottostanti ed intercorsi tra Dell'Utri e “cosa nostra”.

In relazione all'altro blocco di conversazioni del 2001, periodo coincidente alle elezioni politiche nelle quali Dell'Utri era candidato al Senato della Repubblica, captate all'interno dell'abitazione di Giuseppe Guttadauro, all'epoca reggente del mandamento di Brancaccio, secondo la difesa erano emersi “*generici accenni*” ad impegni che Dell'Utri e Musotto avrebbero preso in occasione delle elezioni europee del 1999, impegni che tuttavia non erano stati mai rispettati.

La difesa, al fine di provare l'inconsistenza delle accuse mosse a Dell'Utri, ha sottolineato che il collaborante Antonino Giuffrè, che peraltro non aveva mai manifestato benevolenza nei confronti dell'imputato, non era a conoscenza di accordi intervenuti in occasione della competizione elettorale del 1999 pur essendo stato all'epoca, e fino al 2002, in contatto con Bernardo Provenzano.

La difesa infine – sottolineando che l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa a carico di Dell'Utri, non aveva previsto in alcun modo, “*la particolare ipotesi dello scambio elettorale tra mafia e politica* - evocando la sentenza delle SS. UU. della Suprema Corte emessa nel procedimento “*Mannino*”, ha concluso affermando che l'impianto motivazionale della sentenza sulla collusione politica di Dell'Utri aveva rivelato insanabili e gravi carenze probatorie sia in ordine al contenuto dell'accordo con Mangano, “*rimasto del tutto indefinito quanto a natura, serietà e concretezza* ; sia sotto il profilo della “*verifica ex post della positiva rilevanza causale delle promesse in termini di effettivo potenziamento dell'associazione mafiosa*”.

In relazione poi al tema degli asseriti rapporti di Dell'Utri con i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano – che era stato affrontato dal Tribunale attraverso la valutazione di due distinte vicende: l'acquisto dell'immobile appartenente alla società Mulini Virga a Palermo “*nei primissimi anni '90*” e la “*segnalazione*” che Dell'Utri avrebbe fatto allo scopo di fare entrare il figlio del favoreggiatore dei Graviano, Giuseppe D'Agostino, nelle leve della società calcistica del Milan – la difesa ha mosso le seguenti censure.

In relazione al primo profilo (acquisto dell'immobile appartenente alla società “Mulini Virga”, in ordine al quale erano state rese dichiarazioni da numerosi collaboranti, che avevano riferito di voci secondo cui Berlusconi avrebbe ristrutturato l'immobile per farvi sorgere un grande esercizio commerciale gestito da una società del suo gruppo), la difesa ha rilevato che la “partecipazione” di Dell'Utri alla vicenda non poteva fondarsi – diversamente da quanto aveva ritenuto il Tribunale – sul fatto che l'imputato si era interessato nel 1993 all'acquisto di un immobile di Via Lincon di proprietà di Carmelo Barone, acquisto che, peraltro, non era andato a buon fine.

Con riferimento ancora alla segnalazione in favore del figlio del D'Agostino, la difesa ha messo in risalto come D'Agostino aveva dichiarato che nel 1992 era stato Carmelo Barone, morto prematuramente, che gli aveva promesso di interessarsi presso Dell'Utri, per fare ammettere il figlio nelle leve giovanili del Milan e fare trovare a lui un lavoro.

Dopo la morte di Barone, D'Agostino si era rivolto ai Graviano che gli avevano manifestato la loro disponibilità a cercare un lavoro presso una catena di esercizi commerciali che gli inquirenti – secondo

quanto era stato ricostruito nella sentenza – avevano individuato nell'Euromercato facente parte del gruppo Fininvest.

Orbene secondo la difesa era del tutto destituita di fondamento la tesi del Tribunale secondo cui l'interessamento di Dell'Utri, poiché era deceduto il Barone, non poteva che essere stato caldeggiato dai Graviano, direttamente o in via mediata; era invece ben possibile che Marcello Dell'Utri avesse segnalato il ragazzo D'Agostino ai tecnici del Milan su indicazione di Barone e che, in un primo momento salvo poi ricordarsene allorchè gli era stata "*sollecitata la memoria sul punto*", si era dimenticato di tale indicazione.

Ha sottolineato la difesa che mai i Graviano, parlando con D'Agostino, avevano fatto cenno all'imputato né a loro contatti con i dirigenti del Milan.

La difesa ha poi censurato l'operato del giudice di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese dal collaboratore La Piana in relazione a circostanze "*direttamente attinenti alla persona dell'imputato Marcello Dell'Utri*" ed aveva invece attribuito rilievo ad altre parti delle stesse dichiarazioni in cui il collaborante aveva parlato di "*inquietanti contatti*" tra l'imputato e soggetti legati a Mangano e relativi in particolare modo al periodo successivo all'ultima carcerazione di quest'ultimo del 1995.

E' stato messo in rilievo che in relazione a tali presunti contatti, il Tribunale aveva esaminato i presunti rapporti tra Dell'Utri e Natale Sartori, titolare di società che avevano interessi, anche con contratti di appalto, con alcune società del gruppo Fininvest. Sartori era stato indicato da La Piana come soggetto legato al genero di Mangano e

coinvolto, con Antonino Salvatore Currò, al traffico di sostanze stupefacenti e al trasferimento carcerario del Mangano.

La difesa ha messo in evidenza tuttavia che sia Currò che Sartori erano stati assolti dal delitto di cui all'art. 416 *bis* c.p., nel processo nel quale erano stati coinvolti dalle dichiarazioni di La Piana.

Sono state contestate inoltre le conclusioni alle quali era pervenuta la sentenza di primo grado in relazione alle presunte relazioni pericolose intercorse tra Dell'Utri e soggetti legati al Mangano, avendo la difesa rilevato che le dichiarazioni di La Piana sul genero di Mangano, Enrico Di Grusa, erano state sostanzialmente reputate false dal Tribunale di Palermo che in altro procedimento aveva assolto quest'ultimo dal reato di partecipazione a delinquere diretta al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, per non aver commesso il fatto.

In conclusione la difesa ha affermato che le dichiarazioni di La Piana non potevano supportare l'esistenza di "*relazioni pericolose*" o di "*inquietanti contatti di Marcello Dell'Utri con soggetti legati a Vittorio Mangano*" relativi, in particolar modo, ad un periodo decorrente dall'aprile del 1995.

La difesa ha poi evidenziato che le condotte inerenti la vicenda della Pallacanestro Trapani non erano ricomprese nel capo d'imputazione e riguardavano fatti relativi ad altro procedimento concernente la presunta tentata estorsione ai danni di Vincenzo Garraffa, pendente dinanzi ad altra Autorità Giudiziaria.

Detta circostanza avrebbe reso la sentenza nulla ai sensi dell'art. 522 c.p. in quanto vi era stata una violazione dei diritti di difesa.

E' stato censurato il fatto che Garraffa era stato sentito come testimone e non già come imputato di reato connesso o collegato; ed

invero a suo carico pendeva un procedimento che aveva avuto origine dalla denuncia per calunnia presentata da Dell'Utri proprio per le accuse che il Garraffa gli aveva mosso; i fatti riferiti da quest'ultimo, dunque, non potevano considerarsi veritieri.

La difesa ha poi evidenziato che era una "*circostanza, con ogni evidenza, singolare*" che il Garraffa avesse reso dichiarazioni in ordine alla subita estorsione da parte di Dell'Utri per via della mancata restituzione a Publitalia di parte della somma che la Pallacanestro Trapani aveva ottenuto dallo sponsor Birra Messina, solo dopo sei anni dai fatti, senza parlarne, fino ad allora, con nessuno.

Né poteva considerarsi verosimile che Garraffa avesse parlato di tale vicenda al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani ed all'ispettore Culcasi, "*in modo casuale*" senza prevedere che dette dichiarazioni potessero dar luogo ad un procedimento penale.

La difesa ha sottolineato che Garraffa aveva deciso di parlare della vicenda in esame poco dopo che il collaborante Giuseppe Messina aveva reso dichiarazioni in ordine ai rapporti personali e diretti esistenti tra Garraffa ed il boss mafioso Vincenzo Virga ed al sostegno che quest'ultimo aveva dato al primo per la sua candidatura al Senato.

Detta coincidenza temporale è stata definita dalla difesa "*quantomeno sospetta*".

Le dichiarazioni del Garraffa, successive alle dichiarazioni rese al P.M. di Trapani, secondo la difesa, erano state imprecise e contraddittorie e si erano caratterizzate anche per la loro non verosimiglianza con riguardo ai rapporti che Garraffa aveva avuto per il contratto di sponsorizzazione ed ai termini dello stesso contratto; al momento in cui lo stesso Garraffa era venuto conoscenza dell'importo

della somma oggetto di detta sponsorizzazione e del fatto che il 50% di detta somma doveva essere restituita in nero; agli incontri avuti con Dell'Utri, all'intervento di Virga e Buffa ed infine alle indicazioni del presunto mandante della pretesa estorsiva.

E' stato poi ritenuto connotato da una certa "*stranezza*" il comportamento del Garraffa che, nella sua ricostruzione dei fatti, aveva riferito di avere versato L. 170.000.000 al Piovella in tre *tranches* prima della conclusione del contratto di sponsorizzazione: una da 100.000.000 e due da 35.000.000. Sono state valutate incostanti e confuse le dichiarazioni rese dallo stesso "*teste*", in ordine ai tempi di versamento delle suddette somme indicati una volta dopo il primo bonifico della somma da parte dello sponsor Birra Dreher, un'altra volta in seguito al secondo bonifico ed infine, nel corso del dibattimento del giudizio milanese, in occasione di una partita amichevole.

L'unica conferma dei pagamenti di cui aveva parlato Garraffa, era venuta da Valentino Renzi, general manager della Pallacanestro Trapani, che aveva dichiarato di avere consegnato a Piovella la somma di 35.000.000 dopo l'ultima partita in A1.

La difesa ha poi rilevato che, da un lato non era "*pensabile*" che Garraffa non avesse conservato con precisione il ricordo del momento in cui gli era stata avanzata la richiesta di restituzione di 530 milioni di lire; dall'altro che era "*gracile*" la tesi secondo cui quest'ultimo non si era informato dell'importo della sponsorizzazione e dell'ammontare dei diritti di agenzia, scoprendo solo in seguito di essere stato vittima "*ingenua e sprovveduta*" di un'operazione non "*troppo lecita*" ai danni suoi e della società sportiva.

Garraffa – ha sostenuto la difesa - era assolutamente consapevole di dovere restituire alla Dreher la somma di L.750.000.00 in nero e che l'unica anomalia del contratto che aveva riguardato l'aspetto fiscale era stato accettato da entrambe le parti contrattuali.

Dell'impegno di restituzione di parte della somma preso da Garraffa, avevano parlato Valentino Renzi, Ferruccio Barbera, Giovanni Consolazione e Giuliana Paoletti, sentiti nel corso del dibattimento.

La Birra Dreher – ha sostenuto la difesa – peraltro era l'unica destinataria dell'obbligo di restituzione pattuito essendo rimasta non provata dunque ogni "*ventilata ingerenza di Publitalia, quale possibile beneficiaria del ritorno*".

In merito poi agli incontri con Dell'Utri, è stato rilevato come la prova si era fondata solo sulle dichiarazioni di Garraffa non essendovi stati altri testi o altri elementi indiziari che li avevano confermati.

Dell'Utri sia nel corso del programma televisivo Moby Dick dell'11 marzo 1999 che nel corso delle spontanee dichiarazioni del 13 novembre 2000 , con un "*comportamento assolutamente lineare e trasparente*", aveva riferito di conoscere Garraffa e di averlo incontrato in due occasioni a Milano. Dell'Utri aveva chiarito quale era stato l'oggetto degli incontri escludendo sia di avere proferito minacce nei confronti di Garraffa, sia di conoscere Virga e Buffa.

La difesa ha sottolineato che le risultanze processuali avevano palesato il disinteresse dell'imputato per la vicenda della sponsorizzazione della Pallacanestro Trapani; fatto questo che era stato confermato, peraltro, da quanto dichiarato dallo stesso Garraffa che aveva dichiarato di avere cercato ripetutamente Dell'Utri e di essere stato poi costretto a contattarlo inviandogli un telegramma.

E' stato altresì messo in evidenza come le dichiarazioni di Garraffa erano risultate inverosimili allorchè avevano collocato temporalmente detti incontri prima della propria elezione al Senato avvenuta il 5 aprile 1991.

Maria Pia La Malfa, sentita nel corso del dibattimento sui contatti intercorsi tra Dell'Utri e Garraffa, aveva riferito di avere conosciuto Vincenzo Garraffa nell'estate del 1992 e che quest'ultimo, grazie all'intervento di suo marito (fratello dell'imputato), aveva incontrato Marcello Dell'Utri.

Gli esiti degli accertamenti svolti dal C.T. del P.M. dott. Gioacchino Genchi avevano consentito di verificare che i primi contatti telefonici tra Garraffa e la La Malfa erano avvenuti in epoca successiva al 15 dicembre 1992.

La circostanza, secondo la difesa, aveva assunto un notevole significato atteso che Garraffa aveva sempre sostenuto di avere ricevuto la "visita" di Vincenzo el Virga e del Buffa in ospedale, dopo il suo primo incontro con il Dell'Utri ed in data anteriore alla sua elezione al Senato.

In relazione agli incontri tra Garraffa e Dell'Utri, la difesa ha sottolineato che l'imputato "*con un comportamento assolutamente lineare e trasparente*" aveva ammesso di avere incontrato il Garraffa due volte a Milano; aveva tuttavia escluso di aver mai conosciuto Virga e Buffa e di aver mai minacciato Garraffa.

E' stato osservato che il Tribunale era stato poco attento a valutare la progressione delle dichiarazioni accusatorie di Garraffa riguardo all'intervento di Buffa e di Virga ed alle indicazioni di chi avesse dato loro l'incarico di risolvere il problema della Publitalia: ed invero in sede

di sommarie informazioni (9 ottobre 1997) Garraffa aveva dichiarato che era stato Virga a fargli il nome di Dell'Utri, mentre ai giudici del Tribunale il 6 novembre 2001 aveva riferito che lui aveva indicato l'imputato e Virga si era limitato a dire di "si", e poi, nelle dichiarazioni dibattimentali rese nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale di Milano, aveva riferito che Virga si era limitato a fare un segno di assenso, chinando il capo.

Il collaborante Giuseppe Messina ha affermato che Virga e Buffa erano in buoni rapporti con Garraffa e che Virga, in particolare, aveva sostenuto la campagna elettorale di Garraffa.

L'avv. Liotti, che era stato il difensore di Buffa, ha dichiarato che quest'ultimo gli aveva confidato di non avere mai capito perché il Garraffa lo avesse accusato di un fatto che lui non aveva commesso atteso che l'incontro tra lui, Garraffa e Virga non c'era mai stato.

Dalle dichiarazioni di Garraffa era emerso inoltre che Virga era intervenuto per dirimere una questione che era sorta tra lui ed un tale Gentile, costruttore del Palagranata, che aveva chiesto una somma di denaro che Garraffa non voleva corrispondergli nella sua interezza.

Era possibile pertanto – secondo la difesa – ove si fosse accertato che la visita di Virga a Garraffa fosse realmente avvenuta, che anche in quell'occasione Virga era intervenuto per *"tentare d'acquietare una situazione nell'interesse del Garraffa"*, considerato peraltro che al rifiuto di quest'ultimo di restituire le somme di denaro richiestegli non era seguita alcuna conseguenza e che addirittura Virga gli aveva chiesto scusa del disturbo che gli aveva arrecato.

Non vi era stata dunque alcuna coartazione della libera determinazione della volontà di Garraffa e nessun male minacciato da

Virga; né era stato in alcun modo provato che Virga era intervenuto su incarico di Dell'Utri.

Ha soggiunto la difesa che altri soggetti avevano interesse a recuperare le somme pattuite: Renzo Piovella che, secondo quanto riferito da Garraffa si era interessato per ottenere la sponsorizzazione della Pallacanestro Trapani; lo Starace che poteva avere agito nell'interesse della Birra Dreher; il senatore Pizzo che aveva presentato a Garraffa il Piovella. Nonostante l'evidenza di simili ricostruzioni alternative il Tribunale aveva adottato una prospettiva che la difesa aveva appellato "*unidirezionale*", ritenendo che solo Dell'Utri poteva essere ritenuto il mandante della visita di Virga e di Buffa e ciò solo sulla base di un pretesa assoluta credibilità di Garraffa che non era stata invece "*affatto conseguita*".

Era stata poi rilevata la non verosimiglianza delle affermazioni di Garraffa secondo cui Dell'Utri, dopo il rifiuto opposto a Virga, aveva continuato a cercare lo stesso Garraffa anche l'elezione di quest'ultimo al Senato .

La difesa ha censurato l'operato del giudice di primo grado anche laddove aveva ritenuto di utilizzare quali riscontri al racconto di Garraffa, le dichiarazioni del collaborante Vincenzo Sinacori, dichiarazioni "*inficciate da insanabili contraddizioni ed evidenti discrasie temporali*".

Da tali dichiarazioni, secondo la prospettazione difensiva, era possibile escludere che vi fosse stato l'incontro tra Virga e Garraffa in relazione alla soluzione del problema della sponsorizzazione tra la Pallacanestro Trapani e la Birra Dreher: esse, dunque, costituivano una smentita a quanto dichiarato da Garraffa.

Ed invero Sinacori aveva collocato nel 1995 il suo colloquio con Virga ed il suo interessamento dopo che il boss latitante Matteo Messina Denaro gli aveva riferito che in carcere qualcuno aveva interesse a che Garraffa pagasse L.800.000.000; il collaborante aveva soggiunto che il “ discorso “ era venuto da Vittorio Mangano e che forse era interessato Dell’Utri.

Orbene la difesa ha sostenuto che il Tribunale non aveva tenuto in considerazione che il soggetto interessato che, secondo quanto affermato da Messina Denaro si trovava in carcere, non poteva essere stato Mangano atteso che quest’ultimo era rimasto libero dal 21 giugno 1990 al 4 aprile 1995.

La stessa difesa aveva dunque ritenuto “*assolutamente faziosa oltre che apodittica*” la ricostruzione del Tribunale, che pur di sfruttare le dichiarazioni di Sinacori, aveva considerato l’indicazione temporale fatta da quest’ultimo (1995) un errore involontario e un dato certo ed acquisito il fatto che Mangano nel 1995 era detenuto.

La posizione di Mangano, relativamente alla tentata estorsione ai danni di Garraffa era stata peraltro archiviata.

Con riguardo alle dichiarazioni rese da Giuseppe Messina, la difesa ha lamentato che il Tribunale, pur avendo accolto i rilievi difensivi circa la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da quest’ultimo nel corso dell’incidente probatorio del 21 aprile 2000, aveva poi tratto argomenti utili dall’unica risposta che il Messina aveva dato al P.M. in ordine al fatto che avesse parlato con Buffa di Dell’Utri nel periodo 1990-1991.

E ciò anche il Messina aveva riferito notizie *de relato* apprese da Buffa che gli aveva riferito di un presunto tentativo di Dell’Utri di recupero di una somma in nero proveniente da un’operazione di

sponsorizzazione e che anche Buffa aveva appreso tale fatto da un terzo, avendo escluso di essersi mai recato con Virga in ospedale a trovare Garraffa.

La difesa ha poi censurato l'operato del Tribunale che non aveva esitato a trarre argomenti a supporto del giudizio di colpevolezza a carico dell'imputato anche dalle dichiarazioni rese da quest'ultimo durante la trasmissione televisiva Moby Dick andata in onda l'11 marzo 1993, rilevando che l'utilizzazione di dette dichiarazioni, contro l'imputato, aveva costituito una violazione dei principi e delle norme che regolano l'attività di acquisizione probatoria e dell'esercizio del diritto di difesa.

Con riguardo alla vicenda Cirfeta- Chiofalo, la difesa ha lamentato una mancata correlazione tra l'imputazione e la sentenza ed ha messo in evidenza come "*il duro giudizio*", che il giudice di primo grado aveva espresso su tale vicenda, aveva "*pesantemente inciso*" sulla determinazione della pena.

In realtà – secondo la difesa – il fatto che era stato accertato dai giudici di primo grado e cioè che Dell'Utri aveva concorso, con il Cirfeta ed il Chiofalo, alla preordinazione di false accuse nei confronti dei collaboranti Di Carlo, Guglielmini ed Onorato che avevano reso dichiarazioni accusatorie proprio nei confronti dell'imputato, era estraneo all'ipotesi di concorso esterno contestata nel presente procedimento ed aveva costituito invero oggetto di un autonomo giudizio (all'epoca: *n.d.r.*) pendente dinanzi al Tribunale di Palermo.

Respingendo ogni ipotesi di concorso di Dell'Utri nella presentazione di denunce calunniose a carico del collaboratori palermitani Onorato, Guglielmini e Di Carlo, la difesa ha affermato che l'imputato, venuto a conoscenza da parte dello stesso Cirfeta,

“collaboratore di giustizia con il nome di copertura “ Delfino”, che lo aveva contattato di notizie relative ai collaboranti che lo avevano accusato nel presente procedimento, preso atto della inquietante notizia, si era limitato ad indicare Cirfeta quale teste affinché il proprio giudice naturale, e cioè il Tribunale di Palermo, esaminasse il contenuto delle sue dichiarazioni e ne valutasse l’attendibilità intrinseca ed estrinseca. Tal indicazione era avvenuta senza che l’imputato avesse mai sostenuto che quanto gli avevano riferito Chiofalo e Cirfeta corrispondesse a verità.

E’ stato, altresì, sottolineato che in seguito alla indicazione di Cirfeta nella lista dei testimoni, Dell’Utri aveva saputo da Chiofalo che Cirfeta era stato sottoposto a notevoli maltrattamenti; per tale motivo, sin dall’udienza del 22 settembre 1998, aveva reso dichiarazioni spontanee ed aveva riferito al Tribunale di avere incontrato il Chiofalo. Aveva inoltre raccontato di quanto aveva saputo da quest’ultimo su Cirfeta chiedendo, invano, l’anticipazione dell’esame dello stesso Chiofalo proprio per evitare che vi fossero rischi d’intimidazione o pericolo di dispersione della prova (i PP.MM. avevano negato il consenso all’anticipazione dell’udienza ed il Tribunale aveva rigettato la richiesta della difesa).

E’ stato messo in risalto che, proprio nel periodo in cui Dell’Utri aveva rivolto al Tribunale la suddetta richiesta, l’imputato era stato nuovamente contattato da Chiofalo che gli aveva riferito di essere a conoscenza di notizie utili per la sua difesa: Dell’Utri, *” ritenendo che fosse un suo preciso diritto ”*acquisire dette notizie si era recato da lui.

La difesa ha sottolineato che Cirfeta aveva investito l’A.G. dei fatti che aveva appreso a Rebibbia anteriormente al primo contatto telefonico avuto con Dell’Utri il 5 e l’11 settembre 1997 e che, prima di



tale data, aveva avuto un colloquio telefonico con un magistrato al quale aveva spedito una missiva il 24 agosto 1997.

Non era poi emersa alcuna prova in sede dibattimentale del coinvolgimento dell'imputato nelle vicende che avevano riguardato i rapporti tra Cirfeta, Chiofalo ed altri collaboratori di giustizia per indurli a rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti dei tre collaboratori palermitani a sostegno delle dichiarazioni di Cirfeta.

L'unico dato che era stato accertato era costituito dagli incontri tra Dell'Utri e Chiofalo, l'ultimo dei quali - documentato da un'ampia attività di pedinamento e di osservazione della p.g. - era stato determinato da esigenze di autodifesa in un processo il cui impianto accusatorio si era incentrato sulle dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia.

La difesa ha dunque sostenuto che non era possibile trarre elementi a carico dell'imputato per condotte inquadrabili nell'ipotesi contestatagli di concorso esterno in associazione mafiosa dalla vicenda in esame e che erano da reputarsi "vaghe" le considerazioni fatte dal Tribunale in ordine al generale tentativo di delegittimazione dell'intero sistema dei collaboratori di giustizia.

E' stato poi sottolineato che il Tribunale aveva descritto Cirfeta come soggetto arrogante e violento, che aveva pessimi rapporti in carcere con gli altri collaboratori e con il personale della polizia penitenziaria in servizio presso gli istituti di pena ove era stato ristretto, esprimendo un giudizio negativo sulla sua personalità.

A parere della difesa detto giudizio non aveva tenuto conto dell'ampia documentazione prodotta dalla difesa dell'imputato, all'udienza del 17 marzo 2003 e della quale si era chiesta l'acquisizione ai sensi dell'art 603 c.p.p. (parere favorevole alla proroga del programma

di protezione espresso il 14 giugno 1999 dal sostituto procuratore nazionale antimafia, inviato alla Commissione Centrale ed al Servizio Centrale di Protezione con nota del 15 giugno 1999; missive della D.D.A. di Lecce del 16 gennaio 1999 e del 27 maggio 1999.

Secondo la difesa il Tribunale, nel formulare il giudizio negativo sulla personalità del Cirfeta non aveva considerato le informative del D.A.P. del 7 e del 28 ottobre 1998, dalle quali era possibile affermare che, allorchè Cirfeta era stato detenuto con Onorato, Di Carlo e Guglielmini a Rebibbia – contrariamente a quanto riferito dai testi reputati credibili dal Tribunale- non aveva mai dato luogo a rilievi disciplinari per violazione di norme comportamentali.

Lamentando che il Tribunale si era soffermato solo sulla personalità e “*sui comportamenti arroganti e violenti del Cirfeta in carcere*” ed aveva omesso di affrontare il tema della attendibilità intrinseca di quest’ultimo, la difesa ha chiesto l’acquisizione della sentenza della Corte di Cassazione del 2 aprile 2001 che aveva definito il procedimento a carico di Gianfreda Raffaele + 76 e confermato le condanne (70 condanne di cui 29 alla pena dell’ergastolo) inflitte dalla Corte d’Assise di Lecce il 9 ottobre 1997, in cui era stata acclarata la attendibilità soggettiva del Cirfeta.

E’ stata chiesta inoltre dalla difesa l’acquisizione della nota inviata dal procuratore della D.D.A di Lecce il 13 settembre 1995 alla Commissione Centrale; del parere favorevole del P.M. della DDA di Bari del 16 settembre 1996 inviato al Tribunale di Sorveglianza di Roma relativo all’affidamento in prova al Servizio Sociale presentata da Cirfeta il 13 giugno 1996.

Secondo la difesa, da un lato la valutazione dell'inattendibilità di Cirfeta era da reputarsi "*immotivata e preconcetta*" dall'altro doveva reputarsi "*inaccettabile*" il giudizio di piena attendibilità formulato sui destinatari delle presunte calunnie Onorato, Di Carlo e Guglielmini.

La difesa dell'imputato ha poi censurato l'operato del giudice di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto di applicare il regime della continuazione tra i due capi d'imputazione, pervenendo così ad un aumento di pena, non considerando l'orientamento della giurisprudenza secondo cui, qualora la condotta di appartenenza ad un'associazione per delinquere di tipo mafioso è stata posta in essere fin da prima dell'entrata in vigore della L. 13 settembre 1982 n. 646 - che aveva introdotto la nuova fattispecie criminosa - si configurava un unico reato associativo di natura permanente con esclusione della continuazione tra i reati previsti dagli artt. 416 e 416 bis c.p, con conseguente applicazione, anche per il periodo che aveva preceduto l'entrata in vigore della L. 646/1982, della pena prevista per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.

In conclusione la difesa aveva eccepito la nullità della sentenza per genericità del capo d'imputazione e per mancata correlazione tra imputazione e sentenza; l'improcedibilità dell'azione penale per violazione del principio del *ne bis in idem* con riguardo ai processi n. 1088/87 R.G.G.I - 4654/87 R.G.P.M. e n.512/89 R.G.G.I. - 8374/89 R.G.P.M..

Nel merito aveva chiesto l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussisteva o con "*altra formula ritenuta di giustizia*"; in via subordinata che venisse esclusa la continuazione, che venissero concesse

all'imputato le circostanze attenuanti generiche e che, comunque, venisse diminuita la pena inflitta.

Il P.M. aveva proposto appello incidentale sulla misura della pena inflitta che aveva ritenuto inadeguata rispetto alla gravità della condotta in ordine alla quale il Dell'Utri era stato dichiarato colpevole.

Lo stesso P.M. ha chiesto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con la richiesta di ammissione delle seguenti nuove prove; l'esame di Massimo Ciancimino e del teste di p.g. Blandano in ordine alla conversazione intercorsa il 5 marzo 2004 tra Massimo Ciancimino e la sorella Luciana, con trascrizione della stessa conversazione; l'esame del C.T. del P.M. Francesco Giuffrida, di Carlo Calvi e di Roberto Geoffrey Wroughton, in relazione alle holding collegate al gruppo Fininvest; con riferimento ai rapporti tra Dell'Utri e Vito Roberto Palazzolo, la richiesta al Senato della Repubblica dell'autorizzazione all'utilizzazione dell'intercettazione intercorsa il 26 giugno 2003 tra Palazzolo e la sorella Maria Rosaria, l'esame di Daniela Palli, Paolo Pasini e Maria Rosaria Palazzolo ed ancora dei collaboratori Giuffrè, Anzelmo, Sinacori, Di Carlo e Brusca affinché riferissero in ordine alla personalità del Palazzolo ed infine l'esame dei testi di p.g. Cap. Scaletta e dott. Grassi che avevano condotto le indagini sul Palazzolo.

Con atto depositato il 14 giugno 2006 – come già rilevato – la difesa ha depositato motivi nuovi con cui ha reiterato l'eccezione di nullità del capo d'imputazione per indeterminatezza dello stesso ed ha dedotto l'improcedibilità dell'azione per violazione del *ne bis in idem* per quanto riguardava la parte della sentenza relativa la contestazione del

concorso esterno in associazione mafiosa collegata alla vicenda Cirfeta-Chiofalo per la quale pendeva a carico dell'imputato un processo in ordine al reato di calunnia.

La stessa difesa ha poi eccepito un “ *potenziale ed inammissibile contrasto di giudicati* ” in relazione alla vicenda degli attentati alla Standa di Catania, già esaminata con sentenza irrevocabile nel processo denominato “Orsa Maggiore”, vicenda che il Tribunale aveva ricostruito in modo diverso da quanto avevano fatto i giudici di Catania; la violazione del principio del “*ne bis in idem*” e dell’art. 414 c.p.p. per la questione del “*pizzo corrisposto per le antenne*” e per la vicenda delle holdings del gruppo Fininvest e dei rapporti tra l'imputato e Bontade e Teresi in relazione ad un presunto riciclaggio di denaro mafioso, indagine che era stata archiviata con decreto del G.I.P. di Palermo in data 25 novembre 1998 su conforme richiesta della Procura.

E' stata eccepita inoltre l'inutilizzabilità dei risultati investigativi introdotti nel presente giudizio attraverso le testimonianze dei testi Ciuro e Giuffrida le cui deposizioni dibattimentali avevano indebitamente determinato un allargamento del *thema probandum*.

Con gli stessi motivi sono state formulate inoltre istanze di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (esame dei coniugi Severino Perilli e Secondina Pastorelli, collaboratori domestici della famiglia Berlusconi ad Arcore; dell'ing. Italo Riccio, di Aldo Papalia, di Maria Pia La Malfa; di Vincenzo Virga, dei testi di p.g. Col. Bevacqua, Mar, Grassi e Mar. Tomasetti della DIA di Roma; di Sivio Berlusconi).

La stessa difesa ha chiesto l'esame dell'imputato e l'acquisizione dei pareri e dei provvedimenti nonché i certificati del casellario ed i carichi pendenti emessi dalla Commissione Centrale di Protezione in

relazione a tutti i collaboratori esaminati nel corso del processo; i dati relativi ai periodi di codetenzione in strutture penitenziarie, i registri ed i fascicoli personali presso il D.A.P.

LA SENTENZA DI SECONDO GRADO ANNULLATA CON RINVIO DALLA CORTE DI CASSAZIONE

Con sentenza del 29 giugno 2010 la Corte d'Appello di Palermo, assorbita l'imputazione ascritta al capo A) della rubrica (art. 416 c.p.) in quella di cui al capo B) (art. 416 bis c.p.), nell'unico reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, in parziale riforma della sentenza di primo grado, limitatamente alle condotte commesse in epoca successiva al 1992, ha assolto Marcello Dell'Utri per insussistenza del fatto.

In relazione all'unico reato permanente di concorso esterno in associazione di tipo mafioso per le condotte commesse sino al 1992, escludendo l'aumento di pena per la continuazione, ha ridotto la pena inflitta all'imputato ad anni sette di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Nel giudizio di appello – a seguito di una parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale – sono stati acquisiti atti, verbali di dichiarazioni dibattimentali rese in altri processi (Mario Masecchia), è stato disposto un nuovo esame di Aldo Papalia e di Maria Pia La Malfa, è stata ammessa la produzione dell'agenda dell'imputato relativa all'anno 1974, è stato disposto, ai sensi dell'art 603, II comma c.p.p, l'esame del collaboratore Maurizio Di Gati, che è stato sottoposto a confronto con Antonino Giuffrè.

Si è acquisito poi il verbale di dichiarazioni spontanee rese da Dell'Utri nell'ambito del processo celebratosi a suo carico per il reato di calunnia aggravata; è stato ammesso l'esame di Gaspare Spatuzza, di Filippo e Giuseppe Graviano e di Cosimo Lo Nigro.

Sono stati acquisiti il dispositivo e la sentenza della Corte di Cassazione di annullamento con rinvio della sentenza della Corte d'appello di Milano nel processo celebratosi a carico di Dell'Utri e di Vincenzo Virga per il delitto di tentata estorsione aggravata ai danni di Vincenzo Garraffa.

Preliminarmente deve rilevarsi che la difesa aveva sottoposto alla Corte d'Appello l'esame di alcune questioni preliminari di natura processuale riguardanti profili di inutilizzabilità di alcuni atti per violazione degli artt. 191 e 526 c.p.p.

La Corte, dopo avere ritenuto fondate alcune di dette questioni (l'inutilizzabilità dell'esame dibattimentale reso Vittorio Mangano il 13 luglio 1998 e della deposizione di Giuseppe Messina nel corso dell'incidente probatorio che si era svolto nell'ambito di altro procedimento), ha riaffermato la legittima acquisizione:

1) delle dichiarazioni rese da Dell'Utri in data 26 giugno e 1 luglio 1996 nonché di quelle rese dallo stesso imputato al Giudice Istruttore di Milano limitatamente alle affermazioni che non riguardavano la responsabilità di altri, ma che erano inerenti allo stesso Dell'Utri;

2) delle dichiarazioni rese da Silvio Berlusconi in data 20 giugno 1987 davanti al Giudice Istruttore di Milano limitatamente agli elementi favorevoli alla difesa di Dell'Utri;

3) delle dichiarazioni testimoniali rese nel corso delle udienze del 6 e del 13 novembre 2000 da Vincenzo Garraffa, persona offesa dal delitto di tentata estorsione aggravata e nei cui confronti era stata presentata denuncia per il delitto di calunnia (processo che si era concluso con un'archiviazione) e per il delitto di diffamazione a mezzo stampa, che invece era pendente alla data delle suddette dichiarazioni;

4) delle dichiarazioni rese da Antonino Giuffrè nel corso delle udienze dibattimentali del 7 e del 20 gennaio 2003.

In relazione poi all'eccezione difensiva di inutilizzabilità dei tabulati telefonici elaborati dal consulente del P.M. dott. Gioacchino Genchi e della relativa deposizione dibattimentale per le parti che avevano riguardato Dell'Utri, parlamentare della Repubblica sulla base dell'irrilevanza del consenso prestato dal quest'ultimo nel corso delle dichiarazioni spontanee del 15 dicembre 2003 essendo l'immunità di cui all'art. 68 Cost. una garanzia irrinunciabile, la Corte d'Appello, ha sottolineato che i risultati dei tabulati (che erano stati richiamati dal giudice di primo grado solo in due casi giudicato dalla Corte d'appello privi di ogni valenza accusatoria) e le dichiarazioni rese dal consulente non erano stati utilizzati in alcun modo per la decisione di secondo grado: la questione dunque era priva di rilievo.

In ordine alla dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche relative alla vicenda Cirfeta – Chiofalo (per le quali era stata concessa dalla Camera dei Deputati l'autorizzazione alla utilizzazione nel processo a carico di Dell'Utri per il delitto di calunnia e non già nel presente procedimento), la Corte - premettendo che di tali intercettazioni non ne avrebbe fatto sostanzialmente uso e precisando che l'autorizzazione concessa restava comunque valida anche per un diverso

giudizio che comunque riguardava lo stesso fatto - ha ritenuto l'eccezione infondata.

E' stata altresì ritenuta irrilevante l'eccezione della difesa di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali captate nel processo denominato " Ghiaccio 2" da un lato in quanto l'art. 270 c.p.p. non prevedeva l'obbligo di riversare nel procedimento *ad quem* tutti i verbali e le registrazioni delle intercettazioni autorizzate nel processo *a quo*; dall'altro perché il valore probatorio gli elementi desumibili da dette intercettazioni - a parere della Corte - era "*oltremodo limitato se non del tutto nullo*".

La Corte ha poi ritenuto infondata:

l'eccezione di nullità della sentenza per carenza e/o insufficienza della motivazione, ritenendo che tale ipotesi che non rientrava tra quelle previste tassativamente dall'art. 604 c.p.p. per le quali è esercitabile in appello il potere di annullamento del provvedimento impugnato e che essa dava luogo ad una nullità sanabile dal giudice di secondo grado mediante la redazione della motivazione;

l'eccezione della mancata correlazione tra imputazione e sentenza per il dedotto ampliamento del *thema probandum* avvenuto nel corso del giudizio di primo grado, in conseguenza dell'attività integrativa d'indagine;

l'eccezione della violazione del principio del *né bis in idem* in relazione ai due processi penali definiti con due sentenze del G.I. di Milano del 24 maggio 1990 e del 12 giugno 1990 concernenti imputazioni ex artt. 416 e 416 bis c.p.

Ha poi respinto l'eccezione di superamento del *tempus commissi delicti* indicato per il delitto associativo di cui al capo b) dal "28.9.1982

ad oggi”, rilevando che nei reati permanenti contestati con la formula “*sino alla data odierna*” il giudice del dibattimento poteva prendere in esame i fatti avvenuti successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio ed anche al rinvio a giudizio, fino all’emanazione della sentenza senza che fosse necessario procedere a contestazioni suppletive.

La sentenza della Corte ha preso le mosse dall’analisi dei rapporti di Dell’Utri con Vittorio Mangano e Gaetano Cinà, rapporti iniziati nei primi anni ‘70 e proseguiti fino ai primi anni ‘90.

La difesa, nell’atto di appello aveva sottolineato che l’origine dei rapporti tra l’imputato, Vittorio Mangano e Gaetano Cinà era da collegarsi alla loro comune passione calcistica nel contesto della squadra calcistica del Bacigalupo.

Dell’Utri, nel corso delle dichiarazioni spontanee rese il 29 novembre 2004, aveva riferito che l’origine della conoscenza con il Mangano era da collegarsi alla necessità di tutelare i giocatori della Bacigalupo allorchè disputavano le partite di calcio in zone particolarmente degradate e con una tifoseria aggressiva.

Mangano – secondo quanto aveva riferito l’imputato – aveva una forza dissuasiva nei confronti delle aggressioni dei tifosi avversari sui giocatori della Bacigalupo che si presentavano “ *tutti puliti, tutti graziosi* “ e che a volte vincevano le partite.

Dell’Utri aveva precisato che, mentre al Mangano lo legava un rapporto di conoscenza, Cinà era per lui un vero amico.

Nella genesi del rapporti di Mangano con Dell’Utri, secondo la Corte, doveva poi spiegarsi il motivo dell’assunzione del primo ad

Arcore nei primi degli anni '70 proprio grazie all'interessamento dell'imputato e con la collaborazione dell'amico Cinà.

La Corte ha ritenuto infondata la censura della difesa alla sentenza del Tribunale, nella parte in cui aveva sostenuto che Mangano era stato assunto ad Arcore per occuparsi, quale stalliere, degli animali ed in particolare dei cavalli e non già, come aveva ritenuto il giudice di primo grado, per garantire, su iniziativa concordata tra Dell'Utri, Cinà e gli esponenti mafiosi, la sicurezza di Silvio Berlusconi e della sua famiglia.

In particolare, secondo i giudici di appello, non era credibile che Berlusconi avesse affidato le funzioni di fattore o di curatore della manutenzione degli animali ad un perfetto sconosciuto.

Dell'Utri aveva dichiarato, nel corso delle spontanee dichiarazioni, che Berlusconi non aveva trovato in Brianza una persona che capisse di cavalli, di cani e di terreni sicchè aveva chiesto a lui se conosceva qualcuno in Sicilia.

Era stato allora che l'imputato si era rivolto a Mangano, che lui sapeva interessarsi di cani e non di cavalli; con tale affermazione era caduto in contraddizione in quanto nel corso dell'interrogatorio al P.M. del 26 giugno 1996 lo stesso Dell'Utri aveva invece dichiarato che Mangano si intendeva di cavalli.

Vittorio Mangano aveva accettato la proposta e si era trasferito a Milano con la famiglia.

Secondo la Corte era innegabile che Mangano si intendesse di cavalli; la circostanza era emersa dalle concordi dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia: Mutolo, Cucuzza, Contorno, Calderone nonché dal tenore della conversazione intercettata il 14 febbraio 1980 a Milano all'Hotel Duca di York intercorsa tra Mangano e Dell'Utri.

A parere della Corte, tuttavia, detta esperienza non giustificava l'assunzione di Mangano: Dell'Utri si era interessato a fare assumere Mangano non perché Berlusconi era alla ricerca di un fattore o di un responsabile della villa di Arcore, ma soltanto per assumere un soggetto dotato di un rilevante e noto spessore criminale al fine di tutelare Berlusconi da minacce ed attentati.

Detta circostanza – secondo la Corte (che condivideva le argomentazioni del Tribunale sul punto) - aveva trovato conferma nelle dichiarazioni rese dal collaborante Francesco Di Carlo che aveva parlato dell'incontro avvenuto a Milano al quale aveva partecipato il boss mafioso Stefano Bontade ed aveva affermato quest'ultimo aveva deciso di mettere al fianco dell'imprenditore milanese, per proteggerlo, Vittorio Mangano.

La Corte, sottolineando che il Tribunale non aveva stabilito, in base alle dichiarazioni del Di Carlo, se l'arrivo di Mangano ad Arcore aveva preceduto o seguito la riunione con Bontade, ha ritenuto che l'arrivo di Mangano ad Arcore era stato deciso all'esito di detta riunione che si era tenuta tra il 16 ed il 29 maggio 1974. Doveva invero tenersi conto del fatto che l'1 luglio 1974 Mangano aveva trasferito la propria residenza ad Arcore e che Dell'Utri, in sede di dichiarazioni spontanee del 29 novembre 2004, aveva riferito che Mangano era andato a lavorare per Berlusconi nel luglio- agosto 1974 (l'indicazione dell'anno 1973 era stata reputata dalla Corte un errore in cui era incorso l'imputato, atteso che da altre inequivocabili emergenze probatorie era risultato che l'anno in cui Mangano era andato a lavorare ad Arcore era il 1974).

La Corte d'Appello ha ritenuto che era emerso che Mangano era stato adibito alla sicurezza di Berlusconi e dei suoi familiari; ed invero,

anche se l'imprenditore aveva alle sue dipendenze un autista, era stato Vittorio Mangano ad accompagnare i figli a scuola e talvolta la moglie a Milano. Lo stesso Dell'Utri, nel corso delle dichiarazioni spontanee rese il 29 novembre 2004 aveva confermato che Mangano era *“ un uomo di fiducia assoluta tant'è che Berlusconi faceva accompagnare i bambini a scuola solo da lui neanche dal suo autista ”*.

Quando il Mangano era stato arrestato alla fine del 1974 per poche settimane, decidendo poi di lasciare il suo lavoro ad Arcore, Berlusconi aveva deciso di allontanarsi con la famiglia dall'Italia e si era organizzato con un numero considerevole di guardie private ed un pullman blindato, come avevano riferito il suo collaboratore Fedele Confalonieri e lo stesso Dell'Utri (v. interrogatorio reso il 26 giugno 1996).

L'imputato, nel corso dell'interrogatorio al P.M. appena citato, aveva ammesso che Berlusconi aveva subito minacce fin dai primi degli anni '70 e che esse erano cessate senza che vi fosse stato alcun intervento.

Secondo la Corte, detta affermazione non era credibile; le minacce erano state messe in atto per chiedere denaro a Berlusconi e quest'ultimo si era rivolto a Dell'Utri per cercare di risolvere il problema. Dell'Utri ne aveva parlato con Cinà che - così come aveva riferito il Di Carlo - aveva organizzato l'intervento di Stefano Bontade e l'invio di Mangano ad Arcore, per proteggere l'imprenditore milanese.

La Corte ha poi esaminato le dichiarazioni di Francesco Di Carlo, che ha ritenuto credibile soggettivamente ed oggettivamente in ordine all'incontro avvenuto a Milano negli uffici del Berlusconi alla presenza di quest'ultimo, di Dell'Utri, dello stesso collaborante, di Mimmo Teresi, di Gaetano Cinà e di Stefano Bontade che all'epoca (nei primi anni '70)

era posto ai massimi livelli della associazione mafiosa in quanto membro dei triumvirato con Gaetano Badalamenti e Luciano Liggio.

La Corte ha ritenuto che il coinvolgimento di un personaggio di rilievo come Bontade non poteva che essere avvenuto con l'intervento di Cinà, amico di Dell'Utri, al quale quest'ultimo si era rivolto per risolvere il problema della sicurezza di Silvio Berlusconi, consapevole delle parentele mafiose che Cinà e la sorella Caterina avevano acquisito. E difatti Caterina Cinà aveva sposato Benedetto Citarda, uomo d'onore della *famiglia* di Malaspina, una loro figlia aveva sposato Girolamo Teresi, sottocapo della *famiglia* di Santa Maria di Gesù, a capo della quale vi era Stefano Bontade che Teresi aveva accompagnato all'incontro a Milano.

La presenza di Cinà all'incontro, secondo la Corte, aveva confermato il fatto che era stato proprio Cinà ad informare Bontade del problema della sicurezza di Silvio Berlusconi in tal modo organizzando l'incontro a Milano.

In relazione a detto incontro, la Corte ha confermato il giudizio di piena attendibilità di Di Carlo che aveva formulato il Tribunale, rilevando che il collaborante aveva parlato di tale incontro, al quale era stato invitato da Cinà, da Bontade e da Teresi, fin dall'inizio della sua collaborazione.

La difesa aveva rilevato che le dichiarazioni di Di Carlo erano state l'unica fonte rappresentativa diretta dell'incontro e che il collaboratore non aveva alcun interesse a partecipare all'incontro caratterizzato da un profilo di particolare riservatezza. La Corte ha reputato plausibili le giustificazioni date dallo stesso Di Carlo in ordine alla sua presenza all'incontro: il collaboratore aveva riferito che lui e Bontade erano legati

da rapporti di stretta amicizia e che quest'ultimo era consapevole che Di Carlo sapeva comportarsi ed era abituato a trattare con industriali e persone di rilievo.

Del resto Cinà che, secondo il Di Carlo, aveva “ *portato quest'amicizia di Dell'Utri e Berlusconi a Bontade e a Teresi*” non era un uomo d'onore e tuttavia era presente all'incontro.

La difesa dell'imputato aveva rilevato che non era emersa alcuna certezza sulla collocazione temporale dell'incontro, atteso che Di Carlo era stato estremamente incerto sia in relazione all'anno (1974 o 1975) che alla stagione (autunno o primavera).

La Corte ha condiviso le conclusioni alle quali era pervenuto il Tribunale ritenendo che l'incontro a Milano era avvenuto tra il 16 maggio 1974 (arresto di Liggio) ed il 29 maggio 1974 (arresto del Bontade). Tale data era compatibile con le dichiarazioni di Dell'Utri che aveva riferito che il Mangano era stato assunto ad Arcore tra maggio e giugno del 1974 ed anche con le risultanze anagrafiche che avevano registrato il trasferimento della residenza di Mangano ad Arcore l' 1 luglio 1975. La Corte ha evidenziato che l'incontro non poteva essere spostato in un tempo compreso tra la fine del 1974 e la primavera del 1975 – come aveva prospettato il P.G. - atteso che nel gennaio del 1975 Mangano si era allontanato definitivamente da Arcore.

L'incontro dunque veniva collocato tra il 16 maggio 1974 ed il 29 maggio 1974.

La difesa aveva contestato detta collocazione temporale, depositando documenti che dovevano provare impegni ed obblighi processuali di Bontade e di Teresi in quel periodo: la Corte, valutando le date delle udienze e gli obblighi del Teresi e del Bontade, ha concluso

rilevando che gli obblighi e le prescrizioni dei due boss non erano tali da escludere la presenza di entrambi a Milano per partecipare all'incontro.

La Corte ha poi osservato che l'oggetto della discussione svoltasi nel corso dell'incontro era stato la garanzia di protezione che Berlusconi aveva inteso ricercare tramite Dell'Utri e che, all'esito di detto incontro, Bontade si era impegnato ad assicurargli.

Era stato lo stesso Bontade ad indicare Marcello Dell'Utri a Berlusconi, quale soggetto al quale rivolgersi per qualsiasi esigenza; gli aveva garantito inoltre che gli avrebbe mandato qualcuno che gli sarebbe stato vicino, facendo il nome di Mangano, soggetto che dopo poco (dicembre 1975) era stato affiliato alla *famiglia* mafiosa di Porta Nuova all'epoca formalmente aggregata al mandamento di Santa Maria di Gesù, comandato da Stefano Bontade.

La Corte ha ritenuto che non era importante che Mangano fosse stato individuato o contattato da Cinà o da Dell'Utri prima o dopo l'incontro, o se la sua designazione fosse stata successiva a detto incontro; ciò che era certo era l'assunzione di Mangano e la sua permanenza in servizio ad Arcore con un' *incarico specifico deciso da Stefano Bontade uno dei capi più potenti della mafia siciliana dell'epoca*", capo della *famiglia* mafiosa di Santa Maria di Gesù e che da quel momento doveva essere chiaro che il Berlusconi era divenuto "*intoccabile*".

Escludendo la prospettazione della difesa, secondo cui l'arrivo di Mangano ad Arcore era stato imposto da "cosa nostra" a Dell'Utri, la Corte ha messo in rilievo il decisivo contributo che l'imputato aveva apportato all'associazione mafiosa, prospettando a Berlusconi, minacciato, di avere i contatti giusti per risolvere il problema della

sicurezza propria e dei propri familiari. In tal modo aveva consentito a “cosa nostra” ed in particolare al boss mafioso Bontade, tramite Gaetano Cinà, di entrare in contatto con Berlusconi per garantirgli protezione mediante la presenza ad Arcore di Mangano che era già in contatto con “cosa nostra” al punto che nel dicembre del 1975 veniva “combinato”.

La Corte ha replicato al tentativo della difesa di ridimensionare l’attendibilità di Di Carlo (era stato evidenziato che i fatti riferiti potevano essere tratti da articoli di stampa) ed ha messo in rilievo l’assoluta originalità che aveva connotato in alcune parti il racconto del collaborante escludendo che la sua fonte di conoscenza potesse essere stata la stampa.

La stessa Corte ha accolto il rilievo difensivo reputando generiche le dichiarazioni rese dal collaborante relative alla descrizione dell’immobile ove era avvenuto l’incontro milanese, non condividendo dunque le conclusioni del giudice di primo grado, allorchè aveva ritenuto che quell’immobile era da individuarsi nella sede della società Edilnord di Berlusconi, sita in Foro Bonaparte n. 26.

E’ stato messo in rilievo dalla Corte che non vi era corrispondenza tra la descrizione effettuata da Di Carlo e le fotografie relative all’ingresso dell’edificio della società suddetta.

Ha osservato la Corte, che Di Carlo non aveva mai parlato della Edilnord, essendosi limitato a descrivere l’immobile ove era avvenuto l’incontro; l’indicazione degli uffici della appena citata società era stata solo frutto di una deduzione del Tribunale, reputata dalla Corte d’Appello infondata.

La Corte d'Appello, replicando all'assunto difensivo che aveva messo in evidenza l'assenza di azioni intimidatorie ai danni di Berlusconi prima dell'arrivo di Mangano ad Arcore, ha richiamato le dichiarazioni dello stesso Dell'Utri che aveva riferito delle minacce ricevute dall'imprenditore nei primi anni '70; il fatto che Mangano era diventato l'uomo di fiducia di Berlusconi tanto da accompagnare i figli e la moglie di lui ed infine la circostanza che Berlusconi – dopo l'allontanamento di Mangano da Arcore – aveva lasciato l'Italia e in seguito si era munito di un servizio di sicurezza privata.

Dell'Utri, invero, nel corso dell'interrogatorio del 26 giugno del 1996 ed anche in sede di dichiarazioni spontanee rese il 29 novembre 2004 - commentando le dichiarazioni di Filippo Alberto Rapisarda, che nel corso della propria deposizione aveva riferito che Dell'Utri gli aveva confidato di essersi interessato per mediare tra Berlusconi e coloro che lo avevano minacciato e di avere conosciuto personaggi mafiosi - seppur non contestando quanto riferito da Rapisarda, aveva ammesso di avere solo millantato con lui di avere conoscenze con pezzi grossi della mafia per non essere da meno del suo interlocutore.

La Corte ha messo in evidenza – rammentando l'episodio in cui Dell'Utri si era recato da Rapisarda prima di essere assunto alle dipendenze di quest'ultimo in compagnia di Cinà, impressionando lo stesso imprenditore – che Dell'Utri non esitava ad esibire le sue conoscenze con soggetti vicini alla consorteria mafiosa al fine di risolvere i problemi che di volta in volta gli si presentavano.

Ed ancora secondo la Corte era emerso altresì che anche Silvio Berlusconi in quegli anni non aveva esitato a ricorrere alle amicizie “particolari” dell'amico Dell'Utri per fronteggiare le ricorrenti richieste



criminali. E' stato, a tal proposito, richiamato il contenuto di due conversazioni telefoniche.

La prima intercorsa il 17 febbraio 1988 tra Berlusconi e Renato Della Valle nel corso della quale il primo si lamentava con l'amico delle recenti intimidazioni che aveva subito e rievocava quelle che aveva subito dieci anni prima, confidandogli che sarebbe stato disposto a pagare pur di stare tranquillo; la seconda, intercorsa il 29 novembre 1986, poche ore dopo l'esplosione dell'ordigno posto sulla recinzione della villa di Berlusconi di via Rovani a Milano, tra quest'ultimo e Dell'Utri nel corso della quale il primo aveva raccontato all'imputato di avere stupito i carabinieri di Monza, che avevano svolto le indagini, dicendo loro che se gli autori dell'azione gli avessero chiesto 30.000.000 di lire lui avrebbe pagato.

Detta affermazione, secondo la Corte, aveva palesato con tutta evidenza la disponibilità dell'imprenditore negli anni '70-'80 a pagare per la propria protezione e aveva confermato quanto aveva dichiarato Di Carlo, secondo cui Dell'Utri era intervenuto procurando, tramite Cinà, all'amico Berlusconi la protezione con l'assunzione di Mangano e con l'avallo diretto dei massimi esponenti di "cosa nostra".

La difesa ha obiettato che le pressioni erano continuate anche dopo l'assunzione di Mangano.

La Corte ha rilevato che l'invio di Mangano ad Arcore, seppur finalizzato a proteggere l'imprenditore era destinato a divenire per "cosa nostra" un modo per ottenere guadagni e profitti illeciti; ed infatti secondo quanto riferito da Di Carlo, subito dopo l'incontro milanese, Bontade – secondo quanto gli aveva confidato Cinà che non gli aveva

nascosto un certo imbarazzo – aveva fatto chiedere da Cinà a Berlusconi la somma di 100.000.000. di lire.

La Corte – per replicare al rilievo della difesa secondo cui anche dopo l'assunzione del Mangano non si erano interrotte le minacce al Berlusconi e ciò in palese violazione del presunto patto di protezione - ha poi esaminato l'episodio del fallito sequestro del principe D'Angerio avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 dicembre 1974 al termine di una cena a Villa Casati, quando ancora il Mangano si trovava ad Arcore. Per tale azione era stato condannato solo il mafioso Pietro Vernengo, all'epoca latitante.

La Corte ha messo in evidenza che l'azione criminale non era stata rivolta a Berlusconi, ma era stata solo favorita dalla presenza di Mangano che aveva svolto la funzione di basista, così come avevano riferito i collaboranti Gaspare Mutolo e Salvatore Cucuzza, ai quali lo aveva raccontato lo stesso Mangano, e Salvatore Contorno al quale lo aveva riferito il cugino Antonino Grado.

La stessa Corte ha inoltre ritenuto le dichiarazioni di Mangano in ordine alla sua partecipazione insieme alla moglie alla suddetta cena da un lato inutilizzabili; dall'altro – con ciò uniformandosi al giudizio del giudice di primo grado – non credibili. In tal senso è stato messo in rilievo quanto affermato dallo stesso principe D'Angerio (che ha riferito solo della presenza di un giovanotto che *“stava lì alla villa”*), da Fedele Confalonieri e dallo stesso imputato.

Sono state ritenute generiche ed imprecise le dichiarazioni di Salvatore Cucuzza che aveva riferito che Mangano gli aveva confidato che il soggetto che originariamente doveva essere rapito era il padre di Berlusconi.

La Corte ha dunque concluso ritenendo che *“l’episodio D’Angerio non risulta(va) in contrasto con il ritenuto patto di protezione stipulato tra l’imprenditore e cosa nostra grazie all’intervento dell’imputato Dell’Utri ed alle sue conoscenze in ambienti mafiosi”*.

Dopo il fallito sequestro del principe D’Angerio, Vittorio Mangano, arrestato il 27 dicembre 1974 per espiare una pena definitiva per il delitto di truffa, e scarcerato il 22 gennaio 1975 non era più rientrato ad Arcore; lì era rimasta la sua famiglia e mantenuta la residenza anagrafica fino all’11 ottobre 1976 a riprova del fatto che l’allontanamento era avvenuto in modo non traumatico.

Dopo il più volte citato episodio, Dell’Utri, seppur consapevole della caratura criminale e mafiosa di Mangano, non aveva interrotto i suoi rapporti con quest’ultimo.

Non erano nemmeno cessati i rapporti tra l’imputato e “cosa nostra” atteso che Di Carlo aveva dichiarato che Dell’Utri aveva partecipato ad una cena a casa di Stefano Bontade all’incirca nel 1979 e che aveva incontrato lo stesso imputato presso la lavanderia di Cinà alla presenza anche di Salvatore Micalizzi, sottocapo del mandamento di Partanna Mondello che era stato accompagnato da Francesco Onorato; quest’ultimo aveva confermato l’episodio.

La Corte, respingendo i dubbi avanzati dalla difesa in ordine ad una concertazione tra Onorato e Di Carlo (la documentazione acquisita presso il carcere di Rebibbia aveva invero messo in evidenza la costante sorveglianza alla quale era sottoposto il Di Carlo), aveva rilevato che in ogni caso l’episodio dell’incontro di Dell’Utri presso la lavanderia di Cinà aveva solo messo in evidenza la continuità dei rapporti tra i due

(Dell'Utri e Cinà), rapporti che privi di rilievo penale erano stati ammessi anche dagli interessati.

La Corte ha poi esaminato in punto di credibilità soggettiva ed oggettiva, alla luce delle censure mosse dalla difesa, le dichiarazioni rese dai collaboranti Antonino Galliano e Salvatore Cucuzza che, secondo il giudice di primo grado, dovevano considerarsi un riscontro esterno a quanto dichiarato da Di Carlo in ordine all'incontro Milano del 1974.

Galliano aveva appreso dal Cinà, in una riunione tenutasi nella villa di Giovanni Citarda nel 1986, alla presenza di Pippo Di Napoli capo della *famiglia* di Malaspina e di Domenico Ganci, reggente del mandamento che aveva partecipato in sostituzione del padre Raffaele all'epoca detenuto, dell'incontro di cui aveva parlato Di Carlo avvenuto tra Berlusconi e Bontade.

Cinà in quell'occasione, aveva riferito ai presenti di essere stato chiamato da Dell'Utri a Milano e che quest'ultimo gli aveva rappresentato la preoccupazione di Berlusconi per le minacce di sequestro del figlio che aveva ricevuto; Cinà ne aveva parlato a Palermo con i parenti Citarda e questi avevano informato Bontade.

Era stato dunque organizzato un incontro a Milano e Bontade, accompagnato da Mimmo Teresi, aveva incontrato Berlusconi assicurandolo ed inviandogli, a "garanzia" Vittorio Mangano.

Anche in tale ipotesi la difesa aveva ritenuto che potesse sussistere una dolosa convergenza tra le dichiarazioni di Galliano, che aveva parlato dell'incontro il 14 ottobre 1996 e quelle di Di Carlo, atteso che i due collaboranti erano stati detenuti insieme presso il carcere Pagliarelli dal 12 al 22 settembre 1996. La stessa difesa aveva altresì prospettato che le dichiarazioni di Galliano potevano essere state la mera ripetizione

delle notizie di stampa aventi ad oggetto il contenuto delle dichiarazioni di Di Carlo.

La Corte d'Appello, con riferimento al primo profilo di censura, riprendendo le considerazioni contenute nella sentenza di primo grado, ha rilevato che non erano emersi rapporti o contatti tra i due collaboranti nel periodo di comune detenzione e che Di Carlo era sottoposto ad un regime di elevata sorveglianza. Con riguardo poi agli articoli di stampa del 9 ottobre 1996 ha sottolineato che il collaborante, nel corso della propria deposizione, ha omesso di indicare tra i presenti alla riunione un personaggio della portata di Berlusconi, che era stato più volte evocato negli articoli di giornale.

La Corte ha messo poi in evidenza le differenze tra il racconto di Di Carlo e quello di Galliano, evidenziando che quest'ultimo aveva riferito che Cinà gli aveva confidato che la decisione di mandare Mangano ad Arcore era stata presa da Bontade nel corso della riunione, mentre Di Carlo, su detta circostanza, aveva manifestato perplessità.

Ed ancora mentre per Di Carlo la decisione di richiedere a Berlusconi il pagamento della somma di 100.000.000 di lire era stata avanzata tempo dopo tramite Cinà che aveva manifestato un certo imbarazzo, per Galliano la richiesta di detta somma – secondo quanto aveva riferito il Cinà nel 1986 presso la villa del Citarda - era stata conseguenza di un'iniziativa del Berlusconi che aveva fatto pervenire al Bontade un regalo in denaro consapevole del fatto che la sua protezione aveva un prezzo.

Anche in relazione alle dichiarazioni di Cucuzza, ritenute nella sentenza di primo grado una conferma alla ricostruzione effettuata da Di Carlo e da Galliano, sono state mosse censure dai difensori che ne hanno



rilevato numerose divergenze con quanto riferito dai collaboratori da ultimo citati.

Cucuzza, invero, aveva riferito di avere appreso da Mangano che quest'ultimo era riuscito ad ottenere la propria assunzione ad Arcore commettendo, insieme a mafiosi palermitani all'epoca operanti a Milano, atti intimidatori nei confronti di Berlusconi sì da indurlo tramite Dell'Utri a contattare Cinà che a sua volta si era attivato per farlo assumere.

La difesa aveva dunque sottolineato che l'assunzione di Mangano era stata sollecitata da lui stesso e non era stata dunque decisa da "cosa nostra".

La Corte – riprendendo le motivazioni della sentenza di primo grado - ha rilevato che le dichiarazioni di Mangano, seppur non facendo cenno alla riunione di Milano, avevano consentito di affermare alcune circostanze che confermavano quanto riferito da Di Carlo. In particolare l'inserimento di Mangano nel gruppo mafioso che operava a Milano negli anni settanta; il ruolo di garante che Mangano aveva svolto ad Arcore; l'intervento posto in essere da Dell'Utri e da Cinà per avvicinare Mangano a Silvio Berlusconi.

Il fatto poi che Cucuzza, che aveva appreso le notizie sulla vicenda da Mangano in carcere, non avesse menzionato l'incontro milanese (di cui aveva parlato Di Carlo) - a parere della stessa Corte – non appariva di particolare rilievo atteso che era possibile che Mangano non gliene avesse parlato, considerato peraltro che quest'ultimo non aveva partecipato all'incontro.

La Corte non ha ritenuto che le dichiarazioni di Cucuzza fossero state incompatibili con quelle rese dai due collaboranti solo perché il primo aveva riferito di avere saputo da Mangano che era stato

quest'ultimo a porre in essere atti intimidatori nei confronti di Berlusconi, atteso che Di Carlo aveva sostanzialmente ignorato la provenienza delle minacce a Berlusconi e Galliano – riportando il convincimento di Dell'Utri e di Cinà – aveva indicato la mafia catanese.

La Corte ha messo in evidenza che dalle dichiarazioni dei tre collaboranti Galliano, Cucuzza e Di Carlo era emerso il fatto oggettivo che Berlusconi aveva subito atti intimidatori; detti atti, la cui provenienza era da ritenersi “*irrilevante*”, lo avevano indotto a contattare l'amico Dell'Utri che gli avrebbe garantito protezione grazie ai contatti che lui intratteneva con soggetti collegati ad ambienti mafiosi.

La Corte ha anche sottolineato l'importanza che era stata attribuita dalla tesi accusatoria alle dichiarazioni di Cucuzza che, riferendo del versamento della somma di L.50.000.000 annui a “cosa nostra”, somma che veniva ritirata da Mangano e che tramite Nicola Milano poi perveniva a Bontade, aveva confermato la protezione offerta da Bontade a Berlusconi ed il ruolo di garante ricoperto da Mangano ad Arcore.

La Corte ha poi sottolineato – replicando alla censura della difesa che aveva rilevato che il giudice di primo grado non aveva considerato che Mangano ad Arcore aveva perseguito i propri interessi personali, non attenendosi, dunque, al compito di protezione affidatogli – che l'arrivo di Vittorio Mangano ad Arcore con il ruolo di garante aveva fatto parte di un più ampio progetto che non era solo quello di beneficiare Berlusconi, bensì quello di sfruttarne al massimo le capacità economiche.

E' stato sottolineato che all'allontanamento di Mangano da Arcore non era coincisa la cessazione della protezione assicurata da Bontade a Berlusconi, che aveva continuato a pagare a “cosa nostra” il servizio assicuratogli anche dopo il suddetto allontanamento. Cucuzza aveva

saputo da alcuni membri della *famiglia* mafiosa di Santa Maria di Gesù che i rapporti con Berlusconi erano proseguiti anche dopo l'allontanamento di Mangano da Arcore e che essi erano stato *garantiti fino alla morte di Mimmo Teresi* (1981).

Anche un altro collaborante, Francesco Scrima, aveva riferito di avere appreso da Mangano che Berlusconi aveva continuato a pagare dopo il suo allontanamento ed anche dopo la morte di Teresi e Bontade. Il collaborante, alla fine degli anni '80, aveva proprio ricevuto le lamentele di Mangano che gli aveva detto che Ignazio Pullarà, all'epoca reggente della *famiglia* mafiosa di Santa Maria di Gesù, si era impossessato di soldi che spettavano a lui.

In relazione all'attentato commesso alla villa di Berlusconi in ristrutturazione di Via Rovani a Milano il 26 maggio 1975, subito dopo l'allontanamento di Mangano da Arcore, la difesa aveva sostenuto che detto atto era incompatibile con la tesi accusatoria secondo Berlusconi riceveva garanzia di protezione da parte di Bontade e che Mangano era stato assunto per proteggere l'imprenditore milanese e la propria famiglia dalle minacce che gli erano state rivolte.

La difesa aveva in particolare evidenziato che l'imprenditore a seguito del suddetto attentato, avrebbe dovuto pretendere il rispetto del patto di protezione concluso con cosa nostra; Berlusconi, invece, era andato all'estero con la propria famiglia ed al ritorno si era munito di un servizio di protezione privato.

La Corte d'Appello ha ritenuto che detto rilievo difensivo era del tutto infondato considerata la logica che ispirava le attività mafiose, “ *tutte dirette ad accentuare progressivamente la pressione sulla vittima, dopo averla agganciata mediante canali e con gli uomini adatti,*



mantenendo quindi sempre costante la tensione così impedendo ogni possibile ripensamento o addirittura l'interruzione dei pagamenti”.

Lo stesso Collegio ha poi evidenziato che l'attentato era stato solo un avvertimento che non aveva causato particolari danni, era stato posto in essere in un edificio in ristrutturazione, disabitato al momento dell'esplosione e che Berlusconi, così come avevano riferito più collaboratori, aveva continuato a pagare anche dopo l'allontanamento di Mangano da Arcore, consapevole del fatto che la vigilanza privata di cui si era munito e quella istituzionale non avrebbero potuto proteggere le attività economiche ed imprenditoriali che in quegli anni stava sviluppando anche in altre parti del territorio nazionale.

L'attentato veniva commentato da Berlusconi con Felice Confalonieri e Dell'Utri nel corso della telefonata intercorsa undici anni dopo e cioè alle 00.12 del 29 novembre 1986 poco dopo il secondo attentato alla stessa villa avvenuto di notte; i tre interlocutori erano convinti che anche detto ultimo atto intimidatorio era stato opera di Mangano, così come era avvenuto undici anni prima.

Berlusconi, commentando con Dell'Utri il fatto accaduto il giorno prima, non aveva avuto dubbi in ordine alle ragioni ispiratrici del gesto, che erano analoghe a quelle che avevano determinato l'attentato del 1975 e cioè le richieste estorsive provenienti dal Mangano.

Berlusconi aveva definito l'attentato come un *“segnale acustico”* ed aveva palesato - a riprova dei rapporti tutt'altro che conflittuali intrattenuti con Mangano - il suo dispiacere per il fatto che per un episodio di non particolare gravità, che l'imprenditore aveva definito con i suoi interlocutori *“una cosa ...anche rispettosa ed affettuosa”*, Mangano potesse essere addirittura arrestato.

La Corte ha messo in evidenza che Dell'Utri, dopo la chiamata di Berlusconi, si era attivato con i canali già sperimentati e aveva potuto dare, in sole ventiquattro ore, una risposta in termini chiari sulla matrice dell'attentato. Aveva infatti contattato Cinà e, grazie alle informazioni dategli da quest'ultimo, aveva escluso il coinvolgimento di Mangano perché quest'ultimo era detenuto. Dell'Utri quindi aveva rassicurato l'amico dell'estraneità di Mangano non solo sulla base della detenzione di quest'ultimo, ma anche sulla base di altre circostanze delle quali gli avrebbe parlato di presenza e non per telefono. Detta risposta presupponeva – secondo la Corte – che Dell'Utri, visti i tempi rapidissimi in cui aveva potuto dare notizie al suo interlocutore, disponesse di fonti cognitive collegate ad ambienti “*poco leciti*”.

La Corte ha rilevato che dalle dichiarazioni di Galliano era stato possibile accertare che Cinà in quell'occasione aveva individuato gli autori dell'attentato nei mafiosi catanesi. Salvatore Riina, invero, aveva deciso di sfruttare detta azione intimidatoria per riavvicinare Cinà a Dell'Utri che aveva mostrato di volere prendere le distanze dall'amico palermitano.

La Corte d'Appello ha poi messo in evidenza la continuità dei rapporti tra Dell'Utri e Mangano anche dopo l'allontanamento di quest'ultimo da Arcore.

La cordialità e la continuità dei rapporti è apparsa alla Corte d'Appello – contrariamente a quanto ritenuto della difesa - incompatibile con l'asserito interessamento di Dell'Utri nella tutela dell'amico Berlusconi e con il fatto, prospettato dallo stesso imputato, di essere stato costretto a subire le richieste di incontro da parte di Mangano al

quale non aveva potuto opporre un rifiuto in relazione alla personalità criminale di quest'ultimo.

Proprio dal colloquio telefonico intercorso tra Mangano, che si trovava all'Hotel Duca di York di Milano, e Dell'Utri era emerso un tono amichevole tra i due che veniva spiegato da Dell'Utri con la paura che gli incuteva Mangano.

La Corte ha ritenuto detta spiegazione un mero espediente difensivo, sottolineando alcuni passaggi della conversazione in cui Dell'Utri aveva detto a Mangano che lo avrebbe incontrato "*con tanto piacere*" e si era dimostrato pronto ad ascoltare gli affari che lo stesso intendeva proporgli. E' stato ritenuto che la conversazione aveva poi palesato la consuetudine tra i due interlocutori ad incontrarsi ("*al solito in Via Moneta?*").

La Corte dunque – convenendo con le considerazioni del giudice di primo grado – ha ritenuto che il dialogo, nel quale era stato adoperato il termine " cavalli" con il quale Mangano in altre occasioni si era riferito alla sostanza stupefacente, non aveva palesato elementi riconducibili ad affari illeciti.

Esso, tuttavia, aveva mostrato la continuità dei rapporti tra Mangano e Dell'Utri anche dopo l'allontanamento del primo da Arcore. Detti rapporti erano proseguiti fino all'arresto di Mangano avvenuto il 5 maggio 1980 ed erano ripresi dopo la sua scarcerazione, avvenuta dieci anni dopo.

Sempre al fine di valutare elementi indicativi della continuità dei rapporti con il Mangano, la Corte ha esaminato la vicenda raccontata dal collaborante Antonino Calderone, uomo d'onore della famiglia mafiosa catanese che aveva riferito che, soprattutto dal 1975 in poi, si era recato

a Milano con il fratello ed aveva incontrato esponenti mafiosi tra i quali Vittorio Mangano che gli era stato presentato come uomo d'onore. Il collaborante aveva rammentato che in un'occasione aveva pranzato al ristorante "Le Colline Pistoiesi" con Antonino Grado e Vittorio Mangano e che quest'ultimo gli aveva presentato Dell'Utri, che aveva partecipato alla riunione conviviale, indicandoglielo come il suo datore di lavoro ("*principale*").

La Corte non ha condiviso la collocazione temporale dell'episodio contenuta nella sentenza di primo grado e cioè il 24 ottobre 1976, giorno del quarantunesimo compleanno di Calderone, rilevando che quest'ultimo invero non aveva fatto cenno alcuno alla data del compleanno, ma si era limitato a riferire che "*una volta*" era insieme a Grado ed era entrato Mangano ed un tale che gli era stato presentato come Marcello Dell'Utri. Aveva ricordato che Grado si era alzato per salutarlo.

Il racconto di Calderone ha confermato, secondo la Corte, che Dell'Utri conosceva Nino Grado.

Lo stesso Dell'Utri nell'interrogatorio del 26 giugno 1996 aveva ammesso di essere andato con Mangano in quel ristorante, seppur negando di conoscere sia Grado che Calderone; aveva ricordato che in quella circostanza aveva pranzato con Mangano ed altre persone che quest'ultimo gli aveva presentato come amici senza fargli il nome.

Il dato rilevante, a parere della Corte, era costituito dal fatto che l'imputato sebbene consapevole della personalità criminale di Mangano, del quale aveva dichiarato di avere timore e che assecondava temendo le reazioni di un suo rifiuto, aveva continuato a frequentarlo. Mangano

peraltro non esitava a presentare all'imputato boss mafiosi del calibro di Calderone, confidando nella sua assoluta affidabilità.

Dell'Utri aveva ammesso di avere partecipato al matrimonio di Girolamo Fauci avvenuto a Londra il 19 aprile 1980 e che a detto matrimonio erano presenti Francesco Di Carlo, Gaetano Cinà e Girolamo Teresi, tre soggetti che – ha sottolineato la Corte - Di Carlo aveva indicato come presenti all'incontro avvenuto a Milano nel 1974.

La Corte ha rilevato che la partecipazione al matrimonio (al quale Dell'Utri aveva detto di essere stato invitato da Cinà) non aveva avuto alcuna rilevanza penale; tuttavia essa aveva dimostrato che Dell'Utri aveva continuato a frequentare soggetti di sicuro calibro mafioso come Di Carlo e Teresi che avevano partecipato al più volte citato incontro milanese.

La Corte ha dunque ritenuto – condividendo le conclusioni alle quali era pervenuto il Tribunale - che l'imputato, ricorrendo all'amico Cinà ed alle conoscenze mafiose di quest'ultimo, aveva *“svolto la contestata attività di mediazione operando come specifico canale di collegamento tra l'associazione mafiosa “cosa nostra” in persona di Stefano Bontade (...) e Silvio Berlusconi”*; in tal modo aveva realizzato una condotta che aveva apportato un consapevole e valido contributo al rafforzamento e consolidamento del sodalizio mafioso che, *“agganciando una delle più promettenti realtà imprenditoriali di quel periodo, si era assicurata grazie a lui una cospicua fonte di guadagno.*

E' stata dunque esclusa la fondatezza della tesi della difesa secondo cui l'imputato aveva agito non con l'*animus* dell'*“ agente assicurativo ”* di *“cosa nostra”*, ma solo per garantire la sicurezza dell'amico e della sua famiglia ed è stato affermato che la condotta di

Dell'Utri aveva assicurato all'associazione mafiosa, che era stata messa da lui in contatto con Silvio Berlusconi, un vantaggioso *"rapporto parassitario"* che era durato per quasi due decenni.

Del resto se così non fosse stato – hanno sottolineato i giudici di merito – non avrebbe avuto alcun senso intrattenere, negli anni, rapporti amichevoli con coloro che erano stati gli *"aguzzini"* dell'amico Berlusconi ed ai quali Dell'Utri era ricorso ove si presentava la necessità di risolvere rapidamente problemi insorti da attività criminali.

A proposito dei rapporti intrattenuti da Dell'Utri con esponenti mafiosi, è stato messo in rilievo che Di Carlo aveva parlato di una cena svoltasi nel 1977 o nel 1979 (data quest'ultima che aveva ricordato nel corso del dibattimento), a casa di Stefano Bontade alla quale erano presenti quest'ultimo, lo stesso Di Carlo, Dell'Utri, ed altri esponenti mafiosi come Mimmo Teresi e Totuccio Federico.

Anche se Di Carlo aveva riferito che a quella cena non si era parlato di *"affari"*, l'incontro aveva dimostrato che i rapporti tra Dell'Utri, il boss Bontade e gli altri esponenti mafiosi erano proseguiti; circostanza questa che, secondo al Corte d'Appello, aveva confermato che la natura dei rapporti tra Marcello Dell'Utri e l'ambiente criminale era ben diversa da quella proposta dalla difesa dell'imputato secondo cui quest'ultimo si era limitato a risolvere il problema della sicurezza dell'amico Silvio Berlusconi.

Non si era trattato di *"reato di amicizia"* con un uomo (Cinà) dai parenti ingombranti o di una sporadica frequentazione con un *"emergente mafioso"* (Mangano); l'imputato, invero, *"sfruttando quell'amicizia e quel rapporto che lo collegavano ai vertici della potente criminalità organizzata siciliana"* aveva *"fornito un indubbio rilevante ed*

insostituibile contributo all'associazione mafiosa cosa nostra consentendo ad essa di imporre ed attuare la consueta attività estorsiva ai danni del facoltoso imprenditore milanese al quale, secondo le usuali modalità operative del sodalizio criminale, furono sistematicamente estorte per quasi due decenni ingenti somme di denaro in cambio della "protezione" alla sua persona ed ai familiari"

La Corte d'Appello ha poi replicato alla tesi della difesa secondo cui il quadro probatorio in ordine ai pagamenti effettuati da Berlusconi a "cosa nostra" era risultato talmente incerto da dubitarsi addirittura che un pagamento di somme all'associazione mafiosa vi fosse mai stato.

E' stato affermato che i pagamenti vi erano stati ed erano iniziati negli anni '70 per la protezione di Berlusconi e dei suoi familiari ed erano continuati negli anni '80 con una causale che si era aggiunta alla prima: la "messa a posto" per la installazione delle antenne delle emittenti televisive che la Fininvest aveva in Sicilia.

Di tali pagamenti aveva parlato Di Carlo fin dal primo interrogatorio del 1996, riferendo che qualche tempo dopo l'incontro milanese del 1974 Cinà gli aveva manifestato il suo imbarazzo perché gli avevano imposto di chiedere subito all'imprenditore la somma di 100.000.000 di lire, somma che in effetti aveva ricevuto.

Galliano aveva riferito che Cinà gli aveva parlato, non tanto di una somma imposta a Berlusconi, ma di un "regalo" che lo stesso imprenditore aveva voluto fare ai suoi interlocutori mafiosi di 50.000.000 di lire all'anno, somma che era stato proprio Cinà a riscuotere in due rate semestrali presso lo studio di Marcello Dell'Utri. Cinà aveva fatto avere questi soldi a Bontade e, dopo che quest'ultimo

era stato ucciso, li aveva consegnati a Pippo Di Napoli che a sua volta li aveva fatti avere ad uno dei fratelli Pullarà.

La divergenza relativa alla “titolarità dell’iniziativa del versamento” non è stata reputata significativa dalla Corte che ha considerato che Galliano aveva appreso il resoconto dei fatti nel 1986, a distanza di circa dodici anni dall’incontro del 1974 e che in ogni caso, ove Berlusconi non avesse fatto il “regalo”, gli avrebbero sequestrato uno dei familiari: la somma era dunque pur sempre il corrispettivo di un’estorsione.

Salvatore Cucuzza aveva confermato che Berlusconi aveva effettuato i pagamenti ed anche l’entità di essi, ma aveva riferito un diverso percorso della somma di denaro: aveva saputo da Mangano che era stato lui a ricevere i soldi, una parte di essi li teneva per sé ed un’altra veniva consegnata a Nicola Milano affinché la facesse pervenire al mandamento di Santa Maria di Gesù.

Francesco Scrima aveva confermato che i soldi venivano consegnati a Mangano e che quest’ultimo si era lamentato con lui del fatto che un “certo” Ignazio Pullarà si era appropriato dei soldi che spettavano a lui, soldi che gli erano stati mandati da Berlusconi. Ciò dopo la morte di Bontade perché Ignazio Pullarà era stato il suo successore.

La Corte ha escluso rilievo alla censura difensiva secondo cui non avrebbe avuto senso che Berlusconi avesse pagato a colui (Mangano) che aveva violato il patto di protezione e con il quale il rapporto era entrato in crisi.

Ed infatti – secondo quanto riferito dai collaboranti - i pagamenti da parte del Berlusconi erano proseguiti anche dopo l’allontanamento di

Mangano da Arcore in quanto l'imprenditore, seppur avendo fatto ricorso ad un sistema di protezione ufficiale, era ben consapevole che le iniziative economiche ed imprenditoriali che si andavano sviluppando in altre parti del territorio nazionale non potevano essere sufficientemente tutelate mediante canali ufficiali di protezione.

Ha rilevato a tal proposito la Corte che anche dalle dichiarazioni del collaborante Angelo Siino era emerso che la protezione non era cessata dopo l'allontanamento del Mangano da Arcore e che "cosa nostra" era stata pronta ad intervenire per proteggere Berlusconi. Siino aveva infatti riferito che era stato proprio Bontade, nella seconda metà degli anni '70, a scongiurare l'ennesimo progetto di sequestro ai danni dell'imprenditore milanese da parte di criminali calabresi; aveva in particolare raccontato che in uno dei suoi viaggi a Milano con Stefano Bontade quest'ultimo gli aveva confidato che avrebbe dovuto incontrare alcuni calabresi che avevano progettato il sequestro dell'imprenditore o di uno dei suoi familiari. Prima di raggiungere Milano erano passati da Roma dove avevano preso Vito Cafari, un massone calabrese vicino alla 'ndrangheta, ed avevano proseguito il viaggio verso Milano dove avevano discusso con tali Condello.

Il contenuto dell'incontro era stato raccontato a Siino – che aveva solo partecipato al pranzo con loro che si era svolto in un clima molto teso – da nel corso del viaggio di ritorno verso Roma. Bontade gli aveva raccontato di avere detto al Cafari che se "quelli di Locri" non avessero smesso di "inquietare" (disturbare: *n.d.r.*) Berlusconi gliela avrebbe fatta pagare.

Siino aveva raccontato che Bontade era molto arrabbiato con i calabresi perché si erano interessati ad un soggetto che lui riteneva

“vicino”. Era stato in quell’occasione che Bontade gli aveva confidato che l’imprenditore milanese era molto vicino ai fratelli Pullarà che lo avevano protetto dai calabresi che all’interno di una discoteca avevano provocato o offeso l’imprenditore o il fratello.

Aveva ricordato che Bontade e Teresi esibivano il rapporto con Berlusconi e che Dell’Utri e Bontade avevano un rapporto diretto avendoli visti uscire insieme ad Ugo Martello e forse al Teresi, dagli uffici dello stesso Martello di Via Larga a Milano.

La Corte ha rilevato che nell’ottobre del 1977 Dell’Utri aveva lasciato Silvio Berlusconi e la Edilnord ed era andato a lavorare, fino alla fine del 1980, nel gruppo societario di Filippo Alberto Rapisarda presso la società Bresciano.

I rapporti con Berlusconi non erano mutati, tanto che nel corso della telefonata con Mangano dall’Hotel Duca di York di Milano quest’ultimo, parlando con Dell’Utri, aveva appellato il Berlusconi come il “*principale*” dello stesso imputato.

Lo stesso Dell’Utri, nel corso del suo interrogatorio, aveva voluto precisare che i rapporti con Berlusconi erano continuati anche dopo che era andato a lavorare da Rapisarda.

Dell’Utri, su invito di Berlusconi, era ritornato a lavorare con lui ed era stato nominato prima dirigente di Publitalia il 7 marzo 1982 e poi consigliere di amministrazione e consigliere delegato dal 3 ottobre 1983.

La Corte, in relazione al periodo lavorativo svolto con l’imprenditore siciliano, dopo avere rammentato che Dell’Utri al momento dell’assunzione era stato accompagnato da Cinà e che detto fatto aveva impressionato l’imprenditore, ha ritenuto di condividere “*integralmente*” le conclusioni della sentenza appellata che aveva

escluso che l'imputato, nel periodo in cui aveva lavorato per Rapisarda aveva svolto *“concretamente e in prima persona un'effettiva opera di riciclaggio di denaro proveniente dall'organizzazione criminale “ cosa nostra” o che aveva agito allo “ scopo di tutelare gli interessi di questo sodalizio all'interno del gruppo imprenditoriale facente capo al Rapisarda”*.

L'ipotesi dell'accusa aveva preso le mosse dalle dichiarazioni di Rapisarda che aveva ipotizzato un consistente investimento di denaro, proveniente da Bontade e da Teresi, nelle casse del gruppo imprenditoriale di Berlusconi.

La Corte ha sottolineato che il Tribunale aveva preso atto dell'archiviazione su conforme richiesta del P.M. con la quale si era concluso il procedimento per riciclaggio e aveva rilevato che le dichiarazioni dei collaboranti Pennino, Di Carlo (quest'ultimo aveva solo riferito di avere sentito pronunciare il nome dell'imputato in un dialogo tra Rapisarda e Pasquale Cuntrera) e Cannella non erano state supportate da riscontri tali da consentire di ritenere provata un'attività di riciclaggio nelle holding di Berlusconi.

In merito alla vicenda degli investimenti in Sardegna di Calò, Carboni e Berlusconi e del risanamento del centro storico di Palermo, la Corte, richiamando l'analisi compiuta dalla sentenza di primo grado, ne ha condiviso le conclusioni ritenendo che dalla prima non potevano cogliersi significativi segnali in chiave accusatoria non essendo stati acquisiti elementi sul conto dell'imputato e che, con riguardo alla seconda, le dichiarazioni del Cancemi, che avevano già mostrato carattere di incertezza, non avevano trovato alcun riscontro.

La Corte d'Appello ha poi esaminato le censure della difesa relative al periodo successivo all'omicidio di Stefano Bontade (23 aprile 1981) e alla scomparsa con il metodo della "lupara bianca" di Girolamo Teresi avvenuta qualche mese dopo e alla vicenda del c.d. "pizzo delle antenne".

E' stata ritenuta infondata la censura della difesa secondo cui era mancato ogni riferimento specifico sui modi e sui termini della legittimazione dei Pullarà ad assumere il ruolo di eredi del patto stipulato con Bontade e Teresi e, in seguito, di collettori del pizzo per le antenne.

E' stato invero rilevato che nel corso del dibattimento in primo grado erano state acquisite le prove della "evoluzione dei rapporti intervenuta tra il gruppo imprenditoriale facente capo a Berlusconi e l'associazione mafiosa nel momento del passaggio del comando da Stefano Bontade a Salvatore Riina attraverso i fratelli Ignazio Giovan Battista Pullarà" che avevano tradito Bontade ed erano stati nominati da Riina al vertice della famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù.

La Corte ha rilevato che i Pullarà avevano assunto, già nel periodo di Bontade, il ruolo attivo nell'attuazione del patto di protezione di Berlusconi, così come aveva riferito Angelo Siino. Detto ruolo, secondo la Corte, era divenuto più pregnante proprio nella fase successiva alla morte di Bontade e di Teresi, sostituiti al vertice di "cosa nostra" da Riina e dai corleonesi.

Sempre secondo la Corte d'Appello, tra la fine degli anni '70 e gli inizi degli anni '80 erano pervenute al sodalizio mafioso somme di denaro da parte della Fininvest collegate, non solo al patto di protezione stipulato anni prima con l'intervento di Dell'Utri e Cinà e l'avallo di Stefano Bontade, ma anche all'installazione dei ripetitori TV in Sicilia.

Di Carlo aveva confidato che Cinà gli aveva riferito di avere ricevuto una richiesta da parte di Dell'Utri di occuparsi della "messa a posto" per l'installazione delle antenne; aveva dunque chiesto a Di Carlo un consiglio su come comportarsi. La Corte non ha mancato di rilevare che, in relazione all'epoca in cui era avvenuto detto colloquio, il collaborante era stato approssimativo (*" non lo so se era i 77-78 questo discorso "*).

Di Carlo – al quale Cinà si era rivolto perché i ripetitori dovevano essere installati in un luogo diverso dal territorio controllato da Bontade - lo aveva mandato dai parenti dello stesso Cinà, alcuni dei quali appartenenti alla *famiglia* mafiosa di Santa Maria di Gesù, che a suo avviso avrebbero saputo individuare chi era competente sulla richiesta di "messa a posto".

Di Carlo aveva saputo che Cinà si era rivolto proprio a Teresi e che quest'ultimo e Bontade avevano sistemato tutto.

In relazione al periodo in cui Di Carlo aveva riferito di avere appreso tale notizia (la fine degli anni '70'), la Corte d'Appello ha ritenuto che esso doveva essere successivo all'iniziale indicazione del 77-78 e poteva collocarsi tra il 1979 ed il 1980.

Era invero risultato, da un lato che il 21 dicembre 1979 era stata costituita Rete Sicilia (una delle società satellite della Fininvest) alla quale Antonio Insaranto aveva ceduto l'emittente televisiva TVR SICILIA; dall'altro che il 13 novembre 1980 l'assemblea straordinaria di Rete Sicilia s.r.l. oltre a deliberare un aumento di capitale, aveva nominato nel consiglio di amministrazione oltre all'Insaranto anche Luigi Lacchini ed Adriano Galliano esponenti principali del gruppo Berlusconi (nel 1990 Rete Sicilia verrà incorporata nella s.p.a. Canale 5 e nel 1991 in RTI).

Come è stato già messo in evidenza nel paragrafo relativo all'esposizione dei motivi di appello, la difesa ha rilevato che Di Carlo non aveva fatto alcun riferimento a Dell'Utri e che quest'ultimo, nel momento in cui si era sviluppata la vicenda, era andato a lavorare con Rapisarda e sarebbe tornato a lavorare con Berlusconi solo nel 1982 .

La Corte ha ritenuto infondate le censure rilevando che Di Carlo aveva riferito che Cinà aveva indicato l'imputato come colui che gli aveva chiesto di occuparsi della "messa a posto" per l'installazione delle antenne televisive e che, poiché la vicenda si era sviluppata contestualmente all'insorgere dell'interesse del gruppo milanese per le emittenti televisive siciliane e cioè tra il 1979 ed il 1980, detta circostanza confermava che Dell'Utri aveva continuato ad occuparsi, per conto di Berlusconi, della protezione delle iniziative imprenditoriali dalle attenzioni delle organizzazioni criminali.

Una volta delineata la situazione degli interessi del gruppo Berlusconi in Sicilia nel settore delle emittenti televisive private dagli inizi degli anni '80 la Corte ha esaminato le dichiarazioni dei collaboranti Ganci, Anzelmo e Galliano, tutti appartenenti alla *famiglia* mafiosa della Noce capeggiata da Raffaele Ganci che avevano riferito di somme di denaro pervenute in quel periodo a "cosa nostra" da parte del gruppo imprenditoriale di Berlusconi.

Calogero Ganci, uomo d'onore della *famiglia* della Noce dal 1980, aveva riferito notizie apprese dal padre Raffaele, capo mandamento, e cioè che nel 1984-1985 Gaetano Cinà aveva comunicato a Raffaele Ganci che Dell'Utri gli aveva rappresentato l'esigenza di aggiustare la situazione delle antenne televisive e pagare somme per assicurarsi la protezione mafiosa e che nello stesso tempo l'imputato si era lamentato

con lo stesso Cinà di essere stato *tartassato* dai fratelli Pullarà, che erano subentrati nei rapporti che in precedenza aveva intrattenuto con Bontade e Teresi.

Cinà aveva parlato della questione a Pierino Di Napoli che ne aveva a sua volta reso edotto Raffaele Ganci; quest'ultimo aveva ritenuto di informare il Riina che aveva deciso che di estromettere i Pullarà dai rapporti con Dell'Utri ed affidarli unicamente a Cinà, anche nella prospettiva di avere vantaggi atteso in considerazione dei rapporti che l'imputato notoriamente aveva con il Berlusconi, peraltro vicino all'onorevole Craxi.

Ganci Calogero aveva riferito che i pagamenti (dei quali non conosceva l'ammontare) erano stati fatti da Dell'Utri a Cinà ed arrivavano a Salvatore Riina a Palermo tramite Di Napoli che li consegnava a Raffaele Ganci e che a sua volta li dava al Riina. Il collaborante aveva ricordato che Salvatore Cancemi - dopo la scarcerazione del Mangano nel 1990 - aveva offerto a Raffaele Ganci, che aveva rifiutato, di mettergli a disposizione Mangano al fine di "*avere rapporti con Dell'Utri*".

Francesco Paolo Anzelmo, uomo d'onore dal 1980, sottocapo della famiglia capeggiata da Raffaele Ganci, cugino di Calogero Gance e in seguito reggente del mandamento con il figlio di quest'ultimo, Domenico Ganci, ha riferito di avere appreso da Raffaele Ganci che Cinà aveva riscosso i soldi da Dell'Utri e che quest'ultimo, dopo avere intrattenuto rapporti con Bontade e Teresi, aveva poi ripreso i rapporti con i Pullarà.

Lo stesso collaborante ha poi raccontato di aver saputo da Raffaele e Domenico Ganci di un incontro tra Cinà e Di Napoli avvenuto presso la villa di Giovanni Citarda nel 1985-1986: Cinà si era fatto

portavoce delle lamentele di Dell'Utri riguardo alle vessazioni subite dai Pullarà. Di Napoli ne aveva parlato al proprio capo mandamento Raffaele Ganci e quest'ultimo ne aveva parlato con Riina che aveva deciso di estromettere i Pullarà ed affidare la gestione dei rapporti con Dell'Utri a Cinà.

Cinà, dunque, era stato designato come referente di Dell'Utri per la riscossione della somma di denaro fissata in 200.000.000 di lire che l'imputato consegnava a Cinà e che quest'ultimo recapitava a Palermo secondo i passaggi che aveva indicato Calogero Ganci. Il Riina aveva deciso che una parte della somma (50 milioni di lire) doveva essere consegnata ai Pullarà ed alla *famiglia* mafiosa di Santa Maria di Gesù. Il pizzo era pagato per la protezione assicurata alla Fininvest ("ai ripetitori") e Dell'Utri operava come tramite tra l'estorto (Berlusconi) e "cosa nostra".

Antonino Galliano, nipote di Raffaele Ganci e cugino di Domenico e Calogero Ganci, aveva poi riferito di avere partecipato, presso la villa ove Di Napoli trascorreva la propria latitanza, ad un colloquio intorno al 1986 svoltosi tra lo stesso Di Napoli, Mimmo Ganci e Gaetano Cinà; quest'ultimo aveva comunicato ai presenti la propria intenzione di non recarsi più a Milano a riscuotere i soldi da Dell'Utri in quanto l'atteggiamento di quest'ultimo nei suoi confronti negli ultimi tempi era cambiato ("*aveva un atteggiamento ritroso*").

Ganci aveva deciso di informare della questione Riina, che agli inizi del 1987, aveva mandato lo stesso Mimmo Ganci a Catania per spedire a Berlusconi una lettera minatoria e per fargli anche una telefonata di minaccia.

Riina aveva saputo che “cosa nostra” catanese in quel periodo aveva fatto un attentato dinamitardo all'imprenditore milanese e voleva che quest'ultimo pensasse che anche la lettera e la telefonata avessero la stessa provenienza.

Le intimidazioni erano servite a riaccreditare Cinà agli occhi di Dell'Utri che difatti lo aveva convocato a Milano. Era stato allora che Riina aveva raddoppiato la somma portandola da 50.000.000 di lire a 100.000.000 di lire per la protezione e non a titolo di pizzo per le antenne. Era stato lo stesso Cinà a fare sapere ai suoi interlocutori mafiosi che Dell'Utri aveva accettato il raddoppio della somma, ma che gli aveva detto che per il pizzo dei ripetitori “cosa nostra” si doveva rivolgere ai responsabili delle emittenti locali.

Galliano aveva riferito che il denaro consegnato da Dell'Utri a Cinà veniva recapitato al Di Napoli e che da quest'ultimo perveniva a Raffaele Ganci che lo divideva – come stabilito da Riina – tra le famiglie mafiose; che intorno al 1988 aveva personalmente visto Raffaele Ganci, uscito dal carcere, ricevere da Di Napoli i soldi che Cinà aveva riscosso da Berlusconi; che Cinà aveva continuato a riscuotere da Dell'Utri somme di denaro fino al 1995.

La Corte, all'esito delle dichiarazioni dei tre collaboranti ha rilevato che esse coincidevano nel loro nucleo essenziale costituito dalla conoscenza del fatto che, in un periodo collocabile tra il 1984 ed il 1986, dalla Fininvest - con la mediazione di Dell'Utri e di Cinà – erano pervenute a “cosa nostra “ in maniera sistematica somme di denaro per la protezione in generale e soprattutto nel settore delle attività delle televisioni private.

La difesa aveva evidenziato che vi era stata una frattura materiale e logica tra il momento dell'acquisizione delle emittenti locali da parte della Fininvest ed il momento in cui i collaboranti avevano collocato il pagamento delle somme (1984/1985). La Corte ha replicato alla censura sostenendo che Di Carlo aveva dichiarato che la " *messa a posto* " per le antenne televisive era avvenuta alla fine degli anni '70 e comunque prima della morte di Bontade e di Teresi (1981), atteso che il Cinà- su suo suggerimento - ne aveva parlato con loro.

Il periodo successivo indicato dalla difesa (1984-1985) era stato quello in cui i collaboranti Anzelmo, Galliano e Ganci avevano riferito di avere appreso la notizia che poi avevano rivelato all'A.G., laddove l'epoca dei pagamenti era precedente. Ganci aveva riferito di avere saputo che Dell'Utri si era lamentato con Cinà del fatto che i Pullarà - subentrati a Bontade e Teresi - lo avevano tartassato; il riferimento a detto verbo ("tartassare") aveva provato che i rapporti erano preesistenti e che i Pullarà avevano estorto somme a Dell'Utri o meglio a chi lui rappresentava. Anche Anzelmo aveva confermato che il pagamento delle somme era avvenuto in epoca anteriore al 1984-1986, riferendo di avere appreso da Cinà che quest'ultimo riscuoteva i soldi da Dell'Utri il quale che aveva intrattenuto non meglio definiti rapporti con Bontade e Teresi e, dopo la loro morte, con i Pullarà.

Galliano, aveva dichiarato che Cinà gli aveva riferito di avere riscosso periodicamente somme da Dell'Utri sin da epoca antecedente la morte di Bontade.

La Corte, in conclusione, ha ritenuto che i pagamenti da parte del gruppo milanese erano iniziati a metà degli anni '70 ed erano continuati " *sistematicamente negli anni successivi assumendo tuttavia da un certo*



momento in poi anche la connotazione di pizzo specificamente per la collocazione delle antenne televisive in Sicilia pur inserendosi comunque nel contesto di un rapporto estorsivo più ampio e consolidato che mirava a garantire la protezione all'imprenditore milanese, sia personale che alle sue molteplici attività economiche".

La credibilità del Galliano in ordine all'atteggiamento scostante di Dell'Utri nei confronti di Cinà era stata confermata da alcuni riscontri.

In primo luogo da una telefonata intercettata il 25 dicembre del 1986 (contestualmente alla riunione del 1986 presso la villa del Cirtarda in cui Cinà aveva manifestato le proprie lamentele sull'atteggiamento assunto da Dell'Utri) intercorsa tra Cinà ed il fratello dell'imputato nel corso della quale Cinà aveva riferito che Dell'Utri aveva preso l'abitudine di farlo aspettare o di non farsi trovare.

L'altra conferma era costituita dal fatto che le lamentele avevano provocato la reazione di Riina che aveva inviato a Catania Domenico Ganci per fare effettuare delle intimidazioni (telefoniche e con una lettera) a Berlusconi e ciò d'intesa con Nitto Santapaola che proprio in quel periodo aveva attuato proprie iniziative intimidatorie ai danni dell'imprenditore milanese. In tal modo Berlusconi era stato indotto a ritenere che anche le ulteriori intimidazioni di Riina fossero opera dei catanesi.

Orbene, proprio nel periodo indicato dal Galliano (1986) e cioè nella notte tra il 28 e il 29 novembre 1986 si era verificato l'attentato alla villa di Berlusconi di Via Rovani a Milano.

Altra conferma a detta ricostruzione è stata rinvenuta nella telefonata intercettata la stessa notte del 29 novembre 1986 tra

Berlusconi e Dell'Utri nel corso della quale l'imprenditore aveva attribuito l'attentato a Mangano.

Dell'Utri, dopo avere chiamato Cinà, aveva rassicurato l'imprenditore escludendo che il responsabile fosse stato Mangano (in quel momento detenuto); secondo la Corte poiché Dell'Utri aveva detto all'amico che vi erano altre ragioni per le quali poteva stare tranquillissimo, delle quali non poteva parlare telefonicamente, doveva ritenersi che il riferimento era stato fatto alla mafia catanese, da cui era realmente provenuta detta azione così come aveva riferito Galliano.

La Corte ha messo in evidenza che le telefonate avevano rappresentato la natura effettiva dei rapporti tra Dell'Utri e Cinà al quale il primo si rivolgeva per chiarire fatti di rilevanza criminale ed avevano poi dimostrato che tra i due soggetti vi era stato quel riavvicinamento voluto da Riina.

La decisione di Riina di estromettere i Pullarà ed affidare la gestione dei rapporti con Berlusconi al solo Cinà ha dimostrato, secondo i giudici di appello, il prolungamento dell'assoggettamento dell'imprenditore alle pretese illecite (anche raddoppiate quanto agli importi) del sodalizio mafioso, grazie alla proficua collaborazione di Dell'Utri “ *ancora una volta disponibile a ricercare e trovare la soluzione del problema con reciproca soddisfazione delle parti contrapposte*”.

La Corte ha, poi, sottolineato che le dichiarazioni di Galliano, nella parte in cui aveva affermato che la causale dei versamenti da parte di Berlusconi era da collegare alla sua protezione e non al “pizzo per le antenne”, avevano ricevuto una conferma esterna nella conversazione intercorsa tra Dell'Utri e Cinà, intercettata la mattina del 16 gennaio

1987, in cui Cinà aveva comunicato al suo interlocutore – annunciando il suo ritorno immediato a Milano – che, per la questione della televisione, “quelli” non volevano pagare. Detta frase aveva – secondo la Corte – confermato quanto riferito da Galliano e cioè che Dell’Utri aveva accettato il pagamento del doppio della somma da pagare, ma che aveva voluto che, per il pizzo per le antenne, l’associazione mafiosa contattasse i titolari delle emittenti locali.

Secondo la Corte, il fatto che nel 1987 Mimmo Ganci era stato mandato da Riina a Catania per effettuare intimidazioni a Berlusconi (che peraltro aveva già manifestato la disponibilità a pagare) si spiegava “ *con l’intento di mantenere elevata la pressione estorsiva e dissuadere qualsiasi eventuale ripensamento*”.

Ad avviso della Corte, i pagamenti di somme di denaro da parte della Fininvest a “cosa nostra” dei quali avevano parlato Ganci, Anselmo e Galliano, avevano trovato un’ulteriore conferma nelle dichiarazioni rese da Giovan Battista Ferrante, uomo d’onore dal 1980 della *famiglia* mafiosa di San Lorenzo che all’epoca era aggregata all’omonimo mandamento a capo del quale vi era stato dalla metà degli anni ‘80 (a causa della detenzione di Giuseppe Giacomo Gambino) Salvatore Biondino, autista del Riina.

Ferrante – che non aveva conosciuto Dell’Utri – aveva saputo che Raffaele Ganci aveva consegnato somme di denaro, provenienti da “Canale 5” con cadenza semestrale o annuale a Biondino.

Il denaro era arrivato tra il 1988/1989 ed il 1992, fino a pochi mesi prima del suo arresto. Il collaborante aveva anche assistito ad una consegna di denaro di cinque milioni di lire. In ordine al ruolo di Raffaele Ganci, Ferrante aveva confermato quanto riferito da Galliano

che aveva rammentato che Ganci, dopo la scarcerazione (1988), aveva ripreso in mano la consegna del denaro proveniente dalla Fininvest e pervenuto tramite Dell'Utri e da Cinà.

In relazione alle annotazioni di versamenti di denaro contenute in due agende fatte ritrovare proprio dallo stesso collaborante, la Corte non ha ritenuto infondate le perplessità sollevate della difesa che aveva sostenuto che da tali agende non era desumibile una conferma alle dichiarazioni di Ferrante; il suddetto giudice ha invero affermato che il termine "regalo" (riferibile alla somma di cinque milioni di lire e contenuto in una delle due annotazioni), aveva invero accreditato la tesi che si trattasse di un unico versamento di denaro, occasionale avvenuto nel 1990.

Tale affermazione tuttavia non era valsa ad sminuire la portata probatoria delle dichiarazioni di Ferrante riguardo alla consegna delle somme di denaro che semestralmente o annualmente erano pervenute a Biondino potendosi ritenere che il passaggio di dette somme non fosse stato annotato.

In tale prospettiva la Corte ha ritenuto che era utile o conducente accertare se effettivamente le annotazioni citate fossero riconducibili ad una vicenda avvenuta nel 1990 e cioè alla vendita di un'emittente televisiva privata da parte dell'imprenditore Pietro Cocco al gruppo Fininvest per la quale Ferrante aveva affermato che era stato corrisposto un pizzo alla famiglia mafiosa di San Lorenzo pari a 60.000.000 di lire.

Detto collegamento – proposto dalla difesa – aveva trovato, secondo la Corte d'Appello, maggior credito atteso alla stregua delle affermazioni di Galliano che aveva riferito che Cinà (dopo l'incontro con il Dell'Utri in seguito all'attentato di Via Rovani) aveva comunicato ai

“*sodali mafiosi*” che Berlusconi aveva accettato di pagare il doppio della somma, ma aveva detto che il pizzo per i ripetitori doveva essere chiesto ai titolari delle emittenti locali.

Del versamento delle somme da parte della Fininvest aveva parlato anche Antonino Avitabile che aveva riferito che Vincenzo Galatolo si era lamentato del fatto che – pur ricadendo i ripetitori televisivi nel territorio di sua competenza (Acquasanta) - i soldi venivano percepiti non da lui, ma da Riina e dai Madonia.

La Corte ha poi esaminato le dichiarazioni di Salvatore Cucuzza, Francesco Scrima ed Angelo Siino.

Il primo aveva confermato che Berlusconi aveva effettuato pagamenti di somme di denaro (50.000.000 di lire) che, secondo quanto aveva appreso da Mangano, era quest’ultimo ad incassare consegnandone poi una parte a Nicola Milano affinché la recapitasse alla *famiglia* mafiosa di Santa Maria di Gesù.

Scrima aveva sostanzialmente confermato le propalazioni di Cucuzza riferendo di avere saputo da Mangano che i Pullarà si erano appropriati di soldi mandati dal “*dottor Berlusconi*” che spettavano a lui.

Siino infine aveva riferito di avere saputo da Bontade che i Pullarà stavano vessando Berlusconi con esose richieste di denaro.

La Corte ha anche valutato le dichiarazioni di Salvatore Cancemi, premettendo che il Tribunale aveva espresso un giudizio cauto in relazione alla sua progressione accusatoria; il collaborante aveva confermato che vi erano state dazioni di denaro da parte della Fininvest a “cosa nostra” anche in seguito alla morte di Bontade e di Teresi e che i soldi (200.000.000 di lire annue in diverse rate), che erano “un

contributo” al sodalizio, erano stati consegnati dapprima ai fratelli Pullarà e poi a Cinà.

Il collaborante aveva collocato l'epoca dei pagamenti tra il 1989-1990, e comunque fino a pochi mesi prima delle stragi ed aveva sottolineato che Cinà consegnava i soldi a Pierino Di Napoli, quest'ultimo li dava a Raffaele Ganci che poi li faceva pervenire a Salvatore Riina.

Il collaborante aveva dichiarato di avere assistito all'incarico dato da Riina a Raffaele Ganci di dividere il denaro tra le famiglie e di essere stato incaricato dallo stesso Riina di riferire a Mangano, che dopo la sua scarcerazione nel 1990 voleva riprendere la sua attività, di non intromettersi più negli affari della famiglia.

La Corte, in conclusione, ha ritenuto che poteva ritenersi provato l'assunto accusatorio in ordine al concorso esterno a carico dell'imputato fino al 1992; fino a detta data Dell'Utri, ricorrendo all'amico Gaetano Cinà aveva svolto un'attività di “mediazione” tra Silvio Berlusconi, vittima dell'estorsione e l'associazione mafiosa “cosa nostra”, rappresentata in un primo tempo da Stefano Bontate e poi da Salvatore Riina.

La condotta posta in essere da Dell'Utri – protrattasi per circa un ventennio – aveva evidenziato come lo stesso avesse mediato, con piena consapevolezza e con carattere di continuità e sistematicità, tra gli interessi criminali di “cosa nostra” e l'imprenditore Berlusconi che, disposto a pagare pur di stare tranquillo, aveva oggettivamente consentito all'associazione mafiosa di conseguire ingenti ed illeciti profitti.

La Corte ha replicato alla censura della difesa secondo la quale non era vero – come aveva sostenuto il Tribunale - che “cosa nostra” aveva raggiunto detto risultato solo grazie a Dell’Utri e che in ogni caso l’obiettivo sarebbe stato realizzato anche prescindendo dall’interessamento dell’imputato. Ha sostenuto in particolare la Corte che detta affermazione, di carattere solo ipotetico, aveva trascurato di considerare che Dell’Utri per circa due decenni, ogniqualvolta il Berlusconi riceveva pressioni o illecite richieste dalla criminalità organizzata, aveva affrontato il problema inducendo l’amico Berlusconi, al fine di garantirsi la propria tranquillità, a soddisfare le pretese estorsive dell’associazione; quest’ultima sfruttando i rapporti preferenziali ed amichevoli tra due suoi esponenti (Mangano e Cinà) con Dell’Utri si era avvantaggiata *“di un canale di collegamento sempre aperto e proficuo per conseguire i propri illeciti scopi senza il rischio di possibili denunce”*.

La cordialità dei rapporti intrattenuti tra Dell’Utri, Mangano e Cinà aveva delineato la reale natura del rapporto tra loro esistente che la Corte ha definito di *“assoluta complicità”*, con ciò escludendo rilievo alla tesi difensiva secondo cui l’imputato avrebbe agito solo per tutelare gli interessi dell’amico imprenditore.

La condotta di Dell’Utri, per la sua sistematicità, aveva contribuito al rafforzamento dell’associazione mafiosa che egli aveva consapevolmente accettato quale effetto dalla propria costante azione di mediazione.

L’imputato – secondo la Corte – non aveva svolto un mero ruolo di collaborazione con l’imprenditore estorto al fine esclusivo di trovare soluzione ai suoi problemi, ma aveva piuttosto mantenuto per decenni

amichevoli rapporti con coloro che erano gli estortori del suo amico e datore di lavoro, incontrando e frequentando sia Gaetano Cinà che Vittorio Mangano.

Tale condotta dell'imputato ha integrato, secondo la Corte, il contestato concorso nel reato associativo che deve tuttavia ritenersi sussistente solo fino all'epoca in cui, in forza delle risultanze acquisite, è stato inconfutabilmente provato il pagamento da parte di Silvio Berlusconi delle somme richiestegli in favore di "cosa nostra" e cioè *"fino ad un'epoca prossima al 1992"* secondo quanto emerso da una critica ed approfondita disamina delle dichiarazioni dei collaboratori.

Per l'epoca successiva ed in particolare dopo la strage di Capaci e nel periodo in cui, dalla fine del 1993, l'imprenditore Berlusconi aveva deciso di assumere il ruolo a tutti noto nella politica del Paese, erano mancati elementi probatori tali da potere ritenere che i pagamenti fossero proseguiti.

In tale senso aveva reso dichiarazioni Salvatore Cancemi, uomo d'onore al vertice del mandamento di Porta Nuova fino al 1993, il quale aveva avuto contezza dei pagamenti dal 1989-1990 in poi fino a pochi mesi prima della strage di Capaci del 23 maggio 1992, evento che per la sua devastante gravità aveva determinato l'interruzione dei pagamenti da parte di Berlusconi e dei sottostanti rapporti.

Anche Giovan Battista Ferrante aveva dichiarato che il denaro era pervenuto a cosa nostra dal 1988 al 1992.

Le dissonanti dichiarazioni di Galliano, che aveva parlato di esborsi sino al 1995, non sono apparse alla Corte rilevanti sia per la loro unicità e per il fatto che esse erano state riferite a Galliano da Di Napoli nel corso di un colloquio, sia perché quando il collaborante era divenuto

reggente della *famiglia* della Noce (al posto del Di Napoli) fino all'arresto avvenuto alla vigilia di Natale, non aveva mai visto arrivare denaro proveniente da Berlusconi.

La Corte ha dunque escluso che per il periodo successivo al 1992 vi fossero state condotte consapevoli e concrete di contributo materiale aventi rilevanza causale in ordine al rafforzamento dell'organizzazione mafiosa, non essendo significative al fine di ritenere integrato il delitto di concorso esterno in associazione – secondo la giurisprudenza della Suprema Corte – condotte di mera disponibilità o vicinanza ad esponenti mafiosi.

La Corte d'Appello, reputando fondate le censure della difesa, ha escluso che dalle dichiarazioni rese dai collaboranti (Pulvirenti, Malvagna) poteva individuarsi un ruolo di Dell'Utri in un'ipotetica trattativa tra "cosa nostra" catanese ed il gruppo Fininvest nella vicenda che traeva origine dai cinque attentati ai magazzini Standa della provincia di Catania, compiuti agli inizi del 1990, il più grave dei quali era stato commesso il 18 gennaio ed aveva causato danni gravissimi all'edificio.

Quegli attentati erano stati oggetto di un diverso procedimento (denominato "Orsa Maggiore") celebrato dinanzi la Corte di Assise di Appello di Catania che aveva reputato Benedetto Santapaola ed il nipote Aldo Ercolano mandanti degli incendi alla Standa e della connessa tentata estorsione; era stato escluso che gli attentati avessero avuto una causale politica motivata dal tentativo di volere "agganciare", tramite Berlusconi, l'onorevole Craxi.

La Corte di Appello – disattendendo la tesi del Tribunale – ha escluso che gli attentati erano cessati a seguito dell'intervento di

Dell'Utri e che quest'ultimo, ancor una volta, avesse mediato tra la proprietà di Berlusconi e "cosa nostra".

E' stato messo in evidenza che Claudio Samperi Severino, uomo d'onore della *famiglia* mafiosa di Catania, aveva confessato di aver commesso, su ordine di Ercolano, i danneggiamenti a scopo meramente estorsivo. La Corte ha escluso – a differenza di quanto aveva fatto il Tribunale – alcun rilievo alle impressioni di Samperi che aveva solo supposto che dietro i danneggiamenti vi fosse stato qualcosa di diverso dalla semplice intimidazione estorsiva.

La Corte – condividendo il giudizio negativo espresso dal Tribunale – ha escluso attendibilità anche alle dichiarazioni di Francesco Pattarino rilevando, da un lato il contrasto tra quanto quest'ultimo aveva dichiarato nel corso del dibattimento e quanto aveva precedentemente riferito nel corso delle indagini preliminari; dall'altro la tardività delle stesse con riguardo ai pretesi incontri tra Dell'Utri ed Ercolano anche in epoca successiva alle stragi mafiose del 1993.

La Corte ha formulato un giudizio negativo anche sulla credibilità del collaborante Francesco Malvagna, che aveva coinvolto Dell'Utri – quale soggetto principalmente interessato all'esito favorevole per la Fininvest dell'estorsione ai danni Standa - solo nel corso del dibattimento del presente processo e non già nel 1994 quando aveva iniziato la sua collaborazione.

Ritenendo fondati i rilievi difensivi, la stessa Corte ha sottolineato la tardività delle dichiarazioni di Giuseppe Pulvirenti, rese nel 1996 nel corso del processo "Orsa Maggiore" a distanza di un anno e mezzo dall'inizio della collaborazione, il quale aveva attribuito al Santapaola l'iniziativa degli attentati ed aveva parlato di una riunione avvenuta nel

1991 in cui era stato conferito ad un altro esponente mafioso, Salvatore Tuccio, l'incarico di contattare Dell'Utri per ottenere il pagamento del pizzo.

La Corte ha poi reputato che non era stato in alcun modo provato il fatto sostenuto dall'accusa secondo cui Pulvirenti aveva già parlato delle appena citate circostanze in precedenti interrogatori e che era del tutto inattendibile quanto riferito dal collaborante nel presente giudizio sul fatto che Tuccio avesse percepito da Dell'Utri, per la protezione della Standa e fin dal 1982, uno stipendio mensile di tre milioni di lire, considerando che i magazzini erano stati acquistati dalla Fininvest nel 1988. Ed ancora è stato espresso un giudizio negativo sulla credibilità del collaborante laddove quest'ultimo aveva riferito di pretesi rapporti tra Dell'Utri e la mafia palermitana e del consenso dato da quest'ultima agli attentati alla Standa.

Lo stesso giudice ha ritenuto del tutto incerta la tesi dell'accusa (fondata sulle affermazioni dei collaboranti ed in particolare di Angelo Siino) sulla sussistenza del fine politico degli attentati commessi da Santapaola. Detto fine era stato invero perseguito dai mafiosi palermitani dalla metà degli anni '80 allorquando avevano mirato ad avvicinare – attraverso Berlusconi e con la mediazione dell'imputato e di Cinà – l'onorevole Craxi.

Tuttavia, secondo la Corte, il risultato non era stato raggiunto atteso che Giovanni Brusca nel 1991 aveva incitato Santapaola a commettere azioni intimidatorie nei confronti di Berlusconi nel 1991 e che Riina, tra il 1992 e il 1993 aveva attuato una linea stragista, segni chiari di un mancato raggiungimento di accordi politici fino a quell'epoca.

I giudici dell'appello hanno confermato il giudizio negativo espresso dal Tribunale sulla credibilità del collaborante di area catanese Maurizio Avola, giudicato non attendibile anche dalla Corte di Assise di Appello di Catania nel processo Orsa Maggiore, allorquando aveva parlato dei contatti e degli incontri tra Tuccio e Dell'Utri, finalizzati alla soluzione della questione connessa agli attentati alla Standa, indicando gli elementi da cui desumere la personalità negativa di Avola.

Sempre con riguardo al tema degli attentati alla Standa di Catania, la Corte ha poi esaminato le dichiarazioni rese nel corso del giudizio di primo grado da Vincenzo Garraffa, approdando a conclusioni del tutto differenti da quelle sostenute dal Tribunale.

Garraffa aveva riferito che Maria Pia La Malfa, cognata dell'imputato, gli aveva confidato che quest'ultimo aveva sistemato la vicenda, parlando con Aldo Papalia a Catania.

Orbene la Corte ha ritenuto che i rapporti accertati dal Tribunale tra Papalia da un lato e Dell'Utri, Tuccio e lo stesso Ercolano dall'altro, erano relativi ad un periodo successivo a quello in cui erano avvenuti gli attentati, così come era emerso dalle dichiarazioni del vice questore Ambra Monterosso; che i viaggi aerei in Sicilia fatti da Dell'Utri poco dopo l'attentato di Via Etnea del 18 gennaio 1990, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, dovevano considerarsi elementi indiziari privi di alcun rilievo.

Aldo Papalia, sentito dalla Corte l'1 dicembre 2006 aveva negato di essersi occupato degli attentati alla Standa e di essere mai stato sollecitato da qualcuno ad interessarsene, affermando di avere conosciuto l'imputato nel 1993. Ha anche negato di avere mai parlato della vicenda

degli attentati, con Maria Pia La Malfa e di avere avuto contatti con l'Ercolano, se non uno soltanto collegato a motivi di lavoro.

La Corte ha dunque escluso che si erano delineati elementi probatori capaci di supportare la tesi dell'esistenza di rapporti tra Papalia ed Ercolano al momento della commissione degli attentati e nei due anni successivi (così come aveva ritenuto il giudice di primo grado), in tal modo negando credibilità alle dichiarazioni del Garraffa secondo cui Dell'Utri aveva svolto un intervento risolutore tramite Papalia, soggetto in contatto con gli ambienti mafiosi.

Sono mancate le prove inoltre di contatti tra il Papalia e l'imputato, contatti negati dai due protagonisti e poggiati sulle dichiarazioni del teste Monterosso dalle quali tuttavia, all'esito del dibattimento, non erano emersi dati rilevanti.

Nel corso del giudizio di appello Maria Pia La Malfa aveva poi escluso di avere fatto alcuna confidenza al Garraffa sulla vicenda degli attentati ai magazzini Standa e di essere stata a conoscenza di possibili rapporti tra l'imputato ed il Papalia.

In conclusione la Corte ha ritenuto, accogliendo in tal modo le istanze difensive, che le affermazioni di Garraffa sul presunto intervento di Dell'Utri in ordine agli attentati ai magazzini Standa di Catania, erano rimaste prive di *“ogni apprezzabile utile riscontro non essendo stato in alcun modo provato – con riferimento all'epoca di tale preteso intervento (1990-1991) né un collegamento tra l'imputato ed il Papalia né tra quest'ultimo e gli esponenti mafiosi poi riconosciuti responsabili di quelle attività delittuose”*.

Il Tribunale aveva ritenuto che erano intercorsi rapporti diretti o indiretti tra Dell'Utri ed i fratelli Filippo e Giuseppe Graviano, capi del

mandamento di Brancaccio arrestati a Milano; era stato in particolare ritenuto che Giuseppe D'Agostino (arrestato in quanto favoreggiatore dei Graviano), avesse ottenuto, tramite i fratelli Graviano che si sarebbero avvalsi del rapporto con Dell'Utri, un provino per il figlio presso la formazione giovanile della società Milan Calcio.

La Corte ha ritenuto che era stato accertato che il figlio di D'Agostino nel settembre del 1992 aveva sostenuto un provino presso la società calcistica (erano state, invero, messe in evidenza alcune annotazioni nelle agende di Dell'Utri: nella prima la segretaria aveva scritto appunti del seguente tenore "*D'Agostino Giuseppe ...che due anni fa è venuto*" per una convocazione di Dell'Utri da parte dei Carabinieri fissata per l'11 febbraio 1994"; nella seconda, del 2 settembre 1992, era stato annotato il nome di Carmelo Barone "*Melo*" e "*interessa Milan*"; infine in un'altra annotazione che precedeva la data 3/9 – riferendosi al figlio del D'Agostino era stato indicato "*ragazzo 10 anni in ritiro pulcini del Milan – interessato D'Agostino Gaetano (Patrasso Zagatti)*").

La Corte ha rilevato che il contatto tra Carmelo Barone (che – secondo il racconto del D'Agostino era stato il primo a promettergli un interessamento con Dell'Utri per fargli trovare un lavoro a Milano così da potere stare vicino al figlio) non era mai avvenuto (lo stesso D'Agostino aveva dichiarato che Barone gli aveva detto che non era riuscito a mettersi in contatto con l'imputato e che il tentativo si era poi interrotto per la prematura ed improvvisa morte dello stesso Barone).

I giudici di primo grado avevano ritenuto che vi era stato un altro provino del figlio di D'Agostino nel gennaio del 1994 epoca in cui Barone era deceduto ed in cui D'Agostino favoriva la latitanza dei

Graviano; secondo il Tribunale dunque non potevano essere stati che costoro a caldeggiare presso Dell'Utri, direttamente o in via mediata, il provino del ragazzino.

La Corte, accogliendo le censure della difesa, ha escluso rilievo alle conclusioni del Tribunale rilevando che non era stato in alcun modo provato che il figlio del D'Agostino aveva sostenuto un secondo provino nel 1994 e che peraltro lo stesso D'Agostino aveva negato ogni collegamento tra l'imputato ed i Graviano e soprattutto con riferimento al gennaio del 1994 e aveva affermato che i Graviano avevano manifestato la loro disponibilità a trovargli un lavoro, ma non erano intervenuti presso la società calcistica (la Corte ha sottolineato che D'Agostino aveva reso analoghe dichiarazioni al P.M., così come era emerso nel corso delle contestazioni fatte a Dell'Utri nell'interrogatorio dell'1 luglio 1996).

Dalle dichiarazioni di D'Agostino dunque, secondo la Corte, non poteva desumersi alcun elemento diretto o indiretto comprovante il preteso rapporto di Graviano con Dell'Utri né l'interessamento dei suddetti capimafia nei riguardi dell'imputato per favorire l'ingaggio del figlio di D'Agostino presso la società calcistica del Milan.

Nè, secondo la Corte, dalle dichiarazioni di Salvatore Spataro (arrestato con D'Agostino ed i Graviano), rese nel corso delle indagini poteva desumersi alcun elemento utile a sostegno della tesi accusatoria fatta propria dal Tribunale. Dette dichiarazioni peraltro erano le uniche meritevoli di credibilità atteso che quanto riferito in dibattimento da Spataro era stato connotato da una evidente progressione accusatoria rispetto a quanto lo stesso aveva riferito al P.M. il 27 marzo 1996

allorquando aveva detto di non sapere sull'eventuale collegamento tra i Graviano e l'inserimento del piccolo D'Agostino al Milan.

Francesco Zagatti, capo degli osservatori del settore giovanile del Milan, aveva confermato che il ragazzino aveva sostenuto il provino a Milano nel 1992 (e non già nel 1994, come aveva sostenuto il Tribunale, epoca in cui il Barone era deceduto), che lo stesso Zagatti ne aveva caldeggiato l'ingresso nella società, atteso che già lo aveva notato rimanendo favorevolmente colpito circa sei mesi prima quanto lo aveva incontrato a Palermo. Aveva ricordato che gli era stato segnalato da Dell'Utri.

La Corte poi - replicando alla tesi del Tribunale - ha ritenuto che era "*priva di qualsiasi riscontro*" la tesi secondo cui il collaborante Gioacchino Pennino aveva appreso da Sebastiano Lombardo, anche lui come Pennino uomo d'onore della *famiglia* mafiosa di Brancaccio, dell'interessamento di Dell'Utri per l'ingaggio del figlio di D'Agostino atteso che il collaborante aveva riferito che Lombardo nel 1993 gli aveva solo manifestato una sua personale supposizione sul fatto che Dell'Utri se ne sarebbe potuto occupare.

Filippo Graviano aveva poi negato di avere conosciuto l'imputato e dunque di avere avuto qualsiasi rapporto con lui.

La Corte, accogliendo le censure della difesa, ha escluso qualsiasi contatto tra i Graviano e Dell'Utri e ciò non solo con particolare riferimento all'ingaggio del figlio di D'Agostino nei "pulcini" del Milan, ma anche in ordine alla vicenda che ha riguardato l'acquisto dell'immobile della società Mulini Virga in ordine alla quale il giudice di appello ha totalmente smentito le conclusioni alle quali era pervenuto il Tribunale, affermando l'assoluta estraneità di Dell'Utri all'acquisto.

L'immobile era stato invero acquistato da Vincenzo Piazza, vicino ai fratelli Graviano.

La Corte aveva poi messo in evidenza che la difesa aveva dedotto nei motivi d'appello che il procedimento penale a carico del Piazza per il delitto di cui all'art 648 bis c.p. si era concluso con un'archiviazione.

La Corte d'Appello, pur considerando il fatto che Riina fin dalla fine degli anni '80 aveva mostrato un interessamento verso Berlusconi per la sua amicizia con l'onorevole Craxi (in tale prospettiva era stato deciso di sostenere il Partito Socialista Italiano nelle elezioni del 1987, abbandonato la Democrazia Cristiana), ha escluso – così come aveva fatto il Tribunale - l'esistenza di una qualsiasi prova in ordine alla realizzazione di trattative, accordi, favori politici fatti o semplicemente richiesti, da “cosa nostra” a Berlusconi per il tramite di Dell'Utri.

In quel periodo peraltro Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri non avevano assunto alcun impegno politico che sarebbe iniziato solo alla fine del 1993.

Tuttavia, poiché l'appoggio al PSI non era stata una scelta che aveva ripagato, per le elezioni nazionali del 1992 il sostegno politico era stato abbandonato.

Contemporaneamente era stata avviata una politica stragista, tanto più che il 30 gennaio 1992 era passata in giudicato la sentenza del cd. primo maxi processo; nelle more della decisione della Cassazione il 9 agosto 1991 veniva ucciso in Calabria con l'omicidio del giudice Scopelliti, designato a sostenere l'accusa in quel processo.

La progettazione e l'attuazione di una politica stragista voluta da Riina ed anche l'idea, intorno alla fine del 1993, di fondare una nuova formazione di tipo separatista o autonomista che potesse rappresentare le

ragioni della consortereria mafiosa, è stata ritenuta dalla Corte d'Appello come una prova del fatto che fino al 1993 non vi erano stati per "cosa nostra" significativi contatti con ambienti politici.

La Corte ha poi esaminato il racconto di Tullio Cannella sull'iniziativa politica di Bagarella che gli aveva affidato l'incarico di dare vita ad un partito separatista.

Nel 1993 era stato fondato il partito Sicilia libera, di matrice mafiosa voluto dal Bagarella che tuttavia aveva attribuito la paternità del progetto anche a Bernardo Provenzano.

Ben presto, tuttavia, il Bagarella aveva abbandonato il progetto politico comunicando a Cannella che si stavano orientando verso "una realtà più concreta": il nuovo partito Forza Italia e che all'interno di detto partito lui aveva degli agganci.

Cannella aveva dichiarato di avere tentato di fare inserire nelle liste di Forza Italia anche qualcuno del partito autonomista e che Bagarella gli aveva assicurato che avrebbe parlato con una persona che poteva incidere su Gianfranco Miccichè che aveva l'incarico di formare le suddette liste. Il tentativo non era riuscito ed il Cannella aveva precisato che aveva solo ipotizzato che Dell'Utri era il soggetto che avrebbe potuto incidere sul Miccichè.

La Corte - dopo avere esaminato le dichiarazioni di Antonio Calvaruso, arrestato con il Bagarella del quale era autista il 24 giugno 1995, che aveva riferito dell'iniziativa politica di quest'ultimo di fondare alla fine del 1993 un "*partito tutto cosa nostra*" con Giovanni Brusca, Matteo Messina Denaro e di fratelli Graviano - ha ritenuto che l'adesione a Forza Italia era stata frutto di una scelta spontanea

determinata dalla convinzione che “cosa nostra” poteva avvantaggiarsi di un programma garantista sul tema della giustizia.

La Corte ha poi messo in evidenza che Calvaruso – nel corso dell’esame dibattimentale – aveva sostanzialmente escluso di avere sentito il nome di Dell’Utri durante i discorsi ascoltati tra gli esponenti di “cosa nostra” in ordine all’appoggio che si doveva dare a Forza Italia.

La Corte ha esaminato l’ipotesi accusatoria secondo cui Dell’Utri aveva sostenuto la discesa di Berlusconi in politica e la costituzione di un nuovo partito al fine di meglio tutelare gli interessi di “cosa nostra” ed ha evidenziato la necessità che tale ipotesi dovesse essere supportata da *“elementi probatori di consistenza e di solidità tali da non lasciare dubbio alcuno”*.

Ha pertanto escluso che la prova potesse essere desunta dal sostegno dato da Dell’Utri all’impegno politico di Berlusconi o dal fatto che, fino al 1992, lo stesso imputato aveva svolto la propria opera di mediazione al fine di estorcere somme all’imprenditore in favore del sodalizio mafioso.

La Corte ha poi sottolineato che la scelta di sostenere Berlusconi e il nuovo partito politico Forza Italia si era rivelata giusta atteso che nelle elezioni del 1994 il partito aveva avuto un successo su tutto il territorio nazionale e che poteva ritenersi provato che ancora alla fine del 1993 “cosa nostra”, non avendo trovato nuovi contatti politici, aveva avviato una politica stragista ed aveva per di più progettato di costituire un partito siciliano autonomista a caratterizzazione mafiosa.

E’ stato dunque sostenuto che fino al momento in cui era stata abbandonata l’idea del partito autonomista – fine 1993, inizi 1994 –

“cosa nostra” non aveva ricevuto garanzie politiche né da Dell’Utri né da altri.

La Corte di Appello non ha mancato di esaminare le dichiarazioni di Antonino Giuffrè che sul tema aveva reso una versione differente, affermando che la ricerca di nuovi referenti politici era cominciata nel 1987 (al tempo del voto al PSI) ed era continuata fino al 1993.

Le censure mosse dalla difesa alla attendibilità delle dichiarazioni del collaborante sono state condivise sia da Tribunale che dalla stessa Corte che ha concordato sul fatto che esse si erano presentate viziate da progressione accusatoria nei confronti dell’imputato.

Giuffrè, fin dal suo primo interrogatorio (25 settembre 2002), aveva precisato che il successo di Forza Italia era stato del tutto indipendente dal sostegno offerto da “cosa nostra” che si era limitata ad appoggiare il vincitore. Bernardo Provenzano in particolare, aveva detto nel corso di una riunione che erano “*in buone mani*” indirizzando il sostegno di “cosa nostra” verso il partito di Forza Italia, e a suo dire aveva ricevuto “*informazioni*” e “*sicurezze*”.

Orbene, ad avviso della Corte, le dichiarazioni di Giuffrè proprio sui temi delle informazioni e delle sicurezze avevano rivelato la loro contraddittorietà e la evidente progressione accusatoria nei confronti di Dell’Utri: il collaborante dapprima (interrogatorio del 18 ottobre 2002) non aveva indicato da chi erano arrivate le “garanzie” di cui aveva parlato Bernardo Provenzano, che aveva “*consigliato*” di votare Forza Italia, ma era rimasto “*abbottonato*” sui nomi; in un successivo interrogatorio (8 novembre 2002), dopo avere ribadito che Provenzano non aveva fatto alcun nome e che era stato Carlo Greco ad indicare il costruttore Ienna, rispondendo alle domande del P.M. (che la Corte non

ha esitato a definire “*ai limiti della suggestività*”), aveva ricordato dapprima di avere sentito nominare da Brusca il nome dell’avvocato Berruti divenuto legale di Berlusconi e a seguito di altre domande su “*tentativi di contatti*” con Vittorio Mangano, aveva indicato quest’ultimo e, per la prima volta, Dell’Utri quest’ultimo tuttavia come soggetto che si era impegnato nella creazione del partito, evidenziando che tale ultima indicazione era frutto di una sua personale supposizione.

La Corte dunque valutando le suesposte dichiarazioni, rese prima del dibattimento, ha ritenuto che il collaborante aveva avuto conoscenze del tutto vaghe ed inconsistenti su fatti che potevano coinvolgere l’imputato.

La stessa Corte non ha mancato di rilevare che nel corso dell’esame dibattimentale, l’atteggiamento del Giuffrè era mutato ed il collaboratore aveva riferito che per i suoi interlocutori mafiosi Dell’Utri era considerato una persona seria ed affidabile ed anche “*molto vicina a cosa “nostra*”.

Orbene la Corte, evidenziando che già il Tribunale aveva ritenuto di non valorizzare le affermazioni dibattimentali di Giuffrè nella parte in cui esse avevano presentato elementi di novità rispetto al contenuto degli interrogatori resi in precedenza, ha concluso ritenendo che i fatti “*radicalmente diversi*” riferiti da Giuffrè in dibattimento *non sono apprezzabili probatoriamente sotto il profilo della credibilità minando in radice l’attendibilità intrinseca del dichiarante.*

La Corte ha messo in evidenza il ruolo di Mangano in “*cosa nostra*” nel periodo compreso tra il 1993 ed il 1994, ruolo che era stato valorizzato nella sentenza di primo grado per affermare la responsabilità di Dell’Utri in ordine al delitto contestatogli con riferimento alla condotta

collegata ad impegni politici che l'imputato avrebbe assunto in favore dell'associazione mafiosa.

Il Mangano detenuto dal 5 maggio 1980 al 21 giugno 1990 aveva assunto il ruolo di reggente della *famiglia* mafiosa di Porta Nuova a seguito della decisione di Salvatore Cancemi di costituirsi alle forze dell'ordine nel luglio del 1993.

Giovanni Brusca aveva confermato il ruolo di spicco che il Mangano aveva assunto all'interno di "cosa nostra" ed aveva sottolineato che era stato lui ed anche Bagarella a volerlo al vertice del mandamento dopo Cancemi.

Tra i collaboranti che avevano parlato di Mangano, la Corte ha evocato Antonino Galliano che aveva riferito di avere appreso da Salvatore Cucuzza che quest'ultimo, dopo le elezioni del 1994, aveva proposto a Bagarella ed a Brusca di sospendere l'attacco frontale contro lo Stato e di sfruttare l'amicizia di Mangano con Dell'Utri inviando il primo a Milano per parlare con l'imputato per cercare di fare alleggerire la pressione che lo Stato esercitava sui detenuti di mafia con il regime carcerario del 41 bis; Galliano tuttavia non aveva saputo se quell'incontro fosse avvenuto o meno.

Orbene poiché Cucuzza era stato scarcerato nel giugno del 1994, la Corte d'Appello ha ritenuto che dalle dichiarazioni di Galliano era possibile desumere che fino al 1994 "cosa nostra" non aveva ancora deciso di abbandonare la linea stragista e che "l'aggancio" con la politica non era ancora avvenuto.

Le affermazioni di Cucuzza – secondo la Corte – erano in contrasto con quanto aveva riferito Francesco La Marca, uomo d'onore della *famiglia* di Porta Nuova, che aveva dichiarato che il viaggio di

Mangano a Milano era avvenuto prima delle elezioni e cioè nei primi mesi del 1994 e che era stato proprio lo stesso Mangano a parlargliene. La Marca aveva aggiunto che dopo due giorni Mangano gli aveva detto che era tutto a posto e che si poteva votare Forza Italia; non aveva però detto se aveva incontrato qualcuno a Milano e non aveva fatto il nome dell'imputato.

La Corte è ritornata ad esaminare le dichiarazioni del Cucuzza sugli incontri tra Dell'Utri e Mangano; Cucuzza aveva riferito che dopo la sua scarcerazione era stato affiancato a Mangano nella reggenza della famiglia *mafiosa* di Porta Nuova, per volere di Pippo Calò che non vedeva di buon occhio Mangano. Anche Bagarella non gradiva Mangano, ma poiché aveva garantito i rapporti con Dell'Utri non poteva essere messo da parte.

Cucuzza aveva negato di avere proposto a Brusca ed a Bagarella di abbandonare l'attacco frontale ed inviare Mangano a Milano, come aveva riferito il Galliano e aveva riferito che erano stati i due boss mafiosi a decidere di servirsi del Mangano come tramite verso Dell'Utri e Berlusconi.

Cucuzza, in particolare aveva ricordato che Mangano gli aveva raccontato che alla fine del 1994 si era recato a Como ed aveva incontrato Marcello Dell'Utri; l'imputato gli aveva fatto promesse di iniziative legislative favorevoli che avrebbe presentato nel gennaio 1995.

La Corte, in riferimento ai dati temporali, ha sottolineato che l'incontro tra Dell'Utri e Mangano non poteva essere avvenuto in epoca prossima al Natale del 1994 atteso Cucuzza aveva aggiunto un precisazione incompatibile con tale data e cioè che esso era avvenuto

prima della sua scarcerazione sicuramente verificatasi nel giugno del 1994.

La Corte ha escluso che si fosse trattato di un banale errore nel ricordo (il Tribunale invero aveva ritenuto che Cucuzza si volesse riferire al dicembre del 1993 e che l'errore era da considerarsi un *lapsus*) atteso che lo stesso collaborante aveva precisato di non sapere se dopo la sua scarcerazione vi erano stati altri incontri.

La Corte ha poi sottolineato che neppure la dichiarazione secondo cui l'incontro a Como era avvenuto prima della scarcerazione di Cucuzza, poteva reggere atteso che il collaborante aveva precisato che detto incontro era avvenuto dopo la presentazione del decreto Biondi sulla custodia cautelare, decreto che risaliva all'estate del 1994.

La tesi sostenuta dal Tribunale, secondo cui l'incontro tra Dell'Utri e Mangano era avvenuto nel dicembre del 1993, non poteva condividersi anche alla luce delle altre dichiarazioni rese da Cucuzza, secondo cui Mangano gli aveva riferito che in quell'incontro Dell'Utri gli aveva promesso che avrebbe presentato, in tema di giustizia, proposte favorevoli a "cosa nostra" nel successivo mese di gennaio.

Orbene – ha replicato la Corte – detta affermazione rendeva inverosimile il tempo dell'incontro che era stato individuato dal Tribunale (dicembre 1993), atteso che in quel momento le elezioni non si erano ancora svolte e Forza Italia non era ancora presente nella compagine parlamentare.

La Corte, all'esito della disamina delle dichiarazioni del collaborante, ha escluso che l'incontro di cui aveva parlato *de relato* Cucuzza poteva essere avvenuto prima del dicembre 1993 e ha esaminato

la tesi, sostenuta dal P.G., secondo cui l'incontro tra Mangano e Dell'Utri era avvenuto nel dicembre del 1994.

Orbene anche detta tesi è stata reputata poco plausibile in quanto Silvio Berlusconi stava per rassegnare le proprie dimissioni e il Governo si era dimesso il 21 dicembre 1994; era dunque illogico e non credibile che Dell'Utri avesse garantito nel gennaio 1995 iniziative legislative a vantaggio di "cosa nostra"; peraltro – ha evidenziato la Corte - Cucuzza aveva sempre parlato di tentativi di contatto e di interessamenti e non di risultati.

La Corte ha dunque reputato fondate le censure mosse dalla difesa in relazione al tempo fissato dal Tribunale dell'incontro tra Dell'Utri e Mangano ed ha affermato che di detti incontri era mancata la prova che si fossero veramente verificati.

In Tribunale, invero, aveva ritenuto che la prova che gli incontri fossero avvenuti nel 1993 era rinvenibile nelle annotazioni fatte nelle agende tenute dalla segretaria dell'imputato, Elena Lattuada; sulla base di tali annotazioni il Tribunale aveva affermato che Mangano e l'imputato si erano incontrati il 2 ed il 30 novembre 1993.

La Corte è pervenuta a conclusioni del tutto differenti da quelle del Tribunale ed ha spiegato i motivi per i quali quei due incontri non si erano verificati, sottolineando che le ammissioni dell'imputato erano state del tutto vaghe ed indotte da "*errate ed incomplete contestazioni del P.M.*".

Dell'Utri aveva solo ammesso che ogni tanto Mangano, dopo la sua lunga carcerazione finita il 21.6.1990, andava a trovarlo a Milano per parlargli di questioni di carattere personale, ma non aveva mai

dichiarato, di averlo incontrato il 2 ed il 30 novembre 1993 così come aveva ritenuto il giudice di primo grado.

La prima delle due annotazioni aveva tuttavia dimostrato – secondo la Corte - che Dell’Utri, anche dopo che Mangano aveva subito una carcerazione durata circa un decennio aveva mantenuto rapporti con lui, non potendo però individuarsi le specifiche date in cui nel quinquennio trascorso prima del nuovo arresto (3 aprile 1995), Mangano e Dell’Utri si erano incontrati.

Le dichiarazioni del Cucuzza, in ordine alle quali la Corte aveva evidenziato profili di contraddittorietà e che a suo avviso non avevano ricevuto alcuna conferma dalle annotazioni contenute nelle agende, ad avviso del Tribunale avevano ricevuto una conferma da quanto aveva narrato il collaborante Giusto Di Natale.

Quest’ultimo aveva riferito di avere avuto intensi rapporti dagli inizi del 1994 fino al suo arresto, avvenuto nel 1995, con Leoluca Bagarella e con Giuseppe Guastella, reggente di Resuttana; aveva altresì dichiarato di essere stato a conoscenza di incontri avvenuti tra lo stesso Guastella, Mangano ed il genero di quest’ultimo (Enrico Di Grusa) e che erano finalizzati ad ottenere provvedimenti legislativi in favore di “cosa nostra” che potessero alleggerire la pressione dello Stato (la legge sui collaboratori di giustizia, l’art 192 c.p.p.) .

Un giorno Guastella, secondo il racconto di Di Natale, era tornato “ euforico” da un incontro con Mangano o con suo genero (Enrico Di Grusa), dicendogli che aveva saputo che le cose si stavano sistemando e che voleva comunicare tale buona notizia a Bagarella.

In un primo momento Di Natale non aveva saputo indicare chi era stata la fonte dalla quale il Guastella aveva ricevuto tale notizia; solo

successivamente, a seguito delle contestazioni del P.M. aveva confermato quanto aveva riferito nel corso delle indagini affermando che le “*buone speranze*” erano state date a Mangano da Dell’Utri.

Tuttavia Di Natale aveva collocato detto evento nell’estate del 1994, e cioè dopo elezioni in dissonanza dunque con quanto era stato ritenuto dal Tribunale che aveva affermato che il patto era stato stretto prima delle elezioni del 1994.

La Corte ha ritenuto che era del tutto “incomprensibile” il ragionamento seguito dal Tribunale secondo cui le dichiarazioni di Di Natale avevano rappresentato una conferma a quanto affermato dal Cucuzza, anche perché quest’ultimo – così come aveva ritenuto il Tribunale nella sentenza impugnata con uno snodo motivazionale non condiviso dalla Corte d’Appello – aveva riferito di incontri avvenuti nel novembre del 1993 prima delle elezioni mentre Di Natale aveva spostato gli eventuali contatti e le promesse che avevano reso euforico Guastella nell’estate del 1994.

Né poteva affermarsi – come aveva fatto il Tribunale – che gli incontri erano avvenuti prima e dopo le elezioni, atteso che nessun collaboratore aveva riferito di “*trattative e promesse a rate protrattesi per diversi mesi*”.

Era quanto meno singolare poi – secondo la Corte – che una promessa di interessamento ed una rassicurazione quanto mai generica avessero potuto suscitare quell’euforia già ricordata.

La Corte ha poi esaminato le dichiarazioni rese nel corso dell’esame svoltosi nel giudizio di appello il 4 dicembre 2009 del collaboratore Gaspare Spatuzza uomo d’onore della *famiglia* di Brancaccio sin dal 1980, ma formalmente affiliato nel 1995 e subito

nominato reggente del mandamento, protagonista della stagione stragista del 1992-1993.

Vicino ai fratelli Graviano, aveva rievocato un *summit* di mafia tenutosi alla fine 1993 a Campofelice di Roccella, nel corso del quale Giuseppe Graviano, all'epoca latitante, aveva parlato del progetto stragisti di uccidere “ *un bel po' di Carabinieri*” da attuare a Roma, spiegando che i morti dovevano servire “ *a chi si doveva dare una smossa*”.

Dopo tale incontro Spatuzza si era recato a Roma per attuare il progetto omicidiario e avuto di un notizia di un incontro con Giuseppe Graviano era andato a prenderlo personalmente presso il bar Doney di Via Veneto di Roma.

Il collaboratore aveva raccontato che Graviano gli era parso “ *gioioso*”: gli aveva detto invero che aveva ottenuto quello che il gruppo voleva grazie alla serietà di Berlusconi e di Dell'Utri che avevano messo l'Italia nelle mani di “ *cosa nostra*”. Aveva confermato che l'attentato programmato ai danni dei carabinieri doveva farsi perché per lui rappresentava il “ *colpo di grazia*”.

Pochi giorni dopo Graziano veniva arrestato a Milano con il fratello Filippo.

Il riferimento all'arresto dei Graviano ha consentito secondo la Corte d'appello di ritenere che l'incontro tra Graviano e Spatuzza, avvenuto qualche giorno prima dell'arresto dei Graviano (del 27 gennaio 1994) e dopo l'attentato (fallito) all'Olimpico, come aveva invero ricordato lo stesso collaboratore, era da collocarsi il 18 o il 19 gennaio 1994.

Spatuzza aveva poi soggiunto che dopo l'incontro al bar Doney aveva fatto un collegamento con i discorsi sulla politica che aveva fatto Graviano a Campofelice di Roccella e dichiarato che fino a quel momento non aveva sentito mai parlare di Dell'Utri che per lui era un perfetto sconosciuto e del quale non aveva chiesto nulla al suo interlocutore.

Quando era iniziata la comune detenzione con Filippo Graviano, nel 1999 e nel 2004, Spatuzza aveva parlato con lui due volte e la seconda aveva raccolto la delusione di Graviano che gli aveva detto di fare sapere al fratello che, ove non fosse arrivata *qualcosa da dove doveva arrivare*, era bene iniziare a collaborare.

Spatuzza aveva ritenuto che detta frase doveva essere messa in correlazione con l'incontro al bar Doney, avvenuto undici anni prima, nel corso del quale Graviano aveva fatto riferimento alla serietà di Berlusconi e di Dell'Utri.

La Corte ha messo in evidenza che detta considerazione era frutto di una personale deduzione del collaboratore che aveva anche dichiarato di non avere mai parlato con Filippo Graviano né di Berlusconi né di Dell'Utri.

Aveva parlato solo di Berlusconi nel 1995 a Francesco Giuliano al quale aveva detto che potevano stare tranquilli perché con l'imprenditore milanese erano in buone mani.

Le risposte date da Spatuzza su rapporti economici che potevano aver collegato Graviano, Dell'Utri e Berlusconi sono apparse alla Corte del tutto imprecise e vaghe in quanto si erano basate su sue personali congetture relative al magazzino Standa aperto a Brancaccio negli anni

1990-1991 che secondo Spatuzza era unico a Palermo e che il collaboratore aveva ritenuto fosse gestito dai Graviano.

La Corte ha sottolineato che le dichiarazioni, da un lato avevano evocato un dato di fatto assolutamente errato e cioè che il magazzino Standa di Brancaccio fosse l'unico a Palermo; dall'altro il loro contenuto non consentiva di desumere alcun riferimento all'imputato.

Del tutto inconsistente è apparso, poi, il riferimento fatto da Spatuzza in ordine all'affare dei tabelloni pubblicitari della cui rimozione Graviano – allorchè era detenuto – gli aveva chiesto di accertarsi, affare che il collaborante, con una risposta che la Corte aveva ritenuto “*a dir poco disarmante per la sua estrema vaghezza*”, aveva collegato a Dell'Utri solo perché quest'ultimo si occupava di pubblicità.

Le dichiarazioni di Spatuzza sono state reputate del tutto generiche ed inconsistenti; Spatuzza è stato ritenuto dalla Corte intrinsecamente non attendibile e ciò anche in relazione alla tardività delle sue dichiarazioni (rese ben oltre il termine di 180 dall'inizio della sua collaborazione) relative all'incontro al bar Doney ed alle asserite confidenze che gli erano state fatte da Graviano su Dell'Utri e Berlusconi che aveva “*dolosamente taciuto*” allorchè era stato sentito ai PP.MM. che lo avevano interrogato. La Corte pur prendendo atto dell'orientamento della Suprema Corte che prevede di utilizzare le dichiarazioni rese tardivamente in dibattimento dai collaboranti, ha messo in rilievo che Spatuzza aveva volontariamente taciuto notizie su fatti di particolare gravità attestando formalmente il contrario nel verbale illustrativo del contenuto della collaborazione.

La Corte non ha ritenuto che il “timore” invocato dal collaboratore per spiegare il motivo della tardività delle sue dichiarazioni poteva

ritenersi una valida giustificazione; accogliendo i rilievi della difesa, la stessa Corte ha replicato alla tesi del collaboratore che aveva affermato che fino al 16 giugno 2009 non aveva mai parlato di Berlusconi e di Dell'Utri e di possibili collegamenti tra costoro ed il sistema mafioso, ma che aveva in precedenza "seminato" indizi, nominando già nel novembre del 2008 Berlusconi, allorchè aveva dichiarato esplicitamente di valutare positivamente la vittoria di quest'ultimo.

Filippo Graviano, poi, sentito dalla Corte su richiesta del P.G. all'udienza dell'11 dicembre 2009 aveva negato di avere comunicato allo Spatuzza la sua volontà di dissociarsi ove non fossero arrivati i promessi vantaggi tra i quali il regime penitenziario del 41 bis che costituiva il maggiore impegno da mantenere.

Acclarata la falsità ed anche l'inconsistenza delle dichiarazioni rese nel corso del giudizio di appello da Spatuzza, la Corte ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto di rigettare la richiesta di esame di un altro collaborante, Salvatore Grigoli, ritenendo che lo stesso privo del requisito della decisività.

E' stato messo in rilievo che il collaboratore, da un lato aveva fatto avere il nome dell'imputato al P.M. di Firenze il 5 novembre 2009 (il verbale dell'interrogatorio è stato esibito alla Corte per la decisione sulla prova), dodici anni dopo l'inizio della sua collaborazione; dall'altro che lo stesso non aveva saputo fornire, nel corso degli interrogatori, notizie precise in ordine alle occasioni in cui aveva sentito fare il nome di Dell'Utri, avendo peraltro escluso di essere a conoscenza di rapporti tra quest'ultimo ed i Graviano cioè coloro che lui aveva intuito avessero gestito il canale con Dell'Utri di cui gli aveva parlato Antonino Mangano.

Il Tribunale aveva ritenuto configurabile il coinvolgimento di Marcello Dell'Utri nell'accordo politico-mafioso, dal contenuto di alcune intercettazioni eseguite nel 1999 e nel 2001 relative ad un periodo successivo a quello in esame (1993-1994). La Corte ha invece escluso una simile portata dimostrativa di dette intercettazioni rilevando che Marcello Dell'Utri si era candidato, con esito positivo, alle elezioni al Parlamento nel 1996, alle elezioni al Parlamento Europeo nel 1999 ed infine al Senato della Repubblica nel 2001.

La Corte ha ritenuto che in quelle conversazioni non era presente alcun riferimento al preteso patto politico mafioso del 1993-1994 stipulato tra Dell'Utri e Mangano.

Lo stesso giudice ha evidenziato che le conversazioni intercettate avrebbero potuto semmai provare accordi per elezioni successive, ma che nel 1994 Dell'Utri non si era presentato alle elezioni nazionali mentre per le elezioni del 1999 non era emerso alcun elemento che potesse provare l'esistenza di un accordo, considerato peraltro – ha sottolineato la Corte – che l'imputato era stato eletto non nel collegio Sicilia-Sardegna, dove si era pure presentato, ma in un altro collegio elettorale del nord Italia.

Le captazioni delle conversazioni del 1999 erano avvenute presso l'autoscuola di tale Carmelo Amato, persona di fiducia di Ciccio Pastoia della *famiglia* di Belmonte Mezzagno e punto di riferimento di Bernardo Provenzano. L'autoscuola era un luogo di incontro di esponenti mafiosi. Orbene dalle conversazioni intercorse era emerso che nell'ambiente mafioso era stata assunta la decisione di appoggiare Dell'Utri alle elezioni europee del 1999 così da sottrarlo alle iniziative degli inquirenti.

Il Tribunale aveva collegato l'impegno di "cosa nostra" del 1999 con le promesse fatte da Dell'Utri nei confronti dell'associazione mafiosa nel 1993-1994 e ne aveva desunto la prova dell'esistenza del patto politico – mafioso.

La Corte, che come è stato già evidenziato, aveva escluso l'esistenza del patto degli anni tra il 1993 ed il 1994, è pervenuta a conclusioni del tutto differenti da quelle del giudice di primo grado, ritenendo che non era possibile affermare l'esistenza di un sinallagma tra la mobilitazione di "cosa nostra" per sostenere la candidatura di Dell'Utri alle elezioni europee e un preciso e concreto impegno assunto dall'imputato in favore del sodalizio.

Dalle altre conversazioni, intercettate nel 2001 all'interno dell'abitazione di Giuseppe Guttadauro, reggente del mandamento di Brancaccio, secondo la Corte, era emersa la prova del fatto che Dell'Utri e Francesco Musotto – ove avessero assunto impegni per le elezioni europee del 1999 - non li avevano mantenuti.

La Corte ha evidenziato che le affermazioni del Guttadauro, che dialogava con l'amico e collega Salvatore Aragona, erano del tutto generiche; peraltro dal tenore di un'altra conversazione la Corte ha ritenuto che Guttadauro non si fosse nemmeno riferito all'imputato atteso che aveva parlato di un soggetto che non aveva neppure ringraziato per essere stato eletto, mentre Dell'Utri in Sicilia non era stato eletto.

La Corte ha poi ritenuto che le dichiarazioni rese da Maurizio Di Gati, latitante dal 1999 ed al vertice di "cosa nostra" agrigentina, nel 2007 seguito del disposto supplemento di istruttoria disposto dalla stessa Corte, non avevano aggiunto alcun elemento valido alla tesi del patto politico mafioso.

Il collaborante, che aveva come referenti palermitani Giuseppe Guttadauro e Antonino Giuffrè, aveva riferito che quest'ultimo, tramite Domenico Virga, uomo d'onore della *famiglia* di Gangi, gli aveva fatto sapere che per le elezioni europee doveva sostenersi la candidatura di Dell'Utri.

Di Gati aveva tuttavia escluso di aver saputo che Dell'Utri aveva fatto promesse di interventi legislativi in tema di regime di 41 bis, avendo solo appreso che, se Dell'Utri fosse stato eletto, sarebbero arrivati importanti finanziamenti per la Sicilia, finanziamenti che però non erano mai giunti almeno fino al suo arresto avvenuto più di sette anni dopo.

Di Gati, aveva attribuito a Giuffrè, l'affermazione – riferitagli dal Virga – secondo cui le promesse che l'imputato aveva fatto dovevano considerarsi mantenute; aveva altresì rammentato che Giuffrè aveva accreditato un suo rapporto personale con Dell'Utri tanto che Di Gati aveva affermato che per mettersi in contatto con Dell'Utri doveva parlarsi con lo stesso Giuffrè.

Tuttavia gli approfondimenti del collegio nel corso del suo esame, hanno palesato che l'esistenza di un rapporto tra Dell'Utri e Giuffrè nonché le promesse che l'imputato si sarebbe impegnato a mantenere erano state solo il frutto di mere congetture del collaborante.

Le dichiarazioni di Di Gati sono state “*radicalmente smentite*”, secondo quanto sottolineato dalla Corte, da Antonino Giuffrè che già corso del giudizio di primo grado aveva escluso di essersi occupato di appoggiare Dell'Utri in occasione di elezioni.

Giuffrè - che così come aveva ricordato la Corte d'Appello non aveva mostrato alcuna benevolenza nei confronti dell'imputato tanto da

essere accusato di una progressione accusatoria nei suoi confronti - all'esito del confronto con Di Gati, disposto dalla Corte d'Appello aveva escluso di avere appoggiato Dell'Utri nelle competizioni elettorali, di avere avuto alcun rapporto con lui e di avere millantato l'esistenza di tale rapporto parlando con Virga.

La Corte ha escluso che Virga avesse potuto attribuire falsamente a Giuffrè le frasi che aveva detto a Di Gati, atteso che, vista la posizione rivestita da Giuffrè, braccio destro di Provenzano, le conseguenze di simile millanteria sarebbero state gravissime per il suo autore.

Le dichiarazioni di Di Gati, radicalmente smentite, avevano solo manifestato che, dopo l'appoggio a Forza Italia nel 1994, all'interno di "cosa nostra" alla fine degli anni '90 erano iniziati a serpeggiare malumori tra gli uomini d'onore che, a fronte di sperati interventi legislativi di favore da parte del governo di "centro-destra", si erano ritrovati a subire una legislazione a loro sfavorevole come nel caso del provvedimento legislativo sul regime carcerario del 41 bis.

La Corte ha poi ricordato le dichiarazioni di Giusto Di Natale che aveva ammesso che dopo il momento di euforia del Guastella dell'estate del 1994 vi era stata una vera "distruzione" di "cosa nostra" a seguito degli arresti del 1994; il collaborante aveva giudicato immotivatamente fiduciosi gli atteggiamenti degli esponenti mafiosi che avevano continuato ad invitare i detenuti ad avere pazienza perchè le cose si sarebbero sistemate.

Nel paragrafo dedicato a "*La tesi della millanteria di Vittorio Mangano*", la Corte ha messo in evidenza che dalle dichiarazioni dei collaboratori relative al presunto patto politico mafioso tra Dell'Utri e "cosa nostra" (patto che la Corte non aveva ritenuto provato) Mangano

era rimasto al centro dei presunti rapporti con il mondo politico ed in particolare con Marcello Dell'Utri.

Erano provenute proprio da Mangano agli esponenti mafiosi le notizie relative circa i pretesi contatti avuti con l'imputato ed i discorsi avuti con lui.

La difesa aveva prospettato la tesi, non condivisa dal Tribunale, secondo cui era possibile che Mangano avesse millantato con Brusca e Bagarella di avere ricevuto da Dell'Utri promesse politiche nel corso degli incontri avvenuti nel 1993-1994 oppure – ove avesse incontrato Dell'Utri in quel periodo – che avesse enfatizzato i toni dei discorsi aggiungendo falsamente di avere parlato con l'imputato di problemi che interessavano “cosa nostra” raccogliendo dallo stesso imputato il suo impegno a risolverli.

La Corte non ha ritenuto di scartare con certezza tale ipotesi difensiva, condividendo in particolare la descrizione fatta da quest'ultima della personalità dello stesso Mangano, che era solito vantarsi di sue personali conoscenze e che era conosciuto come un chiacchierone.

Del resto – ha sottolineato la Corte – Mangano – che non aveva avuto alcuna remora a sottrarre denaro a “cosa nostra” - era stato condannato a morte da Bagarella.

L'esecuzione della condanna era stata poi sospesa solo perché Bagarella lo aveva reputato utile per i suoi rapporti con i milanesi.

Giovanni Brusca aveva in particolare rammentato che Mangano si era accreditato un rapporto diretto con Silvio Berlusconi tanto che lui stesso e Bagarella lo avevano incaricato di andare a contattarlo a Milano e lui (Mangano) era ritornato affermando di averlo fatto.

Ma i pretesi contatti – secondo la Corte – erano rimasti a livello di tentativi e non avevano avuto alcun esito positivo, anche perché nell'aprile del 1995 Mangano veniva arrestato.

A parere della Corte il fatto che Mangano si fosse solo limitato a parlare dei suoi rapporti o dei contatti senza avere concluso nulla di concreto era testimoniato dal fatto che Brusca aveva riferito che lui e Bagarella al ritorno da Milano avevano cercato di avere notizie da Mangano sugli esiti di quei contatti.

Non era dunque del tutto inverosimile che Vittorio Mangano avesse riferito di avere avuto colloqui e contatti a Milano e che però detti contatti non vi erano mai stati.

Evocando la più volte citata sentenza delle SS.UU della Cassazione "*Mannino*", la Corte – richiamando sinteticamente il contenuto delle dichiarazioni rese dai collaboranti La Marca, Giuffrè, Calvaruso, Galliano, Cucuzza e Di Natale, ha escluso che si fossero delineati impegni concreti e precisi dell'imputato tali da poter ricondurre la condotta nel paradigma del concorso esterno realizzato con il patto politico – mafioso tra Dell'Utri e "cosa nostra" e che "*le uniche indicazioni provenienti dai collaboratori di giustizia riguardo ai pretesi impegni di Marcello Dell'Utri ed alle asserite garanzie fornite all'associazione mafiosa si erano esaurite nella generica promessa di interventi legislativi e modifiche normative cui certamente non poteva riconoscersi il connotato della specificità e della concretezza*".

La Corte ha poi spiegato le ragioni del rigetto della richiesta istruttoria del P.G. di esaminare Massimo Ciancimino, figlio di Vito ex sindaco di Palermo condannato per associazione mafiosa ed altro e deceduto nel 1992 ; ha in particolare rilevato che dai due verbali di

interrogatorio esibiti, era emersa una *“palese e non giustificata contraddittorietà”* delle dichiarazioni rese al P.M. (in ordine, ad esempio alla collocazione temporale della pretesa circolazione della lettera da cui era stato tratto un frammento esibito alla Corte, lettera indirizzata dal padre a Dell’Utri e della quale tuttavia Massimo Ciancimino non sapeva se era avvenuta o meno la consegna) e che da esse non poteva formularsi un giudizio sulla loro effettiva utilità rilevanza nel giudizio di appello.

La Corte ha ugualmente rigettato una nuova istanza di esame del P.G.– questa volta supportata dai numerosi verbali di interrogatorio del Ciancimino – sul rilievo dell’insussistenza dell’assoluta necessità dell’esame ai fini della decisione e del fatto che Ciancimino avrebbe riferito notizie sul conto di Dell’Utri *de relato* di secondo grado atteso che il padre non aveva mai avuto rapporti con Dell’Utri, così come aveva dichiarato lo stesso Massimo Ciancimino e che dunque i fatti erano pervenuti al padre a sua volta da terzi.

La Corte ha poi ritenuto che le dichiarazioni del Ciancimino, in ordine alle notizie apprese dal padre sui pretesi rapporti tra Dell’Utri e Bernardo Provenzano erano apparse caratterizzate *“da un’oggettiva progressione accusatoria ed irrisolta contraddittorietà”* che aveva inciso negativamente sulla attendibilità e sulla credibilità dello stesso Ciancimino.

Il P.G. aveva poi sollecitato l’esame del Ciancimino anche sul tema dei rapporti tra Dell’Utri, Francesco Bonura e Antonino Buscemi e degli investimenti compiuti a Milano 2 . Anche in questo caso la Corte ha ritenuto che dai verbali degli interrogatori del Ciancimino era emerso un quadro caratterizzato dalla estrema genericità. Le dichiarazioni di quest’ultimo in relazione agli interessi economici del padre nella

realizzazione di “Milano 2”, coperti da “ *omissis*”, non avevano consentito alla Corte di valutarne la conducenza e la rilevanza.

In ogni caso lo stesso Ciancimino aveva escluso di essere a conoscenza di chi aveva sollecitato gli investimenti del Bonura e del Buscemi.

Anche il riferimento che aveva fatto a finanziamenti proposti da Dell’Utri a Bontade e a Teresi era stato generico e privo di qualsiasi specificazione.

Aveva escluso che il padre avesse fatto investimenti con l’imputato.

La Corte ha poi esaminato le dichiarazioni di Vincenzo La Piana, nipote del capomafia Gerlando Alberti, che erano state prese in considerazione dal Tribunale solo per affermare la persistenza di legami pericolosi di Dell’Utri con soggetti legati a Mangano in un periodo decorrente dall’aprile 1995, non contenendo le stesse ulteriori prove a carico dell’imputato.

La Piana aveva accusato Dell’Utri di avere finanziato, a partire dal 1994, un traffico internazionale di stupefacenti in concorso con Brusca, Cucuzza, Mangano e Di Grusa dal 1994; aveva altresì parlato dell’impegno dell’imputato in favore di Mangano, arrestato nel 1995, per migliorare le condizioni carcerarie di quest’ultimo.

Le due vicende erano state già ritenute dal Tribunale prive di “*conferme estrinseche*”; in relazione al traffico di sostanze stupefacenti era stato messo in evidenza che il G.I.P. del Tribunale di Palermo il 28 febbraio 2001, su conforme richiesta del P.M., aveva emesso un decreto di archiviazione nei confronti di Dell’Utri e di tutti i soggetti accusati da La Piana.

In relazione all'asserito interessamento di Dell'Utri per favorire le condizioni carcerarie del Mangano, era stato rilevato che le dichiarazioni di La Piana erano rimaste prive di qualsiasi riscontro di carattere individualizzante.

Le dichiarazioni, tuttavia, secondo il Tribunale avevano dimostrato che Dell'Utri aveva avuto contatti con soggetti collegati a Mangano ancora nel 1998.

Erano stati ricordati i viaggi compiuti da La Piana con il genero del Mangano, Enrico Di Grusa, dopo la carcerazione dello stesso Mangano. Il collaboratore aveva raccontato di avere incontrato Dell'Utri ed anche due soggetti identificati in Natale Sartori e Antonino Salvatore Currò, risultati in rapporti con i familiari di Mangano.

La Corte ha messo in evidenza che Natale Sartori aveva incontrato Dell'Utri (con il quale aveva un comprovato rapporto lavorativo) il 12 ottobre 1998, verosimilmente per metterlo a conoscenza del fatto che un collaborante stava muovendo sul suo conto pesanti accuse; poco dopo Sartori aveva parlato telefonicamente con il Formisano, nipote di Mangano ed in seguito con il Currò, riferendo del tono asseritamente evasivo che aveva avuto con lui Dell'Utri.

Orbene secondo la Corte d'Appello, poiché il tono delle risposte di Dell'Utri aveva esaurito i dati conoscitivi sulla vicenda, essa è stata dunque ritenuta priva di ogni concreta conducenza ed irrilevante ai fini della valutazione delle accuse nel giudizio in corso.

La vicenda della società sportiva Pallacanestro Trapani ha riguardato il contratto di sponsorizzazione da parte della Birra Messina (società del gruppo Dreher) concluso grazie all'intermediazione di Publitalia, della quale era presidente Dell'Utri e la richiesta avanzata da

quest'ultima società al presidente della Pallacanestro Trapani, Vincenzo Garraffa, al fine di ottenere in nero la metà del finanziamento stesso.

Per detta vicenda Dell'Utri ed i mafiosi Vincenzo Virga e Michele Buffa, che avevano direttamente avanzato, nel 1992 al Garraffa la richiesta di restituzione, erano stati condannati, per il delitto di tentata estorsione aggravata ai danni dello stesso Garraffa, con sentenza del Tribunale di Milano del 27 aprile 2004. La Corte di Appello di Milano aveva confermato la condanna con sentenza del 15 maggio 2007; la sentenza veniva annullata dalla Cassazione, con rinvio, con sentenza del 10 aprile – 3 luglio 2008.

La Corte di Appello di Milano, quale giudice di rinvio, aveva ritenuto che nel caso in esame si era trattato di un tentativo incompiuto di estorsione seguito da desistenza volontaria (art 56, III comma c.p.); aveva ritenuto configurabile il delitto di minaccia grave, del quale tuttavia dichiarava la prescrizione, intervenuta anteriormente al giudizio di primo grado. La Cassazione, con sentenza del 21 aprile – 28 maggio 2008, aveva annullato anche detta sentenza, rinviando ad altra sezione della stessa Corte.

In tale sentenza di annullamento la Suprema Corte aveva tuttavia accertato, senza che fosse possibile ulteriore discussione, l'attendibilità di Garraffa in ordine ai due episodi dell'incontro milanese con Dell'Utri (nel corso del quale quest'ultimo aveva rivolto al Garraffa la frase “ *ci pensi, perché abbiamo uomini e mezzi per convincerla a pagare*”) e della visita mattutina in ospedale da parte di Virga e Buffa su sollecitazione riconducibile a Dell'Utri; il contenuto dei due incontri nei termini che aveva riferito Garraffa; la consapevolezza di Virga e di Buffa sul ruolo che avevano svolto in quell'incontro; infine l'ingiustizia del profitto nei

termini in cui era stato concretamente perseguito da Publitalia e da Dell'Utri.

La Suprema Corte aveva altresì escluso che potesse configurarsi l'ipotesi, sostenuta nella sentenza annullata, della desistenza volontaria.

La Corte d'Appello, ribadendo la ormai acclarata attendibilità di Vincenzo Garraffa con riferimento, in particolare, ai passaggi delle dichiarazioni già evocati e relativi ai due incontri con Dell'Utri (a Milano) e con i mafiosi Virga e Buffa (in ospedale), ha ricordato che Garraffa aveva dichiarato che per risolvere il problema del pagamento in nero della somma di L. 530.000.000 che gli era stata sollecitata da Publitalia, si era rivolto a Dell'Utri, che aveva incontrato alla fine del 1991 nella sede di Publitalia a Milano. Era stato in quell'occasione che, al rifiuto di Garraffa di versare la somma in nero, Dell'Utri gli aveva rivolto la già evocata frase.

Qualche tempo dopo e comunque prima della sua elezione al Senato (avvenuta nell'aprile del 1992) Garraffa aveva ricevuto in ospedale la visita mattutina dei due esponenti mafiosi: Vincenzo Virga e Michele Buffa. Garraffa aveva detto al Virga che era pronto a consegnare la somma richiesta da Publitalia, ma dietro emissione di una fattura. Alla fine dell'incontro Virga gli aveva detto che ne avrebbe parlato agli "amici" che lo avevano mandato e che sarebbe ritornato se ci fossero state delle novità.

Da quel momento Garraffa non l'aveva più né visto né sentito. Lo stesso Garraffa aveva dichiarato che aveva chiesto a Virga se era Marcello Dell'Utri colui che lo aveva mandato da lui e che Virga gli aveva detto di sì; aveva sempre escluso di essere stato minacciato da Virga e da Buffa.

La Corte d'Appello ha ritenuto di confermare il giudizio di attendibilità di Garraffa con riferimento a quanto riferito in merito all'incontro, al suo svolgimento ed al contenuto dello stesso, profili già definitivamente accertati nel processo milanese secondo le vincolanti decisioni della Suprema Corte.

Garraffa aveva dichiarato di avere parlato dell'episodio della visita mattutina in ospedale di Virga e di Buffa, con Valentino Renzi, general manager della Pallacanestro Trapani e, in termini più precisi, con Giuseppe Vento, commissario straordinario della società sportiva.

Al di là del fatto del fatto che Garraffa aveva sempre escluso di avere ricevuto minacce da Virga, del quale ben conosceva lo spessore mafioso, non poteva negarsi, a parere della Corte, che l'insolita visita aveva suscitato in lui dei timori, visto il tono che aveva adoperato parlando con Vento.

A quest'ultimo, invero, nell'immediatezza dei fatti, aveva detto che ove gli fosse successo qualcosa, visto che erano stati mandati "*personaggi di primo livello*", avrebbe dovuto far sapere da dove provenivano gli eventuali problemi ai quali temeva di andare incontro.

Valentino Renzi, sentito nel corso del giudizio di appello, ha confermato quanto dichiarato da Garraffa, riferendo che in un'occasione era stato convocato da quest'ultimo in ospedale. Garraffa, che gli era apparso "abbastanza preoccupato" gli aveva chiesto di trovare una soluzione al problema, reperendo le somme necessarie: qualcuno infatti lo aveva "avvicinato" e gli aveva consigliato di adempiere agli impegni assunti.

Con Giuseppe Vento i termini del dialogo erano stati più espliciti ed Garraffa gli aveva fatto anche i nomi di coloro che lo avevano contattato.

Vento – sentito nel corso del dibattimento – aveva confermato quanto riferito da Garraffa aggiungendo che quest'ultimo gli era sembrato “*disperato*” per le pressioni che aveva ricevuto.

La Corte d'Appello ha ritenuto che anche dalle dichiarazioni di Vento era emersa la conferma del fatto che Garraffa avesse subito pressioni da soggetti che lo avevano preoccupato proprio in ragione del loro spessore criminale.

La difesa aveva rilevato che la visita di Virga e Buffa in ospedale non poteva essere avvenuta i primi del 1992 dopo l'incontro tra Garraffa e Dell'Utri negli uffici di Publitalia della fine del 1991 e ciò in quanto a quell'epoca i due non si erano ancora conosciuti.

L'imputato e Garraffa, infatti, si erano conosciuti grazie a Maria Pia La Malfa e Filippo Rapisarda i quali, a loro volta, avevano conosciuto Garraffa dopo la sua elezione al Senato avvenuta nell'aprile del 1992.

La Corte, tuttavia, ha ritenuto di rinvenire proprio sulla base delle dichiarazioni rese da Dell'Utri nel corso delle spontanee dichiarazioni all'udienza del 13 novembre 2000, ove l'imputato aveva ammesso di avere avuto un incontro, preceduto dalla ricezione di un telegramma, con Garraffa.

Poiché il telegramma inviato a Dell'Utri da Garraffa era datato 26 novembre 1991 era possibile affermare che l'incontro tra i due soggetti era avvenuto alla fine del 1991 e che dunque Dell'Utri e Garraffa si erano

incontrati dunque prima della visita in ospedale di Virga e Buffa avvenuta nei primi mesi del 1992.

La Corte ha ritenuto dunque che Virga era stato mandato da Garraffa su incarico di Marcello Dell'Utri che era il soggetto a cui stava a cuore la soluzione del problema del pagamento delle somme a Publitalia.

La versione dei fatti riferita da Vincenzo Garraffa era stata confermata dal collaboratore Vincenzo Sinacori, reggente del mandamento di Mazara del Vallo, che aveva riferito di avere ricevuto da Matteo Messina Denaro, capo della commissione di "cosa nostra" di Trapani, l'incarico di intervenire su Garraffa al fine di convincerlo a saldare un debito di 600/700 milioni di lire, interessando Virga che gli aveva poi confermato che l'incontro era avvenuto.

A parere della Corte se le dichiarazioni di Sinacori erano certamente errate nel riferimento di natura temporale (il collaborante aveva collocato la vicenda nel 1995), esse erano state inequivoche nell'intervento di Virga su Garraffa, intervento che la Corte aveva ritenuto che fosse avvenuto nel 1992 prima dell'elezione del Garraffa.

Sinacori aveva soggiunto che dai discorsi di Messina Denaro era emerso che Garraffa doveva dare dei soldi ai palermitani e che il discorso proveniva da Vittorio Mangano; non aveva ricordato se fosse interessato anche Dell'Utri.

Orbene secondo la Corte d'Appello se dalla vicenda non era emersa alcuna prova di una condotta riconducibile al delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, era stato possibile desumere che *"almeno fino ai primi mesi del 1992 Marcello Dell'Utri aveva intrattenuto contatti, ancorchè mediati, con ambienti mafiosi ai quali*

l'imputato non aveva esitato a fare ricorso, come aveva fatto in passato, per, risolvere un problema che stavolta lo assillava personalmente" e cioè la ricezione di somme in nero da parte di Garraffa.

Peraltro la costituzione di fondi occulti con somme in nero ed in contanti non era inusuale per Publitalia durante la gestione di Dell'Utri il quale – ha osservato la Corte - era stato condannato per il delitto di cui agli artt. 81, 110 c.p., 4 n. 5 L 516/82 e cioè per condotte simili a quelle oggetto del presente procedimento.

Era in conclusione emerso che Dell'Utri aveva sfruttato i suoi rapporti quasi ventennali con taluni esponenti di “cosa nostra” e che detti rapporti dunque non erano stati subiti o tollerati dall'appellante al solo scopo di aiutare l'amico Silvio Berlusconi, così come aveva prospettato la difesa.

La Corte ha esaminato poi, nella stessa prospettiva individuata dal Tribunale di valutazione della personalità dell'imputato che avrebbe tentato di inquinare le prove raccolte a suo carico sulla base delle dichiarazioni dei collaboranti, la vicenda che lo aveva collegato a Cosimo Cirfeta e Giuseppe Chiofalo, vicenda per la quale all'epoca pendeva un processo che vedeva imputato Dell'Utri, in concorso con Cirfeta e Chiofalo, per il reato di calunnia aggravata ai danni dei collaboratori Francesco Di Carlo, Giuseppe Guglielmini e Francesco Onorato.

Il Tribunale di Palermo il 9 ottobre 2006 aveva assolto l'imputato (il Cirfeta era deceduto) ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p. per non aver commesso il fatto per il delitto di calunnia aggravata nei confronti dei collaboranti appena citati (nei confronti del Chiofalo era stata emessa ai sensi dell'art 444 c.p.p. dal G.I.P. di Palermo in data 4 luglio 2001). Dell'Utri, Cirfeta e Chiofalo erano stati assolti, con ampia

formula liberatoria ai sensi dell'art. 530, I comma c.p.p, per l'ipotesi di calunnia aggravata nei confronti altri collaboratori che avrebbero dovuto confermare le accuse del Cirfeta.

La Corte – dopo avere sottolineato che la valutazione della condotta di calunnia non poteva essere esaminata nel corso del presente giudizio atteso che avverso l'assoluzione di Dell'Utri era stato proposto appello da parte della P.G. e che la suddetta valutazione era rimessa ad altra autorità giudiziaria, ha tuttavia affermato sulla base di *“una sommaria delibazione dei fatti “* che dall'esame degli atti acquisiti nel corso del giudizio di appello non era in alcun modo emersa una condotta dell'imputato di determinazione o istigazione o rafforzamento delle iniziative calunniose poste in essere da Cirfeta il quale aveva riferito ai P.M. della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce che Guglielmini, Onorato e Di Carlo si erano messi d'accordo per rivolgere accuse false nei confronti di Berlusconi e di Dell'Utri.

La Corte d'Appello ha rilevato che non erano invero emersi, prima dell'agosto del 1997, rapporti tra Cirfeta e Dell'Utri; quest'ultimo, appena informato dal Cirfeta circa i presunti accordi calunniosi ai quali aveva assistito in carcere, aveva parlato con i suoi difensori che avevano immediatamente inserito il nome del Cirfeta nella liste dei testimoni.

Circa un anno dopo, in sede di spontanee dichiarazioni, Dell'Utri aveva parlato di Cirfeta riferendo che i difensori ne avevano chiesto un'anticipata escussione per salvaguardare la genuinità della prova e che gli stessi gli avevano consigliato di chiedere al Cirfeta di verbalizzare quanto era a sua conoscenza.

Dell'Utri aveva inoltre evidenziato al Tribunale che nei confronti di Cirfeta era stato adottato un trattamento di rigore, che aveva

collegato alla decisione di quest'ultimo di rendere dichiarazioni in suo favore.

L'imputato aveva anche parlato di Chiofalo il quale gli aveva detto che poteva confermare quanto gli aveva riferito Cirfeta e anche le vessazioni carcerarie che quest'ultimo aveva subito.

La Corte dunque – pervenendo a conclusioni differenti da quelle del giudice di primo grado – ha affermato la mancanza di elementi probatori idonei a ritenere che Dell'Utri avesse ispirato le denunce calunniose di Cirfeta, soggiungendo che una differente conclusione non avrebbe spiegato il motivo per il quale Dell'Utri aveva ritenuto di comunicare ai propri legali le telefonate ricevute dal Cirfeta e non aveva preferito rimanere defilato.

Nel corso del giudizio era stato sentito – su richiesta del P.G. – Michele Oreste collaboratore di studio dell'Avv. Alessandra De Filippis, legale di Cosimo Cirfeta.

Oreste, arrestato nel gennaio del 2005 con la De Filippis per reati concernenti sostanze stupefacenti, aveva dichiarato di avere saputo da quest'ultima che Cirfeta aveva avuto contatti con Dell'Utri e che le dichiarazioni che aveva reso a discolpa di quest'ultimo erano frutto di un accordo che era intervenuto con l'imputato.

Cirfeta aveva più volte sollecitato il suo difensore a contattare l'imputato affinché quest'ultimo mantenesse le promesse che gli aveva fatto e che erano consistite in “ *lavoro*”, “ *soldi*” e soprattutto “ *condanne*”.

Per tale motivo Nicola Falcicchio, segretario di Dell'Utri, aveva invitato la De Filippis ad anticipare al Cirfeta il denaro del quale

quest'ultimo aveva asserito di aver bisogno, denaro che le sarebbe stato restituito.

La De Filippis aveva anticipato la somma (qualche decina di migliaia di euro) che però non le era stata restituita. Oreste aveva sentito una telefonata tra la donna – che chiedeva del denaro - e Dell'Utri che le aveva detto di essere “*costernato*”.

La Corte ha rilevato che la risposta che aveva dato Dell'Utri alla De Filippis aveva palesato che l'imputato non si era sentito suo debitore e che stesso Oreste aveva ammesso che Dell'Utri aveva ritenuto di non “*entrarci nulla*”, disconoscendo la fondatezza delle pretese che gli erano state avanzate.

Peraltro nel corso della telefonata tra la De Filippis e Dell'Utri, Oreste non aveva sentito fare alcun cenno a precedenti accordi o patti, intervenuti tra Cirfeta e Dell'Utri, che dovevano essere rispettati.

E' stato messo altresì in evidenza dalla Corte che tra la formalizzazione delle accuse del Cirfeta ed il momento in cui la De Filippis aveva assunto la difesa di Cirfeta era trascorso un notevole lasso di tempo (cinque anni).

La Corte ha ritenuto che Oreste non era stato in condizione di riferire alcunché di “*concretamente apprezzabile*” in relazione agli accordi asseritamente intercorsi tra Dell'Utri e Cirfeta nel 1997 in quanto le sue dichiarazioni erano state del tutto generiche e smentite dalla De Filippis che aveva negato di avere fatto mai quel genere di confidenze all'Oreste.

Né era stato possibile accertare che il bonifico della somma di 30.000 euro alla De Filippis da parte di un tale Franco Zanetti era stato

effettuato su segnalazione dell'imputato; lo stesso Oreste aveva peraltro ammesso che quel denaro era un prestito e non una restituzione.

La De Filippis, invero, dopo avere dichiarato che Oreste l'aveva rovinata ed avere negato di avergli mai parlato di accordi illeciti tra Dell'Utri e Cirfeta, aveva dichiarato di avere prestato a Cirfeta dei soldi per il funerale del figlio ed aveva escluso che l'imputato le avesse mai dato soldi o chiesto di dare soldi a nessuno.

Aveva ammesso di avere chiamato Dell'Utri sperando che potesse prestarle del denaro visto che in quel periodo lei ne aveva bisogno. In quel periodo, infatti, era pressata da coloro dai quali Oreste prendeva la sostanza stupefacente.

Il fatto che la De Filippis fosse alla continua ricerca di denaro era stato confermato anche dal giornalista Renato Farina.

Secondo i testi Nicola Formichella, capo della segreteria di Dell'Utri e Carlo Falcicchio, la De Filippis aveva cercato più volte di entrare in contatto con l'imputato cercando di farsi nominare suo difensore di fiducia nel processo che era in corso a Palermo, sì da poter conseguire vantaggi economici.

Ha rilevato la Corte che se Dell'Utri avesse effettivamente stretto un accordo con Cirfeta al fine di fargli rendere una testimonianza in suo favore, non avrebbe preso nettamente e decisamente le distanze dalla donna, anche quando quest'ultima aveva assunto un tono palesemente ricattatorio.

Era stato infine valutato l'unico dato oggettivo costituito dagli incontri intercorsi nel 1988 tra Dell'Utri e Chiofalo, l'ultimo dei quali era stato oggetto di pedinamento e di osservazione da parte della p.g. e

che Dell'Utri aveva giustificato con la necessità di acquisire elementi utili alla sua strategia difensiva.

Orbene la Corte d'Appello ha ritenuto che da detti incontri (Dell'Utri all'udienza del 22 settembre 1998 dinanzi il Tribunale aveva dichiarato di avere incontrato Chiofalo anche durante l'estate in quanto quest'ultimo gli aveva detto che avrebbe potuto confermare le accuse formulate da Cirfeta), non potessero trarsi elementi a carico dell'imputato in riferimento alla condotta inquadrabile nella contestata fattispecie criminosa del concorso esterno in associazione mafiosa. Anche l'originaria tesi dell'accusa, volta a dimostrare il tentativo di delegittimare l'intero sistema dei collaboratori di giustizia, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale sulla base di affermazioni qualificate dalla stessa Corte "generiche", doveva ritenersi destituita di ogni fondamento probatorio specie alla luce della sentenza assolutoria emessa all'esito del giudizio di primo grado proprio per tali fatti specifici.

L'incontro – a parere della Corte – tra Dell'Utri e Chiofalo del 31 dicembre 1998, aveva assunto, nel presente processo, solo il valore della *"rappresentazione di una condotta indubbiamente non corretta da parte dell'imputato"* che non poteva trovare giustificazione in pretese esigenze di autodifesa atteso che l'espletamento di indagini difensive era riservato normativamente ai difensori.

Del resto – ha sostenuto la Corte – che l'incontro potesse non avere avuto solo l'esigenza di ricerca di elementi utili alla difesa dell'imputato era stato avvalorato dal fatto che quest'ultimo si era recato dal Chiofalo senza difensori.

Nell'ultimo capitolo della sentenza, la Corte d'Appello ha sintetizzato le conclusioni alle quali era pervenuta e che erano consistite nella conferma della condanna dell'imputato in ordine all'unico reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso limitatamente alle condotte poste in essere fino al 1992.

Era stato provato – secondo la Corte – che Dell'Utri, ricorrendo all'amico Gaetano Cinà ed alle sue autorevoli conoscenze e parentele, aveva svolto un 'opera di mediazione tra "cosa nostra" in persona del suo più autorevole esponente del tempo, Stefano Bontade, e Silvio Berlusconi.

In tal modo aveva apportato un consapevole e rilevante contributo al rafforzamento del sodalizio criminoso al quale aveva procurato una cospicua fonte di guadagno illecito rappresentata dalle ingenti somme di denaro sborsate per quasi due decenni dall'imprenditore milanese.

Dell'Utri, dunque, non aveva cercato di soltanto di risolvere i problemi dell'amico Silvio Berlusconi, ma aveva mantenuto nel tempo con coloro che erano gli "aguzzini" dell'amico rapporti amichevoli, incontrando e frequentando sia Mangano che Cinà ed *"a loro ricorrendo ogni qualvolta sorgevano problemi derivanti da attività criminali rispetto ai quali i suoi amici ed interlocutori avevano una sperimentata ed efficace capacità di intervento"*.

Detta condotta – riconducibile secondo la Corte nel delitto contestato all'imputato – si era protratta oltre la morte di Stefano Bontade (1981), fino al 1992, data fino alla quale era rimasto provato il pagamento di somme di denaro da parte di Berlusconi all'associazione mafiosa.

Dopo il 1992 non era stato possibile ravvisare – a parere della Corte – *“prove in equivoche e certe di concrete e consapevoli condotte di contributo materiale ascrivibili a Marcello Dell’Utri aventi rilevanza causale in ordine al rafforzamento dell’organizzazione mafiosa”*.

Non era, poi, emerso alcun elemento concreto, ancorchè indiziario, in ordine ai pretesi rapporti intercorsi tra Dell’Utri ed i fratelli Graviano, essendo stato reputato inconsistente il contributo che aveva offerto il collaborante Gaspare Spatuzza nel giudizio di appello.

La Corte ha infine ribadito che erano mancate prove sufficienti a supportare l’accusa rivolta a Dell’Utri di avere stipulato nel 1994 un patto politico –mafioso con “ cosa nostra”, nei termini rilevanti per l’ipotesi delittuosa di cui agli artt. 110, 416 bis c.p.

LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Avverso la sentenza della Corte d’Appello proponevano ricorso per Cassazione la difesa dell’imputato ed il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Palermo, quest’ultimo limitatamente alla pronuncia di assoluzione per le condotte successive al 1992 e con riferimento a cinque ordinanze pronunciate nel 2008, 2009 e 2010 con le quali erano state decise questioni istruttorie.

Con sentenza del 9 marzo 2012 la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Palermo ed ha annullato la sentenza della Corte d’Appello *nel capo relativo al reato del quale l’imputato era stato dichiarato colpevole* (con riferimento al periodo compreso tra il 1978 ed il 1992), rinviando per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’Appello di Palermo.

I giudici di legittimità preliminarmente hanno ritenuto infondato il motivo di ricorso relativo alle ordinanze con le quali la Corte d'Appello aveva respinto le istanze di rinnovazione del dibattimento proposte dalla difesa, rilevando che dette istanze avevano riguardato non già, come aveva sostenuto l'impugnante, prove acquisite nel corso di indagini difensive effettuate successivamente alla sentenza di primo grado, ma prove "*preesistenti*" a detta sentenza e che, in quanto tali, potevano essere introdotte nell'istruttoria in appello alla condizione "*di vincere la presunzione di completezza dell'istruttoria già compiuta*", così come previsto dall'art. 603, I comma c.p.p.

In particolare gli stessi giudici di legittimità hanno ritenuto infondato il motivo di ricorso della difesa laddove era stata denunciata l'illogicità della decisione della Corte d'appello che non aveva ritenuto decisiva l'assunzione nella qualità di testi dei seguenti soggetti:

- i domestici della Villa di Arcore di Berlusconi (al fine di confutare l'attendibilità del collaborante Di Carlo Francesco in ordine all'incontro tra Berlusconi e Bontade, che aveva costituito "*l'antecedente logico e storico dell'assunzione di Mangano*" ad Arcore);

- coloro che si erano occupati della ristrutturazione degli uffici della Edilnord. Ha rilevato la Suprema Corte che la mancata descrizione degli arredi di detta società da parte dello stesso Di Carlo ben poteva collegarsi a diversi motivi e non già, necessariamente alla "*falsità*" delle dichiarazioni;

- Silvio Berlusconi, che nel giudizio di primo grado si era avvalso della facoltà di non rispondere ed in ordine al quale – secondo i giudici di legittimità - la difesa non aveva allegato elementi concreti da cui desumere che l'audizione "*sarebbe stata concretamente idonea a*

vincere la presunzione di completezza della istruzione dibattimentale ed avrebbe apportato chiari elementi innovativi rispetto al panorama probatorio acquisito”.

E' stata poi ritenuta *“ineccepibile”* la motivazione del rigetto della domanda di ammissione della videoregistrazione della intervista del giudice Paolo Borsellino.

E' stato poi ritenuto inammissibile il secondo motivo di ricorso con il quale la difesa aveva dedotto la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (motivo che veniva proposto anche con riferimento alla asserita violazione dell'art. 6 della CEDU) *“specie sotto il profilo della enorme amplificazione dei temi d'indagine e la violazione dell'art. 430 c.p.p. essendosi trovata, la stessa difesa, nell'impossibilità di fronteggiare tutti i temi e le acquisizioni proposte dalla accusa e ammesse dai giudici”.*

Si è ritenuto che la formulazione fosse generica e manifestamente infondata, tenuto conto, da un lato delle ragioni addotte dalla Corte d'Appello, che i giudici di legittimità hanno ritenuto di condividere e dall'altro della *“riperimetrazione (in senso quantitativamente riduttivo) della rilevanza della questione posta dalla difesa dovuta alla riduzione della condotta ritenuta meritevole di condanna, condotta dalla quale è stata esclusa in maniera definitiva (a seguito della inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale) la parte del concorso che era stato ipotizzato in relazione al presunto patto politico - mafioso”.*

Gli stessi giudici hanno poi ritenuto del tutto inammissibile il motivo di ricorso proposto dalla difesa che aveva lamentato la violazione dell'art. 6 CEDU ed hanno sostenuto, a tal proposito, come la difesa non



aveva allegato rispetto a quali accuse era stato limitato, in concreto, il proprio mandato.

Il Procuratore Generale della Cassazione – ritenendo di riprendere il motivo di ricorso appena enunciato dedotto dalla difesa (ma in realtà aggredendo “*un punto nuovo e diverso rispetto alla questione sollevata dalla difesa*”) - aveva fatto notare (nel corso della propria requisitoria e nelle note depositate all’udienza di trattazione del ricorso) che nel caso in esame era mancata l’imputazione, “*nel senso che quella formulata era generica, insufficiente secondo i criteri della giurisprudenza CEDU e, secondo i giudici di merito, surrogata dalla contestazione dei fatti su cui sono caduti i mezzi di prova: evenienza, quest’ultima, che renderebbe ancor più atipica la già atipica fattispecie del concorso esterno*); con la conseguenza che detto difetto, avrebbe coinvolto la stessa tenuta logica della motivazione e che doveva essere demandata al giudice del rinvio “ *la precisazione della condotta di rilevanza penale*”.

La Corte di Cassazione, ritenendo “ *impossibile apprezzare*” detta richiesta sotto molteplici punti di vista, ha voluto sottolineare che non poteva trovare spazio la soluzione proposta dal Procuratore Generale di investire il giudice del rinvio del compito di precisare la condotta avente rilevanza penale, rilevando che si operando si sarebbe attribuito a detto giudice un potere che non era previsto da alcuna norma.

Dopo avere ribadito l’infondatezza del motivo di ricorso della difesa rilevando che il fatto ritenuto in sentenza non era “*altro*” e non era “*diverso*” da quello contestato, ma era il medesimo, la Suprema Corte ha reputato fondata la censura difensiva relativa alla “ *tenuta della motivazione*” per quanto concerneva una serie di fatti databili a partire

dal 1978, rilevando che la motivazione, per quella parte, aveva risentito “della mancanza di sponda derivante dalla formulazione della imputazione “ per grandi linee” e si era dunque articolata in una serie di condotte non sempre aderenti alla prospettazione accusatoria.

E' stata altresì dichiarata l'inammissibilità del secondo motivo ricorso per genericità e manifesta infondatezza nella parte in cui era stata dedotta la violazione del principio del “ *ne bis in idem*” con riguardo a due processi che si erano conclusi con due sentenze di proscioglimento dell'imputato, emesse dal G.I.P. di Milano nel 1990.

E' stato a tal proposito, rilevato che detta violazione era stata proposta alla Corte d'appello come motivo di impugnazione e che detto giudice aveva “ *correttamente*” illustrato i motivi in base ai quali detta censura doveva reputarsi infondata.

E' stata poi decisa l'inammissibilità del motivo di ricorso con il quale era stato censurato, in termini del tutto generici, il criterio di valutazione dei collaboranti di giustizia adottato dalla Corte d'Appello.

Orbene i giudici di legittimità con riguardo, ad esempio, al collaborante Cucuzza, hanno sostenuto che le dichiarazioni rese da quest'ultimo, in quanto confermate da riscontri esterni (la presenza di Mangano ad Arcore e le dichiarazioni di Galliano e di Di Carlo), erano state poste a fondamento della condanna del Dell'Utri per il concorso esterno relativo al primo periodo, mentre lo stesso collaborante non era stato ritenuto autore di affermazioni sufficienti ed idonee a provare l'esistenza di un patto politico con “cosa nostra” in quanto le stesse si erano presentate come frutto di un ricordo confuso in contrasto con quanto riferito da altri collaboratori.

E' stata ancora ritenuta manifestamente illogica la critica mossa dalla difesa all'impianto della sentenza che, ad avviso della stessa difesa, aveva presentato profili di non logicità nella parte in cui, da un lato aveva ritenuto sussistente la prova del concorso esterno all'associazione mafiosa di Dell'Utri fino al 1992, concorso " *realizzato attraverso la mediazione nel pagamento di somme ingiustificate fatte versare, per la intermediazione dell'imputato, da Fininvest a vantaggio del sodalizio*"; dall'altro aveva escluso che per la condotta dello stesso imputato tradottasi nella promessa di interventi legislativi favorevoli, in cambio del " *sostegno della associazione mafiosa a favore della scalata politica del partito Forza Italia, promossa dal titolare della Fininvest*", non fosse stata raggiunta la prova logica del medesimo concorso esterno.

Ha sostenuto la Suprema Corte che non era una regola generale quella secondo cui i rapporti di tipo economico che Dell'Utri aveva intrattenuto con "cosa nostra" per alcuni anni, dovevano determinare come risposta da parte della stessa associazione " *una necessaria e naturale disponibilità al sostegno di iniziative di tipo politico*", assunte dopo un ventennio dall'inizio dei primi rapporti.

Gli stessi giudici di legittimità hanno poi dichiarato infondato il motivo di ricorso della difesa riguardante ancora l'asserita illogicità delle conclusioni della Corte d'Appello sull'attendibilità dei collaboratori che avevano reso dichiarazioni valorizzate nella sentenza impugnata.

Hanno in particolare sostenuto che detto ultimo giudice del merito aveva, con una corretta " *valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da chiamate in correità*", da un lato attribuito rilievo ai passaggi delle dichiarazioni che avevano trovato conferma in altre rese da collaboratori di giustizia ovvero in elementi " *oggettivi e/o*



logici"; dall'altro trascurato le altre dichiarazioni che non avevano raggiunto la necessaria soglia probatoria.

Con il quinto motivo di ricorso la difesa aveva sostenuto la manifesta illegittimità della tesi proposta dalla Corte d'Appello con riguardo (oltre che alle prove) alla motivazione che era stata posta a fondamento della fattispecie del concorso esterno consistita secondo i suddetti giudici *"nell'aver l'imputato, posto le proprie conoscenze personali e mediate a disposizione ed a supporto della realizzazione di un incontro – che così promuoveva ed agevolava – di comune interesse per l'imprenditore Berlusconi e per la consorteria mafiosa radicata nella sua terra d'origine, incontro dal quale era (è) scaturito il prevedibile ed auspicato accordo tra i due poli interessati"*. Un accordo che aveva determinato, *"in una relazione di genere sinallagmatico"* con il vantaggio per l'imprenditore milanese Berlusconi, l'esborso da parte di quest'ultimo di consistenti somme di denaro *"nell'ordine di centinaia di milioni di lire per un certo numero di anni"*, in favore della associazione mafiosa che di dette somme aveva dunque beneficiato.

In particolare la difesa aveva fondato la propria censura sulle valutazioni che erano state fatte sulla attendibilità del collaboratore Di Carlo, che aveva parlato di detto incontro; era stato messo in evidenza che la Corte d'Appello aveva trascurato la tesi opposta prospettata dalla stessa difesa secondo la quale l'imputato aveva operato sempre nell'interesse esclusivo dell'amico Berlusconi e non di *"cosa nostra"*, non aveva contribuito ad alcun esborso da parte di quest'ultimo ed aveva palesato situazioni che avevano lasciato intendere *"interruzioni di rapporti o sofferenza nei rapporti sia con Berlusconi che con la mafia"*.

La Corte di Cassazione ha sottolineato che la doglianza difensiva – condivisa dal Procuratore Generale - che sarebbe stata *“agevolmente superabile”* ove si fosse tradotta in una mera critica all’attendibilità di Di Carlo, aveva in modo corretto prospettato *“l’incapacità della tesi accolta in sentenza di superare la soglia del ragionevole dubbio”*. I giudici i legittimità hanno ritenuto in primo luogo infondate le censure della difesa sulle considerazioni svolte dalla Corte d’Appello sulla capacità delle dichiarazioni di Di Carlo *“di porsi a fondamento dell’ulteriore sviluppo della motivazione sulla responsabilità dell’imputato”* rilevando che la Corte – con una motivazione razionale e plausibile – aveva giudicato il collaborante appena citato *“meritevole di pieno credito”* ed aveva ritenuto che l’incontro di Milano tra le citate parti interessate era stato pienamente riscontrato da una pluralità di elementi.

Gli stessi giudici hanno ritenuto non apprezzabili, in sede di giudizio di legittimità, le censure relative alla valutazione della dichiarazioni di Di Carlo. Secondo la Suprema Corte le suddette censure non avevano considerato il complesso ragionamento con il quale la Corte d’Appello aveva spiegato le ragioni, del tutto indipendenti dalle dichiarazioni di Di Carlo, per le quali la presenza di Mangano ad Arcore aveva trovato una propria autonoma ed idonea giustificazione *“nello spessore criminale del soggetto stesso e nei legami che esso aveva in specifici ambienti mafiosi”*. La Suprema Corte ha richiamato i passaggio della sentenza di secondo grado ove veniva messo in rilievo che non poteva reputarsi plausibile che il Mangano era stato assunto ad Arcore *“da perfetto sconosciuto”* seppure competente in materia di cavalli, nella prestigiosa villa del facoltoso imprenditore.



E' stato poi ritenuto che non cogliesse nel segno la censura della difesa secondo la quale la Corte d'Appello aveva mancato di svolgere una valutazione sulla credibilità soggettiva di Di Carlo.

La Corte di Cassazione ha rilevato che la Corte d'Appello aveva diffusamente argomentato in ordine alla credibilità del Di Carlo, mettendo in evidenza gli elementi obiettivi capaci di sostenere in modo altamente apprezzabile la credibilità obiettiva del racconto di Di Carlo e che era una censura assai poco significativa quella secondo cui il collaborante aveva mostrato la propria assoluta inaffidabilità allorchè aveva descritto il luogo (gli uffici della Edilnord) ove era avvenuto l'incontro milanese tra Berlusconi, Bontade, Teresi, Dell'Utri e Cinà e gli altri che lo stesso aveva indicato in modo non conforme alle caratteristiche di certi uffici di Berlusconi a Milano. Ed invero – hanno rilevato i giudici di legittimità – il giudice di merito aveva posto in evidenza, al contrario, numerosi elementi positivi di riscontro rispetto al racconto di Di Carlo ed in particolare:

1) le dichiarazioni rese dal collaborante Galliano che aveva ricostruito l'episodio dell'incontro (al quale aveva fatto seguito l'arrivo di Mangano ad Arcore), in modo del tutto autonomo da Di Carlo e sulla base di quanto gli aveva confidato Cinà;

2) le dichiarazioni rese dal collaborante Cucuzza, che aveva ricevuto proprio da Mangano le confidenze sulle ragioni e sulle finalità della sua presenza ad Arcore, ragioni che avevano compreso “ *le iniziative di Dell'Utri e di Cinà e l'attivazione del circuito mafioso di riferimento* ” ed anche “ *il fine di trarre specifiche utilità economiche* ”.

E' stata pure ritenuta infondata la censura della difesa secondo la quale doveva ritenersi insufficiente la motivazione fornita dai giudici di

merito in ordine alla prova dei pagamenti che Berlusconi aveva effettuato a “cosa nostra” in relazione all’accordo sulla protezione.

E’ stato in particolare messo in evidenza che l’imprenditore Berlusconi aveva manifestato la propria preferenza al pagamento di somme come “*metodo di risoluzione preventiva dei problemi posti dalla criminalità*”; che dei versamenti di somme da parte dello stesso Berlusconi in favore di “cosa nostra” per la protezione ne avevano parlato almeno quattro collaboranti: Cucuzza, Scrima, Galliano, Di Carlo le cui dichiarazioni, seppur indirette – era stato reputato correttamente dalla Corte d’Appello - si erano riscontrate reciprocamente.


In relazione alla valutazione di plurime chiamate in correità, seppur convergenti, la Corte di legittimità ha sottolineato che essa doveva essere effettuata dal giudice di merito “*caso per caso con un prudente grado di flessibilità correlato alla consistenza delle chiamate stesse tenendo conto sia della solidità della loro riconosciuta attendibilità intrinseca, sia della loro compatibilità all’interno dell’intero quadro probatorio acquisito*”; solo all’esito di detta operazione era possibile stabilire se le chiamate erano autosufficienti – nel senso che l’una costituiva riscontro all’altra - ovvero se era necessario un ulteriore elemento confermativo esterno al fine di riferire il fatto di reato al soggetto chiamato in correità.

Nel caso in esame si era trattato di dichiarazioni, relative alla vita del sodalizio, provenienti da collaboratori di giustizia che le avevano acquisite nell’ambito di rapporti intrattenuti con soggetti che militavano, a vario titolo, all’interno dell’associazione mafiosa. Per tali dichiarazioni, valeva l’ulteriore principio secondo cui non sono

assimilabili alle semplici dichiarazioni “*de relato*”, quelle con le quali un intraneo riferisce notizie che ha assunto nell’ambito dell’associazione mafiosa e che sono riconducibili ad un patrimonio cognitivo comune in ordine ad associati ed attività dell’associazione mafiosa; allo stesso modo le “*dichiarazioni del collaboratore di giustizia su fatti e circostanze attinenti la vita e le attività di un sodalizio criminoso, appresi come componente, specie se di vertice, del sodalizio non sono assimilabili alle dichiarazioni de relato ed assumono rilievo probatorio in presenza di validi elementi di verifica circa le modalità di acquisizione dell’informazione resa*”.

In tale ottica dovevano essere valutate le dichiarazioni di Di Carlo, Cinà, Mangano, Gangi, Cucuzza, Scrima, che non potevano essere assimilate a quelle “*de relato*” sul fatto, , ma dovevano considerarsi come “*dichiarazioni sulla circolazione della notizia all’interno del sodalizio da valutarsi con un rigore – per vero – inversamente proporzionale alla minore capacità dimostrativa della chiamata*”.

Orbene la Suprema Corte ha ritenuto che la Corte d’Appello si era giovata correttamente delle convergenti dichiarazioni rese da più collaboranti gravitanti all’interno di “*cosa nostra*” tra i quali Cucuzza, Di Carlo e Galliano, “*approfonditamente e congruamente analizzate dal punto di vista dell’attendibilità soggettiva nonché sul piano della idoneità a riscontrarsi reciprocamente circa il tema dell’assunzione - per il tramite del Dell’Utri- di Mangano ad Arcore come la risultante di convergenti interessi di Berlusconi e di “cosa nostra” e circa altresì il tema della non gratuità dell’accordo protettivo in cambio del quale sono state versate cospicue somme da parte di Berlusconi in favore del*



sodalizio mafioso che aveva curato l'esecuzione di quell'accordo essendosi posto anche come garante del risultato".

E' stato sottolineato che sul primo tema (l'assunzione di Mangano ad Arcore) le dichiarazioni dei collaboranti erano state ritenute esse stesse un riscontro al dato obiettivo costituito dalla stessa assunzione; quest'ultima poi – indipendentemente dalle dichiarazioni dei collaboranti - era stata “ *congruamente delineata* “ dalla Corte d'Appello come indicativa di un accordo di natura “*protettiva e collaborativa raggiunto da Berlusconi con la mafia per il tramite di Dell'Utri che, di quell'assunzione, è stato l'artefice grazie anche all'impegno specifico profuso dal Cinà*”.

I giudici di legittimità hanno poi condiviso l'operato della Corte d'Appello che aveva ritenuto che le divergenze dei collaboratori in ordine all'ammontare dei pagamenti, (Di Carlo aveva riferito che l'imprenditore aveva versato L. 100.000.000, Galliano aveva dichiarato che la somma, corrisposta a titolo di regalo , era pari a L. 50.000.000, Cucuzza aveva parlato di un versamento annuo di L. 50.000.000) dovessero essere considerate alla stregua di dettagli, trattandosi di racconti “ indiretti” che potevano avere subito “ *variazioni e/o interpretazioni in occasione dei passaggi di confidenze dall'uno all'altro soggetto*” considerato inoltre il notevole lasso di tempo intercorso dalla notizia che era pervenuta a Galliano (dieci anni) e la conclusione dell'accordo.

Con riferimento alla durata dei pagamenti che Berlusconi aveva fatto a “cosa nostra” anche tramite Dell'Utri, la doglianza della difesa era generica e manifestamente infondata: generica nella parte in cui si era tradotta nel prospettare direttamente ai giudici di legittimità una

circostanza di fatto secondo la quale Dell'Utri, anche nella fase successiva all'accordo del 1975, non poteva avere agito per tradire l'amico Berlusconi, *"ma semmai nel peggiore dei casi come vittima associata al destino"* dello stesso imprenditore; manifestamente infondata nella parte in cui aveva negato che vi fosse stata la prova dei pagamenti in favore della mafia nel periodo successivo all'allontanamento di Mangano da Arcore.

A tal proposito la Suprema Corte ha invero evidenziato che la Corte d'Appello aveva ritenuto, sulla base dell'analisi di *"elementi acquisiti, plurimi e convergenti"*, che Dell'Utri aveva agevolato e consentito il protrarsi, *"se non di tutti, quantomeno di una parte di pagamenti da parte di Fininvest in favore di "cosa nostra" sia per la protezione garantita, che per l'affare imprenditoriale della installazione delle antenne fino al 1992"*, seppur con alcuni i limiti che saranno esposti.

La difesa – secondo la Corte di Cassazione - aveva trascurato di considerare che la motivazione si era fondata essenzialmente sulle convergenti dichiarazioni dei collaboranti Calogero Ganci, Anzelmo, Galliano, Di Carlo e Ferrante, uomini d'onore, che avevano avuto modo di apprendere dalla voce dei capi mandamento o dai reggenti delle famiglie mafiose di rispettiva appartenenza o dal Cinà, fatti relativi al sodalizio che erano *"in parte del tutto sovrapponibili ed in parte strettamente concatenati"*.

La Corte di Cassazione, anticipando il nucleo centrale della sentenza di annullamento ed il percorso assegnato a questo giudice di rinvio, ha individuato il nucleo delle concordi dichiarazioni degli appena evocati collaboranti, nella vicenda dei *"pagamenti che, per il*

tramite Dell'Utri, che variamente interagiva anche con soluzioni di continuità e con proteste, con i propri diretti interlocutori, Berlusconi aveva continuato ad effettuare – dopo la morte di Bontade – ora ai suoi successori fratelli Pullarà ora a Cinà direttamente designato dal capo mafioso Salvatore Riina”. Detti pagamenti – ha proseguito la Suprema Corte – erano continuati “quantomeno fino al 1992”, evidenziando, tuttavia, che in detto arco temporale i rapporti tra Berlusconi e “cosa nostra” avevano registrato “momenti critici” che la Corte d’Appello di Palermo aveva ritenuto - con motivazione, reputata dalla Corte Suprema non sempre congruente e logica – “ come segnale della volontà della mafia di mantenimento del rapporto sinallagmatico originario in una utile e profittevole tensione, per questa ragione motivo di rilanci e di richieste sempre più esose, puntualmente accolte dall’imprenditore”.

Ha soggiunto la Corte di Cassazione che la sentenza dei giudici di merito aveva tenuto conto e giustificato come “ possibile” la tesi di Galliano secondo cui i pagamenti potevano avere avuto come causale il rapporto di protezione e non già l’installazione dei ripetitori , ritenendo che da un lato erano state acquisite prove certe sull’effettività dei pagamenti, di contro non erano state raccolte prove rassicuranti sull’aggiunta della causale delle antenne a quella della protezione.

Per detta ragione è stata considerata irrilevante la critica della difesa tendente a segnalare che per l’installazione dei ripetitori a pagare avrebbero dovuto essere i titolari delle emittenti locali e non la Fininvest.

E’ stata poi ritenuta “come versata in fatto, e pertanto non apprezzabile, la “segnalazione” della difesa secondo cui il collaborante Ferrante aveva parlato di un unico occasionale regalo di Canale 5 a “cosa nostra”, essendo vero il contrario e cioè che le

dichiarazioni del medesimo collaborante avevano riguardato pagamenti sistematici effettuati da Canale 5 dal 1988- 1989 fino al 1992.

Era stata poi reputata *“riduttiva ed incapace di misurarsi col complessivo materiale probatorio analizzato dalla Corte di merito”*, la censura della difesa circa la natura *“ delle confidenze fatte da Raffaele Ganci ed i limiti di tal genere di prova”*. Ha rilevato a tal proposito la Corte di Cassazione – dopo avere ancora una volta sottolineato la pluralità e la straordinaria convergenza delle fonti dichiarative – che i giudici di merito avevano rispettato i criteri affermati dalla giurisprudenza della stessa Corte in tema di valutazione delle dichiarazioni provenienti da soggetti appartenenti al sodalizio mafioso.

E' stata poi ricordata la parte della motivazione della sentenza – definita dalla Corte Suprema *“ ampia e logica”* – relativa alla *“natura ed alla qualità dei rapporti”* che Dell'Utri aveva dimostrato di avere continuato ad intrattenere con Vittorio Mangano e con Cinà anche dopo l'allontanamento del primo da Arcore; rapporti che la Corte d'Appello aveva argomentato sulla base di colloqui telefonici, partecipazione a cene e ad un matrimonio e che erano apparsi di natura assolutamente opposta a quella che connotava il rapporto tra estorto ed estortore.

E' stata evocata – tra i rapporti di natura *“consuetudinaria e progettuale, oltre che sintomatica di una sicura affidabilità reciproca degli interlocutori”* - la cena al ristorante milanese *“ Le colline pistoiesi”* avvenuta intorno al 1975-1976, nel corso della quale Mangano aveva presentato Dell'Utri come proprio datore di lavoro (*“principale”*) al mafioso Antonino Calderone.

La Suprema Corte ha messo in evidenza che doveva pervenirsi a diverse conclusioni in relazione all'elemento psicologico del reato con

riferimento al comportamento tenuto dal Dell'Utri in occasione dell'attentato della villa di Via Rovani nel novembre 1986. In relazione a detto evento, nella sentenza della Corte d'Appello, erano stati valorizzati le telefonate ed i comportamenti dell'imputato tenuti dopo il verificarsi del suddetto attentato, fatti che erano stati reputati univocamente indicativi – e con ciò cadendo nel vizio di motivazione che la Corte di legittimità ha inteso censurare - della prosecuzione di identici rapporti intrattenuti tra Dell'Utri e Cinà al quale l'imputato si era rivolto per chiarire fatti di rilevanza penale lasciando fuori le forze dell'ordine “*e rafforzando il canale comunicativo tra la organizzazione imprenditoriale di Berlusconi e “cosa nostra” per la soddisfazione di reciproci interessi*”.

Continuando l'esame dei motivi di ricorso, la Corte di Cassazione ha valutato infondati:

-il giudizio critico della difesa sull'utilizzo delle dichiarazioni di Vincenzo Garraffa a proposito della vicenda della pallacanestro Trapani nel periodo 1990 / 1992 che era stata evocata nella sentenza di merito attraverso il riferimento alle decisioni che su di essa erano state emesse nel separato procedimento celebrato a Milano. Ha evidenziato la Corte di Cassazione che i giudici di merito avevano tenuto in considerazione la suddetta vicenda, solo *ad colorandum*, a prescindere cioè dal rilievo penale che essa poteva o meno vedersi riconosciuto nella sede giudiziaria propria. La Corte – dopo avere sottolineato che era *sub iudice* non la denuncia della vicenda che aveva dato origine al processo, ma la sua interpretazione sul piano penale - ha rilevato che la difesa non aveva considerato che i giudici *a quibus* avevano citato il fatto denunciato da Garraffa “*quale mero elemento indicatore dei rapporti che Dell'Utri,*

nel periodo d'interesse, intratteneva con personaggi di caratura mafiosa per risolvere - con o senza iniziative intimidatorie - questioni di interesse patrimoniale. Personaggi con i quali Dell'Utri interagiva in una posizione alla pari e non di vittima come aveva prospettato la difesa;

-il motivo di censura relativo all'attendibilità dei pentiti che avevano iniziato a rendere dichiarazioni dopo la pubblicazione degli articoli di stampa in cui erano state rese note le dichiarazioni di Dell'Utri e di Cancemi, i rapporti di cointeressenza di Dell'Utri con Mangano e Cinà e le dichiarazioni di Di Carlo.

E' stato in particolare messo in evidenza che la difesa - con un motivo di ricorso " al limite dell'inammissibilità"- aveva in realtà riproposto ai giudici di legittimità la censura che la Corte d'Appello aveva respinto, con motivazione plausibile " e non ulteriormente censurabile", rilevando che la mancata coincidenza tra le dichiarazioni di Di Carlo e quelle di Galliano sui particolari dell'incontro avvenuto a Milano nel 1974, aveva palesato l'impossibilità che quest'ultimo collaborante avesse letto le dichiarazioni del primo sulla stampa.

La Suprema Corte ha poi ritenuto che aveva introdotto serie e fondate denunce di insufficienza e/o manifesta illogicità della motivazione la censura contenuta nei motivi aggiunti "sulla significatività e concludenza del comportamento che Dell'Utri avrebbe tenuto sulla vicenda della c.d. messa a posto delle antenne, relativa ad un periodo temporale immediatamente successivo al 1980(...) un'iniziativa che (...) andrebbe a collocarsi in un periodo nel quale già da un apprezzabile lasso di tempo (dagli inizi a quanto sembra del 1978) l'imputato aveva interrotto i rapporti professionali (anche se non amicali) con l'area imprenditoriale che faceva riferimento a Berlusconi

per essere assunto (...) alle dipendenze di altro imprenditore Filippo Rapisarda per l'apprezzabile periodo di tre anni, fino cioè a tutto il 1980".

Ha rilevato la Corte di Cassazione che la vicenda era risultata affidata a brevissimi passaggi della motivazione essenzialmente ricognitivi del fatto che non avevano fornito un *"chiarimento del comportamento che, in relazione all'esecuzione dell'accordo favorito alcuni anni prima, Dell'Utri avrebbe materialmente continuato (o meno) a tenere nel ruolo dell'agevolazione della parte patrimoniale dell'accordo"*.

Non era stato in particolare chiarito, a parere dei giudici di legittimità, che hanno accolto il rilievo della difesa in ordine alla incompletezza della motivazione, *"quale sarebbe stata, nel concreto l'attività posta in essere dall'imputato nella direzione dell'agevolazione e del rafforzamento del consorzio mafioso, una volta preso atto della genericità della principale fonte dichiarativa della accusa - Di Carlo- (che aveva riferito in maniera assai generica di un interessamento del Dell'Utri sulla questione")* e tenuto conto del fatto che Galliano aveva escluso che il Berlusconi avesse pagato per la messa a posto delle antenne.

La Corte di Cassazione ha soggiunto che il limite di logicità della motivazione era consistito, non già nella possibilità di configurare il concorso esterno per associazione a delinquere che era emerso in tutti i suoi elementi costitutivi fino al 1978, quanto nell'individuazione del momento della cessazione *"o se si vuole della significatività delle prove sulla ulteriore perduranza del reato stesso - sia sul piano appena evocato - della materialità del comportamento dell'imputato che su*

quello dell'atteggiarsi dell'elemento psicologico che ha assistito l'azione dell'imputato medesimo".

La Corte di Cassazione ha anche ritenuto che nella sentenza impugnata vi fosse un "vuoto argomentativo" in ordine alla possibile incidenza dell'allontanamento di Dell'Utri dall'area berlusconiana dal 1978 al 1982 (periodo che è coinciso con l'assunzione dello stesso Dell'Utri alle dipendenze dell'imprenditore Filippo Alberto Rapisarda) sulla "permanenza del reato già commesso".

Dopo avere stigmatizzato come condotta di concorso esterno nell'associazione mafiosa, la condotta il comportamento del Dell'Utri "consistito nell'aver favorito e determinato – avvalendosi dei rapporti personali di cui già a Palermo godeva con i boss e di un'amicizia particolare che gli aveva consentito di caldeggiare presso quelli, con speciale efficacia presso quelli - la realizzazione di un incontro materiale e del correlato accordo di reciproco interesse tra i boss mafiosi - nella loro posizione rappresentativa – e imprenditore amico (Berlusconi) , ha ripercorso il passaggio della sentenza della Corte d'Appello, sulla quale era stata imperniata la decisione, in in cui era stata valorizzata l'attività di mediazione svolta da Dell'Utri e consistita nell'aver creato un "canale di collegamento o se si vuole di comunicazione e di transazione" che doveva essere sembrato vantaggioso ad entrambe le parti dell'accordo. In particolare per l'imprenditore il vantaggio era consistito nel ricevere una protezione da iniziative criminali (sequestri di persona) che a quell'epoca si erano paventate e che provenivano anche da entità delinquenziali non necessariamente collegate a "cosa nostra" o quanto meno "

nell'articolazione palermitana di "cosa nostra" della quale era stato sollecitato l'intervento, mentre per l'associazione il vantaggio era stato di natura economica.

L'associazione mafiosa – avevano sostenuto i giudici di merito – grazie a Dell'Utri, aveva stretto con Berlusconi un patto che, finalizzato alla realizzazione di un arricchimento. all'inizio non era connotato e nemmeno sollecitato da proprie azioni intimidatorie e che aveva evidenziato la tendenza di Berlusconi a monetizzare il rischio al quale era esposto da parte delle consorterie mafiose ed a "*spostare sul piano della trattativa economica preventiva l'azione delle fameliche consorterie criminali che invece si proponevano con annunci intimidatori*".

Tanto osservato, hanno ritenuto i giudici di legittimità:

che al fine di configurare il reato di concorso esterno in associazione per delinquere ed in associazione per delinquere di tipo mafioso, non era necessario indicare quale sarebbe stato il vantaggio per il concorrente esterno. Ciò che doveva necessariamente emergere era la prova della condotta che aveva determinato "*la conservazione ed il rafforzamento dell'associazione*";

che la l'indagine proposta dal P.G. d'udienza - ad avviso del quale al fine di comprendere fino in fondo la posizione di Dell'Utri - sarebbe stato necessario verificare se Berlusconi era stato o meno vittima di un'estorsione da parte dell'associazione mafiosa- si poneva in contrasto con la tesi "*razionale e plausibile*" accreditata dalla Corte d'appello che prescindeva da quella prova;

che, se il concorso esterno poteva realizzarsi sia mediante condotte penalmente rilevante che con condotte di per sé lecite, non

sussisteva ragione alcuna per confutare la tesi dei giudici di merito secondo cui *“i pagamenti effettuati da Berlusconi avevano sì natura necessitata perché ingiustamente provocati, all'origine, da spregevoli azioni intimidatorie poste in essere in danno della sua famiglia, ma non l'avevano avuta – ai tempi – con riferimento ai rapporti con Dell'Utri e con Bontade e Teresi e l'associazione che essi immediatamente rappresentavano: soggetti, dunque, che erano stati evocati in una trattativa che all'origine appariva concepita “ alla pari” per il conseguimento di un risultato che, così come avrebbe potuto e dovuto essere perseguito presso le istituzioni all'uopo previste, era stato invece cercato presso chi era parso capace di garantire un servizio di sicurezza di tipo privato e particolarmente efficace ed affidabile”;*

che, dunque, la prova della sussistenza del delitto di concorso esterno non passava attraverso la necessaria dimostrazione della sussistenza anche del delitto di estorsione da parte di Dell'Utri e dell'associazione mafiosa e che tantomeno poteva affermarsi che la negazione della commissione di detti fatti di estorsione corrispondeva al venir meno della più volte evocata condotta di rilevanza penale in capo a Dell'Utri o della posizione di vittima dell'imprenditore Berlusconi;

che la Corte d'Appello aveva *“ plausibilmente sostenuto ”* che la condotta penale attribuita a Dell'Utri, nel periodo in questione, era stata quella di avere richiesto e quindi determinato quell'incontro a Milano, *“finalizzato al consapevole e voluto conseguimento, poi avvenuto, di un accordo tra Berlusconi ed il sodalizio rappresentato da Bontade e Teresi, laddove con i termini “richiedere” e “sollecitare” si intende qui esplicitare ulteriormente il senso già fatto palese dalle parole usate dai giudici a proposito dell'opera di mediazione svolta da Dell'Utri e di*

apertura del “canale di collegamento” tra i due poli”. Dette nozioni, a parere della Corte di Casazione, avevano dimostrato, “in termini di causalità necessaria”, il comportamento “ per effetto del quale la catena degli eventi descritti fino a qui non si sarebbe verificata in modo analogo, nel senso che l’accordo transattivo per la protezione “privata” voluto da Berlusconi e da “ cosa nostra” con l’arrivo peraltro alla villa dell’imprenditore di un esponente del sodalizio (Mangano Vittorio: ndr) e con il versamento, attraverso gli accertati canali dei pagamenti sinallagmatici, non avrebbe fatto la sua comparsa nel mondo fenomenico e tanto meno sulla ribalta penale”.

Attribuendo alla condotta del Dell’Utri, nel periodo compreso tra il 1974 e la fine del 1977 una definitiva connotazione di rilevanza penale, la Corte di Cassazione ha ritenuto che i giudici di merito avevano “*adeguatamente rappresentato come la condotta dell’agente, riferita agli anni che vanno dal 1974 fino alla fine del 1977, abbia costituito un antecedente causale quantomeno alla conservazione, se non al rafforzamento del sodalizio criminoso cosa nostra, posto che tale sodalizio si fonda notoriamente sulla acquisizione sistematica di proventi economici che utilizza per crescere e moltiplicarsi e anche per il mantenimento della sua stessa forza lavoro(...)* Era “indubbio che l’accordo di protezione mafiosa propiziato da Dell’Utri con il sinallagma dei pagamenti sistematici in favore di cosa nostra si era inserito in un rapporto di causalità nella realizzazione dell’evento del finale rafforzamento di cosa nostra, dovendosi anche escludere rilievo al fatto che cosa nostra comunque si arricchisce di mille altri affari illeciti anche più lucrosi”.

La Corte di Cassazione - riprendendo la questione già evocata riguardante la necessità di verificare fino a quando era proseguita la condotta penalmente rilevante da parte di Dell'Utri, tenuto conto che quest'ultimo dal 1978 si era allontanato dall'area imprenditoriale berlusconiana - è passata ad evidenziare l'effetto che tale situazione di natura contingente poteva avere prodotto sulla configurazione del reato. A tal fine ha premesso:

1) che il reato di concorso esterno in associazione per delinquere, così come quello di concorso esterno in associazione per delinquere di tipo mafioso, è un reato permanente;

2) che nei suddetti reati la condotta penalmente rilevante si ravvisa in quelle di colui che favorisce l'accordo del quale - come nel caso in esame - *“ sa e vuole che produca effetti di conservazione e/o di rafforzamento per il sodalizio mafioso, accordo che assurge esso stesso a momento consumativo del reato se dotato di tutti i requisiti per risultare capace di ingenerare negli appartenenti al sodalizio gli effetti di cui si è detto, valutabili anche obiettivamente ex post ”*;

3) che l'accordo poteva avere ad oggetto la promessa di aiuto nella competizione elettorale da parte della consorteria mafiosa e dall'altra l'impegno chiaro e serio del candidato di sdebitarsi assumendo specifiche iniziative legislative o amministrative di sua competenza;

4) che le Sezioni Unite della Corte di Casazione nel 2005 con la sentenza Mannino, avevano evidenziato che in tale ipotesi era necessario verificare se gli impegni assunti dal politico avevano inciso sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'associazione criminale precisando tuttavia che tale verifica poteva prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell'accordo;

5) che dunque allo stesso modo *“l'accordo serio ed affidabile relativo alla protezione da attentati, assicurata, a chi è costretto da necessità effettive, a pagare cifre assai rilevanti per tale servizio, da parte di cosa nostra, costituisce esso stesso - per chi se ne fa promotore, dal lato, anche del sodalizio profittatore – un evento capace di contribuire all'avvio della compressione del bene giuridico tutelato dalla norma contestata ossia l'ordine pubblico, che è vulnerato per il solo fatto che un'associazione mafiosa sia posta in condizioni di estendere ed estenda la propria area di illeciti affari sul territorio, anche sostituendosi ai poteri istituzionali, nella garanzia della difesa dei beni fondamentali (libertà, vita) di taluni cittadini”*.

6) che fintanto che il concorrente esterno protrae volontariamente l'esecuzione dell'accordo che egli ha voluto e di cui si era fatto garante presso i due poli, si manifesta il carattere permanente del reato posto in essere sicchè, in altre parole (riprendendo un frammento di una pronuncia di altra sezione della stessa Suprema Corte), *“la suddetta condotta partecipativa esterna si esaurisce quindi con il compimento delle attività concordate”*;

7) che il reato in esame può dirsi iniziato *“con la realizzazione dell'accordo mafia- imprenditore ed era destinato a cessare quando e se fossero cessati i comportamenti che l'imputato teneva in esecuzione dell'accordo (...), sempre ovviamente restando impregiudicata l'analisi dell'atteggiamento psicologico;* .

8) che la Corte d'appello, *“in linea di principio”*, aveva fatto propria detta impostazione ed aveva ancorato la data di cessazione del concorso esterno di Dell'Utri al 1992 e cioè alla data di effettuazione

degli ultimi pagamenti da parte di Berlusconi alla mafia tramite lo stesso Dell'Utri in esecuzione del patto di protezione;

9) che però i suddetti giudici non avevano tenuto conto o comunque non avevano motivato sulle ragioni in base alle quali una prima fase di cessazione della condotta in esame non poteva essere individuata nel periodo 1978-1982 durante la quale Dell'Utri non era rimasto più alle dipendenze di Berlusconi, soggetto in favore del quale il patto con la mafia era stato stipulato.

10) che detto vuoto argomentativo - tradottosi in un vizio di motivazione (denunciato dalla difesa e sostenuto dal P.G. d'udienza) - doveva essere colmato dal giudice del rinvio, ove vi fossero gli elementi - mediante indicazioni specifiche sul comportamento tenuto, in quel periodo (1978-1982), da parte di Dell'Utri, *“ non potendo darsi ingresso a presunzioni basate sulla bontà dei rapporti di amicizia con Berlusconi: rapporti che da soli non provano il perdurare dell'intromissione di Dell'Utri in affari penetranti per la vita dell'imprenditore dal quale si era allontanato atteso che di ciò non risultano esplicitate neppure la ragione e le modalità concrete del concorso nei versamenti che si dicono comunque avvenuti, materialmente dunque anche ad opera di terzi, a partire del 1978”*

11) che una simile apparente interruzione dei rapporti precedentemente stretti con Berlusconi, all'esito della nuova analisi demandata al giudice di rinvio poteva ritenersi *“indicativa della definitiva fine della permanenza del reato fino a quel momento consumato, con evidenti riflessi sul computo del termine prescrizione”*, ovvero compatibile, con diversa motivazione, con il costrutto accusatorio, ovvero ancora significativa dell'intervenuta *“cessazione del*

reato permanente alla quale potrebbe avere fatto seguito – ove il giudice di rinvio ne argomentasse plausibilmente la sussistenza(...) – una forma di ripresa dello stesso reato all'atto del ritorno di Dell'Utri nell'area imprenditoriale facente capo a Berlusconi”, con individuazione di una condotta in continuazione ex art. 81 cpv c.p. con quella precedente cessata una prima volta. Con evidenti conseguenze in ordine “al calcolo della prescrizione che decorrerebbe dall'ultima delle condotte dell'imputato di cui il giudice di rinvio possa sostenere motivamente che sia la oggettiva e soggettiva manifestazione della protrazione della condotta anti-giuridica in esame”. Ritornando all'esame del quinto motivo di ricorso, deve rilevarsi che i giudici di legittimità hanno ritenuto che il vizio della motivazione denunciato dalla difesa fosse fondato con riferimento sia alla già esaminata questione del periodo di quattro anni almeno in cui Dell'Utri si era allontanato dall'area imprenditoriale berlusconiana ed aveva lavorato alle dipendenze di Rapisarda; sia alla questione del dolo che avrebbe assistito la fase dei successivi pagamenti.

In relazione a tali pagamenti la motivazione della Corte d'Appello - *dal punto di vista oggettivo* – essendo logica e congrua aveva superato, secondo la Corte di Cassazione, il controllo di legittimità.

Essa richiedeva invece “ *una opportuna chiarificazione solo se si sia trattato di un prosecuzione senza soluzione di continuità dopo l'allontanamento di Dell'Utri ovvero di una ripresa dopo un'interruzione*” .

E' stato affermato dai giudici di legittimità che “ *sulla realtà oggettiva dei pagamenti negli anni '80 e poco oltre comunque ad opera*

di Dell'Utri e sulla base della nota causale del patto di protezione con la mafia, la sentenza era risultata rispettosa dei parametri relativi soprattutto in ordine al tema principale della denunciata inattendibilità dei collaboratori di giustizia" le cui dichiarazioni – in alcune ipotesi frutto di percezione anche diretta dei fatti riferiti avevano formato oggetto di "un'approfondita disamina anche incrociata da parte del giudice di merito"; detto giudice aveva anche spiegato i motivi di alcune differenze cronologiche in esse contenute e che erano solo relative all'epoca in cui le notizie erano state apprese e non già all'epoca della stessa notizia (Galliano, ad esempio, nel 1986, aveva sentito personalmente Cinà lamentarsi dell'atteggiamento che aveva assunto dell'Utri nei suoi confronti; Ferrante aveva assistito personalmente nel 1988 alla consegna di denaro proveniente da Canale 5 a Raffaele Ganci che, tramite Biondino, l'aveva fatta pervenire al suo capo mandamento).

Gli stessi giudici di legittimità hanno messo in evidenza che la Corte d'Appello:

a) sulla base delle dichiarazioni di Galliano e della telefonata intercorsa tra Dell'Utri ed il Cinà il 16 gennaio 1987, non aveva escluso una ricostruzione che collegava i pagamenti provenienti da Berlusconi, in epoca successiva al 1980, alla *"causale della protezione e non anche alla installazione delle emittenti televisive; in tal modo evidenziando come il nucleo delle dichiarazioni del collaboratori, ritenuto rilevante, fosse quello relativo alla effettività dei pagamenti"* e non già alle cause degli stessi che potevano essere anche oggetto *"di possibile incertezza proprio per la natura indiretta delle dichiarazioni"*;

b) aveva indicato gli elementi di *riscontro obiettivo* alle dichiarazioni di Galliano e di Calogero Ganci, rappresentati da

conversazioni telefoniche anche successive all'attentato di Via Rovani del novembre del 1986 (e ciò a riprova del fatto che *"Dell'Utri, pur continuando a pagare a "cosa nostra" aveva formulato proteste sulle modalità oppressive delle riscossioni"*). In particolare il racconto di Galliano e di Cinà sull'intervento di Riina Salvatore a fronte dell'atteggiamento problematico assunto da Dell'Utri (confermato dal tenore della conversazione intercorsa tra Cinà e Alberto Dell'Utri, fratello dell'imputato, il 25 dicembre 1986), aveva trovato conferma nell'attentato del novembre del 1986 alla villa di Via Rovani, attentato che il Berlusconi aveva attribuito a "cosa nostra" e del quale aveva parlato, in una conversazione avvenuta poco dopo mezzanotte a Dell'Utri il quale, dopo avere chiamato immediatamente Cinà, aveva rassicurato l'amico imprenditore.

La Suprema Corte – ribadendo che la motivazione del giudice di merito non si era esposta a censure sull'affermazione della effettiva protrazione dei pagamenti – ha rilevato che erano emersi elementi concreti, quali gli attentati subiti da Berlusconi nell'arco temporale in esame, che avevano lasciato *"trasparire, come correttamente sottolineato dalla difesa, elementi di una certa torsione o avvimento dei rapporti fra le parti stesse all'interno dei quali quei pagamenti avrebbero dovuto essere interpretati e valutati"*, elementi che la Corte di Cassazione ha individuato:

-nell'attentato di Via Rovani che Berlusconi aveva subito nel novembre del 1986 con la convinzione personale che fosse stata opera di "cosa nostra" e nei dubbi che anche Dell'Utri aveva inizialmente nutrito;

-nelle dichiarazioni di Galliano che nel 1986 aveva sentito Cinà lamentarsi dell'atteggiamento scostante che aveva assunto il Dell'Utri

nei suoi confronti e dire che non voleva più andare a riscuotere le somme da quest'ultimo;

-nell'intervento del boss mafioso Totò Riina che, informato di detto atteggiamento dell'odierno imputato, aveva deciso di replicare con ulteriori iniziative intimidatorie assunte nel 1987 ottenendo non solo la riconsiderazione di Cinà presso Dell'Utri, ma anche il pagamento del doppio della somma che quest'ultimo aveva pagato fino a quel momento per la protezione;

-nelle dichiarazioni di Calogero Ganci – riferite al periodo 1984/1985 - nel quale, come gli aveva detto il proprio genitore, Cinà aveva riferito delle lamentele di Dell'Utri che, *“nell'effettuare i noti pagamenti”* si era sentito *“tartassato dai fratelli Pullarà”*, uno dei quali aveva assunto il ruolo di reggente della “famiglia” mafiosa al posto di Stefano Bontade, dopo la morte di quest'ultimo, iniziando a riscuotere le somme prima percepite dallo stesso Bontade e che poi era stato estromesso e sostituito con Cinà secondo quanto aveva deciso Riina;

-nelle dichiarazioni del collaboratore Anzelmo che aveva raccontato fatti *“per buona parte”* coincidenti con quelli che avevano riferito Galliano e Calogero Ganci;

-nella conversazione telefonica intercorsa nel 1986 tra Alberto Dell'Utri e Cinà nel corso della quale quest'ultimo detto al proprio interlocutore che Dell'Utri aveva preso l'abitudine di farlo aspettare o di evitarlo.

Sono stati poi rammentati gli attentati di matrice mafiosa ai magazzini Standa del 1990 che, giudicati dalla Corte d'Appello inadeguati a provare ulteriori interessamenti di Dell'Utri per la composizione della questione sottostante presso i capi di “cosa nostra”, a parere dei giudici

di legittimità devono essere “ sottoposti a nuova valutazione nell’ottica della tesi difensiva del potere di essi di rappresentare (o meno) la espressione di un rapporto tra Berlusconi e mafia non più regolato da un patto di reciproco interesse (sia pure necessitato per il primo) e, di riflesso, quale causa o effetto – poco rileva – di un rapporto di Dell’Utri con cosa nostra comunque non più convergente, nel perseguimento di comuni interessi.

La Corte di Cassazione ha poi sottolineato che dopo la morte dei vertici mafiosi Bontade e Teresi (1981) – autori dell’accordo del 1974 del quale avevano assunto il ruolo di garanti – erano mutati gli equilibri e l’associazione criminale si era caratterizzata per una connotazione più aggressiva che poi sarebbe culminata nella stagione delle stragi.

La motivazione della sentenza della Corte d’appello era stata giudicata dalla Suprema Corte:

-carente nella motivazione nella parte in cui aveva trascurato di considerare la tensione dei rapporti tra Dell’Utri (riluttante a pagare) ed i vertici mafiosi che avevano preso il posto di Bontade e cioè i Pullarà, descritti come soggetti che “tartassavano” Dell’Utri e, poi, Riina autore di azioni vessatorie e attentati;

-“manifestamente illogica”, nella parte in cui aveva “sostenuto che l’attentato alla villa di Via Rovani non avrebbe avuto la capacità di mutare atteggiamento psicologico di Dell’Utri perché doveva intendersi solo come prassi della consorteria mafiosa, volta a non fare allentare la tensione con la propria vittima onde evitare che questa cessasse di pagare il prezzo delle estorsioni”; e invero, se detta prassi doveva servire a “ tenere sulla corda” oltre che Berlusconi anche Dell’Utri (era costui infatti che – secondo il racconto dei collaboranti - si era

mostrato recalcitrante ai pagamenti) il ragionamento fatto dai giudici di merito appariva del tutto irrazionale, in quanto non aveva spiegato in alcun modo come una vittima (Dell'Utri) poteva essere considerata contemporaneamente il concorrente esterno nell'associazione mafiosa che quelle pressioni, anche contro di essa, andava esercitando.

La Suprema Corte, poi evocando diversi approdi giurisprudenziali sul tema dell'elemento psicologico del delitto in esame ed in particolare la nota sentenza delle Sezioni Unite "Mannino" ha evidenziato che, per la configurabilità del delitto di concorso esterno in associazione per delinquere ed in associazione per delinquere di tipo stampo mafioso, non vi era spazio, né per il dolo eventuale né diversamente da quanto proposto dal Procuratore Generale – per il dolo intenzionale.

Né era rilevante accertare *“perché il concorrente abbia agito nel modo ritenuto rilevante ex art. 110 e 416 o 416 bis c.p. essendo sufficiente dimostrare il “doppio coefficiente psicologico”, ossia quello che deve investire, perché possa dirsi sussistente il reato, il comportamento dell'agente e la natura di esso come contributo causale al rafforzamento dell'associazione; in terzo luogo è richiesta la prova della coscienza e della volontà che l'apporto risulti diretto alla realizzazione del programma criminoso del sodalizio: una prova quest'ultima che non risulta, nella assoluta maggioranza delle sentenze di legittimità, attribuita esplicitamente all'area del “dolo specifico” e che la generalità degli approdi ha fatto rientrare (..) nell'ambito del dolo diretto, nel senso della coscienza e volontà, che l'agente deve avere, di dare il proprio contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione, tramite il rapporto con il soggetto qualificato”*.

Richiamando la motivazione della sentenza delle SS. UU del 2005, i giudici di legittimità hanno sottolineato che “ *la mera accettazione da parte del concorrente esterno del rischio di verificazione dell’evento (rafforzamento del sodalizio, connotato dal suo programma delinquenziale) - ritenuto probabile o possibile, non basta a configurare il reato*”. Occorre “ *che la realizzazione del fatto tipico mediante l’evento di rafforzamento o conservazione sia stata rappresentata e voluta dal concorrente esterno nel senso che egli abbia “ accettato e perseguito” il detto obiettivo, anche a prescindere dagli ulteriori scopi avuti di mira*”.

Detta accettazione non era in alcun modo dimostrativa del ricorso alla figura del dolo eventuale (come sostenuto dalla difesa).

Il dolo diretto, hanno sostenuto i giudici di legittimità, era “*conferente*” all’ipotesi in esame in cui l’evento – rafforzamento poteva “*non avere rappresentato l’obiettivo unico o primario della condotta dell’imputato, ma questi lo ha previsto, lo ha accettato e lo ha perseguito come risultato non solo possibile o probabile ma addirittura certo o comunque “ altamente probabile” di quella condotta*”.

Fatte le superiori premesse i giudici di legittimità hanno rilevato che la consapevolezza e volontà del fine perseguito dall’imputato, indicato e motivato dalla Corte d’Appello come fine di conservazione proprio del sodalizio mafioso, con particolare riferimento all’acquisizione di “*nuove e proficue relazioni patrimoniali*” era stata individuata nelle forme proprie del dolo diretto e ciò in linea con la citata giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione; dolo che non era contraddetto dal fatto che fino al 1978 l’imputato era stato mosso anche dalla volontà di risolvere il problema della sicurezza

dell'amico Berlusconi e che, in relazione al quel periodo temporale era stato caratterizzato dalla consapevolezza e dalla volontà che la condotta in esame si sarebbe posta *“nella linea del perseguimento dei fini ultimi dell'associazione criminale”*, come la Corte d'Appello aveva motivato citando i significativi incontri tra Dell'Utri e soggetti mafiosi di vertice.

La Corte di Cassazione, in tale prospettiva ha rievocato gli episodi riportati nella sentenza della Corte d'appello che apparivano idonei a supportare la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo diretto di Dell'Utri e che non potevano in alcun modo giustificare la ricostruzione alternativa proposta dalla difesa che intendeva, invece, attribuire all'imputato il ruolo della vittima costretta soltanto a subire.

Sono stati indicati pertanto:

- l'incontro presso il ristorante milanese *“Le Colline Pistoiesi”* avvenuto tra il 1975 ed il 1976, incontro che la Corte d'Appello - con motivazione reputata del tutto logica dai giudici di legittimità - aveva ritenuto sintomatico della considerazione in cui Dell'Utri era tenuto all'interno di *“cosa nostra”* *“quale soggetto affidabile”* da potere coinvolgere in relazioni estremamente riservate del sodalizio mafioso, perché riguardanti personaggi come Mangano, il quale lo aveva presentato come il suo *“principale”* e Antonino Calderone che accompagnava a Milano il fratello che era un boss mafioso che ricopriva un ruolo apicale all'interno dell'associazione mafiosa;

-la partecipazione di Dell'Utri alla cena con Stefano Bontade avvenuta nella villa di quest'ultimo intorno al 1977, evento che era stato reputato indicativo dei rapporti che Dell'Utri intratteneva con i boss mafiosi, rapporti che non consentivano di considerarlo una *“vittima”*.

La Corte di Cassazione ha voluto mettere in risalto che l'importanza attribuita correttamente dai giudici di merito ai suddetti episodi, non aveva assunto il significato del superamento della tesi ribadita in giurisprudenza secondo cui le frequentazioni e le vicinanze con soggetti mafiosi non costituivano prova del concorso esterno.

Detti episodi, cioè, erano stati ritenuti capaci di “colorire” prove di altro spessore costituite “*primariamente*” dalla promozione dell'incontro di Milano del 1974 con i capi mafiosi, dal raggiungimento, in quella sede, dell'accordo per la protezione di Silvio Berlusconi e dal versamento per alcuni anni, da parte di quest'ultimo, tramite Dell'Utri, di cospicue somme di denaro a “cosa nostra”.

Detti comportamenti, sono stati reputati dalla Suprema Corte indicativi del fatto che Dell'Utri “*avesse accettato di risultare aderente al fine perseguito dal sodalizio, il quale traeva il vantaggio patrimoniale finale dell'intera operazione*” .

Proseguendo l'esame dell'elemento psicologico del delitto in contestazione, la Suprema Corte ha sostenuto l'illogicità e la incompletezza della motivazione nella parte relativa alla disamina del dolo nel periodo successivo al 1978 specificando inoltre che “*nel quadriennio e quinquennio successivo all'allontanamento di Dell'Utri dall'area imprenditoriale berlusconiana, si è rilevata addirittura una carenza di motivazione riguardo all'elemento oggettivo che, se solo superabile, renderebbe rilevante e da emendare anche la carenza dei requisiti ulteriori del reato*” .

Per il periodo successivo al ritorno di Dell'Utri a Publitalia, in relazione ai numerosi elementi che la Suprema Corte ha ritenuto problematici e che riguardavano “*essenzialmente i comportamenti*”

riluttanti di Dell'Utri verso cosa nostra nonché gli attentati realizzati ai danni di beni privati e inerenti all'attività imprenditoriale di Berlusconi.", è stata richiesta ai giudici del rinvio una valutazione "unitaria e non parcellizzata" che sia in grado di dare "un senso compiuto, sul piano argomentativo, di elementi probatori e normativi apparentemente contrapposti".

Da un lato, cioè, la condotta dell'Utri che si era risolta oggettivamente in un arricchimento di "cosa nostra", ma che negli anni '80 era "divenuta riottosa e recalcitrante, oltre che punteggiata da recriminazioni e atteggiamenti ostruzionistici" nei riguardi degli esponenti mafiosi ed "in contrappunto alquanto equivoco con gli attentati anche dinamitardi dalla evidente carica intimidatoria. Dall'altro lato il rigore della prova del dolo diretto che non ammette presunzione e che richiederebbe che, anche in ordine ai comportamenti appena rievocati, potesse darsi una spiegazione compatibile ed in linea con la tesi secondo cui Dell'Utri avrebbe accettato e perseguito l'evento del rafforzamento del sodalizio mafioso recando un contributo alla realizzazione del programma comune.

La prova della suddetta finalizzazione non poteva – secondo l'assunto dei giudici di legittimità – ritenersi acquisita negando o misconoscendo, così come era stato fatto nella sentenza della Corte d'Appello la valenza di emergenze che si sono contraddistinte, "all'apparenza, come segni del contrario e cioè di una possibile caduta della precedente unitarietà d'intenti".

Di detti comportamenti la Suprema Corte ha chiesto una "nuova giustificazione probatoria ad opera del giudice di rinvio" essendo apparso il ragionamento effettuato dalla Corte di merito insufficiente

nella parte in cui, anzichè motivare sulle cause di certe prese di distanza da parte di Dell'Utri nei confronti di cosa nostra anche in costanza degli attentati, si era soffermata sulle conseguenze delle prime (le prese di distanza nei confronti dell'associazione mafiosa) e dei secondi (gli attentati) e sulla *“asserita significatività della ripresa di contatti tra le parti “ nonostante” quegli eventi”*.

Riprendendo l'argomento della prescrizione la Corte di Cassazione ha esaminato il motivo di ricorso con il quale la difesa dell'imputato – rilevando che i pagamenti non si erano protratti oltre 1986 - aveva asserito che il reato si era prescritto.

La Corte di Cassazione ha rilevato:

-che la Corte d'Appello, sulla base delle dichiarazioni rese da Ferrante, la cui credibilità sul tema era stata adeguatamente analizzata, aveva sostenuto che i pagamenti si erano protratti con cadenza semestrale o annuale fino al 1992, con la conseguenza che il termine di prescrizione – ove in sede di rinvio venisse data una congrua motivazione sull'elemento psicologico del dolo nel periodo già indicato- decorreva da tale data;

-che il delitto in esame aveva natura permanente e che la permanenza cessava *“nel momento in cui il concorrente aveva perso il potere e la capacità di far cessare gli effetti pregiudizievoli del proprio comportamento antigiuridico il quale, però, deve ritenersi abbia visto il momento d'inizio della rilevanza causale nella data del raggiungimento dell'accordo o della rinnovazione dell'accordo col quale ha prodotto un rafforzamento della mafia”*;

-che il patto – diversamente da quanto ritenuto dalla difesa – non era il fatto consumativo di un reato istantaneo, *“ma un evento dotato di*



rilevanza causale per la vitalità del sodalizio” per cui i suoi effetti antigiusuridici hanno conservato efficacia permanente individuabile nei pagamenti che i giudici di merito avevano ritenuto procrastinati, secondo quanto riferito da Ferrante, “fino a tutto il 1992;

che, dunque il giudice del rinvio aveva il compito di “nuovamente esaminare e motivare, con percorso argomentativo diverso da quello contenuto nella parte di motivazione censurata, se il concorso esterno contestato è oggettivamente e soggettivamente configurabile a carico del ricorrente anche nel periodo di assenza dell'imputato dall'area imprenditoriale Fininvest e società collegate (periodo intercorso, secondo la sentenza impugnata, tra il 1978 ed il 1982) ; se il reato contestato è configurabile, sotto il profilo soggettivo, anche nel periodo successivo a quello indicato” e di pronunciarsi eventualmente a seconda della decisione adottata, sulla prescrizione del delitto - che non è oggetto di rinvio sull'*an* – ai sensi dell'art. 129, I comma c.p.

Il ricorso del Procuratore Generale e la pronuncia d'inammissibilità.

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello sia in ordine all'intervenuta assoluzione per le condotte successive al 1992 sia con riguardo a cinque ordinanze con le quali venivano decise questioni istruttorie.

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile la prima censura del P.G. con la quale aveva preteso di sollecitare una diversa valutazione del risultato di prova in ordine alla data fino alla quale si erano protratti i pagamenti; hanno sottolineato i giudici di legittimità che

la Corte d'Appello aveva considerato, in particolare, che le dichiarazioni di Galliano, riguardanti la protrazione di pagamenti a "cosa nostra" fino al 1995, erano rimaste prive di riscontri obiettivi.

I giudici di legittimità hanno poi ritenuto manifestamente infondata la seconda censura con la quale il P.G. ricorrente aveva censurato la valutazione della Corte d'appello che, secondo l'assunto dell'accusa, aveva trascurato di considerare il movente politico degli attentati ai magazzini Standa di Catania, movente che era stato affermato nelle sentenze rese dai giudici di Catania che avevano giudicato quei fatti.

Secondo i giudici di legittimità la Corte d'Appello aveva svolto un ragionamento diverso e non esposto a censure ed aveva dato atto della tesi sostenuta dall'accusa in ordine al movente politico degli attentati del 1990 ai magazzini Standa compiuto dal Santapaola (così come aveva riferito il collaborante Siino) ed aveva anche considerato la volontà di "cosa nostra" palermitana a partire dagli '80 di avvicinare l'onorevole Bettino Craxi.

Gli stessi giudici di merito avevano tuttavia ritenuto che detta volontà era stata estremamente imprecisa atteso che - secondo quanto riferito da Siino - Brusca nel 1991 aveva incitato il boss mafioso Santapaola ad effettuare azioni intimidatorie contro Berlusconi e che Riina, tra il 1992 ed il 1993, aveva iniziato ad attuare una politica stragista: "*segno di assenza di contatti politici*". Secondo la Suprema Corte la motivazione adottata dai giudici di merito era stata del tutto logica.

Del resto - hanno osservato i giudici di legittimità - anche ove si fossero accertate le finalità politiche perseguite dai mafiosi attraverso gli

attentati in questione, ciò non avrebbe escluso la necessità di individuare un ruolo del Dell'Utri nella composizione della vicenda relativa agli attentati alla Standa di Catania, ruolo che la Corte di appello aveva escluso sulla base di quanto era emerso nel processo catanese in cui non era stato provato né il pagamento di pizzo, né l'esistenza di trattative avviate nell'interesse della parte offesa.

In relazione poi alla testimonianza di Garraffa Vincenzo, l'inattendibilità della stessa è stata reputata dai giudici di legittimità del tutto plausibile e completa, atteso che la Corte d'appello aveva evidenziato come le notizie sui movimenti di Dell'Utri in merito agli attentati non potevano essere appresi da Garraffa da terzi che erano stati menzionati nella sentenza in quanto li aveva conosciuti in un periodo successivo ai suddetti movimenti.

E' stata poi ritenuta del tutto fattuale e non rispettosa dei criteri contenuti nella sentenza Mannino in tema di valutazione indiziaria, la considerazione del P.G. in ordine al riconoscimento della validità delle asserite intromissioni di Alberto Dell'Utri nella vicenda degli attentati alla Standa.

Anche il terzo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile. Il P.G. aveva definito un esempio di parcellizzazione della valutazione della prova, il criterio che aveva adottato la Corte d'Appello nella ricerca, e successiva esclusione, del patto politico mafioso del 1993-1994, sulla base delle negazione della valenza probatoria di circostanze ed incontri avvenuti nel 1994 che la Corte d'Appello aveva ritenuto ininfluenti rispetto ad un patto che doveva avere avuto ad oggetto le consultazioni elettorali del marzo 1994. Il P.G. aveva rilevato che detto patto non doveva essere inteso in *sensu notarile*, ma avrebbe

comportato “*sollecitazioni ed incontri*” tra la mafia e Dell’Utri anche successivi alle elezioni per ottenere i risultati legislativi sperati a seguito di un clima politico favorevole che si era formato.

La Corte di Cassazione ha ritenuto detta doglianza inammissibile in quanto non specifica sulle ragioni di fatto che avrebbero dovuto sostenerla ed ha rilevato che la prova non poteva fermarsi all’accertamento dell’insorgere di “*favorevoli contingenze determinate dal futuro assetto politico complessivo, non precisabili al momento della promessa e volte a sollecitare l’attuazione delle consuete provvidenze legislative da cosa nostra*”.

Manifestamente infondato è stato poi ritenuto il quarto motivo di ricorso con il quale il P.G. aveva messo in rilievo come il giudice di primo grado non aveva considerato che Cannella, a causa delle pressioni che su di esso aveva esercitato Cesare Lupo, aveva riferito meno di quello che sapeva sul coinvolgimento di Dell’Utri nel tentare di inserire esponenti di Sicilia Libera, partito “*nato per volontà della mafia*”, all’interno delle liste di Forza Italia.

I giudici di merito – a parere della Suprema Corte – avevano dato una motivazione del tutto plausibile: avevano in particolare rilevato che in ogni caso le dichiarazioni del Cannella non erano idonee a provare il coinvolgimento dell’imputato nelle attività politiche relative al periodo 1993 – 1994.

Le dichiarazioni rese dal Calvaruso in ordine al coinvolgimento di Mangano nel sostenere le iniziative di Cannella, per la nascita del nuovo movimento politico favorevole alla mafia, non avevano assunto alcun rilievo atteso che il collaborante aveva collocato la sospensione della

decisione di uccidere il Mangano nel 1994 , data successiva all'espletamento delle elezioni del marzo del 1994.

Inammissibile, per manifesta infondatezza è stato ritenuto il quinto motivo di ricorso con il quale il P.G. aveva criticato la valutazione delle dichiarazioni rese da Cucuzza effettuata dalla Corte d'Appello che aveva escluso che potessero considerarsi riscontro esterno a quanto aveva riferito Galliano, sull'incontro avvenuto tra Dell'Utri e Mangano, finalizzato ad ottenere promesse favorevoli in esecuzione del presunto patto politico stipulato ed avvenuto (secondo il Cucuzza) nella seconda metà del 1994; la Corte d'Appello aveva invece ritenuto che la data dell'incontro non era stata riscontrata da alcun elemento oggettivo. Il P.G. ricorrente aveva preteso che i giudici di legittimità accreditassero delle congetture sul motivo per il quale si erano verificate le discrasie tra le dichiarazioni di Cucuzza e quelle di Galliano sulla data dell'incontro, senza indicare “ *il tema specifico al quale queste dichiarazioni afferirebbero*” e rimettendo alla Corte di Cassazione, sui punti critici della sentenza impugnata, un'alternativa ricostruzione della vicenda.

Veniva ritenuto inammissibile, per manifesta infondatezza, il sesto motivo di ricorso per Cassazione, con il quale il P.G. aveva censurato la valutazione della Corte d'Appello in ordine alle annotazioni, fatte sull'agenda della segretaria di Dell'Utri, che non potevano costituire prova degli incontri tra Dell'Utri e Mangano.

Il P.G. ricorrente, con un ragionamento reputato dai giudici di legittimità “*congetturale ed indimostrabile*”, aveva ritenuto che almeno un incontro poteva essere effettivamente avvenuto nel novembre del 1993 tra l'imputato ed il Mangano “*non essendo stato provato il contrario*”.

La Corte di Cassazione ha ritenuto che quella del P.G. era una doglianza che non poteva trovare ingresso nel giudizio di legittimità. Ed ancora l'ordinanza del 18.5.2007 con la quale il giudice di primo grado aveva rigettato la richiesta di un nuovo esame del Cucuzza (che doveva riferire in ordine alla confidenza che aveva ricevuto dal Mangano sul dialogo che quest'ultimo aveva avuto con Dell'Utri in ordine a provvedimenti legislativi favorevoli a cosa nostra) e quelle del 28.1.2008 e dell'8.1.2010 con le quali la stessa Corte aveva rigettato la richiesta di assunzione del teste Ciaramitaro (sui provvedimento legislativi in questione) e l'ammissione di una memoria descrittiva delle dichiarazioni del Cucuzza, sono state ritenute dalla Corte di Cassazione frutto di *"decisioni correttamente e legittimamente motivate"*. La Corte d'Appello invero aveva rilevato che le dichiarazioni di Cucuzza sulla genesi dei viaggi di Mangano a Como alla fine del 1994 erano risultate errate quanto ai loro riferimenti cronologici utilizzati nella ricostruzione. Il racconto era risultato poi diverso dal resoconto fatto da Galliano a proposito delle confidenze a lui fatte sul tema da Cucuzza. Il racconto di quest'ultimo era stato poi non coincidente con quanto aveva riferito La Marca che aveva riferito di un incontro del Mangano con ambienti milanesi prima delle elezioni del marzo del 1994; una differenza di ricostruzione che non era solo di tipo cronologico, ma aveva riguardato il *" significato stesso dell'incontro, che se antecedente ad una competizione elettorale (come ritenuto dal tribunale)"* poteva reputarsi finalizzato alla *"ricerca di un patto sulle elezioni"*, mentre ove fosse stato successivo alle elezioni *(come ritenuto dal P.G.)*, doveva considerarsi *"un tentativo di pressione sganciato, in assenza di altri*

elementi certi, dalla promessa di aiuto per l'affermazione alle elezioni da parte della formazione politica di riferimento per Dell'Utri".

Il giudici della Suprema Corte hanno poi messo in risalto che la Corte d'Appello aveva ritenuto che l'incontro a Como tra Dell'Utri e Mangano non poteva essere collocato nel 1993 (come aveva ritenuto il Tribunale) perché era prematura l'eventualità di un patto politico-mafioso del tipo di quello indicato dall'accusa.

Ed ancora la Corte aveva messo in evidenza, in maniera giudicata dai giudici di legittimità "*plausibile e logica*", che, seppur collocando l'incontro nel dicembre del 1994 (come aveva propugnato il P.G.), non poteva trovare fondamento la tesi dell'accusa secondo cui in quell'incontro erano state fatte promesse alla mafia in ordine a proposte legislative ad essa favorevoli, atteso che quello era un momento particolarmente difficile che si sarebbe concluso infatti di lì a pochi giorni con la caduta del governo.

Gli stessi giudici di merito avevano poi rilevato che il racconto di Galliano e di Cucuzza aveva fatto riferimento solo ai tentativi degli interessamenti sollecitati presso Dell'Utri che erano stati successivi alla vittoria di Forza Italia nelle elezioni del 1994 e non avevano in alcun modo fatto riferimento al raggiungimento di risultati concreti.

Era stata dunque ineccepibile la decisione di rigettare la richiesta di riassunzione del Cucuzza.

E' stato poi messo in rilievo che la Corte d'Appello aveva rilevato un difetto procedurale in ordine alla appena evocata richiesta di riassunzione del Cucuzza, avanzata tardivamente in quanto non contenuta nè nei motivi d'appello né nei motivi presentati a norma dell'art. 585, IV comma c.p.p.

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile, reputando il ragionamento seguito dalla Corte d'Appello "*plausibile e rispondente ai criteri della logica e della razionalità*", il settimo motivo di ricorso relativo al ragionamento seguito dai giudici di merito nella parte in cui non aveva ritenuto che fossero stati provati i rapporti tra Dell'Utri ed i fratelli Graviano (arrestati nel 1994 insieme ai loro favoreggiatori Giuseppe D'Agostino e Salvatore Spataro), rapporti utili al fine di provare il legame di natura politica tra il Dell'Utri e la mafia riferibile al 1994. Veniva rilevato dal P.G. che i giudici di merito dovevano sospettare che D'Agostino (le cui dichiarazioni, secondo lo stesso procuratore, erano entrate nel dibattimento in quanto oggetto di contestazione effettuata nell'interrogatorio di Dell'Utri), non avesse detto la verità in dibattimento, considerato che, per ben due volte nel 1996, aveva riferito al p.m. di avere chiesto ai Graviano di dargli una mano per inserire il figlio nella società calcistica Milan Calcio. La menzogna poteva essere legata al fatto che – subito dopo l'arresto dei Graviano – si aveva interesse ad escludere ogni rapporto tra i boss mafiosi e Dell'Utri.

Era stato anche censurato dal P.G. il fatto che le dichiarazioni di Spataro erano state ritenute non attendibili e che il provino del figlio di D'Agostino di cui avevano parlato i tecnici del Milan era stato collocato nel 1992 e non nel 1994.

La Cassazione ha a tal proposito rilevato che:

- non era stato rispettato il principio dell'autosufficienza del ricorso che imponeva di allegare la copia integrale o la trascrizione integrale del contenuto dell'atto (l'interrogatorio di D'Agostino: *n.d.r.*);

-le dichiarazioni rese dal D'Agostino nel corso delle indagini preliminari erano state valutate corrispondenti a quelle rese in dibattimento dallo stesso D'Agostino, negative di interessamenti di Graviano presso Dell'Utri e la società Milan Calcio in favore del figlio;

- il tema in questione sarebbe stato utile per dimostrare non già accordi di rilievo penale, ma relazioni di contiguità e frequentazione tra l'imputato e soggetti gravitanti in ambienti mafiosi ed in quanto tali non idonee ad integrare l'ipotesi delittuosa in contestazione;

- non era stato neppure indicato come *“l'ipotetico favore fatto da Dell'Utri a Graviano nel gennaio del 1994 relativamente alla questione d'interesse calcistico potesse costituire elemento di riscontro individualizzante dell'accusa principale, rappresentata dalla realizzazione di un patto politico che avrebbe dovuto riguardare le elezioni del marzo del 1994 con soggetti mafiosi neppure coincidenti con quelli menzionati”*.

E' stata poi ritenuta manifestamente infondata (ai limiti della *“soglia assolutamente prossima all'inammissibilità “* e peraltro infondata nel merito), la censura con la quale il P.G. si era lamentato della negativa valutazione fatta dalla Corte in ordine all'attendibilità intrinseca del collaborante Spatuzza Gaspare.

Detta censura – ha ritenuto la Corte di Cassazione – aveva proposto un accertamento sul fatto che si sottraeva al sindacato demandato ai giudici di legittimità. Questi ultimi hanno ritenuto che la Corte d'Appello aveva fondato il proprio giudizio sull'attendibilità del collaborante appena citato su di un *“ragionamento logico e completo”* ritenendo che Spatuzza, prima di parlare dell'incontro che aveva avuto con Graviano presso il bar Doney (nel corso del quale quest'ultimo gli

aveva rivelato che avevano ottenuto ciò che volevano dal mondo politico grazie a persone come Berlusconi e Dell'Utri), aveva lasciato trascorrere troppo tempo. Il collegamento, poi, tra detto incontro e quello precedente avvenuto tra gli stessi soggetti a Campofelice di Roccella nel 1993, nel corso del quale Spatuzza era stato convocato dal Graviano per progettare un nuovo attentato per "smuovere" i politici di Roma, era stato frutto di personale convincimento operato dallo stesso collaborante.

Del pari infondato è stato reputato il motivo di ricorso relativo alla dedotta illegittimità dell'ordinanza con la quale la Corte d'Appello aveva rigettato la richiesta istruttoria di assunzione del Grigoli che – a discussione già avvenuta – poteva ammettersi solo se assolutamente necessaria. La Corte d'Appello non aveva ritenuto integrato detto requisito ed aveva anche avanzato dubbi sull'attendibilità del collaborante che aveva reso dichiarazioni parecchi anni dopo l'inizio della propria collaborazione ed aveva manifestato una carenza di ricordo in ordine alle occasioni in cui aveva sentito pronunciare il nome di Dell'Utri da parte di Mangano.

E' stata giudicata inoltre inammissibile la doglianza con la quale il P.G. aveva chiesto alla Corte di Cassazione di interpretare le intercettazioni secondo il significato che era stato loro attribuito dal Tribunale e non già dalla Corte d'appello, interpretazione che costituiva un giudizio di fatto devoluto al giudice di merito, non sindacabile da parte della Cassazione ove la ricostruzione fosse stata frutto di un'operazione logica e completa da parte del giudice di merito.

La Corte d'appello – nel caso in esame - aveva messo in rilievo non solo la distanza di tempo (cinque anni) intercorsa tra le conversazioni ed il patto politico mafioso che dette conversazioni avrebbero dovuto

dimostrare ed il fatto che Dell'Utri era stato eletto in un collegio del Nord e non già nel collegio Sicilia-Sardegna; ma anche che la conversazione intercettata nel 1999, da cui si era desunto l'impegno elettorale di "cosa nostra" in favore di Dell'Utri, non aveva provato l'esistenza di un patto a monte e la sua natura sinallagmatica.

La Corte di Cassazione ha messo in rilievo che il motivo di ricorso proposto dal P.G. non aveva sostanzialmente aggredito i passaggi della sentenza impugnata ove i giudici di merito avevano spiegato le ragioni per le quali non sussistevano le ragioni per configurare – dopo il 1992 – la condotta di concorso esterno in associazione mafiosa a carico di Dell'Utri; quest'ultimo - anche ove avesse eventualmente accettato l'appoggio elettorale di "cosa nostra"- non aveva posto in essere alcun comportamento *“ capace di determinare, anche istantaneamente, un concreto effettivo rafforzamento del sodalizio mafioso di riferimento misurabile ex post in termini apprezzabili e non rapportabili semplicemente alla causalità psichica”*.

Inammissibile è stata reputata la decima doglianza con la quale il P.G. aveva contestato il ragionamento della Corte d'Appello nella parte in cui aveva ritenuto che le dichiarazioni di Mangano, rese alla fine 1993 o nel 1994 sugli incontri politici che aveva avuto con Dell'Utri erano state frutto di millanterie. La Corte d'Appello aveva poggiato detta convinzione sul fatto – desunto da prove testimoniali – che Mangano era considerato all'interno di cosa nostra un chiacchierone. I giudici di merito avevano ritenuto che con la condotta millantatrice, Mangano aveva cercato di accreditarsi presso i boss Bagarella e Brusca come utile collegamento con Dell'Utri in modo da sfuggire alla condanna a morte decisa dallo stesso Bagarella.

Neppure - a parere della Corte di Cassazione - poteva reputarsi capace di inficiare il ragionamento della Corte d'Appello il fatto, dedotto dal P.G., secondo cui Mangano era presente ad una cena ad Arcore la notte di Sant'ambrogio del 1974 essendo *"tali fatti già ritenuti provati a capaci di dimostrare l'esistenza di un concorso esterno riferibile in epoca antecedente al 1992, sulla base di una condotta del Dell'Utri diversa da quella del patto politico-mafioso"*.

In relazione all'intercettazione della conversazione del boss Guttadauro, capace - secondo l'assunto del P.G. - di provare che il Mangano intratteneva rapporti politici a metà degli anni '90, ha rilevato la Suprema Corte che i giudici di merito avevano ritenuto, in modo *"plausibile e logico"*, che l'accenno contenuto in tale conversazione fosse manifestamente inconsistente sul piano probatorio e non era stato oggetto di ulteriori sviluppi investigativi.

Veniva dichiarata altresì inammissibile la undicesima censura che costituiva la riproposizione dei motivi di gravame già sottoposti alla Corte d'Appello e che detto giudice aveva respinto sostenendo in diversi passaggi della sentenza - invero non aggrediti specificamente, secondo i giudici di legittimità, con il ricorso del P.G. - che non sussistessero gli estremi per la configurazione del concorso esterno nella condotta ascritta all'imputato nel periodo successivo al 1992.

Il P.G. aveva censurato l'operato del giudice di secondo grado nella parte in cui, disattendendo i principi affermati nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte del 2005, aveva ritenuto che non sussistessero le prove per poter configurare il patto politico mafioso patto, patto che invece nel caso in esame poteva desumersi :

-dai rapporti tra Dell'Utri e gli "emergenti" fratelli Graviano;

-dai plurimi rapporti esistenti tra Mangano e Dell'Utri anche prima dell'epoca indicata (1994) dal Cucuzza, rapporti di cui vi era traccia nelle annotazioni dell'agenda del 1993, epoca in cui il D'Agostino aveva ricevuto dal Graviano *la promessa di ottenere tramite amicizie milanesi l'inserimento del figlio nella formazione giovanile del Milan;*

- dal summit di mafia, tenutosi alla fine 1993, di cui aveva parlato Spatuzza, nel corso del quale Graviano - all'epoca latitante- aveva annunciato allo stesso Spatuzza "una cosa politica" dalla quale tutti avrebbero tratto vantaggi;

-dall'incontro avvenuto nel gennaio del 1994 tra Graviano e Spatuzza al bar Doney nel corso del quale il primo aveva comunicato al secondo di avere ottenuto quello che il gruppo voleva, grazie alla serietà di Berlusconi e di Dell'Utri;

- dal fatto riferito da La Marca secondo cui Mangano, che era andato da Dell'Utri alla vigilia delle elezioni del 1994, era tornato invitando il collaborante a votare Forza Italia, perché gli avevano "qualche possibilità per il 41 bis";

-dai due incontri che il Mangano aveva avuto con Dell'Utri a Como dopo le elezioni del 1994, così come aveva riferito il collaborante Cucuzza, all'esito dei quali vi era stata la promessa della emanazione di provvedimenti legislativi favorevoli in materia di regime carcerario ("41 bis") ed di misure cautelari per il delitto di associazione mafiosa;

-dalle dichiarazioni del collaborante Giusto Di Natale che aveva riferito di avere visto Giuseppe Guastella, reggente di Resuttana, tornare euforico da un incontro con Mangano, che aveva dato buone speranze, dopo avere parlato con Dell'Utri, di "cose politiche".

Secondo il P.G. erano emersi tutti gli elementi del concorso esterno, ed in particolare - con l'indicazione delle norme che dovevano costituire, così come aveva promesso Dell'Utri, oggetto di modifica legislativa in senso favorevole all'associazione mafiosa - era possibile ritenere configurati :

- la specificità della promessa in cambio dell'appoggio elettorale;
- la serietà della stessa, vista l'affidabilità dei protagonisti che dal lato dell'associazione mafiosa erano rappresentati dal Brusca e dal Bagarella vertici di "cosa nostra";

- la verifica *ex post* degli effetti della promessa in ordine alla conservazione ed al rafforzamento dell'organizzazione, rappresentati dalle seguenti circostanze:

- *"l'abbandono della ricerca di nuovi referenti politici"*;

- *"l'aumento quindi della possibilità d'indirizzare tutte le energie del sodalizio al conseguimento degli scopi illeciti ad esso congeniali, mediante la cosiddetta sommersione o strategia del profilo basso"*;

- *"l'abbandono del progetto autonomista siciliano"*;

- *"il ricompattarsi dei due schieramenti di cosa nostra in precedenza divisi fra il perseguire la pista stragista ed il perseguire viceversa contatti politici"*;

- *"l'allontanamento dello spettro della disgregazione dell'organizzazione mafiosa per mezzo delle riforme legislative promesse"*.

Secondo la Corte di legittimità la sentenza impugnata, passando in rassegna le dichiarazioni dei collaboranti aveva ritenuto che esse non contenessero elementi da cui desumere un impegno preciso in tema di

interventi legislativi che Dell'Utri aveva preso nei confronti del Mangano.

E' stato dichiarato manifestamente infondato il motivo di ricorso del P.G. con il quale veniva censurato l'operato della Corte d'Appello che, con ordinanza del 17.9.2009, aveva rigettato la richiesta di assunzione della deposizione di Massimo Ciancimino che avrebbe dovuto deporre sul frammento di un foglio che conteneva una richiesta che "cosa nostra" aveva rivolto a Berlusconi in ordine alle reti televisive e su due lettere che lo stesso Ciancimino aveva ritirato da ambienti mafiosi e che dovevano essere recapitate al Dell'Utri.

Secondo la Corte di Cassazione i giudici di merito, con motivazione congrua, avevano ritenuto che la prova non era necessaria e che la deposizione di Ciancimino in ordine ai rapporti tra Dell'Utri e la mafia - nei termini prospettati - era del tutto generica e dunque incompatibile con le finalità dell'istruttoria in appello.

Peraltro le dichiarazioni del Ciancimino - delle quali la pubblica accusa aveva fornito i verbali - si erano presentate, a parere della Corte d'Appello, con evidenti incongruenze sul piano della ricostruzione cronologica e, in ordine al tema delle lettere di Provenzano che dovevano essere consegnate a Dell'Utri, contraddistinte da contraddittorietà ed incompletezza nella parte essenziale e finale del racconto. Ciancimino infatti aveva riferito di non sapere se la lettera indirizzata a Dell'Utri gli era stata in effetti recapitata.

Ed ancora veniva messo in evidenza dalla Corte d'Appello che le dichiarazioni del Ciancimino riguardavano notizie che quest'ultimo aveva appreso dal padre al quale, a sua volta, erano state riferite da altri, erano dunque dichiarazioni *de relato* di secondo grado.

Le stesse dichiarazioni , nella parte relativa al coinvolgimento di Dell'Utri in rapporti con capi mafiosi, erano state caratterizzate da una progressione accusatoria atteso che Massimo Ciancimino aveva parlato dei rapporti tra Dell'Utri e Provenzano (che lui aveva appreso in quanti riferitigli da terzi) solo nell'interrogatorio del 20.11.2009, mentre negli altri precedenti interrogatori si era limitato a dire che l'imputato era in contatto con il padre ed era stato destinatario di due lettere che quest'ultimo gli aveva inviato; aveva poi dichiarato ai PP.MM di Palermo che la notizia era falsa.

Ed infine è stato ritenuto inammissibile il motivo di ricorso con il quale il P.G. aveva censurato l'operato della Corte d'Appello laddove aveva ritenuto di negare qualsiasi rilevanza dimostrativa anche solo indiziaria alle dichiarazioni del collaborante Oreste che avevano riguardato l'eventualità di un accordo tra Dell'Utri e Cirferta, soggetto imputato con lo stesso Dell'Utri in un diverso processo celebrato a Palermo per il reato di calunnia aggravata volta screditare i collaboranti Di Carlo Onorato e Gugliemini.

La Corte di Cassazione ha rilevato che il P.G. non aveva considerato che il giudice di merito aveva posto in evidenza l'intervenuta assoluzione di Dell'Utri dal suddetto reato e sostanzialmente aveva riproposto dinanzi alla Suprema Corte, *per relationem*, un motivo già sottoposto al giudice di appello.

**IL GIUDIZIO DI APPELLO IN SEGUITO
ALL'ANNULLAMENTO CON RINVIO DELLA SUPREMA
CORTE.**

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

All'udienza del 18 luglio 2012, alla presenza dell'imputato e dei suoi difensori, delle parti civili (Comune di Palermo e Provincia Regionale di Palermo), dopo la relazione introduttiva, il Procuratore Generale ha chiesto che venissero accolte le richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale formulate segnatamente con memorie depositate il 2 ed il 18 luglio 2012.

I difensori dell'imputato, opponendosi alle richieste del P.G, hanno insistito nelle richieste formulate con memoria depositata il 29 giugno 2012 e meglio individuate nell'indice depositato il 18 luglio 2012.

Il P.G, opponendosi alle istanze formulate dalla difesa di Dell'Utri, ha prestato il proprio consenso all'acquisizione delle sentenze passate in giudicato con le quali l'imputato era stato assolto dal delitto di calunnia e di tentata estorsione e della relazione di servizio redatta in data 29.1.1988 dal Vice Sovrintendente di P.S. Pietro Antonicelli. I difensori delle parti civili si sono associati alle richieste del P.G.

La Corte – con ordinanza resa all'udienza del 25 luglio 2012 ed allegata al verbale - ha deciso in merito alle richieste istruttorie, disponendo l'esame di Giovanni Brusca, limitatamente al tema dell'asserito pagamento di ingenti somme di denaro da parte di Silvio Berlusconi in favore della criminalità mafiosa nel periodo oggetto del *devolutum* e di Giovanni Scilabra.

Ha disposto altresì – a seguito del consenso espresso dal P.G. e dalle parti civili – l'acquisizione della relazione di servizio del 29 gennaio

1988, del dispositivo della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Palermo in data 31 marzo 2011 di assoluzione di Dell'Utri per il reato di calunnia aggravata e dell'attestazione della Corte di Cassazione del rigetto dell'impugnazione del P.G. nonché della sentenza di assoluzione emessa dalla Corte d'Appello di Milano in data 20 maggio 2011 per il reato di estorsione contestato a Dell'Utri e dell'attestazione della Corte di Cassazione del rigetto del ricorso del P.G. e di declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla parte civile.

All'udienza del 3 ottobre 2013 il P.G. ha altresì chiesto la riapertura dell'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei collaboranti di giustizia Gaetano Grado e Bruno Rossi, l'acquisizione della nota del DIA del 5.9.2012 e, ove non vi fosse stato l'accordo su detta acquisizione, l'escussione di colui che aveva redatto tale nota.

I difensori delle parti civili si sono associati alla richiesta.

Su richiesta della difesa dell'imputato – che si era opposta alle ulteriori richieste del P.G. – è stato concesso un termine per esaminare gli atti depositati dalla Procura Generale.

All'udienza del 17.10.2012, sentito il teste Scilabra, con ordinanza allegata al verbale di udienza, è stato ammesso l'esame testimoniale dei collaboratori Grado e Rossi che sono stati sentiti all'udienza del 30.10.2012, nel corso della quale è disposta l'acquisizione della sentenza definitiva emessa nei confronti dello stesso Grado in data 12.12.2008 dal G.U.P. del Tribunale di Palermo, con il consenso della difesa dell'imputato.

Il 23 novembre 2012, rigettate le richieste di acquisizioni di documentazione finanziaria della Fininvest, dell'atto di citazione nel giudizio civile promosso da Dell'Utri nei confronti di Scilabra ed anche

della richiesta di assunzione di altre prove testimoniali (Boiocchi, Abbate e Brivio) e documentali, è stata disposta l'acquisizione del certificato penale di Gaetano Grado e della documentazione amministrativa comprovante i periodi di detenzione comune tra Grado e Rossi nonché l'esame testimoniale del vice questore Nicola Franco.

All'udienza del 5 dicembre 2012 è stata altresì disposta l'acquisizione di documentazione depositata dalla difesa e dal P.G. e dopo la rinuncia di quest'ultimo all'escussione del teste Franco è stato acquisito l'estratto della sentenza emessa in data 10 dicembre 1990 della Corte di Assise di Appello di Palermo.

Il Procuratore Generale, le parti civili e della difesa de l'imputato hanno precisato le loro conclusioni, depositando memorie, rispettivamente alle udienze dell'11 e 18 gennaio 2013 (P.G.) del 18 gennaio 2013 (parti civili) e del 4 e 11 febbraio 2013 (difesa imputato); all'udienza dell'11 febbraio 2013 l'imputato ha reso spontanee dichiarazioni ed il processo veniva rinviato all'udienza del 25 marzo 2013, per repliche.

A tale udienza sentite le repliche delle parti e le dichiarazioni spontanee di Dell'Utri il processo veniva deciso con lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premessa

La sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Corte di Cassazione il 9 marzo 2012 segna il percorso logico – giuridico che questa Corte, quale giudice del rinvio, dovrà seguire nell'esaminare la condotta di Marcello Dell'Utri al fine di verificare se essa, nell'arco

temporale compreso tra il 1978 ed il 1992 – nei termini che saranno di seguito specificati – possa essere ricompresa nell'unico reato di natura permanente di concorso esterno in associazione mafiosa.

Deve essere brevemente rammentato che il Tribunale di Palermo con la sentenza dell'11 dicembre 2004 aveva ritenuto la condotta di Marcello Dell'Utri penalmente rilevante per le ipotesi originariamente formulate nei suoi confronti in due distinti capi d'imputazione, concorso esterno in associazione (*reato commesso in Palermo (luogo di costituzione e centro operativo della associazione per delinquere denominata Cosa Nostra), Milano ed altre località, da epoca imprecisata sino al 28.9.1982 (capo a)*) e concorso esterno in associazione mafiosa (*reato commesso in Palermo (luogo di costituzione e centro operativo dell'associazione per delinquere denominata Cosa Nostra), Milano ed altre località, dal 28.9.1982 ad oggi (capo b)*).

In particolare, erano stati individuati due snodi investigativi che avevano entrambi condotto all'affermazione della responsabilità dell'imputato.

Il primo aveva riguardato i rapporti di Dell'Utri con i boss mafiosi Stefano Bontade e Girolamo Teresi e la funzione di mediatore che Dell'Utri, ricorrendo all'amico Gaetano Cinà (condannato dal Tribunale alla pena di anni sette di reclusione per i delitti di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p.) ed alle sue autorevoli conoscenze e parentele, aveva svolto tra “cosa nostra” e Silvio Berlusconi, anche dopo la morte di Bontade e Teresi.

Era stato ritenuto dal giudice di primo grado che Dell'Utri, in tal modo, aveva apportato un consapevole e rilevante contributo al rafforzamento del sodalizio criminoso al quale aveva procurato una

cospicua fonte di guadagno illecito rappresentata dai soldi provenienti dall'estorsione posta in essere nei confronti dell'imprenditore milanese Silvio Berlusconi, il quale in cambio aveva ricevuto un'ampia protezione dall'associazione mafiosa.

Il secondo tema di indagine e di responsabilità aveva riguardato la condotta, posta in essere da Dell'Utri nel periodo successivo al 1992, che si era tradotta nella promessa fatta da quest'ultimo all'associazione mafiosa, di futuri benefici anche legislativi in tema di giustizia, in cambio di un appoggio elettorale.

La Corte di Appello di Palermo, pervenendo ad una soluzione parzialmente confermativa di quella del Tribunale, aveva confermato l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa solo per la parte relativa all'opera di mediazione svolta da Dell'Utri in favore di Silvio Berlusconi e della consorteria mafiosa, assicurando al primo un'ampia protezione personale ed anche imprenditoriale ed alla seconda cospicui guadagni costituiti dal pagamento di somme di denaro versate dall'imprenditore, fino al 1992.

Non aveva ritenuto invece che sussistessero elementi probatori capaci di convalidare la tesi dell'accusa con riguardo al secondo tema d'indagine dello scambio politico – mafioso che Dell'Utri avrebbe asseritamente concluso nel 1994 con “cosa nostra” ritenendo che non erano rinvenibili a carico dell'imputato prove inequivoche e certe di concreti e consapevoli contributi a lui riconducibili aventi rilevanza causale in ordine al rafforzamento dell'organizzazione mafiosa.

La delimitazione della condotta

Deve rilevarsi preliminarmente che la rinnovazione dibattimentale disposta dal Collegio con l'ordinanza del 17 ottobre 2012, ammissiva

della deposizione testimoniale del collaboratore di giustizia Gaetano Grado richiesta dalla Procura Generale (ordinanza alla quale si rinvia e che fa parte integrante della presente decisione), non ha determinato l'ampliamento della condotta delittuosa attribuita a Dell'Utri, al quale tendeva il Procuratore Generale.

Il Collegio, infatti, ha ritenuto che le dichiarazioni rese da Grado non consentono di esprimere un giudizio di attendibilità intrinseca del collaborante, con ciò restando preclusa ogni valutazione delle dichiarazioni rese anche da Bruno Rossi, l'altro collaboratore di giustizia (pure ammesso con la stessa ordinanza), che avrebbero dovuto fornire un riscontro esterno alle provalazioni del primo.

Seguendo, infatti, i criteri dettati dalla consolidata e risalente giurisprudenza di legittimità in ordine alla valutazione della chiamata di correo di cui all'art.192 co. 3^a c.p.p. (cfr per tutte Cass. sez. II 4.3.2008, n. 13473), ai fini della valutazione delle predette dichiarazioni, occorre:

- soffermarsi innanzitutto sulla credibilità soggettiva del dichiarante (confidente o accusatore), desumibile tra l'altro dalla sua vita precedente, dai suoi rapporti con il chiamato in correità, dai tratti della sua personalità, dalla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed all'accusa dei coautori e complici;

- procedere, quindi, ad una verifica dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni, valutabile alla luce della coerenza, spontaneità, costanza e precisione delle stesse, dell'ampiezza di particolari, della fonte di cognizione dei dichiaranti;

- infine, passare alla verifica della sussistenza dei *"riscontri esterni, i quali sono realmente rafforzativi della chiamata in quanto siano individualizzanti e quindi inequivocabilmente idonei ad istituire un*

collegamento diretto con i fatti per cui si procede e con il soggetto contro il quale si procede” Cass. 28.8.2006 n. 31442).

Deve essere precisato che il tema di approfondimento prospettato dal P.G, con la richiesta di esame del collaboratore Grado, tema relativo agli investimenti di “cosa nostra” nella realizzazione di “Milano 1” e di “Milano 2” che sarebbero stati effettuati da Dell’Utri con denaro che lo stesso avrebbe ricevuto da “cosa nostra” nel periodo successivo alla morte di Stefano Bontade e di Girolamo Teresi e, dunque durante l’epoca del predominio dei corleonesi e di Totò Riina, non si era tradotto – diversamente da quanto sostenuto dalla difesa – nella formulazione di “*un’accusa nuova (..) o in fatto diverso rispetto a quello contestato*”.

Il riciclaggio del denaro di “cosa nostra” in attività imprenditoriali milanesi rientranti nel gruppo Berlusconi che, secondo l’ipotesi accusatoria, sarebbe stato effettuato da Dell’Utri al quale detto denaro veniva consegnato a Milano da “spalloni” siciliani, occultato all’interno delle autovetture con le quali costoro partivano dalla Sicilia, avrebbe avuto un preciso valore probatorio sotto rilevanti profili, già, peraltro sinteticamente esposti nell’ordinanza del 17 ottobre 2012 con la quale, ritenendone “*la decisività al fine della valutazione della condotta contestata*”, questa Corte aveva ammesso l’esame testimoniale di Grado e di Rossi.

L’investimento di ingenti somme di denaro da parte di “cosa nostra” in attività imprenditoriali del gruppo Berlusconi da parte di Dell’Utri sarebbe rientrato – ove provato - a pieno titolo nel contributo atipico del concorrente esterno così come indicato nel capo d’imputazione, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa dell’imputato.

Ed infatti, a Dell'Utri è stato contestato di aver messo a disposizione di "cosa nostra" le proprie conoscenze acquisite presso il sistema economico siciliano ed italiano nonché *"l'influenza ed il potere derivanti dalla sua posizione di esponente del mondo finanziario ed imprenditoriale"*; val la pena di sottolineare che gli i soggetti appartenenti all'associazione mafiosa indicati nel capo d'imputazione insieme a Dell'Utri (Stefano Bontade e Mimmo Teresi e poi Salvatore Riina) sono proprio gli esponenti mafiosi che Grado aveva evocato nelle sue dichiarazioni.

Non può non essere sottolineato che il tema degli investimenti di Dell'Utri di denaro di "cosa nostra", proveniente dalla Sicilia e trasportato in contante a Milano da esponenti mafiosi, era già emerso nel corso delle indagini che hanno condotto al presente procedimento, sulla base delle dichiarazioni rese dall'imprenditore Filippo Alberto Rapisarda, presso il quale Dell'Utri era andato a lavorare nel 1978 allontanandosi per un certo periodo dal gruppo imprenditoriale facente capo a Berlusconi.

Il Tribunale, allorché si era soffermato sulle dichiarazioni di Rapisarda, con motivazioni che questo Collegio ritiene del tutto condivisibili, dopo avere sottolineato che l'imprenditore non poteva essere considerato *"un teste totalmente affidabile"*, aveva tuttavia precisato che le sue dichiarazioni, sfuggivano al giudizio di inattendibilità solo allorché avevano trovato conferme esterne.

Orbene Rapisarda ha dichiarato nel corso dell'istruzione dibattimentale che, alla fine del 1978, primi del 1979, era passato dall'ufficio di Dell'Utri della Bresciano di Via Chiaravalle ed aveva

notato l'imputato insieme a Bontade e Teresi; questi ultimi stavano "facendo delle sacche" ed avevano soldi in contanti sul tavolo.

I soldi dovevano essere consegnati a Berlusconi con il quale Dell'Utri stava parlando a telefono e, dal tenore della conversazione, Rapisarda aveva capito che l'imprenditore milanese si stava lamentando con Dell'Utri per non avere ancora ricevuto i soldi.

Rapisarda non aveva saputo dire quanto fosse il loro ammontare, ma all'incirca riteneva che si fosse trattato di dieci miliardi di lire. (Rapisarda: *I soldi, i soldi... ho visto i soldi. Nel 1979... '78/'79 io mi recai dal notaio Sessa in via Lanza 3, vicino a Piazza Castello, uscendo di là dentro... uscendo di là dentro a Piazza Castello incontrai Stefano e Mimmo Teresi, i quali mi dissero: «Pigliamoci un caffè...» e compagnia bella. Parlando parlando mi dissero che avevano appuntamento con Dell'Utri e che dovevano fare delle operazioni, mi dissero che li aveva chiamati per le televisioni e compagnia bella...tanto che io rimasi, perchè le televisioni li avevo fatto pure io, quindi... Comunque io ero già nel periodo in cui avevo un mandato di cattura addosso, lo sapevo benissimo, stavo cercando di mettere a posto alcune cose per andarmene"; P.M. : *Quindi è poco prima della sua fuga?*"; Rapisarda:" *Si, poco prima della mia... gennaio '79. L'incontro fu alla fine di dicembre, non credo che era già gennaio '79. Dopo un po' di giorni, ricordo che una sera andai nell'ufficio di Dell'Utri e trovai Stefano Bontade e Mimmo Teresi che avevano... stavano facendo delle sacche, avevano dei soldi sul tavolo.."; P.M. :"* *Quindi avevano soldi in contanti"; Rapisarda:" Si. E lui era al telefono, come Marcello Dell'Utri mi ha detto, con Silvio Berlusconi, il quale diceva... anzi si era lamentato perchè doveva andare... quella sera doveva portare i soldi subito"; P.M.**

: *“Questo perchè non lo ha detto precedentemente? Perchè non mi risulta che lei ne abbia parlato”*; Rapisarda : *“E non l’ho detto perchè sa...”*; P.M.: *“Cioè, il fatto dei dieci miliardi lo aveva già riferito, ma questa circostanza non era stata riferita”*; Rapisarda: *“E questa circostanza... si era lamentato anzi che era tardi e doveva portare... dovevano portare questi soldi da cosa ad Arcore”*”; Presidente: *“Mi scusi, si era lamentato chi, signor Rapisarda?”*; Rapisarda : *“ Lui, il dottor Dell’Utri”*; P.M.: *“Allora, ritorniamo indietro perchè ci sono delle cose di cui lei non ha mai parlato e quindi è il caso che ne parli approfonditamente, anzi la invito se ha delle altre dichiarazioni da fare, parli tutto oggi e non farne altre in altre occasioni. E allora voglio sapere: l’incontro con Teresi e Bontade si colloca sempre in questa..”*; Rapisarda: *“In questa ottica, dopo questa prima cosa sono rimasti..”*; P.M.: *“ Quindi siamo nel gennaio del 1979?”*; Rapisarda: *“Si, ‘79”*; P.M.: *“ Lo stesso giorno lei vede questi sacchi di.... ”*; Rapisarda: *“No, credo che siano passati.... io stavo per... credo che è stato alcuni giorni dopo, io penso che sono andato via dopo tre/quattro giorni da questo fatto, sono andato via dall’Italia. Quindi lei faccia il conto, io sono andato via il 16 febbraio del ‘79 alle ore 21.00 e questo fatto deve essere stato otto giorni prima... sette giorni prima. E io ero lì, sapevo che avevo questo disastro addosso e stavo cercando di...(..) “*

Rapisarda ha ancora parlato di investimenti di denaro da parte di “cosa nostra” in attività imprenditoriali di Berlusconi ed in particolare nelle attività di Canale 5 , nel frammento delle dichiarazioni relative all’incontro, avvenuto nei primi mesi del 1980 a Parigi presso l’Hotel George V , tra lui e Dell’Utri che aveva dato appuntamento a Bontade e Teresi.

L'imputato, in quell'occasione, aveva chiesto ai due boss mafiosi la somma di 20 miliardi di lire "...perché Canale 5 aveva bisogno di soldi".

Rapisarda ha precisato, in maniera dettagliata, che *"la proposta venne fatta per l'acquisto dei film e per sviluppare le televisioni"*. I due boss mafiosi gli avevano risposto che avrebbero valutato la richiesta e che, secondo lui, Bondate e Teresi erano già *"dentro con i soldi"*, avendo visto con i suoi occhi tempo prima la consegna del denaro alla Bresciano, alla quale si è già fatto cenno.

L'argomento degli investimenti da parte di "cosa nostra" in attività imprenditoriali riconducibili a Berlusconi con l'intervento di Dell'Utri non sarebbe stato di poco rilievo, in quanto avrebbe fornito un'ulteriore conferma del ruolo assunto da quest'ultimo nei confronti della consorteria mafiosa e anche dell'amico Berlusconi e la sua consapevolezza di agire rafforzando il potere economico di "cosa nostra" tutelando gli interessi del gruppo imprenditoriale dal quale non si era mai distaccato, neppure quando era andato a lavorare da Rapisarda.


Se dette dichiarazioni avessero ricevuto una conferma esterna nelle propalazioni di Gaetano Grado, il loro peso probatorio avrebbe sicuramente inciso sulla valutazione della condotta dell'imputato: è questo il motivo per il quale questo Collegio ha ritenuto rilevante l'esame testimoniale di Grado (e di Rossi) richiesto dalla Procura Generale.

Tuttavia così non è stato in quanto il giudizio di inattendibilità intrinseca del collaborante ha escluso ogni valutazione della circostanziata deposizione resa da quest'ultimo e i fatti da lui enunciati non possono considerarsi idonei a superare neppure la soglia di mero indizio.

In ordine a Grado non può essere trascurato che con sentenza definitiva (acquisita agli atti del presente giudizio all'udienza del 30 ottobre 2012) relativa alla strage di Viale Lazio, il G.U.P. del Tribunale di Palermo del 12 dicembre 2008 aveva espresso un giudizio positivo sull'attendibilità intrinseca ed estrinseca del collaborante, concedendogli l'attenuante della collaborazione di cui all'art. 8 D.L. 13.5.1991, n. 152.

Nel corso della sua deposizione testimoniale (v. trascrizione dell'udienza del 30 ottobre 2012) resa nel presente giudizio di rinvio, Grado - dopo avere riferito fatti che erano caduti sotto la sua diretta percezione o che aveva appreso da altri esponenti mafiosi ed avere spiegato le ragioni della propria collaborazione e cioè che non credeva più in "cosa nostra" che aveva coinvolto nelle " *stragi*" " *donne, bambini*", escludendo che dette ragioni fossero state dettate da motivi di convenienza personale (stava invero per concludere il periodo di detenzione in carcere), ha poi affermato, con una particolare enfasi, alcune circostanze che ne hanno irrimediabilmente annullato l'attendibilità soggettiva.

Richiamando, seppur brevemente le dichiarazioni, va ricordato che il collaboratore - fratello di Antonino Grado, uomo d'onore della *famiglia* mafiosa di Santa Maria di Gesù a capo della quale vi era Stefano Bontade e che aveva guidato l'auto con la quale Di Carlo, Teresi, Cinà e lo stesso Bontade si erano recati all'appuntamento a Milano nel 1974 con Dell'Utri e Berlusconi - ha dichiarato che nel 1969 era entrato ritualmente a fare parte della suddetta *famiglia*; aveva iniziato il suo percorso di collaborazione da dieci anni e si era accusato di delitti per i quali non era neppure indagato; aveva partecipato inoltre alla strage di Viale Lazio avvenuta il 10 dicembre 1969 con Bernardo Provenzano,



Calogero Bagarella, Emanuele D'Agostino e Damiano Caruso; si era reso responsabile degli omicidi di *“tanti rappresentanti”* della famiglia mafiosa dei corleonesi nell'ambito della guerra di mafia iniziata dopo la morte di Stefano Bontade, avvenuta il 23 aprile 1982.

Ha precisato che la *rottura* con i corleonesi era avvenuta dopo *“la scarcerazione del processo dei 114”* e che era stato lui a dire a Stefano Bontade e Gaetano Badalamenti di eliminare Salvatore Riina *“perché spadroneggiava”*.

Ha poi evidenziato che il fratello Antonino, scomparso *“a lupara bianca”* e che viveva a Milano, era uno dei più *grandi “traffickanti di eroina”*; il *“boom”* del commercio di detta sostanza era stato nel 1970 ed il fratello aveva continuato a trafficare fino a quando non era scomparso nel 1984.

Grado nel corso della sua deposizione ha in primo luogo dimostrato di conoscere fatti rientranti a pieno titolo nelle vicende oggetto del presente procedimento (l'assunzione di Vittorio Mangano ad Arcore, il coinvolgimento di Gaetano Cinà in detta vicenda ed il ruolo di quest'ultimo che, pur non essendo intraneo a *“cosa nostra”*, sapeva più di quanto potesse sapere un uomo d'onore e che aveva saputo che era stato inserito nella famiglia mafiosa di Resuttana, solo dopo la guerra di mafia) e anche gli interessi economici di Bontade, Teresi e dello stesso fratello Nino Grado.

Il collaborante ha in particolare ricordato che il fratello e Bontade, avevano investito nella realizzazione di *“Milano 1”* e di *“Milano 2”* (*“Grado:” Ma guardi, su Milano Stefano Bontade a quanto ne sappia io, che mi diceva mio fratello e poi me lo confermava pure Stefano, era che stavano facendo Milano 1 e Milano 2”*).

Ha poi parlato del denaro da investire che veniva portato in contante dalla Sicilia a Milano da Vittorio Mangano o da un “certo” Rosario D’Agostino in auto o anche in altri modi e che gli investimenti erano avvenuti fin dal 1972/1973.

In relazione alla destinazione di detti soldi appare rilevante sottolineare che Grado ha riferito che i soldi, giunti a Milano, venivano consegnati a Marcello Dell’Utri. Lo aveva saputo da Stefano Bontade, dal fratello Nino Grado e da Vittorio Mangano : il denaro veniva investito nella costruzione di “Milano 1” o di “Milano 2”, ma poi non sapeva che fine facesse .(Presidente:” (...) *suo fratello e il Mangano le dissero mai a chi portavano il denaro?*; Grado:”*si,si*”;Presidente:” *Glielo dissero? E che cosa le dissero?*”; Grado ” *Si, mi dissero che lo portavano a Marcello Dell’Utri che era il riferimento di ..il referente di Berlusconi*”).

Gaetano Grado ha riferito di avere tentato di recuperare i soldi investiti dal fratello su “Milano 1” e “Milano 2”, di essere stato arrestato nel 1989 e di avere conosciuto nel carcere di Vasto un ragazzo napoletano di nome Rossi che sarebbe stato scarcerato di lì a poco. Al carcere aveva conosciuto anche Giacomo Cavalcante che era capo della famiglia di cui faceva parte il Rossi, una famiglia “*perdente*”.

Poiché quest’ultimo aveva mostrato di tenerlo in considerazione, Grado gli aveva chiesto di fargli un favore: uccidere un uomo, “*un certo Vittorio Mangano a Milano*” ed il Rossi gli aveva detto di sì.

Ha parlato poi delle tangenti pagate per le antenne televisive alla famiglia di Santa Maria di Gesù, (Grado: “ *Un certo Salvatore Cucuzza, che pigliava soldi dalle antenne televisive di Berlusconi e che – per una buona parte – venivano presi da Stefano Bontade*”), della destinazione

di dette somme dopo la morte di Bontade affermando che, secondo la regola mafiosa, era naturale che i soldi andassero ai Pullarà atteso che costoro erano reggenti. (P.G.:” — *Le risulta che dopo Stefano Bontade questi soldi finivano a Pullarà?*”; GRADO:” *Ma naturalmente, se era lui il reggente, certo che li pigliava Pullarà*”); ha inoltre mostrato di essere a conoscenza degli attentati a Berlusconi ed in particolare di quello avvenuto “*prima dell’80*” per il quale si era voluto realizzare “*un messa in scena*”: avevano fatto esplodere una bomba “*carta*” di “*polvere di cave*” che gli aveva annerito solo il cancello. Per quel gesto tuttavia erano riusciti a prendere – tramite Mangano – dei soldi a Berlusconi.

Grado poi ha dichiarato di essere a conoscenza di un tentativo di sequestro, ad opera dei calabresi, dei figli di Berlusconi e di quello che aveva fatto Stefano Bontade per impedirlo.

I fatti narrati avrebbero costituito, con tutta evidenza, una conferma alle attività di investimento di cui aveva parlato Rapidarda, essendo riferibili non solo alla fase in cui erano vivi i due boss mafiosi Teresi e Bontade, ma anche al tempo in cui il potere era andato nelle mani di Totò Riina vincitore nella guerra di mafia.

Tuttavia, allorchè il collaborante si è soffermato sul tema dei traffici di stupefacenti, le dichiarazioni hanno assunto un tale grado di mendacio che, senza alcuna esitazione, non può che formularsi su di lui un giudizio di inattendibilità soggettiva.

Il collaborante ha, invero, precisato che non si era mai interessato di traffici di sostanze stupefacenti per il rispetto che lui aveva delle regole di “*cosa nostra*” che non accettava una simile attività; ha poi rammentato che in un’occasione, nel 1973, aveva inveito contro il

fratello e Stefano Bontade, coinvolti nel traffico di eroina, apostrofandoli “ infami”.(P.G.:”Lei personalmente ha mai partecipato a traffici di stupefacenti” ; Grado:”no”; P.G.:”Per quale motivo? Lo può dire alla Corte”; Grado:”Perché io rispettavo la vera legge di “cosa nostra” che in “cosa nostra” non era accettato il traffico di stupefacenti, difatti io mi scagliai contro Stefano Bontade dicendogli:” Siete infami tu e mio fratello pure” a Stefano Bontade”).

Tuttavia la particolare enfasi adoperata con il richiamo alle regole di “ cosa nostra” e l’aver più volte evocato la sua totale avversione e il suo grave disappunto nei confronti di coloro che erano dediti a detta attività illecita, non si concilia con le condanne, a pene elevatissime, riportate con due sentenze definitive per il delitto di traffico di sostanze stupefacenti.

La prima sentenza è stata emessa dalla Corte di Assise di Appello di Palermo il 10 dicembre 1990, per fatti commessi nel 1977. Con essa Grado è stato condannato alla pena di anni quindici e mesi sei di reclusione ed alla multa di L. 100.000.00.

La seconda sentenza, emessa dalla Corte di Appello di Milano il 27 febbraio 2002 ha inflitto al collaboratore, per fatti commessi fino al 1995, in Spagna – Olanda ed a Varese, e fino al 1996, al 1997 per fatti commessi a Besano, Varese ed altrove, la pena di anni quindici e mesi sei di reclusione ed alla multa di 56.820,00 euro (v. certificato penale allegato all’udienza del 5 dicembre 2012).

Non vale – a fronte di dette condanne - la considerazione svolta dal P.G. in sede di requisitoria (v. verbale di udienza dell’11 gennaio 2013) secondo cui in alcuni anni erano state emesse sentenze che, fondandosi su un “ *sillogismo probatorio*” avevano condannato i capi

delle *famiglie* mafiose, anche se le singole condotte delittuose erano state commesse dagli uomini d'onore che appartenevano a dette *famiglie*.

Orbene, seppur non trascurando che in alcune pronunce della Suprema Corte risalenti agli anni '80 la responsabilità dei capi della famiglia mafiosa per i delitti commessi (omicidi – estorsioni – traffici illeciti) era riconosciuta solo in quanto collegata al ruolo di vertice che essi ricoprivano, deve essere rilevato che Gaetano Grado è stato ritenuto autore di condotte in cui è risultato coinvolto personalmente e non già sulla “ *base di un sillogismo probatorio* “.

Ed infatti dalle motivazioni della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Palermo del 10 dicembre 1990 (acquisita nella parte relativa alla posizione di Grado all'udienza del 5 dicembre 2012), con la quale veniva condannato alla pena già indicata per essersi associato ad altri nella commissione di un traffico di ingenti quantità di sostanze stupefacenti a Palermo ed in altre località del territorio italiano ed estero dal 1977, è emerso che Rodolfo Azzoli, indicato in sentenza come collaboratore proveniente dal traffico internazionale di stupefacenti, arrestato in Spagna ed estradato in Italia, ammettendo le proprie responsabilità, aveva indicato la famiglia dei Grado come efficientissimi gestori del traffico di sostanze stupefacenti nella zona di Milano. Il ruolo di Gaetano Grado è stato descritto dal collaborante Calderone che ha dichiarato di averlo conosciuto e di averlo incontrato in occasione di riunioni di mafia e di traffici di sostanze stupefacenti ed ha poi ricordato che in una di queste riunioni si era svolta una trattativa per alcuni chilogrammi di cocaina che un certo Bonsignore intendeva vendere ai Grado. La trattativa si era conclusa con la materiale consegna della sostanza stupefacente alla presenza di Gaetano Grado.

Tale circostanza esclude dunque l'attendibilità intrinseca del collaborante atteso che Grado, in più passaggi della propria deposizione, ha professato la sua totale avversione al traffico di sostanze stupefacenti.

La falsità delle dichiarazioni sul punto è di tale gravità che è impossibile valutare spontanee, coerenti e affidabili tutte altre dichiarazioni che dunque non possono essere prese dal Collegio in alcuna considerazione.

Orbene essendo rimasto estraneo al processo il tema di indagine degli investimenti, da parte di Dell'Utri, del denaro proveniente da "cosa nostra" nelle attività imprenditoriali di Berlusconi, reputa il Collegio che il perimetro della condotta da esaminare rimane quello disegnato dalla Corte di Cassazione nella sua sentenza di annullamento con rinvio, senza che possa essere concesso alcun ingresso ad ulteriori snodi di comportamento dell'imputato, contrariamente a quanto prospettato dal P.G.

La condotta ascritta all'imputato – originariamente contestata in due distinti capi d'imputazione che prevedevano il delitto di cui agli artt. 110 e 416 c.p. (*fino al 28.9.1982*) e il delitto di cui agli artt 110, 416 bis c.p. (*dal 28.9.1982 ad oggi*) – deve considerarsi un unico reato di natura permanente con esclusione della continuazione e del conseguente aumento di pena.

Ed invero qualora la condotta sia posta in essere fin da prima dell'entrata in vigore della legge 13 settembre 1982, n.646 che ha introdotto la fattispecie criminosa di cui all'art 416 bis c.p, si configura un unico reato associativo di natura permanente, con esclusione della continuazione fra i reati previsti dagli artt. 416 e 416 bis c.p. ed

applicazione anche per il periodo precedente all'entrata in vigore della predetta legge 646/1982 della pena prevista dall'art. 416 bis c.p. (Cass 8 febbraio 1996, n.2963)

Il delitto di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p.

Prima di soffermarsi sull'esame degli elementi ritenuti dimostrativi della penale responsabilità di Dell'Utri in ordine al delitto suddetto, devono richiamarsi alcune considerazioni sul delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, prendendo atto della definizione contenuta nella sentenza Mannino (Cass.SS.UU. 12.7.2005, 33748) secondo cui *può dirsi ormai incontrovertita in giurisprudenza e pressoché unanimamente asseverata dalla dottrina l'astratta configurabilità della fattispecie di concorso "eventuale" di persone, rispetto a soggetti diversi dai concorrenti necessari in senso stretto in un reato necessariamente plurisoggettivo proprio, qual'è quello di natura associativa*".

Tale delitto conserva la sua natura di reato permanente al pari della partecipazione all'associazione mafiosa del soggetto organicamente "interno" al sodalizio e si configura secondo la Suprema Corte (Cass 10.5.2007/8.1.2008 n.542, sentenza Contrada) allorché l'evento del reato *" integrato dalla conservazione, agevolazione o rafforzamento di un organismo criminoso già operante (..), sia voluto (rappresentato ed accettato) dal soggetto agente (concorrente esterno) e posto in diretta relazione eziologica con la condotta da costui attuata"*.

Com'è noto, la sentenza 33748/2005 resa dalle SS.UU. (sentenza Mannino) costituisce indiscutibilmente un approdo essenziale nella ricostruzione del delitto di concorso esterno e ciò in quanto in essa è stato affrontato non solo il profilo particolare dei requisiti per la

configurazione del suddetto delitto commesso dall'esponente politico nel caso del patto di scambio tra l'appoggio elettorale da parte dell'associazione e l'appoggio promesso a questa da parte del candidato, ma più in generale in quanto in essa è stata esaminata la questione attinente alla distinzione tra partecipazione "interna" all'associazione mafiosa e concorso esterno nell'associazione medesima e sono stati stigmatizzati i profili del concorso eventuale in associazione mafiosa.

Secondo i giudici di legittimità assume la veste di concorrente esterno *"il soggetto che non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa e privo dell'affectio societatis (che quindi non ne fa parte) fornisce tuttavia un concreto specifico consapevole e volontario contributo sempre che questo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione e del rafforzamento delle capacità operative dell'assicurazione e sia comunque diretto alla realizzazione anche parziale del programma criminoso della medesima"*.(in senso conforme: Cass. 10.9.2008, n. 35051; 16.7.2009, n. 29458)

In ordine al metodo di verifica del rapporto eziologico tra condotta del concorrente ed evento del reato deve rilevarsi che, le Sezione Unite della Suprema Corte nella già citata sentenza Mannino, hanno sottolineato che l'efficienza causale in merito alla concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo è elemento essenziale e tipizzante della condotta concorsuale, di natura materiale o morale e che non è sufficiente una valutazione *"ex ante"* del contributo, risolta in termini di mera probabilità di lesione del bene giuridico protetto: è necessario un apprezzamento *"ex post"*, in esito al quale sia dimostrata, alla stregua dei comuni canoni di *"certezza processuale"*,

l'elevata credibilita' razionale dell'ipotesi formulata in ordine alla reale efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente.

In linea con tale interpretazione nella sentenza Contrada i giudici di legittimità nel 2008 hanno evidenziato che *“l'enucleazione e la verifica del rapporto eziologico tra condotta ed evento nel concorso esterno è praticabile soltanto in virtù di un accertamento postumo di ogni inferenza o incidenza di tale condotta nella vita e nell'operatività del sodalizio criminale”* con ciò richiamando dunque il principio contenuto nella sentenza Mannino della verifica probatoria *ex post*.

Appare evidente come le pronunce evocate pongano, come elemento imprescindibile per la configurazione del delitto in esame, la necessità che il contributo sia effettivamente idoneo a determinare – in termini di nesso causale – la conservazione ed il rafforzamento dell'associazione stessa e che detta idoneità sia frutto di una verifica *ex post*.

In ordine all'elemento psicologico deve ritenersi necessario il dolo specifico e diretto del concorrente esterno che deve estendersi alla realizzazione, anche parziale del programma criminoso (*“in tema di associazione di tipo mafioso ai fini della configurabilità del concorso esterno occorre che il dolo investa sia il fatto tipico della previsione incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla condotta dell'agente alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione, agendo l'interessato nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio”*). (In motivazione la Corte ha precisato che deve escludersi la sufficienza del dolo eventuale, inteso come mera accettazione da parte del concorrente esterno del rischio di verifica dell'evento ritenuto

solamente probabile o possibile insieme ad altri risultati intenzionalmente perseguiti": Cass. SS.UU 33748/2005).

E' stata dunque superata la linea interpretativa formatasi in precedenza (Cass. 22.12.2000, n. 6929; 27.3.1995, n. 7940), che prevedeva per il concorrente esterno il dolo generico o comunque un dolo che non si estendesse necessariamente al programma criminoso.

Tanto premesso attenendosi ai profili elaborati nella sentenza Mannino, al fine di individuare la figura del concorrente esterno, dovranno essere esaminati i seguenti aspetti:

la sussistenza del contributo prestato dal concorrente esterno;

la necessità che detto contributo sia effettivamente idoneo a determinare, in termini di nesso causale la conservazione ed il rafforzamento dell'associazione;

la verifica probatoria ex post;

la necessità di un dolo diretto e specifico che si estenda alla realizzazione anche solo parziale del programma criminoso.

La sentenza di annullamento della Corte di Cassazione e i limiti del *devolutum*.

La Corte di Cassazione – come è stato già rilevato nella parte introduttiva – ha ritenuto che sia stata adeguatamente motivata la sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi della condotta di concorso esterno in associazione mafiosa di Dell'Utri per il periodo compreso tra il 1974 ed il 1977.

Ha invece ritenuto che vi fosse stato "*un vuoto argomentativo*" in ordine alla sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi del delitto nel periodo in cui Dell'Utri si era allontanato dall'area berlusconiana dal

1978 al 1982 andando a lavorare alle dipendenze di Filippo Alberto Rapisarda e che, per il periodo successivo dal 1983 al 1992, non era stata adeguatamente motivata la “ *questione del dolo* ” alla luce degli elementi di “ *torsione e di avvitamento* ” che si erano registrati nei rapporti tra le parti interessate.

Per il periodo successivo al 1992, la Corte di Cassazione, rigettando il ricorso del Procuratore Generale, ha ritenuto che la Corte d'Appello di Palermo aveva correttamente deciso – sotto il profilo della legittimità delle argomentazioni – che non esistessero prove inequivoche e certe di concrete e consapevoli condotte di contributo materiale ascrivibili a Marcello Dell'Utri aventi rilevanza causale in ordine al rafforzamento dell'organizzazione criminosa.

L'esame dei singoli periodi

a) Il periodo compreso tra il 1974 ed il 1977: il giudicato sulla colpevolezza dell'imputato.

E' stato invero ritenuto che Marcello Dell'Utri, in tale periodo ha prestato, con coscienza e volontà, un rilevante contributo all'associazione mafiosa “cosa nostra” consentendo ad essa di rafforzarsi economicamente grazie al pagamento del prezzo dell'estorsione imposta a Berlusconi, che non si era sottratto alla richiesta di denaro per garantirsi protezione.

La Corte di Cassazione ha ritenuto che i giudici di merito avevano “ *adeguatamente rappresentato come la condotta dell'agente, riferita agli anni che vanno da 1974 fino alla fine del 1977* ” aveva costituito un “ *antecedente causale* ” alla conservazione del sodalizio criminoso che si

fonda notoriamente sulla sistematica acquisizione di proventi economici che utilizza per crescere e rafforzarsi.

“E’ indubbio – ha osservato la Suprema Corte – che l’accordo di protezione mafiosa propiziato da Dell’Utri, con il sinallagma dei pagamenti sistematici in favore di cosa nostra vada ad inserirsi in un rapporto di causalità, nella realizzazione dell’evento del finale rafforzamento di cosa nostra”.

Reputa il Collegio, seppur considerando che questo periodo non rientra tra le condotte devolute al nuovo esame essendosi formato su di esso un giudicato, che sia necessario soffermarsi comunque sui tre fatti storici essenziali nella ricostruzione della condotta di Dell’Utri, individuabili proprio in tale periodo e ciò in quanto le considerazioni che saranno svolte costituiscono l’antecedente logico-giuridico dell’esame della condotta successiva dello stesso imputato (1978-1992), che viceversa rientra nella valutazione richiesta dai giudici di legittimità a questa Corte, quale giudice del rinvio.

Detti fatti storici definitivamente accertati sono costituiti:

a) dall’incontro avvenuto a Milano tra il 16 ed il 29 maggio 1974 tra lo stesso Dell’Utri, Silvio Berlusconi, Gaetano Cinà, Stefano Bontade, Mimmo Teresi ed il collaborante Di Carlo, nel corso del quale è stato raggiunto l’accordo di reciproco interesse tra “cosa nostra”, rappresentata autorevolmente dai boss mafiosi Bontade e Teresi e l’imprenditore Berlusconi, accordo che era stato realizzato proprio con la mediazione di Dell’Utri che aveva coinvolto l’amico Gaetano Cinà il quale, grazie ai saldi collegamenti con la consorteria mafiosa, aveva garantito il realizzarsi dell’incontro stesso;

b) dall'assunzione di Vittorio Mangano ad Arcore, avvenuta non già per garantire la presenza di uno stalliere o di un uomo che curasse la villa o i cani di Berlusconi, ma quale dimostrazione del presidio mafioso di protezione e controllo del ricco imprenditore che temeva per la sua sicurezza e per quella dei suoi familiari;

c) dal pagamento di somme da parte dell'imprenditore a "cosa nostra" al fine di ricevere protezione in virtù del suddetto patto.

Detti fatti storici devono essere richiamati in quanto essi non hanno esaurito i loro effetti solo nel periodo storico di riferimento, già coperto da "giudicato" e come tale non più discutibile, ma hanno sicuramente permeato di profondo significato tutto il periodo di contestazione del reato successivo.

1. L'incontro avvenuto a Milano nel 1974

Tra il 16 ed il 29 maggio 1974 è stato acclarato definitivamente che Dell'Utri ha partecipato ad un incontro organizzato da lui stesso e da Cinà a Milano, presso il suo ufficio.

Tale incontro, al quale erano presenti Dell'Utri, Gaetano Cinà, Stefano Bontade, Mimmo Teresi, Francesco Di Carlo e Silvio Berlusconi, aveva preceduto l'assunzione di Vittorio Mangano presso Villa Casati ad Arcore, così come riferito da Francesco Di Carlo e *de relato* da Antonino Galliano ed aveva siglato il patto di protezione di Berlusconi.

Esso dunque ha costituito la genesi del rapporto sinallagmatico che ha legato l'imprenditore Berlusconi e "cosa nostra" con la mediazione costante ed attiva dell'imputato che – come sarà esposto di seguito - non si è mai sottratto al ruolo di intermediario tra gli interessi dei protagonisti

e che, in particolare, ha mantenuto sempre vivi i rapporti con i mafiosi di riferimento.

Appare necessario soffermarsi sui soggetti con i quali Dell'Utri ha concluso quell'incontro al fine non solo di chiarire da chi era rappresentata la componente soggettiva dell'accordo al quale ha partecipato Dell'Utri, ma anche per sottolineare che i soggetti di quell'accordo saranno i suoi riferimenti mafiosi privilegiati per tutto il periodo in esame fino al 1992 (con l'esclusione solo di Bontade e Teresi vittime della guerra di mafia del 1981).

Tra questi soggetti l'unico che Dell'Utri ha definito suo amico è Gaetano Cinà che, anche se non è stato ritualmente inserito in "cosa nostra", ha assunto costantemente ruoli talmente delicati – anche prima della sentenza di condanna inflittagli dalla sentenza del Tribunale di Palermo – da poter essere considerato di fatto fin da allora appartenente alla *famiglia* mafiosa di Malaspina.

Se così non fosse stato, del resto, sarebbe stato del tutto inimmaginabile che Bontade e Teresi gli avrebbero consentito di partecipare all'incontro del 1974 e che Filippo Alberto Rapisarda, avrebbe provato il timore, di cui lui stesso ha parlato, di rifiutargli la raccomandazione che Cinà gli aveva fatto al fine di fargli assumere alle sue dipendenze Dell'Utri. Lo stesso imputato, seppur negando di essere stato assunto a seguito della raccomandazione di Cinà, nel corso delle dichiarazioni spontanee, non aveva potuto negare di avere notato che Rapisarda, allorchè si era presentato con Cinà, era rimasto impressionato dalla presenza di quest'ultimo.

Se Dell'Utri non avesse attribuito a Cinà una contiguità con l'ambiente mafioso, non si spiegherebbe il motivo per il quale, dopo

l'attentato della notte del 29 novembre 1986, dopo avere parlato con Berlusconi e Confalonieri, lo aveva chiamato immediatamente per avere notizie. Deve poi rilevarsi che in quell'occasione Cinà aveva dato all'amico Dell'Utri una risposta in termini chiari sulla matrice dell'atto intimidatorio ed aveva escluso così il coinvolgimento del Mangano.

Appare evidente che l'imputato non si era fatto accompagnare o aveva chiamato Cinà in quanto titolare di una lavanderia o solo come suo amico dai tempi della squadra calcistica della Bacigalupo: l'imputato era sicuramente a conoscenza che Cinà intratteneva stretti rapporti con soggetti autorevoli di "cosa nostra" che potevano fare effetto su Rapisarda o che potevano consentirgli di avere notizie certe sui mandanti dell'attentato.

Altro soggetto presente all'incontro era il boss mafioso Stefano Bondate, capo della *famiglia* mafiosa di Santa Maria di Gesù e che aveva fatto parte fino a poco tempo prima del "triumvirato", massimo organo di vertice di "cosa nostra" del quale facevano parte anche Gaetano Badalamenti e Luciano Liggio.

Anche Girolamo Teresi era un soggetto attivo all'interno dell'associazione criminale in quanto sottocapo della *famiglia* mafiosa di Santa Maria di Gesù.

Alla riunione era presente inoltre il collaboratore Francesco Di Carlo, uomo d'onore della *famiglia* di Altofonte, di cui ha fatto parte fin dagli anni '60 e della quale, nel 1973/74, era divenuto consigliere ed in seguito sottocapo.

Dell'Utri, partecipando all'incontro di pianificazione, ha siglato in modo definitivo un patto con "cosa nostra" che – come sarà in seguito

argomentato da questo Collegio – proseguirà, senza interruzioni, fino al 1992.

In virtù di tale patto i contraenti (“cosa nostra” da una parte e Silvio Berlusconi dall’altra) ed il mediatore contrattuale (Marcello Dell’Utri), legati tra di loro da rapporti personali, hanno conseguito un risultato concreto e tangibile costituito dalla garanzia della protezione personale dell’imprenditore mediante l’esborso di somme di denaro che quest’ultimo ha versato a “cosa nostra” tramite Marcello Dell’Utri che, mediando i termini dell’accordo, ha consentito che l’associazione mafiosa rafforzasse e consolidasse il proprio potere sul territorio mediante ingresso nelle proprie casse di ingenti somme di denaro.

V’è da aggiungere che nella prima fase dell’accordo, fintantoché i protagonisti non erano mutati e cioè prima della guerra di mafia e della morte di Bontade e Teresi, Dell’Utri, nella sua condotta di mediazione tra le parti, era entrato in diretto contatto con i boss mafiosi Bontade e Teresi incontrandoli personalmente e discutendo con loro i termini dell’accordo e anche intrattenendosi in rapporti conviviali.

Su tale circostanza e cioè sull’esistenza della prova dell’incontro del 1974 la Corte di Cassazione ha dedicato un passaggio della decisione affermando che la tesi difensiva dell’inattendibilità di Di Carlo, che di tale incontro è la principale fonte dichiarativa, era infondata e che il collaboratore Di Carlo “ *nel presente processo, è risultato soggetto meritevole di pieno credito; che il suo racconto in ordine alla circostanza dell’incontro di Milano fra le menzionate parti interessate abbia presentato credibilità anche oggettiva e che sia stato riscontrato obiettivamente da un pluralità di elementi.* ” (pag. 99).

L'acclarata esistenza di un interlocuzione diretta di Dell'Utri con gli esponenti di "cosa nostra" Bontade e Teresi all'epoca della definizione dei termini dell'accordo costituisce - per i motivi che saranno spiegati in altro paragrafo - la differenza unica e del tutto peculiare rispetto a quello che sarà il paradigma contrattuale nell'accordo che l'imputato manterrà con l'associazione mafiosa anche dopo la morte di costoro e con l'ascesa dei corleonesi e del capo Salvatore (Totò) Riina, con il quale invece non si sono mai registrati contatti diretti.

L'incontro, dunque, segna l'inizio del patto che legherà Berlusconi, Dell'Utri e "cosa nostra" fino al 1992.

E' da questo incontro che l'imprenditore milanese, abbandonando qualsiasi proposito (da cui non è parso, invero, mai sfiorato) di farsi proteggere dai rimedi istituzionali, è rientrato sotto l'ombrello di protezione mafiosa, assumendo Vittorio Mangano ad Arcore e non sottraendosi mai all'obbligo di versare ingenti somme di denaro alla mafia, quale corrispettivo della protezione.

2. l'assunzione di Vittorio Mangano ad Arcore

E' stato definitivamente accertato che l'assunzione di Vittorio Mangano ad Arcore, avvenuta nell'estate del 1974, è stata decisa non tanto per la nota passione di Mangano per i cavalli, ma per garantire un presidio mafioso all'interno della villa dell'imprenditore milanese (pag. 100 sentenza Cass.).

Detta decisione è stata presa all'esito della più volte citata riunione tenutasi a Milano tra il 16 ed il 29 maggio 1974, sulla base di un accordo *"di natura protettiva e collaborativa raggiunto da Berlusconi con la*



mafia tramite Dell'Utri che di quell'assunzione è stato l'artefice grazie anche all'impegno specifico profuso da Cinà" (pag 102- 105).

Orbene, reputa il Collegio, che la presenza di Mangano ad Arcore e la decisione sottesa all'assunzione costituiscono un altro dei passaggi fondamentali di quella parte della decisione che a seguito della sentenza dei giudici di legittimità è ormai divenuta definitiva e che, secondo questo Collegio ha assunto un rilievo determinante in quanto - seppur temporalmente collocato in un periodo in cui ogni valutazione di merito è definitivamente preclusa - ha permeato di significati decisivi il periodo successivo e cioè quello oggetto del giudizio di rinvio compreso tra il 1978 ed il 1992.

Vittorio Mangano, che era andato ad Arcore nel maggio/giugno 1974 dopo l'incontro di Milano esclusivamente per proteggere l'imprenditore e la propria famiglia (la Corte di Cassazione ha indicato gli argomenti per i quali era da escludersi ogni altro scopo dell'assunzione che era seguita all'incontro ed ha anche indicato le dichiarazioni di Galliano e di Cucuzza a conferma di quelle di Di Carlo), era stato assunto su indicazione di Dell'Utri.

Quest'ultimo, seppur confermando detta circostanza (Dell'Utri: "*Il Mangano venne assunto alle dipendenze del dr. Berlusconi su mia indicazione*") ,ha affermato che la finalità di detta assunzione era stata quella, definitivamente esclusa dalla Corte di Cassazione, di trovare un soggetto che potesse "*mandare avanti la Villa Casati*".

Dell'Utri ha sempre negato che Mangano fosse un amico per lui (come invece lo era stato il Cinà) ed ha anzi affermato di esserne intimorito, tanto da sopportare i contatti con lui.



Deve essere solo accennato (la disamina dei rapporti con Mangano sarà oggetto di successiva trattazione) che il rapporto tra i due non si è mai interrotto almeno fino al 1992 ed ha subito delle forzate interruzioni per i periodi di detenzione del Mangano che già nel dicembre 1975 e cioè dopo meno di un anno dal momento in cui aveva definitivamente lasciato Arcore, veniva affiliato alla *famiglia* mafiosa di Porta Nuova all'epoca formalmente aggregata al mandamento di Santa Maria di Gesù, comandato da Stefano Bontade.

La continuità della frequentazione, l'aver pranzato in diverse occasioni con lui sono circostanze che hanno consentito di escludere che i rapporti svoltisi in un arco temporale che ha coperto quasi un ventennio nel corso del quale il Mangano è stato arrestato e prosciolto e poi nuovamente arrestato e poi ancora prosciolto, possano essere stati determinati da paura.

Del resto, Dell'Utri non ha mai mostrato di temere i contatti con i boss mafiosi e di concludere accordi con loro. L'incontro milanese del 1974 lo aveva posto a contatto con mafiosi del calibro del Bontade e del Teresi che erano i capi di "cosa nostra".

Né può affermarsi che Dell'Utri, fin da momento in cui Mangano era stato assunto nella Villa di Arcore, non già come stalliere o custode, ma solo per realizzare concretamente il patto di protezione stipulato tramite lo stesso Dell'Utri tra "cosa nostra" e Berlusconi, non fosse stato consapevole del fatto che Mangano era un soggetto dotato di una particolare caratura criminale.

Va rammentato che nel 1975 Mangano, anche se non in maniera traumatica – come lui stesso ha affermato - era stato allontanato dalla Villa di Arcore non solo in quanto coinvolto come basista nel tentato

sequestro del principe D'Angerio, ma perché era stato arrestato seppur per pochi giorni.

3. I pagamenti di Silvio Berlusconi a “ cosa nostra” in seguito all'accordo del 1974.

E' stato infine definitivamente accertato che a seguito dell'incontro del 1974 erano iniziate le richieste di pagamento da parte di “cosa nostra” a Berlusconi, quale prezzo per la protezione e corrispettivo del patto stretto tra i mafiosi (Bontade e Teresi) e l'imprenditore Berlusconi con la mediazione del concorrente esterno Dell'Utri.

Del versamento di somme – ha evidenziato la Corte di Cassazione (pag. 103) - hanno parlato Di Carlo, Galliano, Scrima e Cucuzza, con dichiarazioni che sono state repute “ *capaci di riscontrarsi in maniera reciproca*”.

Appare necessario riprendere seppur in estrema sintesi, le modalità ed i passaggi dei pagamenti e ciò – solo anticipando il paragrafo che sarà dedicato ai pagamenti relativi al periodo oggetto del giudizio di rinvio (1979-1992) – in quanto reputa questo Collegio che dette modalità, detti passaggi e le ragioni sottese agli stessi pagamenti sono del tutto sovrapponibili a quelli realizzati nell' epoca successiva, così come del tutto coincidenti sono gli atteggiamenti di Dell'Utri nel periodo coperto da giudicato rispetto a quelli relativi al periodo compreso tra 1978 ed il 1992.

Francesco Di Carlo (v. dich. rese all'udienza del 16 febbraio 1998) ha riferito che, proprio a seguito dell'incontro milanese, Cinà gli aveva confidato il suo imbarazzo perché dopo l'incontro gli avevano fatto chiedere a Berlusconi la somma di lire 100.000.000, somma che gli era

stata consegnata. Non sapeva se oltre a quella somma ne erano state consegnate delle altre e spiegava che il denaro serviva ad avere la garanzia, non solo di non essere sequestrato, ma per tutto quello che poteva accadere ad un industriale.

Antonino Galliano, nipote di Raffaele Ganci e vicino al figlio di quest'ultimo Domenico, uomo d'onore ritualmente affiliato alla *famiglia* mafiosa della Noce della quale era stato anche reggente per un certo periodo, ha riferito di avere saputo da Cinà dell'incontro milanese avvenuto tra quest'ultimo, Stefano Bontade, Mimmo Teresi, Dell'Utri e Berlusconi e del fatto che quest'ultimo era stato assicurato da Bontade che " *per maggiore sicurezza*" gli aveva mandato Mangano.

Secondo Galliano, Berlusconi aveva deciso di fare un regalo a Stefano Bontade ed aveva consegnato a Cinà, due volte all'anno, presso lo studio di Dell'Utri, la somma di 50.000.000 di lire.

Salvatore Cucuzza, uomo d'onore dal 1975 appartenente alla *famiglia* del Borgo e che dal giugno del 1994 (dopo la sua ultima scarcerazione) aveva affiancato per un certo periodo di tempo Vittorio Mangano nella reggenza del mandamento di Porta Nuova, ha riferito di aver saputo dallo stesso Mangano che quest'ultimo, grazie all'interessamento di Cinà, era andato a lavorare ad Arcore da Berlusconi. Lo stesso collaborante ha poi dichiarato che l'imprenditore versava 50.000.00 di lire che erano stati consegnati in un primo momento a Mangano che tramite Nicola Milano li faceva pervenire alla *famiglia* di Santa Maria di Gesù.

Della consegna di somme di denaro al Mangano ha parlato anche Francesco Scrima, uomo d'onore della *famiglia* mafiosa di Porta Nuova,



che aveva conosciuto Mangano in carcere nel 1975, presentatogli come uomo d'onore.

Il collaborante lo aveva incontrato di nuovo nel 1988-1989 presso il carcere di Palermo "Ucciardone" ed anche in seguito fuori dal carcere presso i fratelli Milano con i quali il Mangano intratteneva rapporti.

Mangano aveva parlato a Scrima della propria attività di stalliere svolta ad Arcore negli anni '70 e si era lamentato con lui, nel 1988/1989, del comportamento, che aveva giudicato scorretto, tenuto nei suoi confronti da parte di Ignazio Pullarà, reggente della *famiglia* S.Maria del Gesù, che si era appropriato delle somme che versava Berlusconi e che Mangano riteneva spettassero a lui.

In conclusione, con la pronuncia di annullamento, la Suprema Corte ha ritenuto definitivamente accertato – in virtù del giudizio positivo formulato in ordine all'attendibilità soggettiva ed alla esistenza di riscontri reciproci delle dichiarazioni di Di Carlo, Galliano e Cucuzza, collaboranti gravitanti all'interno di "cosa nostra" – i seguenti fatti :

-“l'assunzione - per il tramite del Dell'Utri- di Mangano ad Arcore come la risultante di convergenti interessi di Berlusconi e di "cosa nostra" ;

-“la non gratuità dell'accordo protettivo in cambio del quale sono state versate cospicue somme da parte di Berlusconi in favore del sodalizio mafioso che aveva curato l'esecuzione di quell'accordo essendosi posto anche come garante del risultato”;

-il raggiungimento dell'accordo di natura “protettiva e collaborativa raggiunto da Berlusconi con la mafia per il tramite di Dell'Utri che, di



quell'assunzione, è stato l'artefice grazie anche all'impegno specifico profuso dal Cinà". (pag 105)

In relazione ai pagamenti è di particolare rilievo sottolineare che la Corte di Cassazione ha poi condiviso l'operato dei giudici della sentenza annullata nella parte in cui avevano ritenuto che le divergenze dei collaboratori in ordine all'ammontare dei pagamenti (Di Carlo aveva riferito che l'imprenditore aveva versato L. 100.000.000, Galliano aveva dichiarato che la somma, corrisposta a titolo di regalo , era pari a L. 50.000.000 e Cucuzza aveva parlato di un versamento annuo di L. 50.000.000), dovessero essere considerate alla stregua di dettagli, trattandosi di racconti "indiretti" che potevano avere subito " *variazioni e/o interpretazioni in occasione dei passaggi di confidenze dall'uno all'altro soggetto*" considerato inoltre il notevole lasso di tempo intercorso dalla notizia che era pervenuta Galliano (dieci anni) e la conclusione dell'accordo.

Il nucleo essenziale che era indiscutibilmente emerso dalle dichiarazioni dei collaboratori e che era rimasto " *invariato e ripetuto*" – secondo i giudici di legittimità (pag . 105) era costituito dalla " *ricerca e dal raggiungimento di un accordo tra Berlusconi e " cosa nostra" per il tramite di Cinà e di Dell'Utri volto a realizzare una proficua reciproca collaborazione di intenti*".

Orbene le condotte fin qui delineate e consistite nella ricerca di un contatto con esponenti di "cosa nostra" al fine del raggiungimento di un accordo tra Berlusconi e l'associazione mafiosa, la mediazione nei pagamenti di somme di denaro da parte dell'imprenditore milanese alla stessa consorte mafiosa in cambio di una generale protezione, sono



state ritenute sintomatiche della fattispecie delittuosa contestata all'imputato di concorso esterno in associazione mafiosa.

Sono stati ritenuti significativi i rapporti intercorsi tra Dell'Utri ed esponenti acclaratamente mafiosi come Bontade, Teresi, Mangano e soggetti sostanzialmente mafiosi come Cinà, con i quali ed in favore dei quali l'imputato ha posto in essere condotte risultate utili sia per Berlusconi che per l'intera associazione mafiosa alla quale è stato consentito di mantenere e rafforzare il potere economico ed anche il prestigio tramite il contatto con un imprenditore dell'importanza di Silvio Berlusconi.

Tali rapporti intrattenuti con Bontade, Teresi, Cinà e Mangano da parte di Dell'Utri, per il significato concreto che hanno assunto nella conclusione del patto del 1974, lungi dal rientrare tra quelli definiti dalla Corte di Cassazione nella nota sentenza del 12 luglio 2005, n. 33748, come espressione di relazioni e contiguità sicuramente riprovevoli da un punto di vista etico sociale, ma di per sé estranee all'area penalmente rilevante del concorso esterno in associazione mafiosa, sono stati considerati dalla Corte di Cassazione nella sentenza di annullamento, rilevanti e significativi proprio nella realizzazione della condotta tipica dell'imputato in ordine al delitto contestatogli.

Acclarata la conclusione alla quale era pervenuta la Corte di Cassazione, che aveva attribuito alla condotta del Dell'Utri, nel periodo compreso tra il 1974 e la fine del 1977 una definitiva connotazione di rilevanza penale, deve evidenziarsi che lo stesso giudice di legittimità ha rilevato invece un vizio di motivazione della sentenza della Corte d'Appello sia con riferimento al *“periodo di quattro anni almeno in cui*



Dell'Utri si era allontanato dall'area imprenditoriale berlusconiana ed aveva lavorato alle dipendenze di Rapisarda; sia alla questione del dolo che avrebbe assistito la fase dei successivi pagamenti, fino al 1992.

b) Il periodo dell'allontanamento di Dell'Utri dall'area imprenditoriale berlusconiana (1978-1982)

Affrontando il tema oggetto del giudizio di rinvio, deve in primo luogo esaminarsi la condotta tenuta da Dell'Utri in seguito al suo allontanamento da Silvio Berlusconi e la sua assunzione alle dipendenze dell'imprenditore Filippo Alberto Rapisarda, periodo in ordine al quale la Corte di Cassazione ha rinvenuto un *“vuoto argomentativo per quanto concerne la possibile incidenza di tale allontanamento sulla permanenza del reato già commesso* (pag.112).

Tanto premesso deve essere evidenziato, seguendo le considerazioni della Suprema Corte nella sentenza di annullamento (pag. 116) e in linea con altre pronunce dello stesso giudice di legittimità (v. anche Cass. 10 maggio 2007, n. 542) che il reato di concorso esterno in associazione per delinquere di tipo mafioso è un reato permanente, un reato cioè in cui *“ l'agente ha il potere di determinare la situazione antigiuridica ed anche di mantenerla volontariamente nonché di rimuoverla così dando luogo egli stesso (...) alla riespansione del bene giuridico compresso”*, pag. 117).

Detto bene giuridico – costituito dall'integrità dell'ordine pubblico – nel caso in esame è stato violato allorchè Dell'Utri ha promosso e propiziato quel patto concluso nel 1974 tra Berlusconi, costretto a pagare somme di denaro rilevanti a *“cosa nostra”* e la stessa associazione che,

con tali sicuri e lauti guadagni, ha esteso la propria forza economica ed il proprio potere sostituendosi a sistemi di tutela istituzionali.

Deve qui precisarsi dunque che fintantoché il concorrente esterno ha protratto volontariamente l'esecuzione dell'accordo che egli ha voluto e di cui si era fatto garante presso i due poli ai quali si è fatto più volte cenno (Berlusconi da un parte e "cosa nostra" dall'altra) si è manifestata la permanenza del reato posto in essere.

Il *dies a quo* del reato di concorso esterno è stato individuato – in modo del tutto condivisibile - dalla Suprema Corte nella *“realizzazione dell'accordo mafia- imprenditore”* ed *“era destinato a cessare quando e se fossero cessati i comportamenti che l'imputato teneva in esecuzione dell'accordo (...), sempre ovviamente restando impregiudicata l'analisi dell'atteggiamento psicologico”* (argomento sul quale si ci soffermerà in seguito).

La Corte di Cassazione, seppur evidenziando che la Corte d'Appello con la sentenza annullata, *“in linea di principio”* uniformandosi all'orientamento testè richiamato, aveva ancorato la cessazione del concorso esterno di Dell'Utri al 1992 e cioè alla data di effettuazione degli ultimi pagamenti da parte di Berlusconi alla mafia tramite Dell'Utri in esecuzione del patto di protezione, ha poi precisato che il suddetto giudice non aveva tenuto conto o comunque non aveva motivato sulle ragioni in base alle quali una prima fase di cessazione della condotta in esame non poteva essere individuata nel periodo 1978-1982 durante il quale Dell'Utri non era rimasto più alle dipendenze del Berlusconi, soggetto in favore del quale il patto con la mafia era stato stipulato.

ml

Questo giudice del rinvio quindi – in relazione al periodo suindicato (1978-1982) dovrà colmare detta lacuna *“ove ricorrano gli elementi, con specifiche indicazioni di quale sia stato il comportamento, nel periodo, da parte di Dell’Utri, non potendo darsi ingresso a presunzioni basate sulla bontà dei rapporti di amicizia con Berlusconi, rapporti che non provano l’intrusione di Dell’Utri in affari penetranti per la vita dell’imprenditore dal quale si era allontanato atteso che di ciò non risultano esplicitate neppure la ragione e le modalità concrete del concorso nei versamenti che si dicono comunque avvenuti materialmente dunque anche ad opera di terzi a partire dal 1978”*(pag. 118).

In relazione al protrarsi di detti pagamenti da Berlusconi a *“cosa nostra”* nel periodo successivo al ritorno di Dell’Utri nell’area imprenditoriale berlusconiana, la motivazione della Corte d’Appello - *dal punto di vista oggettivo* – essendo logica e congrua aveva superato il controllo di legittimità, *“richiedendo invece una opportuna chiarificazione solo se si sia trattato di un prosecuzione senza soluzione di continuità dopo l’allontanamento di Dell’Utri ovvero di una ripresa dopo un’interruzione”* .

Questo passaggio della sentenza induce a fare una considerazione.

La Corte di Cassazione ha ritenuto che era stato correttamente individuato dai giudici di merito il fatto oggettivo che Berlusconi, dopo il ritorno di Dell’Utri all’interno della propria area imprenditoriale, abbia versato a *“cosa nostra”* ingenti somme di denaro e ciò fino al 1992 data in cui è stato accertato l’ultimo pagamento; oggetto di esame demandato a questo giudice di rinvio è solo l’esame dell’elemento soggettivo dell’imputato.

Questo Collegio dovrà verificare se si sia trattato di una prosecuzione di pagamenti, senza soluzione di continuità, ovvero se vi sia stata un'interruzione durante il periodo di attività lavorativa svolta presso Rapisarda e poi una successiva ripresa al momento del ritorno di Dell'Utri dall'amico Berlusconi.

Sarà necessario, in altri termini verificare – proprio per la riconosciuta natura permanente del reato di concorso esterno - se Dell'Utri, nel periodo in cui è stato alle dipendenze di Rapisarda, abbia palesato condotte che abbiano manifestato una sua precisa volontà di allontanarsi non solo dall'attività imprenditoriale berlusconiana, ma anche e soprattutto da quel contesto mafioso criminale con il quale era sceso a patti, favorendo un accordo che, se da un lato aveva garantito all'imprenditore amico protezione, dall'altro aveva rafforzato e conservato il sodalizio mafioso.

E' stato già rilevato che la condotta che ha espresso il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo dell'imputato è stato quello di mediare tra gli interessi di esponenti di spicco di cosa nostra e Berlusconi, favorendo la conclusione dell'accordo milanese del 1974.

I rapporti con tali esponenti di "cosa nostra" (Stefano Bontade, Mimmo Teresi, Gaetano Cinà e Vittorio Mangano), protagonisti dell'accordo milanese che ha sancito l'inizio della condotta di concorso esterno per l'imputato, non rientrano tra le *"relazioni e contiguità sicuramente riprovevoli da un punto di vista etico e sociale, ma di per sé estranee tuttavia all'area penalmente rilevante del concorso esterno in associazione mafiosa"* (SS.UU Cass. 12 luglio 2005, 33748, Mannino).

Tali rapporti con i soggetti appena citati sono stati ritenuti penalmente rilevanti e significativi. Sono stati invero i rapporti con

costoro che hanno consentito di attribuire a Dell'Utri la veste di concorrente esterno ed è proprio all'associazione mafiosa di cui i soggetti appena citati facevano parte, con ruoli diversi, che Dell'Utri ha fornito un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo che ha avuto l'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione e del rafforzamento delle capacità operative di "cosa nostra".

Orbene, deve rilevarsi che la disamina delle condotte tenute da Dell'Utri ha dimostrato, a parere del Collegio (che poi si soffermerà anche sulla effettività della prosecuzione dei pagamenti in favore di "cosa nostra" anche durante detto periodo) che, malgrado Dell'Utri avesse deciso di lasciare Berlusconi e fosse andato a lavorare con Rapisarda in contesto imprenditoriale del tutto differente, non ha mai interrotto i suoi rapporti con i soggetti mafiosi, intranei a "cosa nostra", con cui aveva agito in precedenza.

Dell'Utri, in altre parole, non ha mai cessato la sinergia con quei partecipi interni a "cosa nostra" che lui – seppur a fronte di accertati rapporti - ha sempre negato di conoscere (Teresi e Bontade) o con cui aveva rinnegato di avere avuto legami di amicizia (Mangano) o con i quali ha affermato di avere condiviso nient'altro se non una comune passione per il calcio ed un'amicizia dai profili affatto illeciti (Cinà).

Quella sinergia è proseguita anche dopo il suo allontanamento da Rapisarda e si è interrotta (attenendosi al limite segnato dal *decisum* della Suprema Corte) nel 1992 e ad essa – per i motivi che saranno spiegati in seguito- sono stati sempre coniugati i pagamenti di Berlusconi di somme di denaro alla stessa consorteria mafiosa.

Appare necessario – al fine di spiegare l'irrilevanza che per Dell'Utri ha avuto il periodo di lavoro con Rapisarda nei suoi

comportamenti nei confronti dei soggetti che con lui avevano concluso il patto del 1974 – prendere le mosse dalla genesi del suo rapporto di lavoro con Filippo Alberto Rapisarda.

b.1) Il rapporto di lavoro con Filippo Alberto Rapisarda: l'intervento di Cinà.

Marcello Dell'Utri era andato a lavorare dall'imprenditore Filippo Alberto Rapisarda alla fine del 1977 dopo avere lasciato l'incarico di segretario personale del Berlusconi.

Rapisarda, in quegli anni, era a capo di uno dei maggiori gruppi immobiliari italiani che comprendeva: la Bresciano s.p.a. (società della quale Dell'Utri veniva nominato amministratore delegato, come dichiarato dallo stesso imputato all'udienza del 26 giugno 1996); la Cofire s.p.a. (Compagnia Fiduciaria di Consulenze e Revisione) della quale Dell'Utri era divenuto consigliere; la INIM s.p.a (Internazionale Immobiliare) costituita dopo l'assunzione del concordato fallimentare della Facchin e Gianni, di cui Rapisarda era socio al 60% insieme ad Alamia Francesco Paolo socio al 30% e Caristi Angelo socio al 10% (v. dich. di Rapisarda) e tra i cui consiglieri vi erano Marcello e Alberto Dell'Utri.

Appare necessario mettere immediatamente in evidenza che, malgrado vi fosse stato un netto cambiamento nella vita lavorativa di Dell'Utri, quest'ultimo non aveva in alcun modo deciso di mutare il suo rapporto con gli esponenti mafiosi con cui aveva concluso il patto, volendo in modo del tutto consapevole fornire il proprio contributo di mediatore – concorrente esterno al fine di garantire la permanenza degli effetti del suddetto patto.

Ogni tentativo di intravedere un atteggiamento diverso e non omogeneo alle condotte che la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione ha ricondotto nell'alveo del delitto di cui agli artt. 110, 416 bis c.p. è del tutto vano.

Anche lontano dall'area imprenditoriale di Berlusconi, Dell'Utri ha continuato ad interagire con gli esponenti di "cosa nostra" con i quali è stato accertato definitivamente ha commesso il delitto di concorso esterno in associazione, mantenendo con loro rapporti acclaratamente rilevanti dal punto di vista penale.

E non solo. L'imputato ha tenuto nei confronti degli stessi soggetti mafiosi la medesima cordialità autentica senza dare alcun segnale concreto e serio di un voluto e deciso distacco.

Condividendo le argomentazioni della Corte di Cassazione, nella trattazione del periodo in esame, non si farà alcun cenno, al fine di spiegare le ragioni per le quali si ritiene che vi sia stata una permanenza della condotta delittuosa di concorrente esterno, ai rapporti di amicizia con l'imprenditore Berlusconi che invero ben potevano essere mantenuti anche in un momento in cui le strade professionali si erano divise.

Quel che si vuole sottolineare è che, in primo luogo, trattandosi di reato permanente nel quale il contributo causale del concorrente non si esaurisce in una prestazione precisa ed occasionale, ma si svolge in un arco di tempo rilevante, mai è stata registrata nel periodo in esame una condotta che abbia solo fatto dubitare che Dell'Utri, andato a lavorare da Rapisarda, abbia voluto rimuovere la situazione antiggiuridica iniziata nel 1974 con il patto mafioso al quale lui aveva partecipato e che aveva promosso.

Già la genesi del rapporto di lavoro con Rapisarda è assolutamente significativa del valore attribuito da Dell'Utri ai rapporti di protezione mafiosa.

Marcello Dell'Utri, dopo avere lavorato con Berlusconi per diversi anni ed essendo certamente consapevole delle sue doti personali, doti che gli consentiranno di realizzare i progetti imprenditoriali e politici sicuramente significativi nella storia italiana, ha ritenuto che il suo *curriculum* personale e la sua sola presenza, non erano sufficienti a impressionare positivamente l'imprenditore Rapisarda e per questo motivo si era fatto accompagnare da Gaetano Cinà, che lui ben sapeva essere se non ritualmente mafioso, sicuramente vicino o contiguo a "cosa nostra".

Escludendo che la presenza di Cinà sia stata collegata a eventuali intenzioni delle consorteria mafiosa di riciclare denaro nelle imprese di Rapisarda, tramite Dell'Utri (già la Corte d'Appello nella sentenza annullata ed Tribunale nel giudizio di primo grado, avevano negato qualsiasi condotta di riciclaggio di Dell'Utri nelle imprese del Rapisarda), ciò che assume rilievo è il dato incontrovertibile che Dell'Utri si è presentato da Rapisarda con Cinà, senza un'apparente ragione.

Il 5 maggio 1987, nell'ambito di altro processo svoltosi a Milano per il fallimento della società Bresciano ed anche il 22 settembre 1998, nel corso delle dichiarazioni rese nel presente giudizio dinanzi al Tribunale, Rapisarda ha riferito di avere assunto Dell'Utri su richiesta di Cinà, che aveva conosciuto insieme a Bontade ed a Teresi e che, consapevole dunque delle frequentazioni mafiose intrattenute da Cinà, non si era sentito di negargli il favore.

Lo stesso Rapisarda ha dichiarato di avere conosciuto tempo prima, "tra il '75 ed il '76" Dell'Utri tramite la cognata del Prof. Giacomo Delitala.

Nel 1977, forse in primavera (Rapisarda: " *in primavera credo*), Cinà e Dell'Utri erano andati da lui e gli avevano rappresentato la situazione di grave crisi che attraversava Berlusconi.

Era stato in quell'occasione che Cinà gli aveva detto che i fratelli Dell'Utri dovevano lavorare (Rapisarda: " (..) *Dopo qualche giorno venne con Marcello Dell'Utri*; P.M.: " *Venne chi?* "; Rapisarda: " *Cinà (..) portò Marcello Dell'Utri e mi disse che lui doveva lavorare perché da Berlusconi in questo momento va tutto male, non prendono soldi e Berlusconi sta per ...non ha possibilità. Questa era...e per questo passò subito da me*").

Dopo avere chiarito la propria consapevolezza dei legami mafiosi che aveva Cinà, Rapisarda ha ammesso di avere dovuto assumere Dell'Utri (Rapisarda: " *avevo del timore* ") proprio perché era consapevole del gruppo mafioso che vi era dietro Cinà. Aveva poi ribadito le medesime motivazioni che avevano determinato l'assunzione di Dell'Utri nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale in cui aveva dichiarato che non se l'era sentita di dire di no a Cinà per il timore che nutriva nei suoi confronti (Rapisarda: " *Non me lo sono sentita di dirgli di no(..) perché avevo del timore* "; P.M.: " *perché?* "; Rapisarda: " *e cosa vuole un ambiente di quel genere lì, lei gli dice no e diventa un'offesa, io memore ...ricordo di Palermo che appena uno diceva no a uno di questi diventava un'offesa* "v. dichiarazioni rese all'udienza del 22 settembre 1998, cit.).

Rapisarda era infatti consapevole che Teresi e Bontade facevano parte di *“quell’ambiente mafioso”* e per questo motivo non aveva mai voluto avere contatti con loro. Riteneva che Cinà appartenesse alla *“famiglia”* di Stefano Bontade. (Rapisarda: *“Guardi allora le dico che Stefano..Tanino Cinà fa parte della famiglia di Stefano Bontade, perciò è inutile che..”*).

Rispondendo alla richiesta di chiarimento formulata dal P.M. sul significato che doveva attribuirsi al termine *“famiglia”* il Rapisarda aveva spiegato che tale significato era collegato all’emisfero dei rapporti mafiosi (Rapisarda: *“che le famiglie sono le famiglie mafiose”*) e ricordava tuttavia che tra Cinà e Bontade esistevano anche rapporti familiari di diverso tipo.

Dell’Utri, sentito nell’ambito dello stesso processo *“Bresciano”* il 20 maggio 1987 (in ordine alle ragioni dell’utilizzabilità dell’interrogatorio acquisito dal Tribunale all’udienza del 18 marzo 2003, si rinvia alle considerazioni svolte nel paragrafo dedicato nella sentenza della Corte d’appello, pagg. 143-149, che questo Collegio condivide integralmente e peraltro non hanno costituito oggetto di specifico motivo di ricorso dinanzi alla Suprema Corte), ha confermato di avere iniziato a lavorare nel gruppo societario del Rapisarda negli uffici di Via Chiaravalle, nell’ottobre del 1977.

Aveva deciso di lasciare la Edilnord e Berlusconi perché dal Rapisarda guadagnava il doppio ed aveva un maggiore spazio di iniziativa e di autonomia, in quanto da Berlusconi svolgeva l’attività di *“segretario personale”* e non un’attività *“dirigenziale o di qualsiasi livello nel campo edilizio”*.

Dell'Utri ha ricordato che aveva rivisto Rapisarda *“prima dell'estate del 1977”* forse presso gli uffici di quest'ultimo a Milano dove era stato accompagnato da Marcello Caronna ed in seguito in occasione di un pranzo sempre prima dell'estate del 1977.

Nel settembre dello stesso anno si erano incontrati ancora ed era stato allora che Rapisarda gli aveva manifestato il suo entusiasmo per l'acquisto della Bresciano s.p.a. che lui aveva ritenuto un ottimo affare.

Già nel gennaio del 1978, tuttavia, Rapisarda si era reso conto che la società non poteva lavorare perchè mancavano i soldi e lui non poteva più impegnarsi .

Il 26 giugno 1996 Dell'Utri, nel corso delle indagini preliminari relative al presente processo, ha dichiarato che Gaetano Cinà lo aveva accompagnato da Rapisarda, ma ha negato che il primo lo avesse raccomandato, così come aveva dichiarato Rapisarda che lui reputava un megalomane. (Dell'Utri:” *“E' vero che io e Cinà andammo da Rapisarda. (..) Non è vero che Cinà ci (Dell'Utri si riferiva al fratello Alberto ed al Marcello Caronna) abbia raccomandati a lui. Il Rapisarda è una persona megalomane”(..) “ E' vero che sono stato designato dal Rapisarda amministratore delegato di una società del suo gruppo, la Bresciano s.p.a ma non è vero che Rapisarda lo fece su sollecitazione del Cinà. Anzi Cinà mi diceva che ero pazzo a lasciare Berlusconi per andare a lavorare con il Rapisarda”*).

Orbene, appare del tutto singolare che Dell'Utri, laureato presso l'Università Statale di Milano, che aveva svolto un'attività lavorativa presso la Cassa di Risparmio per le Province Siciliane e che dal 1973 aveva iniziato a lavorare con Berlusconi a Milano, avesse scelto proprio il titolare di una lavanderia per recarsi da Rapisarda e che abbia

individuato in Cinà, non solo il soggetto con cui partecipare ad incontri di mafia, ma l'interlocutore con cui discutere delle proprie scelte lavorative.

E' lo stesso imputato che ha affermato di avere parlato con Cinà della proposta di lavoro del Rapisarda e che Cinà lo aveva sconsigliato di andare a lavorare da quell'imprenditore (Dell'Utri: "*..quando Cinà mi dice : " io lo conosco questo tizio, è un truffaldino " gli dico " vieni con me che se lo conosci, te lo faccio vedere se è lui, ma io penso che tu sbagli persona. Questo qui sta in un palazzo principesco "* v. dich. spont. 29 novembre 2004, cit).

Appare indiscutibile che la presenza di Cinà abbia palesato ancora una volta il fatto che Dell'Utri abbia fatto ricorso ad un soggetto notoriamente collegato ad ambienti mafiosi per realizzare senza difficoltà gli obiettivi che si era prefissato.

La ragione di simile accompagnamento dunque non può che essere spiegata con la consapevolezza che aveva l'imputato dell'effetto convincente che la presenza di Cinà avrebbe avuto su Rapisarda che difatti, come dichiarato dallo stesso Dell'Utri era rimasto "*impressionato*" dal suo accompagnatore (Dell'Utri: "*Siamo andati a trovarlo ed ho riscontrato che effettivamente si conoscevano ed il Rapisarda è rimasto anche impressionato di vedere che era con me Cinà*"(v. dich. spontanee cit.

Che l'impressione di Rapisarda nel vedere arrivare Dell'Utri con Cinà era determinata dai legami di quest'ultimo con la consorteria mafiosa, di cui Rapisarda era consapevole, è testimoniato (non solo dalle chiare ammissioni dello stesso imprenditore), ma anche da quanto riferito

dallo stesso Dell'Utri che nel corso delle spontanee dichiarazioni del 20 novembre 2004.

Dell'Utri spiegando le affermazioni di Rapisarda che aveva asserito che l'imputato gli aveva detto di conoscere esponenti mafiosi essendosi interessato di mediare tra questi ultimi che minacciavano Berlusconi, e lo stesso Berlusconi, ha affermato, in modo del tutto inverosimile che lo aveva fatto per vantarsi e non essere da meno del Rapisarda.

Appare rilevante evidenziare la circostanza che Dell'Utri, uomo di indiscutibile intelligenza e – così come è risultato dalle sue dichiarazioni e dalle considerazioni svolte dalla difesa – dotato di un personale patrimonio culturale, giustificando quanto aveva riferito a Rapisarda in ordine ai suoi rapporti con esponenti mafiosi, ha spiegato che si era trattato solo di una “vanteria”.

Deve dunque essere sottolineato con riferimento ai rapporti intrattenuti dall'imputato con soggetti mafiosi, che Dell'Utri ha ritenuto di “vantarsi” di simili contatti non reputandoli dunque frequentazioni riprovevoli e delle quali invece non vi sarebbe stata alcuna ragione di farne cenno e meno che mai di vantarsene (Dell'Utri : (...) *ritornando alla domanda dell'Ufficio riguardante le minacce a Berlusconi e la mia presunta mediazione presso mafiosi, debbo dire che io queste cose a Rapisarda le dissi; dissi che avevo mediato tra gli autori delle minacce e Berlusconi ma lo dissi per vanteria. Rapisarda si vantava di conoscere questo e quello, io feci la stessa cosa. Rapisarda si vantava di essere amico dei Bono*”(v. dich. del 26 giugno 1996).

Che poi Dell'Utri, come lo stesso aveva dichiarato, si era presentato da Rapisarda con Cinà per dimostrargli che non poteva essere lui quel truffaldino di cui Cinà gli aveva parlato è assolutamente

inverosimile, ma tuttavia dimostra la considerazione in cui Dell'Utri teneva Cinà.

Dell'Utri, dunque, coinvolgendo Cinà , ha dimostrato di non avere interrotto i legami con colui che gli aveva consentito di entrare in contatto con il boss Stefano Bontade e che aveva partecipato alla conclusione del patto scellerato del 1974.

Appare evidente allora che non assume alcun rilievo la considerazione della difesa che ha sottolineato che non era stato Cinà ad “introdurre” Dell'Utri presso il Rapisarda, in quanto i due erano stati presentati nel 1975 dalla cognata del professor Giacomo Delitala. Detta circostanza – riferita anche dallo stesso Rapisarda - non incide in alcun modo sui motivi già evidenziati sottesi alla decisione di farsi accompagnare da Cinà, motivi che attengono all'atteggiamento, mai mutato di Dell'Utri, nei confronti di coloro con i quali aveva stretto il patto di protezione del 1974.

Né può affermarsi dunque che l'aver deciso di farsi accompagnare da Cinà poteva essere considerato un fatto rimproverabile sul piano “*per così dire etico*”, ma non rilevante sul piano penale, come ha proposto la difesa (che ha peraltro sottolineato che Cinà era estraneo all'associazione).

Ed invero – al di là di ogni considerazione sulla mafiosità di Cinà che peraltro è stato condannato in questo processo per i delitti di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p., proprio per gli inequivocabili comportamenti mafiosi che aveva assunto negli anni– quel che deve essere messo in evidenza è Cinà è uno di quei soggetti appartenenti a “cosa nostra” con i quali Dell'Utri ha agito quale concorrente esterno al fine di realizzare il fatto criminoso collettivo in virtù del patto del 1974.

L'aver continuato mantenere rapporti con quest'ultimo non può essere relegato alla sfera dei rapporti sconvenienti dal punto di vista etico, assumendo (*rectius*: mantenendo) viceversa il significato penalmente rilevante, sotto il profilo dell'assenza di condotte significative della volontà di interrompere la permanenza del delitto contestatogli.

b.2) La delimitazione del periodo lavorativo presso Rapisarda

La Cassazione, ha individuato il periodo in cui Dell'Utri era andato a lavorare per Rapisarda abbandonando l'area imprenditoriale di Berlusconi, nel quadriennio compreso tra l'inizio del 1978 ed il 1982 .

Deve rilevarsi che l'impegno professionale di Dell'Utri presso la Bresciano s.p.a. è stato in effetti di gran lunga inferiore.

Dell'Utri, infatti, ha dichiarato (v. dich. del 20 maggio 1987) che già dopo due mesi dall'inizio del suo nuovo lavoro si era reso conto del fatto che il destino della Bresciano era già segnato e che la società era destinata a fallire; anche Rapisarda già nel gennaio del 1978 aveva capito che la società non poteva lavorare perché mancavano i finanziamenti.

Il 26 giugno 1996 lo stesso Dell'Utri ha dichiarato di essere stato amministratore delegato della Bresciano s.p.a. dal gennaio 1978 sino alla fine del 1979 allorchè la società era fallita e di non avere avuto "*più niente a che fare con aziende e società del gruppo Rapisarda*" dopo avere esaurito la propria attività di curatore fallimentare .

Ed ancora nel corso della telefonata del 14 febbraio 1980 Dell'Utri, parlando con Vittorio Mangano dall'Hotel Duca di York , aveva manifestato la propria preoccupazione per la situazione grave in cui lui

si trovava a seguito del fallimento della società e delle vicissitudini in cui era incorso il fratello Alberto (Dell'Utri :” *Ho dovuto pagare per mio fratello soltanto otto milioni solo per la perizia contabile, sto uscendo pazzo poi ho bisogno di soldi per me per gli avvocati perché sono nei guai...perché sempre il discorso del pazzo là (...) l'ufficio non c'è più l'ho levato. Dov'ero prima io lei ci venne. La società fallita, è venuto il Tribunale, curatore sigilli, eccetera ed hanno chiuso tutto ..e quindi sono in mezzo ad una strada*”).

Va ancora evidenziato che Rapisarda, per sfuggire ai provvedimenti restrittivi per il fallimento della società Venchi Unica, nel 1979 (il 16 febbraio 1979, secondo quanto dichiarato dallo stesso Rapisarda) si era recato in Venezuela.

In seguito era andato in Francia dove – dopo essere stato ospitato da un'amica bulgara- era andato a vivere in una casa che aveva affittato Alberto Dell'Utri in Avenue Foch a Parigi.

Secondo quanto riferito da Rapisarda , nei primi mesi del 1980 Dell'Utri lo aveva incontrato a Parigi all'Hotel George V ; nella stessa occasione Dell'Utri aveva dato appuntamento a anche Bontade e Teresi. Era stato allora che Rapisarda aveva sentito Dell'Utri chiedere ai due boss mafiosi 20 miliardi di lire per l'acquisto di film per Canale 5.

Le dichiarazioni di Rapisarda possono ritenersi attendibili in ordine al suo allontanamento in Venuezuela ed in Francia, abbandonando dunque l'Italia, per sfuggire all'arresto sia in relazione all'incontro con Dell'Utri.

Deve in primo luogo rilevarsi che lo stesso Dell'Utri ha dichiarato di essere a conoscenza di detti luoghi di latitanza affermando (v.int del 26 giugno 1996) che, a seguito del fallimento della Venchi Unica 2000,

il fratello Alberto era stato arrestato e che Rapisarda era andato in Venezuela.

Detta circostanza era basata su una sua personale deduzione atteso che un atto di vendita, concluso nel periodo in cui Rapisarda era latitante con alcuni soggetti venezuelani, era stato stipulato in Venezuela.

Aveva poi saputo da alcuni funzionari della Questura di Roma che Rapisarda era andato in Francia e che aveva utilizzato il passaporto del fratello Alberto (v. int 26 giugno 1996).

Anche Giorgio Bressani, che aveva svolto il ruolo di direttore di cantieri di Rapisarda, all'udienza del 21 maggio 2001 nel dibattimento di primo grado ha riferito di avere conosciuto Marcello Dell'Utri ed ha parlato della fuga con Rapisarda in Venezuela e degli incontri di Rapisarda con Dell'Utri a Parigi durante la sua latitanza.

Orbene ciò che interessa rilevare e che può considerarsi accertato è che nel febbraio del 1979 Rapisarda ha abbandonato l'Italia e le sue attività lavorative per non essere arrestato.

Ed ancora deve essere evidenziato che lo stesso Dell'Utri, nel corso delle spontanee dichiarazioni del 29 novembre 2004, seppur formalmente riassunto da Berlusconi l'1 marzo 1982, ha dichiarato che il rapporto di lavoro con Rapisarda era finito nel 1980 e che era tornato da Berlusconi alla fine del 1980/1981 (Dell'Utri:" ..io sono tornato da Berlusconi nell'80, nell'81 per la precisione, a fine '80, quanto è finita l'avventura Rapisarda")

Alla luce delle suddette circostanze (il fallimento della Bresciano, la latitanza dell'imprenditore Rapisarda nel 1979, le stesse ammissioni di Dell'Utri) può affermarsi che il rapporto lavorativo di Dell'Utri con

Rapisarda non era in realtà durato “*quattro anni*” fino al 1982, ma si era di fatto interrotto nel 1980.

La durata dell’allontanamento del tutto irrilevante (dal gennaio del 1978 al 1980/1981) e l’atteggiamento assunto da Dell’Utri nei confronti di coloro che erano stati i protagonisti del patto del 1974, consentono di affermare che detta parentesi lavorativa non ha assunto un particolare rilievo nella vita di Dell’Utri che difatti, poco dopo, senza mai interrompere i rapporti né con gli esponenti mafiosi di riferimento né con l’amico Berlusconi, tornava a lavorare con quest’ultimo, senza mai avere smesso di fare da tramite l’imprenditore e “cosa nostra”.

b.3) La telefonata dall’Hotel Duca di York di Milano del 14 febbraio 1980 ed i rapporti tra Dell’Utri e Mangano.

La Corte di Cassazione con la sentenza di annullamento ha ritenuto che la Corte d’appello aveva reso una motivazione ampia e logica sulla “*natura e la qualità dei rapporti che Dell’Utri ha dimostrato di continuare ad intrattenere con Mangano e con Cinà, anche dopo l’allontanamento del primo dalla villa di Arcore: rapporti che la Corte ha argomentato sulla base di elementi oggettivi (colloqui telefonici, partecipazione a cene e ad un matrimonio) essere stati – quantomeno nella relativa fase temporale – di natura assolutamente opposta a quella che connota il rapporto tra l’estorto (asseritamente Dell’Utri) e l’estortore (cosa nostra) (pag. 108)*

Prima di procedere all’esame della telefonata avvenuta il 14 febbraio 1980 tra Dell’Utri e Mangano e ribadendo le considerazioni della Corte di Cassazione che ha ritenuto del tutto estranea ai rapporti tra Dell’Utri e Mangano ogni connotazione di costrizione del rapporto e

di timore del primo nei confronti del secondo, deve mettersi in evidenza la ininterrotta prosecuzione dei suddetti rapporti anche dopo l'allontanamento di Mangano da Arcore.

In detto periodo e cioè dopo l'allontanamento di Mangano da Arcore, ma prima dell'inizio dell'attività lavorativa di Dell'Utri da Rapisarda, si colloca la cena al ristorante milanese "Le colline pistoiesi".

Di essa ha parlato Antonino Calderone, uomo d'onore della *famiglia* mafiosa di Catania, che dal 1975 aveva accompagnato il fratello Giuseppe che era a capo dell'organismo direttivo di "cosa nostra" a Milano.

Calderone, ha dichiarato di avere effettuato soprattutto dal 1975 con il fratello alcuni viaggi a Milano per individuare i soggetti che dovevano essere eliminati nel contesto di una guerra di mafia che si stava consumando a Catania.

In occasione di uno di essi aveva partecipato nel 1976 (forse il 24 ottobre 1976, giorno del suo 41^o compleanno), presso il ristorante già richiamato, insieme a Nino Grado e Vittorio Mangano, era presente anche Dell'Utri.

Calderone ha ricordato che Mangano gli aveva presentato l'imputato come il suo "principale".

L'episodio - confermato da Dell'Utri che tuttavia aveva riferito che Mangano gli aveva presentato dei suoi amici senza fargli il nome - era stato considerato dalla Corte d'Appello, con motivazione ritenuta dalla Corte di Cassazione "*ampia e logica*", come segno della continuità dei rapporti tra Dell'Utri e Mangano che avevano una natura del tutto diversa da quella esistente tra vittima ed estortore e cioè *di natura cioè*

consuetudinaria e progettuale oltre che sintomatica di una affidabilità reciproca degli interlocutori". (v. pag 108 sent. Cassazione)

La stessa natura consuetudinaria e progettuale era stata attribuita ai "colloqui telefonici" intercorsi tra gli stessi protagonisti.

Passando adesso all'esame della telefonata intercorsa tra Dell'Utri e Mangano dall'utenza telefonica dell'Hotel Duca di York di Milano, in uso al Mangano, nel febbraio del 1980, e dunque nel periodo in esame in cui Dell'Utri si era allontanato dall'area imprenditoriale di Berlusconi, deve immediatamente rilevarsi che tale chiamata ha palesato la precisa volontà di Dell'Utri di non interrompere la consuetudine e la progettualità del rapporto intercorso con Mangano e soprattutto la permanenza del medesimo atteggiamento psicologico dell'imputato nei confronti di coloro che, come Mangano, erano collegati al patto mafioso di protezione concluso nel 1974 con "cosa nostra".

Deve rilevarsi che Dell'Utri avrebbe avuto innumerevoli motivi per interrompere il rapporto con Mangano, peraltro nel periodo in cui quest'ultimo si era allontanato da Arcore (deve essere rammentato inoltre che Mangano era stato arrestato il 27 dicembre 1974, per espiazione una pena definitiva relativa ad una condanna per truffa e scarcerato il 22 gennaio 1975 si era allontanato da Arcore) e Dell'Utri aveva smesso di lavorare per l'imprenditore Berlusconi per andare da Rapisarda.

Il rapporto, però, prescindeva da connotazione personali (quali ad esempio la risalente conoscenza ai tempi della squadra di calcio Bacigalupo di cui Dell'Utri era presidente e che Mangano seguiva per passione) ed aveva sullo sfondo il ruolo che a Mangano era stato assegnato da Bontade all'esito della riunione del 1974 e che Dell'Utri aveva promosso.

Deve essere rammentato che Mangano è stato assunto ad Arcore proprio su indicazione di Dell'Utri e che detta presenza – a seguito delle decisioni prese alla riunione milanese del 1974 – ha assunto il significato di assicurare un presidio mafioso all'interno di Villa Casati al fine di proteggere l'imprenditore Silvio Berlusconi (fatto ormai accertato in modo definitivo a seguito della sentenza della Corte Cassazione, malgrado le dichiarazioni di diverso tenore rese dall'imputato il 26 giugno 1996 nel corso delle quali seppur ammettendo di avere fatto assumere Mangano ad Arcore ha negato che quest'ultimo aveva avuto il compito di proteggere Berlusconi ed i suoi familiari, dichiarando che doveva essere adibito solo all'allevamento dei cavalli ed alla cura delle piante).

Fin dalle spontanee dichiarazioni rese all'udienza del 29 novembre 2004 l'imputato ha sottolineato in maniera chiara che Mangano – a differenza di Cinà – non era suo amico (Dell'Utri:” *Il Mangano non è mai stato un mio amico nel senso di frequentazione, un conoscente perché veniva lì come tanti tifosi e padri di ragazzi venivano a seguire le partite la domenica (...) mentre per me il Cinà è stato un amico*”).

Tuttavia, ha sempre mostrato nei suoi confronti una assoluta cordialità che era sicuramente conosciuta da “cosa nostra” che, proprio per il rapporto che Mangano aveva con Dell'Utri, aveva revocato la condanna a morte che era stata decisa da Bagarella.

Quest'ultimo, invero, aveva deciso di ringraziarlo proprio per la sua amicizia con Dell'Utri, a sua volta amico di Berlusconi, imprenditore in continua ascesa e che, in seguito, avrebbe manifestato anche una speciale versatilità anche nel mondo della politica: Mangano era dunque per il boss Bagarella ancora utile.

Non è in alcun modo significativo l'assunto della difesa secondo la quale il contenuto della conversazione intercorsa tra Mangano e Dell'Utri era privo di valore atteso che i due interlocutori avevano parlato di “ *un argomento di nessuna rilevanza ai fini dell'imputazione (la vendita di un cavallo)* ” , atteso che da un lato il contenuto del dialogo contiene riferimenti e frasi che assumono invece un preciso significato al fine di provare la permanenza dell'atteggiamento dell'imputato e la sua prosecuzione dei rapporti con i soggetti con i quali aveva concluso il patto di protezione; dall'altro che il tono del dialogo ha lasciato trasparire una continuità dei contatti tra i due interlocutori ed una progettualità comune non dissimile a quella che era esistita nel 1974.

Dell'Utri, invero, si era rivolto al Mangano con un tono tipico di rapporti, per usare le stesse parole della Corte di Cassazione di “ *natura consuetudinaria e progettuale* ” (pag. 108), e che appartiene a coloro che non hanno mai interrotto i loro rapporti (Dell'Utri : “ *Chi mi disturba? Io stavo lavorando qua, per cui ... Dov'è, dov'è?* ”; Mangano : “ *Sono in albergo. Ha telefonato Tony Tarantino?* ”; Dell'Utri :” *Mah, ieri c'ho parlato. Avevo telefonato io, però* ”; Mangano : “ *Oggi doveva telefonare per darci l'appuntamento per me* ”; Mangano : “ *Esatto, mi disse che alle quattro mi chiamava* ”; Mangano : “ *Alle 4. Io invece, siccome forse lui deve andare fuori, comunque ...* ”; Dell'Utri:” *eh*”) e che intendono costruire progetti comuni (Mangano : “ *Eh, ci dobbiamo vedere?* : Dell'Utri:” *Come no? Con tanto piacere* ”; Mangano : “ *Perché io le devo parlare di una cosa ...* ”; Dell'Utri:” *Benissimo* ”; Mangano : “ *Anzitutto un affare* ”; Dell'Utri:” *Eh beh, questi sono bei discorsi* ”).

Il frammento del dialogo che rileva, al fine di poter affermare che l'allontanamento per un periodo peraltro di gran lunga inferiore al



quadriennio indicato dalla Corte di Cassazione, dall'area imprenditoriale berlusconiana è stato del tutto insignificante sulla permanenza del reato già commesso, è quello in cui Mangano ha indicato Berlusconi come il datore di lavoro ("*principale*") di Dell'Utri in un periodo (1980) in cui quest'ultimo era formalmente alle dipendenze di Rapisarda.

Per Mangano, che ha dimostrato di avere mantenuto i contatti con Dell'Utri e che era messo a parte da quest'ultimo anche delle vicissitudini del fratello Alberto e della società in cui lo stesso Dell'Utri aveva lavorato con Rapisarda, Berlusconi in quel momento (1980) era ancora il "principale" di Dell'Utri (Mangano : "*Ne hai tanti di soldi. Non buttatevi indietro*"; Dell'Utri: "*No, no, non scherzo! Sono veramente in condizioni di estremo bisogno*"; Mangano . "*Vada dal suo principale! Silvio!*").

Sempre nel corso della medesima conversazione, i due interlocutori hanno fatto riferimento a Cinà e a luoghi soliti di incontro ("*Mangano: "va bene a che ora ci vediamo"*"; Dell'Utri: "*Quando dice lei*"; Mangano : "*No, va bene*"; Dell'Utri. "*Dov'è lei. Al solito in Via Moneta*"; Mangano : "*Eh si*"; Dell'Utri: "*(..) e allora telefona a Tonino* (nel corso del suo interrogatorio del 26 giugno 1996 Dell'Utri ha identificato "*Tonino*" nell'amico Gaetano Cinà affermando che la trascrizione del nome era inesatta e che lui ed il Mangano avevano parlato di "*Tanino*" Cinà).

Orbene, emerge con tutta evidenza che Dell'Utri, seppur nel periodo in cui si era allontanato professionalmente da Berlusconi, aveva continuato ad avere contatti con Mangano e Cinà, non mostrando alcun comportamento indicativo della volontà di porre fine all'esecuzione

dell'accordo interrompendo in primo luogo i contatti con i soggetti che di quell'accordo erano stati i protagonisti.

b.4) Il matrimonio londinese di Girolamo ("Jimmi") Fauci

Infine deve e essere esaminata la vicenda della partecipazione di Dell'Utri al matrimonio di Girolamo Fauci celebratosi a Londra il 19 aprile 1980 della quale ha parlato Francesco Di Carlo che vi aveva preso parte in qualità di testimone dello sposo, indicando tra i presenti Dell'Utri, Cinà e Mimmo Teresi che era stato testimone della sposa.

Il Collegio ha ritenuto del tutto irrilevante che Dell'Utri si trovasse causalmente a Londra per motivi personali (era stata per tale motivo rigettata la richiesta di integrazione probatoria proposta dalla difesa che intendeva depositare il manifesto di una mostra che in quei giorni si teneva a Londra), attribuendo invece particolare rilievo, al fine di esaminare il periodo 1978/1982, alle seguenti circostanze :

-che Dell'Utri avesse continuato ad intrattenere rapporti con gli stessi soggetti con i quali aveva concluso il patto di protezione del 1974 (Teresi e Cinà);

-che "cosa nostra" riponeva in Dell'Utri ancora nel 1980 la stessa fiducia manifestargli nel 1974;

-che gli fosse consentito di partecipare ad un matrimonio in cui era presente un latitante del calibro di Di Carlo.

Sotto il primo profilo deve rilevarsi che Dell'Utri non ha esitato ad accettare l'invito di Cinà a recarsi al matrimonio di Girolamo ("*Jimmi*") Fauci con una cittadina inglese celebratosi a Londra il 19 aprile 1980.

Non è rilevante il fatto, che ha costituito un motivo preciso di censura, che Dell'Utri sia stato o meno invitato da Fauci (la difesa ha

contestato che Dell'Utri fosse nella lista degli invitati, mentre Di Carlo ha riferito di ricordare che l'imputato era tra gli invitati in quanto Fauci aveva considerato che era necessario, vista la presenza di Di Carlo, invitare soggetti di cui potersi fidare (Di Carlo:” *ma certo che era invitato (Dell'Utri) ma a parte tutto le dico che Jimmi lo ripeto mi aveva detto chi c'erano, va bene, e questo erano nomi che mi potevano vedere non erano persone che chi sa avrebbero cominciato a parlare : l'abbiamo visto là oppure che avrebbe fatto lo sbirro, come si suol dire*”).

Ciò che interessa (ed è circostanza assolutamente incontrovertibile) è che Dell'Utri, seppur non essendo stato invitato dagli sposi, si sia presentato al matrimonio, ed abbia partecipato anche al ricevimento.

Detta circostanza ha palesato la pervicace volontà dell'imputato di non volere interrompere la permanenza dei contatti con soggetti che lui ben sapeva a quale società mafiosa appartenessero neppure rifiutando l'invito ad un matrimonio come quello di Jimmi Fauci soggetto condannato per traffico internazionale di sostanze stupefacenti e per Dell'Utri un perfetto sconosciuto.

Sotto il secondo profilo, assume rilievo determinante la circostanza riferita da Di Carlo che ha dichiarato che, fuori dalla chiesa, Mimmo Teresi rivolgendosi a Dell'Utri gli aveva comunicato che Di Carlo era latitante e gli aveva detto che, ove quest'ultimo si fosse trovato a passare da Milano, lui (Dell'Utri) si sarebbe dovuto mettere a disposizione.

Dell'Utri non si era tirato indietro e gli aveva dato il suo numero di telefono (Di Carlo Francesco: “ *E c'era davanti la chiesa c'era anche Marcello Dell'Utri che ci siamo risalutati con una stretta di mano, poi con Mimmo Teresi, Teresi, io, Mimmo Teresi e Dell'Utri*”).

ci siamo appartati un po' e Mimmo Teresi parlando ci ha detto, dice: tu lo sai che Franco - perche' io avevo da 3 mesi che ero latitante ufficialmente, poi il latitante cercavo di farlo sempre per passare inosservato, visto il mestiere - ha detto, tu lo sai che e' latitante - lui mi ricordo ha detto... si, si, perche' non ha un'espressione abbastanza facile il dottore Dell'Utri, almeno per me, quello che... e dice: chi sa viene a Milano, chi sa Franco si trova a passare a Milano, mettiti a disposizione. Dice: si. M'ha dato il numero di telefono, l'ho scritto in maniera che non... pero'... sia di un ufficio e sia di casa, proprio, Mimmo mi ha detto: ci ha abitazione, ci ha tutto, ne ha fatto dormire tanti, non ti preoccupare se... Poi non l'ho usato mai, non ci sono stato mai, anche se andavo a Milano sapevo dove andare").

Le affermazioni di Di Carlo, collaboratore sul quale la Corte di Cassazione ha ritenuto che “ *la Corte di merito aveva (abbia) prodotto, (...) una giustificazione completa e rispondente ai criteri di razionalità e della plausibilità in ordine al fatto che il Di Carlo, nel presente processo, è risultato soggetto meritevole di pieno credito,* ” sono di assoluto rilievo atteso che esse hanno dimostrato che, malgrado Dell'Utri avesse abbandonato l'imprenditore Berlusconi, “cosa nostra” continuava a considerarlo un soggetto del tutto affidabile.

Va poi rilevato – esaminando l'ultimo profilo – che Dell'Utri ha partecipato ad un matrimonio in cui testimone dello sposo era proprio un soggetto latitante. E mentre detta circostanza poteva non essere conosciuta agli altri invitati al matrimonio, molti dei quali peraltro di nazionalità inglese, ciò non poteva essere ignoto a Dell'Utri anche prima che glielo comunicasse Teresi davanti alla chiesa (Di Carlo, peraltro

aveva dichiarato che l'imputato quando Teresi, all'ingresso della chiesa gli aveva chiesto se era a conoscenza della latitanza del Di Carlo e l'imputato aveva risposto di si).

La notizia della latitanza di Di Carlo era stata resa nota peraltro il 6 febbraio 1980, come dichiarato dallo stesso collaboratore (Di Carlo .”...(..) *ma giusto che mesi prima, perché io sono latitante ufficialmente è uscito in televisione il 6 febbraio, quella me la ricordo la data 6 febbraio poi lui (Jimmi Fauci:n.d.r.) mi sembra in aprile perciò c'è nemmeno due mesi* “).

Orbene, com'è noto, “cosa nostra” riserva i contatti con i latitanti solo a soggetti sui quali riporre la propria fiducia. Dell'Utri dunque sicuramente rientrava tra quelli atteso che Teresi e lo stesso Di Carlo si erano avvicinati a lui senza alcun timore.

Ed ancora – v'è da rilevare - che nel 1980 Dell'Utri era con Cinà e con lui si recava in un luogo ove avrebbe incontrato sia Teresi che Di Carlo protagonisti entrambi dell'incontro milanese del 1974.

Di Carlo, considerato soggetto “*meritevole di pieno credito*” dalla Corte di Cassazione (che ha ritenuto valide le argomentazioni in tal senso esposte dalla Corte d'Appello) ha riferito che Teresi, nel corso del matrimonio, gli aveva tessuto le lodi di Dell'Utri e gli aveva detto che avevano intenzione di combinarlo (Di Carlo:”*ci prepariamo per andare all'altare con Teresi, comunque e siamo appartati mi dice:bonu picciottu: In gergo cosa nostra si capisce un bonu picciottu e che ...a disposizione una persona di qua, me ne parla bene, dice noi con Stefano abbiamo intenzione di combinare a Dell'Utri, e allora io ...tu che ne pensi*”).

Rileva il Collegio che la richiesta di ospitalità avanzata da Teresi a Dell'Utri e l'apprezzamento manifestato da Teresi nei confronti dello stesso imputato, non sembrano argomenti sui quali Di Carlo aveva motivi di mentire.

In relazione alla disponibilità offerta da Dell'Utri di aiutarlo ove si fosse trovato a Milano, il collaboratore ha precisato di non avere avuto mai la possibilità di sperimentarla avendo sfruttato la disponibilità di altri soggetti che lo avevano ospitato.

In relazione al gradimento manifestato da Teresi sulla persona di Dell'Utri al punto da volerlo fare entrare stabilmente in cosa nostra, reputa il Collegio che non sussistono motivi per ritenere che tale affermazione sia frutto della fantasia di Di Carlo.

Del resto Dell'Utri era tenuto in grande considerazione sicuramente dagli esponenti di "cosa nostra" atteso che è colui che ha stretto con "cosa nostra" un patto di particolare rilievo per la vita dell'associazione mafiosa, patto che – per le valutazioni che saranno di seguito esposte - non ha mai tradito assicurando con la sua costante attività di mediazione fino al 1992, cospicui e sicuri guadagni all'associazione mafiosa mediante i pagamenti di somme di denaro versate da Berlusconi.

b.5) Le dichiarazioni di Angelo Siino e l'incontro di Dell'Utri a Milano

Anche Angelo Siino ha riferito un episodio che può essere collocato nel periodo in esame e che dimostra come Dell'Utri non si fosse mai allontanato dal nucleo mafioso con il quale aveva interagito ed al quale aveva consentito di rafforzarsi con la sua opera di mediazione.

Il collaboratore, la cui attendibilità intrinseca è stata accertata in importanti e numerosi processi, che è conoscitore profondo delle logiche di “cosa nostra” nella gestione degli appalti negli anni ‘90, all’udienza del 9 giugno 1998 ha riferito che nella seconda metà degli anni ‘70 aveva più volte accompagnato a Milano in macchina Stefano Bontade.

In occasione di uno di detti viaggi, aveva incontrato Dell’Utri che scendeva le scale di Via Larga, dove vi era l’ufficio di Ugo Martello, insieme allo stesso Martello, a Stefano Bontade e, forse, a Mimmo Teresi (della cui presenza il Siino non era certo).

L’incontro è stato correttamente collocato dai giudici di primo grado nel periodo 1977- 1979 ed in ogni caso nel periodo in cui l’imputato lavorava già per Rapisarda atteso che Dell’Utri gli aveva fatto cenno ad una società di costruzioni in cui lavorava “ *un certo Alamia*”.

Ancora una volta è emersa la conferma della precisa volontà di Dell’Utri di mantenere i rapporti con i soggetti mafiosi protagonisti del patto mafioso del 1974.

Deve mettersi in evidenza che il Tribunale – contrariamente a quanto affermato dalla difesa all’udienza dell’11 febbraio 2013 – non ha ritenuto Siino “*poco attendibile*”, ma, dopo avere indicato il valore processuale che avevano assunto nei processi le sue dichiarazioni e le sue conoscenze, aveva rilevato che le sue affermazioni relative al fatto che Dell’Utri aveva curato gli interessi di Ciancimino non potevano essere riscontrate dall’incontro di cui aveva parlato (“ *Pertanto, il Collegio non è in grado di collegare quell’incontro ad una circostanza specifica e di dare un significato alla frase usata dal Bontate (secondo cui Dell’Utri avrebbe “curato” gli interessi di Ciancimino), rendendola*

suscettibile di autonomo riscontro. Quello descritto non è il solo viaggio fatto dal Siino in compagnia di Stefano Bontade: pag 748).

b.6) La cena da Stefano Bontade

Infine, devono essere rammentate le dichiarazioni di Di Carlo che ha parlato di una cena avvenuta nel 1979 nella villa di Stefano Bontade a Palermo alla quale avevano preso parte una ventina di persone tra le quali Di Carlo, Marcello Dell'Utri, Bontade, Mimmo Teresi e Totuccio Federico.

Di Carlo ha precisato che in quell'occasione non si era parlato di affari illeciti. La circostanza – ai fini dell'approfondimento del tema della permanenza dei contatti tra Dell'Utri e gli esponenti mafiosi con i quali aveva stretto il patto del 1974- è del tutto irrilevante, ma ciò che preme sottolineare, ancora una volta, è non solo la sinergia delittuosa con boss mafiosi del calibro di Bontade, ma anche la omogeneità ideologica e culturale tra Dell'Utri e Bontade con il quale l'imputato condivideva anche momenti di convivialità.

Né può attribuirsi alcun rilievo al fatto che Dell'Utri abbia negato di conoscere Teresi e Bontade, considerato il fatto che la sua partecipazione all'incontro milanese del 1974 con costoro è stato ormai accertato definitivamente con la sentenza della Suprema Corte e che dei rapporti tra Dell'Utri e Bontade hanno parlato non solo collaboratori di giustizia come Calogero Ganci, Antonino Galliano e Francesco Paolo Anzelmo, ma anche Angelo Siino, collaboratore di giustizia di acclarata attendibilità che ha riferito dell'incontro avvenuto mentre l'imputato scendeva le scale dell'ufficio di via Larga insieme a Bontade e a Ugo Martello Ugo.



Ritornando alle dichiarazioni di Di Carlo, quest'ultimo all'udienza del 16 febbraio 1998, dopo avere descritto la villa di Stefano Bontate, ha riferito che, in occasione di una cena organizzata, nel 1979 o in un periodo di poco anteriore, aveva incontrato Dell'Utri. (Di Carlo :“ ... una cantina .. ecco uno scantinato , ma non era uno scantinato .. perché di solito il scantinato si pensa un garage, una cosa, è bellissimo l'ha fatto per ricevere amici di cosa nostra o persone, infatti c'era un grandissimo tavolo, una cucina che era metà sala di questa ... questa Corte, potevano entrarci pure 100 persone, ed aveva questa, l'aveva fatto per ospitare o per fare mangiate, come le chiamavano loro, riunione e cose, ma no riunioni a livello di cosa nostra, perché le riunioni si facevano in altri posti, però aveva fatto qua in questo modo, e una sera mi hanno invitato, ci sono stato più di una sera, una volta eravamo pochissimi, mentre quella sera ho visto più di venti persone, venti o qualcuno in più, e mi ricordo una cena che c'era Marcello Dell'Utri”; PM: “Una cena, quante persone erano presenti, se ricorda se erano presenti altri uomini d'onore? ”;Di Carlo:” Si, uomini d'onore ce n'erano tantissimi, ma c'era pure qualcuno che non era uomo d'onore”; PM: Chi era presente tra gli uomini d'onore , che lei ricordi? Di Carlo :” C'era i soliti Mimmo Teresi, c'era l'avvocato, chiamiamolo avvocato, fratello di Stefano Bontate (...) C'era Totuccio Federico, non so se c'era Mannoia, non mi ricordo veramente, c'era un altro dei Teresi, che era vicino, che abitava vicino da Stefano Bontate, c'era uno che ci dicevano a 'nciuria , ma forse si chiama Gambino, pure Giuseppe Gambino, della Guadagna della famiglia di Stefano, aveva a 'nciuria che lo chiamavano sempre, il cognome dopo l'ho saputo .. (...) P.M. .”Senta, lei ha detto che questo incontro è avvenuto quando? Di Carlo:” Ma verso il '79, mi



sembra”; PM: “ Come?”; Di Carlo :” Verso il '79 , se non faccio sbaglio”; PM: “Ricorda in che periodo è avvenuto(..) Senta signor Di Carlo, nell’interrogatorio del 14 febbraio 97 lei specificamente ha indicato che questa cena di cui sta parlando adesso, leggo:” avvenne all’incirca nel 1977, data che ricostruisco basandomi sulle circostanze di fatto che allora avevo già conosciuto Gimmi Fauci e che tale conoscenza , come ho detto, era avvenuta nel '76”; Di Carlo :” No, più avanti è stato, '77 ... più avanti è stato ... o fine '78, fine, quando dico fine ... settembre o '79, non è '77”; PM: “Non è '77?”; DI CARLO: “ No, no”).

Tale circostanza rileva non solo perché attesta la prosecuzione dei rapporti con gli esponenti mafiosi di speciale calibro, ma perché conferma una costante cordialità dei rapporti che è del tutto incompatibile con il rapporto (invero escluso dalla Suprema Corte) tra estorto ed estortori.

b.7) La richiesta di Dell’Utri a Di Carlo per la “messa a posto” delle antenne televisive.

Rinviando ad un esame successivo la vicenda della “ messa a posto” delle antenne televisive, deve rilevarsi che si colloca proprio nel periodo in esame – in cui l’interesse di Dell’Utri sarebbe dovuto essere rivolto alle sorti dell’impresa di Rapisarda – la richiesta che, secondo quanto ha riferito il collaborante Di Carlo, Dell’Utri ha rivolto a Cinà di occuparsi della “ *messa a posto* “ per l’installazione delle antenne televisive.

Di Carlo ha riferito che Cinà si era rivolto a lui per avere un consiglio su come comportarsi ed ha collocato – seppur in modo non del tutto certo – il dialogo tra il “'77-'78” (Di Carlo:”... *Poi un'altra volta*

solo ho avuto discorsi con Tanino al riguardo però siamo più avanti, non so quanti anni sono passati che aveva il problema che ci hanno detto di mettere antenne là, cosa dovevano mettere, per la televisione aveva questo problema. P.M. Chi aveva questo problema?” ; Di Carlo :” Gaetano Cinà”; PM: “Eh, si, ma a chi ... chi si era rivolto a Gaetano Cinà?”; Di Carlo: “Di nuovo ... Dell’Utri”: P.M. “Dell’Utri Marcello?”; Di Carlo:” Sì, e siccome non era ... non era nella zona di Stefano da metter questa cosa e allora...ecco, siamo sempre là, Tanino non capiva che pure che non era nella zona di Stefano, una volta che è interessato Stefano può dirlo sempre a Stefano e Stefano ci pensa lui anche che è un'altra zona lo dice, sa come mettersi d'accordo con altri capi mandamento o meno”. (...) PM: Ma erano già istallate o era un'intenzione di istallare queste ...”; Di Carlo:”Mi sembra che era intenzione di istallare queste ... PM : “Ricorda il periodo in cui...”; Di Carlo:”Se erano istallate e non dicevano prima erano guai”; P.M: “Dopo quanto tempo dall'incontro di Milano avvenne questo discorso?”; Di Carlo : “Non lo so se era '77-'78 questo discorso”).

La richiesta era poi stata risolta da Bontade e Teresi che avevano “sistemato tutto”.

L'episodio, da collocarsi con ogni probabilità nel 1979- 1980 in relazione all'interesse del gruppo Fininvest nel settore delle emittenti private (risale proprio in quegli anni la prima trattativa di Fininvest per l'acquisto da parte di Rete Sicilia s.r.l.. società collegata a Fininvest, di TVR Sicilia), dimostra che Dell’Utri, malgrado fosse stato ancora alle dipendenze di Rapisarda, aveva continuato ad avere contatti con Cinà e a cercare, attraverso quest'ultimo, di mediare tra gli interessi di “cosa nostra” e Berlusconi.

b.8) I comportamenti materiali di Dell'Utri ed i pagamenti di Berlusconi a "cosa nostra"

Alla luce delle considerazioni fin qui esposte reputa il Collegio che è dimostrato come Dell'Utri, nel periodo di tempo in cui era rimasto alle dipendenze del Rapisarda (sostanzialmente interrotto nel 1980 a seguito del fallimento della Bresciano s.p.a. di cui Dell'Utri era amministratore delegato e della fuga di Rapisarda dapprima in Venezuela e poi in Francia) non ha mai interrotto i rapporti con i soggetti che avevano stretto con lui il patto che aveva dato la spinta psicologica iniziale nel pregresso accordo per il sodalizio mafioso e con i quali aveva agito nella veste di concorrente esterno.

Né sussistono motivi per ritenere che il breve allontanamento dall'area imprenditoriale berlusconiana abbia fatto mutare la natura dei rapporti con tali soggetti non essendo emersi comportamenti di Dell'Utri che abbiano mostrato la sua volontà di rimuovere o interrompere la situazione antiggiuridica che aveva posto in essere fino agli inizi del 1978, prima di abbandonare l'area imprenditoriale di Berlusconi.

Dopo avere messo in evidenza il mantenimento dei suddetti rapporti, al fine di potere affermare che il concorrente esterno Dell'Utri abbia protratto volontariamente l'esecuzione dell'accordo che egli aveva *"propiziato e del quale si era fatto garante presso i due poli"* è necessario accertare che l'imputato non abbia cessato le condotte che aveva tenuto in esecuzione dell'accordo e che tali condotte siano state sempre supportate dal medesimo atteggiamento psicologico.

La Corte di Cassazione, sempre con riferimento a tale periodo ha invero rilevato *"una carenza di motivazione riguardo all'elemento*

oggettivo” non essendo “state esplicitate neppure le ragioni e le modalità concrete del concorso nei versamenti che si dicono avvenuti materialmente dunque ad opera di terzi a partire dal 1978”.

L'arco temporale di cui si deve dare prova dei pagamenti è dunque circoscritto al periodo 1978/1982, essendo stato definitivamente accertato che per il periodo successivo i pagamenti erano avvenuti (resterà da esaminare l'elemento psicologico dell'imputato), considerato che la Corte di Cassazione infatti ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito non si era esposta a censure per quanto riguardava l'affermazione della effettività oggettiva della protrazione dei pagamenti da Berlusconi a “cosa nostra” negli anni '80 e poco oltre (1983) fino al 1992.

Poiché, ad avviso di questa Corte territoriale, i pagamenti garantiti a “cosa nostra” in cambio della protezione all'imprenditore, oggetto del sinallagma contrattuale dell'accordo del 1974 (che ha visto protagonista Dell'Utri quale mediatore tra le parti Berlusconi da una parte e “cosa nostra” dall'altra) costituiscono l'antecedente causale anche dei pagamenti effettuati in seguito, al fine di affermare la permanenza del reato e l'assenza di soluzione di continuità anche nel periodo di allontanamento di Dell'Utri dall'area imprenditoriale di Berlusconi, appare necessario ripercorrere, seppur brevemente le modalità di tali pagamenti fin dall'inizio e cioè fin dal 1974.

Deve a tal proposito essere rammentato che Di Carlo – ritenuto soggetto meritevole di pieno credito nel presente processo atteso che il suo racconto sull'incontro del 1974 ha presentato credibilità oggettiva ed è stato riscontrato obiettivamente da una pluralità di elementi (v. sent. Cass. Pag, 99) ha riferito che la prima consegna di denaro era stata fatta a Gaetano Cinà subito dopo l'incontro del 1974 : 100 milioni di lire che

Cinà aveva chiesto personalmente a Dell'Utri e che quest'ultimo gli aveva consegnato.

Galliano aveva parlato di un "regalo" che Berlusconi aveva voluto fare ai suoi interlocutori mafiosi di 100 milioni di lire l'anno che venivano pagati in due rate da 50 milioni e che – su incarico di Stefano Bontate - venivano ritirate da Cinà presso lo studio di Dell'Utri.

Anche Cucuzza ha parlato delle somme che venivano consegnate da Berlusconi; ha solo ricordato che Mangano gli aveva confidato che era lui a ricevere le somme (50 milioni di lire all'anno) che tratteneva per una parte, consegnandone un'altra parte a Nicola Milano per il mandamento di Santa Maria di Gesù.

Fin qui la Corte di Cassazione ha ritenuto che le motivazioni della Corte d'Appello avevano resistito alle censure di legittimità.

Orbene, reputa questa Corte territoriale che, anche in relazione al periodo in esame (1978-1982) non sussista dubbio alcuno sulla prosecuzione dei pagamenti da parte di Berlusconi a "cosa nostra" sulla base dell'accordo mafia-imprenditore che aveva dato inizio alla condotta di concorso esterno dell'imputato nel 1974.

Ed invero l'allontanamento di Dell'Utri dall'area imprenditoriale di Berlusconi e la sua assunzione alle dipendenze di Rapisarda non ha in alcun modo inciso sulla permanenza del reato sia sul piano obiettivo e materiale, che sul piano soggettivo.

La prova risiede ad avviso del Collegio non solo nell'assenza (di cui si è già parlato) di alcun comportamento dell'imputato da cui potere desumere il suo voluto distacco non solo dai protagonisti dell'accordo mafioso del 1974 che lui stesso aveva richiesto e determinato svolgendo la sua opera di mediazione tra l'imprenditore e "cosa nostra"; ma

soprattutto nel fatto che l'esecuzione del suddetto accordo che prevedeva da un lato la protezione di Berlusconi e dall'altro la sistematica acquisizione di proventi economici da parte dell'associazione mafiosa è sempre proseguito senza soluzione di continuità.

La circostanza è di particolare rilievo atteso che la protezione ha costituito nucleo essenziale e fondamentale del patto e il motivo del corrispettivo dei pagamenti da parte dell'imprenditore stesso.

Deve mettersi immediatamente in evidenza che non può attribuirsi alcun rilievo, al fine di escludere che era venuta meno la ragione di pagamenti, al fatto che Berlusconi dopo l'allontanamento di Mangano da Arcore si era munito di un servizio di protezione privata: l'imprenditore invero ha sempre manifestato in modo chiaro di essere convinto del fatto che per la propria attività – che si stava espandendo sul tutto il territorio nazionale – la protezione istituzionale o privata non era sufficiente.

Berlusconi ha sempre accordato una personale preferenza al pagamento di somme come metodo di risoluzione preventiva dei problemi posti dalla criminalità (circostanza questa richiamata anche dalla Corte di cassazione: pag 103).

Anche in epoca successiva a quella in esame, nel corso di una conversazione del 17 febbraio 1988, l'imprenditore dialogando con l'amico Renato Della Valle aveva ancora manifestato la sua disponibilità a pagare somme di denaro, pur di non essere tormentato da minacce estorsive (Berlusconi: "...*ma io ti dico sinceramente che, se fossi sicuro di togliermi questa roba dalla palle, pagheri tranquillo*").

Ed ancora parlando con Dell'Utri la notte dell'attentato del 29 novembre 1986 (attentato che l'imprenditore aveva definito un "*una*

cosa anche ... rispettosa ed affettuosa“) aveva detto che se lo avessero chiamato telefonicamente lui avrebbe consegnato anche trenta milioni.

Ridendo aveva riferito all'amico che aveva manifestato detta sua disponibilità anche ai Carabinieri che erano rimasti scandalizzati (Berlusconi: *“Stamattina gliel'ho detto anche ai Carabinieri ..gli ho detto.”* Ah, si? *In teoria se mi avesse telefonato, io trenta milioni glieli davo! (ride) Scandalizzatissimi : “Come trenta milioni? Come? Lei non glieli deve dare che poi noi lo arrestiamo!”*. Dico: *“Ma no, su per trenta milioni”*).

Acclarata l'accettazione di Berlusconi a pagare somme di denaro pur di non ricevere atti di intimidazione o ritorsione, deve rilevarsi che la protezione da parte di “cosa nostra” dell'imprenditore era continuata anche in seguito all'allontanamento di Mangano da Arcore e di Dell'Utri da Berlusconi e prima della morte di Bontade e Teresi.

Il collaborante Angelo Siino (v. dich del 9 luglio 1997), la cui attendibilità, come è stato già rilevato, è stata acclarata all'esito di numerosi processi, ha invero ricordato dell'intervento effettuato da Stefano Bontade per impedire un progetto di sequestro ai danni di Berlusconi o di un suo familiare ad opera di mafiosi calabresi, nella seconda metà degli anni '70 (*“1977, ma sicuramente prima del 1979”*).

Siino aveva accompagnato Bontade a Milano, erano passati da Roma a prendere Vito Cafari, massone calabrese vicino alla 'ndrangheta, e si erano poi diretti a Milano, dove avevano incontrato dei calabresi (*“certi Condello”*) che *“dovevano fare da tramite con questi personaggi di Locri”* che avevano intenzione di sequestrare Berlusconi o un suo familiare. Bontade era interessato alla vicenda mentre il Cafari faceva solo da tramite con i calabresi.

Siino ha riferito di non avere assistito alla discussione con questi ultimi e Bontade, ma avere appreso il motivo ed il contenuto dell'incontro dallo stesso Bontade durante il viaggio di ritorno.

Aveva tuttavia notato che al pranzo che vi era stato dopo l'incontro tra i commensali (Siino, Bontade, Cafari, un soggetto latitante ed altri due o tre personaggi di Locri) vi era un clima teso. Bontade, faceva battute e lui aveva capito che non aveva alcuna considerazione dei calabresi che “ *per lui non erano nessuno* ”.

Il boss mafioso era molto contrariato del fatto che i calabresi (“ *quelli di Locri* ”) si erano interessati a Berlusconi che lui considerava “ *a lui vicino* ” ed aveva detto che, ove non avessero smesso di “ *inquietare* ” Berlusconi, “ *gli avrebbe fatto vedere lui* ”.

E' ancora significativo che Bontade aveva riferito a Siino che i fratelli Pullarà avevano “ *protetto Berlusconi dalle ingerenze calabresi dalle vessazioni che gli facevano i calabresi* ”; per questo motivo avevano ricevuto dall'imprenditore milanese “ *notevoli riscontri, rientri in denaro* ”; ricordava che Bontade – proprio per sottolineare che la protezione gli stava costando un prezzo talmente alto da sradicarlo, da togliergli le radici, distruggendolo – gli aveva detto che i Pullarà “ *ci (a Berlusconi) stanno tirando u radicuni* ”.

Lo stesso Bontade aveva riferito a Siino che i Pullarà una volta in discoteca avevano difeso il fratello di Berlusconi o lo stesso imprenditore, dalle offese rivolte dai calabresi.

Le circostanze fin qui esposte dimostrano due fatti estremamente rilevanti: 1) la protezione garantita nel 1974 era proseguita senza sosta e senza registrazione di alcun allentamento dell'interesse degli esponenti mafiosi che quel patto avevano concluso, patto che, deve essere

rammentato, costringeva l'imprenditore Berlusconi a versare cospicue somme a "cosa nostra"; 2) Ignazio e Giovan Battista Pullarà già prima della morte di Bontade, avevano preteso il pagamento di somme di denaro da Berlusconi per proteggerlo, somme che, come meglio verrà in seguito esposto, erano in concreto collegate a forniture di materiali teatrali che gli stessi fornivano all'imprenditore.

Se è vero – com'è vero - che la protezione era proseguita in virtù dell'accordo del 1974 e se è vero che il sinallagma "contrattuale" aveva previsto che la protezione dell'imprenditore avesse come corrispettivo il pagamento di somme di denaro da parte di Berlusconi, è fin troppo evidente che non essendo emerso in alcun modo un ripensamento dell'imprenditore – che anzi aveva sempre affermato di volere pagare pur di essere lasciato in pace – né lamentele dell'organizzazione mafiosa, deve ritenersi che Berlusconi non abbia mai smesso di pagare.

Detta conclusione è non solo del tutto logica, ma soprattutto fondata anche sulle dichiarazioni rese dai collaboranti Galliano, Anzelmo e Calogero Ganci e si collega peraltro anche al pagamento in epoca successiva delle somme, pagamento in ordine al quale la Suprema Corte ha chiesto a questo un nuovo esame solo sulla sussistenza dell'elemento psicologico essendo definitivamente accertata la loro oggettiva protrazione.

In relazione all'attività in concreto svolta da Dell'Utri, reputa il Collegio che deve mettersi in evidenza che in relazione alla causale di detti pagamenti, i giudici di legittimità hanno rilevato che la Corte d'Appello in passaggio della sentenza annullata aveva tenuto conto e giustificato come "possibile" la tesi di Galliano secondo cui i pagamenti di Berlusconi erano stati fatti per la protezione, e non anche per

l'installazione dei ripetitori ritenendo acquisite *“prove rassicuranti della effettività dei pagamenti e non altrettanto rassicuranti circa la aggiunta della causale dei ripetitori alla causale della protezione”*.

Ciò che era stato ritenuto rilevante e certo era che Berlusconi aveva continuato a pagare a “cosa nostra” con continuità somme di denaro cospicue per la propria protezione.

Orbene ad avviso di questa Corte territoriale non può negarsi che proprio nel periodo in esame in cui Dell'Utri era passato alle dipendenze di Rapisarda si era profilato un interesse di Berlusconi per le emittenti private. A tal proposito – a riprova del fatto che l'allontanamento dall'area berlusconiana non aveva comportato alcuna interruzione dell'interesse di Dell'Utri per il mantenimento del patto siglato nel 1974 – va ricordata la richiesta fatta dall'imputato a Cinà, così come dichiarato da Di Carlo, di occuparsi della “messa a posto” delle antenne televisive nel “1977/1978”, anni in cui si delineava l'interesse di Fininvest per le emittenti private in Sicilia.

Del pagamento del pizzo per le antenne si è continuato a parlare anche in seguito ed in particolare - quando Riina (come si vedrà nel paragrafo relativo al periodo compreso tra il 1983 ed il 1992) aveva preteso il raddoppio della somma e Dell'Utri aveva detto a Cinà che avrebbe pagato tale somma, ma che per i ripetitori in Sicilia a pagare dovevano essere i titolari delle emittenti locali e non la Fininvest.

Orbene reputa questo Collegio – considerato che Galliano aveva riferito che le somme erano date solo per la protezione dell'imprenditore con ciò escludendo che la causale dei pagamenti era collegata solo al “pizzo per le antenne” - che non è rilevante indagare quale sia stata questa causale (antenne e/o protezione personale) dei pagamenti, ma che

sia necessario accertare che sia avvenuta (*rectius*: proseguita) l'oggettiva e materiale consegna di denaro nel periodo in questione, la "*materialità del comportamento dell'imputato*", così come chiesto dalla Suprema Corte (pag.110).

Del resto il patto concluso grazie alla mediazione di Dell'Utri prevedeva una protezione dell'imprenditore che non era limitata all'incolumità della sua persona, ma anche a tutto ciò che ad un imprenditore poteva accadere nello svolgimento della sua attività e dunque, eventualmente, anche per l'affare imprenditoriale dei ripetitori televisivi.

Alla luce degli elementi probatori emersi nel corso del giudizio e costituiti essenzialmente dalle dichiarazioni rese dai collaboranti di giustizia può immediatamente anticiparsi che la consegna del denaro da Berlusconi a "cosa nostra" non si era mai arrestata ed il ruolo di mediatore di Dell'Utri non si era mai interrotto.

Per la sua generale protezione è emerso che Berlusconi ha sempre pagato a "cosa nostra" e che Dell'Utri, non ha mai smesso di controllare che il rapporto sinallagmatico venisse rispettato, pronto ad intervenire per tutelare le ragioni del Berlusconi che in un certo periodo si sentiva eccessivamente pressato ("tartassato") o per mediare, in seguito, le pretese di Riina che aveva imposto il raddoppio della somma.

Del resto la stessa natura giuridica di reato permanente e non istantaneo, richiede che fintantoché il concorrente esterno protragga volontariamente l'esecuzione dell'accordo che egli ha propiziato e di cui si sia fatto garante, presso i due poli più volte evocati (Berlusconi – "cosa nostra"), si manifesta il carattere permanente del reato che ha posto in essere; evenienza che la giurisprudenza richiamata dalla sentenza di

annullamento della Corte di Cassazione (pag. 118), ha riassunto nella locuzione secondo cui “ *la suddetta condotta partecipativa (esterna) si esaurisce, quindi con il compimento delle attività concordate*”: Cass. 17.7.2002. n. 21356).

Volendo mettere in luce la “*materialità del comportamento dell'imputato in tale periodo*” (pag. 110 sent. Cass.) deve rilevarsi che le modalità di pagamento nel periodo in esame, precedente e di poco successivo alla morte di Stefano Bontade avvenuta il 23 aprile 1981, sono emerse essenzialmente dalle dichiarazioni dei collaboranti Calogero Ganci e Francesco Paolo Anzelmo Antonino Galliano , tutti appartenenti alla *famiglia* mafiosa della Noce a capo della quale vi era Raffaele Ganci ed in ordine ai quali la Suprema Corte ha ritenuto che non sussistessero dubbi in ordine alla loro attendibilità così come era stata ricostruita nella sentenza annullata.

Le loro dichiarazioni – evocate nella sentenza annullata ed anche in quella di primo grado solo - contengono elementi significativi a riprova del fatto che i pagamenti non si sono mai interrotti neppure quando Dell'Utri era andato a lavorare per Rapisarda.

Calogero Ganci, uomo d'onore della *famiglia* della Noce, all'udienza del 9 gennaio 1998, ha riferito circostanze apprese dal padre Raffaele, capo della suddetta *famiglia*, relative ai pagamenti effettuati da Berlusconi a “ cosa nostra”.

Il collaboratore, dopo aver parlato dei pagamenti effettuati da Dell'Utri a Stefano Bontade, ha proseguito nel suo racconto riferendo che dopo la morte di quest'ultimo i pagamenti non si erano interrotti, ma erano stati effettuati ai Pullarà, Ignazio e Giovan Battista, che erano divenuti (prima Giovan Battista e, dopo il suo arresto, Ignazio) reggenti



del mandamento di Santa Maria di Gesù ed avevano ereditato i rapporti intrattenuti da Stefano Bontade e Mimmo Teresi (Ganci :”*Cinà quando fu contattato da Dell’Utri (1984-1985: n.d.r.) aveva avuto rapporti con il mandante della Guadagna, quindi io mi riferisco a Stefano Bontade, Mimmo Teresi. Poi dopo la morte di queste persone questi rapporti li ha intrattenuti con i Pullarà, Pullarà Giovanni e Pullarà Ignazio, questo le posso dire*”).

Ciò era avvenuto fino al 1984-1985 allorchè Cinà era stato chiamato da Dell’Utri che si era lamentato perché si sentiva “tartassato “ dai Pullarà (dei pagamenti successivi al 1982 si parlerà in seguito nel paragrafo relativo all’elemento soggettivo sotteso a tali pagamenti)

Le dichiarazioni di Ganci hanno dunque messo in evidenza che i pagamenti da parte dell’imprenditore milanese non si erano interrotti nel periodo in cui Dell’Utri era andato a lavorare da Rapisarda.

Il collaborante ha indicato una chiara successione nella gestione di tali pagamenti da parte di Dell’Utri (Bontade-Pullarà) che lascia intuire che i termini del patto contrattuale erano rimasti i medesimi e che in seguito alla morte “*dei mandanti della Guadagna*”, cioè di Bontade e Teresi, erano cambiati solo i percettori delle somme che erano divenuti i Pullarà e ciò senza soluzione di continuità.

Ha parlato dell’interesse mostrato da Dell’Utri per la situazione delle antenne televisive, ma lo ha riferito al 1984-1985, periodo successivo a quello in esame.

Dalle sue dichiarazioni è emersa con tutta evidenza che Dell’Utri, anche nel periodo in esame in cui aveva lasciato professionalmente Berlusconi, aveva continuato a mediare tra gli interessi di cosa nostra e

l'imprenditore milanese, intrattendo rapporti non più con Bontade, ma con i Pullarà.

Del resto non vi era alcuna ragione per la quale gli esponenti mafiosi non si rivolgessero a lui visto che Dell'Utri non aveva mai mostrato alcun atteggiamento che lasciasse presumere la sua volontà di interrompere i contatti con coloro che avevano con lui siglato il patto del 1974, ponendo fine alla situazione anti-giuridica che lui stesso aveva contribuito a creare. Con tali soggetti – come è stato già messo in evidenza - aveva continuato ad interagire mantenendo identico atteggiamento di cordialità e soprattutto di progettualità.

Ma vi è di più.

Il fatto che Dell'Utri nel 1984 si sia lamentato con Cinà per il comportamento assunto dai Pullarà che “tartassavano” Berlusconi (la decisione di Riina di estromettere i Pullarà dai rapporti con Dell'Utri sarà oggetto del paragrafo successivo riguardante il periodo 1983-1992) conferma che tali richieste erano state state incalzanti e vessatorie e che dunque non si erano mai arrestate.

Il termine “tartassamento” indica proprio l'incalzare di richieste vessatorie mai interrotte e protratte nel tempo, che mettono a dura prova il destinatario.

Né può esprimersi alcun dubbio sulla legittimazione dei Pullarà a ricevere i pagamenti, considerato che costoro avevano iniziato la pressione sull'imprenditore addirittura prima della morte di Bontade.

Deve a tal proposito rammentarsi che Siino, allorchè era in compagnia dello stesso Bontade, aveva sentito quest'ultimo confidargli che per la protezione accordata ai Berlusconi, i Pullarà lo stavano

pressando oltre misura al punto di sradicarlo, togliergli le radici vitali (gli stavano “*tirando u radicuni*”).

La gestione dei Pullarà era, infatti, piuttosto fuori dalle regole di “cosa nostra” (Riina infatti li sostituirà con Cinà) ed era collegata a pretese economiche che, se da un lato avevano come corrispettivo la protezione dell'imprenditore milanese, dall'altro servivano al raggiungimento di loro interessi personali (a detta di Ganci i Pullarà intrattenevano rapporti con Dell'Utri “*per conto di una ditta milanese per cose di spettacolo*”).

Il fatto che i pagamenti a “cosa nostra” per la protezione di Berlusconi erano proseguiti senza interruzione e che Dell'Utri non aveva voluto interrompere il suo rapporto con gli esponenti mafiosi che ricevevano tali pagamenti e ciò anche nel momento in cui si era allontanato per andare a lavorare da Rapisarda, è emerso anche dalla dichiarazioni di Francesco Paolo Anzelmo uomo d'onore dal 1980, appartenente alla stessa *famiglia* mafiosa della Noce alla quale apparteneva il Ganci.

Alla fine del 1986, a seguito dell'arresto di Raffaele Ganci, Anzelmo era divenuto reggente del mandamento insieme all'altro figlio di Ganci, Domenico (“*Mimmo*”).

Anche Anzelmo ha riferito di avere saputo da Raffaele Ganci che Cinà riscuoteva i soldi da Dell'Utri e che quest'ultimo aveva intrattenuto dapprima rapporti con Stefano Bontade e in seguito dopo la morte di quest'ultimo, con i Pullarà (Anzelmo: “*ho saputo da Mimmo Ganci., da Ganci Raffaele che lui si interessava a riscuotere dei soldi da Marcello Dell'Utri e che questi in passato aveva intrattenuto rapporti non meglio definiti con Bontate e Teresi, ripresi, dopo la morte di costoro, da*”).

Ignazio Pullarà. Questo so. So che erano stati vicini diciamo. Che si conoscevano, che si frequentavano, per quali rapporti non lo so”).

Anche il collaborante aveva saputo che Dell’Utri in seguito si era lamentato con Cinà in quanto si sentiva tartassato da Ignazio Pullarà, uomo d’onore che aveva sostituito Bontade nella reggenza della *famiglia* di Santa Maria di Gesù. (Difensore: “*sentà lei a domanda del Pubblico Ministero, ha parlato di rapporti con Bontade e Teresi. Mi vuole spiegare a quali anni lei si riferisce?*”; Anzelmo:” *Evidentemente prima dell’81 quando poi Stefano Bontade fu ucciso. A me lo raccontò questo, Ganci Raffaele nel contesto di queste lamentele che portava Tanino Cinà*”).

Anzelmo non aveva saputo riferire, tuttavia, i motivi per i quali Dell’Utri si sentiva “*tartassato*” da Pullarà, ma evocando detto termine aveva confermato che l’imputato, anche dopo la morte di Bontade e durante la gestione dei Pullarà, gestiva il patto di protezione di Berlusconi.

In relazione al periodo in esame hanno assunto particolare rilievo le dichiarazioni rese da Antonino Galliano, uomo d’onore “riservato”, appartenente dal 1986 alla *famiglia* della Noce e nipote di Raffaele Ganci.

All’udienza del 19 gennaio 1998 Galliano ha ricostruito con precisione i pagamenti effettuati da Berlusconi fin dall’inizio, riferendo che subito dopo il primo incontro del 1974 i soldi versati da Berlusconi a “cosa nostra” erano consegnati a Gaetano Cinà che si recava presso lo studio di Dell’Utri per riceverli.

Cinà li consegnava a Stefano Bontade che li teneva per la propria *famiglia*: la somma era pari a 50 milioni di lire in due soluzioni.

Tutto ciò era avvenuto senza soluzione di continuità fino alla morte di Bontade (1981) (Galliano: *“Sin dal primo incontro Berlusconi decide di fare questo regalo alla mafia palermitana”; P.M.:” Ho capito Questa somma per quello che lei ha appreso dal Cinà, da Gaetano Cinà veniva consegnata materialmente da chi a chi?”; Galliano:”..cioè veniva consegnata prima allo Stefano Bontade. Poi dopo la guerra di mafia...”* (...) P.M.:*”Materialmente questi soldi venivano ritirati per conto di cosa nostra da chi?”* Galliano:*”Da Gaetano Cinà nello studio di Marcello Dell’Utri”;* P.M.:*...e si trattava, lei ha detto di 50 milioni all’anno in due soluzioni “;* Galliano:*”si”;* P.M.:*” venticinque l’uno”;* Galliano:*” Esatto”*)

Dopo la morte di Stefano Bontade il denaro veniva consegnato da Dell’Utri a Cinà che lo dava a Pippo Di Napoli. Quest’ultimo lo faceva avere, tramite Pippo Contorno uomo d’onore della stessa famiglia, ad uno dei Pullarà che all’epoca era divenuto uno dei rappresentanti della famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù (P.m:*“poi quando la guerra di mafia viene ucciso Stefano Bontade e allora (..) questa dazione continua sempre da Dell’Utri a Cina ?”;* Galliano:*” Si”;* P.M. :*”e Cinà a chi li porta?”;* Galliano:*” Li porta a Pippo Di Napoli che a sua volta Pippo Di Napoli li girava ad un uomo d’onore della famiglia di Santa Maria di Gesù che li portava al..in quel periodo a Pullarà al rappresentante della famiglia”*).

Le considerazioni fin qui svolte consentono di affermare – sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori Ganci , Anzelmo e Galliano, considerati attendibili dalla Corte di Cassazione, sul rilievo che si riscontrassero reciprocamente – che nel periodo compreso tra il 1978 ed il 1982 allorchè l’imputato aveva interrotto i rapporti professionali con

Berlusconi per essere assunto alle dipendenze di Rapisarda, non vi è stata alcuna interruzione dei pagamenti che anzi erano continuati senza soluzione di continuità con le stesse modalità che erano state contemplate nel patto originario: i soldi dunque, tramite Cinà, al quale Dell'Utri li consegnava pervenivano a Stefano Bontade.

La morte di Stefano Bontade aveva determinato una successione dei rapporti facenti capo al reggente della *famiglia* mafiosa di Santa Maria di Gesù al quale erano subentrati i Pullarà, che Dell'Utri aveva riconosciuto come sua controparte e come successori di Bontade e Teresi nel patto concluso nel 1974.

Orbene, rammentando ancora una volta che Dell'Utri – che quel patto aveva concluso – non ha mai mostrato alcun atteggiamento di distacco dall'associazione avendo mantenuto negli anni in cui si era allontanato dall'area berlusconiana, contatti continui con gli stessi soggetti con i quali il patto di protezione era stato concluso e che i pagamenti erano proseguiti senza soluzione di continuità da Berlusconi a “cosa nostra” senza che si sia registrato alcuna modifica nella “causa” del patto, deve concludersi affermando che il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso dunque è rimasto configurato sotto il piano obiettivo e materiale e anche soggettivo, manifestando la sua natura permanente.

In relazione all'elemento soggettivo deve rilevarsi che Dell'Utri infatti con la sua immutata condotta aveva mantenuto lo stesso elemento psicologico del reato, sapendo e volendo che “cosa nostra” rafforzasse il suo potere economico grazie alla sua intermediazione con l'imprenditore Berlusconi che aveva sempre continuato a pagare.

La continuità dei rapporti con “ cosa nostra” e la medesima connotazione che detti rapporti avevano mantenuto, supportata dagli elementi probatori concreti ed inconfutabili già esposti nel periodo in esame è del resto coerente e logica con il dato definitivamente accertato della sussistenza dei pagamenti avvenuti “*negli anni '80 e poco oltre*” fino al 1992, sulla cui realtà oggettiva non è richiesta alcuna indagine atteso che la Corte di Cassazione ha demandato a questo Collegio, quale giudice di rinvio, unicamente “*la questione del dolo*” che avrebbe assistito la suddetta *fase dei pagamenti* .

a) “*La questione del dolo*”, in ordine ai pagamenti “*negli anni '80 e poco oltre*” (1983-1992).

Dopo avere chiarito che i pagamenti di Berlusconi a “ cosa nostra” si erano protratti senza soluzione di continuità anche nel periodo in cui Dell’Utri si era allontanato dall’area imprenditoriale berlusconiana per andare a lavorare da Rapisarda, deve adesso affrontarsi il problema indicato dalla Cassazione come “ *la questione del dolo*” nei pagamenti successivi al suddetto periodo fino al 1992.

La Corte, invero, seppur ritenendo che la motivazione del giudice di merito era stata rispettosa dei parametri normativi sia in ordine all’affermazione della effettività della protrazione dei pagamenti “ *negli anni '80 e poco oltre*” da parte di Dell’Utri sulla base della nota causale del patto di protezione con la mafia, sia sul tema dell’attendibilità dei collaboratori di giustizia, ha affermato che le stesse fonti di prova che avevano consentito di pervenire alla suddetta conclusione, coniugate ad eventi oggettivi, quali ad esempio gli attentati subiti da Berlusconi



nell'arco temporale in esame avevano evidenziato "*elementi di una certa torsione o avvimento dei rapporti tra le parti interessate all'interno dei quali quei pagamenti avrebbero dovuti essere reinterpretati*".

Detti "eventi oggettivi" individuati dalla Suprema Corte, hanno riguardato aspetti problematici collegati sia ad atteggiamenti di Dell'Utri verso "cosa nostra" che la Suprema Corte ha definito "*riluttanti*" che ad attività intimidatorie poste in essere nei confronti delle proprietà di Berlusconi, eventi che apparentemente potrebbero sembrare contrapposti agli elementi probatori acquisiti in relazione alla condotta di Dell'Utri che negli anni '80 si era comunque risolta in un arricchimento di "cosa nostra".

L'esame di tali eventi demandato dalla Cassazione a questa Corte è necessario al fine di affermare o escludere la persistenza dell'elemento soggettivo del dolo diretto che - così come è stato sostenuto la Suprema Corte - non può ritenersi acquisita misconoscendo o negando, così come era avvenuto nella sentenza annullata, "*la valenza di emergenze che si connotano segni di una possibile caduta della precedente unitarietà degli intenti*".

Ove, all'esito di detto esame, non fosse possibile individuare l'elemento soggettivo necessario del dolo diretto, si andrebbe incontro ad un delimitazione cronologica del reato permanente al 1982.

Gli "eventi oggettivi" individuati dalla Suprema Corte che devono essere esaminati da questo giudice di rinvio al fine di individuare o di escludere una diversa interpretazione dei rapporti che esistevano tra le parti interessate possono essere riassunti secondo i profili che seguono.

In primo luogo viene in evidenza l'attentato di via Rovani del novembre del 1986 subito da Berlusconi che, secondo la Corte di

Cassazione, non poteva essere spiegato, così come aveva fatto la Corte d'Appello, come una prassi tenuta dalla consorte mafiosa per non allentare la tensione con la propria vittima. Secondo i giudici di legittimità, detto costrutto era del tutto irrazionale atteso che non sarebbe stato spiegato come una vittima potesse essere contemporaneamente considerata concorrente esterno nella associazione che aveva messo in atto dette pressioni, anche contro di essa.

Era stato inoltre considerato l'atteggiamento scostante assunto da Dell'Utri nei confronti di Cinà in relazione al quale Antonino Galliano aveva riferito di un incontro avvenuto nel 1986 tra esponenti mafiosi e del fatto che, nel corso di tale incontro Cinà si era lamentato di detto atteggiamento assunto da Dell'Utri nei suoi confronti ed aveva comunicato che non voleva più recarsi a Milano per riscuotere le somme dall'imputato.

Ed ancora la conversazione intercorsa il 24.12.1986 tra Alberto Dell'Utri e Cinà nel corso della quale quest'ultimo aveva descritto al suo interlocutore l'atteggiamento assunto nei suoi confronti da Marcello Dell'Utri che lo faceva aspettare o che spariva per non incontrarlo.

Inoltre la risposta del Riina che - informato di tale atteggiamento assunto da Dell'Utri - aveva posto in essere azioni intimidatorie nel 1987 sì da ottenere da un lato la riconsiderazione del Cinà presso Dell'Utri e dall'altro l'imposizione del doppio della somma versata in cambio della protezione.

Sono state indicate poi le dichiarazioni di Ganci Calogero, riferite al 1984-1985 che aveva riferito delle lamentele fatte da Dell'Utri a Cinà in quanto si sentiva tartassato dai fratelli Pullarà, uno dei quali era reggente della *famiglia* mafiosa di Santa Maria di Gesù e dopo la morte

di Bontade aveva iniziato a riscuotere le somme da Dell'Utri per poi essere rimosso dall'incarico dallo stesso Riina che lo aveva sostituito con Cinà.

Devono poi essere considerati gli attentati di matrice mafiosa ai magazzini Standa di Catania appartenenti alla Fininvest che la Corte d'Appello aveva svalutato nell'ottica di provare un interessamento di Dell'Utri per comporre la questione sottostante con "cosa nostra" e che secondo i giudici di legittimità, dovevano essere valutati *"nell'ottica della tesi difensiva del potere essi rappresentare o meno l'espressione di un rapporto tra Berlusconi e la mafia non più regolato da un reciproco interesse e di riflesso quale causa o quale effetto – poco importa – di un rapporto di Dell'Utri con cosa nostra comunque non più convergente nel perseguimento di comuni interessi"*.

Infine il mutamento sostanziale degli equilibri esistenti rispetto a quelli che erano stati garantiti l'accordo del 1974 tra Berlusconi con l'intermediazione di Dell'Utri (e di Cinà) e "cosa nostra" che aveva a capo i boss mafiosi Bontade e Teresi. Dopo la morte di costoro, vi era stato l'avvento della reggenza stragista e caratterizzata da una cifra criminale più alta di Salvatore Riina che aveva eliminato Bontade (ucciso) e Teresi (scomparso con il metodo della lupara bianca) nel 1981.

Orbene, reputa il Collegio che al fine di esaminare ed interpretare gli elementi probatori indicati dalla Corte di Cassazione apparentemente contrapposti ai pagamenti che comunque erano stati fatti da Berlusconi a "cosa nostra", sia necessario, prima di valutare la permanenza dell'elemento psicologico, descrivere le modalità con i quali tali

pagamenti sono stati effettuati *“negli anni '80 e poco oltre”*, fino al 1992.

Tale descrizione, apparentemente superflua, (va rammentato che la Suprema Corte ha demandato a questo giudice di rinvio solo la valutazione dell'elemento soggettivo del dolo), appare invece necessaria al fine di verificare un dato di particolare significato e cioè se dal raffronto tra le modalità di pagamento nel periodo in esame (1983-1992) con quelle già sperimentate in epoca precedente (1974-1977) (ed in ordine alle quali era stata acclarata dalla Suprema Corte la responsabilità penale di Dell'Utri per il ruolo di mediatore che aveva svolto tra gli interessi di Berlusconi a ricevere una generale protezione e quelli di *“cosa nostra”* che assicurava la richiesta protezione ricevendo in cambio cospicue somme di denaro dall'imprenditore), era possibile registrare una modifica rilevante di tali modalità e della condotta delle parti interessate.

Per le modalità di pagamento nel periodo successivo alla morte di Bontade vengono in rilievo essenzialmente le dichiarazioni dei già citati collaboranti Calogero Ganci, Francesco Paolo Anzelmo e Antonino Galliano, tutti appartenenti alla *famiglia mafiosa* della Noce a capo della quale vi era Raffaele Ganci ed in ordine ai quali, come è stato già rilevato, la Suprema Corte ha ritenuto che non sussistessero dubbi in ordine alla loro attendibilità così come era stata ricostruita nella sentenza annullata.

Si è trattato di collaboratori *“tutti uomini d'onore i quali, in ragione di tale loro posizione soggettiva, avevano avuto modo di apprendere, ora dalla voce di Cinà (Di Carlo e Galliano) ora dalla voce del reggente*

Biondino (Ferrante) fatti attinenti alla vita del sodalizio, in parte sovrapponibili ed in parte strettamente concatenati” (pag. 107).

Preliminarmente deve rilevarsi che il nucleo essenziale delle dichiarazioni è stato ritenuto dalla Corte d’Appello – con motivazioni che la Suprema Corte ha condiviso – quello della consegna di denaro da parte dell’imprenditore milanese, tramite Dell’Utri, a “ cosa nostra” per l’ampia protezione che quest’ultima assicurava a Berlusconi.

Tanto premesso, e prendendo le mosse dalle dichiarazioni di Calogero Ganci, uomo d’onore della *famiglia* della Noce rese all’udienza del 9 gennaio 1998 deve rilevarsi che quest’ultimo ha riferito circostanze apprese dal padre Raffaele.

In particolare il collaboratore ha ricordato che il padre gli aveva parlato del fatto che Dell’Utri nel 1984-1985 si era rivolto a Cinà “ *per aggiustare la situazione delle antenne televisive*”.

Dell’Utri, cioè, voleva “*mettersi a posto con cosa nostra al fine di ottenere, in cambio del versamento di una somma di denaro, protezione per le suddette antenne in Sicilia*”.

In quella stessa occasione Dell’Utri si era lamentato con il Cinà per essere stato “tartassato” dai fratelli Pullarà, come già detto, uomini d’onore della *famiglia* di Santa Maria di Gesù ai quali era stata affidata da Salvatore Riina la reggenza del mandamento dopo la morte di Bontade e Teresi.

E’ stato già messo in evidenza che i Pullarà avevano avanzato pretese nei confronti dell’imprenditore milanese, al quale garantivano protezione, anche prima della morte di Stefano Bontade, per vicende personali collegate a forniture di materiali per lo spettacolo. Siino aveva ricordato che Bontade – proprio per sottolineare che la protezione dei

Pullarà stava costando un caro prezzo a Berlusconi – aveva detto che i Pullarà “ *ci* (a Berlusconi: n.d.r.) *stanno tirando u radicuni*” (il significato della frase è stato già spiegato).

Prescindendo da detti rapporti di tipo personale che avevano con Berlusconi, ciò che è emerso è che, dopo la morte di Stefano Bontade, i Pullarà avevano ereditato i rapporti che Dell’Utri aveva intrattenuto fino a quel momento con Bontade, ucciso nella guerra di mafia nel 1981.

Come è stato messo in rilievo nel precedente paragrafo, Ganci ha infatti dichiarato proprio detta circostanza e cioè che, dopo la morte di Bontade e di Teresi, Dell’Utri aveva continuato i rapporti, che lui prima aveva intrattenuto con i due boss mafiosi deceduti, con i fratelli Pullarà (Ganci:”*Guardi io mi ricordo che quando fu contattato dal Dell’Utri venne a dire al Di Napoli che il Dell’Utri aveva avuto rapporti con il mandante della Guadagna, quindi io mi riferisco a Stefano Bontade , Mimmo Teresi, poi dopo la morte di queste persone, io questi rapporti li ha intrattenuti con i Pullarà. Pullarà Giovanni e Pullarà Ignazio, questo le posso dire*”).

Già da questo frammento della dichiarazione è emerso, con tutta evidenza, che il mutamento dei vertici di “cosa nostra”, non aveva modificato in alcun modo l’impegno finanziario del gruppo Berlusconi nei confronti dell’organizzazione criminale mafiosa e che dunque i pagamenti erano sempre proseguiti.

Se così non fosse stato Dell’Utri, lamentandosi con Cinà del comportamento dei Pullarà, non avrebbe detto che si sentiva “tartassato” termine – come già si è detto - che presuppone un’azione continuata nel tempo che aveva creato in lui un vero e proprio malessere (P.M.: *senta in relazione al malessere di cui lei ha parlato io volevo sapere per quale*

motivo vi era questo malessere da che cosa nasceva questo malessere, se lei lo sa chiaramente, tra il Pullarà ed il Dell'Utri, e se può indicarci per quale motivo la sostituzione del Pullarà con il Cinà poteva essere vantaggiosa, poteva essere vantaggiosa da Riina e dallo stesso Dell'Utri"; Ganci:"E allora, il Dell'Utri con il Cinà si era confidato per dire che si sentiva tartassato da richieste forse di denaro oppure dicioè di pressione di forniture queste cose no, si era rivolto al Cinà perché erano amici si conoscevano (...)".

Dell'Utri dunque non aveva chiamato l'amico Cinà perché, stanco delle pressioni subite dai Pullarà, aveva deciso di non pagare più, ma lo aveva chiamato, da un lato per fare presente che i Pullarà stavano esagerando nelle richieste estorsive; dall'altro per chiedergli protezione per l'attività imprenditoriale collegata alle emittenti televisive. (Ganci :"*...Dell'Utri si riferì, contattò Cinà, appunto perché con i Pullarà non ci voleva avere a che fare più, perché si sentiva tartassato, qualcosa del genere*"(..) Avv. "*E lei sa se in seguito alla estromissione dei Pullarà e l'intervento di Cinà il Dell'Utri si era lamentato mai per queste richieste di soldi che praticavate?*" Ganci: "*che io sappia, no*").

Tale lamentela era stata comunicata da Cinà a Pippo Di Napoli che a sua volta ne aveva parlato con Raffaele Ganci e quest'ultimo con Totò Riina.

Riina, risentito per non essere stato informato dei rapporti dei Pullarà con l'impresa milanese e preoccupato di salvaguardare una sì rilevante fonte di rafforzamento per l'associazione mafiosa, aveva estromesso i Pullarà dalla gestione dei rapporti con Dell'Utri, ed aveva delegato la gestione di tali rapporti con l'imputato solo a Gaetano Cinà di cui Dell'Utri si fidava da anni.

Cinà – secondo quanto riferito a Calogero Ganci dal padre - si recava a Milano un paio di volte all'anno per ricevere da Marcello Dell'Utri una somma che tuttavia Ganci non sapeva precisare. Tale somma veniva consegnata da Cinà a Pippo Di Napoli che a sua volta la dava a Raffaele Ganci che la faceva pervenire a Riina.

Reputa il Collegio che già da dette dichiarazioni è emerso che i pagamenti erano continuati senza soluzione di continuità e che l'atteggiamento di Dell'Utri nei confronti di "cosa nostra" non era in alcun modo mutato, avendo l'imputato continuato ad assicurare i pagamenti a "cosa nostra" nella assoluta consapevolezza di contribuire in modo rilevante, alla realizzazione del programma criminoso del sodalizio mafioso, rivolgendosi ove necessario, come aveva sempre fatto, all'amico Cinà sia per la messa a posto delle antenne televisive, sia per lamentarsi dei Pullarà.

Riina che riceveva i soldi da Dell'Utri, tramite Cinà e Raffaele Ganci, non aveva fatto mistero del fatto che l'interesse che lo spingeva a curare questo canale di approvvigionamento era anche quello di natura politica. Dell'Utri, per il boss mafioso, rappresentava un contatto determinante con Silvio Berlusconi e dunque – a suo avviso – con l'onorevole Bettino Craxi.

Il fatto che Dell'Utri avesse continuato a versare somme a "cosa nostra" per la protezione di Berlusconi è emerso anche dalle dichiarazioni di Francesco Paolo Anzelmo, uomo d'onore dal 1980, appartenente alla stessa famiglia mafiosa della Noce alla quale apparteneva il Ganci e della quale - alla fine del 1986, a seguito dell'arresto di Ganci Raffaele - era divenuto reggente insieme all'altro figlio del Ganci, Ganci Domenico (*"Mimmo"*).

Anche Anzelmo era venuto a conoscenza delle lamentele di Dell'Utri nei confronti dell'atteggiamento assunto dai Pullarà nei suoi confronti; aveva infatti saputo, tra il 1985 ed il 1986 da Raffaele Ganci, che Cinà si era interessato a riscuotere i soldi da Dell'Utri e che aveva riferito a Di Napoli che Dell'Utri si era lamentato con lui in quanto si sentiva tartassato da Ignazio Pullarà. Anzelmo non sapeva riferire, tuttavia, i motivi per cui il Dell'Utri si sentiva pressato da Pullarà.

Di Napoli, ricevuta la notizia dal Cinà ne aveva parlato con Raffaele Ganci e quest'ultimo ne aveva parlato con Riina che aveva estromesso il Pullarà affidando la gestione dei rapporti solo al Cinà. Il denaro (L. 200.000.000 suddivise in due rate semestrali) veniva ritirato da Cinà che si recava a Milano da Dell'Utri; Cinà a sua volta lo consegnava al Di Napoli; quest'ultimo lo dava a Ganci Raffaele che lo faceva pervenire a Riina che li depositava nella "cassa comune".

Reputa il Collegio che è sicuramente significativo un frammento della dichiarazione in cui Anzelmo ha sottolineato quale era stato il motivo del pagamento della somma di denaro con ciò confermando che, malgrado fossero mutate le parti contrattuali mafiose (Bontade e Teresi), non vi era stata alcuna modifica del patto stipulato anni prima da Berlusconi e Dell'Utri e "cosa nostra".

Anzelmo, invero, ha dichiarato che Dell'Utri pagava per la "tranquillità", per impedire che potesse succedere qualcosa a Berlusconi (Anzelmo:"*i soldi Dell'Utri diciamo li dava per questa situazione per tranquillità*"; Presidente:"*Signor Anzelmo, mi scusi, quando lei parla di tranquillità a cosa allude?*"; Anzelmo:"*....(....) che non ci succede niente, che non succedeva niente*").



Il collaboratore ha precisato che la protezione serviva per gli impianti televisivi di Canale 5 (Anzelmo; *“E’ a titolo pizzo che ce lo richiedeva diciamo. Questa situazione l’ha gestita Tanino Cina’ e la chiuse con duecento milioni l’anno”*; Difensore: *” Ma per quale attività del Dell’Utri ? Erano somme del Dell’Utri o Dell’Utri?”*; ... Anzelmo: *“ Ma quale somme del Dell’Utri. Erano somme di Canale 5 questi per i ripetitori che c’erano in Sicilia. Quali somme del Dell’Utri . Questa era tutta una situazione che veniva di là”*).

Il collaborante – così come aveva fatto Calogero Ganci – ha riferito che Riina, tuttavia, perseguiva anche un altro scopo (Anzelmo: *”ma le ripeto che l’interesse di Riina non era di questi soldi. Aveva altri scopi”*), quello di avvicinare l’onorevole Craxi al quale il Berlusconi era legato. Riina infatti per le elezioni politiche del 1987 aveva ordinato di votare il PSI.

Anche se Riina aveva estromesso Pullarà dal contatto diretto con Dell’Utri, e ciò per non compromettere il rapporto, aveva tuttavia versato ai Pullarà la somma di 50.000.000 di lire (Anzelmo. *”ma guardi se io le dico che...che poi tra l’altro Totò Riina incassando quei duecento milioni ci mandava i cinquanta milioni a Ignazio Pullarà”*), per far loro capire che non era stata una questione di soldi.

In relazione al periodo in esame, hanno assunto particolare rilievo le dichiarazioni rese da Antonino Galliano che ha dichiarato di avere incontrato, alla fine del 1986, Gaetano Cinà presso la villa di Giovanni Citarda (uomo d’onore della *famiglia* di Malaspina) dove Pippo Di Napoli trascorreva la propria latitanza. Il collaboratore ha ricordato di avere accompagnato Mimmo Ganci, che all’epoca sostituiva il padre

Raffaele nella “*conduzione del mandamento della Noce*” e che Riina aveva “*mandato a chiamare*”.

Presso la villa vi erano Pippo Di Napoli e Gaetano Cinà. Era stata quella l'occasione in cui Cinà si era lamentato di non volere più andare da Dell'Utri a ritirare i soldi perché quest'ultimo aveva assunto nei suoi confronti un atteggiamento distaccato, facendolo attendere o lasciando la busta con i soldi al suo segretario.

Cinà aveva registrato questo mutamento di atteggiamento dopo la morte di Bontade e quindi dopo l'81'-82' (Galliano.”*Succede che Dell'Utri, diciamo, dopo questi omicidi, cioè dopo l'81', 82' incomincia ad avere l'atteggiamento ritroso nei riguardi del ...del Cinà. E questo, diciamo, era una doglianza del Cinà dice non mi tratta più come una volta, non mi riceve più come una volta e quindi io non ci voglio andare più*”).

Mimmo Ganci aveva ritenuto la questione degna di rilievo in quanto, tramite Berlusconi, si poteva entrare in contatto con l'onorevole Craxi ed aveva dunque deciso di informare Riina.

Galliano ha precisato di avere saputo in un secondo tempo che Raffaele Ganci era ben consapevole del fatto che Dell'Utri consegnava a Cinà il denaro. Ganci aveva parlato delle doglianze riferite da Cinà con Riina e quest'ultimo aveva avuto una reazione violenta , sulla quale appare necessario soffermarsi atteso che dai passaggi che la descrivono, possono trarsi rilevanti considerazioni (che costituiranno, tuttavia oggetto di specifica trattazione) sulla matrice degli attentati posti in essere ai danni di Berlusconi ai magazzini Standa della provincia di Catania.

Riina, che non aveva avuto mai rapporti diretti con Marcello Dell'Utri, a differenza di quanto era accaduto in precedenza tra

quest'ultimo e Bontade e che considerava l'imputato solo un tramite con Berlusconi che per lui rappresentava solo una disponibile fonte di guadagno ed anche un modo per tenere vivo il legame con l'onorevole Craxi, aveva messo in atto due azioni ritorsive che a suo avviso avrebbero ridimensionato l'atteggiamento arrogante che Dell'Utri, secondo quanto aveva riferito Cinà, aveva assunto nei confronti di quest'ultimo, atteggiamento che secondo il boss mafioso Dell'Utri, non poteva permettersi di avere.

Aveva incaricato Mimmo Ganci di recarsi a Catania per imbucare una lettera intimidatoria indirizzata a Berlusconi e per effettuare, sempre da Catania, una telefonata di minaccia allo stesso imprenditore.

Mimmo Ganci, dunque, agli inizi del 1987, si era recato a Catania in compagnia di Francesco Spina, uomo d'onore della *famiglia* della Noce, per imbucare una lettera intimidatoria indirizzata a Berlusconi.

Dopo qualche settimana costoro erano tornati nuovamente a Catania per fare una telefonata intimidatoria diretta ad Arcore (al numero telefonico che gli aveva dato il Cinà) allo stesso Berlusconi.

Riina aveva ordinato che la telefonata e la lettera provenissero da Catania in quanto in quel periodo la mafia catanese di Nitto Santapaola aveva effettuato un attentato a Berlusconi posizionando un esplosivo in una "proprietà" dell'imprenditore.

Riina – dopo averne parlato con il boss catanese – aveva fatto credere a Berlusconi che ad agire fossero stati i catanesi (Galliano:” *Il Riina quando li manda a Catania, li manda a Catania per due motivi: uno perché, dice, che quando aveva parlato con ...quando Riina parla con i catanesi..i catanesi avevano messo in quel periodo una bomba in unna proprietà del Berlusconi e quindi questo fatto cadeva a*

fagiolo...diciamo..autorizza ...i catanesi autorizzano, diciamo, i palermitani a imbucare la lettera e fare la telefonata a Catania per far capire che sempre le intimidazioni provengano dalla mafia catanese”). Mimmo Ganci aveva poi confidato a Galliano che in effetti aveva mandato la lettera e fatto la telefonata.

Dopo gli atti d'intimidazione, Cinà era stato convocato “*urgentemente*” a Milano da Dell’Utri che gli aveva chiesto di interessarsi per risolvere la questione (Galliano:”*Marcello Dell’Utri convocò nuovamente il Gaetano Cinà urgentemente a Milano e gli spiegò ...quello che era ...che avevano subito. Prima la bomba , poi la telefonata, e cioè la lettera..poi la telefonata e se si poteva interessare nuovamente come la prima volta*”).

Tornato a Palermo, Cinà aveva riferito la richiesta di Dell’Utri a Di Napoli, quest’ultimo ne aveva parlato con Ganci che aveva riferito il fatto a Riina. Il boss, “*per tenere i rapporti in maniera tranquilla*”, aveva raddoppiato la somma dovuta dal Dell’Utri (da 50.000.000 a 100.000.000), somma che doveva essere consegnata in due rate semestrali.

Il pagamento doveva essere fatto per proteggere l’imprenditore e non per l’installazione delle antenne (“*P.M.:”Quindi i cento milioni annuali non c’entravano nulla con il pizzo...*”; Galliano :”*No come ho detto poco fa erano questi ...erano soltanto a fronte di un regalo diciamo per l’interessamento avuto da parte di ...prima di Stefano Bontade e poi diciamo da ...da parte di Totò Riina, diciamo*”).

Cinà si era dunque recato a Milano per parlare di tale decisione con Dell’Utri che dopo gli aveva riferito che Berlusconi era d’accordo per il

raddoppio della somma, ma che per il pizzo delle antenne il denaro doveva essere richiesto ai responsabili delle emittenti locali.

Il Galliano ha riferito che i soldi da quel momento venivano consegnati da Dell'Utri a Cinà, quest'ultimo li consegnava a Di Napoli che li dava a Ganci, il quale su incarico di Riina ne consegnava una parte alla famiglia di Santa Maria di Gesù, e quindi ai Pullarà (e dopo all'Aglieri) mentre la restante parte era divisa in tre quote: *“una alla famiglia di San Lorenzo, quindi a Salvatore Biondino che era, diciamo l'autista, diciamo di Totò Riina, una parte darla alla famiglia di Malaspina e una parte alla famiglia della Noce cioè a mio zio”*).

Nel 1988, Galliano aveva assistito alla consegna del denaro da Di Napoli a Ganci Raffaele allorchè quest'ultimo era uscito dal carcere.

In relazione al tempo dei pagamenti, Galliano ha dichiarato che il denaro era arrivato da Dell'Utri fino al 1995 e che per le elezioni del 1987 il Riina aveva dato disposizioni di votale per il P.S.I.; il motivo per il quale vi era stata quell'indicazione di voto era legato al fatto che si sapeva che vi era stato un accordo con *“esponenti nazionali del Partito Socialista”* per dare un aiuto ai *“carcerati”*, *“ per la mafia..per aiutare la mafia”*.

Le dichiarazioni di Galliano appaiono rilevanti non solo perché hanno costituito un'ulteriore conferma dei pagamenti di denaro che da Dell'Utri transitavano nelle casse di *“cosa nostra”*, ma perché hanno vieppiù palesato che le ragioni di detti pagamenti erano sempre costituiti dall'ampia protezione garantita a Berlusconi sia prima che dopo la morte dei boss Bontade e Teresi.

Sulla consegna del denaro da Fininvest nel periodo 1989/1990 sono state esaminate le dichiarazioni di Giovan Battista Ferrante e di Salvatore



Cancemi, che hanno confermato le dichiarazioni di Ganci, Galliano e Anzelmo.

Ferrante, uomo d'onore della *famiglia* di San Lorenzo dal 1980, ha dichiarato di non avere mai conosciuto né Dell'Utri né Cinà, ma di avere saputo che Raffaele Ganci consegnava somme di denaro a Biondino provenienti da *Canale 5* con cadenza semestrale o forse annuale. Lui stesso aveva assistito a qualche consegna del denaro: cinque milioni di lire, non collegati al pagamento di pizzo imposto dalla *famiglia* mafiosa di San Lorenzo ai ripetitori Fininvest o agli uffici di Canale 5.

La consegna di denaro era avvenuta almeno dal 1988/1989, possibilmente anche in epoca precedente ed era proseguita fino al 1992.

Le dichiarazioni di Ferrante coincidevano con quelle di Galliano in particolare nella parte in cui il primo collaboratore aveva affermato che Raffaele Ganci, dopo la propria scarcerazione avvenuta il 28 novembre 1988, aveva nuovamente gestito la situazione relativa ai soldi che arrivavano da Fininvest per mezzo di Dell'Utri e di Cinà ed aveva provveduto lui stesso a dividerli tra le tre famiglie mafiose (Noce, San Lorenzo e Malaspina) dopo avere preso i soldi per quella di Santa Maria di Gesù.

Della corresponsione di somme provenienti da Berlusconi ai fratelli Pullarà ne aveva parlato anche il collaborante Francesco Scrima, uomo d'onore della famiglia di "Porta Nuova" che aveva dichiarato nel periodo in cui era stato in carcere con Vittorio Mangano, tra il 1988 ed il 1989, quest'ultimo gli aveva manifestato il proprio risentimento per il fatto che Ignazio Pullarà, durante la sua reggenza a Santa Maria di Gesù,



dunque dopo la morte di Bontate, si era appropriato del denaro proveniente da Berlusconi e che secondo Mangano spettava a lui.

Anche Salvatore Cucuzza - nel periodo di codetenzione con il Mangano che il Tribunale ha collocato temporalmente durante il maxi processo tra il febbraio 1986 ed il dicembre 1987 - aveva raccolto le confidenze dello stesso Mangano.

Quest'ultimo gli aveva manifestato il suo disappunto per il fatto che, dal momento della sua detenzione (dal 1980 in poi), non aveva più ricevuto le somme di denaro provenienti da Berlusconi (50 milioni di lire) che lui sin da epoca precedente alla morte di Bontate aveva percepito e che in seguito (dopo la morte del Bontate) erano state date a coloro che avevano avuto la reggenza del mandamento di Santa Maria di Gesù e cioè ai fratelli Pullarà.

Salvatore Cancemi - le cui dichiarazioni sono state ritenute complessivamente già in primo grado prive di un autonoma significatività probatoria - ha confermato l'esistenza di consegne di denaro dalla Fininvest a "cosa nostra" anche in epoca successiva alla morte di Bontate e Teresi, prima attraverso i fratelli Pullarà e poi tramite Cinà.

I pagamenti erano avvenuti in un periodo compreso tra il 1989-1990 fino all'epoca delle stragi del 1992.

Cancemi ha poi precisato che le somme di importo pari a 200 milioni di lire all'anno venivano consegnate a Cinà e, tramite Di Napoli, a Raffaele Ganci che le dava infine a Salvatore Riina ed ha ricordato di avere assistito alla loro divisione tra le *famiglie* di Santa Maria di Gesù e di Resuttana.

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, appare dunque incontestabile che, nel periodo successivo alla morte di Stefano Bontade e durante il dominio di Salvatore Riina, non si è registrata alcuna interruzione dei pagamenti ed è emerso che l'imputato (con il Cinà) ha agito in modo che il gruppo imprenditoriale milanese facente capo a Silvio Berlusconi pagasse somme di denaro alla mafia, a titolo estorsivo, e ciò fino agli inizi degli anni '90.

Il Collegio ha ritenuto di soffermarsi sulle dichiarazioni relative ai pagamenti – sulla cui “ *realtà oggettiva ad opera di Dell’Utri*” la Corte di Cassazione non aveva ritenuto di dubitare – prima di esaminare nuovamente e reinterpretare detti pagamenti alla luce degli elementi di “ *elementi di torsione o avvitemento*” messi in evidenza dalla Suprema Corte nella sentenza di annullamento, non solo perché – come è stato già detto - è di tutta evidenza come non sia emerso da parte di Dell’Utri uno mutamento concreto e significativo nei confronti dei suoi interlocutori mafiosi, ma anche perché dalle dichiarazioni dei collaboratori è emerso che, se in un certo momento della storia, durata quasi un ventennio, si erano registrate delle doglianze, ad esse non sono mai conseguite delle ribellioni o dei rifiuti di pagamento da parte di Dell’Utri.

Volendo solo anticipare le conclusioni alle quali si perverrà all’esito della disamina demandata a questo giudice di rinvio, può fin da subito affermarsi che gli eventi oggettivi individuati dalla Suprema Corte che imponevano una nuova valutazione ed interpretazione dei pagamenti, a parere del Collegio non hanno in alcun modo inciso sull’ elemento psicologico sotteso alla condotta di mediazione che Dell’Utri ha



mantenuto fino al 1992 tra i due poli dell'accordo, Berlusconi da un parte e cosa nostra dall'altra.

Sono le stesse motivazioni che avevano dato la spinta psicologia al patto del 1974 e che hanno fatto sì che l'imputato garantisse volontariamente il rafforzamento dell'associazione mafiosa per un periodo di circa vent'anni, non consentendo mai che lo stesso si trasformasse in vittima di un'estorsione.

1) L'esame degli "elementi di torsione o avvimento"

1.a) l'attentato di via Rovani del novembre del 1986

Il 28 novembre 1986 - undici anni dopo l'attentato subito da Berlusconi ai danni della villa di Via Rovani - ancora ai danni di detta villa, in fase di restauro, si verificava un secondo attentato, seppur di non particolare gravità (Berlusconi: "fatta con molto rispetto, quasi con affetto": v. conversazione intercorsa con Dell'Utri il 29.11.1986).

Alle 00,12 del 29 novembre 1986, cioè subito dopo l'attentato, Silvio Berlusconi chiamava Dell'Utri e gli rappresentava che - a suo avviso - il responsabile del gesto, così come lo era stato 11 anni prima, era Vittorio Mangano. Dell'Utri, mostrando qualche perplessità (Dell'Utri: "perché non si spiega proprio spiega proprio") diceva all'amico che non sapeva che Mangano fosse libero ("fuori").

Il 30 novembre 1986 nel corso di una telefonata intercorsa sempre tra Berlusconi e Dell'Utri, quest'ultimo riferiva al primo di avere parlato con Cinà e che quest'ultimo aveva escluso che la responsabilità dell'attentato potesse attribuirsi a Mangano, perché era detenuto.

Dell'Utri, tranquillizzando Berlusconi, concludeva la telefonata dicendogli che gliene avrebbe parlato di persona (Dell'Utri: "Dunque, io

stamattina ho parlato con quello lì...e poi ho visto Tanino (..) che è qui a Milano. Ed invece è da escludere quella ipotesi.. perché è ancora dentro. Non è fuori. (..) . E Tanino mi ha detto che assolutamente è proprio da escludere, ma proprio categoricamente. Comunque, poi ti parlerò....perché.....di persona. E quindi, non c'è proprio...guarda, veramente, nessuna, da stare tranquillissimi, eh!"; Berlusconi: "ho capito").

Dell'Utri, dunque, da un lato escludeva la possibilità che l'artefice dell'attentato potesse essere stato Vittorio Mangano; dall'altro sottolineava a Berlusconi che poteva stare tranquillissimo e che in ogni caso, al riguardo, vi era qualcosa di cui doveva parlargli di persona.

Orbene, il motivo di detta rassicurazione è collegato al fatto che l'attentato di Via Rovani è del tutto estraneo ai rapporti di Berlusconi e Dell'Utri con "cosa nostra" e non è in alcun modo collegabile a quegli elementi di "avvitamento" nei rapporti tra le parti, indicati dalla Suprema Corte.

L'attentato, infatti, non era stato commesso da Riina e ad esso non può essere attribuito alcun significato rilevante nell'indagine della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo nella condotta di Dell'Utri.

Come è stato già evidenziato dalle dichiarazioni di Galliano è emerso invero che tale attentato era stato commesso dalla mafia catanese di Nitto Santapaola.

Deve essere ricordato che alla fine del 1986 Cinà in quella riunione tenutasi presso la villa di Giovanni Citarda (uomo d'onore della famiglia di Malaspina e nipote di Cinà), Galliano – dopo avere appreso delle consegne di denaro da Dell'Utri a Cinà e da quest'ultimo dapprima a Stefano Bontade e dopo la morte di Bontade ai Pullarà – aveva sentito

Gaetano Cinà, che era “ *molto arrabbiato*”, lamentarsi del fatto che Dell’Utri aveva assunto un atteggiamento “ritroso” nei suoi riguardi, comunicando che, per questo motivo, aveva deciso che non sarebbe più andato a ritirare i soldi da Dell’Utri a Milano.

Questo atteggiamento era iniziato subito dopo la morte di Stefano Bontade “*cioè quindi dopo l’81, ’82*”. Mimmo Ganci – intuendo che la vicenda era rilevante, (Galliano “*attraverso Berlusconi potevamo arrivare a Craxi*”) ne aveva parlato con Salvatore Riina.

E così agli inizi del 1987 Mimmo Ganci su ordine di Riina si era recato a Catania per imbucare una lettera intimidatoria indirizzata al Berlusconi e per effettuare, sempre da Catania, una telefonata di minaccia all’imprenditore.

Ganci era andato con Francesco Spina, uomo d’onore della *famiglia* della Noce; dopo qualche settimana erano tornati nuovamente a Catania per fare una telefonata intimidatoria diretta ad Arcore (al numero telefonico che gli aveva dato il Cinà) allo stesso Berlusconi.

Riina aveva ordinato che la telefonata e la lettera provenissero da Catania in quanto in quel periodo la mafia catanese di Nitto Santapaola aveva effettuato un attentato a Berlusconi posizionando un esplosivo nella “*proprietà*” di quest’ultimo.

Riina – dopo averne parlato con il boss catanese – aveva fatto credere all’imprenditore che ad agire fossero stati i catanesi. (Galliano:” *Il Riina quando li manda a Catania, li manda a Catania per due motivi: uno perché, dice, che quando aveva parlato con ...quando Riina parla con i catanesi..i catanesi avevano messo in quel periodo una bomba in una proprietà del Berlusconi e quindi questo fatto cadeva a fagiolo...diciamo..autorizza ...i catanesi autorizzano, diciamo, i*

palermitani a imbucare la lettera e fare la telefonata a Catania per far capire che sempre le intimidazioni provengano dalla mafia catanese”).

Orbene appare evidente che l’attentato alla proprietà di Berlusconi la notte del 28 novembre 1986, poco prima che Ganci si recasse a Catania per mettere in atto le azioni intimidatorie nei confronti di Berlusconi (lettere e telefonate anonime), non era stata opera dei mafiosi palermitani, ma dei catanesi che avevano messo una bomba in una proprietà di Berlusconi).

Riina, che ben conosceva la matrice di detto attentato, aveva ritenuto che l’azione di intimidazione che lui aveva ordinato a Mimmo Ganci sarebbe stata ricondotta alla mafia catanese.

Detta circostanza doveva essere stata riferita a Dell’Utri da Cinà allorchè l’imputato lo aveva chiamato per avere notizie dell’attentato, apprendendo che non poteva essere stato Mangano perché era in galera. Come è stato già rilevato il giorno successivo, quando Dell’Utri aveva chiamato Berlusconi escludendo categoricamente la responsabilità di Mangano, gli aveva anche detto di stare tranquillissimo e che poi gli avrebbe spiegato di persona perché il coinvolgimento di quest’ultimo era categoricamente da escludere (Dell’Utri:” e Tanino mi ha detto che assolutamente è proprio da escludere ma proprio categoricamente ..comunque poi ti parlerò ...perché ..di persona”).

Orbene appare del tutto evidente che detto attentato non può in alcun modo significativo di “*avvitamento o torsione*” dei rapporti tra le parti interessate, proprio perché dette parti non erano protagoniste dell’attentato.

Deve essere rilevato che Riina aveva fatto sì che le proprie azioni intimidatorie e cioè le lettere e le telefonate minatorie - di rilievo molto

modesto rispetto all'attentato alla villa (anche questo invero non era stato di particolare gravità (Berlusconi: "fatta con molto rispetto, quasi con affetto")- creassero un turbamento in Dell'Utri per fargli cambiare atteggiamento nei confronti di Cinà e pagare una somma più alta; aveva però voluto escludere che tali azioni fossero riconducibili a lui.

Va invero ricordato che Dell'Utri, malgrado avesse assunto un atteggiamento " *ritroso* " nei confronti di Cinà, secondo quanto riferito da quest'ultimo, facendolo aspettare per consegnargli la busta con i soldi, ha sempre onorato il patto del 1974.

Non può tuttavia negarsi (l'argomento sarà oggetto di un successivo paragrafo) che la successione di Riina a Stefano Bontade aveva cambiato i rapporti interpersonali tra i protagonisti del patto.

Riina, uomo dalle caratteristiche totalmente diverse da Bontade, che non ha mai avuto rapporti diretti e personali con Dell'Utri e che considerava quest'ultimo solo una disponibile fonte di guadagno ed anche un modo per tenere viva la possibilità di un legame con l'onorevole Craxi (attraverso Berlusconi), non aveva tollerato l'atteggiamento arrogante di cui si era lamentato Cinà.

Orbene dopo le azioni intimidatorie, Dell'Utri aveva chiamato a Milano Cinà per riferirgli quello che era successo.

Cinà era tornato in Sicilia, aveva parlato con Di Napoli che aveva convocato Mimmo Ganci il quale si era rivolto al boss Riina. Era stato allora che quest'ultimo aveva ordinato che la somma doveva essere raddoppiata e che doveva chiedersi a Dell'Utri chi doveva pagare per la "messa a posto" delle emittenti televisive.

La richiesta di raddoppio della somma era stata accettata da Berlusconi e comunicata tramite Dell'Utri che tuttavia per le televisioni aveva risposto che dovevano rivolgersi ai titolari delle emittenti locali.

Le considerazioni fin qui svolte consentono di affermare che l'attentato alla villa di via Rovani, non ha lasciato trasparire alcun mutamento dei rapporti tra le parti interessate; e se vi era stato un aumento della richiesta da parte di Riina, esso era da collegarsi non già all'attentato che era stato opera dei catanesi, ma alla volontà di Riina di riequilibrare i rapporti tra Dell'Utri e Cinà e di aumentare nel 1987 la somma che l'imprenditore in ascesa versava fin dal 1974.

Malgrado nella sentenza di annullamento la Corte di Cassazione abbia fatto fatto riferimento solo all'attentato del 1986, dalle acquisizioni probatorie disposte nel corso del giudizio, è emerso che il 28 gennaio 1988 vi era stato un altro attentato in Via Rovani al quale avevano fatto seguito il 23 ed il 25 febbraio alcune telefonate di contenuto intimidatorio, pervenute all'ing. Adriano Boiocchi, dirigente della Fininvest.

Il 23 febbraio 1988 – nel corso di una telefonata di contenuto chiaramente intimidatorio - si chiedeva il pagamento di 10 miliardi di lire con minacce non solo per Berlusconi, ma anche per i suoi familiari.

Orbene reputa questo Collegio che il contenuto delle telefonate – oggetto di captazione sull'utenza del Boiocchi – non consente di affermare che esse siano riconducibili alla famiglia mafiosa palermitana.

Nel corso della conversazione del 23 febbraio 1988 Boiocchi, parlando con l'anonimo interlocutore che gli chiedeva il pagamento della somma di dieci miliardi, chiedeva garanzie sul collegamento tra la

richiesta e l'attentato, sottolineando che ogni tre o quattro mesi ricevevano minacce, richieste (v. anche conv. del 25 febbraio 1988).

Lo sconosciuto lo rassicurava dicendogli che si trattava di “ *gente molto seria* ” e che gli avrebbero dato “ *delle garanzie* ”, rammentandogli che era una situazione “ *aperta ma che si deve aggiustare* ”.

Orbene, la situazione che esisteva tra Berlusconi e “cosa nostra” nel 1988 non necessitava di alcun aggiustamento e non era “ *aperta* ”. Deve ricordarsi che da poco tempo era stato deciso l'aumento da parte di Riina, aumento (pari al doppio della somma che fino a quel momento era stata pagata) che era stato accolto da Dell'Utri e da Berlusconi.

Deve poi rilevarsi che per mantenere vivo nel tempo il rapporto con Dell'Utri e Berlusconi, per le ragioni più volte esposte, Riina non aveva alcun interesse a richiedere una cifra di rilevante entità (10 miliardi di lire nel 1988) in un'unica soluzione, ma era più conveniente (come in effetti aveva fatto) chiedere una cifra annuale, mantenendo costante il rapporto con Dell'Utri e, tramite lui, con Berlusconi.

Dopo quattordici anni di pagamenti di somme di denaro la vicenda che legava Dell'Utri e Berlusconi a “cosa nostra” non era sicuramente ancora da discutere, ma era definita in ogni modalità.

Né sarebbe stato logico far pervenire – nel 1988 dopo quattordici anni di pagamenti da parte dell'imprenditore - una telefonata anonima sull'utenza di Boiocchi con la quale si avanzava a lui una richiesta di 10 miliardi di lire. Se la richiesta fosse pervenuta dalla parte mafiosa del patto del 1974, i mediatori di eventuali richieste anche al rilancio sarebbero sempre stati Dell'Utri e Cinà così come era avvenuto due anni prima.

Alla luce delle suesposte considerazioni reputa il Collegio che i due attentati sono risultati del tutto estranei ai rapporti di mediazione svolti continuativamente da Dell'Utri, non essendo stato in alcun modo provato (anzi essendo stato escluso per il primo) che essi erano stati commessi dalla *famiglia* mafiosa facente capo a Salvatore Riina, che era la controparte mafiosa dell'accordo di protezione di Berlusconi.

1.b) l'atteggiamento assunto da Dell'Utri nei confronti di Cinà e la telefonata fatta da quest'ultimo ad Alberto Dell'Utri.

Nel paragrafo precedente si è già parlato delle lamentele che Cinà aveva riferito nell'incontro del 1986 tra esponenti mafiosi nella villa di Citarda in relazione all'atteggiamento scostante assunto da Dell'Utri nei suoi confronti, comunicando che per tale motivo non voleva più recarsi a Milano per riscuotere le somme dall'imputato.

Detto atteggiamento è stato uno dei temi che, secondo la Corte di Cassazione, doveva essere interpretato al fine di spiegare se poteva avere avuto il significato di un mutamento del rapporto tra Dell'Utri e "cosa nostra".

Reputa il Collegio che a tale atteggiamento dell'imputato non può essere attribuito alcun significato rilevante, nella dinamica dei rapporti non solo tra Dell'Utri e con "cosa nostra", ma tra Dell'Utri e lo stesso Cinà.

Va innanzitutto messo in evidenza che il comportamento di cui Cinà si era lamentato si era solamente tradotto nel fatto che Dell'Utri lo aveva fatto attendere, non consegnandogli immediatamente i soldi, a volte lasciando la busta dal segretario.



Cinà aveva riferito che Dell'Utri non lo trattava più come una volta, ma non ha fatto alcun cenno ad offese o a rifiuti o ritardi nei pagamenti (Galliano:” dice (Cinà:n.d.r.)*non mi tratta più come una volta, non mi riceve più come una volta*”).

Tale frase non può destare alcun sospetto di allontanamento di Dell'Utri da Cinà (e tantomeno dal sodalizio mafioso) ed i fatti concreti hanno dimostrato che tra i due soggetti i rapporti erano proseguiti con le solite dinamiche.

L'incontro presso la villa di Citarda era avvenuto nel 1986 “*alla fine di ottobre*”: Galliano ricordava con precisione l'epoca in quanto coincideva con l'arresto di Raffaele Ganci (Galliano rammentava che Ganci era stato arrestato due volte: una prima volta ad ottobre ed una seconda volta a dicembre).

Pochi giorni dopo l'incontro e cioè il 30 novembre 1986 Dell'Utri era in compagnia di Cinà (v. conv interc. il 30 novembre 1986) ed insieme avevano chiamato il fratello di Dell'Utri.

Il tono del dialogo era sicuramente cordiale e confidenziale; Cinà chiedeva a Marcello Dell'Utri di passargli il fratello (Marcello Dell'Utri:”*ti volevo...c'è Tanino che ti vuole parlare..ci sentiamo dopo*”), parlando con un tono del tutto confidenziale, chiedendo anche della moglie di Alberto Dell'Utri (Cinà:”*ma Maria Pia dov'è? che fa si vergogna a venire da me a telefono*”); Alberto Dell'Utri : ”*non no stava di là con la bambina*”; Cinà:”*allora diglielo che poi le telefono*”).

Lo stesso giorno Dell'Utri chiamava Berlusconi – dopo avere parlato con Cinà dell'attentato di lieve entità che era avvenuto presso la villa di Via Rovani - ed aveva poi rassicurato l'amico dicendogli che aveva parlato con “ Tanino”.

Le telefonate sono precedenti alle lettere ed alle telefonate minatorie fatte da Ganci i primi del 1987 e non possono dunque collegarsi all'intimidazione che ad esse poteva essere collegata.

La telefonata di Cinà ad Alberto Dell'Utri del 25 dicembre 1986 – che è stata indicata come elemento indicativo di un possibile mutamento della dinamica dei rapporti tra Dell'Utri e Cinà – conferma viceversa l'inesistenza del lamentato allontanamento di Dell'Utri dall'amico Cinà.

Il tono del dialogo, improntato allo scherzo e nel corso del quale i due interlocutori avevano dapprima parlato di calcio, ha palesato proprio la venialità della scortesia dell'imputato nei confronti di Cinà. Quest'ultimo, con toni palesemente scherzosi, rivolgendosi al suo interlocutore ironizzava sul comportamento assunto dal fratello Marcello (Dell'Utri Alberto:” *con l'Udinese si, ci devo andare, perché poi abbiamo una riunione di lunedì, quindi ci vado la domenica*”; Cinà:” *perfetto*”(..) *può essere che vengo pure io*”; Dell'Utri A.:” *Ah magnifico!*” Cinà:”*si magnifico e poi non ti fai vedere?! Ed io ti assicuro (inseguo: n.d.r.) !* ; Dell'Utri A. ”*Come non mi faccio vedere!*” ; Cinà. ”*Sei come Marcello che dice:”Perfetto, magnifico!” E poi sto tre ore ad aspettarlo!*”(..) *e se poi mi dice “ ottimo ” non si fa vedere più!*”).

E' di tutta evidenza che Cinà non ha mostrato alcun risentimento e che la lamentela è stata inserita in una telefonata dai toni allegri ed amichevoli. Alberto Dell'Utri e Gaetano Cinà si salutavano infine in modo assolutamente cordiale (Dell'Utri :” *...non ti dico naturalmente che tu sei il più ricordato in queste feste!*”; Cinà:” *..con cassata sotto chiave*”; Dell'Utri A.:” *E' logico*”; Cinà :”*Salutami affettuosamente Maria Pia (moglie di Alberto Dell'Utri)*”); Dell'Utri:” *Grazie grazie*

Tanino auguroni a te e a tutta la tua famiglia”; Cinà :” ti ringrazio ciao”; Dell’Utri A.:” a presto ciao!”)

La familiarità dei rapporti, per nulla incrinati, tra Dell’Utri e Cinà è altresì emersa da un dialogo intercorso tra lo stesso Dell’Utri e la propria madre il 21-23 novembre 1986, nel corso del quale quest’ultima chiedeva al figlio notizie di Cinà appellandolo “ l’amico nostro” (*“Quando viene quello...l’amico nostro, Cinà”*) e ripromettendosi di chiamarlo, fatto quest’ultimo che sembrava a Dell’Utri del tutto naturale.

In un’altra conversazione intercorsa tra Dell’Utri e lo stesso Cinà il 20 dicembre 1986 è emerso l’interessamento di Dell’Utri nei confronti di Cinà (circostanza questa incompatibile con qualsiasi mutamento sostanziale dei rapporti tra i due soggetti) in favore del quale aveva fissato degli appuntamenti (Dell’Utri:”*..ma anche io ti volevo dire, guarda che ...perché io l’appuntamento che io ho cercato, con quelli della ..della Alimondo, della Honeywell...e adesso è tutto un periodo che non c’è nessuno*”; Cinà:”*Si, si. Ma io poi devo venire pure per altre cose*”; Dell’Utri:” *Ah! Benissimo. Quindi facciamo quegli appuntamenti ..e vedi che si sviluppa ...si sviluppa il lavoro*”).

Deve essere rammentato che per le festività natalizie del 1986, e cioè nello stesso periodo in cui Cinà si era lamentato dell’atteggiamento che avrebbe tenuto Dell’Utri nei suoi confronti, Cinà organizzava una spedizione di cassate (tipico dolce siciliano) a Milano ed in particolare a Marcello e Alberto Dell’Utri, a Fedele Confalonieri ed allo stesso Silvio Berlusconi.

La spedizione non era una mera, cortese formalità natalizia.

I dialoghi hanno mostrato come Cinà tenesse moltissimo al regalo non solo per i fratelli Dell’Utri, ma soprattutto per Berlusconi e come -



al di là delle teatrali lamentele di Cinà - i rapporti tra quest'ultimo e Dell'Utri erano ottimi.

Il 20 dicembre 1986 parlando con Dell'Utri, Cinà gli descriveva infatti la confezione che aveva preparato per la cassata del Cavaliere (Cinà:” *Siccome ho fatto fare dal falegname per quella del Cavaliere..di proposito...perché certamente è grossa è dieci chili!* Dell'Utri:”*Caspita, bellissimo*”).

La serenità dei rapporti tra i due interlocutori è altresì emersa anche dall'ornamento che doveva apporsi sulla cassata di Berlusconi (Cinà:” *ci dobbiamo mettere qualche cosa di Canale 5, perché è grossa, oppure qualche cosa del Milan?*”; Dell'Utri:” *ma metticela di ..di ..non del Milan, di Canale 5... ci mette lo stemma di Canale 5*”).

Il malcontento del Cinà dunque è privo di un reale significato e di una apprezzabile rilevanza, con riferimento alla possibilità di un mutato atteggiamento di Dell'Utri e può solo collegarsi ad un contegno formale dell'imputato che nel 1986 non era più il segretario personale di Berlusconi, un “*famiglio*”, come lui stesso si è definito, atteso che dal 3 ottobre del 1983 rivestiva l'incarico di consigliere delegato di Publitalia.

Detto ruolo manageriale di altissimo livello, che insieme a Fedele Confalonieri lo vedeva uno degli uomini più fidati e più in vista della FININVEST, probabilmente gli faceva mal tollerare la presenza, presso il suo ufficio, di Cinà, titolare della lavanderia di Via Isidoro Carini, parente di mafiosi siciliani e del quale Dell'Utri aveva ben chiaro la spessezza mafiosa dimostrato sin dagli anni '70.

1.c) La reazione di Riina ed il raddoppio della somma pagata da Berlusconi.



Il discorso riferito da Cinà, che aveva ingigantito i toni della questione e che aveva detto addirittura che non voleva più ritirare i soldi da Dell'Utri, aveva preoccupato Riina che non aveva tollerato un simile gesto da parte di Dell'Utri e che temeva che i rapporti tra quest'ultimo e Cinà potessero interrompersi.

Riina, come è stato più volte rilevato, considerava il rapporto con Dell'Utri di massima importanza non solo per i guadagni cospicui che da esso derivavano, ma anche in quanto Dell'Utri era il tramite con Berlusconi che avrebbe consentito a Riina di arrivare a Bettino Craxi.

E così, di fronte ad un atteggiamento che a lui era sicuramente sembrato di arroganza nei confronti non tanto di Cinà, ma di "cosa nostra", aveva deciso di rispondere mandando a Catania Mimmo Ganci per inviare le lettere e fare telefonate minatorie a Berlusconi di cui si è già detto.

Anche tali azioni, del tutto sproporzionate rispetto al reale atteggiamento che Dell'Utri aveva tenuto nei confronti di Cinà, non appaiono significative di un mutamento dei rapporti esistenti tra Dell'Utri e "cosa nostra".

Del resto lo stesso Riina, non aveva voluto collegare le lettere e le telefonate minatorie del 1987 a lui ed alla famiglia mafiosa che rappresentava ed aveva fatto in modo che si credesse che l'attentato, le lettere e le telefonate avevano la stessa matrice mafiosa catanese.

Il gesto, tuttavia, aveva avuto i suoi effetti in quanto Dell'Utri, che non aveva rapporti diretti con Riina a differenza di quanto era avvenuto con Bontade e Teresi, aveva chiamato Cinà per risolvere la questione.

La risposta di Riina era stato il raddoppio della somma che da 50 milioni di lire era divenuta 100 milioni di lire.

I rapporti tuttavia erano rimasti immutati e Dell'Utri aveva continuato a pagare fino al 1992 senza alcuna lamentela. Né al raddoppio della somma deve attribuirsi un significato di vessazione considerato che se è vero che la richiesta era seguita alle minacce ricevute da Berlusconi, è pur vero che l'entità della somma era rimasta uguale dal 1974, eppure la posizione imprenditoriale di Berlusconi era mutata ed i suoi interessi, anche in Sicilia con le emittenti private erano in continua ascesa.

Dell'Utri non è mai parso riluttante nei pagamenti e anche di fronte al raddoppio della richiesta non aveva opposto alcun rifiuto, chiedendo solo che per le antenne "cosa nostra" doveva rivolgersi ai titolari delle emittenti locali.

1.d) Gli attentati ai magazzini Standa di Catania.

La Corte di Cassazione, dopo avere evidenziato che la Corte di Appello aveva ritenuto che gli attentati ai magazzini della Standa di Catania del 1990 non avessero provato ulteriori interessamenti di Dell'Utri per la composizione della questione sottostante presso i capi di cosa nostra, ha ritenuto che detti attentati dovevano essere *"sottoposti a nuova valutazione, nell'ottica della tesi difensiva del potere essi rappresentare o meno la espressione di un rapporto tra Berlusconi e mafia non più regolato da un patto di reciproco interesse (sia pure necessitato per il primo) e di riflesso, quale causa ed effetto – poco rileva – di un rapporto di Dell'Utri con Cosa Nostra comunque non più convergente nel perseguimento di comuni interessi"*.

Il tema proposto dalla Cassazione è inscindibilmente connesso con quello – che costituirà argomento del prossimo paragrafo – del mutamento della componente soggettiva mafiosa del patto del 1974 che

aveva visto subentrare, dopo la morte di Bontate e Teresi, Salvatore Riina.

Le considerazioni svolte nei paragrafi precedenti hanno mostrato che i possibili elementi di torsione o avvitemento nei rapporti indicati come tema d'indagine dalla Suprema Corte non si sono tradotti in sostanziali mutamenti dei rapporti tra le parti interessate nel fatto criminoso collettivo che era stato consacrato nel patto stretto da tra Dell'Utri e "cosa nostra" nel 1974, avendo l'imputato ancora continuato coscientemente ad assicurare la sua attività di sostegno al rafforzamento e alla conservazione dell'associazione mafiosa mediando tra gli interessi di Berlusconi e la stessa associazione.

Agli inizi degli anni '90 si erano verificati alcuni attentati in danno degli esercizi commerciali della Standa di Catania e della provincia, azienda acquistata dal gruppo Fininvest nel 1988 e della quale Dell'Utri era divenuto consigliere di amministrazione (l'episodio più grave era stato quello dell'incendio del 18 gennaio 1990 che aveva causato danni per 14 miliardi di lire; erano seguiti quelli, di minor gravità, del 21 gennaio, del 12 e 13 febbraio, quest'ultimo ai danni di un affiliato Standa di Paternò, e del 16 febbraio del 1990).

La Corte d'Appello con la sentenza annullata, accogliendo il motivo di gravame proposto dalla difesa, aveva escluso – a differenza del Tribunale - che detti attentati avessero palesato un'ulteriore condotta di mediazione posta in essere dall'imputato tra "cosa nostra" ed il gruppo imprenditoriale ed il Berlusconi.

Dall'esame dei collaboratori di giustizia appartenenti alla mafia catanese Maurizio Avola, Giuseppe Pulvirenti, Filippo Malvagna, Claudio Saverino Samperi Claudio e Francesco Pattarino, dalla copiosa

documentazione acquisita ed in particolare dalla sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania irrevocabile del 10.7.2001 (proc. c.d. Orsa Maggiore), era stato accertato che detti attentati erano stati commessi dalla famiglia mafiosa catanese facente capo a Benedetto ("Nitto") Santapaola e al nipote Aldo Ercolano; costoro erano stati condannati come mandanti degli incendi alla Standa e della tentata estorsione connessa.

Le conclusioni alle quali era pervenuta la Corte di Assise di Appello di Catania avevano escluso sia che gli attentati avessero avuto un movente politico costituito – secondo quanto prospettato dal P.M. – dalla possibilità di agganciare, tramite Berlusconi, Bettino Craxi, sia che vi fosse stata una trattativa tra i responsabili della Fininvest e gli imputati e che fosse stata pagata alcuna somma (la condanna invero aveva riguardato la condotta di tentata estorsione).

Il collaborante Claudio Samperi Severino, uomo d'onore della famiglia mafiosa catanese dal 1984, aveva confessato di avere commesso materialmente i danneggiamenti alle filiali della Standa di Catania su ordine dell'Ercolano (responsabile della famiglia mafiosa di Catania, a seguito della latitanza di Nitto Santapaola) ed ha riferito che gli attentati ai danni delle filiali che si trovavano nelle province catanesi erano state opera di Antonino Pulvirenti, figlio di Giuseppe " *u' malpassotu*".

Il movente degli attentati era stato quello di fare pagare una somma di denaro a Berlusconi, ma dal gruppo imprenditoriale facente capo a quest'ultimo era pervenuto un rifiuto di assecondare le pretese estorsive.

Il Samperi aveva riferito di avere avuto l'impressione che dietro gli attentati vi fossero altre ragioni, oltre a quelle estorsive, ma detta

affermazione è stata ritenuta dalla Corte d'Appello nella sentenza annullata, sulla base di argomentazioni che questo Collegio ritiene di condividere, del tutto irrilevante in quanto lo stesso collaborante aveva ammesso detta impressione era stata frutto di una sua sua supposizione.

Da Aldo Ercolano era poi giunto l'ordine di sospendere gli attentati, ma Samperi Severino non aveva saputo quale era stata la ragione.

Orbene, dal contenuto della sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania e dalle dichiarazioni rese da Samperi Saverino, è emersa l'assoluta estraneità di Riina e dell'articolazione territoriale della *famiglia* mafiosa di cui era a capo e con la quale Dell'Utri aveva stipulato il patto del 1974.

Non è pertanto possibile collegare gli attentati alla Standa di Catania, come suggerito dalla Corte di Cassazione, al "*mutamento degli equilibri esistenti quando si era raggiunto l'accordo del 1974*", proprio perché gli attentati catanesi non avevano nulla a che vedere con Riina essendo stati acclaratamente opera della mafia catanese.

Quest'ultima in quegli anni aveva compiuto altri attentati di maggiore gravità anche al Sigros degli Agnelli, e sempre al fine di riscuotere il pizzo dagli imprenditori.

Il collaboratore Filippo Malvagna, che pur non essendo mai stato un uomo d'onore, dal 1982 è stato vicino al gruppo mafioso catanese capeggiato da Giuseppe Pulvirenti detto "*u malpassotu*" (v. dich. rese dall'ud. dell 1 marzo 1999) ha confermato che gli attentati alla Standa si inserivano in un programma estorsivo riguardante anche il Sigros, deliberato dalla famiglia mafiosa catanese e che da parte dei dirigenti della Standa vi era stato un tentativo di mediazione per "*aggiustare*

l'estorsione", ma non aveva saputo riferire chi fossero stati quei dirigenti.

Tralasciando l'esame delle dichiarazioni rese dagli altri collaboranti sul tema degli attentati ed in particolare del coinvolgimento di Dell'Utri in tali azioni intimidatorie (le dichiarazioni dei collaboranti e dei testimoni sono risultate, invero, incerte e contraddittorie e tali sono state giudicate dal Tribunale e dalla Corte d'Appello nella sentenza annullata), considerato che l'assenza di qualsiasi forma di mediazione da parte di Dell'Utri - già esclusa dalla Corte di Appello- non è stata in alcun modo messa in dubbio, essendo stato richiesto dalla Suprema Corte di valutare se detti attentati possono essere interpretati come espressione di un rapporto tra Berlusconi e la mafia non più regolato da un reciproco interesse, deve ribadirsi che non sussiste alcun collegamento tra gli attentati e "cosa nostra" palermitana di Riina, essendo stati gli stessi opera dei catanesi e non essendo possibile rinvenire un collegamento tra questi ultimi e i corleonesi di Riina.

Peraltro è stato già messo in evidenza che la mafia catanese, guidata da Nitto Santapaola, aveva colpito la proprietà di Berlusconi con l'attentato del novembre 1986.

I catanesi dunque, in modo del tutto autonomo, agivano nei confronti dell'imprenditore con assoluta indipendenza dalle decisioni della mafia palermitana. Non si curavano di quello che Riina poteva pretendere o decidere nei confronti dello stesso imprenditore e non avevano stretto con Dell'Utri alcun patto di mediazione.

La Corte d'appello nella sentenza annullata, aveva messo in rilievo la non veridicità delle dichiarazioni di Malvagna che, nel corso del dibattimento di primo grado, dopo avere taciuto su tali circostanze nelle

precedenti dichiarazioni (l'inizio della sua collaborazione è avvenuto nel 1994), aveva aggiunto che il soggetto maggiormente interessato alla "sistemazione" dell'estorsione ai danni della Standa era "il signor Marcello Dell'Utri".

Le spiegazioni "abbozzate" dal collaborante per spiegare i motivi per i quali in precedenza non aveva ricordato il nome dell'imputato sono apparse al precedente giudice di secondo grado "evasive, incerte e contraddittorie"; quest'ultimo invero - con argomentazioni del tutto condivisibili - ha escluso veridicità al racconto del collaborante, sottolineando peraltro che non erano emersi, in ogni caso, elementi da cui desumere il coinvolgimento di Dell'Utri in una asserita e peraltro mai provata trattativa tra la proprietà della Standa e i mafiosi catanesi.

Nel corso del suo esame Malvagna, dopo aver riferito dei rapporti "molto stretti" tra "cosa nostra" palermitana e "cosa nostra" catanese e del fatto che quando i mafiosi di Catania parlavano "degli amici di Palermo, amici della "cosa nostra" facevano riferimento ai palermitani di Riina, di Totò Riina, ai corleonesi", aveva affermato che le estorsioni ai danni della Standa e del Sigros erano state organizzate d'intesa con i "palermitani" del boss Riina (Malvagna: "venne chiesto l'appoggio dei palermitani perché era il discorso che gestivano sia i palermitani che i catanesi assieme e quindi bisognava agire di comune accordo in comune accordo e in concomitanza").

Tale affermazione, che neppure ha coinvolto in alcun modo l'odierno imputato, non è stata confortata da alcun elemento di riferimento concreto.

Anzi allorchè il p.m. aveva chiesto dettagli su detto interesse comune, Malvagna aveva riferito di aver saputo di detto interesse

comune tra i due gruppi mafiosi da Ercolano e Pulvirenti, ma di non essere a conoscenza dei motivi di detta collaborazione (P.M. :”..e quindi se lo può specificare meglio, cioè lei questo lo venne a sapere da chi, cioè che c’era un interesse comune e di che genere era questo interesse comune, se lei lo venne a sapere”; Malvagna.”io venni a sapere da Aldo Ercolano e da Piero Puglisi e da Pulvirenti Giuseppe eanche perché io personalmente, il mio gruppo che all’epoca ancora non era diretto dal figlio del “malpassotu, da Nino Pulvirenti, doveva avere un ruolo esecutivo all’espletamento di un attentato che si stava, si era preparato nei confronti di Sigros sito in Piano Tavola. E quindi venni a conoscenza di questi, di questi discorsi che erano interesse, si dovevano fare con i comuni interessi, con gli amici di Palermo. Gli amici sono sempre riferiti alla corrente dei corleonesi di Totò Riina”).

Né conferme alle affermazioni di Malvagna, sul comune interesse tra i boss catanesi e quelli palermitani sono pervenute da quanto riferito da Antonino Pulvirenti, anche lui appartenente alla *famiglia* mafiosa catanese di Nitto Santapaola, che ha indicato Nitto Santapaola come mandante degli attentati alla Standa, secondo quanto gli aveva riferito a sua volta Salvatore Tuccio in occasione di una riunione tra esponenti della mafia catanese che si era tenuta nel 1991. Pulvirenti ha inoltre riferito che Dell’Utri si era rifiutato di chiedere a Berlusconi il pagamento della somma di tre miliardi e mezzo di lire all’anno, determinando così la reazione degli attentati.

Anche lui come il Malvagna ha parlato del consenso dei corleonesi per gli attentati alla Standa, ma tuttavia rilevarsi che a quanto riferito dal suddetto collaboratore – condividendo le conclusioni alle quali era pervenuta la Corte d’Appello nella sentenza annullata - non



può essere collegato alcun valore probatorio in quanto l'indicazione di Dell'Utri quale mediatore tra la mafia e Berlusconi nella trattativa connessa all'estorsione era caratterizzata non solo da un'insuperabile tardività avendo parlato di tale circostanze quattro anni dopo l'inizio della collaborazione e dopo due anni e mezzo dalle dichiarazioni rese nell'ambito del processo "Orsa Maggiore", ma anche da una grave incertezza e contraddittorietà (si pensi al preteso rapporto esistente fin dal 1982 tra Dell'Utri e Salvatore Tuccio che è stato ritenuto dalla Corte d'Appello – sulla base di considerazioni che questo Collegio ritiene del tutto condivisibili – del tutto prive di qualsiasi minima attendibilità).

Né il coinvolgimento di Dell'Utri e dunque di "cosa nostra" operante nel territorio palermitano può desumersi, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, dalle dichiarazioni rese da Vincenzo Garraffa che nel corso dell'esame dibattimentale in primo grado (udienza del 13 novembre 2000) che aveva riferito che Maria Pia La Malfa, moglie di Alberto Dell'Utri gli aveva confidato che Marcello Dell'Utri si era interessato della vicenda relativa agli attentati della Standa parlando con un "*certo Aldo Papalia*".

Orbene il Collegio che condivide le considerazioni svolte dalla Corte d'Appello nella sentenza impugnata, considerazioni che non sono state in alcun modo censurate dalla Corte di Cassazione, ritiene – a seguito peraltro della smentita della La Malfa che sentita nel corso del giudizio di secondo grado dal Corte che ha pronunciato la sentenza annullata, ha negato di avere mai detto simile circostanza a Garraffa – che non è emerso alcun contatto né tra Dell'Utri e Papalia né - con riguardo al periodi degli attentati- tra quest'ultimo ed Aldo Ercolano.

Alla luce delle suesposte considerazioni, reputa questo Collegio che nel presente giudizio di rinvio che non solo non è possibile intravedere un coinvolgimento di Dell'Utri negli attentati ai danni della Standa di Catania, ma neppure sussiste alcun collegamento tra gli attentati e "cosa nostra" palermitana di Riina, essendo essi stati opera dei mafiosi catanesi e non essendo emerso alcun coinvolgimento dei "palermitani".

Detta conclusione non è in contraddizione con il fatto che Riina era a conoscenza dell'interesse di Nitto Santapaola " *a mettersi la Standa nelle mani*".

Di tale circostanza aveva parlato il collaborante Antonino Giuffrè - uomo d'onore di vertice a capo della famiglia mafiosa di Caccamo, vicino a Bernardo Provenzano, che è arrestato il 16 aprile 2002 dopo otto anni di latitanza e che il 19 giugno 2002 ha iniziato a collaborare con la giustizia - nel corso dell'udienza del 7 gennaio 2003 (Giuffrè." (..) *mi ha chiamato di proposito Salvatore Riina, mi informa che c'è Nitto Santapaola che ha dei problemi con la Standa eh...in parole povere, mi dice Salvatore Riina, che Santapaola era interessato a mettersi la Standa nelle mani e sia per quanto riguarda la fornitura dei materiali cioè dei prodotti , per meglio dire, che si vendevano, cioè che interessavano alla Standa, sia per quanto riguarda il versamento di tangenti e sia anche per il discorso per mettersi nelle mani eh ..la persona proprietaria della Standa*").

Ed ancora, seppur dalle dichiarazioni di Giuffrè era emerso che Riina aveva avuto un certo interesse per l'iniziativa intimidatoria nel suo territorio - gli aveva infatti chiesto se c'era un negozio Standa nel suo

mandamento - tuttavia è lo stesso Giuffrè a riferire che la cosa non aveva avuto alcun seguito.

La circostanza assume un particolare rilievo atteso che Riina non aveva alcun reale interesse ad effettuare nel suo territorio azioni intimidatorie contro la proprietà di Berlusconi che potessero in qualche modo turbare gli equilibri esistenti con l'imprenditore milanese che aveva continuato a pagare e che, secondo il boss, doveva considerarsi un sicuro tramite per raggiungere l'onorevole Craxi.

L'autonomia dei due clan mafiosi è emersa già nell'attentato del novembre 1986 che aveva colpito la proprietà di Berlusconi. In quell'occasione i catanesi avevano agito nei confronti dell'imprenditore con assoluta indipendenza dalla mafia palermitana, e non si erano curati di quello che Riina poteva pretendere o decidere nei confronti dello stesso imprenditore.

Per quanto fin qui detto non è possibile collegare gli attentati ad un diverso rapporto tra la mafia e Berlusconi e, conseguentemente, tra Dell'Utri e "cosa nostra" non più convergente nel perseguimento di comuni interessi, proprio perché attentati catanesi non avevano nulla a che vedere con Riina essendo stati acclaratamente opera della mafia catanese, con la quale Dell'Utri non è risultato abbia mai concluso accordi.

Quest'ultima, in quegli anni, aveva eseguito altri attentati di maggiore gravità anche al Sigros degli Agnelli, e sempre al fine di riscuotere il pizzo dagli imprenditori.

In conclusione se detti attentati hanno sicuramente palesato un interesse della mafia catanese a vessare con richieste intimidatorie ed estorsive l'imprenditore Berlusconi, detta circostanza nulla ha avuto a

che vedere con i rapporti tra Berlusconi, Dell'Utri e la mafia corleonese di Totò Riina.

Quest'ultimo, proteggendo il reciproco interesse tra le parti che derivava dall'antico patto, aveva da poco raddoppiato la richiesta estorsiva nei confronti di Berlusconi che aveva continuato a pagare e al quale dunque non vi era alcuna ragione di infliggere ulteriori gesti vessatori.

1.e) L'avvento di Salvatore Riina e dei corleonesi.

La Corte di Cassazione, infine, ha individuato come possibile elemento di torsione dei rapporti tra Dell'Utri e "cosa nostra" il *"mutamento sostanziale degli equilibri esistenti rispetto a quelli che avevano garantito l'accordo del 1974 tra Berlusconi con l'intermediazione di Dell' Utri (e di Cinà) e "cosa nostra" che aveva a capo i boss mafiosi Bontade e Teresi."*, mettendo in evidenza che l'avvento della reggenza stragista era stato caratterizzato da una cifra criminale più alta voluta da Salvatore Riina.

Deve essere messo immediatamente in evidenza che l'esame del paradigma mafioso mostra in generale una tale complessità del fenomeno, risultante dall'insieme di infiniti aspetti, che non è possibile affermare, con rigido automatismo, che al mutamento soggettivo dei vertici mafiosi consegua un sostanziale mutamento degli equilibri nella gestione degli affari di "cosa nostra".

La mafia invero non è un fenomeno congiunturale, ma strutturale e continuativo seppur nel diverso svolgimento delle attività criminali che invero interessano diversi campi del vivere sociale.

Fintanto che l'azione criminale sul territorio persiste nel districarsi tra crimine, accumulazione, arricchimento, gestione di potere, intimidazione e contestuale ricerca di mediazione, non può che affermarsi che si è di fronte all'agire mafioso tipico che può tuttavia estrinsecarsi in un intreccio di diverse attività.

Tanto premesso, reputa il Collegio che non può in alcun modo affermarsi – per le ragioni che già hanno costituito oggetto di esame – che la morte di Stefano Bontade e Girolamo Teresi ed il sopravvento di Totò Riina e dei corleonesi abbia mutato gli equilibri che avevano garantito l'accordo del 1974 tra Berlusconi e “cosa nostra” con l'intermediazione di Dell'Utri.

Ed invero gli equilibri sanciti nel patto del 1974, che prevedevano il pagamento di una somma di denaro da parte dei Berlusconi a “cosa nostra” con la costante mediazione di Dell'Utri che aveva assicurato, da un lato la generale protezione dell'imprenditore, dall'altro profitti e guadagni illeciti utili al rafforzamento e/o alla conservazione dell'associazione mafiosa che per circa un ventennio aveva mantenuto contatti con il facoltoso imprenditore, sono rimasti del tutto immutati nel corso degli anni e, quantomeno, fino al 1992.

L'unico cambiamento sostanziale del patto del 1974 ha riguardato la componente soggettiva che, nel 1981 nel corso della guerra di mafia, è cambiata in seguito all'eliminazione di Bontade e Teresi seguita dall'avvento di Totò Riina.

Detta successione, tuttavia, dal punto di vista della “causa” illecita del patto, ha comunque lasciato immutato il mancato riconoscimento del monopolio statale (o privato, ma lecito) nella ricerca della protezione.

Berlusconi, infatti, sia con Bontate che con il capo corleonese, ha sempre manifestato costantemente la sua personale propensione a non ricorrere a mezzi ufficiali di tutela, contando sempre sulla mediazione di Dell'Utri.

Quest'ultimo, nel tempo, ha pagato all'amico Cinà, ai Pullarà (dai quali si era sentito vessato e "tartassato") e poi di nuovo a Cinà, accordando a Riina l'aumento della posta così come gli era stato richiesto.

La caratteristica tipicamente egemonica e dittatoriale storicamente riconosciuta ai "corleonesi" (i mafiosi cioè provenienti da Corleone) ed al loro capo Riina si è espressa totalmente al di fuori del patto stretto tra "cosa nostra" da una parte e Dell'Utri e Berlusconi dall'altra.

Detto patto è rimasto del tutto estraneo alla guerra di mafia svoltasi tra il 1981 ed il 1983 che ha visto vincitori i corleonesi che, per conquistare un potere assoluto all'interno di "cosa nostra", avevano eliminato fisicamente i loro avversari (tra i quali Bontade e Teresi) stringendo nuove alleanze ed imponendosi con uno spargimento di sangue che è rimasto unico nella memoria della storia mafiosa siciliana.

La strategia di Totò Riina, seppur caratterizzata da una cifra criminale elevata ed efferata, non ha mai palesato nessuna volontà di modificare il rapporti con Berlusconi e con Dell'Utri.

Basti pensare che, seppur azzerando i vertici mafiosi delle famiglie avversarie (comprese quelle che facevano parte della "commissione"), Riina ha consentito che il pagamento del prezzo dell'estorsione venisse riscosso dai fratelli Pullarà, uomini d'onore originariamente appartenenti alla *famiglia* mafiosa di Santa Maria di Gesù passati poi ai corleonesi e ai quali poi lo stesso Riina aveva affidato la reggenza del mandamento; tale

decisione ha manifestato la precisa volontà di mantenere immutato il rapporto estorsivo che era stato fino a quel momento di Bontade e Teresi

Ed ancora, milita proprio a favore della volontà di mantenere sostanzialmente intatto il patto del 1974, il fatto che Riina, subito dopo avere ascoltato le lamentele di Dell'Utri in ordine al "*tartassamento*" subito dai Pullarà, abbia pensato di estrometterli dal rapporto con Dell'Utri, ripristinando l'antico rapporto di consegna di denaro che era stato deciso nel 1974 proprio a seguito dell'incontro milanese.

Né dalla richiesta del raddoppio della somma chiesta da Riina, può desumersi un mutamento dei rapporti tra le parti interessate, atteso che a fronte di tale richiesta - fatta in risposta all'atteggiamento riottoso di Dell'Utri del quale si era lamentato Cinà e per adeguare la somma già percepita alla crescita economica delle società dell'imprenditore milanese - non era intervenuto nessun rifiuto e nessuna lamentela da parte di Dell'Utri che aveva accettato di pagarla senza nulla obiettare.

Riina, invero, aveva un fortissimo interesse al mantenimento del rapporto con Dell'Utri, essendo ben noto il suo legame personale e professionale con Berlusconi che Riina considerava vicino a Bettino Craxi.

Non può certo trascurarsi il fatto che vi era una profonda differenza tra Bontade e Teresi e Totò Riina, quest'ultimo invero, così come Provenzano, proveniente da un mondo contadino al quale era del tutto estraneo il genere dei rapporti che avevano intrattenuto i primi due boss mafiosi.

Come è stato già evidenziato, Girolamo Teresi, sottocapo della *famiglia* mafiosa di Santa Maria di Gesù era un imprenditore palermitano (il collaboratore Di Carlo lo ha definito "*un grosso costruttore*") che

aveva partecipato, essendo stato invitato, con Dell'Utri, Cinà, imprenditori e professionisti palermitani (ma anche latitanti mafiosi come di Di Carlo) al matrimonio di Jimmy Fauci, celebrato a Londra il 19 aprile del 1980 e – quel che maggiormente rileva – che aveva intrattenuto rapporti diretti con Dell'Utri, incontrandolo non solo a Milano nel 1974 nel più volte evocato incontro in cui è stato concluso il patto mafioso, ma anche in altre occasioni conviviali.

Stefano Bontade, capo della *famiglia* mafiosa di Santa Maria di Gesù, secondo quanto riferito dal collaboratore Di Carlo “ *veniva di una famiglia agiata*” ed aveva avuto anche lui contatti diretti con Dell'Utri, che conosceva personalmente (tale circostanza non suscettibile di alcuna discussione in quanto rientrante nel periodo coperto da giudicato a seguito della sentenza della Corte di Cassazione).

Bontade teneva altresì in grande considerazione l'imputato tant'è che nel corso dell'incontro del 1974, alla presenza di Dell'Utri e Cinà, aveva tranquillizzato Berlusconi assicurandogli la presenza di Dell'Utri al quale avrebbe potuto manifestare ogni problema e anche promettendogli di inviargli qualcuno ad Arcore (Di Carlo :”*Allora Stefano, modesto, ha detto no, io sa ... qua e là, sa come sono, però lei può stare tranquillo se dico io può stare tranquillo deve dormire tranquillo, lei avrà persone molto vicine che qualsiasi cosa lei chiede avrà fatto e lei ... rassicurandolo. Poi ci ha un Marcello qua vicino per qualsiasi cosa si rivolge a Marcello*”; P.M.: “*Marcello, chi?*”; Di Carlo:” *Dell'Utri e non c'erano altri Marcello la', dottore*”;P.M.:” *Senta, venne detto anche... Quindi, se ho capito bene gli disse che avrebbe avuto qualcuno accanto*”: Di Carlo:” *Sì, ci metteva Dell'Utri accanto e poi dice le mando qualcuno, se già non ce l'ha, allora si sono*

guardati, perché non so se già ce l'avevano dato loro stesso, sia Tanino che sia Marcello, qualcuno vicino, comunque si sono guardati, poi ne hanno discusso quando sono usciti").

In un successivo frammento della dichiarazione Di Carlo ha spiegato che Bontade aveva indicato Dell'Utri come soggetto al quale Berlusconi poteva rivolgersi per fargli pervenire ogni suo problema, proprio perché il rapporto tra Bontade e Dell'Utri era diretto e tramite Dell'Utri *"arrivava tutto" al boss (Di Carlo:" (..) ma siccome quello capisce che tramite Dell'Utri ci arrivano tutto a Stefano o agli altri, direttamente a Stefano, dice, ci ha la persona io Dell'Utri qua e là, poi ci mandiamo qualche persona vicino. Ma a livello di mandare deve essere cosa nostra")*.

Dei rapporti conviviali aveva parlato lo stesso Di Carlo che aveva riferito che Dell'Utri aveva partecipato ad una cena nella villa di Bontade nel 1979 o poco prima.

Dell'Utri, in sostanza, aveva avuto rapporti personali con un soggetto che faceva parte della commissione provinciale di "cosa nostra" e che era subentrato al c.d. triumvirato di cui avevano fatto parte oltre allo stesso Bontade, Badalamenti e Liggio, quest'ultimo sostituito, dopo il suo arresto, da Salvatore Riina o Bernardo Provenzano.

Le diverse caratteristiche dei mafiosi Bontade e Teresi rispetto a Totò Riina, erano emerse anche dalle valutazioni espresse da alcuni testimoni sentiti nel corso del giudizio di primo grado. Tra questi Calogero Adamo, titolare della "Sicilauto", concessionaria delle autovetture Alfa Romeo e Ferrari, sentito perché era tra gli invitati palermitani al matrimonio di Gimmy Fauci a Londra, ha riferito che Stefano Bontade era un suo *"cliente importante"* e che era *"Un*

personaggio veramente... forse unico, per la sua bontà, per la sua squisitezza!per la sua... tutti e due (Bontade e Teresi:ndr) per la eleganza: i migliori sarti di Palermo erano frequentati da loro e io, mi creda, mi sono andato a fare le camicie e i vestiti dove andavano loro, perché io non ero... veramente, non li conoscevo neanche!”.)

Deve aggiungersi che anche per gli stessi uomini d'onore Stefano Bontade era un soggetto diverso dagli altri.

Antonino Galliano, parlando dell'incontro di Milano al quale avevano partecipato Dell'Utri, Cinà, Berlusconi, Bontade e Teresi ha ricordato che Cinà gli aveva raccontato che Bontade aveva stupito lo stesso Berlusconi il quale si aspettava di incontrare il tipico mafioso e che invece si era trovato di fronte un uomo diverso come era Bontade (Galliano:” (...) Fece anche una precisazione il Tanino Cinà, disse che il signor Berlusconi rimase, diciamo, affascinato dalla figura di Stefano Bontade, che non si immaginava di avere a che fare con una persona così intelligente e così, diciamo, affascinante, diciamo. Cioè...s'immaginava di avere a che fare con un uomo rozzo, cioè un mafioso tipico che... che si leggeva nei libri o si vedevano nei film a quei tempi”).

La morte di Bontade e Teresi ha dunque segnato non già un “ mutamento sostanziale degli equilibri esistenti rispetto a quelli che avevano garantito l'accordo del 1974 tra Berlusconi con l'intermediazione di Dell' Utri, ma sicuramente una modifica della dinamica dei rapporti tra Dell'Utri e i capi di “ cosa nostra” in quanto l'imputato non ha intrattenuto rapporti diretti con Riina.

E così, diversamente da quanto avveniva all'epoca di Bontade e di Teresi con i quali poteva dialogare direttamente, con l'avvenuto del boss

Riina, ogniqualvolta doveva far pervenire delle lamentele o delle comunicazioni a “ cosa nostra”, non poteva contattare direttamente il capo, ma doveva convocare l’amico Cinà.

Del resto l’immagine che è stata trasmessa del boss Riina, un agricoltore analfabeta, è del tutto distante da quella dei due boss mafiosi che frequentavano partecipavano ad eventi mondani in Europa insieme ad imprenditori e professionisti palermitani e che – in particolare Bontade – erano riusciti a meravigliare lo stesso Berlusconi per la loro distanza dallo stereotipo mafioso.

Deve essere sottolineato che la posizione egemonica ed autoritaria di Riina aveva determinato un’interruzione dei rapporti, che fino alla gestione di Bontade e Teresi erano diretti, non solo con Dell’Utri, ma anche con Tanino Cinà senza che però questo abbia significato un mutamento sostanziale del ruolo che quest’ultimo ha ricoperto nella gestione di rapporti collegati a Dell’Utri e, tramite quest’ultimo, a Berlusconi.

Deve invero rammentarsi quando Cinà aveva appreso da Dell’Utri del “tartassamento” ad opera dei fratelli Pullarà (al Pullarà Giovanni Battista era stata affidata dal Riina, dopo la soppressione di Bontade e Teresi, la “reggenza” del mandamento di Santa Maria di Gesù) ne aveva parlato con Di Napoli e quest’ultimo aveva informato Raffaele Ganci. Seguendo una gerarchia rigida, che non ammetteva contatti diretti con il capo egemone da parte di chicchessia, era stato poi Raffaele Ganci, capo della *famiglia* mafiosa della Noce (quella che Riina prediligeva), a parlarne con lui della vicenda della lamentela. Riina aveva subito estromesso i Pullarà e ripristinato il vecchio contatto diretto tra Dell’Utri e Cinà.

Orbene è indiscutibile che con l'avvento di Riina la dinamica dei rapporti interni a "cosa nostra" sia del tutto mutata.

Tuttavia tale cambiamento, per le considerazioni che sono state appena enunciate, non ha inciso in alcun modo sugli equilibri estranei alle dinamiche interne all'associazione criminale, e dunque sulle modalità operative del patto che Dell'Utri, aveva siglato nel 1974 con "cosa nostra".

Tutti i protagonisti hanno continuato a svolgere il loro medesimo ruolo: Berlusconi quello di estorto che riceveva protezione; Dell'Utri quello di mediatore tra l'imprenditore e la mafia; "cosa nostra" dapprima rappresentata da Bontade e Teresi e poi da Riina quella del soggetto anti-Stato che, promettendo tutela e protezione all'imprenditore milanese, era riuscita ad assicurarsi per circa un ventennio ingenti profitti in tal modo rafforzando il proprio potere.

Infine, deve considerarsi l'ultimo aspetto messo in luce dalla Corte di Cassazione come elemento rivelatore di *"un sostanziale mutamento degli equilibri esistenti"* costituito dalla *"cifra notevolmente più aggressiva"* della reggenza corleonese di Riina che era in seguito divenuta *"artefice ...della stagione stragista"*.

In primo luogo non può affermarsi che i grandi delitti di mafia e la cifra criminale aggressiva non sono iniziati con il sopravvento definitivo dei corleonesi.

Volendo solo soffermarsi su alcuni di questi delitti avvenuti nel periodo oggetto del giudizio di rinvio deve ricordarsi che nel 1978 veniva ucciso Peppino Impastato e nel corso del 1979 cadevano per mano mafiosa il giornalista Mario Francesce, il politico democristiano Michele Reina, il questore Boris Giuliano, il magistrato Cesare Terranova, il

maresciallo Lenin Mancuso ; nel 1980 veniva ucciso il presidente della Regione Siciliana Piersanti Mattarella il capitano dei Carabinieri Emanuele Basile, il procuratore capo Gaetano Costa.

Ed ancora nel 1982 venivano assassinati Pio La Torre, segretario regionale del Partito Comunista ed il suo collaboratore Rosario Di Salvo, il medico legale Paolo Giaccone, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro, l'agente Domenico Russo.

Nei primi anni del 1980 accanto alla violenza mafiosa che aveva colpito barbaramente soggetti non appartenenti a "cosa nostra" e personaggi delle istituzioni, si era scatenata con pari efferatezza una violenta guerra interna a "cosa nostra" una delle più sanguinose che si ricordi.

Essa ha avuto inizio proprio con l'uccisione di Stefano Bontade il 23 aprile 1981 alla quale sono seguiti numerosi omicidi ed anche la scomparsa con il metodo della lupara bianca di Mimmo Teresi.

Detta lotta interna è opera dei corleonesi che, alla fine dei violenti scontri in cui sono stati uccisi i capi ed i gregari della altre *famiglie* mafiose eccellenti, tra tutti i Bontade ed il Badalamenti, sono risultati vittoriosi e hanno imposto con il loro capo Totò Riina, il loro comando dittatoriale.

Appare evidente che tutta questa violenza è interna a "cosa nostra" e non ha riguardato i rapporti che Riina aveva ereditato dai perdenti Bontade e Teresi.

A riprova del fatto che Riina ha sempre voluto lasciar fuori dalle dinamiche violente (e poi stragiste) che hanno caratterizzato il lungo periodo della sua egemonia il rapporto con Dell'Utri e Berlusconi, deve mettersi in rilievo che al fine di tutelare tale rapporto, aveva dapprima

nominato reggenti del mandamento i Pullarà (passati con i vincenti) e dopo – avendo appreso che costoro stavano mettendo a rischio il rapporto con Dell’Utri che si era lamentato di essere “ tartassato” – li aveva estromessi e subito sostituiti con Tanino Cinà che sapeva essere amico dell’imputato.

Mette conto rilevare che la tensione stragista di Totò Riina che ha evocato la Suprema Corte come possibile causa di un mutamento degli equilibri esistenti, si è manifestata solo alla fine del periodo in contestazione e cioè nel 1992, anno che coincide con *il dies ad quem* del delitto contestato a Dell’Utri ed è collegata ad uno specifico fatto che aveva rotto tutti gli equilibri fino ad allora esistenti e che non avevano mai riguardato l’imputato o l’imprenditore Berlusconi: il 30 gennaio 1992 la Corte di Cassazione aveva emanato la sentenza conclusiva del processo denominato Maxi 1 che aveva confermato l’impianto accusatorio costruito dal pool antimafia guidato dal procuratore Rocco Chinnici (ucciso il 29 luglio 1983 in un agguato di mafia con gli uomini della scorta ed il custode del suo edificio) ed aveva confermato pesantissime condanne ai boss e gregari mafiosi.

E’ dunque quello il momento in cui “cosa nostra” ha maturato la consapevolezza di non potere contare su un efficace appoggio politico in grado di condizionare le decisioni giudiziarie e pertanto decideva di adottare tecniche di stragi di massimo impatto.

Non bastava più sopprimere uomini pericolosi e scomodi, ma era necessario fare le stragi in stretta sequenza temporale e farle con metodi che avrebbero - e difatti hanno avuto- un impatto indimenticabile per l’opinione pubblica. E così dapprima l’attentato di Capaci (23 maggio 1992) e subito dopo quello di Via D’Amelio (19 luglio 1992) in cui

hanno perso la vita i giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Paolo Borsellino ed otto uomini di scorta.

Appare dunque del tutto evidente che la *“cifra notevolmente più aggressiva tanto da divenire artefice, in seguito della stagione stragista”* della nuova direzione mafiosa non ha inciso sugli equilibri sanciti tra “cosa nostra” e Dell’Utri e Berlusconi con il patto del 1974 che – per i motivi più volte evidenziati – è rimasto del tutto immutato ed è proseguito senza soluzione di continuità fino al 1992.

Alla luce delle considerazioni fin qui esposte deve rilevarsi che anche con riferimento al periodo compreso tra il 1983 ed il 1992 sono emersi tutti gli elementi costitutivi del delitto contestati non essendo mai emerso alcun fatto da cui poter desumere un mutamento dell’elemento psicologico di Dell’Utri.

Anche nel periodo in esame nella condotta delittuosa di mediazione tra Berlusconi e “cosa nostra” rappresentata da Totò Riina, è individuabile nell’imputato il dolo del concorrente esterno; detto elemento psicologico ha investito sia tutti gli elementi essenziali della figura criminosa tipica, che dopo quasi un ventennio Dell’Utri ben conosceva, sia il contributo causale recato con il proprio comportamento alla conservazione ed al rafforzamento dell’associazione mafiosa con la quale consapevolmente e volontariamente l’imputato interagiva dal 1974.

2) Le dichiarazioni di Giovanni Brusca

Sul tema della prosecuzione dei pagamenti devono mettersi in rilievo le dichiarazioni di Giovanni Brusca rese nel corso di interrogatori al P.M. e nel corso di udienze dibattimentali relative ad altro

procedimento, i cui verbali sono stati acquisiti su richiesta del P.G. in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con ordinanza resa all'udienza del 25 luglio 2012, limitatamente al contenuto collegato tema d'indagine demandato a questo giudice del rinvio.

Deve essere preliminarmente affermato che tali dichiarazioni si sono rivelate del tutto inconsistenti ai fini probatori ove raffrontate alle concordi dichiarazioni dei collaboranti Galliano, Ganci e Anzelmo in ordine al tema dei pagamenti nel periodo successivo alla morte di Bontade e incerte e contraddittorie se messe a confronto con quanto riferito da Ferrante e Cucuzza con riferimento al periodo compreso tra il 1986 ed il 1992.

Deve invero rilevarsi che Giovanni Brusca – reggente del mandamento di San Giuseppe Jato, che si era accusato di avere partecipato alla strage di Capaci e ad altri gravissimi delitti e che aveva iniziato il suo percorso collaborativo il 20 maggio 1996, dopo il suo arresto - aveva già reso dichiarazioni nel corso del giudizio di primo grado.

In quell'occasione il Tribunale (v. pag 1584 e ss della sentenza), dopo un'attenta disamina degli argomenti riferiti dal collaboratore, aveva ritenuto che quest'ultimo, da un lato era entrato in contraddizione con le sicure acquisizioni documentali provenienti dallo stesso Dell'Utri volendo *“alleggerire la posizione”* dello stesso; dall'altro aveva *“alzato pericolosamente il tiro molto in alto, alludendo pesantemente a contatti diretti tra Mangano e Berlusconi nel 1994 ed indiretti tra quest'ultimo ed amici del boss di Porta Nuova”*.

In conclusione il giudice di primo grado aveva ritenuto che Brusca non aveva voluto “ *fornire uno spontaneo e leale contributo all'accertamento della verità*”.

Tanto premesso rileva il Collegio che le recenti dichiarazioni di Brusca hanno da un lato (ancora una volta) mostrato sostanziali contraddizioni ed incongruenze con dati processuali che sono emersi nel corso del giudizio e in particolare con le concordi dichiarazioni dei collaboranti di giustizia già esaminati (Ganci, Galliano ed Anzelmo ed anche Ferrante e Cucuzza) sulla continuità dei pagamenti da parte di Berlusconi, tramite Dell'Utri, a “cosa nostra”, non aggiungendo ad esse nulla di rilevante ed idoneo ad elidere o attenuarne la forza probatoria; dall'altro hanno riguardato fatti appartenenti ad un periodo successivo a quello in esame ed estranei al presente giudizio (il *papello*, le *bombe*; la conoscenza di *..tutto quello che era successo al nord* da parte della “*sinistra*”; il ruolo assunto dall'onorevole Mancino).

Soffermandosi solo sui passaggi di tali dichiarazioni che hanno riguardato i temi rimessi alla valutazione di questo Collegio a seguito della pronuncia della Suprema Corte, va messo in evidenza in primo luogo che Brusca ha parlato dei pagamenti effettuati da Berlusconi nel 1986-1987, spiegando in primo luogo di avere taciuto fino a quel momento sul conto di Dell'Utri in quanto non gli sembrava corretto accusare colui che in precedenza era stato disturbato per “ *cortesia, agganzi politici ..prevalentemente processi ..processi o qualche legge*” (v. dich. del 29 settembre 2010 e 25 novembre 2010).

Tale affermazione – che ha fatto chiaramente riferimento a promesse che Dell'Utri avrebbe fatto a “cosa nostra” di vantaggi legislativi e processuali - è non solo del tutto generica in quanto Brusca

non ha chiarito in che cosa in concreto si fossero tradotti tali favori, ma è rimasta priva di concreti riscontri e pertanto assolutamente inidonea a superare le conclusioni alle quali era definitivamente pervenuta la Corte d'Appello nell'impugnata sentenza a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, allorchè aveva escluso la sussistenza di prove relative agli impegni di quel genere assunti da Dell'Utri in favore di "cosa nostra".

Reputa il Collegio che il carattere della genericità delle dichiarazioni ha contraddistinto anche quelle relative al tempo dei pagamenti; in un frammento di quelle del 29 settembre 2010, Brusca ha riferito che l'attentato del 1986 o dell'1987 (il collaborante non aveva un ricordo preciso) era stato organizzato da Ignazio Pullarà per indurre Berlusconi a pagare nuovamente atteso che " *dopo la morte di Stefano Bontade l'aveva sospeso*".

Detto attentato era stato organizzato da Ignazio Pullarà all'insaputa di Totò Riina che, a causa di questo fatto, " *più altre cose*" che tuttavia Brusca non aveva avuto il tempo di approfondire, aveva estromesso Pullarà dal ruolo di reggente della *famiglia*, sostituendolo con Pietro Aglieri.

I soldi, in seguito, erano arrivati a Totò Riina che li aveva distribuiti tra le *famiglie*, privilegiando quella di Resuttana.

Le dichiarazioni di Brusca contengono circostanze in contrasto con sicure acquisizioni dibattimentali.

In primo luogo Brusca ha attribuito l'attentato del 1986 al cancello della Villa di Berlusconi ai Pullarà che avevano agito senza chiedere alcun permesso a Salvatore Riina. Orbene dai dati probatori raccolti e dalle dichiarazioni rese dai collaboranti di giustizia nonché dal contenuto

delle intercettazioni intercorse tra Dell'Utri e Berlusconi nell'immediatezza dell'accaduto, è stato accertato che quell'attentato non era stato opera di "cosa nostra" palermitana, ma dei mafiosi catanesi di Nitto Santapaola.

E' invero emerso che la realizzazione dell'attentato ad opera dei catanesi aveva indotto Riina, che ne aveva parlato con Nitto Santapaola, ad inviare a Berlusconi proprio da Catania una lettera intimidatoria e ad effettuare dalla stessa città una telefonata di minaccia proprio per fare credere che la matrice era stata unica.

A seguito di quell'attentato Riina aveva imposto a Berlusconi il raddoppio della somma che l'imprenditore versava.

Le dichiarazioni del collaborante, inoltre, non appaiono credibili neppure sotto un profilo logico, atteso che è del tutto inverosimile che Ignazio Pullarà, nominato reggente della *famiglia* di Santa Maria di Gesù proprio da Riina, avesse di sua iniziativa deciso di fare un attentato alla villa di Berlusconi senza chiedere l'autorizzazione a Riina, che teneva moltissimo a mantenere il rapporto con Dell'Utri e che difatti aveva immediatamente estromesso dai rapporti i Pullarà non appena aveva saputo che questi ultimi lo "tartassavano" con richieste personali che erano inerenti a rapporti di fornitura per una ditta spettacoli.

Non può non rilevarsi che, Brusca, proprio negli anni in cui ha riferito che erano ripresi i pagamenti (86/87), ha dichiarato di essere stato lontano dal referente di "cosa nostra" dell'epoca: Totò Riina (Brusca: "*no voglio essere chiaro ..io dal 1984, quando vengo tratto in arresto ..poi ci sono due anni di sorveglianza speciale ..sono quattro o cinque anni che sto lontano da Salvatore Riina e riprendo i contatti con Salvatore Riina precisamente dopo l'omicidio dei familiari di Mannoia*"; P.M.: "*quindi*

nel 1989? ...quindi dall'89 in avanti .."; Brusca ."Si"). Lo stesso collaboratore ha poi aggiunto che dopo l'omicidio dell'onorevole Lima (1991) solo qualche volta Riina lo aveva mandato a chiamare per andare "dai Salvo" o "per qualcosa di particolare".

Mette conto rilevare che Brusca – con riguardo alla vicenda dei pagamenti – ha inserito degli elementi di dubbio su quello che era accaduto dopo l'attentato di Ignazio Pullarà e l'intervento successivo di Riina ("non so come l'hanno sistemata"..come l'hanno chiusa"), con il quale aveva ripreso i contatti nel 1989.

Sempre con riferimento ai pagamenti effettuati da Berlusconi, Brusca, nell'interrogatorio del 25 novembre 2010, aveva riferito delle minacce subite dai familiari di Cinà da parte di Giovannello Greco che intendeva recuperare i soldi che la famiglia mafiosa dei "perdenti" alla quale apparteneva lui, e Pietro Marchese (v. esame testimoniale del 18 maggio 2011) avevano investito con "Dell'Utri e Berlusconi" senza conoscere a che "titolo era avvenuto detto investimento; soldi che il Greco voleva restituiti (come in effetti era avvenuto).

Secondo quanto riferito da Brusca della vicenda delle minacce di Giovannello Greco – invero dai contorni alquanto confusi (Brusca individua la natura del denaro di cui si era pretesa la restituzione in una sorta di pizzo) e che appare distonica con il tema centrale sul quale il collaborante era stato chiamato a rendere chiarimenti – Gaetano Cinà, non ne aveva parlato con Riina per paura; a quest'ultimo la vicenda era stata riferita da Pullarà.

Anche questo frammento di dichiarazione appare del tutto inverosimile atteso che Cinà era sicuramente tenuto in considerazione da Riina che infatti, non appena aveva ricevuto le lamentele relative

all'atteggiamento pressante tenuto dai Pullarà nei confronti di Berlusconi, non aveva esitato ad estrometterli dai rapporti con l'imprenditore milanese affidando la gestione dei rapporti allo stesso Cinà.

Ed ancora deve rammentarsi che quest'ultimo – che secondo Brusca avrebbe avuto timore a riferire a Riina delle minacce subite dai suoi familiari ad opera di Giovannello Greco – aveva parlato a Riina, determinando delle reazioni violente da parte di quest'ultimo, del semplice atteggiamento scostante che Dell'Utri aveva avuto nei suoi confronti, argomento senza alcun dubbio di rilievo ben più modesto rispetto a quello della sicurezza personale dei familiari.

Non può non rilevarsi che, così come ha riferito Brusca, Giovannello Greco apparteneva alla fazione dei perdenti nella guerra di mafia vinta dai corleonesi e dunque sarebbe bastato che Cinà avesse riferito delle minacce per fare eliminare il Greco.

Anche in ordine ai rapporti esistenti tra Dell'Utri e Riina il collaborante ha reso dichiarazioni che hanno presentato elementi di incertezza e contraddittorietà e che dunque non consentono di aggiungere elementi di novità alla ricostruzione dei fatti già esposto sul tema.

Una lettura attenta di tutti gli altri interrogatori depositati dal P.G. ed acquisiti su consenso della difesa, mostra con tutta evidenza che la dinamica dei rapporti economico-estorsivi esistiti negli anni tra “cosa nostra” e Berlusconi con la mediazione di Dell'Utri non hanno invero costituito l'oggetto centrale delle dichiarazioni rese dal collaborante che autonomamente o su richiesta del PP.MM. ha in larga misura parlato della trattativa, del cosiddetto “*papello*”, delle stragi, della ricerca di referenti politici che “cosa nostra” intendeva assicurarsi in particolare dopo l'omicidio dell'onorevole Salvo Lima, del ruolo di Vito

Ciancimino, della circostanza riferitagli da Riina che poco dopo l'omicidio dell'onorevole Lima e prima della strage di Capaci “ *si erano fatto sotto alcuni esponenti della politica tra cui ... Vito Ciancimino da un lato e Marcello Dell'Utri dall'altro*”, fatti del tutto estranei al *thema decidendum* del presente processo (int. del 15 febbraio 2011 ed esame di Brusca nel proc. n. 1760/2008 a carico di Mario Mori ed altri)

Reputa dunque il Collegio che le dichiarazioni rese da Giovanni Brusca, in maggior misura relative al periodo successivo alla strage di Capaci e dunque estranee all'epoca rimessa alla valutazione di questo Collegio, non hanno aggiunto alcun elemento di novità a quanto già acquisito agli atti del procedimento e ove si sono discostate dai dati processuali emergenti dalle concordi dichiarazioni dei collaboranti sull'epoca e sulle modalità dei pagamenti fatti da Berlusconi, tramite Dell'Utri, a “ cosa nostra” hanno mostrato elementi di incertezza e contraddittorietà tali da non incidere in alcun modo sulla piattaforma probatoria validamente formatasi.

3) La vicenda della società sportiva Pallacanestro Trapani e la visita di Dell'Utri e Ciancimino alla Banca Popolare di Palermo

Prima di procedere alle considerazioni conclusive, devono essere messo in rilievo che nell'arco temporale (1974-1977) in cui, a seguito della sentenza rescindente, era definitivamente emerso che Dell'Utri aveva realizzato il fatto tipico del delitto contestatogli mediante il rafforzamento e la conservazione – da lui voluta e rappresentata – del sodalizio criminoso, erano stati messi in evidenza significativi incontri tra Dell'Utri e soggetti di vertice di quel sodalizio.

Nella sentenza di annullamento i giudici di legittimità avevano rievocato episodi che hanno già costituito oggetto di esame in paragrafi precedenti : l'incontro avvenuto tra il 1975 ed il 1976 al ristorante " Le Colline pistoiesi " tra Dell'Utri, che era giunto con Vittorio Mangano, e Antonino Calderone, incontro che – ha sottolineato la Suprema Corte – i giudici della Corte d'Appello avevano *"ritenuto sintomatico della considerazione della figura di Dell'Utri, all'interno di cosa nostra come soggetto affidabile e tale da poter essere coinvolto in relazioni estremamente riservate del sodalizio, perché riguardanti personaggi come Mangano (in quel periodo affiliato al sodalizio anche formalmente) e i Calderone che, come accertato dalla difesa, si trovavano a Milano in un periodo in cui era attiva, anche sul posto, una guerra di mafia"*.

La Suprema Corte aveva poi messo in rilievo il fatto che, nella medesima prospettiva, la Corte d'Appello aveva menzionato la cena con Stefano Bontade del 1977 a casa di quest'ultimo, fatto che dimostrava che i rapporti di Dell'Utri con i vertici di "cosa nostra" non erano assimilabili a quelli di una vittima.

L'enunciazione di tali circostanze relative a rapporti tra l'imputato ed esponenti di "cosa nostra" non è stato ritenuto dalla Corte di Cassazione in contrasto con l'orientamento delle SS.UU della stessa Corte che, nella più volte citata sentenza Mannino, ha ribadito che le frequentazioni e le vicinanze con soggetti mafiosi non costituiscono prova e non integrano da sole il concorso esterno, ma possono *"constituire elementi capaci di "colorire" prove di altro spessore acquisite in ordine al thema probandum"*.

Si è ritenuto opportuno riprendere questo passaggio della sentenza della Corte di Cassazione ed in particolare il richiamo in essa contenuto

dell'orientamento delle SS.UU sul tema del valore da attribuire alle frequentazioni e alle vicinanze con soggetti mafiosi (tema, peraltro, già affrontato in precedenza), per spiegare il rilievo giuridico, che ad avviso di questo Collegio, deve attribuirsi a significativi contatti, che saranno di seguito enunciati, avuti da Dell'Utri con soggetti mafiosi.

Contatti che, seppur privi di valore probatorio in relazione al delitto contestatogli, hanno comunque costituito l'espressione di una sua costante continuità di relazioni con esponenti mafiosi ai quali Dell'Utri ha fatto ricorso (anche senza sollecitare metodi vessatori) per tutelare le proprie ragioni o per ottenere vantaggi che in altro modo non avrebbe potuto raggiungere.

Nel periodo oggetto del presente giudizio (1979-1992) devono esaminarsi dunque due distinte vicende : la prima relativa al contratto di sponsorizzazione della società sportiva "Pallacanestro Trapani" ed alle modalità di recupero delle somme in nero sull'importo del contratto concluso con la Birra Messina grazie all'intervento di Publitalia sperimentate da Dell'Utri a seguito del rifiuto da parte di Garraffa, all'epoca presidente della società; la seconda riguardante il contatto con Vito Ciancimino e la richiesta di finanziamento avanzata alla Banca Popolare di Palermo.

Rinviando alla sintesi contenuta nella sentenza di primo grado (e più sinteticamente nella sentenza di secondo grado oggetto di parziale annullamento) nonché al contenuto della sentenza resa dalla Corte di Appello di Milano il 20 maggio 2011 (acquisita all'udienza del 25 luglio 2012 su richiesta della difesa dell'imputato, con il consenso del P.M. e delle parti civili) per la descrizione dei fatti collegati alla

sponsorizzazione della Pallacanestro Trapani ed all'accordo con Publitalia per la restituzione in nero di parte della somma ricevuta, deve essere rilevato che è risultato definitivamente accertato un atteggiamento dell'imputato nei confronti di soggetti appartenenti a "cosa nostra" che non si è discostato in alcun modo da quello registrato costantemente anche in epoca precedente a quella in cui deve essere collocata la vicenda della suddetta società sportiva (1990-1991-1992).

Deve immediatamente rilevarsi che la vicenda si è conclusa con l'assoluzione definitiva di Marcello Dell'Utri e del boss mafioso Vincenzo Virga dal delitto di tentata estorsione aggravata commesso ai danni di Vincenzo Garraffa, all'epoca presidente della suddetta società.

In primo luogo va messo in evidenza che l'interesse dell'imputato nella vicenda in esame era costituito dal recupero delle somme in nero, concesse grazie a Publitalia da parte della Birra Messina (facente parte del gruppo Dreher) alla società sportiva di cui Garraffa, medico radiologo e che in seguito sarebbe diventato senatore della Repubblica, era all'epoca Presidente.

E' emerso che quest'ultimo si era impegnato a retrocedere senza alcuna fattura circa la metà della somma di sponsorizzazione, ma in seguito non aveva mantenuto l'impegno.

Dalle sentenze relative al procedimento conclusosi con l'assoluzione dell'imputato, riportate (alcune anche diffusamente) nella sentenza della Corte d'Appello di Milano appena citata, sono emersi due fatti incontestabili: in primo luogo l'esistenza di un patto trilaterale concluso tra la Dreher, la Publitalia e la Pallacanestro Trapani riguardante il recupero "in nero" della somma di lire 800.000.000, da parte di Publitalia quale prezzo per l'intermediazione tra la Pallacanestro

Trapani e la Birra Dreher ; in secondo luogo le modalità con le quali Dell'Utri ha tentato di recuperare dette somme da Garraffa che gli aveva opposto un netto rifiuto.

Nella vicenda processuale, molto articolata, relativa alla tentata estorsione sono state pronunciate due sentenze di annullamento della Suprema Corte e tre sentenze di merito (una di primo grado e due di secondo grado) .

Volendo solo sinteticamente esaminare detto processo e ciò al fine di sottolineare quale sia il nucleo centrale della vicenda, mai intaccato dagli annullamenti della Suprema Corte e sul quale anche l'ultima sentenza della Corte d'Appello di Milano ha ritenuto che fosse preclusa ogni altra discussione, deve rilevarsi che con la prima sentenza Dell'Utri ed i boss mafiosi Vincenzo Virga e Michele Buffa (deceduto il 23 ottobre 2000), imputati per avere posto in essere una serie di atti idonei diretti in modo non equivoco ad ottenere da Vincenzo Garraffa l'ingiusto profitto del versamento della somma in contanti di 800.000.000 di lire nell'interesse di "Publitalia 80", somma corrispondente al 50% della intera sponsorizzazione fornita tra il 1991 ed il 1992 alla Pallacanestro Trapani dalla Birra Messina, venivano condannati per il delitto di tentata estorsione aggravata alla pena di anni due di reclusione ed euro 344,00 di multa.

La Corte di Appello di Milano confermava la condanna inflitta in primo grado; il 10 aprile – 3 luglio 2008 la sentenza veniva annullata, con rinvio, dalla Cassazione che aveva ritenuto necessario approfondire alcuni aspetti che incidevano: 1) sulla attendibilità del Garraffa, soggetto che era stato dichiarato fallito e processato per bancarotta; poi condannato per lesioni in danno della figlia e per diffamazione e che

aveva fatto ricorso al boss mafioso Virga per comporre una controversia con il costruttore del Palagranata; 2) sui reali rapporti esistenti tra Garraffa ed i due mafiosi; 3) sulle modalità dell'intervento del capomafia Virga che poteva avere avuto finalità non estorsive considerate le frasi pronunciate allo stesso Garraffa allorchè era andato a trovarlo in ospedale.

Già nella prima sentenza di annullamento pronunciata dai giudici di legittimità, i motivi di censura della motivazione avevano riguardato aspetti relativi alla *“effettiva idoneità e finalità soprafattrice dell'intervento del capomafia Virga e del Buffa”*, in relazione al fatto che, anche dopo la visita in ospedale ed il rifiuto di Garraffa di pagare in nero, i rapporti tra quest'ultimo Vincenzo Virga e Michele Buffa erano proseguiti avendo i boss mafiosi addirittura partecipato, un anno dopo l'episodio della tentata estorsione, ad una cena a casa di Garraffa.

La Corte d'Appello di Milano, quale giudice del primo annullamento con rinvio, dopo avere ritenuto accertato che l'accordo di retrocessione della somma in contanti ed in nero di 700/800 milioni di lire era stato concluso direttamente da Garraffa, nella qualità di presidente della Pallacanestro Trapani, con la Dreher (proprietaria del marchio “Birra Messina”) e con Publitalia e ciò sulla base delle dichiarazioni rese da Garraffa, dai testi Renzi, Vento, Liotti, Consolazione, Paoletti e Barbera e dallo stesso imputato e che vi era stata *“nitida prova”* che nell'inverno del 1991 Garraffa aveva incontrato Dell'Utri e che con lui aveva affrontato il problema della mancata retrocessione di metà della sponsorizzazione ricevuta, aveva infine considerato il ruolo assunto da Dell'Utri nella vicenda.

In particolare, aveva ritenuto non provato che quest'ultimo aveva posto il proprio veto a nuove sponsorizzazioni, ma che era stata raggiunta “ *tranquillante certezza*” sul “ *nocciolo duro dell'ipotizzata estorsione*” (v. pag 64 della sentenza della Corte d'Appello di Milano del 20 maggio 2011) costituito dalla minaccia di Dell'Utri al Garraffa nel corso dell'incontro avvenuto a Milano, allorchè il primo, a fronte della resistenza del Garraffa, aveva detto a quest'ultimo che gli consigliava di ripensarci e che avevano “ *uomini e mezzi* “ che potevano convincerlo a cambiare opinione.

La stessa Corte d'Appello aveva ritenuto provata la visita a Trapani di Virga e Buffa, presso l'Ospedale dove lo stesso Garraffa lavorava.

Le dichiarazioni di quest'ultimo sull'incontro erano state ritenute attendibili e riscontate anche documentalmente (annotazioni sull'agenda di Dell'Utri dei numeri di Garraffa e della Pallacanestro Trapani, telegramma con il quale Garraffa aveva richiesto l'appuntamento a Dell'Utri).

Lo stesso imputato aveva ammesso di averlo incontrato, ma aveva poi reso una versione del tutto inverosimile dei contenuti dell'incontro, “ *spiegabile solamente con la volontà di occultare quelli reali, evidentemente incriminanti*”; detta inattendibilità era stata ritenuta un solido riscontro alla veridicità della versione offerta dal Garraffa.

Secondo la Corte d'Appello, doveva considerarsi veridica la versione offerta dal Garraffa sull'incontro con Dell'Utri e dunque doveva ritenersi provato anche che quest'ultimo aveva effettivamente pronunciato la frase “ *io le consiglio di ripensarci. Abbiamo uomini e mezzi che la possono convincere a cambiare opinione*”.

La Corte ha poi spiegato che era ampiamente plausibile che l'incontro avesse avuto toni forti attesa la rilevante posta in gioco : *“il vulnus alla credibilità di Publitalia, il rischio di compromettere i rapporti commerciali con un cliente di primaria importanza ed il significativo danno economico rappresentato dalla perdita secca di 750 milioni di lire e dal dovere erogare, nonostante il mancato introito, le prestazioni pubblicitarie promesse a Dreher”*.

Ed ancora – fatto questo che assume un rilievo determinante ai fine della presente trattazione – la stessa Corte aveva evidenziato che Garraffa aveva riferito, da un lato di avere ricevuto la visita in Ospedale di Virga (e di Michele Buffa) il quale gli aveva chiesto se era possibile risolvere il problema di Publitalia e che al suo rifiuto di pagare in nero gli aveva detto che avrebbe *riferito* la sua risposta; dall'altro che lo stesso Virga gli aveva detto che era Dell'Utri il soggetto che gli aveva dato l'incarico.

Orbene tali affermazioni avevano ricevuto conferme esterne da quanto dichiarato da Vento e Renzi.

Il primo aveva ricordato che Garraffa, con le lacrime agli occhi, gli aveva confidato di avere ricevuto pesanti pressioni per consegnare 800 milioni di lire e che aveva subito minacce provenienti da ambienti malavitosi.

Renzi aveva rammentato lo stesso aspetto della vicenda, collegandolo alla questione con Publitalia ed aveva inoltre riferito che Garraffa gli aveva chiesto di trovare i soldi che doveva restituire e gli aveva confidato che le persone che erano andati a trovarlo gli avevano detto che *“doveva rispettarli gli impegni”* . Aveva notato che Garraffa era *“alquanto preoccupato”*.

Aveva in seguito ribadito dette dichiarazioni precisando che Garraffa gli aveva detto che soggetti che erano andati a trovarlo gli avevano consigliato di rispettare “*i patti che lui aveva preso con il dottor Dell’Utri*”.

La Corte d’Appello aveva ritenuto che gli elementi forniti da Vento (che aveva parlato di ambienti malavitosi e di gente malavitosa) e da Renzi (che aveva precisato che i soggetti che erano andati a trovare Garraffa erano persone che quest’ultimo conosceva (“*questi diciamo...amici*”) consentivano di risalire all’identità dei due personaggi indicati da Garraffa e cioè al Virga e al Buffa.

La sentenza aveva considerato poi le dichiarazioni rese da Vincenzo Sinacori che, all’udienza del 14 marzo 1997 aveva riferito che il noto latitante Matteo Messina Denaro gli aveva detto che Garraffa doveva dare ottocento o novecento milioni ad una persona e che lo stesso boss latitante gli aveva dato l’incarico di chiedere a Vincenzo Virga di parlare con Garraffa.

Sinacori aveva parlato con Virga e quest’ultimo gli aveva riferito che era possibile che il soggetto interessato fosse Marcello Dell’Utri (“*che c’entrava Dell’Utri*”), il suo ricordo non era sicuro in quanto Virga gli aveva parlato in particolare di Mangano .

La Corte d’Appello di Milano, conclusivamente, aveva svolto le seguenti considerazioni: l’unico interessato ad attivarsi per il recupero dell’importo era proprio l’imputato; vi era un evidente ed innegabile collegamento logico e temporale fra la mobilitazione di uomini e mezzi preannunciata da Dell’Utri nell’incontro avuto a Milano con Garraffa e la visita a quest’ultimo dei due uomini mafiosi, con la conclusione che non

potrebbero esserci dubbi sul fatto che *“Dell’Utri è stato il mandante della visita di Virga e Buffa a Garraffa”*.

Questi dati erano stati ritenuti incontrovertibili e strettamente collegati tra loro essendo l’uno conseguenza ed esplicitazione dell’altro. *“Dell’Utri, infatti, nell’incontro a Milano preannuncia la mobilitazione di “uomini e mezzi” per convincere Garraffa a pagare e la attua, poi, con la visita di Virga e Buffa”*.

Tuttavia secondo la Corte, seppur affermando *“con convinta determinazione”* che i mafiosi Virga e Buffa, incontrando il Garraffa, che ben li conosceva, in Ospedale alle sette del mattino avevano *“posto in essere (un tentativo di) “aggarbamento” mafioso e non amichevole* (del resto – aveva rilevato la Corte d’Appello - se il tentativo fosse stato amichevole Dell’Utri tra tanti amici di Garraffa non avrebbe scelto il mafioso Virga) e che dunque vi era stato un tentativo di estorsione *“sicuramente integrato dal mero proporsi dei due mafiosi come aggarbatori per conto di Dell’Utri”*, aveva infine affermato che il tentativo era tuttavia rimasto incompiuto atteso che la visita si era conclusa senza che la proposta conciliativa avente sicura natura estorsiva fosse stata mai formulata; tutto era stato rinviato ad un possibile futuro contatto che non si era verificato.

Il tentativo era rimasto incompiuto per scelta volontaria degli autori, Virga ed il “mandante” Dell’Utri, che difatti non aveva proseguito nel progetto estorsivo.

La Corte ha dunque ritenuto che *“ Il segmento di condotta posto in essere dai due imputati (Virga e Dell’Utri) punibile ai sensi dell’art. 56, III comma, c.p. aveva integrato il reato di minaccia grave ai sensi*

dell'art. 612, II comma, c.p. e 339 c.p. Detto reato era tuttavia estinto per intervenuta prescrizione.

Tale sentenza, impugnata dal P.G., dalla la difesa di Dell'Utri e dalla parte civile, veniva annullata dalla Suprema Corte che, con sentenza del 21 aprile – 28 maggio 2008 aveva rinviato ad altra sezione della medesima Corte.

In tale sentenza di annullamento la Corte aveva tuttavia accertato, senza che fosse possibile "*ulteriore discussione*": l'attendibilità del Garraffa in ordine ai due episodi dell'incontro milanese con Dell'Utri (nel corso del quale quest'ultimo aveva rivolto al Garraffa la frase "*ci pensi, perché abbiamo uomini e mezzi per convincerla a pagare*") e della visita mattutina in ospedale da parte di Virga e Buffa su sollecitazione riconducibile a Dell'Utri; il contenuto di tali incontri nei termini che aveva riferito Garraffa; la consapevolezza di Virga e di Buffa sul ruolo che avevano svolto in quell'incontro; infine l'ingiustizia del profitto nei termini in cui era stato concretamente perseguito da Publitalia e da Dell'Utri.

La stessa Corte aveva rilevato un' insuperabile contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte d'Appello aveva ritenuto coesistente la minaccia, elemento costitutivo del delitto di tentata estorsione, e la desistenza volontaria dal tentativo di estorsione desunta dal fatto che a quella minaccia non ne erano seguite altre; contraddizione evidenziata anche dall'affermazione che la minaccia ritenuta sussistente non avrebbe avuto natura estorsiva, nonostante fosse volta a determinare Garraffa al pagamento di quanto in precedenza già richiestogli.

Se vi era stata minaccia finalizzata ad ottenere un pagamento - non dovuto nei termini richiesti - di una somma di denaro, il tentativo di

estorsione doveva considerarsi consumato e pertanto la desistenza volontaria doveva esplicitarsi in una condotta specifica di tempestiva attivazione in senso contrario o con una rinuncia palese resa nota a Garraffa o anche pervenendo ad una, sia pure informale transazione.

La motivazione sul punto della desistenza volontaria era ritenuta apparente e contraddittoria manifestando una non corretta interpretazione dell'art 56, II comma c.p. in quanto affidata al mero decorso del tempo.

Veniva dunque pronunciato un annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano che ove necessario si doveva attenere ai seguenti principi:

“la minaccia finalizzata ad ottenere un profitto ingiusto integra per sé, qualora il profitto non sia poi conseguito per causa indipendente dalla volontà dell'autore, il tentativo di estorsione;

dopo il compimento di condotte idonee ad integrare il delitto di tentata estorsione la desistenza volontaria non può essere configurata dal mero decorso del tempo, ma richiede comportamenti o fatti determinati incompatibili con la successiva consumazione, che intervengano prima che sia cessato l'effetto delle condotte di minaccia o violenza e siano idonee a farlo cessare”.

Prima di esaminare la sentenza del 20 maggio 2011, con la quale la Corte d'Appello di Milano (val la pena rammentare) ha assolto Marcello Dell'Utri e Vincenzo Virga dall'imputazione loro ascritta perché il fatto non sussiste, ai sensi dell'art 530, II comma c.p.p. deve rilevarsi che gli annullamenti fin qui pronunciati hanno riguardato la qualificazione della condotta, che è stata ritenuta collegata alla frase pronunciata da Dell'Utri al Garraffa sulla possibile mobilitazione di uomini e mezzi, ma non già il fatto che la visita dei due boss mafiosi fosse stata frutto dell'iniziativa di

Dell'Utri, che aveva un forte interesse a recuperare la somma che doveva ricevere – come era stato deciso nell'accordo trilaterale già evocato – dalla Pallacanestro Trapani.

Dell'Utri quindi – seppur assolto definitivamente dal delitto contestato in concorso con Vincenzo Virga - per recuperare le somme in nero che Garraffa si era impegnato a restituirgli aveva pensato di fare intervenire i due boss amici di Garraffa, i quali – così come è stato definitivamente accertato – si erano recati da lui tentando di comporre nell'interesse di entrambe le parti la questione del contratto di sponsorizzazione.

Non rileva qui il fatto ormai accertato che il tono sia stato amichevole o bonario e senza dubbio senza alcuna volontà estorsiva o vessatoria. Ciò che interessa è che ancora una volta Dell'Utri ha fatto ricorso a due boss mafiosi per tutelare i propri interessi.

La Corte d'Appello di Milano - che ha ritenuto di accogliere la prima delle due soluzioni prospettate dalla sentenza rescindente – ha ritenuto che la *“fluidità della situazione della visita dei due mafiosi (Virga e Buffa:n.d.r.), risultando la proposta di “ aggarbamento ” aperta ad ogni soluzione, quindi ad una soluzione rispondente all'interesse del Garraffa non accompagnata e seguita da condotte violente o intimidatorie, può infatti essere spiegata solo prendendo atto che il quadro probatorio acquisito, tenuto conto dei dati insuscettibili di ulteriore discussione, non consente di considerare raggiunta la prova, aldilà di ogni ragionevole dubbio, che la visita incriminata fosse finalizzata ed idonea ad incutere timore e coartare la volontà della p.o. per indurla al pagamento ingiusto, lasciando ampio spazio all'ipotesi alternativa che tale visita avesse rappresentato un tentativo di*

interposizione mediatrice del Virga non ostile al Garraffa effettivamente volta, secondo la motivazione della visita attribuita dal Garraffa al Virga, ad aggarbare la vertenza insorta tra la p.o. e Publitalia”.

Tale ipotesi – secondo la Corte d’Appello – dotata di consistenza logica probatoria pari se non maggiore rispetto a quella accusatoria, non poteva ritenersi esclusa dal fatto che “ il diretto interessato Dell’Utri avesse da Milano – dando attuazione a quanto preannunciato con un consiglio ad un ripensamento – “mobilitato” due mafiosi del calibro di Virga e Buffa per convincere Garraffa a rispettare l’impegno da questi personalmente assunto all’atto dell’assunzione dell’accordo” trilaterale”(Publitalia/Dreher/PallacanestroTrapani :n.d.r.) di sponsorizzazione (punto precluso ad ulteriore discussione) essendo non illogico ritenere che “ l’informato presidente di Publitalia”avesse scelto i due personaggi per tentare di risolvere la vertenza non tanto e non solo in ragione della loro mafiosità- come apoditticamente ritenuto nella sentenza di primo grado – quanto per la loro intensa precedente e coeva frequentazione “amicale” con il Garraffa stesso (altro punto precluso ad ulteriore discussione) ed in relazione al progresso positivo “aggarbamento” di una vertenza interessante quest’ultimo, sempre come presidente della Pallacanestro Trapani realizzato dal Virga – aggarbamento del quale non risultano profili di intimidazione mafiosa”.

“ E che la scelta di Dell’Utri – ha continuato la Corte d’Appello di Milano - fosse orientata dalla conoscenza dell’assidua frequentazione di Garraffa con Virga anche per comuni interessi economici oltre che elettorali ovvero da capacità mediatricie di quest’ultimo già sperimentate, non trova smentite in atti non essendo emerso alcun elemento in ordine alla genesi dell’incarico conferito da Dell’Utri a

Virga nemmeno essendo noto se vi sia stato un rapporto diretto o sia stato reso possibile da terzi intermediari “ (v. pag 104 e 105 sentenza della Corte d’Appello di Milano, cit.).

Orbene reputa questo Collegio che ciò che resta incontestabile all’esito delle pronuncia della Corte d’Appello di Milano anche ai fini di un primo giudizio sulla personalità di Dell’Utri (sulla quale si ci soffermerà in seguito nel paragrafo dedicato alle circostanze attenuanti generiche) è il fatto che quest’ultimo, ancora negli anni 1991/1992, non aveva interrotto la propria abitudine di investire soggetti del genere e del calibro di Vincenzo Virga al fine di curare i propri interessi e ciò a prescindere dal fatto che l’”aggarbamento” avesse avuto una connotazione estorsiva e mafiosa (esclusa ormai definitivamente) .

Il fatto – non discusso – che Dell’Utri avesse sollecitato il pagamento della somma in nero (prassi chiaramente illecita che purtroppo pare sia ricorrente nei contratti di sponsorizzazione) con le modalità già esposte delinea la personalità negativa dell’imputato che, seppur avendo ricoperto negli anni il ruolo di concorrente esterno e non già di *intraneus*, aveva accolto come proprio il *modus operandi* dell’associazione mafiosa della quale ormai conosceva i tratti essenziali. Per tal motivo aveva ritenuto che, tra gli amici di Garraffa, coloro che potevano meglio rappresentare il suo interesse al recupero illecito delle somme di denaro in contanti ed in nero erano Vincenzo Virga e Michele Buffa.

L’altro fatto accaduto nel contesto temporale in esame che ha palesato una contiguità significativa con personaggi mafiosi, è la visita



presso la Banca Popolare di Palermo di Dell'Utri e Vito Ciancimino nel 1987.

Deve in primo luogo rilevarsi che qui non si tratta di valutare rapporti di "vicinanza" di un soggetto nei confronti di un esponente dell'associazione mafiosa "cosa nostra", relazioni di per sé riprovevoli da un punto di vista etico sociale", *ma di per sé estranee, tuttavia all'area penalmente rilevante del concorso esterno in associazione mafiosa* " (v. sentenza "Mannino"), ma piuttosto di esaminare contatti che, seppur non rilevanti penalmente, tradiscono il medesimo atteggiamento che l'imputato ha costantemente tenuto nel corso del periodo oggetto del presente giudizio nei confronti di "cosa nostra" e dei suoi associati.

Scilabra, sentito all'udienza del 17 ottobre 2012 ha reso dichiarazioni che, per i motivi che saranno di seguito espressi, devono ritenersi attendibili e sulla base delle quali è possibile affermare che nel 1987 Dell'Utri si sia recato con Vito Ciancimino, che era stato Sindaco di Palermo e già condannato per mafia, presso la Banca Popolare di Palermo, rivolgendosi a Scilabra, direttore generale dell'epoca, per chiedere un finanziamento, non garantito, di venti miliardi di lire.

La vicenda di Scilabra ha preso le mosse da una sua intervista su " Il Fatto Quotidiano" il 23 ottobre 2010 a seguito della quale, lo stesso veniva sentito dai magistrati della D.D.A. della Procura della Repubblica di Palermo il 29 ottobre 2010.

All'udienza del 17 ottobre 2012 Scilabra, direttore generale della Banca Popolare di Palermo dal 1975, dinanzi questa Corte territoriale, confermando quanto dichiarato ai PP.MM. ha affermato che nel 1987 (la data era stata in precedenza indicata nel 1986), su indicazione di Arturo

Cassina, azionista della Banca Popolare di Palermo di cui Scilabra aveva ricevuto Marcello Dell'Utri e Vito Ciancimino.

Cassina era “ *agganciato*” a Vito Ciancimino, in quanto quest'ultimo era Sindaco di Palermo e Cassina svolgeva lavori nell'edilizia pubblica (“*faceva manti stradali, fognature ...sostanzialmente era agganciato a Ciancimino*”).

L'oggetto della visita era stato la richiesta di un finanziamento di venti miliardi di lire che dovevano essere restituiti in 36 mesi.

Dell'Utri aveva proposto quest'operazione e Ciancimino, secondo Scilabra, aveva svolto il ruolo di “ *mediazione, di presentazione*”.

Nelle dichiarazioni rese il 29 ottobre 2010 al P.M. (confermate all'udienza del 17 ottobre 2012) Scilabra aveva ricordato che era stato Ciancimino a presentargli Dell'Utri, che si era definito come consulente del gruppo di Berlusconi (Scilabra:”*prima Ciancimino mi presentò Dell'Utri:” Direttore sa qui c'è la possibilità di fare grosse operazioni perché se tutte le Popolari vi mettete in pool fate un'operazione in pool poniamo di un miliardo l'anno ..venti popolari fate una bella operazione..gli interessi vengono pagati in maniera sostanziosa*”).

Dell'Utri aveva chiarito i termini dell'operazione fornendo precisi dettagli: si trattava di una richiesta di 20 miliardi da restituire in 36 mesi.

Scilabra gli aveva detto che doveva sentire i colleghi delle altre sedi della Sicilia e prospettava il rientro della somma con un'operazione di revolving (Scilabra:”*dico ..questi venti miliardi rientrano con un operazione di revolving ...cioè io vi do 20 miliardi ..tu dopo i quattro mesi lavori...me ne restituisci due intanto paghi gli interessi*”).

Dell'Utri non aveva assecondato la proposta del direttore ed aveva detto che l'operazione doveva essere secca in "36 mesi", senza che da ciò potesse derogarsi.

Scilabra ha ricordato che, ancor prima di chiamare la Centrale Rischi della Banca d'Italia, aveva considerato che un'operazione in questi termini, priva di garanzie, non si poteva fare (Scilabra: "io la fattibilità l'ho considerata immediatamente perché non si fa un'operazione revolving a "babbo morto", ma dove è scritto in quale trattato di tecnica bancaria è scritto... operazioni revolving sono revolving perché c'è un'entrata ed un'uscita di denaro ed il banchiere deve vedere come vanno le cose...in 30 mesi si fallisce e buonanotte e il banchiere non ne capisce un tubo").

Scilabra, così come aveva detto a Ciancimino e a Dell'Utri, aveva chiamato le altre banche popolari della Sicilia (Carlo La Lumia e Giuseppe Di Fede della Banca Popolare di Canicattì, il direttore della Banca Popolare di Augusta, Gaetano Trigilia, direttore della Banca di Siracusa, Francesco Romano della Popolare di Carini), ma i colleghi delle altre banche non avevano considerato conveniente l'operazione ("non mi hanno fatto pernacchie per miracolo di Dio") (v.dich. rese il 20 ottobre 2010 ai PP.MM) .

La Centrale Rischi presso la Banca d'Italia rispondendo alla richiesta di controllo che Scilabra aveva inoltrato sui conti Fininvest, gli aveva riferito che in quel momento il debito della Fininvest si stava impennando.

Le risposte che forniva la Centrali Rischi venivano date su alcune strisce di carta che venivano conservate per dieci anni.

Ciancimino era ritornato dopo qualche giorno e, venuto a conoscenza della risposta negativa, aveva offeso Scilabra dicendogli che non sapevano fare i banchieri e che erano delle banche di nessun valore (Scilabra:” *poi lui con me quando gli ho dato a risposta mi ha detto “ siti bancaredde” (siete banchette) ...non contate niente”*).

Scilabra ha ricordato che in un primo momento un suo amico giornalista de “Il Sole 24 ore” gli aveva chiesto di rendere un’intervista su “*queste vicende palermitane*” in quanto lui era “*memoria storica della Sicilia*”. L’intervista tuttavia non era stata fatta perché il direttore Gianni Riotta aveva detto che in quel momento non era possibile, comunicandoglielo “*con nota riservata*”.

Scilabra allora si era adirato (“*allora m’incazzo*”) ed aveva deciso di parlare ugualmente; era stato così che, tramite amici che conosceva, avendo in mente di scrivere un libro aveva reso l’intervista sul Fatto Quotidiano.

Su queste basi deve essere espressa una valutazione positiva, sia in punto di credibilità soggettiva sia in punto di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni di Scilabra che appaiono sicuramente spontanee e coerenti.

Né esse appaiono ricollegarsi ad alcuna situazione di coercizione e di condizionamento, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa che, nel corso dell’udienza del 17 ottobre 2010 aveva chiesto al testimone se era stato “sollecitato” a chiedere di fare l’intervista al Sole 24 Ore e al Fatto Quotidiano.

Scilabra ha spiegato i motivi che lo avevano spinto a parlare di tali circostanze. Il tono e le frasi adoperate hanno manifestato la spontaneità e la genuinità della risposta: aveva “*finalmente*” deciso di dire la verità.

Era stato spinto a parlare da un senso civico; ad un certo punto della sua vita aveva avuto coraggio e non aveva tollerato, alla sua età e dopo aveva lavorato per 43 anni, che ancora si ci chiedesse se Dell'Utri e Ciancimino si conoscevano o meno. (Scilabra:*Nella vita arriva il coraggio, ad un certo momento. Questa è la risposta*"; Avvocato:" *E' arrivato così all'improvviso?*". Scilabra:"*Eh, si! Che vuole! Dopo quarantatre anni di lavoro e ancora parliamo se si conoscevano, se non si conoscevano..(..) Dell'Utri ed il sindaco di Palermo "Presidente:" cioè Ciancimino ? Scilabra:" Sì*". (v. dich. rese all'ud. del 17.10.2012).

Non può non sottolinearsi che il racconto del teste sulla Banca Popolare di Palermo e più in generale sul sistema del credito siciliano negli anni in cui lui aveva ricoperto la carica di direttore è dettagliatissimo ed è stato costellato da commenti che possono provenire solo da un soggetto che ha vissuto un'esperienza lavorativa con serietà e competenza.

La visita di Ciancimino e di Dell'Utri presso il suo ufficio non ha assunto nell'intero racconto dei fatti una centralità assoluta e lo Scilabra lo ha descritto senza alcuna enfasi.

Appare invero del tutto impensabile che Scilabra, a settantatre anni, direttore generale dal 1975 della Banca Popolare di Palermo abbia mentito inventando un incontro che non era mai avvenuto e che poi a distanza di due anni abbia ancora una volta ribadito quanto aveva dichiarato in precedenza dinanzi a questo Collegio, con lo stesso tono deciso e spontaneo.

La difesa aveva chiesto di produrre documentazione riguardante la situazione economico finanziaria della Fininvest per gli anni 1986 e 1987 e ciò al fine di contestare le affermazioni dello Scilabra che nel



descrivere la situazione economico finanziaria della Fininvest aveva riferito fatti che non corrispondevano alla realtà.

Il Collegio ha rigettato detta richiesta di integrazione probatoria ritenendola non decisiva.

Rinviano alle motivazioni contenute nell'ordinanza del 23 novembre 2012, deve qui solo sottolinearsi che, com'è noto, non sempre a bilanci apparentemente in attivo o, come ha dedotto la difesa nella nota difensiva del 17 ottobre 2012, che manifestano un indebitamento "*nei confronti delle banche di entità modesta*", si accompagna una reale forza finanziaria ed un liquidità della stessa società. E' possibile dunque, malgrado tali bilanci vi sia la necessità di chiedere la concessione di un prestito di somme di denaro meglio se non accompagnate da sicure garanzie.

Deve rilevarsi che Scilabra ha riferito che Ciancimino aveva un suo personale interesse a che Dell'Utri ottenesse il prestito di 20 miliardi, in quanto dal buon esito dell'operazione avrebbe ottenuto una somma per la sua intermediazione (Scilabra: "*non è stato detto ...ma io ho capito che c'era la sensalia*").

Il rapporto di Ciancimino con l'ing. Cassina avrebbe potuto facilitare la concessione del prestito, appare dunque spiegabile il motivo per il quale Dell'Utri avesse deciso di ricorrere ad un banca siciliana chiedendo, nel 1987 un prestito " secco" a trentasei mesi, di venti miliardi.

A fronte dei rilievi della difesa sulla attendibilità delle dichiarazioni di Scilabra, rileva il Collegio che non sono emerse ragioni di astio o di rancore nei confronti di Dell'Utri che Scilabra neppure conosceva.



La difesa infine ha messo in evidenza che Scilabra non aveva assunto un serio contegno nel corso delle dichiarazioni rese davanti ai PP.MM., rilevando che si era fatto delle risate come se raccontasse barzellette.

Orbene rileva il Collegio che, contrariamente a quanto sottolineato dalla difesa non può attribuirsi alcun rilievo negativo al tono adoperato da Scilabra nel corso delle dichiarazioni e ad alcune affermazioni iperboliche che lo stesso ha pronunciato quale ad esempio *“lo posso dire che se io potessi li ammazzerei fisicamente? No l’arrestassi – che vuole che le dica io a Berlusconi lo ammazzerei”*.

E’ stato proprio il tono adoperato dal teste in alcuni tratti dissacratore, in altri accoratamente disulluso, in altri ancora amareggiato per le sorti della Sicilia, che ha conferito credibilità alle dichiarazioni che lo stesso ha reso.

Lo stesso Scilabra, anche chiedendo con tono scherzoso l’eliminazione di alcuni passaggi di tali dichiarazioni di contenuto, chiaramente provocatorio, pronunciate ridendo (P.M.:” *no, siamo in registrazione quindi*”; Scilabra :”*tagliamola (ridendo)*”) e rivolte in larga misura non a Dell’Utri, ma semmai a Berlusconi, ha spiegato - anche nel corso del presente giudizio – che lo sfogo si inseriva in un contesto di rammarico *“ di un vecchissimo liberale”* (v. dich rese all’ud. del 17.10.2010) per la situazione in cui si trovava l’Italia e in cui alla fine degli anni ’80 si erano trovate le banche siciliane, compresa la sua, banche che erano state acquistate dai *“ signori padani”*.

I toni, invero, non sempre consoni ad una deposizione testimoniale hanno tuttavia tradotto fedelemente quello che Scilabra intendeva dire e non hanno mai oscurato la serietà delle circostanze riferite (si pensi ad

esempio al passaggio in cui, volendo sottolineare che le altre banche popolari avevano ritenuto del tutto impensabile che potesse essere accolta la richiesta di finanziamento nei termini prospettati da Dell'Utri , Scilabra ha dichiarato :”*non mi hanno fatto pernacchie per miracolo di Dio*”; o quando ha ricordato la sua arrabbiatura allorchè aveva ricevuto la nota con cui il giornalista Riotta gli aveva comunicato con una nota che non gli avrebbe fatto rilasciare alcun intervista sui fatti siciliani di cui Scilabra avrebbe voluto parlare; o ancora deve essere rammentata la definizione data ai figli di Cassina come degli assoluti incompetenti - “*niente cretini tutti, tutti un pugno di cretini uno più cretino dell'altro perché lì la persona intelligente era Pasquale Nisticò il marito della figlia Giovanna il braccio destro*”- e che Scilabra reputava responsabili di avere estromesso il cognato ed avere portato al crollo la Banca).

Né la spontaneità e l'assenza di ragioni di astio nei confronti di Dell'Utri, chiaramente emerse da quanto fin qui esposto, possono essere annebiate, come prospettato dalla difesa, dal giudizio civile proposto da Dell'Utri nei confronti di Scilabra a seguito dell'intervista sul Fatto Quotidiano, atteso che tale giudizio, successivo alle dichiarazioni rese da quest'ultimo al PP.MM, non ha inciso in alcun modo sul contenuto delle stesse che difatti sono state confermate nel presente giudizio.

Peraltro sarebbe giuridicamente illogico fare dipendere l'attendibilità di chi rende dichiarazioni accusatorie nei confronti di un soggetto dalla presentazione della denuncia per il reato di calunnia da parte da parte dell'accusato.

Vè da rilevare che oltre a tale irrilevanza, deve considerarsi che tale atto non è compreso tra quelli indicati nell'art 238 c.p.p. ed il Collegio, ha rigettato anche per tale motivo la richiesta di acquisizione



dell'atto di citazione relativo a quel giudizio (v. ordinanza del 23 novembre 2012 al cui contenuto si rinvia).

Ed ancora non appare significativo, per escludere credibilità al racconto del teste, il fatto che Vito Ciancimino, nel periodo in cui Scilabra aveva collocato la visita in banca, era sottoposto con decreto della Sezione misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo del 5 luglio 1985, alla misura della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di Rotello (Campobasso) per la durata di quattro anni e che lo stesso Ciancimino, si era allontanato da tale Comune, nell'arco di tempo compreso tra il 1986 ed il 1987, solo in 5 occasioni per comparire dinanzi alle autorità giudiziarie in occasione di diversi procedimenti penali o per predisporre difese.

Rileva invero il Collegio che le modalità dei permessi concessi a Ciancimino durante la misura di prevenzione alla quale era sottoposto escludono qualsiasi incompatibilità di tale misura con la breve visita di Dell'Utri e Ciancimino (Scilabra: “ *un quarto d'ora, venti minuti*”) che si era svolta a Palermo, dove quest'ultimo era stato autorizzato a recarsi.

Ed infatti, deve mettersi in rilievo da un lato che i permessi sono stati concessi per presentarsi davanti le autorità giudiziarie palermitane; dall'altro che il periodo di tempo concesso per ciascuno dei permessi è stato compreso tra i nove giorni ed i quindici giorni. (v. documentazione depositata all'udienza del 5 dicembre 2012).

Deve infine considerarsi che dell'esistenza di rapporti esistenti tra Ciancimino e Dell'Utri ha parlato anche Angelo Siino che, nel corso del giudizio di primo grado all'udienza del 9 giugno 1998, ha affermato che Stefano Bontade gli aveva confidato che Dell'Utri aveva rapporti con Ciancimino ed Alamia con i quali aveva una società di costruzioni

(Siino:” diceva ..al Dell’Utri così parlammo chiaramente e ci ho detto : Si lo conoscevo, conosco il fratello, l’avevo visto al Don Bosco, eravamo compagni di scuola” lui mi disse che si occupava di questioni finanziarie e poi aveva una società riguardante costruzioni e mi fece un accenno anche a Vito Ciancimino e mi pare un certo Alamia, con cui avevano a che fare, con cui Dell’Utri aveva a che fare).

E così mentre il Tribunale non era stato “in grado” di attribuire a tale frase uno specifico significato, nel presente giudizio di rinvio essa si pone come una conferma alle affermazioni di Scilabra.

Le considerazioni fin qui svolte hanno consentito di ritenere che le dichiarazioni di Scilabra sono del tutto attendibili e che, dunque, Dell’Utri si sia recato con Ciancimino, soggetto della quale all’epoca già si conosceva lo spessore criminale, presso la Banca Popolare, per chiedere un importante finanziamento, nei termini già chiariti.

Nel richiedere tale finanziamento Dell’Utri aveva scelto di andare con Ciancimino in quanto costui non solo era intraneo a “cosa nostra”, ma era principalmente amico del presidente della banca e ciò al fine di ottenere vantaggi che altrimenti non avrebbe potuto ottenere.

La condotta di Dell’Utri mostra come ancora una volta come l’imputato, così come era avvenuto allorchè si era fatto accompagnare da Cinà dall’imprenditore Rapisarda, abbia scelto di chiedere appoggio ad esponenti di cosa nostra per realizzare propri interessi personali.

Il fatto del suo rapporto di conoscenza con Ciancimino e della sua richiesta di finanziamento presso la Banca Popolare di Palermo, ove si era recato con quest’ultimo – a fronte del quadro probatorio emerso e sulla base del quale è stato ritenuto provato che l’imputato ha fornito il contributo “atipico” del concorrente esterno dal 1974 al 1992 – assume

una rilevanza del tutto marginale, ma consente di affermare che Dell'Utri ha chiesto appoggio, seppur nella forma di una semplice "raccomandazione", ad esponenti di cosa nostra in situazioni (recupero delle somme in nero del contratto di sponsorizzazione, concessione di un prestito "secco" di venti miliardi da restituire in trentasei mesi) in cui riteneva si prospettasse come necessario un aiuto per superare limiti che si erano presentati alla realizzazione dei suoi interessi.

LE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le considerazioni fin qui svolte consentono di affermare la responsabilità penale dell'imputato per l'unico delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, assorbita l'imputazione di cui al capo a) della rubrica in quella di cui al capo b) per un periodo di tempo compreso tra il 1974 ed il 1992.

Ed invero a seguito della sentenza della Corte di Cassazione (con riguardo al periodo 1974-1977) era stato definitivamente accertato che Dell'Utri, Berlusconi, Cinà, Bontade e Teresi avevano siglato un patto in base al quale l'imprenditore milanese avrebbe effettuato il pagamento di somme di denaro a "cosa nostra" per ricevere in cambio protezione.

Tale accordo era stato raggiunto proprio in virtù dell'opera di mediazione svolta da Dell'Utri – che aveva fatto ricorso a Gaetano Cinà - tra l'associazione mafiosa e Berlusconi.

In seguito all'incontro e su indicazione dello stesso imputato, si era verificato l'arrivo ad Arcore di Vittorio Mangano che non era stato assunto per la sua competenza in materia di cavalli, ma per proteggere Berlusconi ed i suoi familiari e come presidio mafioso all'interno della villa dell'imprenditore.

Esisteva poi la prova dei pagamenti che Berlusconi aveva fatto proprio in virtù di quell'accordo e dei quali avevano parlato Di Carlo, Galliano, Cucuzza e Scrima; Galliano in particolare aveva rammentato che Cinà gli aveva riferito che era stato lui a ritirare le somme e Di Carlo aveva dichiarato che dopo l'incontro del 1974 Cinà gli aveva riferito il suo imbarazzo perché gli era stato detto di chiedere, per la protezione, la somma di 100 milioni di lire.

Svolgendo detta attività di mediazione, Dell'Utri, che aveva contatti diretti non solo con l'amico Cinà, ma anche con i boss Teresi e Bontade ed anche con Vittorio Mangano (che lui aveva segnalato per farlo assumere ad Arcore), aveva contribuito con assoluta consapevolezza e volontà al rafforzamento dell'associazione mafiosa; quest'ultima con la costante opera di mediazione di Dell'Utri aveva realizzato il proprio programma economico essendo entrata in contatto con l'imprenditore Berlusconi dal quale riceveva cospicue somme di denaro.

All'esito di questo giudizio di rinvio, questa Corte territoriale ritiene che deve affermarsi la responsabilità penale dell'imputato per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa anche con riferimento al periodo compreso tra il 1978 ed il 1992.

Seguendo il percorso tracciato dalla sentenza della Corte di Cassazione e sottoponendo a nuova valutazione i fatti e le circostanze indicate in tale pronuncia è incontestabilmente emersa la permanenza del delitto di concorso esterno per tutto il periodo in esame ed anche nel periodo in cui Marcello Dell'Utri era andato a lavorare da Rapisarda lasciando l'area imprenditoriale di Berlusconi e anche per il tempo successivo fino al 1992.

Con riferimento al primo segmento temporale, non può non rammentarsi come Dell'Utri avesse cercato l'appoggio di Cinà anche con riferimento a tale rapporto lavorativo, facendosi accompagnare da quest'ultimo dall'imprenditore Rapisarda.

Lui, l'imputato, che avrebbe potuto contare sui suoi titoli professionali, si era fatto accompagnare presso l'imprenditore che sarebbe stato il suo nuovo datore di lavoro da Gaetano Cinà, titolare di una lavanderia a Palermo e soggetto al quale lo stesso imputato già da anni consegnava i soldi di Berlusconi per farli pervenire a "cosa nostra".

Nello stesso periodo sono stati registrati contatti rilevanti con i soggetti con i quali Dell'Utri aveva stretto il patto nel 1974 o che a tale patto erano in altro modo direttamente collegati (Vittorio Mangano, assunto proprio a tutela dell'imprenditore e della sua famiglia) e ciò a riprova della sua volontà di mantenere la situazione antiggiuridica che aveva egli stesso determinato.

Il ruolo di agevolazione dell'esecuzione della parte patrimoniale dell'accordo (in ordine al quale la Corte di Cassazione aveva ritenuto che la sentenza annullata avesse omesso di fornire un'adeguata motivazione) è emerso altresì dalle dichiarazioni rese dai collaboranti di giustizia, Galliano, Ganci ed Anzelmo che hanno dichiarato che dopo la morte di Bontade, i rapporti che facevano capo a quest'ultimo erano stati ereditati dai fratelli Ignazio e Giovan Battista Pullarà, con ciò confermando una prosecuzione del rapporto sinallagmatico che era stato concluso nel 1974 e la continuità dei pagamenti non essendo peraltro emersi fatti o circostanze che ne hanno lasciato intravedere un'interruzione.

Le dichiarazioni rese da Brusca, che aveva parlato di una ripresa di tali pagamenti nel 1986 a seguito di una loro interruzione dopo la morte di Bontade, sono risultate in assoluto contrasto con le concordi dichiarazioni rese dai collaboranti di giustizia che avevano riferito che i rapporti che facevano capo a Bontade erano stati ereditati dai Pullarà (con ciò palesando una continuità dei pagamenti) e per la loro incertezza e contraddittorietà, inidonee a superare quanto era stato probatoriamente accertato sulla base delle suddette dichiarazioni.

In relazione poi al periodo successivo al 1982 è stato dimostrato che il patto concluso nel 1974 aveva subito solo un cambiamento della componente soggettiva mafiosa: dopo la morte di Bontade, avvenuta nell'aprile del 1981 era subentrato Totò Riina che con i corleonesi era stato vincitore della efferata guerra di mafia.

Gli accadimenti, sui quali la Corte di Cassazione aveva chiesto un nuovo giudizio da parte di questo giudice di rinvio, non hanno palesato alcun mutamento o torsione nei rapporti tra Dell'Utri-Berlusconi e "cosa nostra", essendo emerso l'interesse delle parti a salvaguardare un equilibrio prezioso per entrambe.

Deve rilevarsi che le uniche doglianze che, nell'arco di un ventennio sono state registrate da parte di Dell'Utri, hanno riguardato solo il comportamento dei fratelli Pullarà che, secondo l'imputato, avevano esagerato con le vessazioni e dai quali si era sentito "tartassato".

La lamentela sull'atteggiamento vessatorio dei Pullarà era stata esposta da Dell'Utri, ancora una volta all'amico Cinà, e - pervenuta a Riina- aveva avuto come conseguenza l'estromissione dei Pullarà dal rapporto con l'imputato e la sostituzione con Cinà, senza che vi fosse stata mai una condotta di Dell'Utri di recessione dal patto.



E' stato altresì messo in luce come l'imputato non abbia mai cessato di mediare tra gli interessi di Berlusconi e "cosa nostra" garantendo l'esecuzione del patto anche rivolgendosi – a seguito dell'attentato subito dall'amico imprenditore nel 1986- immediatamente a Cinà per sapere quale fosse la matrice dello stesso e rassicurando Berlusconi sull'estraneità di Vittorio Mangano alla vicenda.

Né è possibile affermare che Dell'Utri sia stato una vittima, associata in tale destino all'amico Berlusconi: i rapporti cordiali e di amicizia che Dell'Utri (ed anche la famiglia di quest'ultimo) ha intrattenuto con Gaetano Cinà, cioè con colui che aveva personalmente raccolto i soldi che provenivano dall'imprenditore Berlusconi; i rapporti intrattenuti con Vittorio Mangano, rapporti di assoluta confidenza e mai condizionati dal timore evocato dall'imputato, l'atteggiamento di mediazione sperimentato, sempre attraverso Cinà, con Totò Riina nel periodo successivo alla morte di Bontade e fino al 1992, sono del tutto incompatibili con il rapporto che lega l'estortore e la vittima.

Già la Corte di Cassazione, per il periodo compreso tra il 1974 ed il 1977 aveva ritenuto di "*natura assolutamente opposta a quella che connota il rapporto tra estorto ed estortore*" i rapporti intrattenuti da Dell'Utri con i soggetti mafiosi già evocati.

La permanenza della condotta delittuosa ed il riproporsi senza rilevanti mutamenti, se non quelli collegati alla successione nel tempo di Riina a Bontade e Teresi, consentono di affermare con decisa convinzione che anche per il periodo successivo, oggetto del presente giudizio di rinvio, non si sono neppur intravisti indizi che potessero far insorgere il dubbio che Dell'Utri avesse assunto il nuovo ruolo di vittima

e non più di intermediario tra gli interessi di Berlusconi e di “cosa nostra”.

Il Procuratore Generale aveva avanzato una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale chiedendo di sentire, nella qualità di testimone, Silvio Berlusconi perché, genericamente, riferisse su fatti attinenti al presente processo.

La Corte aveva ritenuto non indispensabile e non decisiva detta deposizione e pertanto aveva rigettato, per le motivazioni esposte nell'ordinanza del 25 luglio 2012, alla quale si rinvia, detta richiesta.

Deve rilevarsi solo rammentarsi che nel corso del giudizio di primo grado, Berlusconi si era avvalso della facoltà di non rispondere e che la Corte d'Appello della sentenza annullata aveva rigettato la richiesta di ammissione della prova testimoniale rilevando proprio che Berlusconi si era avvalso di tale facoltà.

La Corte di Cassazione aveva ritenuto “ *affidata ad ipotesi e congetture della difesa la denuncia di manifesta illogicità della motivazione della Corte*” che invece aveva reso una *congruente motivazione* del rigetto.

Peraltro in questo processo non era stato allegato alcun elemento che poteva far ritenere che la deposizione testimoniale di Berlusconi fosse idonea a superare la completezza della istruttoria dibattimentale : questo Collegio ha ritenuto pertanto che non sussistessero valide ragioni per ammettere la richiesta del P.G.

Dell'Utri ha sempre svolto un proprio ruolo di mediatore mantenendo il canale di collegamento tra “cosa nostra” e Berlusconi ed accogliendo le richieste di pagamento ed anche il raddoppio di detto pagamento disposto da Riina.

La consuetudine della condotta e dell'atteggiamento assunto dall'imputato nei confronti di soggetti appartenenti al sodalizio mafioso ed ai quali ha fatto ricorso per tutelare gli interessi delle attività imprenditoriali di Berlusconi, hanno mostrato che Dell'Utri, per venti anni, ha contribuito al rafforzamento ed alla conservazione del sodalizio mafioso incidendo effettivamente sulle concrete capacità operative dello stesso, che difatti, non ha mai voluto rischiare di mettere in crisi il rapporto con l'imputato.

I vantaggi che sono derivati dall'opera di mediazione svolta da Dell'Utri sono stati di enorme rilievo anche per il tempo in cui si sono protratti e per l'importanza del soggetto che era costretto a pagare per ricevere un'ampia protezione.

La peculiarità del comportamento di Dell'Utri è consistita nel suo modo speciale e duraturo di rapportarsi con gli esponenti di "cosa nostra" non provando mai in un ventennio, nessun imbarazzo o indignazione nell'intrattenere rapporti conviviali con loro, sedendosi con loro allo stesso tavolo.

Qui non si tratta di *"ravvisare relazioni e contiguità sicuramente riprovevoli da un punto di vista etico e sociale , ma di per sé estranee all'area penalmente rilevante del concorso esterno in associazione"*, si tratta di valutare la condotta di un soggetto che, per un ventennio, pur non essendo intraneo all'associazione mafiosa, ha voluto consapevolmente interagire sinergicamente con soggetti acclaratamente mafiosi, rendendosi conto di apportare con la sua opera di mediazione un'attività di sostegno all'associazione senza dubbio preziosa per il suo rafforzamento.

Né può sostenersi che Dell'Utri, dopo avere intrattenuto così a lungo rapporti personali con boss mafiosi del calibro di Bontade, non sia stato consapevole delle finalità perseguite dall'associazione mafiosa: l'imputato aveva perfettamente chiari sia il vantaggio perseguito da "cosa nostra", che l'efficacia causale della sua attività per il mantenimento ed il rafforzamento della stessa associazione criminale.

Dell'Utri, pertanto, va ritenuto penalmente responsabile "*al di là di ogni ragionevole dubbio*" della condotta di concorso esterno in associazione mafiosa dal 1974 al 1992.

Tale ultima data era stata individuata dalla Corte di Cassazione, allorchè aveva affermato che gli effetti penali del patto del 1974 ("*evento dotato di rilevanza causale per la vitalità del sodalizio*") avevano conservato la loro efficacia permanente "*fino a tutto il 1992*" (v. Cass pag 128), data fino alla quale, secondo il collaborante Ferrante, erano proseguiti i finanziamenti (Ferrante: "*quindi io più volte ho avuto modo di..di vedere che questi soldi arrivavano, credo dall'88/89 e comunque sino al ..sino al '92*")

A tal proposito i giudici di legittimità nella sentenza di annullamento affermando che detti pagamenti non erano "*affatto indifferenti*" ai fini della fissazione della consumazione del reato, avevano citato la sentenza della Suprema Corte del 2010 pronunciata nel processo Mills (Cass. 25/2/2010, n. 15208) in base alla quale "*il delitto di corruzione si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione -ricezione dell'utilità e, tuttavia, ove alla promessa faccia seguito la dazione-ricezione è solo in tale ultimo momento che, approfondendosi l'offesa tipica, il reato viene a consumazione*".

L'INSUSSITENZA DEL VINCOLO DELLA CONTINUAZIONE TRA LE CONDOTTE CONTESTATE AI CAPI A) E B)];

Come è stato già rilevato, il delitto di concorso esterno ascritto a Dell'Utri – originariamente contestato in due distinti capi d'imputazione che prevedevano due delitti, quello previsto dagli artt. 110 e 416 c.p. (*fino al 28.9.1982*) e quello previsto dagli artt. 110, 416 bis c.p. (*dal 28.9.1982 ad oggi*) – deve considerarsi un unico reato di natura permanente – così come rilevato dalla difesa nell'atto d'impugnazione – con esclusione della continuazione e del conseguente aumento di pena e con applicazione anche per il periodo precedente all'entrata in vigore della predetta legge 646/1982 della pena prevista dall'art 416 bis c.p. (Cass 8 febbraio 1996, 2963).

II TRATTAMENTO SANZIONATORIO

le circostanze

[le aggravanti; le attenuanti generiche]

In ordine alle aggravanti di cui ai **commi 4[^] e 6[^] dell'art. 416 bis c.p.** si osserva – che il sodalizio “cosa nostra”, da un lato si è sempre avvalso per raggiungere i propri fini di un'inesauribile disponibilità di armi e ha mantenuto intatta tale fondamentale risorsa anche nei periodi in cui la linea direttiva imposta dall'alto è stata quella di non dar corso ove possibile ad azioni eclatanti; dall'altro – come è stato ampiamente provato nel presente procedimento - si è giovato di ingenti proventi illeciti per finanziare le molteplici attività economiche via via sottoposte a controllo.

La persistenza ed attualità delle caratteristiche in questione trova conferma, a proposito delle articolazioni mafiose prese in considerazione nel presente procedimento, nelle acquisizioni probatorie sopra illustrate, che hanno confermato che l'azione dell'imputato è stata rivolta a garantire proventi illeciti a "cosa nostra" in un arco temporale di quasi un ventennio.

Occorre inoltre aggiungere che le circostanze aggravanti *"consistenti nell'aver l'associazione la disponibilità di armi e nella destinazione del prezzo, prodotto o profitto dei delitti di finanziamento delle attività economiche di cui gli associati intendano assumere o mantenere il controllo, sicchè dette circostanze devono essere riferite all'attività dell'associazione e non alla condotta del singolo partecipante (Nella fattispecie la Corte le ha ritenute applicabili anche all'ipotesi del concorrente esterno consapevole dei fatti oggetto delle medesime o per colpa le ignori)"* [cfr. Cass 15.10.2009, n. 42385).

Infine – nel rinviare per la determinazione della pena da applicare in concreto ad apposito paragrafo relativo al trattamento sanzionatorio – ritiene questo Collegio di dovere fin d'ora evidenziare che il tenore letterale delle statuizioni contenute nell'art.416 bis co. 4[^] e 6[^] c.p. in ordine all'ammontare della pena prevista con riferimento a ciascuna delle ipotesi in esso disciplinate, impone di ritenere che ci si trovi, ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, dinanzi ad una specifica deroga al regime sanzionatorio (più favorevole) previsto in generale dall'art.63 co. 4[^] c.p., essendo applicabile l'autonima disciplina di cui al citato sesto comma dell'art. 416 bis c.p. che prevede, nel caso di concorso tra più circostanze ad effetto speciale, quali quelle di cui si è detto, l'aumento da un terzo alla metà della pena già aggravata (Cass. 13.12.2011, n. 7916).

La gravità e continuatività delle illecite condotte ascritte all'imputato, il precedente penale da cui lo stesso risulta gravato per violazioni di norme in materia fiscale (per il quale è stato condannato alla pena di anni due mesi tre di reclusione e L.6.000.000 di multa), e l'assenza di qualsivoglia sintomo che abbia lasciato intuire che, nel corso di tutti questi anni, anche per un tempo brevissimo, Dell'Utri abbia sentito l'esigenza di recidere ogni rapporto con "cosa nostra", prendendo le distanze da coloro che rappresentavano per lui il contatto con detta associazione e che dalla sua attività di mediazione avevano tratto vantaggi, impongono di escludere che possano essergli concesse le attenuanti generiche di cui all'art.62 bis c.p.

LA DETERMINAZIONE DELLA PENA

In relazione alla personalità dell'imputato ed in particolare al modo disinvolto con il quale era ormai abituato ad entrare in contatto con soggetti appartenenti ad ambienti criminali e mafiosi, reputa il Collegio che deve farsi inoltre riferimento, ai fine del trattamento sanzionatorio, quale criterio previsto dall'art. 133 c.p. al fine della determinazione della pena, ad altra vicenda processuale, successiva al periodo in contestazione e relativa al presunto tentativo di inquinamento di prove raccolte a suo carico sulla base delle dichiarazioni dei collaboranti.

Detta vicenda processuale che ha visto coinvolto Dell'Utri insieme a Cosimo Cirfeta e Giuseppe Chiofalo, assume rilievo non già perché dai contatti intrattenuti con tali soggetti tra il 1997 ed il 1998 possono desumersi elementi di responsabilità penale nel presente procedimento (fatto questo che è stato già escluso nelle due precedenti sentenze pronunciate nei precedenti gradi di giudizio), ma in quanto essa, per

alcuni aspetti obiettivamente accertati, è sicuramente suscettibile di valutazione in ordine alla gravità del reato per la determinazione della pena in quanto “*condotta susseguente al reato*” rilevante ai sensi dell’art. 133 c.p..

Deve brevemente evidenziarsi che il Tribunale di Palermo il 9 ottobre 2006 aveva assolto l’imputato (il Cirfeta era deceduto) ai sensi del capoverso dell’art. 530 c.p.p. (insussistenza o contraddittorietà della prova) per non aver commesso il reato di calunnia aggravata nei confronti dei collaboranti Di Carlo, Guglielmini ed Onorato (nei confronti del Chiofalo era stata emessa sentenza ai sensi dell’art 444 c.p.p. dal G.I.P. di Palermo in data 4 luglio 2001).

Dell’Utri e Cirfeta erano stati altresì assolti, ai sensi dell’art. 530, I comma, c.p.p., dall’imputazione di calunnia aggravata nei confronti di altri collaboratori che avrebbero dovuto confermare le accuse del Cirfeta, per insussistenza del fatto.

La Corte d’Appello di Palermo con sentenza definitiva del 31 marzo 2011 dichiarava inammissibile l’appello proposto da Cirfeta e quello incidentale proposto dal P.G. nei confronti di quest’ultimo ed aveva quindi confermato la sentenza di primo grado e l’assoluzione dell’imputato.

Orbene, rinviando per la enunciazione completa dei fatti alla sentenza del Tribunale, appare necessario in via preliminare identificare i soggetti coinvolti con Dell’Utri in quel processo: Giuseppe Chiofalo e Cosimo Cirfeta.

Chiofalo era un collaboratore di giustizia messinese che all’epoca era detenuto a Palliano e che era stato condannato all’ergastolo per gravi

fatti di sangue; Cirfeta era un collaboratore di giustizia pugliese ed esponente di primo piano della Sacra Corona Unita.

In una missiva dell'agosto del 1997, indirizzata ai PP.MM. della D.D.A di Lecce, Cirfeta dichiarava che nell'ultimo periodo di detenzione, dal 7 giugno 1997 al 19 luglio 1997, aveva appreso dal collaborante Giuseppe Gugliemini che quest'ultimo si era messo d'accordo con i collaboratori di giustizia Francesco Di Carlo e Francesco Onorato, per formulare accuse false nei confronti di Dell'Utri e Berlusconi.

Escludendo, fin da subito, che l'ispiratore di tali accuse sia stato Dell'Utri e considerato che quest'ultimo, non appena contattato da Cirfeta che gli aveva riferito di tali accordi calunniosi ai quali aveva dichiarato di avere assistito in carcere, aveva parlato con i suoi difensori che avevano immediatamente inserito il nome del Cirfeta nella liste dei testimoni, deve essere valutato l'unico dato oggettivo, che non può essere messo in dubbio in quanto frutto di un servizio di osservazione e pedinamento e di intercettazioni telefoniche, costituito dai contatti telefonici intercorsi tra Dell'Utri e Chiofalo dal 23, 30 e 31 dicembre 1998 (al Chiofalo era stato invero concesso un permesso premio della durata di dieci giorni da trascorrere presso il domicilio familiare protetto) e dalla visita di Dell'Utri al Chiofalo il 31 dicembre 1998.

La cordialità mostrata da Dell'Utri nei confronti di un soggetto come Chiofalo, le frasi adoperate nel corso delle intercettazioni telefoniche che avevano preceduto la visita, il tenore dei dialoghi captati durante il tragitto verso casa del Chiofalo allorchè Dell'Utri si era accorto di essere pedinato e durante il viaggio di ritorno a casa di quest'ultimo, non possono non essere ritenuti dal Collegio di particolare

ed obiettiva gravità, non potendo trovare giustificazione in pretese esigenze di autodifesa atteso che l'espletamento di indagini difensive è riservato normativamente ai difensori.

L'immagine di un Senatore della Repubblica, seppur già imputato in questo processo per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa che si stava già svolgendo in primo grado dinanzi al Tribunale, che aveva spiegato in sede di spontanee dichiarazioni di avere lasciato il lavoro presso Berlusconi, nell'interesse del quale svolgeva le funzioni di segretario personale, per migliorare la sua posizione e che aveva lasciato il suo lavoro di impiegato di banca perché stanco di un contesto lavorativo che giudicava a lui non adeguato, ma che non si asteneva dal recarsi l'ultimo giorno dell'anno, in un luogo vicino Rimini per incontrare un soggetto come Chiofalo, con il quale adoperava un linguaggio confidenziale e cordiale, seppur non rilevante penalmente, è sintomo di evidente ed assoluta indifferenza verso il calibro criminale dei propri interlocutori.

Dell'Utri dialogava confidenzialmente sia con imprenditori o politici di rilievo nazionale, che, con uguale disinvoltura e familiarità, con Bontade, Teresi ed infine anche Chiofalo.

Non può ritenersi normale ed indifferente che Dell'Utri si sia presentato presso l'abitazione del Chiofalo, non insieme al suo avvocato (è del tutto risibile la giustificazione che lo stesso imputato ha fornito secondo cui tra lui ed il suo avvocato vi era stato un disguido), ma portando doni agli adulti e ai bambini (giocattoli ed indumenti per bambini ed una cesta piena di frutta esotica).

Volendo esaminare i singoli passaggi fino all'incontro del 31 dicembre 1998 deve rilevarsi che il 23 dicembre 1998 in tarda serata,

non appena ritornato a casa per godere del permesso premio, Chiofalo chiamava Dell'Utri (Chiofalo: *"buonasera dottore carissimo"*) che gli inviava un virtuale *"abbraccio di accoglienza"*, preannunciandogli che aveva necessità di parlargli e che si trovava in Romagna.

La telefonata ha dimostrato una familiarità di rapporti non solo perché Chiofalo conosceva il numero di telefono di Dell'Utri (*rectius*: di Miranda Ratti, moglie di Dell'Utri), ma anche perché inviava a Dell'Utri i saluti della sua famiglia (Chiofalo: *"senta la mia famiglia la saluta, mia moglie la saluta"*).

Il 30 dicembre 1998 Chiofalo chiamava ancora Dell'Utri ed insieme concordavano di vedersi nei pressi di un centro commerciale a Rimini.

La scelta del luogo dell'incontro è condivisa da Dell'Utri perché è un posto, come dice Chiofalo *"di grande massa"* (Chiofalo: *"Cove ... via Covegnana, sarebbe una zona ... è praticamente Rimini centro? C'è un semaforo e si scende per Rimini centro. Io sono cento metri sopra"*; Dell'Utri: *"allora è facile, io quando sono arrivato le telefono e lei mi dice dove ci vediamo"*; Chiofalo: *"si"*; Dell'Utri: *"o nel centro commerciale, va benissimo"* Chiofalo: *"io penso là, sa perchè?"*; Dell'Utri: *"si"*; Chiofalo: *"perchè là è un posto grande di massa"*; Dell'Utri: *"esatto, giusto ... centro commerciale ch'è, è in centro a Rimini"*; Chiofalo: *"Centro commerciale è sulla strada (rivolgendosi alla moglie) ... come si chiama per andare la? Aspetti ... Cesena ... no ... come si chiama la? è un posto grossissimo andando verso ... verso Cesena credo che sia .."*; Dell'Utri: *"tra ... tra Rimini e Cesena"*; Chiofalo: *"è ... è sulla strada .."*; Dell'Utri: *"va bene"*).

Chiofalo, proponeva a Dell'Utri di trasferirsi dopo a casa sua così la moglie poteva salutarlo.

Il giorno successivo (31 dicembre 1988) era Dell'Utri a telefonare al Chiofalo. E' significativo che l'imputato abbia chiamato Chiofalo non con il suo nome, invero mai pronunciato nel corso delle precedenti telefonate, ma con il termine " *delfino* " (Chiofalo: " Si? " Dell'Utri: " *Il signor delfino?* Chiofalo: " si? " ; Dell'Utri: " *pronto?* Chiofalo: " *si pronto? Dottore (...)* dove si trova? " ; Dell'Utri: " *eh, io parto tra poco perché ...per alcuni disguidi sto partendo un po' in ritardo* ").

Dell'Utri – invero abituato, come già ampiamente dimostrato, ad intrattenere rapporti conviviali con boss – accettava di buon grado l'invito a pranzo a casa del Chiofalo (Chiofalo: " *pranza con me qua a casa mia* " ? Dell'Utri: " *ah, io ...sono a sua disposizione* " ; Chiofalo: " *ah! Mi fa piacere assai* " Dell'Utri: " *lei decida quello che vuole per me va bene* ")

Dopo due conversazioni in cui i due soggetti prendevano gli ultimi accordi in relazione all'ormai imminente arrivo di Dell'Utri a Rimini, dal servizio di osservazione e pedinamento risultava che alle 13.55 Dell'Utri e Chiofalo si incontravano sull'autostrada.

Chiofalo scendeva dalla propria auto, si avvicinava a quella di Dell'Utri, guidata dal suo autista ed insieme si dirigevano verso l'abitazione del Chiofalo, dove l'imputato doveva fermarsi a pranzo.

Dal tenore della telefonata che era intercorsa subito dopo l'incontro è emerso con chiarezza che Dell'Utri, accortosi di essere pedinato, lo comunicava al Chiofalo. (Chiofalo: " *Si* " ; Dell'Utri. " *Ecco, non so se ha visto che siamo seguiti da una Rover ... che ci ha fatto delle foto, a me non me ne frega niente adesso stanno passando avanti, in questo momento, sono quelli là* " ; Chiofalo: " *hanno fatto una foto insieme?* " ; Dell'Utri: " *si, si, quei due là. A lei le interessa? ... eh perché ..* " ;



Chiofalo: *"no adesso scompriamo comunque"*; Dell'Utri: *"si va be"*;
Chiofalo: *"faccia.. lei ci spiego io scompriamo del tutto, venga, venga,
venga"*; Dell'Utri: *"si, si"*; Chiofalo: *"io guardai, però non penso che
era a fare delle foto però"*; Dell'Utri *si, si facevano delle foto* Chiofalo
: *"le ha fatte?"*; Dell'Utri: *"si, si hanno fatto delle foto, hanno fatto delle
foto dalla macchina alla mia macchina"*; Chiofalo : *"Ma il momento in
cui ci siamo salutati?"*; Dell'Utri: *"Si, no, no nel momento l'hanno fatta
quando eravamo già in macchina"*; Chiofalo : *"li hanno fatto?"*;
Dell'Utri: *"mentre io la seguivo, diciamo"*; Chiofalo : *questo non vuol
dire niente"*; Dell'Utri: *"si, si, si comunque poi adesso le spiego io ... (*
viene registrata una risatina..); Chiofalo: *"si, si, si anch'io, venga, venga
dietro"*).

Dell'Utri, tuttavia, pur avendo affermato di non curarsi del pedinamento, mutava gli originari programmi che prevedevano che si fermasse a pranzo da Chiofalo. E difatti sia dalla testimonianza degli ufficiali della DIA di Palermo sentiti nel corso del giudizio di primo grado che dalle riproduzioni fotografiche allegate al fascicolo del dibattimento è emerso che i due soggetti (Dell'Utri e Chiofalo) si fermavano una decina di minuti all'interno di un box del collaboratore, poco dopo l'autista di Dell'Utri consegnava a Chiofalo il cesto di frutta e prendeva in mano i due sacchetti di plastica.

Ritornato indietro, Chiofalo accompagnava Dell'Utri all'interno della sua abitazione dove si intrattenevano per pochi minuti.

Alla scoperta del pedinamento deve essere collegato da un lato il mutamento dell'originario programma che prevedeva che Dell'Utri si fermasse a pranzo a casa dei Chiofalo; dall'altro il tenore del tutto singolare e sicuramente non spontaneo, della conversazione intercorsa

tra Dell'Utri e Chiofalo poco dopo l'inizio del viaggio di ritorno dell'imputato che decideva di non onorare l'invito.

Volendo solo brevemente fare cenno al contenuto di tali conversazioni deve rilevarsi che Chiofalo ha iniziato la telefonata pronunciando per la prima volta il nome dell'imputato (Chiofalo *"senta dottore Dell'Utri"*), prospettandogli che avevano fatto un errore ad incontrarsi, in quanto il suo stato di collaboratore di giustizia gli imponeva delle maggiori cautele (Chiofalo:*"si.io penso che secondo me abbiamo fatto un errore oggi; Dell'Utri:" si"*; Chiofalo:*" eh..nel senso che sarebbe il caso che le farebbe chiedere dal suo....dal suo avvocato (...) l'autorizzazione al servizio centrale di protezione (...) e io insomma sta cosa n confi...se lei mi permette io sa ho una posizione un poco ..un attimino ...quindi ho bisogno di trasparenza...(quindi sia gentile la prossima volta che viene se pensa di venire..informi, informi il servizio centrale di protezione."*).

Dell'Utri si scusava con Chiofalo del suo comportamento (Dell'Utri:*" certo, certo ha ragione...infatti mi dispiace se ho creato qualche problema"*) e quest'ultimo ne stigmatizza l'indelicatezza (Chiofalo:*"siccome lei è venuto, c'era l'avvocato, l'avvocato ...poi non è venuto insomma mi è sembrata una cosa poco simpatica"*).

Le scuse che Dell'Utri offriva a Chiofalo per avere tenuto un comportamento avventato proseguivano e l'imputato addirittura si giustificava con il collaborante dicendogli che l'avvocato non era presente per un mero disguido in quanto lui era andato a cercarlo, ma che non si erano trovati (Dell'Utri:*" si si è vero..mi spiace è stato un disguido sa eh...purtroppo non lo so perchè io adesso ..sono andato a*

cercarlo ma evidente c'è stato un disguido o non ci siamo trovati o non so che cosa").

Chiofalo non si accontentava delle scuse e continuava dicendogli (nell'assoluta consapevolezza di essere intercettato) che lui sarebbe stato sempre disponibile a dire la verità (l'allusione è ovviamente rivolta alla notizia che aveva appreso dal Guglielmini sulle false accuse rivolte a Berlusconi e Dell'Utri dai collaboranti), ma che Dell'Utri doveva *"usargli la gentilezza"* di informare il servizio di protezione.

Orbene, tralasciando ogni considerazioni sul fatto l'imputato aveva affermato in sede extragiudiziale nella trasmissione Moby Dick condotta da Michele Santoro (che ha reso testimonianza nel corso del giudizio di primo grado) che in quel momento era lui personalmente senza avvocati che cercava prove a sua discolpa, ciò che è emerso è il fatto che Dell'Utri ancora nel 1998 entrava personalmente in sintonia con soggetti malavitosi senza ricorrere mai alle vie istituzionali di protezione e, nel caso in esame, di garanzia del proprio diritto, costituzionalmente garantito, di difesa.

Fatto questo che appare sicuramente rilevante nell'esercizio del potere discrezionale del giudice al fine della formulazione del giudizio sulla capacità a delinquere dell'imputato desumibile com'è noto anche dalla condotta susseguente al fatto di reato (art. 133 c.p.).

Tanto premesso, passando alla quantificazione della pena, reputa il Collegio che Marcello Dell'Utri deve essere condannato alla pena di anni sette di reclusione (p.b. art. 416 bis, IV comma, c.p. = anni cinque di reclusione + l'aumento previsto dall' 416 bis, VI comma, c.p.).

Vengono invero in evidenza le modalità della condotta reiterate ed articolate in una serie di comportamenti susseguitisi nell'arco di un

ventennio e dunque tutt'altro che episodiche oltre che estremamente gravi e profondamente lesive di beni interessi di rilevanza costituzionale.

La personalità dell'imputato appare connotata da una naturale propensione ad entrare attivamente in contatto con soggetti mafiosi, da cui non ha mai mostrato di volersi allontanare neppure in momenti in cui le proprie vicende personali e lavorative gli aveva dato una possibilità di farlo.

In tutto il periodo di tempo oggetto della contestazione (1974-1992) ha, con pervicacia, ritenuto di agire in sinergia attiva con l'associazione e di rivolgersi a coloro che incarnavano l'anti - Stato, al fine di mediare tra le esigenze dell'imprenditore milanese e gli interessi del sodalizio mafioso, con ciò consapevolmente rafforzando il potere criminale dell'associazione.

Tale pena, seppur di poco superiore ai minimi edittali, appare per quanto detto, conforme ai criteri direttivi posti dall'art. 133 c.p. ed adeguata al caso concreto.

La sentenza del Tribunale deve essere confermata nel resto e l'imputato condannato al pagamento delle ulteriori spese processuali ed alla refusione di quelle sostenute dalle parti civili Provincia Regionale di Palermo e Comune di Palermo, che si liquidano in complessivi euro 3.500,00 per la prima ed in complessivi euro 7.800,00 per il secondo, oltre IVA e CPA come per legge.

P.Q.M

Visti gli artt. 592, 605 e 627 c.p.p.;

Decidendo in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza del 9 marzo 2012, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo in data 11 dicembre 2004 appellata da Dell'Utri

Marcello, tenuto conto della assoluzione irrevocabile pronunciata dalla Corte di Appello con sentenza del 29 giugno 2010 con riferimento alle condotte contestate per il periodo successivo al 1992, assorbito il reato di cui al capo A) in quello di cui al capo B) e avuto riguardo alle condotte contestate fino al 1992, ridetermina in anni sette di reclusione la pena allo stesso inflitta.


Conferma, nel resto, l'impugnata sentenza e condanna l'imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali ed alla refusione di quelle sostenute dalle parti civili Provincia Regionale di Palermo, in persona del Presidente *pro tempore* e Comune di Palermo, in persona del sindaco *pro tempore*, che si liquidano in complessivi euro 3.500,00 per la Provincia Regionale di Palermo ed in complessivi euro 7.800,00 per il Comune di Palermo, oltre IVA e CPA come per legge.

Indica in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza.

Palermo, 25 marzo 2013.

Il consigliere estensore



Il presidente


Depositato in CANCELLERIA

Oggi 10 4 SET. 2013

Il Funzionario Dott. G. BILLITTERI


INDICE

LA SENTENZA DI PRIMO GRADO	pag.1
LE IMPUGNAZIONI	pag.76
LA SENTENZA DI SECONDO GRADO ANNULLATA CON RINVIO DALLA CASSAZIONE	pag.139
LA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DELLA CASSAZIONE	pag. 230
IL GIUDIZIO DI APPELLO IN SEGUITO ALL'ANNULLAMENTO CON RINVIO DELLA SUPREMA CORTE.	pag.282
Svolgimento del processo.	pag.282
Motivi della decisione. Premessa.	pag.284
La delimitazione della condotta.	pag. 286
Il delitto di cui agli artt. 110 e 416 <i>bis</i> c.p.	pag.300
La sentenza di annullamento della Corte di Cassazione e i limiti del <i>devolutum</i> .	pag.303
L'esame dei singoli periodi.	pag. 304
a) Il periodo compreso tra il 1974 e il 1977:il giudicato sulla colpevolezza dell'imputato.	pag.304
b) Il periodo dell'allontanamento di Dell'Utri dall'area imprenditoriale berlusconiana (1978-1982)	pag. 318
b.1) Il rapporto di lavoro con Filippo Alberto Rapisarda: l'intervento di Cinà	pag. 323
b.2) La delimitazione del periodo lavorativo presso Rapisarda.	pag.332
b.3) La telefonata dall'Hotel Duca di York di Milano del 14 febbraio 1980 ed i rapporti tra Dell'Utri e Mangano.	pag.335
b.4) Il matrimonio londinese di Girolamo ("Jimmi") Fauci	pag.341

b.5) Le dichiarazioni di Angelo Siino e l'incontro di Dell'Utri a Milano.	pag. 345
b.6) La cena da Stefano Bontade.	pag. 347
b.7) La richiesta di Dell'Utri a Di Carlo per la "messa a posto" delle antenne televisive:	pag.349
b.8) I comportamenti materiali di Dell'Utri ed i pagamenti di Berlusconi a "cosa nostra"	pag.351
c) "La questione del dolo". in ordine ai pagamenti "negli anni '80 e poco oltre" (1983-1992).	pag.367
1) L'esame degli "elementi di torsione o avvitemento"	pag. 385
1.a) l'attentato di via Rovani del novembre del 1986.	pag.385
1.b) l'atteggiamento assunto da Dell'Utri nei confronti di Cinà e la telefonata fatta da quest'ultimo ad Alberto Dell'Utri.	pag.392
1.c) La reazione di Riina ed il raddoppio della somma pagata da Berlusconi.	pag.396
1.d) Gli attentati ai magazzini Standa di Catania.	pag.398
1.e) L'avvento di Salvatore Riina e dei corleonesi.	pag.408
2) Le dichiarazioni di Giovanni Brusca.	pag.419
3) La vicenda della società sportiva Pallacanestro Trapani e la visita di Dell'Utri e Ciancimino alla Banca Popolare di Palermo	pag.426

LE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	pag.451
------------------------------	---------

L'INSUSSISTENZA DEL VINCOLO DELLA CONTINUAZIONE TRA LE CONDOTTE CONTESTATE AI CAPI A) E B	pag.459
---	---------

IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO	pag.459
------------------------------	---------

LE CIRCOSTANZE	pag. 459
----------------	----------

LA DETERMINAZIONE DELLA PENA	pag. 461
------------------------------	----------